00029992

THE
ASIATIC SOCIETY OF BOMBAY
Town Hall, Bombay.

Digitized with financial assistance from the
Government of Maharashtra
on 02 July, 2018

OPERE
POSTUME
DI
PIETRO GIANNONE

GIURECONSULTO ED AVVOCATO NAPOLETANO

TOMO PRIMO

CONTENENTE

L' APOLOGIA DELL' ISTORIA CIVILE DI NAPOLI,
E LA PROFESSIONE DI FEDE.

29992

ITALIA

MDCCCXXI.

00029992

TAVOLA

DE' CAPITOLI

CONTENUTI NEL TOMO PRIMO.

PARTE PRIMA.

CAP. I. *Dell'invalidità delle censure fulminate dal Vicario di Napoli, e de' rimedj contro di quelle* . . . . . Pag. 1

CAP. II. *Si dimostra la nullità della censura stanti li difetti gravissimi riguardanti l'ordine giudiziario* 10

CAP. III. *La citazione è necessaria anche ne' delitti pubblici e notorj* 16

CAP. IV. *La citazione, prima di fulminarsi le scomuniche, deve esserè personale, non in casa, e si dimostra inutile e vano il pretesto della latitazione* 24

CAP. V. *Si additano gli altri difetti riguardanti l'ordine per li quali debbe la scomunica riputarsi nulla* 29

CAP. VI. *La scomunica è nulla per non esservi canone, o costituzione alcuna dove possa appoggiarsi; e le costituzioni allegate non comprendono gli autori; e quando gli comprendessero, non debbono fra noi aver vigore alcuno per non essere state nè pubblicate, nè accettate* 32

CAP. VII. *La bolla di* Leone *letta nel Concilio V. di* Laterano, *siccome il Concilio di* Trento, *e la regola X. dell' indice, non parlano degli autori, ma de' soli maestri impressori, e loro ministri dell'arte impressoria* 33

CAP. VIII. *La bolla di* Leone, *il decreto del Concilio e le regole dell' indice non sono state nel Regno di* Napoli *ricevute* . . . . . Pag. 37
CAP IX. *Si dimostravano il ricorso a' Sinodi, e molto più all' editto del* 1707. *del Cardinale* Pignatelli. 53
CAP. X. *Qual sia il debito de' magistrati secolari, e come debbe portarsi dinanzi a Dio, ed alla sua Chiesa lo scomunicato, quando la scomunica non solo sia ingiusta ed offensiva delle reali preminenze, ma notoriamente nulla ed invalida.* 62
CAP. XI. *Dell' uffizio del magistrato secolare* 63
CAP. XII. *Come debba portarsi dinanzi a Dio ed alla Chiesa, lo scomunicato, quando la scomunica sia notoriamente nulla ed ingiusta* 99

PARTE SECONDA.

CAP. I. *Delle false imputazioni che da alcuni ecclesiastici; e specialmente da' frati, furono inventate contro a' Libri della* storia civile del Regno di Napoli; *d'onde fu mossa Roma a proibirli; e qual forza e vigore debbano fra noi avere simili proibizioni* 109
CAP. II. *Delle false accuse inventate per concitar sedizione nella plebe, appoggiate sopra la calunnia, che io negassi il miracoloso scioglimento del sangue di* S. Gennaro, *che negassi i santi, e loro martirj e miracoli, e deridessi le particolari divozioni delle religioni mendicanti* 111
CAP III. *Nega i Santi, i loro martirj, e miracoli* . . . 115
CAP. IV. *Deride le particolari divozioni delle religioni mendicanti* 120
CAP. V. *Delle false accuse addossatemi per farmi riputar eretico e miscredente, e prima che negata avessi l' ordinazione ne' Vescovi.* 124
CAP. VI. *Del concubinato de' Romani, ritenuto nell' Imperio, dopo la sua conversione alla fede di Cristo; ed anche dopo la sua decadenza ne' nuovi dominj da' Principi Cristiani in Europa stabiliti; tolto come di poi si fosse in oriente e finalmente ne' secoli, seguenti anche in occidente* 126
CAP. VII. *Del concubinato de' Romani: si prova e si dimostra che i Romani, fra il matrimonio ed il celibato ebbero per legittimo questo terzo stato di concubinato.* 130

Cap. VIII. *Della differenza, e convenienza presso i Romani, fra la moglie, e la concubina* . . . Pag. 133
Cap. IX. *Il concubinato de' Romani fu tenuto nell' imperio, dopo che per la conversione di Costantino magno, e degli altri imperadori suoi successori divenne cristiano* 142
Cap. X. *Non men le leggi degli Imperadori Cristiani, che i canoni della Chiesa ritennero nell' Imperio il concubinato, e qual fosse in ciò il sentimento degli antichi padri* 154
Cap. XI. *Il concilio* Toletano I. *e* S. Isidoro *riputarono lecito il concubinato de' Romani* 163
Cap. XII. *Il concubinato tenuto ne' nuovi dominj de' Principi cristiani stabiliti in Europa dopo la ruina dell' Imperio* 169
Cap XIII. *Come il concubinato cominciò a proibirsi per loro novelle dagli Imperadori d' oriente, le quali in occidente non ebbero forza, ed autorità alcuna* 172
Cap. XIV. *Come finalmente fosse stato il concubinato proibito anche in occidente* 174
Cap. XV. *Reputa superstiziosi li pellegrinaggi* 184
Cap. XVI. *Reputa inutili e superstiziose le orazioni e sagrifizj a fine di liberar l' anime de' defunti dal purgatorio* 193
Cap. XVII. *Qual forza e vigore debbano avere le proibizioni de' libri fatte in Roma, e massime nel regno di Napoli* 194
Cap. XVIII. *Che consimili decreti nel Regno di Napoli non possono aver forza e vigore alcuno, e molto meno debbono obbligare le coscienze degli uomini ad osservargli* 215
Cap. XIX. *Non obbligano tali decreti in coscienza, ma sì bene la legge del Principe* 232
Cap. XX. *Risposta di Pietro Giannone giureconsulto ed avvocato Napoletano ad una lettera scrittagli da un amico, nella quale l' avvisava della poca sodisfazione d' alcuni in leggendo nel lib. 13. della di lui storia civile del regno di Napoli al cap. 1. la pretensione de' Napoletani intorno al dominio del mare Adriatico, e la storia de' trattati seguiti in Venezia con Federigo I. Imperatore, e l' atto di Papa Alessandro III.* 241

PARTE TERZA.

Professione di fede scritta da Pietro Giannone *al padre* Giuseppe San Felice *Gesuita, dimorante in Roma, per la cui santità, fervoroso zelo, e calde esortazioni si è il medesimo convertito a quella credenza, che egli inculca nelle sue* riflessioni morali, e teologiche, *co' dubbj propostigli intorno alla sua morale* . . . . . Pag. 267
Articoli primarj, e fondamentali 271
Articoli secondarj 282
Dubbi intorno alla morale 295
Dubbio primo 296
Dubbio secondo 302
Proposizioni eretiche 303
Proposizioni empie 307
Intorno alla morale 308
Intorno ai costumi 311
Proposizioni ingiuriose 317
Dubbio terzo 320
Falsificazioni di passi 323
Dubbio quarto 326
Dubbio quinto 328
Dubbio sesto ed ultimo 334
Proibizione e bando del libro Italiano di Eusebio Filopatro *diviso in due tomi in quarto col titolo di* riflessioni morali, e teologiche sopra la storia civile del Regno di Napoli, *colla data di Colonia* 1728. 340

APOLOGIA
DELL' ISTORIA CIVILE
DI NAPOLI.

PARTE PRIMA.

CAP. I.

Dell' invalidità delle censure fulminate dal Vicario di Napoli, e de' rimedj contro di quelle.

La Storia Civile del Regno di Napoli, la quale presi io a scrivere con unico intendimento di rischiarare le cose quivi accadute nel corso di quindici secoli, per ciò che alla temporale ed ecclesiastica polizia si appartiene, e per metter in chiaro le supreme regalie, e preeminenze de' nostri Re, non meritava, per mio avviso, che fosse presa e tirata a fine tutto diverso e contrario all' intenzione dell' autore, massimamente in cose riguardanti la nostra religione. Credevo certamente che essendo io Cattolico, e scrivendola a' miei compatriotti parimente Cattolici, si fosse nel censurarla praticata quella carità, che la legge evangelica a noi Cristiani cotanto inculca; cioè, si fosse considerato il mio fine ed instituto; si fossero ben esaminati li passi oscuri, o che forse sembravan dubbj, e conferitili con le cose precedenti e susseguenti, donde ricevevan lume e rischiarimento, si fosse loro dato quel buon sentimento, che la carità ci detta; non imputando a miscredenza dell' autore ciò, che forse avrà potuto provenire o dalla sua ignoranza, o dalla poca felicità nello spiegarsi. Ma contro ogni mia aspettazione appena uscì alla luce del mondo, che alcuni con lividi occhi riguardandola, cominciarono con animo poco cristiano a malmenarla, e leggendola a pezzi, senza por mente alle cose precedentemente trattate, e ne' seguenti libri esposte, di stranissime e false accuse la caricarono. Altri, favellando io degli acquisti de' beni temporali dell' ordine ecclesiastico, credettero, che non fosse stato altro il mio intendimento, che chiudere e seccare i fonti e le sorgenti, onde

tante ricchezze sono ad essi provenute; con toglier loro, e specialmente a frati, e monaci gli emolumenti, che essi ritraggono dalle particolari divozioni de' Santi nelle loro Chiese introdotte; non avvertendo, che de' loro acquisti vengo io a parlare, tirato dall' istituto dell' opera, la quale trattando della polizia del Regno, e l' ordine ecclesiastico facendo presso di noi un corpo considerabilissimo, così per ciò che risguarda l' infinito numero delle loro persone, come per gli immensi acquisti delle loro robe, non poteva senza taccia di una gravissima mancanza ciò trascurarsi; tanto maggiormente che le ultime preghiere umiliate dal Regno al nostro augustissimo Principe a ciò riguardavano, cioè di porsi freno a sì smisurati acquisti, ed a cotanti e sì notorii abusi darsi compenso.

Costoro dunque da ciò amaramente punti si scagliarono rabbiosamente contro i miei libri, e celando la vera cagione de' loro sdegni, per dare un colore apparente di pietà e di zelo a' loro sediziosi tumulti, corsero sino ad insultarmi nella religione, e con imputazioni pur troppo livide, e mal convenienti a coloro, che si pregiano essere nel numero de' figliuoli di Dio, e della sua Chiesa, e che professano la legge evangelica, la quale altro non è che la carità, andarono predicando i miei libri per empii ed ereticali. Essi non si ritennero ne' circoli e nelle piazze, e sino sopra i pulpiti e dentro i confessionari stessi dal calunniarmi, d' aver io negata ne' Vescovi l' ordinazione, col fargli semplici capi de' preti; d' aver parlato de' Santi, de' loro martirii e beatificazioni senza la debita venerazione; ch' io avessi dalla Chiesa tolta l' orazione, derise le particolari divozioni degli ordini mendicanti; che fosse lecito il concubinato, superstiziosi li pellegrinaggi; ed anche, con esecrande bestemmie, che fossero inutili le orazioni, e suffragi per le anime de' defonti: e per potermi opporre cosa, che fosse in Napoli più valevole a concitarmi l' odio del volgo, diabolicamente inventarono, che da me si negasse l' evidentissimo semestral miracolo del prodigioso scioglimento del sangue di S. Gennaro, per effetto della singolare protezione, che di noi tiene. Queste esecrande bestemmie si posero in campo, non già con ispirito di carità, perchè ciò dovesse servire per mia emendazione, in caso forse di qualche involontario trascorso; ma con intendimento di movere a furore la plebe, sicchè con sediziosi tumulti corresse contro di me al ferro ed alle fiamme. Ma Iddio, che scorge il cuore degli uomini, e non abbandona mai chi in lui tiene riposte le sue speranze, hammi in quest' occasione dato ajuto di poter confondere le loro falsè imputazioni, perchè non avendo io delle cose accagionate fatto alcun sermone o discorso, non rimanendone alcun vestigio, onde avessero potuto cavillare le mie parole; ma la mia opera essendo impressa, e correndo per le mani di ciascheduno in più esemplari, son sicuro, che sedati li tumultuosi discorsi del volgo, non leggendosi a pezzi, ma posatamente e seguitamente tutta intiera, sicchè le cose che di tempo in tempo si narrano, potessero ricever lume dalle

altre precedentemente trattate, da se sola sia bastante a dileguare non solo le false accuse sin quì addossatemi, ma che quindi li giusti estimatori delle cose potranno prender documento con qual'animo furono imaginate, e qual fede debbano meritare le altre, che l'invidiosa maldicenza potesse mai in decorso di tempo inventare.

Sperimentai ancora per le medesime cagioni pur troppo contro di me animosi ed avversi i curiali dell' Arcivescovil Corte di Napoli, che si reggeva allora dal Vescovo di *Castellaneta*, come Vicario dell' Arcivescovo, li quali spinti dalle di costoro insinuazioni e da' popolari rumori, niente riflettendo alla qualità della mia opera, la quale trattando per la maggior parte di cose giurisdizionali, non era sottoposta alle consuete regole dell' indice, credettero in questo caso poter anche procedere a censure contro lo stampatore, sul vano appoggio di averla stampata in Napoli, senza prima richiederne licenza dall' ordinario; ed ancorchè si fosse egli validamente difeso con dimostrare, che non si apparteneva a lui il domandarla, con tutto ciò furono ributtate le di lui difese, e dichiarato scomunicato, con affiggerne pubblici cedoloni. Si credette, che tanto dovesse bastare per soddisfare la loro collera, maggiormente che potendo lo stampatore richiamarsi da tal censura come abusiva, non pur si tacque, ma di vantaggio umiliato ne chiese perdono, e con divote preci dimandò di essere assoluto; ed ancorchè non trovasse chi volesse ascoltarlo, ed in vano tentasse le più umili vie, con tutto ciò pazientemente soffrì la sua disgrazia, mostrando avere dell' ingiusta censura ogni rispetto e riverenza; sicchè finalmente per benignità dal Cardinale Pignatelli Arcivescovo ne fu assoluto.

In tanto crescevano per le continue istigazioni de' frati i rumori, e le minaccie, che si facevano contro mia persona, nel caso che approssimandosi il primo sabato di maggio (che in quell' anno 1723. venne a cadere nel primo del mese suddetto) non seguisse il miracoloso scioglimento del sangue di S. Gennaro, poichè avevano costoro dato a sentire a semplici ed ignoranti, che se ciò avveniva, era perchè io nella mia opera negava questo miracolo; onde fui da fidi amici consigliato, che dovessi non pur usar cautela in conversando, nè come faceva lasciarmi così spesso vedere nelle pubbliche piazze, ma che dovessi allontanarmi da questa città, e portarmi a Vienna a piedi del nostro clementissimo Principe, perchè vendicasse i torti, che si facevano così a suoi regali diritti, come alla mia opera a lui consecrata e dedicata. Chiesi pertanto il permesso di questa mia partenza al signor Cardinale Althan nostro Vicerè, il quale compassionando i miei travaglj benignamente me 'l concedette; e sotto li 20 aprile di quell' anno, per mezzo del suo segretario di guerra mi concedette il passaporto; avendolo pregato che questa mia risoluzione fosse tenuta, quanto più si potesse, occulta, ad effetto di evitare gli aguati e qualunque insidiosa traccia; il passaporto fu spedito addirittura dal segretario, senza che

passasse per le mani degli uffiziali di sua segreteria; talchè di questa mia partenza, salvo i miei più fidi e famigliari altri non furono consapevoli. Uscii fuori delle porte della città il giorno seguente 21. mercoledì, e mentre a corte giornate proseguivo il mio viaggio per *Manfredonia*, ove si credeva esser pronto l'imbarco per Fiume, o per Trieste, mi sopraggiunse colà l'avviso, che dalla Corte Arcivescovile di Napoli, si era la sera del giovedì 22 mandato un cursore alla mia casa per dovermi intimare una scrittura. ed essendogli stato risposto, che io non ero in casa, ma fuori di Napoli, fattosi il cursore chiamare mio fratello, ancor che questi ripugnasse di riceverla, gli volle in tutti i conti lasciar in mano la scrittura; e ciò fatto, scappò via senza voler sentir altro, la quale come fu dopo osservato era del seguente tenore:

De mandato Curiae Archiepiscopalis Neapolit. et ad instantiam admodum reverendi domini Protonotarii fiscalis ejusdem Curiae.

Citetur, moneatur ac requiratur J. V. D. Petrus Giannone, quatenus infrà spatium 24. horarum, quarum pro prima 8. pro secunda 8. et reliquas horas 8. pro tertio et ultimo peremptorio termino et canonica monitione eidem assignamus, personaliter comparent; et ut comparere habeat et debeat in Curia Archiepiscopali Neapolitana, et coram nobis ad dicendum causam quare non debeat declinari in vim notorii *excommunicatus, et incursus in excommunicationem majorem latam in Concilio Lateranensi sectione X. tit. de impressione librorum, et confirmatam in Sacrosancto Concilio Tridentino tit. de librorum prohibitione Reg. X. nec non ab eminentissimis et reverendissimis dominis Cardinalibus Archiepiscopis Neapolitanis praedecessoribus in viis Synodalibus constitutis: praesertim Synod. Dioeces. excellentissimi et reverendissimi Cardinalis Cantelmi tit. de editione et usu librorum c. 5. n. 6. et tandem latam et confirmatam ab hodierno eminentissimo et reverendissimo Cardinali Pignatelli Archiepiscopo in ejus edicto ad hunc effectum lato et publicato die 13. mensis augusti 1707,: ex eo quia temere praesumpsit absque ullo examine, approbatione et licentia sive dicti eminentissimi domini Archiepiscopi, sive nostra, hic Neapoli imprimi facere, sive typis edere opus quoddam ab eo factum, et compositum in IV. tomos divisum cui titulus:* Istoria Civile del Regno di Napoli libri XL. scritti da Pietro Giannone gran Cancelliere e Avvocato Napoletano in Napoli 1723. Per lo stampatore Niccolò Naso. *Quo termino elapso et non comparente compareat horae immediate sequenti ad audiendam definitivam sententiam excommunicationis praedictae; cedulonesque contra eum relaxari, publicari et affigi in locis publicis et consuetis, ipso amplius non monito neque citato, nisi si et quatenus .... Datum Neapoli in Curia Archiepiscopali hac die 20 mensis aprilis 1723. Onofrius Episcopus Castellanetae Vicarius Episcopalis .....: Vidit fiscus ..... Antonius Bottone pro Curia ..... Actor. magister Ciavanelli notarius.*

La stravaganza della cagione, onde si mosse l'Arcivescovil Curia a spedire questa citazione, adattando agli autori ciò, che le allegate costituzioni prescrivono contro gli stampatori, e più il modo tenuto dal cursore, che non ostante che io fossi assente, volle lasciare la copia in mano di mio fratello, e presto tornare alla curia, fece concepire sospetti che egli non facesse relazione all'originale di avermi personalmente notificato, affinchè almeno potessero appoggiarsi le censure, quando tutt'altro mancasse alla sola contumacia: onde il suddetto mio fratello assieme col dottor Francesco Cailò nello stesso tempo portossi da monsignor Vicario, ed avanti il cursore, che era già nella Curia, gli disse: che da colui, che era presente, gli era stata lasciata a viva forza tale scrittura, e dubitando che il cursore non prendesse abbaglio, e che in vece di far la relazione di aver notificato lui, non riferisse d'aver notificato suo fratello, che era assente, era venuto a restituire in mano di monsignor Vicario la scrittura, perchè stasse inteso di quanto occorreva. Ma in ciò trovò il Vicario ed il cursore conformi perchè'l Vicario gli rispose, che per sua equità ed indulgenza s'era mandato il cursore alla casa con quella citazione, quale egli credeva, che non fosse necessaria, e che poco importava, che il cursore facesse la relazione *domi*, o non la facesse affatto, non bisognando citazione alcuna personale contro di me; e se avesse fatta osservazione alla citazione stessa, avrebbe scorto che egli procedeva *in vim notorii*; nel qual caso non vi era bisogno di citazione alcuna: e perciò che replicasse quel che volesse in dorso della scrittura, che non perciò si sarebbe arrestato di procedere innanzi. Il cursore parimente rispose, che non doveva dubitare della sua buona fede, perchè egli aveva detto a monsignor Vicario di non aver trovato suo fratello in casa, e che faceva la relazione di aver lasciata la citazione in casa nelle sue mani In effetto dopo aver mio fratello in dorso della scrittura, allegata la mia assenza, facendo istanza, che io fossi personalmente notificato, stante che egli non stava inteso, se vi era, o non vi era licenza per l'impressione de'libri, dimandò che frattanto non si procedesse ad atto veruno: protestandosi altrimenti di nullità; ed il cursore fece la relazione nella maniera già detta di aver lasciata la copia in casa. La risposta del Vicario diede assai più meraviglia, che la citazione stessa: poichè oltre della nuova dottrina non mai da pratici intesa, che ne' delitti notorj non vi fosse bisogno di citazione alcuna, ripugnava il detto a' suoi fatti stessi: poichè se non bisognava citazione alcuna, perchè spedirla con prefiggere in quella 24. ore di tempo, perchè io mi fossi personalmente conferito avanti di lui a dir la cagione, perchè non doveva essere scomunicato? Se dunque stimò citarmi, doveva credere, che veramente la citazione fosse necessaria: essendo notissimo particolarmente a curiali, che la citazione è di ragione naturale, e non si fa per gentilezza, o cortesia. E se voleva da me sapere la cagione, perchè ho creduto che non si dovesse domandar licenza da lui per l'impressione de' miei libri, doveva aspettar la mia risposta: giacchè egli stesso ordinava, che personalmente a voce, e non in iscritto, o per

procuratore si facesse. *Personaliter compareat coram nobis ad dicendum.* Scorgendovi per tanto la propensione del Vicario, che precipitosamente voleva venire alle censure, fu d'uopo, che mio fratello, non contento della replica fatta, la quale sola averebbe potuto bastare, comparisse fra lo spazio delle 24. ore prefisse nella citazione in essa Arcivescovil Corte, come mio escusatore, allegando con particolare istanza la mia assenza, ed esponendo in essa la mia partenza già seguita per la Corte di Vienna: per documento della quale presentò parimente copia del passaporto spedito dal Vicerè, dimandò darsegli competente termine per denunziarmi ciò, che passava, e frattanto non procedesse ad atto alcuno, siccome espose in detta istanza, che sarà bene per più special notizia di trascriverla quì intieramente.

Nell' Arcivescovile Corte di Napoli comparisce il dottor Carlo Giannone, come escusatore del dottor Pietro Giannone suo fratello, e dice: come jeri giovedì 22 del corrente mese di aprile a ore 23. e mezza il capo cursore di essa Arcivescovil Corte lasciò in mano del comparente una citazione spedita contro il suddetto suo fratello assente, nella quale se gli prefiggevano 24. ore di tempo a dover personalmente comparire in essa Arcivescovil Corte, ed allegare la causa, perchè non dovesse dichiararsi incorso nella scomunica maggiore, per aver fatto imprimere un opera intitolata: Storia Civile del Regno di Napoli, senza licenza dell' eminentissimo odierno Arcivescovo, ovvero dell' illustrissimo Vicario, e quantunque avesse il comparente risposto al suddetto capo cursore, che detto suo fratello era assente da più giorni da Napoli, con tutto ciò volle lasciargliela; onde ha obbligato il comparente a portarsi immediatamente da esso monsignor illustrissimo Vicario, ed allegar detta sua assenza: con replicare in dorso della citazione lasciatagli, che si protestava espressamente di nullità d' ogn' altr' atto, che si sarebbe fatto, nel caso, che non si fosse personalmente notificato detto suo fratello assente; così perchè esso comparente non era instrutto di questo fatto, essendogli ignoto, se si fosse ottenuta, o nò detta licenza: come anco perchè la citazione suddetta è indirizzata al suddetto suo fratello di dover personalmente comparire a dire ed allegare le sue ragioni contro ciò, che se gli imputa. Ma perchè essa Arcivescovil Corte resti pienamente intesa di detta sua assenza seguita sin da mercoledì 21. del corrente mese; viene obbligato, come suo fratello ed escusatore, a rappresentare alla medesima, come detto suo fratello, per chiarire la sua integrità e rappresentare a viva voce alla maestà del nostro Augustissimo Imperatore li gran torti, ed oltraggj, che si sono usati, non meno ad esso suo fratello, che alla sua Opera consecrata e dedicata alla predetta maestà Cesarea Cattolica, e posta sotto la sua alta protezione; s' incamminò sin dal detto giorno per la volta di Vienna con permesso e licenza dell'eminentissimo Cardinale Vicerè, il quale per mezzo del suo segretario di guerra, ne gli spedì passaporto il giorno precedente 20. aprile; come può constare ad essa Arcive-

scovil Corte dalla copia estratta dal suddetto originale passaporto, immediatamente che s'ebbe, e che si presenta. Essendosi pertanto detto suo fratello portato a piedi dell'augustissimo Padrone, avanti il quale renderà ragione della sua Opera, e conto delle persecuzioni patite unicamente, perchè in quella si difendono le sue alte e supreme regalie, che tiene nel Regno, e farà conoscere quanto livorosamente sia stato calunniato, e quanto sia grande il suo zelo e divozione verso la Chiesa Cattolica Romana, nel grembo della quale è nato. Ricorre però il comparente in essa Arcivescovil Corte, e come fratello, ed escusatore del medesimo fa istanza, che stante la sua assenza, ed essersi portato a piedi dell'augustissimo Imperadore non procedasi contro del medesimo ad atto alcuno; protestandosi espressamente di nullità di qualunque atto, che mai si facesse come notoriamente nullo ed ingiusto; di che ne farebbe portare il comparente anche la querela appresso l'augustissimo Padrone; e così dice, e fa istanza, protestandosi non una, ma più volte. *contra quos decet*, non solo in questo, ma in ogn'altro modo migliore.

Per dubbio che il Vicario non volesse ricever la suddetta istanza con la copia del passaporto, a fine che rimanesse di quest'atto documento, si accompagnò mio fratello con un pubblico notajo, col quale portossi nell'Arcivescovil Curia il venerdì 23. fra le 24. ore prefisse nella citazione. Quello che ne avvenne sarà meglio sentirsi dall'atto, che ne fece il notajo suddetto, che è quello che segue.

Fo fede io notajo Domenico di Falco di Napoli, come venerdì il giorno 23. corrente del mese di aprile ci portammo unitamente col dottor Carlo Giannone, e dottor signor Francesco Cailò nella Corte Arcivescovile di questa città, ove ritrovammo il reverendo signor dottor Michele Ciavarelli scrivano di detta Corte, ed al medesimo il detto dottor Carlo presentò un'istanza, ove si allegava l'assenza del detto signor Pietro Giannone suo fratello, che antecedentemente il giorno di mercoledì 21. di detto mese d'aprile era partito per l'Imperial Corte di Vienna; ed assieme gli presentò una copia di passaporto spedito a' 20. di detto mese dalla segreteria di guerra di questo Regno; il qual signor dottor Michele avendosi ricevuta detta istanza e copia di passaporto entrò nel quarto di Monsignor illustrissimo Vicario per fargliele leggere; da dove poi di là a mezz'ora essendo uscito ci disse, che detto Monsignor illustrissimo aveva letto dette scritture, e che non aveva riparo di ammetterle; che dovessimo andare dal signor Promotor Fiscale di detto Tribunale per presentargliele. Quindi portatisi noi nel tenimento *della montagnola* in casa di detto signor Promotor Fiscale, presentassimo in sue mani la suddetta istanza e copia di detto passaporto; ed avendole lette, ci rispose: Che si poteva allegar l'assenza, ma che non essendo egli giudice, ci fossimo portati la mattina seguente in detta Corte Arcivescovile; dove avrebbe parlato con detto Monsignor illu-

strissimo Vicario, per vedere se dette scritture si potessero ricevere; la mattina poi del sabato 24. del corrente aprile di nuovo ci portammo in detta Corte Arcivescovile, ed avendo parlato a detto signor procurator Fiscale, non volle ricevere dette scritture, ma ci ordinò, che fossimo ritornati il giorno del lunedì 26. del corrente, la di cui mattina essendo noi ritornati con detti signori Carlo e signor Francesco in detta Corte, e fatta di nuovo istanza per la ricezione di dette scritture avanti l'istesso Promotor Fiscale, nè tampoco volle quelle ricevere; ed avendo replicato detto signor Francesco Cailò, che avrebbe fatto una nota per maggiormente fondare la sua intenzione dell'allegata assenza e monizione, che doveva farsi *personaliter* al detto signor Pietro; egli rispose, che avesse fatta la nota, come in effetto questa mattina giorno di martedì 27. del presente mese di aprile, essendo ritornati in detta Arcivescovil Corte, siamo stati introdotti nel quarto di Monsignor illustrisssimo Vicario in presenza di detto signor Promotor Fiscale, avanti de' quali detto signor Francesco Cailò ha lungamente discorso su tal causa, e finito detto discorso il detto Monsignor illustrissimo Vicario ha solamente ricevuta la suddetta nota, ma non ha voluto ricevere nè la suddetta instanza, nè la suddetta copia del passaporto, dicendoci detto signor Promotor Fiscale, che dimani mattina giorno di mercoledì, fossimo di nuovo ritornati in detta Corte; *et in praemissorum omnium fidem signavi requisitus. Datum Neapoli die* 27. *mensis aprilis* 1723. *Adest signum: de Falco. Nos infrascripti publici et regii notarii hujus fidelissimae civitatis Neapolis, fidem facimus et attestamur supradictum magnificum dominum de Falco de praemissis rogatum fecisse, et esse publicum, regium, legalem ac fide dignum notarium, ac talem quidem se fecit, scripturisque suis omnibus tam publicis, quam privatis per eum confectis semper adhibitam fuisse, et de presenti magis indubiam adhiberi fidem in judicio et extra. Datum Neapoli die* 7. *maii* 1723; *et in testimonium veritatis, ego notarius Joseph Tommasuolo de Neapoli requisitus signavi. Adest signum; et in testimonium veritatis ego notarius Petrus Pellegrinus de neapoli requisitus signavi. Adest signum, et in testimonium veritatis ego notarius Didacus Lumna de Neapoli hic me subscripsi, et signavi rogatus. Adest signum.*"

Ma nello stesso tempo che si davan parole e tiravasi in lungo la disputa, se si dovevan ricevere o nò le riferite scritture, il Vicario che era già risoluto di dare a torto, o a diritto la sentenza della scomunica, si andava studiando come potesse meglio saldare la nullità insanabile del difetto della citazione; e quando prima pareva bastargli il procedere *in vim notorii*, riputato forse ciò inutile tempo, si rivolse ad un altro non men vano, che ingegnoso spediente; cioè di fingermi *latitante*, e che perciò senza citazione personale potesse venire alla fulminazione delle censure. Onde quando s'attendeva l'ultimo appuntamento del mercoledì 28. di detta providenza sopra l'istanza prodotta, si viddero inaspettatamente il giovedì 29. affissi ne' pubblici luoghi di Napoli i cedoloni, che in tal maniera furono concepiti.

Hinc auctoritate nostra ordinaria, qua in his fungimur, excommunicamus et excommunicatum declaramus, et ipso facto incursum in excommunicationem majorem latam et contentam in Concilio Lateranensi sess. X. tit. de impressione librorum; in Sacrosanto Concil. Trident. Reg. X. nec non in costitutione eminentissimorum et reverendissimorum dominorum Cardinalium Archiepiscoporum Neapolitanorum praedecessorum, praesertim synod. Dioeces. Eminentissimi et reverendissimi domini Cardinalis Cantelmi tit. de edit. et usu librorum c. 5. N. 2. et tandem latam et confirmatam ab hodierno eminentissimo et reverendissimo Cardinali Pignatelli Archiepiscopo in ejus edicto ad hunc effectum lato et publicato die 13. mensis augustis 1707. J. V. D Petrum Giannone citatum ex abundanti domi suae habitationis, stante ejus dolosa latitatione, relatum et non comparentem et contumacem effectum, notorium transgressorem ordinationum contentarum in praedictis Sacris Conciliis, constitut. ex edicto, ex eo quia temere ausus fuit, absque ullo examine, approbatione et licentia dicti eminentissimi domini Cardinalis Pignatelli Archiepiscopi, sive nostra hic Neapoli propriis sumptibus imprimi facere, sed typis edere et publicare opus quoddam ad ipso compositum in 4. tomos divisum, cui titulus est. Istoria Civile del Regno di Napoli Libri XL. scritti da PIETRO GIANNONE G. ed Avvocato Napoletano, in Napoli 1723. Per lo stampatore Niccolò Naso. *Qua quidem excommunicatione tamdiu maneat irretitus, donec ab eodem eminentissimo et reverendissimo domino Cardinali Archiepiscopo cui illam reservamus, absolutionis beneficium meruerit obtinere. Caveat interim consortio et communione Christi fidelium, et sepultura ecclesiastica, quatenus excommunicatus decesserit. Ita instante et petente domino fisco Curiae Archiepiscopalis Neapoli.*

ONOFRIUS Episcopus Castellanetae Vicarius Generalis.
ANTONIUS BOTTONUS pro Curia actorum magister
Ciavarella notarius.

Mentre queste cose in Napoli accadevano, io verso l'Imperial Corte proseguivo il mio viaggio, il quale, essendomi convenuto navigare per l'Adriatico, mi riuscì per le continue calme quanto sicuro, altrettanto nojoso e tardo; non avendo potuto prender porto in Trieste se non li 25. di maggio; d'onde per cagione de' sofferti disagi, fu d'uopo per mio ristoro, a cortissime giornate seguire il viaggio per Vienna, ove giunsi gli otto del seguente mese di giugno Era affatto ignaro di quanto era accaduto in Napoli intorno a questa censura, ma poichè per farla nota s'era procurato, che si mettesse sino nelle gazzette, le prime notizie che io n'ebbi, furono da' foglj d'Olanda. Stupii vedendo un tal fatto, anzi credetti, che fossero le solite fole de' gazzettieri; sembrandomi strano che queste notizie potessi averle sapute prima dalle gazzette d'Olanda, che dalla mia casa di Napoli,

non potendo comprendere, come contro di un assente non citato, nè monito, potesse venirsi a promulgazione di sentenza di scomunica per cagion poi sì leggiera ed ingiusta. Ma non guari dopo ne fui per mezzo di private notizie da Napoli informato, d'onde ebbi le copie delle scritture rapportate. Essendosi per tanto costoro ingegnati per via di gazzette far nota questa censura, emmi paruto convenevole cosa, che si pubblicasse ancora per mezzo di questa scrittura, la nullità ed ingiustizia di quella, affinchè non si recasse scandalo a coloro, che non sono informati della cagione e del modo tenuto in fulminarla, e non se ne abbia quello spavento e timore, che i buoni Cattolici devono avere delle giuste e ragionevoli censure. Dimostrerò per tanto in primo luogo la nullità di quella per ciò, che riguarda l ordine; indi farò passaggio alla sua giustizia notoria ed a pregiudizii gravissimi, che per la stessa si sono inferiti alla regal giurisdizione; donde e per l' uno e per l' altro conoscendosi la sua insussistenza, veggasi altresì, qual sia il debito del magistrato secolare nell' emendare il torto fatto alle reali preeminenze; e cessi ancora ogni maraviglia se, presso gli uomini saggi e dabbene, che sanno le censure nulle ed ingiuste, non ledere nè offendere, nè dover esser temute, si reputi ella come se mai stata non fosse, io avendomi ora più che mai, nel grembo di S. Chiesa, dalla quale il Fedele, se non per empia eresia, o per peccato grave, o scandaloso da Canoni definito, nel quale voglia perseverare, anche dopo esserne dalla Chiesa ammonito, non già per capriccio dell'uomo, può esser diviso.

In secondo luogo renderò manifesta la falsità delle imputazioni, delle quali la mia Opera della Storia Civile del Regno di Napoli è stata accagionata, e per le quali è stata da Roma proibita; e finalmente qual forza e vigore debbano avere simiglianti proibizioni, e specialmente nel Regno di Napoli.

CAPO II.

Si dimostra la nullità della censura stanti li difetti gravissimi, riguardanti l'ordine giudiziario.

Non vi è chi non sappia, che in tutti li giudizii il difetto della citazione sia così grave e rovinoso, che renda il giudizio nullo, di una così insanabile nullità, che nemmeno il Principe possa rimediarvi; e la ragione è manifesta: poichè essendo la citazione il principio del processo giudiziario, quando quella manca, viene a rovinare tutto l' edifizio, che vi si soprappone. Niun meglio che i canonisti, e specialmente i curiali di Roma hanno inculcata questa massima, per altro certa ed indubitata; essi dicono, che la citazione sia *de jure naturae* ed hanno sempre in bocca; *Adam ubi es? Ubi est Abel frater tuus?* Ma se mai in alcun giudicio fu riputata la citazione necessaria, in quello specialmente, che s' istituisce, affine di venire a sentenza di scomunica, fu sempre per ragioni più particolari e proprie stimata

necessarissima ed indispensabile; poichè la legge Evangelica precisamente obbliga coloro, a quali fu data la potestà di proferirla, di usare prima di venirvi, ogni maniera dolce e soave, e con carità cristiana ammonire, non una o due volte, ma bensì tre, e quattro bisognando, il traviato: perchè riducendosi in via, non sia percosso da fulmine sì spaventoso, e terribile. Ne vi è cosa, per la quale lo spirito della Chiesa, che è tutto carità, e mansuetudine, abbia tanto abborrimento, che di venire a separare da sè un suo fedele, la cui unione ha costato un tesoro inestimabile.

Ripugna ancora alla naturalezza stessa delle scomuniche di potersi quelle fulminare, senza che prima procedano le necessarie monizioni; poichè le scomuniche furono poste dalla Chiesa in uso, non già per li falli commessi, ma per la contumacia in non volersene emendare: talchè i Padri propriamente parlando chiamano la scomunica, pena non già, ma rimedio. E quindi per potersi validamente scagliare richiedono, come necessario requisito la contumacia, la quale non può considerarsi giammai, se non precedono le monizioni: niuno potendo dirsi contumace, se non consti prima della citazione e disubbidienza. Ciò che come vedrassi innanzi, ha luogo eziandio nelle scomuniche, che noi diciamo *latae-sententiae*, nelle quali al Prelato non rimane di far altro, che dichiarare, il tale esser già incorso nelle censure in tal canone o costituzione prescritte, alla qual dichiarazione non può venire se non precedenti le monizioni, o la contumacia, e la ragione è manifesta; perchè se colui ammonito offerisce emendarsi, e confessando la sua colpa è pronto a ricevere quella penitenza, che giudicherà il Prelato d' imporgli, non può scomunicarsi; e molto più, se avendo trasgredito il canone, prima d' esser citato, ricorrerà al Prelato, ed offerirà di dare soddisfazione e di ricevere la penitenza.

Dice Giovanni Gersone gran teologo e Cancelliere di Parigi, e per santità di vita, e per eminente dottrina degno di eterna memoria nella considerazione 1. 2. 3. che la pena della scomunica è cagionata quasi formalmente e principalmente dalla contumacia, cioè dal disprezzo delle chiavi; poichè la legge Evangelica * dichiara espressamente, che allora dovrà taluno scomunicarsi, cioè aversi per pagano e pubblicano, quando più volte ammonito non vorrà ubbidire alla Chiesa. E questo disprezzo potrà intervenire in più modi; uno dei quali sarà, quando taluno sarà pertinace a non ubbidire, ma non peccherà contro il precetto del Prelato per inubbidienza, ovvero avendo per fine il non ubbidire vi sarà spinto da qualche sua dilettazione o utilità; ed in questo caso il disprezzo delle Chiavi non merita la scomunica, se non quando vi sia congiunta la contumacia: poichè se colui ammonito sarà pronto ad emendarsi oppure offerirà di sodisfare e ricevere la penitenza, o sia apparecchiato ad ubbidire alla Chiesa perchè dovrà aversi come etnico e publicano? E quest' istesso scrittore

de vita spirituali lect. 4. *Caroll.* 14. pur ripete lo stesso dicendo. *Dum semper est paratus audire Ecclesiam, cur habebitur sicut ethnicus et publicanus? Cur ab ea abscindes?*

Dall'avere espressamente la legge Vangelica comandato che allora dovrà taluno scomunicarsi, cioè aversi per etnico o publicano, quando più volte ammonito non vorrà ubbidire alla Chiesa, nacque sin da primi secoli il costume, che dura sinoggi, di premettere le tre monizioni; ond'è, che li Padri del Concilio Efesino facendo relazione agli Imperadori della deposizione, che essi avevano fatta di Nestorio, gli esposero di non essersi venuti a quest'atto, se non dopo averlo più volte ammonito, e dopo aver detto; *cum secundo vocatum renuisse Synodo se sistere*; soggiunsero. *Porro autem cum canones praescribant, tertio quoque contumacem esse admonendum, missis iterum aliis Episcopis, durum et immorigerum eundem invenimus.*

Così parimente praticarono li Padri del Concilio di Calcedonia, li quali prima che scomunicassero Dioscoro, tre volte secondo il prescritto de' canoni, lo chiamarono. Quindi il Concilio Lateranense sotto Innocenzio III. conformandosi a canoni antichi, ed a questa irrepugnabile pratica della Chiesa, non solo premurosamente impose a Prelati di non dover venire a sentenza di scomunica, se non saranno premesse le debite monizioni; ma di vantaggio contro di essi stabilì gravi pene, se le trascurassero. *Sacro approbante Concilio prohibemus ne quis in aliquem excommunicationis sententiam, nisi competenti commonitione praemissa, et praesentibus personis idonei, per quas si necesse fuerit possit probari monitio, promulgare praesumat.* Il qual canone si legge ancora inserito nel lib 5. delle Decretali *c.* 58. *de sent. excom* Ed il Concilio di Trento per ristabilire la disciplina della Chiesa in questa parte discaduta, rinovò *nella sess.* 25. *de reformatione c.* 3. l'osservanza degli antichi canonisti, premurosamente inculcando a Prelati, che senza le debite monizioni non procedessero a censure di qual si sia sorte si fossero. Da ciò ne nacque che in tutte le scomuniche, passasse per formula il promettere le monizioni; e nel medesimo Pontificale Romano si legge la formula, che debba usare il Prelato scomunicante, la quale è in tal maniera concepita: *Monuimus enim excommunicandum canonice primo secundo et tertio, et etiam quarto ad ejus malitiam convincendam, ipsum ad emendationem, satisfactionem et poenitentiam invitantes, et paterno affectu corripientes.*

Dalle quali parole si convince eziandio, che le monizioni sono necessarie anche nelle scomuniche, che ora diciamo *latae sententiae*; cioè in quelle che *ipso facto* e per la sola commissione del delitto senz'altra sentenza del giudice, ma per la legge stessa sono stabilite. La Chiesa prima non conobbe questa scomunica *latae sententiae*; il diritto Pontificio le introdusse; onde tra canonisti spesso s'incontra questa diversità tra le scomuniche *latae et ferendae sententiae*; la quale diversità era ignota nell'antica disciplina della Chiesa, che non

conosceva se non quella, che diciamo ora *ferendae sententiae*, come ha ben dimostrato Van-Espen. Insorse perciò fra essi dubbio, se anche nelle scomuniche *latae sententiae*, nelle quali il giudice non debbe far altro che dichiarare e pubblicare il tale scomunicato, come incorso nella censura già dal canone stabilita, sia necessaria la monizione e citazione. ed in ciò pure tutti convengono, che sia necessaria non men nell'una che nell'altra: siccome manifestamente si ricava dal *cap. Presentia. De sent: excomunicat*: massimamente quando vi sia mistura di fatto; sicchè oltre di esaminarsi l'intelligenza del canone, e quali casi comprenda, e che interpretazione abbia ricevuto dalla pratica e dall'uso ne' tribunali sia anche da vedersi, se concorrono nel caso particolare tutti i requisiti, ovvero se consti del disprezzo delle Chiavi, e della contumacia. Per la quale cosa, per qualunque formola, che siasi usata, cioè; se si fosse detto che s'intende *ipso facto* incorso il trasgressore nella censura, ovvero che *excomunicatus existat* e cose simiglianti, sempre però debba colui ammonirsi e citarsi, essendo la citazione anche in questi casi indispensabile e di ragione divina e naturale, la quale ancorchè non espressa, dee sempre intendersi, che si richiegga. È la ragione è manifesta, e si ricava da quanto di sopra s'è detto; poichè se colui ammonito, oltre della necessità, che nasce dalla prova del fatto, è pronto ad emendarsi, vuol dar soddisfazione, ed offerisce farne penitenza, non può dirsi, che non voglia ubbidire alla Chiesa, e perciò come non contumace non può scomunicarsi.

Ne giova il dire, che chi non ubbidisce alla legge proibente particolarmente se quella sia nota; sicchè non possa allegarsi causa d'ignoranza, deve dirsi sufficientemente contumace e ribelle, poichè la trasgressione può venire non dal disprezzo, ma sovente da umana fragilità, o debolezza; e nella fulminazione delle scomuniche ciò non basta; potendo il trasgressore pentirsi, ed offerendo sodisfare alla penitenza, e sottomettersi all'ubbidienza della Chiesa. Onde *Van-Espen loc. cit. n.* 15. e 16. in sentenza di *Gersone*, e di tutti li più gravi canonisti, scrisse. *Sola legis transgressio non constituit aliquem adamentem Christi et Ecclesiae contumacem et rebellem, ita ut tamquam talis ab Ecclesiae corpore rescindi possit. Videtur enim quod Christus voluerit ut peccator seu trangressor legis, primo de suo peccato moneatur: et si iterum monitus Ecclesiam non audierit, tunc tamquam putridum membrum abscindatur a corpore Ecclesiae.* Soggiungendo nel 16 *Hanc. quoque fuisse mentem Ecclesiae non obscure innunt canones, quibus praescribitur, ut trina monitio excomunicanti praemittatur; dummodo inter ipsas monitiones etiam temporum intervalla servanda mandentur; quod clare supponit, canones illos intelligi non posse de monitione, quae sola legis et poenae denunciatione fieri dicitur, quandoquidem hic nulla temporis intervalla admittat.*

Per la qual cosa *Gio. Gersone loco citato* ebbe a dire: *Caeterum dum aliquis ex ignorantia quamquam culpabili, aut ex in-*

firmitate et passione vitiosa non tamen contumaci facit aliquem actum, pro quo est statuta sententia excomunicationis latae sententiae ab aliquo Praelatorum, videant juristae et judices, si talis possit dici excommunicatus ipso facto, cum semper sit, et fuerit promptus stare correctioni super suo delicto, prout supponitur: quia non ex contemptu Clavium et jurisdictionis Ecclesiae, sed aliunde motus, malum fecit. Non enim quaelibet inobedientia contumacia reputatur: onde questo gravissimo scrittore soggiugne, che la differenza fra le scomuniche *latae sententiae* sta in questo: che il giudice senza nuovo processo, e nuova costituzione, ammonito il tragressore; e provato il fatto, o per sua confessione, o per altre prove legittime, persistendo nella contumacia, può proferire la sentenza e pubblicarla; ma nelle scomuniche *ferendae sententiae* vi si richiedono più atti e monizioni, *et processus secundum terminos juris praerequirunt multiplices.*

Quindi comunemente insegnano i canonisti, che la citazione sia necessaria non solo quando la sentenza della scomunica sia declaratoria, ma anche per potersi lo scomunicato pubblicamente denunziare, e contro di lui affiggersi i cedoloni, come scrissero *Cottuar, in cap. Alma prima* 1. §. 9. *n.* 6 *Suarez de censuris disp.* 13. *sect.* 12. *n.* 3. *Victoria in summa de excommunic. n.* 6. *Sot. in* 4. *distinc.* 22. *quaest.* 2. *art.* 2. *conclus.* 3. ed infiniti altri rapportati da Agostino Barbosa, il quale così nella *Collect. ad cap.* 48. *n.* 5. *de sent. excommunicatio*, come nella *Collect. ad cap. reprehens.* 26. *a n.* 22. *cum sequentibus*, ed altrove, dice esser questa la più vera e comune sentenza de' più classici dottori.

Nè fa al caso il passo di S. Paolo *1. ad Corint.* 5. donde alcuni, non intendendolo, credettero, che si potesse qualche volta scomunicare un assente senza sentirlo: poichè S. Paolo avendo ricevuta la denunzia contro un incestuoso di Corinto, trovandosi egli in Filippi, non mica scrisse per un suo breve: io scomunico il tale, ma scrisse alla Chiesa di Corinto, che congregata col suo spirito, lo scomunicasse: perchè, ancorchè egli col corpo fosse assente, con lo spirito però era presente, e già l'aveva giudicato. *Ego quidem absens corpore, praesens autem spiritu jam judicavi ut praesens eum, qui sic operatus est, in nomine Domini Nostri Jesu Christi congregatis vobis, et meo spiritu cum virtute Domini Jesu tradere hujusmodi hominem satanae.* Non vi era da dubitare, che in quel fatto S. Paolo prima di denunziarlo alla Chiesa di Corinto, non avesse secondo la Legge Evangelica ammonito, e più volte caritatevolmente ripreso l'incestuoso, e non si venisse a darlo a satana, se non dopo una sua grande ostinazione e somma contumacia; tanto maggiormente che quì non si trattava di scomunica, come ora diciamo *ferendae et non latae sententiae*, nel che tutti concordano, che la monizione fosse necessarissima, ond'è che *Cottuar*, riprendendo l'errore di costoro scrisse *loco citato n.* 6. *Non obstat quod Apostolus Corinthium illum absentem et irr[quisitum]*

excommunicavit, ut meminit tex. in dic. par. ult. nam licet eo tempore, quo illum Apostolus excommunicavit minime admonuerit, prius tamen et sepissime illum per frequentes admonitiones ad poenitentiam agendam ducere conatus fuerat; qua ratione evidenter constitit ejus contumaciam notoriam esse; quo casu absque ulla monitione potest quis excommunicari: sic sane in contumacem notorium fieri potest excommunicatio absque ulla alia monitione. Oltre che per quelle parole *tradere hujusmodi hominem satanae*, i critici sacri non intendono della scomunica, ma di valersi della potestà conceduta da Cristo agli Apostoli, *ut eum tradat in potestate satanae, nempe ut per eum morbis vexaretur;* di che *Paolino Diacono* nella vita di *S. Ambrogio* ce ne somministra un portentoso esempio, che portato innanzi al S. Vescovo, *cum interrogasset* Ambrosius *et deprehendisset auctorem tanti flagitii, ait: oportet illum tradi satanae ad interitum carnis, ne talia aliquis in posterum audeat committere: quem eodem momento, cum adhuc sermo esset in ore Sacerdotis Sancti; spiritus immundus arreptum caepit discernere, quo viso, non minimo timore repleti sumus et admiratione.*

Si aggiugne a tutto ciò, che insegnando li canonisti, che la citazione non può pretermettersi nemmeno ne' giudizii di cose minime, molto maggiore sarà la necessità di usarla nella scomunica, che è la pena più grave e formidabile, che dar possa la Chiesa, dicendo alcuni, che non si dovrebbe usare se non per quegli enormi delitti, ne' quali la legge civile impone pene di morte; come fra gli altri scrisse *Marta de jurisdict. p.* 3. *c.* 2. *n.* 17.

Ed in sentenza de' medesimi è così vero, che nelle scomuniche la citazione è un requisito sostanzialissimo, che nemmeno a quelle può rinunciarsi dall'escomunicato stesso, che si fosse obligato di voler adempiere la promessa sotto pena di scomunica, alla quale ancorchè non citato s'intendesse essere incorso, e per tale dichiarato: siccome tutto dì il veggiamo nelle obbligazioni, che i tribunali ecclesiastici hanno introdotte, che chiamano in forma *Reverendae Camerae Apostolicae;* dove sebbene vi sia il consenso dell'obbligato, e la sua promissione giurata di volersi sottoporre alle scomuniche, ancorchè non citato, nè ammonito, se non adempie la promessa, con tutto ciò non può scomunicarsi, se non sarà prima citato; e se si farà altrimenti, tutti insegnano, che la scomunica è nulla; perchè quell'obbligo, e quella rinunzia niente vale, nè ha sussistenza alcuna, come insegnò *Scacc. de sent. et re judic. gl.* 13. *n.* 21. e così essere lo stile di giudicare nella Curia stessa Arcivescovile di Napoli lo testifica a noi *M. Antonio Genovese in Praxi Archiepiscopali cap.* 117. *sub. n.* 5.

CAP. III.

La citazione è necessaria anche ne' delitti pubblici e notorj.

Ma il Vescovo di Castellaneta, da cui come Vicario si reggeva la Curia Arcivescovile Napolitana, credette in prima, che nel mio caso potesse egli procedere senza citazione alcuna, perchè procedeva *in vim notorii*. Egli, a ricorsi che si fecero, di avere il cursore non ostante la mia assenza lasciata la copia della citazione in mano di mio fratello, rispose che non occorreva su ciò far proteste, perchè quella citazione l'aveva spedita *ex abundanti*, e per usare di sua benignità e cortesia; non già che fosse necessaria: del che se ne avrebbero potuto accorgere dal tenore stesso della citazione, dove si leggevano quelle parole *in vim notorii*, che importava l'istesso, che di poter procedere senza citazione alcuna; e che perciò facesse pure il cursore quella relazione, che volesse, che ciò niente importava. Stranissima in vero, ed altre volte non intesa fu questa pretenzione del Vicario, il quale pretendeva contro me procedere *in vim notorii*, nello stesso tempo, che dimandava, che dovessi personalmente comparire avanti di lui a dirgli la cagione, perchè non avendo chiesta da lui la licenza per l'impressione de' miei libri, non doveva essere scomunicato. Se con profitto avesse egli letto i miei libri, particolarmente il *lib.* 28. *cap.* 4. per tutto il *n.°* 1. e 2. avrebbe egli letta la cagione, perchè io ho creduto non doverne dimandar da lui licenza, e per ciò di non avere contravenuto a veruna legge, come si dimostrerà più innanzi. Se dunque il *notorio* lo voleva egli appoggiare sopra l'impressione de' miei libri, che erano resi già pubblici, gli poteva essere da libri stessi ancor nota e palese la cagione, perchè non dovevo essere scomunicato; ma avendo egli creduto, che ciò non bastasse, comandando che io personalmente non in scritto, o in stampa, ma con solenne e giudiziaria deposizione, avessi a lui esposta la cagione di questo, doveva per necessaria conseguenza citarmi personalmente, perchè se forse niente aveva giovato quello, che aveva potuto leggere in istampa, mi sarei ingegnato a voce renderlo persuaso della cagione, che voleva sapere da me di questa pretesa commissione.

Ma tanto più si conosce mostruosa la pretensione, quantochè in ciò mancava al Vicario non meno la legge, che il fatto. Mentre nel caso presente non vi era niente di notorio, anzi per le circostanze, che l'accompagnavano era di mestieri, esaminar più cose di fatto, per potersi venire alla sentenza, la quale senza la personale citazione era impossibile potersi proferire.

Mancava al Vicario la legge, perchè ne' delitti notorj, per potersi procedere alla condannazione, è sempre necessaria almeno la contumacia, la quale non può intendersi senza precedente citazione; niuno potendo dirsi contumace, se prima non sarà monito, o

citato. La notorietà del fatto farà, che non vi sia bisogno d'altre prove o di testimonj, o di scrittura o d'altro, ma non già di citazione; questi sono *termini, notissimi* a tutti i pratici: ond'è gran meraviglia, che siano ignoti a nostri arcivescovili curiali.

Ma nelle scomuniche non vi è su ciò da por dubbio alcuno, non solo perchè richiedono la contumacia, la quale senza citazione non può considerarsi, ma per una ragione non men forte, che particolare, e propria di questi giudizj. Secondo la vera dottrina della Chiesa, le scomuniche non possono fulminarsi se non per eresia, ovvero per pubblici e scandalosi peccati; non basta il solo peccato mortale, ma è di mestieri, che quello sia quanto grave, altrettanto notorio e pubblico, sicchè cagioni lo scandalo. Se dunque li peccati devono esser pubblici e notorj, in sentenza del Vicario, niuna sentenza di scomunica richiederebbe citazione, perchè sempre potrebbe dirsi, che si proceda *in vim notorii*.

Ma la bisogna va tutto al contrario di quel, che credette il Vicario, perchè anche ne' notorj occorrerà molto da esaminare; non pur sopra la legge, che definisce o determina i casi, onde la censura s'incorre; ma molto più sopra il fatto accaduto. Sovente accade disputare dell'intelligenza della legge, del suo uso, dell'interpretazione data, e de' casi che comprende, da quali distesa, ed in quali ristretta; ed intorno al fatto sono infiniti gli esami, e le discussioni per potersi determinare, se quel, che è occorso, anoorchè notorio, sia compreso dalla legge, ovvero per interpretazione o desuetudine escluso; le quali discussioni è assurdo il dire, che, senza citare il reo, possano legittimamente farsi. Quindi i più gravi canonisti, siccome insegnarono, che anche nella sentenza di scomuniche declaratorie sia necessaria la citazione, così parimente ne' delitti notorj e pubblici: poichè occorrendo esaminarsi molte cose di fatto, della cagione del delitto, delle prove, e molte altre circostanze, senza la citazione della parte, nullamente ed invalidamente gli atti si faranno. Come scrisse *Covarr. in cap. almà mater. part. 1. sec. 9. n. 5. Oportet de facto, et crimine cujus causa excommunicatio indicta est, citata parte prius constare. Gloss. in Clem. praesenti in verbo constiterit. de censibus, et in Clem. de poenis. Notanter Roman Cons. 482. col. ult. Decius in dicto capite reprehens. Panormitanus in cap. Parochianos de sentent. excommunic.* Soggiungendo nel *n.* 6. un altra fortissima ragione, che la desume dalla contumacia, dicendo: *Et haec quidem adeo vera sunt, ut etiam in notoriis, excommunicationis sententia non sit aliter ferenda, quam monitione canonica praemissa; cum enim ob contumaciam haec censura feratur, constat prius monendum fore ipsum delinquentem, ut inde appareat, an vere contumax ex Alexandri III. ad Archiepiscopum Toletanum rescripto in cap. consuluit, tit. de appellat. Caveatur, ne notoria dicamus, quae non sunt, et quae dubia pro notoriis habeamus. Vix enim quidquam ita notorium est, quin praesumatur, adversus*

id competere, aliqua defensio, vel excusatio. Itaque si aliqua defensio conjici vel fingi potest, quam reus ad sui tuitionem adducere queat, saltem levis et apparens, citari, et audiri debet; cum nullum maleficium tam notorium sit, quod non possit regulariter aliquas excusationes, seu circumstantias occultas, excusatas habere; imo vix dici possit, quod constet, nullum reo competere defensionem, nisi eo monito, et audito.

Ita Radevicus in continuatione Otthonis Frising. *de gestis* Friderici I. *l.* 3. *c.* 7. *et* Sigonius *lib.* 12. *de Regno Italiae, ubi contra Mediolanenses vulgata rebellione contra* Fridericum I. *Judicis tamen officio per legitimas inducias citandos esse asserunt; ne violentia iis illata, vel contra jus in absentes prolata, sententia videretur.*

Nec sufficit quod judex notorium esse dicat, quia in hoc non creditur nequidem Imperatori aut Papae; uti scribit Jason *cons.* 88. *in principio tertii voluminis; uti sentit etiam cum Andrea de Zaruinia Decius const* 606. *n.* 7. *et seq.*

Lo stesso, come cosa fuori d'ogni dubbio insegnò Niccolò de Milis, *in repertorio juris civilis vers. citato n.* 27. ibid, *Citatio etiam in notoriis requiritur ad audiendam sententiam;* ed altri moltissimi.

E ciò tanto più a luogo nelle citazioni, che nelle monizioni, perchè nelle monizioni si comanda, che si ubbidisca, ma nelle citazioni si chiama a discutere, se siasi ubbidito o no; se vi era obbligo di ubbidire o no; se il caso era compreso nella legge, e se il delitto, del quale il reo è imputato abbia seco tali circostanze, sicchè meriti scusa; per la qual cosa, anche ne notorj, come per tralasciar altri, insegnò pure *Van-Espen tom.* 1. *p.* 3 *tit* 7. *c.* 2. *prima* 1529. *n.* 8. non può proferirsi sentenza di scomunica *nonnisi citata et monita parte.*

Ma oltre a ciò mancava al Vicario notoriamente il fatto, che nemmen potevasi nel mio caso fingere notorio alcuno. Dove fondava egli questo notorio? Non gli mancava un requisito sostanzialissimo, cioè, che non vi era legge, nè costituzione alcuna, che contro gli autori ponesse pena di scomunica, se stampano le loro opere senza licenza dell'ordinario? poichè quelle che vi sono parlano (come dimostreremo nel cap. della giustizia) de' maestri impressori, e loro ministri dell'arte impressoria; e se pure volesse il Vicario porre ciò in disputa, per aver stranamente stese quelle costituzioni anche agli autori, questo stesso sarà, che il caso avrà bisogno d'esame e di discussione. Non era dunque notorio d'aver io contravvenuto alla legge, la quale certamente non parla degli autori; nè mi ostavano le sue parole, e molto meno la mente, come si dimostrerà a suo luogo.

Era ancora da esaminarsi, se le costituzioni, che si allegano nella citazione fossero fra noi mai state ricevute, sicchè potessero aver forza e vigore di obbligare alcuno; eppure quando quelle com-

prendessero il caso presente (che non lo comprendono) si dimostrerà, che non hanno avuto, nè possono avere fra noi alcun vigore: perchè se mai lo potessero avere, sarebbe lo stesso, che metter a terra la potestà temporale de' nostri Principi, ed i loro sovrani diritti, e preeminenze, che hanno nel Regno.

Ma fingasi pure, che le allegate costituzioni comprendessero gli autori e fossero fra noi ricevute; come potrà dirsi essere notorio aver io, e non altri a quelle contravvenuto?

Dirà il Vicario: perchè io leggo nel frontespizio dell'opera il vostro nome impresso, ed esser notorio, voi esserne stato l'autore; leggo ancora essersi impressa in Napoli per lo stampatore Niccolò Naso, ma non vi veggo impressa la licenza dell'ordinario, come è costume di farsi in tutti i libri. Ma tutto ciò non solo non farà il notorio, ma nemmeno debbe aversi per prova concludente; poichè ben potrebbe essere, che altri dovesse imputarsi della trasgressione, e non io, e potrebbe pure accadere, che la licenza si fosse ottenuta, ancorchè non si vedesse impressa: talchè tutte queste cose non solo non possono fare il notorio, ma come leggieri indizi e deboli congetture nemmeno basterebbono a fare una semiprova del delitto, e molto meno del delinquente.

Il vedersi nell'opera impresso il mio nome non fa il notorio d'esserne io stato l'autore: perchè sovente è accaduto, che taluno siasi servito sotto altrui nome di mandar fuori qualche sua opera, senza che colui ne sappia cosa alcuna. Sovente è anche avvenuto, che l'autore non abbia avuta mai volontà di darla alla stampa, e che qualche suo amico o nemico avendone procurata copia avesse, o per recargli onore o biasimo, o per interesse, voluto stamparla. Può avvenire ancora, che, ancorchè l'autore avesse acconsentito, che qualche sua opera si stampasse, degli stampatori, come è il costume, fosse stato il peso di ricercarne la licenza dall'ordinario e non suo; siccome appunto è avvenuto nell'impressione di questi libri, nella quale non andava a mio carico il ricercarla, ma del dottore Ottavio Vitagliano, e Niccolò Naso stampatore, i quali in un pubblico istromento, presentato negli atti, e stipulato per mano del notaro Pietro Pellegrino sin da 13. maggio 1714., e che era sotto gli occhi del Vicario, e da lui ben osservato, fra di loro convennero, che fosse a carico del suddetto don Ottavio di ottenere quelle licenze, e di dare a superiori così regi, come ecclesiastici, a quali spetta, li soliti libri secondo l'uso e costume degli stampatori. Nè io nella convenzione, che ebbi col suddetto Vitagliano mi addossai questo peso, ma solamente convenni con lui del prezzo della stampa, e di pagargli il danaro pattuito; doveva egli darmi i fogli stampati settimana per settimana; tutto il rimanente restando a suo carico, secondo l'istromento che aveva egli già stipulato con Niccolò Naso negli anni precedenti.

E tanto dunque lontano, che in questo fatto vi si possa considerare notorio, che poteva anche accadere, che la licenza, che

richiedeva il Vicario si fosse ottenuta, e per giusti motivi non si fosse impressa ne' libri. Come il Vicario sapeva non essersi ottenuta licenza tale? Certamente lo stile dell' Arcivescovil Curia in dare simili licenze a chi le ricerca, è di darle originali in un foglio volante senza che si registrino: siccome parimente si costuma presso di noi nel consiglio collaterale, non conservandosi di ciò in quella curia registro veruno, sicchè con fede negativa avesse potuto convincersi di non esservi: come poteva dirsi notoria la contravvenzione, quando non poteva altronde costare, se non citato il preteso delinquente, e ricercatagli la licenza, non avesse quegli potuto esibirla? Eppure in questo caso, se allegava di averla ottenuta, e poi dispersa ben doveva ammettersi a far di ciò le sue prove: nè potea dirsi aver contravvenuto, finchè ammesso a quelle, niente avesse fatto constare di quanto aveva allegato Nè questo è buono argomento: perchè non si vede ne' libri stampata la licenza dunque non vi è: perchè ciò dipende dall' arbitrio degli stampatori, e degli autori di farla ivi imprimere. Vi sono infinite edizioni di libri senza che si leggano ivi impresse licenze; e quanto più si anderà in dietro ne' tempi passati, tanto meno se ne troveranno, e potrebbe di ciò essere chiarissimo esempio l' impressione di questi medesimi miei libri: Non avendo alcuni in questi veduto impressa quella licenza che io ottenni dal consiglio collaterale, credettero che non vi fosse nemmeno tale licenza; e con sommo mio pregiudizio questa voce sparsero dappertutto; talchè pure in sentenza del Vicario avrebbe potuto dirsi, che era notorio non esservi tampoco licenza del collaterale; ma la verità fu poi tosto scoperta, quando alcuni co' propri occhi originalmente la viddero, e molti dell' esemplare a tal fine se ne fecero copia. Se vi siano, o non vi siano queste licenze, non dipende dal vedersi o non vedersi impresse ne' libri; non costerebbe niente se ciò bastasse agli stampatori; o agli autori di fingersele a loro modo, e farle poi imprimere. Bisogna che di ciò consti dalle originali licenze, le quali, perchè rimanga di esse documento, si concedono non a voce ma in iscritto, e poco importa che s' imprimano, o no, ne' libri. Le nostre prammatiche 3. 4. e 5. *de Impressione librorum* comandano, che niuno possa stampar libri senza prenderne licenza dal collaterale consiglio, e prescrivono altresì, che queste licenze s' abbiano ad ottenere *in scriptis*, senza che s' imponga ai stampatori o agli autori obbligo alcuno di doverle far stampare ne' libri.

Non solo dunque il non vedersi quelle stampate non induce *notorio* di non esservi, ma nemmeno piccolo indizio e presunzione, non dipendendo ciò dallo stamparsi, ma citandosi il preteso tra sgressore per l' esibizione, o non esibizione delle originali licenze, che debbono perciò spedirsi in iscritto, e non a voce.

Ma il Vescovo di *Castellaneta* dovrebbe molto bene guardarsi di stender tanto questa nuova dottrina del *notorio*, sicchè ogni cosa potesse bastar a dedurlo; e di vantaggio, che si potesse perciò

procedere senza citazione personale, e senza sentire prima l'indiziato o accusato per reo, e scomunicarlo *in vim notorii*. Ma farebbero la sua causa, e molto gioverebbero queste massime alla mia, perchè per altre vie, non pur la censura, contro di me scagliata, ma tutti li suoi atti, che per il corso di tanti anni, dacchè egli come Vicario regge l'Arcivescovil Curia di Napoli, ha fabbricati, sarebbero notoriamente nulli ed invalidi. Qual più notorietà, o se si riguarda gli antichi canoni, o l'ultimo generale Concilio celebrato in *Trento*, evvi dei Vescovi non residenti nelle proprie Chiese, essendo eglino incorsi in tutte quelle censure e pene, che da tanti canoni furono stabilite e fulminate? Qual cosa è più notoria e manifesta, che la disposizione del cap. *Pervenit*, con tanti altri seguenti *qu.* 1. che si leggono sotto il titolo *de Clericis non residentibus*, cap. *Placuit* 2. 21. *qu.* 2. del *cap.* 2. *lib.* 3. *Decretal. de Clericis non residentibus*, del cap. *Cum ex eo de elect. in* 6. e di tanti altri; dove contro i non residenti è statuita pena di sospensione, e di scomunica; e finalmente durando nella contumacia, d'essere affatto spogliati e privati del benefizio?

Il Concilio di *Trento*, che nella *sess.* 23. *de ref. c.* 1. di precetto divino stabilisce la residenza nelle proprie Chiese, de' Vescovi, e di tutti coloro che hanno cura d'anime, confermando gli antichi canoni, e ciò che sotto *Paolo III.* s'era stabilito nella *Sessione sexta de reformatione, capite primo* rinnova le medesime pene, anzi più severamente procedendo, ne stabilisce altre maggiori: prima di privazione di parte de' frutti, poi di tutti gli emolumenti, e finalmente delle Chiese stesse, provedendo quelle d'altri pastori. E quel che rende il Vascovo di *Castellaneta* notorio trasgressore di tanti canoni, e del Concilio stesso, e contro il quale non può avere schermo, o difesa alcuna, è che nel medesimo Concilio si stabilisce il tempo, e si definiscono le cause per potersi dal Sommo Pontefice dispensare alla residenza. Il tempo si prefigge molto breve; le cause debbono esser molto gravi e pubbliche. Ecco le parole del Concilio: *Neque abesse posse, nisi ex causis et modis infrascriptis.* Le cause sono come soggiugne: *Christiana charitas, urgens necessitas, debita obedientia, ac evidens Ecclesiae vel Reipublicae utilitas.* Il tempo: *Sacrosancta Synodus vult illud absentiae spatium singulis annis, sive continuum, sive interruptum, extra praedictas causas nullo pacto debere duos, aut ad summum tres menses excedere.* Quindi li più famosi canonisti hanno comunemente insegnato, che non possano i Vescovi scusarsi di non risedere, se non per pubblica utilità, o della Chiesa universale, o della Repubblica, siccome, per tralasciare altri, scrisse *Fagnano* ad cap. *ex parte de Cler. non resid.* e *Van. Espen in Jure Ecclesiast. pag. prima num.* 16. *capite* 6.

Hanno pure i Canonisti disputato, se contro i Vescovi non residenti come notorj scomunicati, trasgressori de' sacri canoni, senza citazione possa procedersi alla dichiarazione della scomunica, e alla privazione del Vescovado. Alcuni, che tennero l'opinione del nostro

Vescovo di *Castellaneta*, sostennero di sì, per quelle ragioni, che *Gonzalez* rapporta nel capo *in Eccles.* 2. de cler. non resid. *In notoriis* essi dicono: *Juris ordo est ordinem juris non servare, C. quoniam* 10. *de filiis presbyterorum C. ad nostram* 17. *de Jurejurando. Sed cum clericus abest a propria Ecclesia, notum est nolle in ea residere; igitur necessaria non est citatio seu similis monitio.* Più forza lor fa il cap. *extirpandae* 30. §. *qui vero de Presbyteris*, per quelle parole: *Alioquin ille sciat authoritate hujus decreti privatum*; per le quali manifestamente è stabilito, che il non residente è privato del beneficio *ipso jure*, e per conseguenza non è necessaria monizione alcuna. Aggiungono, che essendo stabilito dalli canoni certo tempo, ed aggiunta certa pena di privazione facendosi il contrario, non può ammettersi alcuna purgazione di mora, secondo la legge *Trajectitiae* 23. *vers. de illo de oblig. et act. et magna* 2. *cap. de contrah. stip.* e perciò essi dicono: *Elapso legitimo tempore etiam post monitionem rediens ad propriam Ecclesiam non potest beneficium recuperare.*

Ma li più moderati per lo *cap. in Eccles: II. de cler. non resid.* insegnarono, che la citazione sia sempre necessaria, stabilendo ivi *Innocenzo III.* che si abbiano in questo ad usare le trè monizioni, e resosi il non residente contumace, allora si debba prima procedere alla dichiarazione della scomunica; o della sospensione, e poi non emendandosi alla privazione del beneficio. Onde *Gonzalez* nel citato capitolo questa dice esser la pratica, che si osserva nelli tribunali Ecclesiastici. *Contra Praelatos*, dice egli, *vel beneficiarios absentes, jure communi attento, hoc modo proceditur, ut si absens citari non possit, quia est in loco valde remoto, vel non tuto, tribus edictis citabitur ex praesenti textu: nec sufficit una citatio peremptoria, cum agatur de poena privationis beneficii juxta textum* in cap. Constitutionum 9. de sent excomm. lib. 6. *Si autem notum sit ubi degat, citatio personalis desideratur.* cap. ex parte 13. cap. fin. hoc. tit. *Hodie tamen haec citatio non est necessaria, sed sufficit absentem citari per edictum, juxta formam praescriptam in Concil. Trident.* Sess. 13. de reform. cap. 1. *et si ita citatus venerit, justamque absentiae causam allegaverit, privari beneficio non debet* cap. inter 10. hoc. tit. *quia ubi non datur contemptus; non datur poena l. Pater* 101 *tit. de condit. et demonstrat.* Risolve ancora il *Gonzalez* gli argomenti contrarj, dicendo in sentenza dell' abate *Panormitano*, che sebbene la pena ordinaria del non residente sia la privazione del beneficio, nulladimeno si può quella tralasciare, o darsi principio *ab excommunicatione vel suspensione*, come sta disposto dal cap. Placuit. 21. quaest. 2. *Et si adhuc contumax fuerit in non residendo, privari debet ipso beneficio.* Risponde eziandio all'allegata notorietà, dicendo: *Nam licet notoria sit absentia Praelati, desideratur adhuc citatio seu monitio, quia non ita notoria est ejus contumacia, siquidem ex justis causis, et a jure approbatis, potest abesse à propria Ecclesia, unde moneatur ut veniat intra certum tempus, easque proponat, ne si forte ex justa aliqua causa absit, inauditus proprio beneficio spolietur.*

Ma per sciogliere l'argomento che i contrarj deducono dal cap. *extirpandae*, sudano più interpetri. *Garc. de Benef.* 3. *part.* c. 2. *n.* 188. disse in quel capitolo riferirsi una nuova costituzione del Concilio *Lateranense* non ricevuta, e perciò non far ostacolo; la qual risposta, per le ragioni che rapporta *Gonzalez*, non soddisfa. *Lotter.* l. *de re benef.* q. 27. *n.* 47. distingue la privazione del benefizio dall'esecuzione; e dice, che il non residente *ipso jure* senza monizione, è decaduto del benefizio; ma per eseguire la disposizione de' canoni, sia la citazione necessaria. Ciò che nemmeno soddisfa al *Gonzalez*, il quale alla perfin si appiglia al parere di *Germonio lib.* 1. *animadv.* c. 17. che distingue, quando il non residente sia assente, e quando sia presente; all'assente richiede la monizione, al presente non già; *ita ut*, ei soggiugne, *praesentes et non residentes ipso jure Beneficiis privantur absque ulla monitione*; *absentes vero prius monendi sunt, quia possunt abesse ex justa causa.*

Nel nostro caso però molte di queste considerazioni, che fanno i canonisti a favore de' non residenti, non vi potrebbero aver luogo, poichè qual causa più notoria può essere mai, che il Vescovo di *Castellaneta* da molti anni ha abbandonata la sua Chiesa, dimora in Napoli; non già per cagione di pubblica ed evidente utilità della Chiesa universale, o della Repubblica Cristiana, nè per urgente necessità, o per forza di debita ubbidienza? Egli dimora in Napoli unicamente per soprastare alla formazione dei processi, che riguardano la maggior parte la temporalità e mondana utilità, e soprintendere a curiali, ed alle altre facende di quella curia, che niente hanno che fare coll'esercizio pastorale di predicare, esortare, pregare, aver cura della greggia a sè commessa, correggere li loro costumi, ed a far tutte le altre funzioni, che principalmente si appartengono a Vescovi. E se si riguarda il tempo dal Concilio di *Trento* stabilito, sono scorsi non già mesi, ma più anni, che dimora in *Napoli*, lontano dalla sua Chiesa. Qual cosa è più evidente d'aver esso preso questa carica di Vicario, non già per breve tempo, ma con animo di fermarsi in *Napoli*, e stante la sua vecchiaia, di finir quivi i suoi giorni, senza mai far più ritorno alla abbandonata sua Chiesa? Potrà considerarsi contravvenzione più chiara e manifesta a canoni antichi, ed al Concilio di *Trento* che ha dichiarato le cause, prescritto il tempo, e regolata la necessità di risedere? Qualunque dispensa che mai potesse allegare, qualunque permesso (non occorrendo le cause prescritte dal Concilio) gli sarà inutile e vano; ovvero le prove dovranno riputarsi orrettizie o surrettizie; ovvero, conceduta la licenza a certo e determinato tempo, e per tanti anni d'assenza, sarà certamente quella spirata e estinta. Conobbe questo Vescovo, che non poteva più prevalersi dell'ottenute licenze, e pensò di rassegnare il Vescovado; ma molto tardi fu accettata la rassegna, e datogli successore; sicchè in tanto gli atti da lui fabbricati rimasero senza forza e valore alcuno.

Ora essendo tutto ciò pubblico e palese, dovremmo riputare il

Vescovo di *Castellaneta* notorio trasgressore de' sagri canoni, e del Concilio di *Trento*, e per ciò incorso nelle censure e pene da quelli costituite? dovremmo per ciò riputarlo pubblico e notorio scomunicato? riputare tutti gli atti suoi nulli ed invalidi? che non possa godere de' frutti ed emolumenti della Chiesa? che sia caduto dalla cattedra; sicchè senza citarlo, senza ammonirlo o chiamarlo in giudizio si fosse potuto senza sua rassegnazione provedere la di lui Chiesa d'altro Pastore? Somma ingiustizia certamente se gli sarebbe fatta, se col solo appoggio del notorio si fosse voluto procedere contro di lui, come pubblico trasgressore de' sagri canoni, e dichiararlo incorso nelle pene in quelli stabilite, senza prima personalmente citarlo. Forse avrebbe potuto egli addurre ragioni tali, che meritasse scusa; forse per qualche circostanza di fatto potrebbe giovarsi della dispensa, che avesse per avventura ottenuta da *Roma*, e farsela valere, ancorchè le cagioni onde appoggiasi, non fossero di quelle che il Concilio di *Trento* prescrisse, nè utilità pubblica della Chiesa universale potesse scusarlo di non risedere. Or se nel fatto suo il Vescovo di *Castellaneta*, dove vi concorre un sì palese notorio, stimerebbe somma ingiustizia, se contro di lui, senza sentirlo, si volesse *in vim notorii* procedere a sentenza con dichiararlo scomunicato, privarlo della sua abbandonata Chiesa, e provvederla d'altro Pastore; quanto più doveva riputar necessaria nel mio la personale citazione, dove non vi concorre notorio alcuno: così per ciò che riguarda la legge, non essendovi canone, o costituzione che parli degli autori, sicchè possa dirsi aver io a quelli contravvenuto; come per ciò che riguarda il fatto, o le qualità e le circostanze, che a quello concorrono? E se egli vorrà dar tanta forza ed efficacia al notorio, guardisi pure che la sua censura contro me scagliata, non sia per un altro verso affatto nulla, ed invalida, come quella che deriva da uno scomunicato, o da un pubblico e notorio trasgressore de' sagri canoni, il quale non può certamente secondo il prescritto da canoni stessi scomunicar alcuno, nè sospenderlo, nè interdire.

CAP. IV.

La citazione, prima di fulminarsi le scomuniche, deve essere personale, non in casa, e si dimostra inutile e vano il pretesto della latitazione.

Il Vicario conoscendo finalmente, che era vano il pretesto della notorietà per poter procedere senza citazione personale, quando vidde che il cursore, per la mia assenza, non potè far relazione di avermi personalmente citato, ma solamente *domi*, e che il mio escusatore con istanza formale avendo allegata la mia assenza, dimandava non doversi procedere avanti, senza personalmente sentirmi, siccome egli stesso aveva ordinato in quella citazione, per deludere

questa dimanda, con un sottile ritrovato finse, che io stessi nascosto, e che per ciò potesse bastare la citazione in casa.

Non era forse a lui noto (siccome deve essere notissimo a tutti i curiali) che precisamente nelle scomuniche la citazione deve esser personale, non bastando quella fatta in casa? Dovevasi prima cercare la persona dal cursore, e personalmente citarsi, in guisa che se la citazione alla prima si fa in casa, niuno perciò come contumace può scomunicarsi. Così dopo *Innocenzo*, *Baldo*, *Paolo di Castro* Romano, *Alessandro*, *Felino*, e moltissimi altri rapportati da *Salgado* de supposit. ad pag. 371. n. 12. scrisse *Tiraquello* de retractu *lib.* 1. §. 9. *glos.* 2. *n.* 4. dicendo. che per la citazione fatta in casa, *aliquis non potest excommunicari tanquam contumax, sed debet personaliter apprehendi.*

La rota Romana in più sue decisioni quest'istesso come pratica inconcussa, ed invecchiato stile di suo procedere, ce lo dimostra *decis.* 271. *in noviss. et decis.* 367. *col.* 2. Rebuffo in *tract. de citat.* ci testifica che questa è comune usanza di tutti li tribunali d'Europa. E *Van. Espen tom. I. part.* 3. *tit.* 7. *cap.* 2. *n.* 12. *e* 13. lo stesso dice praticarsi in Fiandra per un speciale ordinamento di *Alberto* ed *Isabella* art. 1. dove si stabilisce non potersi tali citazioni fare in casa, *nisi prius persona quaesita*, e specialmente nell'*art.* 8. *ordinat. cur.* Sta ciò disposto nelle scomuniche. In litteris excommunicant. *ut non detur, nisi prius citatione facta in personam.* Lo stesso dice praticarsi in Francia per ordinamento di Lodovico XII. *Quaeratur prius persona per nuncium*; dice Van Espen, *si quaesita non reperiatur, nuncius relationem facit, cui standum; qua facta, potest fieri ad domicilium.* Questa è dottrina quanto comune, altrettanto indubitata presso tutti li nostri pratici. Oltre *Rebuffo* l'insegna *Merlina* in praxi lib. 14. tit. 24. c. 15. *Zypaeo* Notitia Juris Belgici lib. 1. tit. *de in Jus vocando n.* 2. ivi: *In personam facienda est citatio, et si reus non invenitur ad domum*; ed il medemo *Van Espen* loc cit. n. 13 in sentenza di *Rebuffo* soggiugne, *ordinem citationis servandum esse, ut nimirum primo persona inquiratur antequam fiat citatio ad domicilium; monetque id et in Hispania et in Italia servari.*

Nel nostro caso il Vicario, quando mandò il cursore in mia casa colla citazione, certamente non lo mandò per notificarmi personalmente, perchè era nel supposto, che procedendo *in vim notorii* non solo bastasse la citazione in casa, ma che non fosse necessaria citazione alcuna; ed il cursore ingenuamente dichiarò a voce, che non venne per intimarmi personalmente, e che poco importava, che io fossi assente, perchè gli bastava solamente di lasciarla in casa, e così ne fece relazione, nè da lui altro si richiese. È lo stile di tutti li tribunali, che non trovandosi la persona, si soglia dal nunzio far relazione di non potersi trovare; la qual relazione fatta, rimane nella disposizione del giudice, secondo che dalle leggi se gli prescrive di spedire altra citazione, o *per edictum*, o in casa; ma il nostro Vicario, perchè credeva non esservi necessaria citazione alcuna, non ri-

chiese altro dal cursore, ma che avesse fatta quella relazione che gli fosse piaciuta, ne si curò d'altro. Quando poi seriamente pensò che anche qualora si intendesse di procedere *in civ. notorii*, era necessaria la citazione personale, non potendovi questa essere, stante la mia assenza, mi finse latitante: ma la favola non fu così ben tessuta, sicchè non apparissero le inverisimilitudini, o le sconcezze. Era già stata dal mio escusatore allegata la mia assenza con formale instanza, e di vantaggio esposto, ch' io ero partito per *Vienna*, in documento di che ne presentò copia del passaporto spedito due giorni avanti.

Quando dunque per non perdere l'invenzione voleva legittimamente valersi di questo sutterfugio avrebbe dovuto in ciò sentire il mio escusatore, e se voleva sopra la finta latitazione far prove per convincere di falso ciò che erasi allegato della mia partenza, doveva sentirlo; e molto più, se questo mio preteso nascondimento voleva provarlo per via di procurati testimonj; perchè in questi casi non gli sarebbe bastata la semplice deposizione d'alcuni, che avessero forse deposto il mio nascondimento, ma che anche era necessario constar il fine, per cui io mi era celato.

Egli è vero che alcuni dottori han detto, che potrebbe bastare la citazione *domi*, quando il reo fraudolentemente si nasconde, sicchè non si possa aver la persona: però più cose si richiedono, perchè possa ciò bastare. Egli è primieramente necessario, che il nunzio, come s'è detto, ricerchi prima la persona; *quaeratur prius persona per nuncium*; dicono tutti li riferiti dottori: fatta da costui la relazione di non averla, per tutte le diligenze usate, potuta rinvenire, deve vedersi se sia da citarsi *domi*, o *per edictum*, ciò che fu tralasciato nel mio caso, sul supposto esser superflua ogni citazione. Il diritto Pontificio però in simili casi inclina più alla citazione *per edictum*, che *domi*. Così *Innocenzio III.* nel cap. 2. *de cler. non resid.* dice: *Qui se fraudulenter absentant, nec ad ipsos valet citatio pervenire, hinc citationis edictum facias publicari*: e *Gonzalez* in questo luogo dice così essere lo stile de' tribunali ecclesiastici: *Ut si absens citari non possit, quia est in loco valde remoto, vel non tuto, tribus edictis citabitur.*

Di vantaggio, quando la citazione *domi* vuol appoggiarsi ad un fraudolente nascondimento, deve al giudice constare, che il reo per lungo tratto di tempo sia stato nascosto, e siasi nascosto a quel fine di non farsi citare personalmente per quella causa, che s'intende citare. Niuno, che il nostro *giureconsulto Paolo* nella legge *Fulcinius* §. *quid sit autem latitare*, *D. quibus ex causis in possess. eatur*; insegnò meglio, che cosa sia il latitare, e quando possa giovare al creditore per mettersi in possesso della roba del debitore. *Latitare autem*, ei dice, *est cum tractu aliquo latere, quemadmodum factitare, frequenter facere.* Non basta il semplicemente nascondersi, ma bisogna che in lungo ciò si faccia, e con tratto di tempo. Io prima della spedizione del passaporto per *Vienna*, che fu ai 20. aprile, non pur era esposto alla vista di tutti; e ne' tribunali di

Napoli, e nelle pubbliche piazze; ma di questa mia franchezza ne fui da buoni amici avvertito per la sedizione che i frati procuravano movermi della plebe; talchè maggior riserva convennemi poscia usare, ma non già che mi nascondessi mai: nascosi bensì la mia parteuza, sicchè non potesse essere nota al Vescovo e suoi curiali.

Non basta ancora il nascondersi a distesa e con tratto di tempo, ma è necessario il provare, chè il latitare si faccia fraudolentemente per fine di non essere per quella causa intimato. Non basta, dice il giureconsulto citato, al creditore; che il suo debitore semplicemente latiti, ma è necessario provare, che latiti per quel fine di fraudarlo. *Non sufficit latitare, sed est necesse fraudationis causa id fieri;* e di vantaggio non basta che latiti per fraudare, ma che costi l'animo del debitore essere stato di fraudare per quella cagione il tal creditore, che pretende alla possessione delle sue robe, come elegantemente soggiugne il giureconsulto citato: *Potest enim quis latitare non turpi de causa, veluti qui tyranni crudelitatem timet, aut vim hostium, aut domesticas seditiones; sed is qui fraudationis causa latitet; non tamen propter creditores; et si haec latitatio creditores fraudet, in ea tamen erit causa; ne hinc possidere ejus bona possint, quia non hoc animo latitet, ut fraudentur creditores. Animus autem latitantis quaeritur, quo animo latitet, ut fraudet creditores, an alia causa.*

Certamente se mai io avessi voluto nascondermi, non poteva venirmi nell'animo, che lo dovessi fare per timore di questa scomunica. Qual sospetto mai ne poteva io avere, quando aveva veduto già, che l'Arcivescovil Curia di *Napoli*, molti giorni avanti fece sopra ciò rigoroso esame contro lo stampatore *Naso*, e perchè le costava non esser suo carico di dimandare la pretesa licenza, bisognò per poterlo scomunicare, togliergli le difese, ed usare contro di costui non più uditi rigori ed acerbità?

Chi mai avrebbe potuto sognarsi, che potessero trovarsi cervelli così strani e portentosi, che le costituzioni, in cui si pretese fondare la scomunica, che tutte parlano degli stampatori, avessero potuto così sconciamente tirarsi anche contro gli autori? Trovino costoro un sol esempio, che contro gli autori siasi mai proceduto a scomunica in vigore delle costituzioni, che si allegano, le quali parlano, e così furono sempre intese, de' soli stampatori. E molto meno poteva entrare questo sospetto nella mia persona, che oltre a ciò ho sempre avuto per fermo, e l'ho dimostrato ne' miei libri, tom. 6. p. 81. e seg. che non furono mai quelle presso di noi ricevute, e che anche se potessero comprendersi gli autori, non debbono avervi alcun vigore, per modo che potessero obbligare alcuno all'osservanza.

Ma quelle parole del giureconsulto, *aut domesticas seditiones*, mi rammentano una cagione assai amara, donde (se mai avessi io pensato di nascondermi) avrebbe potuto procedere il mio *latitare*. Avevo ben io forte cagione di farlo, e ne fui bene ammonito, ed acremente ripreso di questa mia non curanza dai zelanti della sal-

vezza di mia persona. Essi, meglio che io, erano intesi delle sedizioni che i preti e i frati, e nelle case e nelle piazze, e ne' confessionarj, e sin sopra i pulpiti andavano fomentando con la bassa plebe Napoletana, alla quale per rendermi già odioso (ricorrendo ad una scelerata ed empia calunnia) diedero a credere, che io ne' miei libri negassi il miracolo di S. Gennaro: calunnia che essi stimarono, com'era, la più acconcia ed adattata, perchè furiosamente, ed in diluvio raccolta, corresse ad inondarmi di crudeltà e di stragi: siccome già se ne udivano le pubbliche minaccie, e si aspettava solo, che nell'imminente primo sabato di maggio, giorno destinato al miracolo, quello non si facesse.

Quanti voti si porsero da costoro perchè non seguisse? Con quanta impazienza essi aspettavano una sì fiera e crudele tragedia? Nè fui io testimonio di veduta ed insieme d'udito; perchè essendomi rincontrato per cammino con due frati da zoccoli, che in calesso viaggiavano verso *Napoli*, mentre io proseguiva il mio viaggio verso *Manfredonia*, costoro non conoscendomi, nè sapendo che il primo sabato di maggio celebravasi la festività del confronto del sangue col sacro teschio, e non nel mese di aprile, con ansia grandissima dimandarono, se il Santo aveva fatto il miracolo, e rispondendo loro l'uomo di mia compagnia di nò, non dandogli tempo di soggiugnere, poichè non era ancora venuto il giorno, uno di loro tutt'acceso d'ira, e di sdegno, con occhj di bragia, e con una voce terribile, gridò: e di *Pietro Giannone* che s'è fatto? Ed avendo colui risposto: *niente*, bestemmiando e mormorando non sò quali parole, che essendosi già li calessi allontanati, non si poterono udire, ci sparirono dinanzi. Or se io, eziandio che il Vicario mi volesse in *Napoli*, e non partito già, aveva cagione bastante di *latitare*, per le sedizioni che s'andavano fomentando, doveva egli con manifeste prove fondare non solo il mio nascondimento, ma che io mi fossi nascosto per questa cagione appunto di sfuggire la personale citazione? Ed in queste prove non doveva egli sentire il mio esecutore, che era in giudizio, e con solenne instanza aveva allegata la mia assenza, e dato documento della mia partita, coll'esibizione del passaporto spedito sin da 20. aprile? Non costerebbe niente il fingere, e il dire, colui s'è nascosto, e per ciò possiamo fare di meno di personalmente citarlo; e che ci vuole a dire: *stante ejus dolosa latitatione?* Bella invenzione certamente per mandare a terra una parte così importante, e sostanziale, anzi il principal fondamento del giudizio, quanto è la citazione; e poi in causa di così gran momento e pregiudizio, quanto è quello di una scomunica, riputata da sacri canoni la più terribile pena della Chiesa.

Dice. *Tiraquella* de Retract. § 9. n. 6. che la citazione *domi* non può mai praticarsi in cosa di gran momento, *sed tantum in his quae sunt levioris cujuspiam praejudicii*, ed allega *Pietro Ancherani* in Clem. I. in ult. not. de jud. *Innoc.* in cap. ult. *de eo qui mitt. in possess.* e moltissimi altri. Ma li nostri curiali han

ragione di trattar così le loro scomuniche, e di averle in così poco conto, sicchè con prontezza mirabile, per ogni leggiera e minima cagione, tosto vi ricorrano. E perciò non debbono dolersi, se trattandole essi come cose minime, di quelle non si tenga più il minimo conto.

CAPO V.

Si additano gli altri difetti riguardanti l' ordine per li quali debbe la scomunica riputarsi nulla.

Non meno rende chiara ed evidente la nullità di questa scomunica il vedersi fulminata contro di un assente, che l'essere stata eseguita con tanto precipitamento; e con atti cotanto inculcati, quando non vi era questa necessità d' affrettarli. Erasi la mia opera sin da principj di marzo già pubblicata; verso gli ultimi giorni di aprile, viene voglia al Vicario di procedere contro il suo autore con intento di scomunicarlo: perchè nell' impressione non aveva ricercata la di lui licenza; gli spedisce una citazione a dover personalmente comparire avanti di lui a dir la cagione, perchè per tal omissione non doveva dichiararsi scomunicato. Ma quanto tempo se gli prefigge a dover comparire? Non più che 24. ore: *Quatenus infra spatium 24. horarum, quarum octo pro prima, octo pro secunda, et reliquas horas octo pro tertio et ultimo peremptorio termino, et canonica monitione eidem assignamus, personaliter compareat.* E che si farà, se a rompicollo non corre subito fra le ore stabilite a personalmente presentarsi avanti di lui? Ecco? *Quo termino elapso et non comparente, compareat hora immediate sequenti ad audiendam definitivam sententiam excommunicationis praedictae; cedulonesque contra eum relaxari, publicari et affigi in locis publicis et consuetis, ipso amplius non monito, neque citato.* Che cosa mai poteva movere il Vicario e suoi curiali ad affrettarsi cotanto, sicchè con l' oriuolo in mano dovessero contar le ore? Essi certamente non sapevano la mia deliberazione di dovermi portare a *Vienna*, siccome in effetto non seppero la mia partenza, e credettero, che mi stessi in *Napoli* nascosto. Voglio credere che sapessero almeno ciò, che comunemente i nostri pratici insegnano, che nel proferire le scomuniche bisogna che precedano tre monizioni: e sebbene la medesima pratica le restringe in una, con tutto ciò quando il caso non richiede tanta sollecitudine, debbono prefiggersi per ogni termine almeno più giorni. Non si trova in alcuno scrittore, che si abbiano a contar l' ore; anzi le decretali stesse pur a giudici prescrivono che debbano osservare intervalli di giorni, e non di ore, come si legge nella constit. 9. de sentent. excomm. in 6. ivi: *Judices sive monitionibus tribus utantur, sive una pro omnibus, observent aliquorum dierum competentia intervalla, nisi facti necessitas aliter ea suaserit moderanda.* Onde

la rota in questo caso notò: *nec possunt fieri continuo, et ad minus inter quamlibet monitionem debent esse duo dies.* Ex quo textu loquitur in plurali. E il *Gonzalez* nel cap. Sacro 48. lib. 5. Decret. tit. 39. *de sentent. excomm. n.* 7. ebbe a dire: *Haec autem trina monitio fieri debet per distincta intervalla aliquot dierum, non est tamen necessario realiter trina; imo satis est si formaliter multiplex sit, et realiter una, quae simul plura intervalla assignat; veluti si quindecim dies praescriberentur, quinque pro prima monitione, totidem pro secunda, et residui pro tertia et peremptoria.*

Qual necessità cotanto urgente vi era nel mio caso di prefiggere per intervalli ore, non giorni? E non essendo potuta seguire la citazione personale, per trovarmi io già partito, perchè non sentire il mio esecutore, che allegando la mia assenza, dimandava un competente termine, per potermi denunziare la pretensione mossa dal procurator fiscale? In tutti li giudizi, anche di cose minime, non che di sì grande importanza si pratica, e si è introdotto stile in tutti li tribunali, di concedersi per ciò termine, che chiamano *ad denunciandum.* Come dunque per me ruppe tutte le leggi e stili di rettamente giudicare? Donde derivava tanta fretta, e tanto precipitosa sollecitudine? Per questo sì rovinoso modo di procedere, non potendosene assegnar altra cagione, nacque la credenza in alcuni (ciò che io non ardisco di affermare) che siasi affrettata la scomunica, perchè era imminente il primo sabato di maggio, giorno della festività di S. Gennaro, che in quell' anno cadde nel primo giorno dello stesso mese.

Importava assai, essi dicono, e poteva questa scomunica contribuire molto ad accender gli animi della scomposta plebe, nel caso che Iddio non si fosse compiaciuto di concorrere al solito miracolo del prodigioso scioglimento del sangue di questo gran Santo. Furono per ciò ben solleciti a fulminarla il dì 29. aprile.

Si vaglioño ancora di un altro argomento, e ciò per li motivi sopra ricordati, a quali pretendono di aggiungere forza con un altro argomento ancora, cioè d' essersi nell' affiggere de' cedoloni osservata una cosa insolita, qual' è di essersi veduti affissi in alcuni luoghi più popolari, e più frequentati dal popolo più minuto ed incolto, come nella piazza del mercato, e della conciaria, dove a memoria d' uomini vecchi giammai si videro cartoni di scomuniche affissi.

Ma che che sia di questo, di che ne dovranno aver giudicé Colui che scorge il cuore, ed i più interni pensieri degli uomini, egli è evidente, che per essersi proceduto a sentenza contro di un assente per essersi omessa la citazione personale, per essersi usata tanta conculcazione di atti e di tempo, la sentenza, che sopra quelli appoggiossi è notoriamente invalida e nulla.

Tutto ciò che si fa contro a' canoni, e contro quello che i canoni espressamente comandano, e senza serbarsi l' ordine giudiciario, deve riputarsi non pure ingiusto, ma assolutamente nullo ed irrito. Nel caso presente, non solo abbiamo canoni espressi, che coman-

dano non potersi scomunicare un' assente non monito nè citato, ma espressamente eziandio dichiarano nullo ed irrito tutto quello, che si fa contro qualunque assente. Ecco ciò che essi prescrivono. qu. 9. *Cavcant judices Ecclesiae, ne absente eo cujus causa ventilatur, sententiam proferant, quia irrita erit; imo etiam causam in Synodo pro facto dabunt.* E nel canone, *Omnia:* Omnia *quae versus absentes in omni negotio aut loco aguntur, aut judicantur, omnino evacuantur; quoniam absentem nullus audivit, nec ulla lex damnat.*

E ancora indubitato, appresso i più celebri e rinomati canonisti, che le scomuniche che procedono senza serbarsi l' ordine giudiciario, debbono riputarsi non pure ingiuste, ma assolutamente nulle, particolarmente quando manchi la personale citazione, essendo ciò una nullità insanabile: perchè essendo la citazione personale il fondamento del giudizio, se viene quello a mancare, ruina e cade a terra tutto ciò che si ha soprapposto. E lo stesso è appresso dei nostri dottori, citare alcuno nullamente, che non citarlo affatto. Onde per ciò non può in questi casi considerarsi contumacia alcuna, siccome in sentenza d' infiniti autori scrisse *Salgado* de sup. ad §. 2. c. 24. p. 299. n. 32 e 33.

Ed ancorchè alcuni parlando delle monizioni abbiano creduto, che le scomuniche fulminate, senza essersi premessa alcuna canonica monizione, particolarmente quando siano declaratorie, *et latae sententiae*, abbiano da riputarsi ingiuste, ma non nulle; nientedimeno la sentenza contraria di *Felino* fu riputata sempre la più vera e la più comune, essendo indubitato che tutto ciò che si fa contro il preciso stabilimento delle leggi, sia non solamente ingiusto, ma anche nullo; e stabilendo i canoni precisamente, che non possa fulminarsi scomunica senza le debite monizioni, non vi è motivo di dubitare, che proferita contro a canoni suddetti non debba riputarsi nulla: siccome, oltre di *Felino in cap. Sacro appellante Concilio col.* 1. la rota Romana. *in antiquis* 139. *Niccolò de Milis* in verbo *citatio*, il quale sostiene essere la scomunica nulla, *etiam si nihil de facto sed tantum de declaratione in jure tractetur.*

Insegnano *Vittorio in summ. de excomm. in* 6. Soto *in* 4. *dist.* 22. *part.* 2. *art* 2. *concl.* 3. Suarez *de censuris, disp.* 3. *sect.* 12. *n.* 3. ed altri infiniti rapportati da *Agostino Barbosa* in collect. *ad cap. Sacra* 48. *n.* 5. *et ad cap. reprehensibilis* 25. *a num.* 10. ove ebbe a dire: *Cum simus in actis judicialibus, et in sententiam excommunicationis etiam declaratoriam, eam debet necessario praecedere trina monitio; alias excommunicatio nulla erit.* Or se ciò procede nelle monizioni, e nelle sentenze declaratorie, nelle citazioni dove debbe molto esaminarsi sopra la questione di fatto, non vi è stato chi non abbia detto, che, omessa in questi casi la citazione, non si renda la scomunica nulla ed invalida.

Nelle citazioni si chiama il reo per esaminare se abbia ubbidito o nò, se era o nò obbligato di ubbidire, ed a porsi in scrutinio molte

circostanze di fatto che possono o mostrarlo reo, oppure innocente: onde tutto ciò che si farà senza prima citarlo, soggiace ad una evidente e notoria nullità; e nel caso presente si è veduto, quanto occorreva sopra ciò esaminare, e si vedrà meglio al capo seguente, ove tralasciando la nullità di ordine, esamineremo le altre più insanabili, riguardanti la giustizia.

CAPO VI.

La scomunica è nulla per non esservi canone, o costituzione alcuna dove possa appoggiarsi; e le costituzioni allegate non comprendono gli autori; e quando gli comprendessero, non debbono fra noi aver vigore alcuno per non essere state nè pubblicate, nè accettate.

Non deve alcuno maravigliarsi se questa volta vedrà fulminata una scomunica senza verun appoggio, o di canone, o di costituzione alcuna Pontificia, poichè coloro che l'hanno scagliata, niente si sono curati di leggere la bolla di *Leone X.* letta nel Concilio di *Laterano*, e molto meno il Concilio di *Trento*, che nella citazione e ne' cedoloni si vedono allegati. Essi non han veduto altro, senza nemmeno intenderle, che alcune costituzioni sinodali del Cardinale *Cantelmo* Arcivescovo di *Napoli*, nel margine delle quali si veggono additati quei Concilj dove ancora si allega la regola X. dell'indice. Ciò si fa chiaro non solo (come si dimostrerà più innnanzi) perchè quelli non fanno al caso presente, di che con la sola e semplice lettura potevano accorgersene; ma dal modo di citargli, poichè si cita il Concilio di *Trento* sotto il tit. *de libris prohibitis, reg. X.* come se questa regola fosse qualche canone, o decreto del Concilio. Il decreto del Concilio è sotto il titolo *de editione et usu librorum*, e niente ha che fare con la regola X. dell'indice. Le regole dell'indice non sono parte, o forse decreti dello stesso Concilio, ma si ordinarono per commissione del Pontefice Pio IV. dopo terminato il Concilio, e poi da persone private si fecero molto tempo appresso nel Pontificato di CLEMENTE VIII. confermate poi per bolla del Pontefice stesso. Ciò che potevano apprendere almeno dall'opera ora cotanto diffusa del *jus ecclesiasticum* del *Van-Espen*, che va per le mani di ognuno; il quale nella *parte I. tit. 22. cap 4. n. 21.* parlando di queste regole dell'indice, avvertì che non debbonsi confondere con i decreti del Concilio, nè si appartengono alla commissione che il Concilio diede a Padri; la quale fu ristretta alla sola compilazione dell'indice, non già a queste regole che furono aggiunte dopo. *Cum enim, ut supra monui*, dice Van Espen, *Synodus Patribus ad indicem delectis nullam componendis hisce regulis curam dederit, atque de solo indice librorum perniciosorum in Synodo actum fuerit, patet non posse has regulas, hoc ex capite,*

Tridentinas *nuncupari, sed eas solis illis delectis Patribus, qui illas citra ullum Synodi mandatum composuerunt, esse adscribendas.*

Quel che però deve recare stupore, si è, che non avendo essi letti i Concilj, che allegano, nè sapendo che cosa sopra ciò prescrivono, si mettono a dire ne' cedoloni, *notoriùm transgressorem ordinationum contentarum in praefatis Sacrosanctis Conciliis.* Ma si condoni pure ciò alla fretta che si aveva di dar presto fuori questa scomunica. Veniamo ora ad esaminare questi Concilj, per far passaggio alle constituzioni sinodali che si allegano.

CAPO VII.

La bolla di Leone *letta nel Concilio V. di* Laterano, *siccome il Concilio di* Trento, *e la regola X. dell' indice, non parlano degli autori, ma de' soli maestri impressori, e loro ministri dell' arte impressoria.*

Ancorchè ne' primi secoli della Chiesa la censura solamente de' libri s' appartenesse a Vescovi, e la proibizione a' Papi, siccome ha bene dimostrato *Ferret*, e da noi fu lungamente esaminato nel *tomo 6. p. 77 e seg. lib. 27. della storia civile;* nondimeno a' tempi di *Leone* gli ecclesiastici si avevano arrogato molto più d' autorità intorno all' approvazione o condannazione de' libri che prima non ebbero; ma pure si mantenne ristretta a' libri, che trattavano di religione, a' libri sacri, non già profani. Nel principio del secolo XVI. essendosi per le novità, che cominciavano ad insorgere in *Germania* conceputo qualche timore di non doversi alterare le cose di nostra religione, e trovandosi nel medesimo tempo l' arte della stampa ripulita assai, ad aver posto gran piede in tutti li dominj d' Europa, sicchè con facilità per mezzo di quella, non pur si disseminavano false dottrine, ma con nuove edizioni si trasportavano dal Greco ed Arabico in Latino e volgar sermone molti libri pieni d' errori e di perniciosi dogmi, *Leone* considerando che tutto il male veniva da maestri di quest' arte, volle darvi rimedio con prescrivere alcune leggi intorno all' edizione de' libri; onde a dì 4. maggio dell' anno 1515. distese una sua bolla, la quale fece leggere in *Roma* nella Chiesa Lateranense nell' assemblea di alcuni Vescovi che la componevano (poichè per sentimento di tutti i dotti non fu quello general Concilio) dalla quale la fece ancora approvare. E siccome non vi è alcun dubbio, che la bolla parla de' libri sacri, non già profani, così è ancora evidente, che con quella, volle *Leone* por freno a maestri impressori, affinchè nell' avvenire non istampassero più libri senza approvazione e licenza degli ordinarj dei luoghi; non potendo venirgli in mente di parlare degli autori; poichè contro a costoro, prima che s' introducesse la stampa s' era provveduto abbastanza, nel caso traviassero dal diritto sentiero; ancorchè i loro codici fossero manoscritti come erano tutti, prima d' introdursi quest' arte. La bolla per ciò doveva unicamente risguardare l' arte

della stampa, co' suoi maestri impressori, donde veniva il male, cioè difendersi le perniciose dottrine, non già gli autori. Ciò che manifestamente si convince non men dalla mente, che dalle parole stesse della bolla che si legge nel Bollario Romano, e nel tomo XIV. Concil. *Labbei*, pag 257.

Tutti li nostri autori dicono che dal proemio della legge si può facilmente conoscere qual sia stata la mente del legislatore, e si vede chiaro dal proemio della bolla, che *Leone* non volle far altro che rimediare agli inconvenienti che nascevano dall' arte impressoria. Egli commendando nel principio l'arte dell' imprimere a'suoi tempi accresciuta e ridotta a perfezione, per la quale, con poca spesa, si poteva aver gran copia di libri, sicchè con questo mezzo le lettere da per tutto si diffondevano; dice, che alcuni maestri impressori abusando d' un' arte cotanto utile, s' erano dati ad imprimere libri perniciosi, ove non solo si malmenava la fama d' eminenti personaggi, ma le cose più sante della nostra religione. Ecco le sue parole. *Quia tamen multorum querelae nostrum et Sedis Apostolicae pulsarunt auditum, quod nonnulli hujus artis imprimendi magistri in diversis mundi partibus libros, tam Graece, Hebraicae, Arabicae, et Chaldaeae linguarum in Latinum translatos, quam alios Latino ac vulgari sermone editos, errores etiam in fide, ac perniciosa dogmata, etiam Religioni Christianae contrarios, ac contra famam personarum etiam dignitate fulgentium continentes imprimere, aut publice vendere praesumunt, ex quorum lectura etc. . . . Nos itaque, ne id quod ad Dei gloriam et fidei augmentum, ac bonarum artium propagationem, salubriter est inventum, in contrarium convertatur. . . . . Super librorum impressionem curam nostram habendam fore duximus. . . . . Volentes igitur ut negotium impressionis librorum hujusmodi eo prosperet felicius, statuimus et ordinamus, quod de caetero, perpetuis futuris temporibus nullus librum etc. tam in urbe nostra quam aliis quibusvis civitatibus et Dioecesibus imprimere, seu imprimi facere praesumat, nisi etc.* Dalle quali parole due cose si vedon chiare, cioè che si ragioni di libri riguardanti la religione, non già de' profani, siccome ancora fu avvertito dal *Gonzales* e da altri canonisti e teologi rapportati dallo stesso *in Comment. ad cap. 4. Decret. de haereticis*; e che si parli de' maestri impressori, per li quali fu mosso *Leone* a far la bolla, li quali abusando di quest' arte, eran cagione, che si diffondessero perniciose dottrine Nè debbe muovere la parola *seu imprimi facere*, quasi che volesse anche abbracciare coloro che non sono impressori, ma che avessero solo comandata l' impressione; poichè questo appunto conviene a maestri impressori, li quali non essi imprimono con le loro mani la stampa, ma sostituiscono per tal effetto i loro ministri, che ora chiamiamo compositori o torcolieri, quali hanno cura della stampa. E fu necessario aggiugnervi la parola *seu imprimi facere*, perchè altrimenti i maestri impressori, se semplicemente si fosse detto *imprimere*, avrebbero potuto con facilità sfuggire le pene imposte

contro di loro nella bolla, la quale trattando di pene e di scomuniche chiamate materie odiose, tutti li canonisti dicono che le parole debbono essere strettissimamente interpretate. Nè s'intende che alcuno v'incorra, quando le parole del canone o della bolla sono ambigue o generali, e per conseguenza i maestri avrebbero potuto dire: queste pene non convengono a noi, perchè noi non imprimiamo, ma facciamo imprimere.

Ciò maggiormente si fa chiaro se si riguarda il costume de' tempi che precedettero e susseguirono la bolla di *Leone*, ne' quali alle stamperie presedevano maestri, non pur esperti nell'arte impressoria, ma di molte lettere adorni, e sono celebri ancora presso di noi gli *Stefani* ed i *Manuzi*, i quali certamente non essi imprimevano, ma reggevano le loro famose stamperie, soprastando a' molti loro ministri, sicchè l'edizioni venivano cotanto ben corrette, ed emendate. Nè gli autori delle opere che essi stampavano, s'ingerivano in ciò a cosa alcuna, per modo che avessero potuto esser compresi nella bolla di *Leone*, poichè davan essi solamente gli originali, ed ogn'altra cura era de' maestri della stamperia, ed il male al quale *Leone* volle rimediare, cioè d'impedire che per mezzo della stampa si disseminassero perniciose dottrine, non veniva dagli autori, ma da' maestri impressori, tanto che la bolla fu stimata necessaria dappoi che si vidde l'arte impressoria cotanto diffusa, e l'abuso che se ne faceva da' loro maestri.

Il mondo prima di ciò fu sempre pieno d'autori, ma non essendovi la stampa, piccol danno potevano cagionare, girando le loro opere manoscritte, quelle sole che erano di autori eccellenti, perchè degli altri scrittori ignobili non tenendosene conto, niuno si prendeva il pensiero (occorrendovi molta spesa) di cavarne molti esemplari.

Questo costume, se al buon volere avessero corrisposto le forze, volle rinnovare in *Napoli* il dottore *Ottavio Vitagliano*, il quale tenendo in sua casa una stamperia, si diede a far imprimere molti libri, valendosi del ministerio di molti giovani, a' quali egli soprastava; il primo di costoro era *Niccolò Naso*, sotto il di cui nome uscivano l'edizioni. Io volendo stampare la mia opera, convenni con lui, non già col *Naso*, del prezzo e modo; nè, secondo il convenuto, m'obbligai ad altro che a dargli l'originale, e pagargli il convenuto prezzo de' fogli tirati. Il dottor *Vitagliano* certamente non imprimeva, ma faceva imprimere. Per la qual cosa *Leone* volendo occorrere a mali che cagionava la stampa, bisognò che nella sua bolla, a fine che si comprendessero ancora i maestri impressori, i quali non imprimevano colle proprie mani, vi aggiugnesse queste parole, *seu imprimi facere*.

Ma che maggior evidenza potrà aversi che la bolla di *Leone* parli solamente de' maestri impressori, o loro ministri dell'arte impressoria, non già degli autori, se le pene, che quivi s'impongono,

non possono adattarsi se non agli impressori, e a tutti quelli che da' loro maestri sono destinati a tal mestiere? Ecco le parole di LEONE: *Qui autem secus praesumpserit, ultra librorum impressorum amissionem et illorum publicam combustionem, ac centum ducatorum fabricae Principis Apostolorum de Urbe, sine spe remissionis, solutionem ac anni continui exercitii impressionis suspensionem, excommunicationis sententia innodatus existat; ut demum ingravescente contumacia taliter per Episcopum suum vel Vicarium nostrum respective per omnia juris remedia castigetur; quod alii ejus exemplo similia minime attentare praesumant.* Se tra le pene *Leone* v' involve anche questa, cioè *anni continui exercitii impressionis suspensionem* . la quale non può convenire ad altri che agli uomini di tal mestiere, autori del male che egli voleva togliere; come la bolla può comprender altri, e specialmente gli autori, che in ciò non entrano, e che non essi, ma gl'impressori delle stampe, ne sono cagione? E se tra queste pene vi è anche la scomunica, riputata comunemente la più grave e formidabile, che possa dar la Chiesa, talchè l'istesso dottor *Marta* de jurisdict. part. 3 c. 2. n. 17. ebbe a dire, che non converrebbe nè dovrebbe fulminarsi, se non in quei casi, che la legge civile impone pena di morte naturale, come potè farsi questa estensione ed ampliarsi perciò la bolla anche agli autori, quando in questi casi trattandosi di scomuniche, materia odiosa, tutti li canonisti insegnano *che strictissime sit interpretanda*? Martino *Navarro* tom. 3 cap. 12. *de absolut. excomm.* in sentenza di tutti, e come cosa che non ammette controversia, insegnò, che la scomunica, come pena gravissima ed odiosa, debbe ristringersi, e non estendersi mai *contra consulentem, mandantem* etc. *quia*, sono sue parole, *secundum omnes excommunicatio non debet extendi de uno casu ad alium, eo quod poenae sunt restringendae.* E perciò non si troverà esempio alcuno che in vigore di questa bolla siasi proceduto a scomuniche contro gli autori, perchè da quella non compresi

Il Concilio di *Trento*, che chiaramente parla di tali impressori, e de' libri sacri . appoggiandosi alla bolla di *Leone*, maggiormente fa vedere , che così egli, come la bolla, non possono a patto veruno co prendere gli autori. Ecco le parole del suo decreto, sotto il titolo de editione et usu librorum. *Sed et impressoribus modum in hac parte, ut par est, imponere volens, qui jura sine modo, hoc est putantes sibi licere quidquid libet, sine licentia superiorum ecclesiasticorum ipsos Sacrae Scripturae libros, et super illos adnotationes et expositiones quorumlibet indifferenter, saepe tacito, saepe etiam mentito praelo, et quod gravius est, sine nomine auctoris imprimunt, alibi etiam impressos libros hujusmodi, temere venales habent, decernit et statuit ut post haec Sacra Scriptura potissimum vero, ut haec ipsa vetus et vulgata editio quam emendatissime imprimatur, nullique liceat imprimere, vel imprimi facere quosvis libros de rebus sacris sine nomine auctoris, neque illos in futurum*

vendere, aut etiam apud se retinere, nisi primum examinati probatique fuerint ab Ordinario sub poena anathematis et pecuniae, in canone Concilii novissimi Lateranensis apposita.

Il Decreto è indirizzato *impressoribus*, a' quali il Concilio volle por freno, *modum in hac parte, ut par est, imponere volentes* etc. perchè essi, non già gli autori, per mezzo delle stampe corrompevano i Libri Sacri, ed eran cagione che si diffondessero da per tutto perniciose dottrine.

Ma la regola X. *de libris prohibitis* fu troppo sconcia cosa allegarla nel caso presente, poichè quella parla più chiaramente de' soli impressori, anzi nemmeno vi si leggono quelle parole *imprimi facere*, e tutto si rimette alla bolla di *Leone*. Ecco le sue parole. *In librorum, aliarumque Scripturarum impressione servatur quod in Concilio Lateranensi sub Leone X. sess. X. statutum est.* Or dove sono i Concilj e le Pontificie costituzioni, che sì chiaramente dispongono degli autori, sicchè io non curandogli avessi potuto essere chiamato *notorium transgressorem ordinationum contentarum in praefatis Sacris Conciliis?*

CAP. VIII.

La bolla di Leone, *il decreto del Concilio e le regole dell' indice non sono state nel Regno di* Napoli *ricevute.*

Ma il fatto sta, che se anche la bolla di *Leone*, il decreto del Concilio di *Trento*, e la regola X. dell'indice parlassero degli autori, neppure nel Regno nostro potrebbero allegarsi, non essendo state tali ordinazioni quivi pubblicate, e molto meno ricevute; e chi presume nel Regno valersene, e dar loro vigore, sicchè dovessero osservarsi, commetterebbe gravissimi attentati contro i diritti supremi del nostro augustissimo Monarca, e le sue alte preminenze, talchè contro costui, come perturbatore della regale giurisdizione, dovrebbe procedersi a severi castighi.

A chi è ignoto, questa bolla di *Leone* non essere stata ricevuta da niun Principe del mondo cattolico, e molto meno nel nostro Regno aver avuto forza e vigore alcuno, sicchè altri potesse esser obbligato ad osservarla? Far valere questa bolla ne' dominj d'altri Principi fuor dello Stato Romano, sarebbe lo stesso che sottrarre i vassalli del Re dalla sua giurisdizione, e sottoporgli a quella de' Vescovi e degl' inquisitori, per modo che in casa d'altri potessero costoro con pene temporali punire gli altrui sudditi con bruciamento delle loro robe, con multe pecuniarie, e con sospensione dalle loro arti ed altre pene a loro arbitrio Ecco ciò che *Leone* per questa sua bolla voleva attentare *in diversis mundi partibus, et tam in urbe nostra quam in aliis quibusvis civitatibus et dioecesibus*, ai maestri dell' arte impressoria, ai loro ministri ed ai vendi-

tori de' libri, di non poter quelli vendere, nè stampare senza licenza degli ordinarj, e degl' inquisitori. Questo non si apparteneva a lui di ordinarlo negli altrui Regni. De' soli Principi è ne' loro stati il dar licenza di stampar libri, e proibirne le vendite; e se in alcuni Regni e repubbliche si veggono anche in ciò intrigati gli ecclesiastici, questo è in vigor di qualche concordato, non già per disposizione di legge comune, come si mostrerà più innanzi.

Un più enorme sfregio della potestà de' Principi tentava egli per questa bolla negli altrui stati, quanto è quello d' arrogarsi sopra gli stampatori e librari autorità di metter mano nelle loro robe, bruciare i loro libri, impor loro pena pecuniaria di cento ducati da applicarsi in Roma alla fabbrica di S. Pietro, e quel che è più, di privarli per un anno dell' esercizio della loro arte. Nè si rimane quì. Dà in oltre facoltà ai Vescovi, se coloro saranno contumaci, di castigarli con altre più severe pene, a fine che gli altri con tal esempio atterriti non presumano di attentare cose simili. Quali altri castighi doveranno esser questi, se non di pene temporali, giacchè non si può intendere delle spirituali, di scomuniche che erano già imposte? Se dunque piacerà a Vescovi d' imprigionarli, di mandarli in esilio e in galera, rimarrà tutto in loro arbitrio e potere. Essendo per tanto riputata questa bolla sì ingiuriosa ai supremi diritti dei Principi, non fu ella ricevuta in altri dominj, fuorchè nel solo Stato Romano; talchè negli altri Principati non ebbe forza nè vigore alcuno; ed in molti Regni, come in *Francia*, in *Castiglia*, ed altrove basta solo la licenza de' ministri regj; e se vediamo in alcuni luoghi essersi pure in ciò ingeriti gli Ecclesiastici, ciò è seguito in vigore di particolari concordati; anzi soggiungono oltre a ciò molti autori ecclesiastici, e tra gli altri i più rinomati Gesuiti e Domenicani, che nemmeno nello Stato della Chiesa furono mai in uso le scomuniche, e le pene spirituali stabilite da *Leone* in questo Concilio Lateranense, come scrissero *Agostino Barbosa* collect. DD. in. Concil. Trident. ad sess. 4. Sed et impressoribus; *Bartol. Carranza* Domenicano *in summa Concil.* in fine, Concilium *Lateranense* sub *Julio II. et Leone X. Vincenzo Figliuccio* Gesuita *quaest. moral.* tom. 2. tract. 15. et seq. cap. 7. quaest. 6. n. 177. *Franciscus Suarez* de censuris in communi, *tom.* 5. *disp.* 22. *tract.* 6. *n.* 13. *et disp.* 24. *sect.* 7. *n.* 1.

E nel nostro Reame è fuori d' ogni dubbio, che questa bolla non sia stata mai ricevuta, così perchè a quella non si concedette *l' exequatur regium*, come ancora, perchè avendo alcune volte i Vescovi voluto eseguire le pene in quella contenute contro gli stampatori, dal collaterale consiglio si è loro fatta sempre resistenza, e proibita l' osservanza; siccome è manifesto da molti esempi che rapporta *Bartolommeo Chioccarello* tit. 17. *de typographis et impressoribus.*

Donde si manifesta, che sia un errore, pur troppo insoffribile,

ciò che li scrittori ecclesiastici forastieri, credendo falsamente che alle bolle Pontificie debba darsi cieca esecuzione, perchè pubblicate in Roma, hanno ne' loro volumi mentito, che la bolla di *Leone* intorno all' impressione de' libri sia stata ricevuta negli altri dominj, e nel nostro Regno ancora. E quanti siano gli abbagli, che in ciò prese il nostro *Riccio*, così nella sua *collectanea* come nelle *decisioni*, dove nella 77. rapporta, che dalla curia Arcivescovile di *Napoli* fosse stato in esecuzione di questa bolla sospeso uno stampatore dall' esercizio di stampare: quasi che bastasse per prova della recezione della bolla, ciò che facevano li tribunali ecclesiastici ne' loro processi occulti e clandestini. Ma il caso occorso in *Napoli*, dal quale compilò *Riccio* quella sua decisione 77., mostra tutto il contrario; poichè ancorchè questo scrittore taccia il nome dello stampatore, quello avvenne ad un tal *Lazaro Scorrigio*, quell' istesso di cui *Chioccarelli* parla tit. 17. *de typographis et impressoribus*; il quale fu condannato da quella curia in esecuzione della bolla a pagare ducati 200., e non già, come dice *Riccio*, che fu sospeso per due anni dall' esercizio della stampa. Questo attentato però fu subito riparato dal consiglio collaterale, il quale ordinò che non si molestasse lo stampatore, tosto per ciò liberato da sì scandalosa ed ingiusta pretensione.

Non meno che la bolla di Leone, non fu ricevuto presso di noi il decreto rapportato dal Concilio di Trento sotto il titolo de editione et usu librorum, come quello che si rapporta alla suddetta bolla, e la conferma, non meno per ciò che riguarda le pene spirituali da quella stabilite, che per le pecuniarie e temporali.

Ciascun sa, che FILIPPO II. ancorchè avesse scritto al Duca d' *Alcalà* nostro Vicerè, che avesse fatto pubblicare i decreti di questo Concilio a Napoli, nientedimeno con altra privata sua real carta lo fece avvertito, che facesse esaminare il Concilio, e trovati alcuni decreti, co' quali si venisse a pregiudicare la sua real giurisdizione, non gli facesse eseguire, nè facesse innovare cosa alcuna. Ne fu dato il carico al reggente *Villani*, il quale, come fu da noi diffusamente narrato al tom. 7. *istoria civile* pag. 195. e seg formò due relazioni de' decreti, chè non dovevano accettarsi; fra' quali fu anche questo dell' impressione de' libri, che si leggeva sotto quel titolo. Ed ancorchè molte cose fossero scappate dalle mani del reggente in facendo que' cataloghi, che contengono non minori pregiudizi de' notati, con tutto ciò non isfuggì dalla sua penna questo, per contenere un evidente pregiudizio della real giurisdizione, vedendosi per quello confermata la bolla di *Leone* cotanto rovinosa ai supremi regali diritti, sicchè non fu tal decreto fatto valere nel Regno; e gli esempi rapportati dal *Chioccarello*, che seguirono molto tempo dopo del Concilio, rendon chiaro che quel decreto non fu mai ricevuto, nè osservato.

Ma pur troppo rovinosi e gravi sarebbero gli affronti alle regalie

è preminenze de' nostri Monarchi, se si volessero fra noi far valere le regole dell' indice, le quali, oltre di confermare la bolla di *Leone*, contengono infiniti pregiudizj della real giurisdizione, ed ora si presume allegarle nel Regno; quasi che non fosse noto, che non ci legano, per non essere state ricevute, nè a quelle essere stato interposto *l' exequatur regium*, onde avessero potuto acquistar forza e vigore per poterci obbligare. Tutte le determinazioni, siano decreti, regole, bolle, ed altro, che si fanno e si faranno in *Roma* dal Papa stesso, o dalla congregazione dell' indice, e molto più dal santo Uffizio non ci obbligano, se a quelle non siasi interposto *l' exequatur regium.*

Questa verità negli altri Regni e Provincie l' hanno dimostrata gravissimi ed insigni scrittori, e nel nostro, se non mi lusingo, fu abbastanza e sino all' ultima evidenza dimostrata ne' miei libri della *storia civile tom. 7. p. 212. e seg.* Questa è legge fondamentale di tutti li Principati, e fra noi è legge scritta dal Principe, ripetuta ed inculcata più volte e molto fortemente negli ultimi nostri tempi dal nostro religiosissimo Monarca, che con tanta clemenza ci regge, in più suoi regali diplomi comandata. Questa è una legge inviolabile, ed obbliga noi anche in coscienza ad osservarla, siccome obbligano le leggi del Monarca, perchè Iddio ci comanda di dover loro ubbidire non solo per timor della pena temporale, ma anche in coscienza: perchè facendo altrimenti si contravviene al suo divino volere; e S. Paolo con più precetti ciò inculcando, con chiare parole ci dice: che ognuno è obbligato ad ubbidire alla potestà temporale, non solo per la pena, ma anche per la coscienza.

Or se questo solo basterebbe, perchè a ciò che viene da *Roma* non siamo tenuti ad ubbidire, se il Principe non acconsente col suo regio placito, quanto più dovrà ciò aver luogo per le regole dell' indice, che contengono più attentati sopra la real giurisdizione? Sarebbe veramente un impero pur troppo impotente e vergognoso, se si permettesse che in casa propria, un di fuori venisse a prescriver leggi agli stampatori di non stampar libri senza licenza degli ordinarj; a librari di non venderli, a compratori di non comprarli, punirli se saran contumaci con pene temporali, con bruciamento de' libri, con pene pecuniarie, con sospensione delle loro arti, ed altre pene più rigorose che si rimettono a loro arbitrio.

Quale stupidezza sarebbe questa di permettere che altri nel proprio Regno stabilisse inspettori nelle dogane, nelle librerie, e nelle proprie case per far ricerca de' libri, e a viva forza e con famigli armati involargli? Prescriver leggi non contro i detentori, ma anche contro gli eredi? Che tutto questo si fa dagli autori delle regole dell' indice, i quali non si contentano della sola scomunica, la quale pure in questo caso è abusiva e nulla, perchè non può cadervi, quando si comandano cose che non sono del loro

imperio e giurisdizione, ma di vantaggio a tutte queste cose impongono pene temporali. Ecco ciò che in quelle frequentemente s' incontra. *In his autem omnibus et singulis quae statuunt vel omissionis librorum, vel alia arbitrio eorundem Episcoporum, vel inquisitorum pro qualitate contumaciae vel delicti*: ed altrove, *sub poena omissionis librorum, et aliis arbitrio Episcoporum vel inquisitorum imponendis; emptores vero librorum, lectores vel impressores eorundem arbitrio puniantur*. Noi, come si è detto, abbiamo leggi espresse, che alle provisioni di *Roma* di qualunque sorte fossero, allora si debba prestare ubbidienza, quando saranno state avvalorate col beneplacito regio: e se questo mancherà saranno come se non vi fossero. Da *Roma* all' incontro tutti i dì escono decreti e regole che toccano la temporalità de' Principi: noi non solamente per timore della pena, ma in coscienza dobbiamo ubbidire più tosto al Principe, al quale dà Iddio la potestà, con le sue leggi di governare, che ad altri. Quando alcuno comanda cosa, sopra la quale non ha da Dio autorità di comandare, allora che non s' ubbidisce, non si offende Sua Divina Maestà, ma disubbidendo in ciò a colui il quale l' autorità tiene da Dio, lo stesso Dio ne viene disubbidito ed offeso. Se il Prelato Ecclesiastico comanda nelle cose temporali, perchè in quelle non ha autorità da Dio, non è peccato il disubbidirlo. Iddio ha dato al Principe questi due mezzi di essere ubbidito, cioè per timore della pena temporale, e per coscienza, e così S. Paolo predica. È gran mancamento lasciar perdere il secondo di questi mezzi che non è il men necessario, con lasciar introdurre l' opposto contro quanto prescrive la dottrina cattolica.

Per questa cagione, impresse che furono in *Roma* sotto il Pontificato di *Clemente VIII.* le regole dell' indice, non fu nel nostro Regno variato il costume che prima serbavasi fra noi intorno l' impressione de' libri, ed ancorchè sovente gli ecclesiastici avessero voluto eseguirle con pretendere di mandare inspettori nelle dogane, punire con pene temporali i librari, e gli stampatori, e far dell' altre sorprese intorno a questa materia, a tali attentati si è sempre dal consiglio collaterale, e da delegati della real giurisdizione fatta valevole resistenza ed intorno alla stampa de' libri, ancorchè per queste regole si fosse comandato agli stampatori di chiedere licenza agli ordinarj, con tutto ciò il magistrato secolare non ha mai riconosciuta necessaria per l' impressione, se non quella licenza, che le nostre leggi comandano, che si prendesse dal Vicerè, e suo collaterale consiglio. Il poter imprimere libri, e non poterlo fare, è tutta cosa che riguarda il fatto e la corporalità, non il diritto, o spiritualità alcuna, e perciò non è della potestà spirituale il vietarlo. La censura de' libri sempre appartiene alla Chiesa, ma non indistintamente ogni censura, se non solamente de' libri sacri, e riguardanti la nostra religione.

Prima del Concilio di *Trento*, e di queste regole, la legge che presso noi regolava le stampe era la prammatica 1. e 2. *di don Pietro di Toledo*, e la prammatica di *Pietro Girone*, che leggiamo ancora nel volume delle nostre *prammatiche*, sotto il titolo *de impressione librorum*, le quali solamente richiedono doversi ottener licenza *in scriptis* dal collaterale.

Dopo queste regole non si variarono le nostre leggi, ma da Vicerè successori, come dal conte *Olivarez* e di *Benevento*, dal Duca d'*Alva* e dal conte *Villamediana*, si rinnovarono e si aggiunsero altri requisiti, come di dar gli esemplari, e come dovesse regolarsi la pubblicazione; sicchè presso di noi, per istampare un libro non vi si richiede altro che la licenza *in scriptis* del collaterale, siccome prima di queste regole e del Concilio si praticava; nè dopo queste regole, come da noi non ricevute, per non esser state con alcun placito regio approvate, si richiese cosa di più.

Questo si rende manifesto dallo stile introdotto, e dalla formula, con la quale il collateral consiglio, suol dare tali licenze di stampare. Dassi, da colui, che vuol far imprimere qualche opera, memoriale al Vicerè, chiedendo la licenza di poterlo stampare; il Vicerè per mezzo del suo consiglio collaterale destina persona dotta, che riveda il libro, e ne faccia a lui relazione in iscritto. Il revisore gliela fa. Dopo fatta ed osservata, sé non occorre cosa nell'opera, per la quale si offendano i buoni costumi e la real giurisdizione, il Vicerè e suo collaterale consiglio in cotal guisa, e con queste parole appunto provede: *Visa relatione, imprimatur, et in publicatione servetur regia pragmatica*; cioè che s'imprima, e si osservi quanto per pubblicarsi sta in quella disposto, riguardante ancora gli esemplari che debbono a regj ministri presentarsi.

Giova quì (non solo per cagion d'esempio, ma anche perchè si vegga aver io adempiuto nell'impressione de' miei libri ciò che le nostre patrie leggi prescrivono) di trascrivere la licenza che io ebbi dal consiglio collaterale, la quale fu adempiuta intieramente, con essersi dati gli esemplari non solo ai regj ministri, che compongono il collaterale di *Napoli*, ed ai capi de' tribunali, ma anche ai supremi reggenti, che compongono il consiglio di *Spagna* in *Vienna*. Ella è in cotal maniera concepita.

EMINENTISSIMO SIGNORE.

» Il dottor *Pietro Giannone* supplicando espone a Vostra Emi-
» nenza come avendo composta la storia civile del Regno di Napoli,
» desidera quella dare alle stampe; per tanto ricorre da Vostra
» Eminenza e la supplica, commettendo la revisione dell' opera sud-
» detta a chi meglio le parerà, concedere al supplicante di poterla
» stampare e pubblicare, che lo riceverà a grazia.

Rev. J. V. D. *Nicolaus Capasso* videat, et in scriptis referat, *Mezzacava* regens, *Ulloa* r., *Alvarez* r., *Giovane* r., *Pisani* r., *Provisum* per S. T. Neap. 17. decembris 1722.

Mastellonus.

EMINENTISSIME PRINCEPS:

» Parui mandatis tuis, atque historiam civilem Neapolitanam
» a viro clariss. *Petro Giannone* J. C. et causarum patrono XL. libris
» descriptam legi, neque in ea quidquam obvium fuit, quo, vel in
» speciem, regium jus imminuatur; imo vero in hoc unice conten-
» dere videtur, ut quae Caesaris sunt in aperto ponat, ejusque ratio-
» nes, quantum historico permittitur; pugnacissime defendat. E re
» igitur publica eam excudi ac in lucem prodire, esse censeo, nisi
» aliter tibi visum fuerit, cui firmam valetudinem, hoc est ipsam
» Regni felicitatem a Deo venerabundus precor ».

Neapoli, IV. nonas febr. anno 1723.

EMINENTIÆ TUÆ.

» Omni obsequio affectuque addictissimus *Nicolaus Capassus*
» professor regius.

» Visa relatione imprimatur, et in publicatione servetur re-
» gia pragmatica. *Maulon* rever. *Mezzacava* r. *Ulloa* r. *Alvarez* r.
» *Giovane* r. *Pisani* r. *Provisum* Neap. per S. T. die 11. febr. 1723.

Mastellonus.

Più di questo non bisogna fra noi, perchè un libro si possa imprimere e pubblicare. Se per fare ciò vi fosse bisogno di altra cosa estrinseca, che non dipendesse dall' imperio, che ciascun Principe tiene ne' suoi stati, sarebbe un imperio certamente difettoso, e di questo, sarebbe una bestemmia contro il potere de' Principi, che in se stesso è tutto perfetto, nè ha bisogno di cosa che dipenda dall'arbitrio e volere altrui: dicesi schiettamente *imprimatur*; perchè questo solo basta, non essendo state appresso di noi ricevute quelle condizioni che la bolla di *Leone*, il decreto del Concilio,

e le regole dell' indice prescrivono; cioè nell' impressione de' libri doversi anche ricercare la licenza dagli ordinarj e dagli inquisitori.

Questa verità si mette in più chiara luce, se si farà riflessione alle formole delle licenze, che si danno in que' Principati, e repubbliche, dove per particolari concordati, siasi agli Ecclesiastici accordato d' intromettersi anche in cose appartenenti alla licenza di stampare, spezialmente in quelli stati; dove presiede l' uffizio dell'inquisizione. La repubblica di *Venezia*, come ciascun sà, ritiene nel suo dominio l' inquisizione, temperata però e molto repressa per mezzo di 39. capitoli, che ne regolano il modo e la maniera del procedimento. E poichè ne' luoghi dell' inquisizione, all' affare dell' edizione e proibizione de' libri sovrastano gli inquisitori, non già gli ordinarj, fu tra la sede Apostolica e la repubblica sopra ciò a 24. agosto del 1596. con particolar concordato provveduto, che all' inquisitore non si aspetti altro intorno a libri, se non di vedere se possono quelli stamparsi, o proibirsi, non per altra cagione che d' eresia; ma che per tutti gli altri rispetti, ciò si appartenga al Principe, ed al magistrato secolare. Di più, che non sia pubblicata o stampata alcuna proibizione di libri di qualsivoglia sorte fatta con qualsisia autorità dopo il 1595. se non osservate le condizioni del concordato suddetto, fatto nel detto anno 1596. Questo concordato, come narra il P. *Paolo* Servita, nella storia dell'inquisizione di Venezia, fu fatto con tanto esame e maturità, così dal canto della Sede Apostolica, come dalla parte della repubblica, che durò quella negoziazione quattro mesi; intervenendovi dalla parte del Pontefice il Cardinale, il nunzio, e l' inquisitore; e dalla parte della repubblica li primi senatori; e con tutto che si fosse ciò determinato col consenso comune, pure gli Ecclesiastici allora trattarono, che del concordato suddetto, non se ne stampassero, se non sessanta copie, e ciò non per altro, che essendo innumerabili gli esemplari degli indici proibitorj de' libri, che vanno per mano di tutti, ognuno vedesse solamente que' documenti che danno l' autorità sopra i libri agli Ecclesiastici, e la moderazione del concordato non fosse saputa, se non da pochi, e finalmente si perdesse. Onde questo scrittore ammoniva, che uscendo tuttavia da Roma nuove proibizioni, a fine che la virtù del concordato non fosse delusa, quando si stampava l' indice nel 1595. si facesse anche stampare dopo di lui questo concordato. Ciò che abbiamo veduto ora eseguito nell' ultima ristampa fatta in *Venezia* delle sue opere, dove dopo l' indice del 1595. si legge anche impresso il concordato. Da ciò è nato che in quella repubblica le licenze di stampare, che si danno unicamente dai riformatori dello studio di Padova, non già dagli ordinarj ed inquisitori, prima di darsi richiedono solamente fede della revisione ed approvazione dell'Inquisitore, di non essere nel libro cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, ed attestato del loro segretario, niente contro ai Principi e buoni costumi, e ciò fatto essi danno la licenza d' imprimere;

imperocchè unicamente s' appartiene al Principe ed al magistrato secolare di darla, e solamente dall'inquisitore vogliono una censura ovvero attestato di non esservi cosa che sia contraria alla religione. Ecco la loro consueta formula della licenza che essi danno.

Noi riformatori dello studio di Padova.

» Avendo veduta per la fede di revisione ed approvazione del » P. fra N. N. inquisitore, nel libro intitolato N. N. non vi esser » cosa alcuna, contro la Santa Fede Cattolica; e parimente per » attestato del segretario nostro niente contro ai Principi e buoni » costumi, concediamo licenza a N. N. stampatore, che possa essere » stampato, osservando gli ordini in materia di stampe, e pre- » sentando le solite copie alle pubbliche librerie di Venezia e di » Padova. Datum ec.

Noi riformatori. N. N. segretario.

Degli Ecclesiastici è solo la censura, se nel libro vi siano eresie, o altra cosa contro la fede, e niente più. Del Principe e del suo impero solo è di comandare, che si stampi, o nò, ne' suoi stati, libro o scrittura alcuna, siccome se i libri contengano motti o facezie, o altra cosa contro la fama del prossimo, massime perniciose e sediziose; se lascivie e altre cose contro l'onestà e buoni costumi. Agli Ecclesiastici ciò non tocca, ed usurpano ciò che è del Principe, al quale Dio ha commessa la quiete pubblica, e la cura dell' onestà de' suoi sudditi. Ma nel nostro Regno, che ha sempre aborrito l'uffizio dell'inquisizione, dove non mai ha potuto allignare, i nostri Monarchi per non aver dato alle regole dell' indice placito alcuno reale, non ha voluto assoggettarsi, sicchè avessero potuto fra noi obbligarci all' osservanza di ciò che in quelle si prescrive, e specialmente di dover da altri che dal Principe ottener licenza di stampare. Dopo la bolla di *Leone*, il decreto del Concilio, e questa regola, s' è continuato l' antico costume, di concedersi dal collaterale consiglio la licenza di stampare, senza nemmeno ricercar prima di darla, approvazione alcuna dagli ordinarj, bastandogli la sola approvazione della persona da lui destinata per la revisione, la quale tanto poteva ragguagliarlo, se nell' opera vi fosse cosa contraria alla nostra Santa Fede, perchè non si tratta in questi casi del diritto, cioè di dar giudizio se una tal dottrina contenga eresia, o no, ma del fatto, civile, se nel tal libro, che si vuole imprimere, vi siano, o no, proposizioni eretiçali, ciò che i teologi, che per sè il Re destina, posson molto ben vederlo. Ed in effetto, prima queste revisioni si solevano commettere ai teologi, come si soleva fare a tempi del Vicerè don *Pietro di Toledo*; e poi fu introdotto, che si destinasse per la revisione de' libri un regio ministro; siccome fu da noi rapportato

nel lib. 27. della *Storia Civile* al cap. 4. *n.* 2. Ed appunto in cotal guisa il libro dal Vicerè riveduto, senza ricercar altro, se non che nella pubblicazione si osservasse il prescritto della prammatica, riguardante di presentarsi le solite copie all' Escurial di Spagna ed a ministri in quella disegnati, si stampasse.

Si dice, *imprimatur*. Perchè chi ha fatto ciò imprime, ed avendo adempito alle sue parti, non viene obbligato ad altro.

E se *si* dirà, che gli stampatori oltre ciò sogliono eziandio ricorrere agli ordinarj, ed ottengono da essi licenza di stampare, secondo ciò che viene prescritto dalla Bolla di *Leone*, dal decreto del Concilio e dalle regole dell' indice; la risposta è in pronto, ed a chi considererà il costume tenuto dagli Spagnuoli, che per due cent'anni ci governarono, non gli parrà tal connivenza, cosa molto strana ed impropria. Li Spagnuoli, che, come fra gli altri saviamente avverte *Pietro de Marca* Arcivescovo di Parigi, volevano medicare le ferite che si davano alla real giurisdizione, con unguenti e con empiastri, non già con ferro e fuoco, come si faceva in *Francia*; la qual arte appresero da FILIPPO II. nello stesso tempo che erano costanti a resistere agli sforzi di *Roma*, che pretendeva abolire affatto l'*exequatur regium* a tutti li decreti e Bolle, sicchè non era data esecuzione alcuna a quelle, senza il placito regio, non si curavan poi dall'altro canto (usando una pregiudicialissima connivenza) che, purchè essi non ne fossero consapevoli, e vi dassero aperto consenso, gli stampatori da sè lo facessero; siccome non ostante le valide resistenze fatte di non accettar la Bolla *in coena Domini*, pure usavano connivenza, che quella si affiggesse ne' confessionarj, e si leggesse sopra i pulpiti da Parochi; non la facevan poi valere ne' casi particolari, quando volendo i Vescovi servirsene, si dava occasione di ricorso a' ministri regj.

Chi dubita, che questo lor modo di lenire con unguenti e con empiastri, non pur non abbia guarite le piaghe della ferita giurisdizione, ma le abbia ridotte più gravi ed insanabili! Il non aver voluto col ferro e col fuoco estirpare da principio questi abusi, e punire severamente gli stampatori, che si vollero soggettare a questo, e solo occorrere a disordini che poi ne seguivano ne' casi particolari, ha partorito questo gravissimo pregiudizio, nel quale ora si trova il Regno, con danno inestimabile, non meno della real giurisdizione, che della disciplina e delle lettere, che fiorirebbero molto più in esso, se si togliesse affatto questa miserabile servitù.

Veggasi in breve quanti pregiudizialissimi abusi ne siano nati da questa dannosa connivenza. *Primieramente* quando nella repubblica di *Venezia* e negli altri dominj la facoltà di dare queste licenze è del magistrato solo secolare, ed agli inquisitori, ovvero ordinarj non s'appartiene altro se non di vedere, se nel libro che vuole imprimersi vi siano eresie, o cose contrarie alla nostra Santa Fede, e farne dopo ciò una semplice fede ed attestato: non altrimenti che suole farsi da magistrati, quando per le loro deliberazioni abbian bisogno

della perizia de' maestri o dottori di qualche arte, o scienza, atto niente dinotante giurisdizione, all'incontro ora in *Napoli* non si contengono in far attestati semplicemente, ma ricercano dagli stampatori memoriali, ove questi supplichevolmente esponghano le loro dimande, e li preghino a dar licenza di stampare: ed essi poi per via di decreti commettono le revisioni, e dappoi interpongono ancora decreti d'*imprimatur*. Donde loro è venuta questa giurisdizione, non avendo altro che la semplice perizia e censura? Se presso di noi non si permette, non dico a periti, ma nemmeno agli arbitri di far decreti, e valersi di simili atti denotanti giurisdizione, come ciò soffrirsi negli Ecclesiastici verso li stampatori, sopra li quali non hanno giurisdizione alcuna?

20. Da ciò n' è nato ancora, che non contenti di vedere se il libro contenga eresie, o cose contrarie alla nostra Santa Fede, si sono avanzati a voler eziandio esaminarlo e giudicarlo, se contenga cose contro la fama del prossimo, lascivie, ed altre cose contro l'onestà e buoni costumi. Questa parte non s'appartiene ad essi, ma al Principe che solo può provvedere a far legge sopra ciò, che Dio ha raccomandato al suo governo. È vero che alla Chiesa si appartiene ancora la censura de' costumi, e li peccatori sono sotto il suo giudizio: però sono li costumi e li peccati, sotto il giudizio ecclesiastico, nel solo foro penitenziale, per ciò che riguarda la mondezza delle nostre anime; non già che sopra i costumi, possano usare autorità alcuna temporale nel foro mondano, e con atti denotanti giurisdizione o imperio proibire o concedere, che alcun libro si stampi. Gli esempi di Cristo e degli Apostoli, e de' Padri della Chiesa dimostrano qual sia la loro parte intorno a depravati costumi, cioè di esortare, pregare, increpare i fedeli che se ne astengano, e nel foro penitenziale giudicarli; ma per quel che riguarda il foro secolare, il Principe è il protettore dell' onore delle persone, ed egli ha a difenderlo e vendicarlo contro chi l'offende co' fatti, o con parole, o con iscritture. Veggano essi, come più esperti, se ne' libri che si vogliono stampare vi sia seminata dottrina contro la Fede, poichè del rimanente Iddio ci ha preveduti di magistrati, per dar rimedio, se con opere, parole e libri è offesa la fama di alcuno. Se i libri contengono motti mordaci, che direttamente e obliquamente offendano alcuno; e se insegnano cattivi costumi, lascivie e crapule, che offendono la pubblica onestà, nessuno di questi eccessi è eresia. E se S. Paolo ci dice, che la pubblica quiete ed onestà de' sudditi furono date in guardia alla potestà del Principe, a cui tocca giudicare e punire l' opere, le parole e le scritture di una materia medesima; poichè nessuno può mettere in dubbio, che l' offendere la fama e l' onestà, così ne' fatti come nelle parole, non siano delitti soggetti al magistrato secolare, e per conseguenza ancora i commessi in iscrittura appartengono allo stesso; con che ragione dunque può pretendere di censurare i libri per alcuna delle ragioni suddette colui, che non ha potestà di giudicare e punire le parole ed i fatti di coloro, sopra li quali non tiene giurisdizione alcuna?

3.° Si sono avanzati ancora a voler giudicare, se nel libro ad imprimersi si contenga cosa alcuna contro la *libertà, immunità* e *giurisdizione ecclesiastica*. Questi nomi, che secondo l'osservazione di molti furono ignoti, e per dodici secoli non intesi nella Chiesa, ora occupano tanto, chè sono divenuti un mare, che non ha fondo ne riva. Per la loro sterminata estensione non si è potuto ancora fra i canonisti medesimi convenire, per assegnare loro termine e confinj. In tutta la legge canonica non si trova definita la libertà ecclesiastica; non è stato ancora dichiarato, quali cose sotto essa si comprendono; nè si è potuto ancora dar regola come giudicarle; per la qual cosa gli stessi canonisti non s'accordando, quando nasce disputa sopra alcuna cosa, se sia o non sia contro la libertà ed immunità ecclesiastica, alcuni sotto questo nome comprendono quelle cose che solamente agli ecclesiastici convengono, per privilegj concessi loro da Dio, o dal Papa nelle cose spirituali, e dai Principi nelle temporali, talmente che non voglion altro dire, che privilegio d'esenzione conceduto alla Chiesa Universale, così nelle cose spirituali come temporali. Ma altri di ciò non contenti chiamano *libertà ecclesiastica* ogni cosa fatta a benefizio de' cherici, ed a loro favore; e dicono essere contro a quella, tutti gli statuti, per li quali li cherici si rendono più timidi, ed i laici più audaci; vogliono perciò, che così le loro persone come le loro robe non siano a quelli sottoposti; in breve una libertà, che li rende *exleges*, e sottratti totalmente dall'imperio e giurisdizione del Principe. Sotto il nome poi di *giurisdizione ecclesiastica* non vi è cosa che non si comprenda. Se si dovessero attender le loro massime intorno a ciò, particolarmente quelle che hanno disseminate ne' libri stampati negli ultimi tempi, tutto si apparterrebbe alla *giurisdizione ecclesiastica*, e molto poco rimarrebbe alla temporale.

Or si commetta la censura de' libri intorno a ciò agli Ecclesiatici, e veggasi se mai permetteranno che si stampi libro alcuno, quando non si vada a lor voglia: tutti li libri sembreranno contrari alla cotanto straordinariamente distesa loro libertà e giurisdizione ecclesiastica. Anzi a giorni presenti, lo scrutinio maggiore che essi anno de' libri, non è già se contengano eresia, o altra cosa contraria alla nostra Santa Fede, e buoni costumi, ma unicamente se vi siano cose contrarie alla loro giurisdizione presa in quel senso che essi l'hanno estesa.

E se ogni libro, ove non già di proposito, ma occasionalmente si tocchi qualche punto giurisdizionale, e da essi rifiutato, non vogliono permettere che si stampi, che mai avrebbe potuto aspettarsi de' miei libri, dove la più abondante loro materia è questa, e dove sono trattate tutte le controversie giurisdizionali, che i nostri Principi ebbero a sostenere colla Corte di *Roma*, perchè la loro giurisdizione non fosse assorbita dalle stravaganti pretensioni degli Ecclesiastici, che incessantemente con varie sorprese attentavano di conculcarla ed atterrarla?

Qual cosa più impertinente può mai sognarsi della pretensione

del Vicario dell' Arcivescovil Curia di *Napoli*, che voleva che io, prima di stampare i miei libri, andassi da lui a cercarne licenza? E qual cosa più degna di riso averei io commessa, in pretendere, che dovesse egli darmela, e lusingarmi che potessi io indurlo a concedermela? Nè io ero costretto a ricercarla, nè egli era obbligato a darmela; anzi secondo le loro leggi che s' hanno prescritte, non poteva a verun patto concederla. Tutti li miei libri, non già alcuna parte d' essi, poichè in tutti si sostengono le giurisdizioni, e le supreme regalie del nostro Principe, sono contrarj alla loro pretesa giurisdizione. Non ero io obbligato a cercarla, perchè trattando i miei libri di cose giurisdizionali, non dovevo io commettergli alla censura della parte avversa, e dipendere dal suo arbitrio Qual maggior follia sarebbe di un litigante, che di commettere la decisione della sua causa alla parte contraria, con chi verte il litigio? Oltre di che non s' appartiene ciò per la censura de' libri agli Ecclesiastici, ma più tosto questa sarebbe parte del Principe, e de' suoi magistrati di esaminarla, e da lui aspettarne la provvisione, se alcuna cosa è scritta contro la libertà e giurisdizione ecclesiastica, poichè è cosa certa, che tutta la giurisdizione che oggi è nell' ordine ecclesiastico, tutta è goduta, e dipende per privilegj del Principe, al Principe tocca mantenergliela, quanto il pubblico servizio permette. Sarebbe cosa molto strana ed impertinente, che ogni privilegiato di propria autorità volesse difendere i privilegi suoi. Piacesse a Dio, che vi fossero libri che meritassero di non essere stampati, per esser contro la libertà e giurisdizione ecclesiastica, più tosto che i libri i quali non meritano d' essere impressi per estenderla tanto, che confonde ogni governo, usurpa ciò che appartiene al secolar magistrato, e fa vergogna al ministero di Cristo, che è per le cose celesti, e non per impadronirsi delle terrene commesse ad altri.

E se ora la giurisdizione ecclesiastica si è studiato di stenderla tanto fuori i suoi termini, sicchè l' hanno resa spaventevole per l' esorbitanza, come possono gli Ecclesiastici lusingarsi di poter essi medesimi in ciò farsi ragione, e pretendere di censurare i libri, che trattano della giurisdizione de' Principi, e dal loro arbitrio dipendere, se debbano o nò imprimersi, e vietare o concedere a lor possa, le licenze di stampargli?

Quindi, siccome in Francia, e negli altri principati bene instituiti, non si è mai tollerata proibizione alcuna di libro, se non in cagione d' eresia, ma non già per trattare di cose giurisdizionali. Così se veniva da *Roma* proibito un libro di tal soggetto, non era la proibizione curata nemmeno in *Napoli*; ciò che si vede praticato presso di noi nelle proibizioni de' libri del reggente *de Curtis* e di don *Pietro de Uries* sotto il governo del Conte di *Benavente*, e del Duca d' *Alba* Vicerè di *Napoli*. Quindi per la medesima ragione, quando s' abbiano voluto stampare libri di consimil natura, non è passato ad alcun per pensiere chiederne licenza agli ecclesiastici, non solo per le generali ragioni sopraccennate, ma perchè cosa pur troppo sciocca e degna di

riso sarebbe pretenderla, da chi per niun rispetto poteva darla.

E se si dirà, che in simili casi l'edizioni debbano farsi apparire altrove, e non in *Napoli*, questa è una risposta non pur indegna di uomini probi, e conveniente solo a raggiratori, ma molto ingiuriosa alla potestà de' nostri Principi. Pure alcuni che mostrano aver de' miei travagli qualche compatimento, nell'edizione di questi miei libri, mi accagionarono, perchè non mi fossi valso di questa menzogna, della quale gli Ecclesiastici stessi sogliono spesso valersi; essendo oramai fatta cosa usuale, che per uscire da tali intrighi comunemente si mentisca nell'edizione de'libri, il luogo ove si stampano. Questo mentire appunto, e questa debolezza non ho voluto io che si vedesse ne' miei libri. Ho creduto mal convenirsi a uomini dabbene simili travelli, e molto più ad un Cristiano, il quale dalla propria bocca del suo maestro deve aver appreso, che il suo sermone deve esser semplice e schietto. *Est, est; non, non*, e senza menzogna alcuna ec.

Ed il Concilio di *Trento* nell'allegato decreto, sotto il tit. *de editione et usu librorum*, non tanto aborrisce l'edizione de'libri sacri senza licenza dell'ordinario, quanto di stamparsi *saepe tacito, saepe etiam mentito praelo, et quod gravius est, sine nomine auctoris*.

Le nostre prammatiche ricercano ancora il permesso del collaterale, non meno se alcuno stampi in *Napoli* che se faccia apparire, l'opera essersi impressa fuori del Regno; come sta disposto nella prammatica 4.ª *de impressione librorum*.

E veramente è cosa di maraviglia, che gli Ecclesiastici, più tosto soffrano, anzi non vi fanno scrupolo, che si contravvenga all'espresso divieto del nostro buon Redentore, al Concilio di *Trento*, ed alle nostre patrie leggi, che si offenda in ciò alla pretesa giurisdizione, che essi si hanno usurpata intorno all'impressione dei libri.

Non meno era di grave colpa, che ingiuriosa alla potestà de'nostri Principi, è la frode che si addita, quasichè non si possano imprimere libri giurisdizionali nel proprio Regno, se non si ricorre alla menzogna. Troppo impotente e vergognoso, sarebbe il loro imperio, se per poterlo far valere ne' loro stati, fossero costretti a ricorrere alle frodi ed alle bugie, quando il governo che è stato ad essi da Dio conceduto, è in se stesso tutto perfetto e compiuto; sicchè non solo non han bisogno di ricorrere alle frodi per esercitarlo, ma a niun altra cosa estrinseca, che non dipenda dal loro arbitrio e valore. All'incontro gli Ecclesiastici imprimono senza ritegno libri ingiuriosi alla potestà de' Principi; niuno è che a loro si opponga, e li fanno poi correre liberi e franchi negli altrui stati; sicchè non è chi ne interrompa il corso e lo spargimento.

Questo, siccome si è dimostrato nel lib. 27. della mia storia cap. 4. è un danno notabilissimo che si fa a' diritti e supremi regalie de' nostri Re, che non merita essere dissimulato, ma che se gli resista con tutto vigore e fortezza.

Al Principe solo, particolarmente nel nostro Reame s' appartiene la cura dell' impressione de' libri, e di lui solo è o darne o negarne la licenza, specialmente quando ne' libri che si vogliono imprimere, si sostengono le alte sue preminenze e reali giurisdizioni. Per forti ragioni dunque ho io creduto, che nell' impressione de' miei libri non vi fosse bisogno di altra licenza, che del consiglio collaterale, e che fosse un pregiudicialissimo abuso il domandarla ad altri, che al Principe. E doveva bastare agli Ecclesiastici la mia moderazione in ciò usata; che non obbligandoci le nostre prammatiche a stampar le licenze ne' libri, non volli che ne' miei si stampasse quella ottenuta dal collaterale, perchè non leggendosi quivi quella che suol dare l' ordinario, non si vedesse un manifesto documento di non curanza, ed una più evidente dimostrazione di non esser quella necessaria. Ma ciò nemmeno è bastato, ed hanno voluto che io finalmente a loro dichiarassi a più chiare note, perchè ho creduto di non doverne da essi dimandar licenza.

Ma per ultimo; qual follia sarebbe stata richiederla ad essi, se in *Napoli* la loro impertinenza si è ridotta a tale estremità, che non si contentano solo di esaminare, se ne' libri vi siano cose contrarie a buoni costumi; ed alla giurisdizione ecclesiastica, ma eziandio si sono fatti censori delle scienze e delle arti? Non si passa un libro di filosofia, se non si sostengono in quello gli errori della scolastica. Si rifiuta un libro di medicina, o di matematica, se l' autore mostra in quello aver seguitato la filosofia di *Cartesio*. Li revisori, a' quali sogliono commetter li libri, e più coloro che vi sovrastano, sono così delicati o scrupolosi, che si offendono d' ogni minima paroletta, alle volte da essi nemmeno intesa. Obbligano sovente gli autori per cose leggiere a stroppiare il più bello delle loro speculazioni. In breve si è ridotta la cosa a tale, che non fu possibile far ristampare in Napoli *lo specchio della penitenza* del P. *Passavanti*. Si passò gran pericolo di negarsi la licenza all' impressione delle opere del *Cujacio*. Talchè niuno è che più ad essi ricorra per licenze, e sotto mentito nome fansi apparire altrove i libri stampati; ed ancorchè sia notorio, che siansi stampati in *Napoli*, con tutto ciò essi, perchè in ciò non si offende la loro pretesa giurisdizione, non si curano che si usi fraude, e si contravvenga alle nostre leggi ed al decreto del Concilio.

Se dunque le costituzioni allegate non parlano degli autori, e quando si volesse fingere, che gli comprendessero, non ci obbligano all' osservazione per non essere state presso di noi ricevute, come ruinose e pregiudicialissime ai reali diritti, come sopra di quella poteva appoggiarsi nel caso presente scomunica alcuna? Non è questo un attentato manifesto della real giurisdizione, pretendendosi far valere nel Regno costituzioni destitute di *regio placito*, e cotanto pregiudiciali alle supreme regalie de' nostri Principi? Tutti gli autori concordano, eziandio i più rinomati teologi e canonisti, che le leggi umane, così civili come Pontificie, non obbligano negli altrui dominj, se non saranno state dai Principi, coi loro placiti, e dai popoli

almeno con l'uso accettate e ricevute. Nè basta la pubblicazione che di esse si fa in *Roma*, ma vi si richiede il beneplacito del Principe, e l'accettazione de' popoli, siccome scrissero *Navarro* consil. 1. de constit. quaest. 5. *Azorio* instit. moral. lib. 5. cap. 4. p. 4. *Suarez* de legibus lib. 4. cap. 16. n. 11. *Joan. Maejo* 124. dist. 15. q. 5. *Sales* in part. 2. 21. tract. 8. disp. unica sect. 18. n. 169. *Layman* in sum. theol. mor. tract. 4. de legibus cap. 2. n. 4. *Hieron. Gonzalez* gloss. 26. a num. 21. *Azevedo* in tit. 1. de las leges n. 8. *Villalobos* in summa, tit. de legibus, D. 1. f. 6. *August. Barbosa* in collect. ad cap. 1. de tregua et pace n. 9. *Diana* moral. resolut. tract. 18. de legibus; *Mastrillus* de magistrat. lib. 3. cap. 3. n. 108 *et seq.* e tanti altri, ed a di nostri sino all'ultima evidenza fu dimostrato da *Van Espen* in tract. de promulgat. legum.

Quindi si vede, che in molti Regni e Provincie non obbligano le costituzioni Pontificie, ed i lori *motuproprj*, perchè non ricevuti. Così la Chiesa orientale non viene obbligata dal jus Pontificio e sue decretali, per non esser ivi ricevute. Molti decreti del Concilio di *Trento* riguardanti la disciplina, non sono osservati in molte parti d'Europa, e nel nostro Regno parimente, siccome fu da noi dimostrato nel lib. 33. della *storia civile*. La costituzione *Paolina*, che proibendo l'alienazione de' beni ecclesiastici, impone nuova forma alle alienazioni, non si osserva nel Regno di *Scozia*. Nella *Spagna* non fu ricevuta la costituzione di *Pio*, che prescrive i casi ne'quali gli ordinarj possono ammettere le rassegnazioni; siccome non furono ricevute le costituzioni di *Gregorio XIII.* riguardanti lo stesso; e la costituzione di *Pio V.* intorno all'abito e tonsura de' beneficiati. Presso di noi nel Regno di *Napoli* non furono ricevuti li *motuproprj* di *Pio V.* siccome testificano *Molfesio* in sum. tract. 2. et 12. c. 6. n. 87. tom. 2. e *Gaito* de credito c. 2. p. 7. n. 3210. siccome nemmeno in *Sicilia* per la testimonianza che ne fa *Mastrillo* decis. 262. part 3. Parimente di *Clemente* VIII. *de largitione munerum*, ed intorno ai conservatorj. La bolla di *Gregorio XIV.* intorno alle immunità delle Chiese, la bolla *in coena Domini* le regole della cancelleria, e tante altre, delle quali appresso li riferiti scrittori, specialmente presso *Van Espen* loc. cit. e *Salgado* de supplic. ad §. 1. p. 1. 2. n. 131. se ne leggono copiosi cataloghi, non hanno vigore alcuno in quasi tutte le parti d'Europa.

Per la qual cosa, chi in vigore di quelle volesse procedere a censure, se gli fa dai magistrati secolari resistenza, e l'obbligano a rivocarle, essendo ciò un grave attentato, non meno che si fa alla giustizia (perchè niuno è obbligato ad osservare quelle leggi che non siano state ricevute) che alla giurisdizione del Principe, ed ai diritti delle nazioni. Quindi *Van Espen* part. 3. tit. 2. *de poenis et censuris ecclesiast.* cap. 4. *de effectibus excommm.* n. 25., come di cosa certa e fuor d'ogni dubbio, parlando ne' precisi termini di scomuniche, ebbe a dire: *illud quoque certum est, quod cum*

excommunicationes latae sententiae dependeant a virtute et efficacia canonis eas infligentis, debeant quoque, non secus ac leges, a quibus dependent, et ad quarum observantiam feruntur, legitime et juxta singularum provinciarum receptos mores, promulgari et publicari, ut iis obligare queant.

Anzi i migliori teologi e canonisti insegnano, che basta il solo dubbio, se sia ricevuta o nò una costituzione Pontificia, che impone pena di scomunica, perchè non si possa contra colui, che ne dubita, procedere a censure. E la ragione è in pronto, perchè se l'unico appoggio della scomunica è il dispregio delle chiavi, e la contumacia, come potrà colui dirsi contumace e sprezzante, se ha probabilità di credere, di non venire per quella legato, e per conseguenza non esser tenuto ad osservarla? Così *Azorio*, *Salas*, *Castro-Palao*, *Rebellio*, e tanti altri scrittori insegnano, che in tal dubbio, potendo ciascuno seguitare l'opinione, che nega l'essersi ricevuta, non incorre nelle censure.

Ciò che non si dimenticò di notare *Salgado* de supposit. ad §. 1. p. c. 2. n. 122. dicendo, *Adeo ut dubitans, an constitutio excommunicationem imponens sit usu recepta, tuto potest existimare, et sequi opinionem negantem receptam fuisse, ita ut nullatenus ligatus maneat constitutionis censura, pro tuta opinione in utroque foro teneat.* Azor *instit. moral.* l. 2. c. 19. q. 12. *Salas* in part. 2. 21. tract. 8. disp. unica sect. 18. n. 169. *Castro-Palao* tom. 2. disp. 3. part. 6. n. 4. *Ant. Diana* resol. moral. part. 4. tract. 3. resol. 14. *Rebellius* part. 2. l. 1. de contract. in genere, *quaest.* 2. *sect.* 1. *n.* 4. §. 2. Ecco dunque le leggi che io hò trasgredite. Ecco il notorio trasgressore de' canoni e delle costituzioni Pontificie, che non parlano degli autori, e quando gli comprendessero, non ci obbligavano ad' osservarle.

CAPO IX.

Si dimostravano il ricorso a' Sinodi, e molto più all' editto del 1707. del Cardinale Pignatelli.

Ma, dice il Vicario, almeno se non sarete compreso nelle ordinazioni contenute ne' riferiti Concilj *Lateranense* e *Trentino*, ed alle regole dell' indice, voi certamente avete trasgredito a' Sinodi del Cardinale *Cantelmi*, ed all' editto del Cardinale *Pignatelli*, ne' quali, particolarmente nel Sinodo Diocesano, sotto il tit. *de editione etc usu librorum*, c. 5. q. 2. sta sotto pena di scomunica proibito, di potersi imprimer libri senza l'approvazione e licenza dell' ordinario.

È gran maraviglia come non s' abbia rossore di allegar questi Sinodi nel caso mio, e come l' audacia sia giunta a tanto, sicchè niente gli rincresca sopra attentati aggiugerne altri più manifesti e scandalosi contro la real giurisdizione. Primieramente i Sinodi, e l'editto che si allegano, non contengono più di quanto nella bolla di *Leone*, nel de-

creto del Concilio, e nelle regole dell' indice si prescrive, intorno alla edizione de' libri, anzi a tutte queste ordinazioni si rapportano, siccome sta notato nel margine, del che i nostri curiali non ebbero notizia. E se, come si è mostrato, quelle non comprendono gli autori, ma i soli maestri dell'arte impressoria, e loro ministri, molto meno possono comprendergli questi Sinodi, i quali in materia odiosa, quanto è quella di pena di scomunica, debbono strettamente interpretarsi, tanto maggiormente che si tratterebbe, secondo la loro intelligenza, di doversi ampliare le costituzioni generali, per un particolare statuto, ad un caso in quelle non più compreso; ciò che secondo tutti li dottori si avrebbe dovuto espressamente spiegare, come induttivo di cosa nuova, non, come si vede dal fatto, di rimettersi alle precedenti generali costituzioni che si citano.

Ma come non si prendon rossore di voler far valere appresso di noi li Sinodi del Cardinale *Cantelmo*, sicchè pretendano che debbano esser osservati da' laici, quando quelli impongono una misera servitù ai diocesani, e contengono innumerabili oltraggi della real giurisdizione? Oltre d'essere stati impressi in *Napoli* senza essersi chiesta licenza dal collaterale consiglio, e per fraude ed inganno, fatto apparire essersi stampati in *Roma*; è forse cosa nuova, che tali Sinodi non obbligano se non gli Ecclesiastici che li fanno ed accettano, e non già il popolo, quando non siasi ricercata da esso l'accettazione ed il consenso? E qual macchina più insidiosa sarebbe di questa, per abbattere tutti i diritti e preminenze de' nostri Principi, e di mettere i popoli in una servitù miserabile? Non si legge altro in quelli, che una infinità di canoni presi per la maggior parte dalla bolla *Coenae*, dalla bolla di *Gregorio XIV*, per la immunità delle Chiese, dai decreti presso noi rifiutati del Concilio di *Trento*, e dalle tant' altre bolle e *motuproprj* de' Romani Pontefici da noi non accettate.

E che avrebbe giovato a' nostri Principi d' aver sostenuto tante aspre e dure contese con la Corte di *Roma*, negando a quelle il loro placito regio nel nostro Regno, se poi fosse stato in balia degli ordinari ne' loro Sinodi, quelle medesime cose stabilire, e farle osservare? quanta servitù soffrirebbero i popoli, di quante catene si vedrebbero avvinti, se potessero questi Sinodi obbligarli all' osservanza? Essi stendono la loro imperiosa mano sopra i notaj, sopra i maestri di scuola, sopra i lettori, sopra i macellari, sopra i commedianti, sopra i lavoratori, sopra gli artigiani, sopra i marinari, sopra i librari, sopra i stampatori, e nelle librerie, e dentro le dogane pretendono mandare inspettori, perchè non si vendano, e non si immettano, o si estraggano libri, che a loro piacere è talento. Nè si contentano di minacciare pene spirituali, ma ad ogni passo non si legge altro, che multe pecuniarie, sospensioni dall'esercizio delle loro arti, sorprese di robe, e per i librari e stampatori anche cattura de' libri e bruciamento. Qual Principe potrebbe mai soffrire ne' suoi stati veder tanta strage non men de' suoi diritti, che de' suoi popoli? Chi potrebbe mai soffrire l'abuso intollerabile, che essi fanno della più terribile e spaventosa pena che tiene la Chiesa, cioè

della scomunica, che l'hanno resa ludibrio della gente? Non vi è colpa, per leggerissima che sia, di cui non si cerchi l'emenda con una scomunica maggiore *latae sententiae*. I loro debitori morosi, eziandio di tenuissime somme, vengono costretti, sotto pena di scomunica a pagare; e ciò anche fanno, perchè isdegnano di aver ricorso ai magistrati, perchè essi vogliono con le proprie mani a sè medesimi render giustizia; e fin che non mancasse chi presto le potesse scagliare, han dato la facoltà di scomunicare sino a' secolari, anche bisognando contro di un Vescovo. E però il numero di queste scomuniche *latae sententiae* si è a' tempi nostri reso innumerabile, nè di esse ora si può tener più conto o misura.

È osservazione de' più gravi teologi e canonisti, che alla Chiesa per dieci secoli furono incognite certe sorti di scomuniche *latae sententiae*. Negli antichi canoni non si legge mai, che chi non fa la tal cosa *sit ipso facto excommunicatus*; ovvero chi la fa, *ipso jure excommunicationem incurrat*, ma semplicemente *excommunicetur*, *deponatur*, poichè fondandosi la scomunica nella contumacia, e nel dispregio delle chiavi, volevano prima sentire il preteso trasgressore, e secondo i termini che prescrivono i canoni, non condannarlo, se non dopo una ostinata contumacia, e quando si disperava dell'emendazione. *Revolvatur et relegatur decretum Gratiani* (dice *Van Espen* part. 3. t. 2. de poenis et censuris eccles. c. 6. de effectu excom. n. 16. et seq.) *atque formulae, quibus excommunicatio exprimitur, rite expendatur, nescio utrum una reperiatur excommunicatio latae sententiae.*

Ne' tempi che seguirono, incominciarono le decretali ad introdurla, ma con tutto ciò non erano così frequenti; e *Martino Navarro* nel suo *manuale* c. 27. n. 49. fa il conto, che sino all'anno 1398. (nel quale fu promulgato il sesto delle decretali) appena arrivarono a 36. casi, ne' quali era imposta pena di scomunica *latae sententiae*, li quali dice potersi ridurre a 26. soli. Promulgato dipoi in quell'anno 1398. il sesto, questo solo volume ne aggiunse 32., e poco dopo le sole *Clementine* ne accrebbero 50. Sopravvennero poi le *stravaganti*, le bolle *in coena Domini*, e tant' altre costituzioni Pontificie, le quali moltiplicando le scomuniche ed interdetti, così frequentemente, e quasi in ogni caso, diedero in tali estremità ed eccessi, che conoscendo alcuni Pontefici gli abusi e le mostruose sconcezze, pensarono essi medesimi a darvi riparo. Ma al tempo di *Leone X.* si ritornò a' disordini di prima, non solo per la gran frequenza delle scomuniche, che tuttavia si moltiplicavano, ma anche perchè si dava senza discernimento la potestà di scomunicare sino a' secolari; e quando prima la Chiesa scomunicava, cioè il Vescovo col consiglio e partecipazione del presbiterio, s' introdusse la pratica, che dura al presente, che il Vescovo o il suo Vicario scomunicano, senza consiglio nè partecipazione d' alcuno, anzi molte volte anche il notajo solamente; e quel che è più, un chierico di prima tonsura, deputato per autorità delegata per commesso in qualche causa particolare ben leggiera, scomunica un Sacerdote. E *Leone X.* nel Concilio *Lateranense* alla sess. 2. per una sua costitu-

zione diede facoltà ad un secolare, di scomunicare anche li Vescovi; dicendo i canonisti, che questa potestà deriva dalla giurisdizione, non già dall' ordine.

Con tutto ciò essi medesimi non hanno potuto negare, che *Leone* in questo Concilio, per cause leggierissime, moltiplicò cotanto le scomuniche, che il mondo non potè non scandalizzarsene, talchè non furono poste mai in uso, nemmeno nello Stato della Chiesa di *Roma;* come scrissero *Agost. Barbosa* collect. 88. in Concil. Trident. ad sess. 4. *Bartol. Carranza* sum. Concil. in fine; *Concilium Lateranense* sub Julio II. et Leone X. *Vincenzo Figliuccio*, quaest. moral. tom. 1. tract. 15. et cap. 7. quaest. 6 n. 17. et *Suarez* de censuris, in communi tom. 5. disp. 22. sect. 6. et disp. 24. sect. 7, n. 1.

Fu introdotto ancora d' impetrare da' Prelati le scomuniche, per valersene, per riscossione de' crediti, e per qualunque altro bisogno; insino per servire di formole a' notaj, ne' contratti, ove le parti si obbligano sotto pena di scomunica all' osservanza de' patti in quelle contenuti; onde ne' tribunali ecclesiastici sorsero le obbligazioni che chiamano in forma *rev. camerae apostolicae*, la cui efficacia dipendeva dall' intenzione dell' impetrante, o del creditore. Talchè insegnò *Martino Navarra.* nel detto cap. 27. n. 11., che se alcuno impetrerà la scomunica da qualche Prelato, in caso che l' impetrante non avesse intenzione che il debitore sia scomunicato, non sarà scomunicato. Anzi questo medesimo autore nel cap. 23. n. 104 dice, che la scomunica *lata ipso jure* contro colui che non paga la pensione, per cagione di esempio, la vigilia di Natale, non s' incorre da chi non la paga anche dopo molti mesi, ed anni, se quegli che è creditore, non vuole che s' incorra; ma se anche più mesi, ovvero anni dopo, vorrà che sia incorsa, si reputa incorsa dal giorno del debito, cioè dalla vigilia di Natale; e così attesta essere lo stile delle corti ecclesiastiche. Il Concilio di *Trento* nella sess. 25. *de reform.* cap. 3. procurò di togliere questi abusi, ed i vergognosi eccessi di tante scomuniche; ed ammonì li Prelati per l' avvenire di essere più moderati; ma si vede di non aver fatto il Concilio alcun frutto, perchè in decorso di tempo, non pur in *Roma*, ma in tutti li Sinodi Provinciali e Diocesani, particolarmente nel nostro Regno di *Napoli*, non vi ha canone, dove per leggierissima occasione non si fulmini una scomunica *latae sententiae.* Dice l'istesso *Navarro* c. 27. n. 3. *de absol. excom. n.* 49., che sin da' suoi tempi, erano tante le scomuniche fulminate da' Sinodi Provinciali e Diocesani, e così portentoso il loro eccesso, che non se ne poteva più tener conto o misura; talchè egli desiderava che ormai il Sommo Pontefice vi badasse, e ponesse freno a tante sregolatezze. *Postea*, ei dice, *bullas coenae per extravagantes impressas et non impressas, per constitutiones Synodales, per visitationes et reservationes secularium, et religiosorum poenae inhunerae, quarum multitudinis diminutio desiderata fuit à nobis olim, cum primum* manuale confessariorum *Hispano sermone composuimus, imo et cum illud Latinum*

Romae *fecimus, nunc autem postquam Bullarium quam plurimorum extravagantium antiquarum, Max. Pontificum prodiit impressum, videtur valde utilis, imo et necessaria limitatio earum aliqua.* Ma egli rimase con questo buon desiderio, perchè i tempi, che a lui seguirono, furono peggiori, e si è finalmente arrivato a tale estremità, che se si volesse tener conto delle tante scomuniche, che o per le bolle Pontificie si scagliano da *Roma*, o dai Sinodi Provinciali e Diocesani dai Vescovi, niuno è esente dalle scomuniche, tutti siamo scomunicati di scomunica maggiore *latae sententiae*, poichè non vi è fallo anche leggiero che non ci sia vietato sotto pena di scomunica, ed all' incontro essendo, come diceva la nobile gioventù Romana presso *Livio* lib. 1. impossibile *in tot humanis erroribus sola innocentia vivere*, tutti saremmo scomunicati. E si vede chiaro che il Papa non concede benefizio, indulgenza, o grazia alcuna, se prima al bene non fa procedere l' assoluzione di tutte le scomuniche, con le quali crede colui essere avvinto; e se accadesse che dopo piccol tempo, a questo stesso si spedisse altro breve, pure si premette l'assoluzione, essendosi già ora ciò ridotto a formolario; poichè alla giornata o dalle costituzioni Pontificie, o dai Sinodi de' Vescovi piovono sopra il capo d' ognuno incessantemente scomuniche ed interdetti.

A tali eccessi e perniciosi abusi, i Principi, a' quali da Dio sta raccomandata la protezione della sua Chiesa, sono obbligati a dar riparo, ed in molte Provincie d' Europa essi fanno in ciò valere le loro preminenze, non permettendo che si fulmini scomunica alcuna, se non ne' casi stabiliti da' sacri canoni, e costringono a ritrattare le fulminate per cagioni leggierissime, e che non hanno altro sostegno, che le ordinazioni di qualche Sinodo particolare. Tutti li teologi condannano ancora un così scandaloso abuso, che fanno i Vescovi ne' loro Sinodi delle scomuniche, e *Godescalco Rosamondo* gran teologo di *Lovanio* nel suo confessionale esclama: *Valde inconsultum et periculosum est, quod Episcopi in suis statutis, caeteri quoque judices, tam faciles sint in multiplicando censuras, unde expediens esset, ut etiam inquit* Gerson, *ut omnes constitutiones, sententiae excommunicationis latae sententiae in jure vel statutis contentae, quarum usus nullus est, aut plus obest quam prodest, expressa revocatione cassarentur in Provinciis et Dioecesibus, et in Ecclesia universali. Expediens etiam esset, ut nulla excommunicationis sententia ferretur de facto a jure vel judice, neque pro praesenti, neque pro manifesta contumacia, qua quis ostendit se non paratum audire Ecclesiam, quoniam aliter haberi debet sicut ethnicus et publicanus.*

Nel nostro Reame, sinchè durò il governo degli Spagnuoli, inclinati a curar le piaghe della ferita giurisdizione con unguenti ed impiastri, non si accorreva tosto che i Vescovi pubblicavano questi Sinodi col ferro e col fuoco, per fargli immantinente abolire e sopprimere; ma usando connivenza gli lasciava correre, usando poi ne' casi particolari i

rimedj economici di obbligare i Vescovi a ritrattare le scomuniche, che secondo il prescritto de' loro Sinodi avevano scagliate. Ma questo non era dar alla radice, ed era perciò sovente cagione d infiniti contrasti giurisdizionali, e spessissime volte li scomunicati, non potendo per la loro povertà ricorrere al delegato della real giurisdizione, rimanevano oppressi dalla loro tirannide. Solo sotto l'imperio del nostro augustissimo Principe, si è veduto un esempio, che avendo monsignor *Trapani* Vescovo d'*Ischia*, pubblicato un Sinodo, dove aveva raccolte assieme tante esorbitanze, e seguendo il costume degli altri Vescovi aveva fulminato da per tutto scomuniche, con non risparmiare nemmeno le multe pecuniarie, a ricorso di quegli isolani fu dal collaterale consiglio il Sinodo abolito, e reso irrito e cassò.

Non era sotto il regno del Re *Carlo II.* da sperar ciò dagli Spagnuoli, riguardo ai Sinodi del Cardinale *Cantelmo* Arcivescovo di *Napoli*, che non sono nelle esorbitanze inferiori a quelli di monsignor *Trapani* Vescovo d'*Ischia*, anzi da' costui Sinodi compilò egli il suo, a' quali sempre si rapporta. Essi usarono una perniciosa connivenza di non impedire il corso, e sol ne' casi particolari accorrevano a' pregiudizj, che da quelli s' inferivano, non meno a' sudditi del Re, che alla sua reale giurisdizione.

Si soffrì allora nell' edizione di questi Sinodi, un altro attentato sopra le preminenze regali, che non merita ora d' essere dissimulato. Le nostre patrie leggi espressamente comandano che non si possa stampar libro o scrittura alcuna, senza espressa licenza *in scriptis* del regio collaterale consiglio, così dentro come fuori del Regno. Queste leggi non escludevano gli Ecclesiastici, ai quali non si permette mai d'essere esenti. I Vescovi stessi conobbero la necessità, di dover a quelli ubbidire, e perciò quando volevano stampare, non pure i loro Sinodi, ma anche i loro editti, sino i calendarj intorno all'osservanza delle feste nella loro Diocesi, e le bolle dell' indulgenze concedute dal Papa alle loro Chiese, ricorrevano in collaterale per la licenza. Così leggiamo che volendo l'Arcivescovo di *Napoli*, *Annibale di Capua* stampare un Concilio Provinciale nel 1580., ne richiese licenza dal collaterale, la quale gli fu conceduta, ma molto limitata. Così fece l'Arcivescovo di *Capua*, ed il Vescovo di *Avellino*, siccome fu da noi rapportato nella nostra *storia civile* tom 6. lib. 27. pag. 81.

Ma negli ultimi tempi li Vescovi del Regno, e specialmente il Cardinale *Cantelmo*, arrivarono a tale baldanza, di stampare i loro Sinodi nel Regno, senza richiederne licenza alcuna dal collaterale, e con una frode pur troppo nota e sfacciata, credevano sfuggir la legge, con far apparire l' impressione in *Roma*, o in *Benevento*, come appunto si fece dell' impressione di questi Sinodi del *Cantelmo*, li quali, ancorchè stampati in *Napoli*, portano nella fronte la data di *Roma*. Ma questa è una frode, che niente può loro giovare, per due fortissime ragioni, che non ammettono ri-

sposta alcuna. *Primieramente* le nostre prammatiche, sotto il tit. *de impressione librorum*, particolarmente la 3.ª 4.ª 5.ª e 7.ª impongono la necessità di questa licenza, non solo a coloro che intendono stampare scrittura alcuna nel Regno, ordinando che non si possano tenere, se non siasi ottenuta questa licenza, come espressamente si legge nella prammatica 3. ivi: » Ordiniamo che » di quà avanti niuno del Regno, ovvero abitante, presuma far » stampar qualsivoglia opera, o dentro, o fuori del Regno, in » qualsivoglia luogo senza nostra licenza, *in scriptis obtenta*; » riveduta prima per nostro ordine la suddetta opera ». Anzi il Conte di *Olivarez*, per evitare appunto queste frodi, che alcuni stampavano nel Regno con *annotare* (sono parole della prammatica) *che i libri siano stampati fuori di questo Regno*, proibì d'aprirsi stamperie senza sua licenza. Ed il Conte di *Benevento* nella prammatica 5. impone gravissime pene a coloro, li quali fanno stampar libri fuori del Regno, e poi senza sua licenza gl'introducono in quello. Il Conte di *Villamediana* con altra sua prammatica, che è la *settima*, promulgata nel 1648. rinnovò le antiche, ed ordinò agli autori, che, se avessero stampate le lor opere fuori del Regno, non potessero in quello più introdurle, se non avranno prima ottenuta sua licenza, e se non saranno quelle rivedute d'ordine suo. Per evitare appunto queste frodi, providero le nostre leggi, che in tutti e due questi casi fosse necessaria la licenza, altrimenti non si avrà di quelle edizioni conto alcuno. Per conseguenza, o si confessi il libro essersi stampato in *Napoli*, e siamo fuori d'ogni dubbio; o si nieghi, e si dica non essersi usata frode alcuna, ma che veramente siasi impresso in *Roma*; ed in ciò entra un'altra necessità indispensabile, che è quella dell'*exequatur*. Se questi Sinodi si vorranno avere come libri privati, sicchè non obblighino alcuno all'osservanza, allor vi è bisogno, come si è detto, della licenza per introdurli, e pubblicarli nel Regno: ma se si voglia, in vigor di quelli, obbligare i sudditi, con allegare i canoni in essi contenuti, e sopra d'essi fondar censure e scomuniche, non è questo un altro attentato gravissimo della real giurisdizione, che s'abbia a dar forza e vigor di legge ad una scrittura, che viene da fuori, impressa senza l'indispensabile requisito del regio *exequatur*? Un'ingegnosa pubblicazione de' Sinodi veramente sarebbe questa, mandarli a *Roma* a stampare, e poi spargerli per il Regno, sicchè in quello senza *exequatur* siano osservati, e che incorra nelle scomuniche chi non gli ubbidisce.

Come dunque i nostri curiali non si sono arrossiti nello stesso tempo, che intendevano scomunicarmi, perchè io non avevo dimandata ad essi licenza per l'impressione de' miei libri, allegare contro di me que' Sinodi, chè presso di noi non hanno veruna forza, per quest'istesso, che furono impressi senza licenza del collaterale consiglio, contro il prescritto delle nostre patrie leggi? Sono essi così *exleges*, che credano non esservi al mondo freno

alcuno, che gli possa contenere ne' loro limiti; o di fronte così dura, che non si vergognano per mostrare le mie trasgressioni, di valersi di mezzi tali, che in sè stessi contengono appunto quel medesimo difetto, che essi vogliono in me riprendere? Bisognerebbe dunque che anche essi fossero scomunicati. Ma chi scomunicherà loro? I Principi, che ben possono farlo, come si dimostrerà nel seguente capitolo. Hanno anch' essi altra sorte di scomuniche, le quali non meno appresso gli imperadori gentili, che Cristiani furono in uso, ed hanno molta analogia con le nostre. I Principi, se i cherici hanno potere di separare il fedele dal comune della Chiesa, hanno la potestà di separar loro dalla comunione civile dello stato; possono interdir loro *aqua et igne*, ed esiliarli dai loro Regni, ed in cotal maniera, come vedremo nel capo seguente, in simili casi si sono essi serviti della loro potestà di separarli dalla comunione de' loro sudditi. Non essendo adunque questi Sinodi stati fra noi legittimamente pubblicati, nè dal popolo accettati, come ora si pretende la loro osservanza, sicchè colui che contravviene a quelli, incorra nelle scomuniche ivi statuite? Gli statuti particolari, come sono i Sinodi Provinciali o Diocesani, non legano, quando non sono legittimamente pubblicati, perchè si presume che non siano noti; e per conseguenza di non poter legar gl' ignoranti. Questa è la differenza che comunemente mettono i nostri dottori fra il *jus commune*, e lo *statuto particolare*. L' ignoranza del primo non si presume, nè scusa alcuno: all' incontro, l' ignoranza dello statuto, essendo cosa di fatto, si presume, e non lega gli ignoranti. Così appunto ne' proprj termini di scomunica stabilita da Sinodi, insegnò *Diego Covarruvias* in cap. Alma Mater §. 10. n. 7. dicendo: *Excommunicationem latam per statutum alicujus provinciae non ligare ignorantes*. Et text. in c. 2. de constit. in 6. decrevit *non ligari ea excommunicatione ignorantes. Statutum enim est quid facti, cujus ignorantia praesumitur, et regulariter absque ulla culpa contingit. Sic enim obtentum est* in dicto c. 2. et in ultimo tit. de decret. ad ord. fac. l. generali, c. de tabul. l. 10. *qua de re optime in pulchro casu tractat* Matthaeus de Afflictis *in constit. Neap.* rubr. 10. n. 8. l. 1. et *Henricus Bottaeus* in tract. de Synodo, part. 3. art. 2. n. 35.

Ed in vero il caso riferito dal nostro *Matteo degli Afflitti* ne' commentarj sopra le costituzioni del Regno, fu molto a proposito del fatto presente: parla ivi quest' autore delle costituzioni Sinodali de' nostri Arcivescovi di *Napoli*, e dice, che presumendosi l' ignoranza di quelle, non possono i trasgressori punirsi con la pena di scomunica in esse prescritta; e tal ignoranza scusa non pur la gente volgare, ma eziandio i dottori. *Quia* (ci soggiunge *loc. cit. al num.* 15.) *non omnes doctores Neapoli habent dictas Synodales.* E nel seguente con l' autorità di *S. Tommaso*, lo prova concludentissimamente, dicendo: *Nam dicit B. Thomas* in 1.ª part. quaest. 76. art. 2. *quod quis tenetur scire illa, sine quorum scien-*

tia non potest debitum actum exercere, unde omnes tenentur scire communiter ea quae sunt fidei, et universalia Juris praecepta, et ea quae ad suum officium spectant. Quaedam sunt, quae quis tenetur scire sicut contingentia particularia, unde non imputatur ad negligentiam, si nesciat ea quae scire non potest. Et ideo dicebat philosophus 5. *ethicorum, quod peccans per ignorantiam facti particularis, meretur veniam, secus si ignorat quae sunt juris, ut dicit* B. Thomas *in* 2da 2dae *quaest.* 59. *art.* 4. *in resp. ad prim.*

Item illa ignorantia est punibilis, quae est causa peccati, atque tollit scientiam prohibendi actum peccati, secundum Thomam in dicta quaest. 76. art. 2. et seq. *Sed si ignorantia dictae constit. non causat aliquod peccatum, secundum legem naturae, nec secundum legem divinam, vel civilem, vel canonicam, merito ejus ignorantia non causat peccatum, ut incurratur excommunicatio et irregularitas.*

Or, se *Matteo degli Afflitti* parlando delle costituzioni Sinodali degli antichi nostri Arcivescovi, le quali erano legittimamente pubblicate, e secondo il prescritto delle nostre leggi impresse, ebbe a dir questo, che dovremmo dir noi de' Sinodi del Cardinale *Cantelmo*, li quali (oltre che ne' luoghi allegati non si comprendono gli autori. ma i soli maestri stampatori e loro ministri) non sono stati legittimamente pubblicati, nè impressi con licenza del collaterale consiglio? Anzi usandosi frode alle nostre leggi patrie, fingendosi essere stampati a *Roma*, con più enorme attentato si è procurato introdurli e spargerli nel Regno senza alcun placito regio?

Per le medesime cagioni non meritava esser allegato l'editto del Cardinale *Pignatelli*, di cui non si sa che contenga; e molto meno per essersi nella citazione e nei cedoloni asserito l'anno, nel quale fu emanato, cioè nel 1707. che vuol dire 46. anni già sono. Essendo a tutti notissimo, che simili editti, perchè possano obbligare, è di bisogno che in ogn'anno si rinnovino; altrimenti scorso l'anno, perdono ogni forza e vigore. Se dunque non vi è sostegno alcuno, onde possa appoggiarsi la censura scagliata, cade per sè stessa, e come notoriamente nulla ed ingiusta, non può nè debbe partorire alcun effetto. Tanto maggiormente che tutti i nostri autori insegnano, che una notoria ingiustizia (quando anche nel caso presente mancassero le altre nullità d'ordine) s'uguaglia alla nullità. Ond'è che frequentemente s'incontri ne' loro volumi. *Notoria injustitia aequiparatur nullitati*, come scrissero il nostro *de Afflictis*, decis. 39. n. 5. *Veratti* decis. 248. p. 2. la *Rota Rom.* decis. 644. in princip. p. 1. diversorum, e tutti gli altri più rinomati e celebri dottori.

CAPO X.

Qual sia il debito de' magistrati secolari, e come debbe portarsi dinanzi a Dio, ed alla sua Chiesa lo scomunicato, quando la scomunica non solo sia ingiusta ed offensiva delle reali preminenze, ma notoriamente nulla ed invalida.

Essendosi per li capitoli precedenti dimostrata abbastanza l' ingiustizia, e la notoria nullità di questa scomunica, come pronunziata senza cognizione di causa, con tanto strapazzo della real giurisdizione, e senza appoggio di canone, o di costituzione alcuna Pontificia, senza citazione, nè osservati i termini essenziali del giudizio, senza la debita maturità, e contro i sacri canoni, e la dottrina de' Padri, e de' più gravi teologi e canonisti stessi; rimane ora a vedere qual sia l' uffizio del magistrato secolare nell' emendare i trascorsi de' Prelati, quando s' abusano delle scomuniche, e qual il mio debito, e di tutte l' altre divote, o religiose coscienze, quando il Prelato fulmina scomuniche contro la forma prescritta da Cristo Signor nostro, da S. Paolo e dai sacri canoni.

Il Concilio di *Trento*, ancorchè nella sess. 25. *de reform.* c. 3. avesse prescritte alcune regole a Vescovi sopra la fulminazione delle scomuniche, intorno alle rivelazioni per le cose perdute o sottratte, ed in alcuni altri casi particolari avesse loro generalmente ammoniti di adoprarle sobriamente, e con gran circospezione, dicendo che la sperienza aveva insegnato, che se si fulminano temerariamente, e per cose leggiere, piuttosto sono sprezzate, che temute, e partoriscono più male che salute; con tutto ciò alcuni non lasciarono di notare in questo decreto alquanti pregiudizj, che venivano ad inferirsi alla giurisdizione de' Principi, e loro magistrati; ed altri non lasciarono di desiderare, che siccome que' Padri avevano prescritto ai Prelati la regola, che debbono osservare per usar una tal medicina a salute; così all' incontro avessero insegnato qual fosse il debito delle divote e religiose coscienze, quando il Prelato fulmina scomuniche, non pure osservando le regole prescritte da questo decreto, ma contro la forma prescritta da Cristo Signor nostro e da S. Paolo, e dai sacri canoni antichi. Nè per questo loro desiderio, debbesi incolpare il Concilio d' insufficienza, particolarmente per non aver niente detto intorno al debito delle divote coscienze, poichè non ogni cosa dovevano que' Padri definire, quando altronde potevano aversi certe e determinate regole, donde non meno i magistrati, che le private persone possono prender norma per regolare le loro coscienze. Non perchè ogni cosa non si trova nella Scrittura Sacra, non il segnarsi col segno della Croce, non gli ordini minori, non la consecrazione della Chiesa, e degli altari, adunque abbiamo a riputare la Scrittura per insufficiente; poichè ella è sufficiente, in quanto contiene quello che si trova

scritto, ed il rimanente, rimette alle tradizioni, le quali approva? Così in questo proposito non debbe trattarsi per insufficiente il Concilio, per non aver detto tutto quello che si debbe sapere delle scomuniche. Molte cose bisognava rimettere alla dottrina degli scrittori Cattolici, al prescritto degli antichi canoni ed alle costituzioni ancora de' Principi Cristiani. È cosa molto nota ad ognuno, con quante necessarie dichiarazioni ha supplito Pio V. in materia della cognazione spirituale, dell'affinità fornicaria, e della pubblica onestà; e la congregazione de' Cardinali ogni giorno ad altre supplisce, sotto nome di dichiarazione. Forse, se il Concilio si fosse continuato più, avrebbe ancora più cose dichiarate. Forse, se come si sono stampati i suoi decreti, si fossero stampati gli atti, molte difficoltà avrebbero potuto risolversi, per la cui soluzione bisogna ora altrove aver ricorso.

CAPO XI.

Dell' uffizio del magistrato secolare.

Venendo a ragionare di quella parte, che toccà ai magistrati, il Concilio in questo luogo solamente, vietà ai magistrati secolari di proibire al giudice ecclesiastico di fulminare scomunica, o comandare che revochi la già proferita, sotto pretesto che le cose contenute in questo suo decreto non siano state osservate. Ecco le sue parole: *Nefas autem sit saeculari cuilibet magistratui, prohibere ecclesiastico judici, ne quem excommunicet, aut mandare ut latam excommunicationem revocet, sub praetextu, quod contenta in praesenti decreto non sint observata; cum non ad saeculares, sed ad Ecclesiasticos haec cognitio pertineat.* In questo decreto il Concilio più cose aveva prescritte ai giudici ecclesiastici da osservare, intorno alla fulminazione delle scomuniche, che erano loro richieste, per le revelazioni delle cose perdute o rubate. Prescrive ancora ai giudici ecclesiastici, come debbano portarsi nelle cause civili al loro foro appartenenti, cioè che debbano astenersi dalle scomuniche, sempre che *executio realis vel personalis ut supra fieri poterit, erit a censuris abstinendum.* Ma se non potrà darsi luogo all'esecuzione, allora così nelle cause civili, come criminali, rimarrà a loro arbitrio valersi delle scomuniche. Soggiugne appresso, che non sia della potestà del magistrato secolare di proibire o comandare la rivocazione delle scomuniche, sotto pretesto, che i giudici ecclesiastici in questi casi non abbiano osservate le cose contenute nel presente decreto. Riputò il Concilio, che trattandosi di regolare il provvedimento de' giudizj, così civili come criminali al foro ecclesiastico appartenenti, e dell'esecuzione o interpretazione di un decreto da lui proferito, fosse della potestà ecclesiastica, e non secolare il vederlo, per la massima volgata e trita, che di colui che la stabilì, fosse l'eseguire, o interpretare la legge.

Ma non tolse il Concilio a' magistrati quella potestà che le leggi ed i canoni stessi, e l'uso invecchiato loro concede, di potere emendare i trascorsi de' giudici ecclesiastici, quando s'abusano delle chiavi, non osservando molti altri ordini debiti, che non sono contenuti in questo decreto, ma si leggono nella Scrittura Santa, in S. Matteo, in S. Paolo, ne' sacri canoni, in *S. Agostino*, e negli altri Padri della Chiesa, e nelle costituzioni di Principi religiosissimi.

Non volle il Concilio togliere a' Principi ed a' loro magistrati quella potestà, della quale per lungo uso stavano in possesso, e che loro proveniva dalla ragion dell' imperio e de' canoni stessi, dei quali debbono esser protettori e sostenitori. A' Principi appartiene ancora emendare gli abusi de' giudici ecclesiastici, non meno nelle altre cose, che nella scomunica; poichè la potestà che hanno gli Ecclesiastici non fu da Cristo nostro Signore loro conceduta sregolata, e senza i debiti e convenevoli limiti e confini, ma con discrezione, e che servisse in edificazione, non già in distruzione. *Non enim homines*, dice S. Paolo II. ad Cor. 13. *possunt aliquid adversus veritatem, sed pro veritate, quia potestas data est in aedificationem, non in destructionem.* E *San Girolamo* lib. 3 in comment. ad cap. 6. *Matthaei*, spiegando quelle parole: *et tibi dabo claves Regni coelorum*, dice: *Istum locum Episcopi et Presbyteri non intelligentes; aliquid sibi de Pharisaeorum assumunt supercilio, ut vel damnent innocentes, vel solvere se noxios arbitrentur; cum apud Deum non sententia sacerdotum, sed reorum vita quaeratur.* Quindi a' Vescovi fu prescritto che non dovessero procedere a fulminazioni di scomuniche, se non serbando il prescritto da' sacri canoni stabilito, e facendo altrimenti, non solo *causam in Synodo pro facto dabunt*, come dice il *can.* Causa 3. q. 3. ma anche il Principe, per cagione della potestà che tiene nell' esteriore polizia della Chiesa, come custode e vendicatore dell' osservanza de' canoni può procurarne l'emenda. E ciò è così chiaro ed evidente, che per emendare questi trascorsi, leggiamo essersi stabiliti non meno canoni per parte della Chiesa, che leggi per parte del Principe; perchè non meno il Sacerdozio che l'imperio debbono con perfetta concordia ed armonia invigilare alla custodia de' sacri canoni.

E se nelle altre cose appartenenti all' esterior polizia della Chiesa riconosciamo noi nel Principe questa potestà, molto più dobbiamo riconoscerla nelle scomuniche, in quanto le consideriamo come esteriori pene, ed atti forensi, non potendosi dubitare anche in sentenza dei teologi e canonisti più appassionati per la Corte di *Roma*, come del Card. *Baronio* t. 1. annalium 5. §. 12. di *Spondano* in comment. sacris l. 4. p. 1. c. 2. §. 6. di *Polidoro Virgilio* de invent. reg. 1. 4. c. 2. di *Anastasio Germonio* de sacrorum immunit. l. 3. c. 14. e di tanti altri, che le scomuniche che s' introdussero nel Cristianesimo, non furono che propagini di quelle, che usavano li Giudei, particolarmente gli Esseni nelle loro sinagoghe, e che ad imitazione di quelle gli Apostoli, e la primitiva Chiesa le praticassero, come semplici censure, non già come dinotanti atto alcuno d' imperio e di giurisdizione, insino al

tempo di *Costantino magno*. E siccome presso coloro non vi era imperio, così anche presso i primi Cristiani, che parimente non avevano imperio, non potevano partorire altro effetto che d'astenersi essi di comunicare con lo scomunicato, non ammetterlo alle comuni preghiere ne' sagrifizj, e nelle altre cose che erano loro proprie, senza però, che questi loro regolamenti formali per la custodia della disciplina della Chiesa avessero assistenza alcuna dalle leggi civili: per la qual cosa si commetteva contro le leggi Giulie *de vi publica aut privata* se volevano usar forza a' censurati, ovvero se di ciò volevano imputar colui che non voleva ubbidirgli. Poichè, prima di *Costantino*, reputandosi le nostre Chiese collegj illeciti e proibiti, niente valevano i regolamenti che formavano per custodia della loro disciplina, nè potevano eseguire le pene che prescrivevano a' fedeli associati a quelle; non avendo la Chiesa a que' tempi imperio o giurisdizione alcuna. Quindi opportunamente notò *Hug. Grozio* ad Lucam VI. 72. parlando delle varie specie delle scomuniche de' Giudei. *Apparet ex his, quae diximus, in disciplinae custodia, sequutos Christianos exemplum Judaeorum; sed Essenorum praesertim, ut qui essent mere privati, sine ullo imperio, quemadmodum et Christiani.*

Ma quando per la conversione di *Costantino magno* il Cristianesimo si congiunse all'imperio, allora gli Imperadori Cristiani (ritenendo la potestà ed il titolo di Pontefici massimi) presero anch' essi a regolare l'esterior disciplina della Chiesa, della quale, come posta dentro la repubblica, siccome saggiamente avvisò *Ottato Milevitano*, non potevano non averne cura e pensiero. Quindi in amendue i codici, così in quello di *Teodosio*, come nell'altro di *Giustiniano*, leggiamo tante costituzioni appartenenti non meno alle cose che alle persone sacrate, regolando la loro conoscenza, e restringendola alle sole cose di religione; stabilendo eziandio varj altri editti riguardanti l'esterior disciplina ecclesiastica; siccome è manifesto dall'intiero lib. 16. del codice *Teodosiano*, e da molti titoli che si leggono in quello di *Giustiniano*, *de Ecclesiis*, *Episcopali audientia*, e di tant' altri, onde è ripieno quel codice.

Una delle cose che riguardava la custodia della disciplina della Chiesa, era, come s'è detto, la scomunica, la quale, congiunto il Cristianesimo con l'Imperio, per la costui forza prese maggior vigore, e di semplice censura, che prima era, divenne atto legittimo e forense. Il sacerdozio in questa mistura ritenne la censura, l'imperio il regolarla, e farla valere, o non valere, quando si fosse fulminata contro la prescrizione degli antichi canoni, di rimetterla ancora quando giudicava essersi soddisfatto a' canoni.

Non altrimenti di ciò, che praticavasi nelle scomuniche de' libri degli eretici, la Chiesa proferiva la censura, ma la proibizione e 'l bruciamento s' apparteneva all'imperio. Quindi leggiamo che i Padri del Concilio di *Nicea*, dopo aver proferita la censura de' libri d'*Ario*, ebbero ricorso all'Imperator *Costantino*, il quale con

sua legge gli proibì, e li condannò ad esser bruciati; e lo stesso fu fatto de' libri di *Porfirio* dagli Imperatori *Teodosio* e *Valentiniano* l. 3. de Summa Trinit. et fide catholica

I Padri del Concilio *Efesino* dannarono gli scritti di *Nestorio* e gli stessi Imperadori gli proibirono, e comandarono che fossero bruciati, l. 6. *C. de haereticis.*

Quando dunque la Chiesa scomunicava, non così subitamente, la censura sortiva il suo effetto legittimo e forense; ma solamente quando il Principe approvandola, vi dava poi forza ed esecuzione. E la ragione era manifesta, poichè avendo gl'Imperadori ristretto la conoscenza de' Vescovi alle sole cause di religione, come è chiaro dalla costituzione di *Valente*, di *Graziano*, e di *Valentiniano* Imperadori, indirizzata nell'anno 376 ad *Antemio*, *Euridico*, *Apio*. *Gerasimo*, ed agli altri Vescovi, e che si legge nel codice *Teodosiano* l. 16. tit. 2. l. 23. ed avendo espressamente quivi stabilito, che ne' giudizi criminali si dovesse ricorrere a' magistrati, quindi non potevano scomunicare, se non per delitti di eresia; e per quelle sole cagioni riguardanti la religione, ch' erano da' sacri canoni stabilite, non già per omicidio, per adulterio, per furti e molto meno per altri minori delitti; non in breve per tutte l'altre cause, che non s'appartenevano alla religione

E sebbene per questi delitti, comecchè venivan violati i precetti del decalogo, la Chiesa praticava anche di scomunicare i delinquenti, con privargli della participazione de' sacramenti, dell'ingresso nelle Chiese, e dell'intervenire nelle pubbliche liturgie, e preghiere: ciò non riguardava altro che l'interna disciplina ed il foro penitenziale, niente avendo di forza nell'esterno. E se alcuni canoni si avanzavano anche nell'esterno, non era per propria autorità, ma derivava ciò dalla conferma degli Imperadori e Principi, che davano a' canoni stabiliti ne' Concilj o Sinodi, a' quali dando forza di legge, facevangli eseguire nel loro imperio e dominj. Quindi gl'Imperadori *Arcadio* e *Onorio*, siccome nell'anno 398. per loro costituzioni si legge nel codice *Teodosiano* l. 2. tit. 1. l. 10. ristrinsero a' Primati ed agli archisinagoghi de' Giudei la giurisdizione de' loro sinedrj alle sole cause appartenenti alla loro religione, in guisa che per altre cagioni non potevano valersi delle loro scomuniche; così nel seguente anno 399. per altra loro costituzione che pur si legge in quel codice l. 16. tit. III., prescrissero ai Vescovi Cristiani di non dover usare delle scomuniche, che per sole cagioni spirituali appartenenti alla religione, contenute ne' sacri canoni.

Le costoro orme furono seguìte dipoi dagli altri Imperadori, e nelle novelle costituzioni di *Giustiniano* leggiamo la novella 123. dove (secondo la versione di *Giuliano*) il capo II. ha questo titolo: *de his qui sine causa excommunicantur*: intendendo per iscomunicare *senza cagione*, quando non sia per una di quelle dagli antichi canoni stabilite. Quivi *Giustiniano* proibisce espressamente ai

Vescovi ed a' preti di potere scomunicare per altre cagioni. *Omnibus autem Episcopis et Presbyteris interdicimus segregare aliquem a sacra communione, antequam causa monstretur propter quam sanctae regulae hoc fieri jubent.* Quì non v' è dubbio, secondo l' interpetrazione di tutti i dotti, e per tacer degli altri, di *Giovanni Seldeno* de synedriis c. 10. p. 352. che per *sanctae regulae* s' intendano i canoni ecclesiastici contenuti ne' quattro Concili generali, che precedettero a *Giustiniano*, e che da lui furono anche confermati dandogli forza di legge, siccome statuì nella novella 131. dicendo: *Statuimus vicem legum obtinere sanctas ecclesiasticas regulas, quae a sanctis quatuor Conciliis expositae sunt:* siccome bene a proposito e saviamente notò *Seldeno* loc cit. dicendo: *Sanctae regulae, canones ecclesiastici generalium quatuor Conciliorum, quos ipse etiam confirmaverat;* e così parimente l' intesero *Rittershusio* in expos. nov. p. 13. c. 7. ed altri moltissimi. Questa novella di *Giustiniano*, oltre d' essere stata osservata per tutto l' oriente, e confermata, come ora vedremo, dagli altri Imperadori suoi successori, fu anche ricevuta in occidente, e commendata sin da *Graziano* che l' ha inserita nel suo decreto 24. q. 3. can. *de illicita*. Nel corpo de' *Basilici* leggiamo delle leggi consimili, siccome nel lib. 1. sotto il tit. *de Summa Trinit.* e nel lib. 3. tit. *de Episcopis* § 20. nel nomocanone di *Fozio* tit. 9. §. 9. e negli altri libri giuridici de' Greci; come nella sinopsi di *Michele Attaliota* tit. 3 e nell' egloga degl' Imperadori *Leone* e *Costantino*, che imperarono in oriente intorno all' anno 890. Si leggono molt' altre costituzioni imperiali, per le quali è manifesto, che gl' Imperadori non facevano affatto valere le scomuniche, che erano state fulminate per altre cagioni, che per quelle dai sacri canoni prescritte; non pur comandando espressamente a' Vescovi d' astenersene, anzi facendo altrimenti, ordinarono che non già coloro, ma che essi rimanessero scomunicati.

Ma ciò che è notabile a questo proposito, e che fa maggiormente conoscere, quanta parte vi avessero gl' Imperadori nelle scomuniche, e quanto facessero valere in ciò la loro potestà, egli è che sovente (per quanto s' apparteneva alla ragione del loro imperio) essi scomunicavano, ed ancora spesse volte si arrogavano la potestà di assolvere; talchè colui che era stato ammesso nella grazia del Principe, tutti gli altri erano obbligati a riceverlo ed ammetterlo nella loro comunione.

E per quel che s' appartiene alla potestà di scomunicare, famosa è la costituzione dell' Imperador *Leone*, che nel codice *Teodosiano* (secondo l' edizione di *Gotofredo*) si legge sotto il tit. de *Episcopis*. *Interdicimus*, dice Leone, *ne quem a sacrosancta Ecclesia seu communione segregent, nisi justa causa probata sit. Qui vero citra probationem hanc segregat a sacra communione, ad tempus arceatur.* Giacomo *Gotofredo* riputò autore di questa legge *Leone* il Trace, che imperò con *Antemio* molti anni prima di *Giustiniano*. Ma il vedersi essere stata racchiusa nella *Sinopsi de' Basilici* al tit. 3. che *Michele Attaliota* compilò nell' anno 1071. ed indirizzò a *Michele Ducas* im-

peradore d'oriente, mostra che quella non fosse di Leone il Trace, ma di Leone *il Filosofo*, autore de' *Basilici*, che imperò nell' oriente più di 300. anni dopo *Giustiniano*, intorno all'anno 890 siccome contro l'opinione di *Gotofredo*, credette *Seldeno* de synedriis c. 10. p. 353.

Che che ne sia, non vi è cosa che occorra tanto frequentemente ne' codici di *Teodosio* e di *Giustiniano*, quanto la memoria di queste loro scomuniche, non già delle semplici comminatorie, delle quali si servirono anche i Principi ne' loro precetti, o sia *mundiburdi*, ma anche delle giudiziarie e forensi. E siccome nelle scomuniche de' libri degli eretici, alla censura de' Padri del Concilio seguiva la proibizione degl' Imperadori: così dichiarata, che essi avevano la dottrina ereticale, e gli autori, o coloro che la professavano eretici, i Padri li scomunicavano per quanto apparteneva ad essi, cioè di non averli più nel numero de' fedeli, cassare i loro nomi e diptici dalle Chiese, non ammetterli alle comuni preci, nè a' divini uffizj; in breve, li reputavano come ogni altro pagano, che era fuori della Chiesa.

Dall'altra parte gli Imperadori, conosciuta prima la giustizia della censura, scomunicavano anch'essi gli eretici, e siccome la censura della Chiesa, che non aveva imperio, non poteva partorire effetto sensibile, riguardando solamente la separazione dalle cose spirituali, così la scomunica degli Imperadori, come atto legittimo e giudiciario privava li scomunicati del commercio di quelle cose sensibili, che al Principe piaceva, secondo la gravità o leggerezza del delitto, stabilire. Così gli Imperadori *Graziano*, *Valentiniano*, e *Teodosio*, scomunicarono tutti quegli eretici, che non vollero ricevere la fede di *Nicea*; e le loro scomuniche furono così terribili, che non pure per mezzo di una loro costituzione dirizzata nell'anno 381. ad *Hesperio*, Prefetto del Pretorio, che si legge nel codice *Teodosiano* l. 16. tit. 5. comandarono, che si discacciassero dal limitare delle Chiese, *ab omnium summoti Ecclesiarum limite arceantur*; non permettendosi loro *in Ecclesiam ullam convenire*, come si legge in altri loro editti l. 10. 11. eodem tit.; ma di vantaggio che si scacciassero *a moenibus urbium, a congressibus bonorum et honestorum*, l. 13. et 14. *Ut huic hominum generi nihil ex moribus, nihil ex legibus sit commune cum caeteris, et perpetua inusti infamia, a caetibus honestis et a conventu publico segregandi*. l. 40. cit. tit. Le quali costituzioni furono poi da *Giustiniano* inserite anche nel suo codice *tit. de haereticis lib.* 4. Parimente gli Imperadori *Valentiniano*, *Teodosio* ed *Arcadio* indirizzarono una simile costituzione a *Taziano* Prefetto al Pretorio: siccome fecero *Arcadio* ed *Onorio* ad *Eutichiano* l. 6. cod. Theodos. lib. 16. tit. 4. e di somiglianti costituzioni è pieno non meno il codice Teodos. l. 16. *tit.* 7. *l.* 4. *et tit. de Episcopali judicio l.* 2. che quelli di Giustiniano *l.* 3. *cod. instit. tit. de haereticis et l.* 3. *de apostatis.* Quindi è, che *Giustiniano* spessissime volte in suo nome contro gli eretici si vale delle parole *anathematizamus, et anathematizentur, anathemate damnamus*; ovvero *sub excommunicatione fiet*. e finalmente *anathema sit*; come si legge ne' suoi editti lib. 3. 5. 6. cod. *de Summa Trinit.*

edict *de fide*. E notò anche il *Baronio* tom. 7. annal. ad an. 533. §. 9. et an. 546. §. 18.

Per questa cagione avendo *Carlo magno* fatto risorgere l'Imperio già caduto nell'occidente, riassumendo in se le medesime ragioni, stabilì molti editti, per li quali, non meno di quello che fece *Giustiniano*, si valse della parola, *anathematizamus*, che si legge presso *Goldasto* constit. imper. t. 2. p. 1. et tit. 1. p. 210. an. 916.

Parimente l'Imperadore *Corrado I.* si valse delle medesime formole contra *Erchingero* e *Bertoldo* Duchi di *Svevia*; così fecero gli altri Imperadori, li quali restituirono in occidente questo costume; siccome è manifesto da molti esempj, che si leggono presso *Ansegiso* ne' capitolari di *Carlo Magno*, e di *Lodovico* Imperadori l. 1. c. 142. e l. 5. c. 42. e nell'add *Ludovici* 3. c. 23 e 35. All'imitazione di costoro lo stesso fecero i Re di Spagna *Ervigio*, *Egica* ed altri Principi, come è noto dalle loro leggi *Ervigii* p. 504 et *Egicae* p. 741. *Statutum Gnesnense* apud *Jacob Prilusium* stat. Polon. lib. 1. cap. 4. fol. 135 et *Job. Herbert.* tit. spiritualia fol. 253. Ne mancano altri esempj de' Re d'*Inghilterra*, prima che quel Regno si fosse separato dalla Chiesa di Roma *stat. 4. et 5 edit. 6. c. 4.*

Dal medesimo fonte nasceva la potestà, della quale sovente essi valevansi d'assolvere li scomunicati, ed era quando gli ricevevano nella loro grazia, in vigor della quale dovevano i Vescovi parimente ammettergli nella loro comunione. Chiarissimo esempio è quello che ci somministrò *Eutichio* Patriarca Alessandrino dell'assoluzione data da *Costantino magno* ad *Eusebio* Vescovo di *Nicomedia* ed a *Teogni* di *Nicea*. Erano stati costoro scomunicati ed esiliati per l'eresia *Ariana*; ma essendo essi ricorsi all'Imperatore *Costantino*, e detestando la dottrina di *Ario*, e confessando la fede di *Nicea*, furono dall'Imperatore assoluti e restituiti nelle loro sedi: anzi *Eusebio* fu costituito Patriarca di Costantinopoli; *Sozomeno* l. 2. c. 15. e l. 3. c. 4. *Niceforo* l. 9. c. 41. ed il Card. *Baronio* tit. 3. an. 30. §. 59. narrano semplicemente la loro restituzione, ma più a minuto la rapporta *Eutichio*, le di cui parole, (secondo che vengono trascritte dal *Seldeno* de synedriis c. 10. p. 346.) sarà á proposito quì di rapportare. *Et venerunt* Eusebius *Episcopus Nicomediensis, et socius ejus* Theognis *Nicaenus: quos Patres* 318. (Nicaeni *excomunicarunt ad* Constantinum *Imp. opem ejus implorantes, desiderantesque ut eos reciperet ipse; atque solveret excomunicatione, seu anathemate, profitentes insuper, se in maledictis seu excommunicatis habere* Arium, *et doctrinam ejus, et fidem Patrum* 318. *amplexari: Inde recepit eos Imperator, et solvit eos excommunicatione, et cepit* Eusebium *Episcopum Nicomediae; et constituit eum Patriarcham Constantinopolitanum.*

Da ciò nacque il costume confermato da più antichi canoni, e che lo vediamo praticato appresso più nazioni e Principati, che sorsero dopo la decadenza dell'Imperio, che quatunque scomunicato, quand'era ammesso alla grazia del Principe, s'intendeva assoluto,

sicchè tutti dovevano ammetterlo alla loro comunione. Famoso è per ciò il can. ne 3. del Concilio *Toletano XII.* celebrato nell' anno 680. scritto da 35. Vescovi, 4. abati, e da molti altri vicarj de' Vescovi che v' intervennero; dove per definizione di più antichi canoni stabilirono, che si dovessero ricevere nella comunione de'sacerdoti, coloro che erano stati ammessi nella grazia del Principe. Il titolo del canone è tale: *De culpatorum receptione vel communione apud Ecclesiam;* e le parole sono le seguenti: *Vidimus quosdam, et flevimus ex numero culpatorum receptos in gratiam Principum, extorres extitisse a collegio sacerdotum. Et ideo quia remissio talium qui contra Regem, gentem vel patriam agunt, per definitiones canonum antiquorum in potestate solum regia ponitur; ideo nulla se deinceps a talibus abstinebit sacerdotum communio; sed quos regia potestas, aut in gratiam benignitatis receperit, aut participes mensae suae effecerit, hos etiam sacerdotum et populorum conventus suscipere in ecclesiasticam communionem debebit; ut quod principalis pietas recipit, nec a sacerdotibus Dei extraneum habeatur.*

Pochi anni dopo nel 683. fu celebrato in *Toledo* un altro Concilio, che è il XIII. dove nel can. 9. si confermano li canoni del XII. ed espressamente il can. 3. ove si parla dei scomunicati ammessi alla grazia del Principe; anzi si minaccia pena di scomunica a'sacerdoti, se non gli riceveranno nella loro comunione. Il titolo del canone presso *Bartol. Carranza*, e *Franc. Longo* epitomatori del Concilio, è tale. *Ut quos Regia admittit potestas, Clerum non evitet.* V' intervennero in questo Concilio 38. Vescovi, 9. abbati e 26. vicari de' Vescovi. Non meno di quel che vediamo essersi osservato in *Ispagna*, si praticava in *Germania* ed in *Francia*, siccome è chiaro dalla raccolta de' capitolarj fatti da *Yvone*, Vescovo de' *Carnuti*. Leggesi nel suo decreto p. 16. c. 344. et epist 171. una consimile legge, il cui titolo è il seguente: *Ut quos regia potestas in gratiam receperit, his etiam minores potestates communicent.* E le parole della legge sono tali: *Si quos culpatorum, regia potestas, aut in gratiam benignitatis receperit, aut mensae suae participes effecerit, hos etiam sacerdotum et populorum conventus suscipere in ecclesiastica communione debebit, ut quod principalis pietas recipit, nec a sacerdotibus Dei extraneum habeatur.* Questo medesimo autore rapporta altrove che in *Francia* era questa legge in osservanza; e perciò egli sovente si scusava con gli altri Vescovi, se comunicava con gli scomunicati ammessi nella grazia del Principe; *Pro regia*, dice egli, *honorificentia hoc feci, fretus auctoritate legis jam allatae.* Ne' capitolari impressi non si vede questa legge, onde *Francesco Tureto* nelle osservazioni riputò che *Yvone* si fosse servito in quella sua raccolta di più ampj codici. Questo medesimo autore nell' osservazione all' epist. 62. d' *Yvone* rapporta, lo stesso essersi praticato in *Inghilterra*, ciò che manifestamente si vede da una epistola di *Anselmo* Arcivescovo *Cantuariense*, sotto il Re *Errico I.* che si legge nel lib. 3. epist. 90.

Da tutto ciò che sin' ora s' è detto, si conosce manifestamente,

che nelle scomuniche, per ciò che importano atto legittimo e forense, grande fu riputata sempre la parte che v' ebbero i Principi: e perciò per doppia cagione, e come custodi e protettori de' canoni e come cosa appartenente al loro imperio, ad essi appartenevasi prenderne cura e conoscenza. Ma da un'altra non men forte ragione dipendeva questa loro autorità, poichè la scomunica era riputata una pena introdotta dalla Chiesa, non già di ragione ed instituto divino, ma d'instituto umano e positivo: intorno a che varia e difforme fu l' opinione de' nostri giureconsulti, de' teologi e canonisti, e tra quest' ultimi nemmeno fu di tutti conforme il sentimento.

Alcuni credettero che le scomuniche ecclesiastiche non escludendo nemmeno quella fulminata per cagione d'eresia, fossero introdotte nella Chiesa, non già immediatamente e singolarmente per precetto alcuno divino, ma per instituto umano, o che fosse cosa non già appartenente al dogma, ma alla disciplina della Chiesa. Concedono che la potestà delle Chiavi e di legare o sciogliere fu alla Chiesa, da Cristo Signor Nostro conceduta, ma che la scomunica, in quanto si considera come pena, che per diritto positivo ha ricevute varie forme, ancorchè proveniente da tal potestà, sia stata ad imitazione delle scomuniche de' Giudei introdotta nel Cristianesimo di ragione positiva, e per singolare determinazione della Chiesa; non altrimenti di ciò che si dice della prestazione delle decime, le quali sono dovute nella nuova legge per diritto divino, in quanto suona il diritto naturale, cioè, che ogni operajo sia degno della sua mercede, ma sono *de jure positivo*; per quel che concerne la quantità, il modo, la necessità, e non necessità di prestarle, se altronde ha l'operajo d' onde sostenersi, ed in questo hanno ricevuto dall' *jus canonico* vari regolamenti, restrizioni ed amplificazioni. E non altrimenti ancora che i sagramentali, ovvero le appendici de' sacramenti, e tutti gli altri riti e ceremonie, le quali, secondo la prudenza ed arbitrio degli uomini, hanno ricevuto varie mutazioni, varj usi, e varj regolamenti, ora rilasciando il loro vigore, ora accrescendolo secondo l' esenzioni, riservazioni, e finalmente secondo, l' esenzioni, reservazioni, e finalmente secondo le varie circostanze de' casi singolari. Di questa opinione furono *Domenico Soto* sent. 4. tit. 22. q. 1. art. 1. §. 13. *Ferd. Vallasillo* Vescovo di *Lucca*, in advertentiis theol. tit. 4. *Franc. Suarez* de censuris disp. 2. sect. 1. et lib. de triplici verit. teol. tract. 1. disp. 21. sect. 1.

Altri non solo sentono con costoro, ma aggiungono di più, che la pena della scomunica sia cosa cotanto umana, che fu quella usata, non solo fra Giudei, ma presso quasichè tutte le nazioni del mondo pagano, e che nel Cristianesimo fu introdotta ad imitazione e secondo i riti e costumi di molte nazioni, che l'usarono prima che quello fra gli uomini si stabilisse; e siccome il loro uso era vario, e difforme secondo i vari costumi, e varj regolamenti, così presso di noi acquistò la medesima forma.

Molti scrittori sono andati per ciò ravvisando in varie nazioni questa pena, chi in *Grecia*, chi in *Lacedemonia*; chi nel *Lazio*, chi presso gli antichi *Romani*, chi nella *Gallia* presso i *druidi*; di che è famoso il passo di *Giulio Cesare* de bello Gallico lib. 6., chi nella *Brettagna*, chi nella *Germania*, e chi in altre più remote parti. Intorno a che è da vedersi *Giovanni Seldeno* de synedriis c. 10. che ben a minuto tratta di questo soggetto. D'onde autori gravissimi e specialmente i nostri giureconsulti hanno sostenuto, che la scomunica tra noi abbia origine non più dall'jus canonico, ma da riti e dalle leggi d'altre nazioni, non escludendo perciò i Giudei, li quali veramente ne furono a noi i più prossimi ed immediati autori; ond'è che *Andrea Tiraquello* (che intorno all'anno 1560. fu uno de' più celebri senatori del parlamento di *Parigi*) insegnò nel suo trattato *de retractu lignager* §. 1. *gloss.* 9. §. 176. 185. *Excomunciationem, quam vocamus ab antiquorum et Graecorum et aliorum ritibus legibusque ortum habuisse videri potest, non a D. Paulo, ut theologi et canonistae opinantur.* Lo stesso tennero *Guil Budaeo.* in notis poster. ad Paud. ad l. 2. tit. de *paenis Stef. Forcatulo* in feudorum jura c. 10 §. 14. *Edm. Merillio* presso *Gabr. Abbaspin.* l. 1. obs. 3. ed altri. Del medesimo sentimento furono *Leandro Galganeto* cittadino romano, e giudice delle appellazioni in *Roma*, il quale nel suo trattato *de jure publ. lib.* 3. *tit.* 15. §. 1. impresso in *Venezia* l'anno 1623. parlando della scomunica lasciò scritto: *Ortum ab antiquis Graecorum, Latinorum et aliorum ritibus atque legibus, non a D. Paulo, ut canonistae et theologi opinatur, ut luculenter probat Tiraquellus:* e *Nic. Ant. Gravazio*, il quale nelle annotazioni all'introduzione di *Ottaviano Vestrio* ad l. 2. c. 4. stampate in Roma l'anno 1579., pur disse: *Cum excomunicationis sermo inciderit, sciendum est, haudquaquam inventum Christianorum fuisse, ut theologi, Pontificii juris interpretes, autumant.* E coloro che fra tante nazioni riputarono la Giudaica averla a noi tramandata, siccome è più verisimile, con tutto ciò confessano, che non debba dirsi, dipendere dall'jus canonico, o da legge alcuna evangelica, ma dall'uso giudaico, nel che non vogliamo miglior testimonio che l'istesso card. *Baronio*, il quale ne' suoi annali *tom.* 1. §. 12. parlando della scomunica, pur disse: *Non quidem a Paulo primitus instituta, nam Judaeis in observatione erat, etc.*

Riputandosi per tanto la scomunica di ragione umana positiva, non già divina; quindi gli stessi nostri giureconsulti insegnarono, che non debbe recarci maraviglia, se la vegghiamo trattata e regolata da tante costituzioni imperiali, e che possa esser soggetto e materia non meno del foro ecclesiastico che de' tribunali secolari: *ideo*, dice *Tiraquello* loc. cit. *cum excomunicatio non sit juris canonici inventum, non mirum videri debet, si et in foro quoque saeculari, nedum ecclesiastico, sive canonico, ea proponi et allegari possit.*

Ne a questa diritta e legittima conseguenza fa punto ostacolo

l'altra opinione di alcuni teologi, come di *Giac. Almaino* in sent. 4. dist. 18. quaest. 1., di *Gio. Driedo* de libertate Christiana, lib. 1. c 8., di *Enriquez* in summa l. 13. c. 2. e di molti altri da costui rapportati, li quali eccettuarono dall'instituto umano la scomunica, che procede dall'eresia; giacchè, per questo, abbiamo nel nuovo Testamento l'espresso comando di Cristo Signor Nostro *Matth. VI.* di dover avere gli eretici come etnici e pubblicani; siccome nelle altre epistole canoniche degli eretici si fa espressa menzione; onde essi dicono che negli altri delitti poteva ben dirsi la scomunica dipendere da ragione umana positiva, ma non già nell'eresia. Questa opinione, tanto è lontano che distrugga quanto sinora si è detto, che più tosto l'avvalora e lo conferma; poichè tralasciando che *Hug. Grozio* in annot. ad *Lucam* VI. 22. e *Matth.* XVIII. 17. *Seldeno* de synedriis ver. Hebr. c 10. ed altri; siccome di quel *tradere satanae* non intesero che S. Paolo parlasse di scomunica; così da quelle parole del Salvatore appresso *Matteo* dell'etnico e pubblicano, non vogliono che esso intendesse dello scomunicato, e che altri teologi avessero sostenuto il contrario almeno nelle scomuniche speciali, come scrisse in sentenza di costoro *Riciullo* tract. *de personis extra gremium Ecclesiae existentibus* l. 5. c. 13. §. 7. dicendo: *excommunicationes speciales etiam in casu haeresis esse de jure ecclesiastico positivo*, con soggiugnere: *et haec sententia sicuti est receptio, ita est verior.*

Questo stesso maggiormente fa vedere, che fuor dell'eresia, in tutto il rimanente, come appartenente ad instituto umano, possa entrar benissimo l'imperio del Principe, e la giurisdizione di tutti i suoi magistrati, e fa maggiormente vedere, con quanta prudenza e saviezza, le riferite costituzioni imperiali abbiano ridotte le cagioni della scomunica alle sole cose di religione, contenute negli antichi canoni, talchè non possa, quando siasi giustificata la causa, impedirsi l'effetto della scomunica, ma non già quando altrimenti dai Vescovi si faccia.

Quindi li scrittori più saggi e prudenti non tralasciarono di raccomandare ed insinuare ai Principi, come cosa appartenente al loro imperio, che per metter quiete ai loro stati, rinnovando la legge dell'Imperador *Giustiniano*, stabilissero certe e determinate cagioni, quelle appunto che negli antichi canoni sono espresse, per le quali solamente potessero li Prelati scomunicare; e togliere, ed annullare tutte le altre, che nelle tante bolle de' Romani Pontefici, e più ne' Sinodi Provinciali o Diocesani da' Vescovi sono state inventate; e stabilire ancora, che avendo oggi gli Ecclesiastici ridotta la scomunica (la quale prima per essi non era che una semplice censura) ad un atto giudiziario e forense, non potessero usarla, se non per cose appartenenti alla religione: e se mai volesero allargarsi in cose a quella non appartenenti, non potessero comprendere, se non quelle persone sopra le quali, o per concessione de' Principi, o per lunga presunzione hanno acquistata giurisdizione; ed in effetto

questo appunto i Principi ed i magistrati dell' Imperio nelle diete di *Norimberga* convocate nell' anno 1522 nel principio dell' imperio di *Carlo V.* instantemente pretesero. E fra i cento gravami che furono proposti al Nunzio Pontificio, e che si leggono presso *Coldasto* constit. imper. tom. I. p. 457. 465. e seg. cap. 23. 24. e 41. uno de' principali era questo, e per ciò domandavasi che si dovesse togliere, e per l' innanzi stabilire, *neminem* (come sono le parole del cap 22.) *nisi ob convictum haereseos crimen, excomunicationis gladio feriendum, aut pro secluso a Christiana Catholicaque Ecclesia, sacris litteris testantibus, reputandum esse* E nel Regno d'*Inghilterra*, anche prima che si fosse sottratto dall' ubbidienza della Chiesa Romana, erasi per ciò introdotto il costume di spedirsi lettere regie a' Vescovi ed a tutto l' ordine ecclesiastico, non già ortatorie, ma comminatorie, per le quali s'imponeva loro, che ne' sinodi non attentassero di aggiugner nuove scomuniche, ma di contentarsi di quelle sole, che dalle consuetudini del Regno erano state ricevute. *Adeoque inde* (scrive *Seldeno* de synedriis cap. 10. p. 283.) *nec excommunicare quemquam contra ejusmodi jura quibat ordo ille, nec canonem aliquem impune edere, cujus vi aliquis foret excommunicandus.*

Quindi *Giovanni Gersone* non altro inculcava, che di doversi togliere nella Chiesa abuso cotanto pernicioso, di moltiplicare ne' sinodi tante scomuniche, e per ciò *Gondescalco Rosemondo* gran teologo di *Lovanio*, in sentenza dello stesso ci lasciò scritto *Expediens esset,* ut etiam inquit Gerson, *ut omnes constitutiones sententiae excomunicationis latae sententiae, in jure vel statutis contentae quarum usus nullus est, aut plus obest quam prodest, expressa revocatione cassarentur in provinciis et Diaecesibus, et in Ecclesia universali.*

Essendo dunque indubitato, che nell' Imperio sia questa potestà intorno alle scomuniche, la quale da tanti fonti gli deriva; risortò che quello fu in Occidente nella persona di *Carlo Magno* non men quest' augusto Imperatore e gli altri suoi successori, che tutti gli altri sovrani Monarchi ne' loro dominii, che si stabilirono independenti dall' Imperio, s' ingegnarono di non interrompe'ne il corso e l' uso. Ma poichè per la decadenza dell' Imperio surse, come ciascuno sa, quella si sterminata potenza de' Pontefici Romani, i Principi, che procuravano di non perderla affatto, usarono varj modi per mantenerla; onde le maniere d' usarla, ed i vocaboli stessi, secondo che più o meno ebbero coraggio di resistere a quelli, divennero varie e difformi in più nazioni e regni: *Hispani*, dice *Grozio* de Imp. summ. potest. c. 9. n. 25. *intercedendi sive opponendi voce utentes* Belgae *mandatorum poenalium id proprie respiciunt, quod libertatis est, non jurisdictionis: Nam cuivis privatim illatae injuriae talibus remediis occurritur.* Galli, *qui appellationem vocant, id magis respiciunt quod jurisdictionis est. Appellari autem in Gallia ad curiam parlamenti solet, non modo si quid Ecclesiastici homines*

in fraudem fecerint regii juris, sed et si quid contra canones in Gallia receptos commiserint. Nella *Germania*, dove si vede di poi ristretto l'Imperio d'Occidente, gli Imperadori fecero valere questa loro preminenza con molto vigore, e non inferiore a quella, che praticarono gli altri Imperatori loro predecessori. Li capitolarj di *Carlo Magno* e di *Lodovico*, presso *Ansegiso* (l. 1. c. 142. et l. 5. c. 4.) ed il costume da essi restituito di scomunicare e di assolvere, ricevendo gli scomunicati nella loro grazia, *addit. Ludovici* 3. *cap.* 23. e 35. fanno conoscere quanta fosse la loro cura di mantenersi in questi loro diritti. Lo dimostrano ancora gli articoli stabiliti nell'anno 835. nelle diete dell'Imperio, per confermare la libertà Germanica contra le macchinazioni di *Lotario* e di *Gregorio IV.* in *Lodovico Pio Imperatore*, dove apertissimamente dai Principi si assume l'arbitrio e l'autorità di regolar le scomuniche e por freno all'altrui sregolatezza in fulminarle; siccome si vede presso *Agobardo* epist. *de comparatione utriusque regiminis;* e dalla *sinopsi di Papirio Massone* nel fine d'*Agobardo;* e presso *Goldasto* constit. imper. tom. I. p. 188., ed i capitoli di *Carlo il calvo* stabiliti nell'anno 846. che si leggono presso il medesimo autore *constit. imper.* tom. III. p 272. art. 7. pur dimostrano lo stesso.

Ma niun più rimarchevole documento pone in maggior evidenza questa verità, che i comizj tenuti in *Confluenza* l'anno 860. per la pace pubblica stabilita fra *Lodovico II.* Re di Germania e di Sclavonia, *Carlo II.* Re delle Gallie, Lodovico Imperatore de' Romani e Re de' Longobardi, *Lotario* Re di Lotaringia, e *Carlo* Re della Burgundia, e di Provenza; dove furono ancora presenti dieci Vescovi, frai quali il celebre *Hincmaro*, due abati, oltre un gran numero di consiglieri laici. In questi fu stabilito un articolo, che è il 6, e si legge presso *Goldasto* (loc. cit. p. 192.) nel quale si restringe all'ordine ecclesiastico la potestà di scomunicare, nè si permette loro di farlo, se non osservate le regole in esso prescritte. Le parole dell'articolo sono: *ut nemo Episcoporum hominem peccantem ab Ecclesia Christiana alienet, donec illum, secundum evangelicum praeceptum, ut ad emendationem et poenitentiam redeat, commonitum habeat. Qui peccans, si commonitus inobediens et incorrigibilis permanserit, et ad emendationem redere noluerit, regiam et reipublicae potestatem per seipsos et per ministros suos adeant, ut constringatur et ad emendationem et poenitentiam peccator redeat; qui etiam si ita ad correctionem perduci nequiverit, tunc secundum leges ecclesiasticas nec ante medicinali separatione communionis ecclesiasticae segregetur.*

Parimente i Principi della Germania ne' riferiti cento gravami proposti nell'anno 1522. ne' pubblici comizj di *Norimberga* si mantennero questo diritto, e nell'ordinazione del giudizio della camera imperiale stabilita dall'Imperadore *Carlo V.* nell'anno 1548. fu comandato, che in pena delle parti contumaci, o vinte o soggiacenti nel giudizio camerale, non si potesse, se non per arbitrio del vincitore, usare scomunica alcuna ecclesiastica.

Quindi solevano gl' Imperadori di Alemagna convocati in *Francfort* o altrove, nelle diete degli elettori, o degli altri Principi, baroni, conti e signori di Germania, esaminare se le scomuniche fossero state fulminate contro il loro prescritto, o de' canoni, e dichiararle nulle ed invalide, con ordinare che, nè gli scomunicati si avessero per tali, nè si cessasse ne' luoghi interdetti la celebrazione de' divini uffizj.

Avanti l'Imperadore *Lotario II.* mentre egli calò in Italia, fu lungamente disputato sopra la validità delle scomuniche, che *Innocenzo II.* imputava a seguaci di *Anacleto*, ed il Papa stesso non rifiutò averlo per giudice, mandandovi suoi legati a sostenere le sue parti, siccome è manifesto dagli atti di quella disputa, rapportati da *Pietro Diacono* nella continuazione della cronica Cassinense, li quali, sebbene il *Baronio* reputa finti ed apocrifi, l'abate *della Noue* però: *in excursu hist ad l. 4. chron. Cassin. c. 8.* gli difende per veri ed autentici. Così ancora nell'anno 1338. essendosi in *Francfort* uniti gli elettori, ed altri Principi della Germania, con pubblico decreto dichiararono nulle, le scomuniche, che *Giovanni XXII.* aveva fulminate contro l'Imperador *Lodovico Bavaro*, e suoi fautori; e che ne' luoghi interdetti si continuasse la celebrazione de' divini uffizj. Il qual decreto, oltre infiniti scrittori Tedeschi, che possono vedersi presso *Struvio* syntagm. hist. Germ. dissert. 26. §. 24. fol. 868. lo rapporta anche *Alberico de Rosate* in l. 3. *de quadrienn. praescript. Rebdorff* ad an. 1339. riferendolo dice: *Haec definitio Principum solemniter publicata est eodem anno, mense augusto in Francfort, et definitum est per Principes ibi tunc existentes, quod quicumque de caetero ipsum* Ludovicum *tenet excommunicatum, aut qui cessat a divinis propter sententias Papales, proscriptus sit corpore et in rebus.* Ed a' nostri tempi, sotto l'Imperadore *Giuseppe I.*, nelle contese insorte col Papa *Clemente XI.* sopra le convenzioni fatte col Duca di *Parma*, per le contribuzioni che furono accordate alle truppe imperiali sopra i suoi stati dipendenti dall'Imperio, avendo quel Pontefice ai 27. luglio 1707. avuto ardimento di dichiararle nulle, e mescolando le cose sacre con le profane, osato di fulminare scomunica contro coloro che l'osservassero, e che sopra quegli stati di fatto l'esigevano, pretendendo che, stante il dominio eminente della Sede Apostolica, non fossero soggetti a prestarle; *Giuseppe* nel dì 26. giugno del seguente anno 1708. con un suo terribile e risoluto manifesto che fece pubblicare, e che ora si vede impresso presso *Lunigio* vol. 2. cont. III. Fores. p. 682. dichiarò nulle ed invalide le dichiarazioni e scomuniche suddette con tali notabilissime parole. *Declaramus supra insertam sic dictae nullitatis declarationem inanem et nullam, simulque excommunicationem in ea expressam, aut si quae alia hujusmodi praetenditur aut praetendi potest, omnino pro invalida reputandam esse; eoque minus hanc subsistere, quo evidentius patet ejusdem requisita (nimirum peccatum mortale, contumaciam in notabili er-*

rore, praeviam personarum citationem) defecisse ac deficere; scriptumque Romanae curiae non ad defendendam haereditatem Domini, sed ad jura Imperialia super Ducatibus Parmae et Placentiae porro usurpanda tendere. Soggiugnendo queste savissime parole. *Cum juxta Sanctorum Patrum, Conciliorumque mentem, non illis quibus, sed his a quibus injuste infliguntur, timendae sunt censurae.* Nè fu osservata minor diligenza in ritenere questa preminenza negli altri vicini Regni, come nell' *Ungheria* e nella *Polonia*. Frà le leggi del Regno d' *Ungheria* si legge un decreto del Re *Lodovico*, proferito nell'anno 1350. per il quale fu' vietato ai Vescovi, senza permesso del Re, di fulminare scomuniche contro i nobili di quel Regno, per occasione di lite chè avessero co' medesimi. Ecco le parole del decreto, che si leggono presso *Niccolò Teledigno* nell' *enchirid. juris Hung.* p. 336. dato fuori da Giovanni Sambuco: *Excommunicationis aut interdicti sententiam in nobiles non ferant sine scitu Regis, occasione litium ipsis cum illis habitarum.* Nel Regno di *Polonia* hanno i Pollacchi particolari statuti, per li quali sono definiti i casi, per cui si può scomunicare, ed è ristretta l'autorità de' Vescovi di poterle fulminare a loro talento Sono rapportate da *Giacomo Prilusio* stat. Polon. I c. 4. fol. 135. e da *Gio. Herbert* tit. spiritualia fol. 255. Ma in ciò niun altro Reame si distinse sopra tutti gli altri, che quello di *Francia*. Quivi, o si riguardano i modi, o le cause delle scomuniche, o i rei stessi. Tutto è regolato, ammesso, prescritto e temperato dal Re, o da suoi magistrati. Sovente s'appella a' loro parlamenti, li quali dichiarano nulle ed abusive le scomuniche, ed altre volte comandano che quelle si revochino Infiniti esempj ce ne somministrano il trattato *des droits et libertés de l' Eglise Gallicane*, ove si veggono intorno a questa potestà regia unite le fatiche di *Pietro Pithoeo*, Giacomo *Capello*, Niccolò *Brulart*, Giovanni *Du Tillet* e di molti altri; e *les preuves des libertés de l' Eglise Gallicane*, dove si leggono testimonj perenni tratti dalle storie, dagli archivj e da più antichi monumenti di questa regia potestà, e del costume da' tempi antichi quivi introdotto di comandarsi la rivocazione delle censure, quando contro le ragioni e libertà del Regno si fossero fulminate; ed espressamente nel vol 2. c. 5. 6. 7. 8. 9. si prescrive che senza permesso del Re, non possa scomunicarsi alcuno de' consiglieri, o altri ministri del Re, siccome nelle persone de' Re, delle Regine, e de' loro figliuoli niuno può avere quest' ardimento; tanto che *Marino Mersenno* quaest. et comment. in Genesim cap. 1. p. 666. scrisse, che tali persone, *ab ipsorum Episcoporum potestate exemptos esse in ordine ad excommunicationem.* Ciò maggiormente si dimostra dal libro di *Giovanni Feraldo* de privilegiis liliorum, e dagli atti pubblicati di questo Regno. Nè *Ugon Grozio* tralasciò di parlarne nel suo trattato *de imperio summarum potest.* Quindi appresso i Francesi è nata quella pratica inconcussa, della quale ne fanno piena testimonianza i tanti libri delle loro decisioni ed atti giuridici, delle appellazioni come d'abuso al foro regio, che

essi chiamano *des appels comme d'abus*, per la quale quotidianamente si ricorre al foro regio, per impedir le scomuniche che si temono; ovvero si appella ai parlamenti dalle sentenze ecclesiastiche già proferite, come d'abuso. Leggasi *Lorenzo Bochello* in decretis Ecclesiae Gallic. lib. 2. tit. 14. c. 146. et tit. 16. *Stef. Pasquier* recherches de la France l. 3. c. 33. *Pierre de Brosset* code des decisions forenses l. 7 tit. 2. e *Renato Choppino* de sacra politia l. 2. tit. 3. §. 3.

Nella *Spagna* anche, se si riguardano le antiche sue leggi, specialmente *Alfonsine* nella 1.ª partita tit. 9. *de las descommuniones*, si conosce chiaramente che la potestà regia regolava i modi delle scomuniche, emendava gli trascorsi degli Ecclesiastici, e non men riparava i pregiudizj del pubblico bene, che de' privati; e le nuove leggi che si stabilirono di poi, furono alle antiche conformi; di che è da vedersi *Alfonso de Azevedo* in regias constit l. 8. tit. 5. *de los descomulgados*. I più insigni giureconsulti di quei Regni sostennero nelle loro opere queste regie preminenze, siccome il famoso *Diego Covarruvias*, *Bovadilla* de la politica l. 2. c. 18. e tanti altri. Ma l'opera di *Girolamo de Cevallos* giureconsulto Toletano, che precedette l'approvazione e commendazione de' primi giureconsulti della Spagna, fu impressa in *Toledo* l'anno 1618. sotto questo titolo: *Tractatus de cognitione per viam violentiae in causis ecclesiasticis*. Con più forti ragioni e numerosi esempj dimostrò, esser proprio della potestà regia di accorrere a tali violenze, e non aspettato il giudizio del Metropolitano, nè del nunzio stesso Apostolico, ricorrere al tribunale regio, il quale sovente ricusando gli Ecclesiastici di ubbidire a quanto viene ad essi prescritto, o lor toglie la temporalità delle loro Chiese, ovvero li discaccia dal Regno, come può vedersi presso *Cevallos* gl. 6. §. 63. *Bovadilla* della polit. l. 2. c. 18. §. 62.

All'ordine ecclesiastico riuscì molto spiacente quest'opera di *Cevallos*, talchè procurarono la soppressione di quasi tutti gli esemplari stampati in *Toledo*; ma fu tosto da poi riparato alla rarità dell'opera con una nuova edizione che se ne fece fare in *Colonia*, o altrove, sotto nome di quella città; sicchè si resero i nuovi esemplari da per tutto noti e frequenti.

Pochi anni dopo, *Francesco Salgado de Somoza* professore di legge ed avvocato nel senato di *Galizia*, diede fuori un trattato sotto il titolo: *de regia protectione vi oppressorum appellantium a causis et judicibus ecclesiasticis*, che, siccome appare, fu stampato in *Lione* nell'anno 1626. Ancorchè questo autore fosse alquanto indulgente all'ordine ecclesiastico, non tralascia però, per quel che s'appartiene alla presente materia delle scomuniche, di sostenere con *Cevallos* le regali preminenze, come può vedersi nella parte 1. c. 2. §. 1. ed altrove. Nell'altra sua opera *de retentione bullarum* sostiene ancora il costume praticato in *Ispagna* di ritenere le bolle scomunicatrici, anche se fossero Papali, con impedirne la pubblicazione, e molto più l'esecuzione, quando esaminata la causa dal magistrato regio, costerà della loro ingiustizia e violenza.

Nel Regno d' *Inghilterra*, avanti che si fosse sottratto dall'obbedienza della Chiesa Romana, si vidde la potestà regia esercitare sopra le scomuniche le sue ragioni, così nel definire le cause, come nell'emendare gli abusi. Abbondantissimi esempj ce ne somministrano le sue storie ed i suoi annali. Narra *Eadmero* monaco Cantuariense *hist. Novar l.* 1. *p.* 6. che il Re *Guglielmo I.* con consenso degli ordini di quel Regno stabilì, che niuno de' suoi Vescovi *aliquem*, come sono le sue parole, *de baronibus suis, sive ministris sive incesto, sive adulterio, sive aliquo capitali crimine denotatum, publice (nisi ejus praecepto implacitaret) aut excommunicaret, aut ulla Ecclesiastici rigoris poena constringeret.* Quest'autore fu contemporaneo ai successi che narra, che appartengono intorno all'anno 1070.

Ne' comizj *Clarendonesi* tenuti nell'anno 1163. sotto il Re *Errico II.* e ne' quali, oltre il Re, intervennero gli Arcivescovi, Vescovi, abati, priori, conti, baroni, ed i magistrati del Regno, fu stabilito nel c. 7. che, *nullus qui de Rege teneat in capite, nec aliquis dominorum ministrorum ejus excommunicetur, nec terrae alicujus illorum sub interdicto ponantur, nisi prius dominus Rex, si in terra fuerit, conveniatur: vel justiciarius ejus, si extra Regnum fuerit.* Ond' è che *Giovanni Sarisburiense* nell' epist. 59 scrisse, *quod non liceat excommunicare aliquem sine licentia ipsius*; siccome si legge ancora nell' epistole di *Tommaso* allora Arcivescovo *Cantuariense*, scritte a suoi suffraganei. Parimente nel c. 10. fu prescritto il modo, intorno alle scomuniche degli ignobili. *Qui de Civitate*, sono le parole del capo, *vel castello, vel burgo, vel dominio domini Regis fuerit, si ab archidiacono, vel Episcopo, de aliquo delicto citatus fuerit, unde debeat eis respondere, et ad citationes eorum noluerit satisfacere, bene licet eum sub interdicto ponere, sed non debet excommunicari, priusquam capitalis minister Regis villae illius conveniatur.* Si prescrivono ancora le appellazioni da tutte le cause ecclesiastiche, stabilendosi che possano i sudditi del Regno dall'ingiuste scomuniche dell'Arcivescovo appellare al tribunal regio. Si leggono questi capitoli (ancorchè alquanto corrotti) presso *Matthaeo Paris*, presso *Baronio* tom. 12. an. 1164. §. 37. che gli ebbe da un codice Vaticano, e presso *Goldasto* constit. imper. tom. 3. p. 348. Sono ancora da vedersi *Claudio Rangolio* in 1. reg. c. 4. p. 638. la vita di *S. Tommaso Cantuariense* scritta in inglese p. 60. le note a *Eadmero* p. 160. e *Fox* hist. ecclesiast. tom. 1. p. 268.

Furono ancora in questo Regno prescritte le cause delle scomuniche, fuori delle quali non era lecito a' Vescovi scomunicare, se non per eresia, bestemmia, apostasia, o per consimili cagioni, che possono leggersi presso *Seldeno* de synedriis c. 10. p. 367. Non si poteva scomunicare per omicidio, furto, ratto, o violenza, sia pubblica, o sia privata, non per dolo, o altri delitti minori, anzi nemmeno per altri gravissimi che fossero, eziandio di maestà lesa. E ne' casi permessi doveva serbarsi un esatto ordine giudiciario, cioè precedente perso-

nale citazione; nè, se non per contumacia, o per delitto già provato, potea scomunicarsi. E sempre che, o non s'era serbato l'ordine debito, o si scomunicava per altre cagioni, che per quelle prescritte, o contro le persone eccettuate, il magistrato regio, se era in tempo, proibiva di fulminarla; e se era fulminata, o ne ordinava la rivocazione, ovvero secondo le circostanze de' casi particolari comandava a' Prelati l'assoluzione. Presso *Seldeno* loc. cit. si leggono molti esempj di questa pratica. In tempo del Re *Errico III* il Vescovo *Erfordiense* aveva scomunicato il contestabile di *Brianello*, ed alcuni altri e posto interdetto a' loro stati, per alcuni beni sottratti ad una badia. Il Re ordinò la restituzione de' beni, e nello stesso tempo, *mandatum est eidem Episcopo, quod sententiam occasione praedicta latam relaxet.* Rot. claus. 18. Henr. VIII. (seu anno 1234.) *in arce Londinensi.* Sotto questo Re, furono costretti i Vescovi *Coventriense* e *Lincolniense*, a ritrattare le loro scomuniche, ancorchè proferite secondo il prescritto de' canoni; ma perchè s'erano fulminate contro le riferite consuetudini del Regno, senza beneplacito e mandato regio, fu scritto dal Re a' suoi uffiziali, che facessero rivocarle. Al Vescovo Coventriense, *ut dictam sententiam quantocyus studeat revocare Quod si noluerit facere, sciat ipse, et hoc sibi dicat, quod ad ipsius baroniam manum nostram, quam cito nos super hoc certificaverit, extendemus* Al Vescovo *Lincolniense*, per le censure pubblicate, gli dia impedimento: *ut nec publicari illam sententiam faciatis, praesertim cum minus juste sit lata, et non de jure, licet de facto contra defensionem libertatis ecclesiasticae, quod ex praemissis apparet, et etiam in praejudicium regiae dignitatis.*

La carta del Re *Errico III.* viene rapportata da *Seldeno* loc. cit. Consimili esempi si leggono presso questo medesimo scrittore nel regno di *Odoardo I.* il quale arrivò sino a mandare in esilio li Prelati che contro le leggi del Regno, avessero ardito di fulminare censure; ed illustre è quello che accadde coll'Arcivescovo *Cantuariense*, il quale avendo scomunicato il priore e li canonici della cappella regia, fu mandato in esilio, ed ordinato dal Re al decano, e capitolo *Cantuariense*, che non volendole l'Arcivescovo rivocare, le rivocassero essi; come sono le parole del diploma, che si leggono in Seldeno: *Propter quod per nos sibi injunctum fuit, quod sententias excommunicationis praedictas sine dilatione revocaret, et de quo idem Archiepiscopus nihil adhuc facit, prout ex gravi querela ipsorum prioris et canonicorum accepimus: vobis mandamus quod sententias praedictas in praefatos priorem et canonicos per praedictum Archiep. et suos ea occasione latas, ut praedictum est, publice et solemniter in singulis locis ubi latae fuerunt, integre et de plano revocare faciatis; irritas et inanes pronunciantes easdem.* E così fu esattamente eseguito. *Praesens mandatum Regis in omnibus est exequutum.*

Sotto *Odoardo II.* pur si legge praticato lo stesso con gli Arcivescovi *Guglielmo Eboracense*, e con *Waltero Rainoldo* Can-

tuariense, a cui il Re comandò che *sine dilatione* assolvesse *Ugone le Despenser*, scomunicato da *Waltero*, perchè per ordine reale avesse carcerato un monaco vagabondo: *Nolentes*, dice Odoardo, *quod aliquis de dominio nostro, super iis quae ad mandatum nostrum rite fecerit occasionem, seu inquietet quovis modo.*

Occorrono ancora nel regno di *Odoardo III.* altri consimili esempj fra i quali illustre è quello del sequestro della temporalità del suo Vescovado, della restituzione di tutti li danni allo scomunicato, o dell'assoluzione comandata, a *Guglielmo* Vescovo *Norwicense*, che aveva scomunicato *Riccardo di Troysell*, dove ordinò il Re, dopo un lungo esame, e dopo essersi discussa la causa nel suo concistoro: *Quod idem Episcopus dictam sententiam excommunicationis in ipsum* Richardum *occasione liberationis brevium praedictorum, eidem Episcopo pro conservatione juris regii, ut praedictum est, in contemptum domini Regis, et ad inobedientiam dominii sui regii inchoanter latam et pronunciatam, revocet, et relaxet dictum* Richardum, *inde absolvat. Et quod dicta temporalia dicti Episcopi Episcopatus predicti, quousque idem Episcopus dominò Regi pro contemptu et offensis praedictis, satisfecerit, et sententiam excommunicationis in ipsum* Richardum *causa predicta latam et pronunciatam revocaverit, et ipsum* Richardum *inde absolverit, in manibus domini Regis remaneant, et quod idem* Richardus *recuperet damna sua ec.* Ed è notabile, che secondo la consuetudine di quel Regno solevansi anche per tali cagioni i Vescovi arrestare, e che ciò non si praticò con *Guglielmo* per usargli rispetto. Ma fu egli costretto ad assolvere *Riccardo*, ed a pagargli mille lire per emenda de' danni sofferti; *et damna attestata sunt dicto Riccardo ad decem millia librarum.* E quel che è ancora notabile, ciò si praticava in Inghilterra *per saecula illa*, (come dice *Seldeno* loc. cit.) *quibus pauci satisfacere in praefectura nostris juriditis; sive judices sive ministri ex alio ordine quam ecclesiastico.* Narra ancor quest'istesso autore, che questa pratica, anche prima che il Regno si sottraesse all'ubbidienza della Chiesa Romana, fu così salda presso tutti quei Re sino ad *Errico III.* che fu introdotto stile di spedirsi per ciò lettere proibitive a' Vescovi, col minacciare loro multe, e gravi pene, *quoties de re aliqua extra cancellos jurisdictionis eis sic permissae cognoscere, adeoque excommunicare tentarent, uti per illud item impetrandum etiam a Rege, ejusque tribunalibus absolutionem, velut excommunicationis omnino non legitimae, si quis extra cancellos illos excommunicaretur.* Tanti e così varj furono i mezzi, e le maniere praticate in questi Regni per mantenere ai Principi un tal diritto, che è insepatabile dalla loro corona.

Nel nostro Regno di *Napoli*, due modi furono da' nostri maggiori praticati, che durano sino al presente; *l'uno* usando atto di giurisdizione sopra lo scomunicatore, col comandargli che non iscomunichi, o che revochi la scomunica fulminata; *l'altro* usando

atto di natural difesa, che non ricerca giurisdizione alcuna, e conviene non meno a' magistrati che a' privati ancora; cioè che senza proibire che uno sia scomunicato, e senza comandare che sia rivocata la scomunica, impedire la pubblicazione, o l'esecuzione per modo che quella rimanga inutile e senza effetto. Dell' uno e dell' altro, conviene quì far parola.

PRIMO MODO.

Convenendo i nostri scrittori, che qualora il Prelato s'abusa delle scomuniche, fulminandole contro il prescritto de' sacri canoni, faccia violenza; poichè violenza manifesta è l'usar la potestà data da Cristo di scomunicare contro le costituzioni di lui medesimo, fu sempre in balia del Principe di ripararla, quando siasi fatti a' suoi sudditi, non men com' custode de' sacri canoni, che in vigor della sovrana sua potestà, che Dio gli ha conceduta, acciocchè da' popoli commessi al suo governo ogni violenza sia lontana. Quindi fra noi, il savio Re *Roberto* prescrisse a' suoi magistrati certi modi, per li quali avessero a reprimersi tali violenze, comandando che s' emendassero con ridurre le cose nel pristino stato, non meno se la violenza s' usasse dall' ecclesiastico contro un altro ecclesiastico, o ancora contro un secolare, come da un laico contro un ecclesiastico. Questi sono fra noi i cotanto rinomati conservatori regj, detti altrimenti *capitoli del Regno*, de' quali, e della loro giustizia, e lungo uso fu da noi diffusamente trattato nel tom. 5. della nostra *storia civile*, lib. 22. cap 4. pag. 98. e seg.

Mentre durò il regno degli *Angioini*, non men la gran corte della vicaria, allora il più eminente degli altri giustizieri delle provincie, per commissione regia emendava i violenti trascorsi degli Ecclesiastici, ma surto, a tempo di *Alfonso I.* ed innalzato cotanto dagli altri Re *Aragonesi* suoi successori, il consiglio di S. Chiara, che oscurò tutti gli altri magistrati, divenne sua propria attenenza di dar rimedio ai loro eccessi, non restando di procedere, se non quando la violenza con la restituzione delle cose al pristino stato si fosse emendata.

Nel regno poi degli *Spagnuoli*, incominciando *da Ferdinando il Cattolico*, insino all' ultimo Re *Carlo II.* avendo il collateral consiglio, instituito da *Ferdinando*, assorbite a sè tutte le preminenze degli altri magistrati ed uffiziali del Regno, si variò alquanto questo procedimento, poichè sebbene ora intorno all' emenda dell' altre violenze commesse dagli Ecclesiastici, costuma il collaterale di deputare il consiglio di S Chiara per farle riparare; per le violenze però che dagli stessi sono commesse, abusandosi delle scomuniche, ha voluto sempre egli prenderne la conoscenza, così in esaminare l' ingiustizia, e qualità della censura, come in valersi de' rimedi economici, per impedire di farla pubblicare, ovvero fulminata ritrattare. Questo è un costume che può dirsi non meno antico che nuovo, e che ha durato anche dopo la pubblicazione del Concilio di *Trento* per tutto il regno.

degli *Spagnuoli*, ed ora sotto l'imperio del nostro augustissimo Principe, dura vie più vigoroso che mai. Nè il Concilio di *Trento*, per quel che dispose nel riferito suo decreto, potè togliere a' Principi e ai loro magistrati questo potere; non solo, come fu già avvertito, poichè ivi si parla di alcuni casi particolari, ma anche perchè quel decreto, come contenente notorj pregiudizj alla potestà temporale de' Principi, fu notato per uno de' capi pregiudiziali dal reggente *Villani*; onde presso di noi non fu ricevuto, nè fatto valere. Ed in vero è intollerabile, come eccedente della potestà spirituale, quel che ivi si prescrive; che eziandio contro i laici possa il giudice ecclesiastico, prima di venire alla scomunica, *per mulctas pecuniarias, seu per captionem pignorum, personarumque districtionem* costringerli ad ubbidire ai di lui precetti.

Non fu nemmeno presso di noi ricevuto ciò che nella fine del decreto si stabilisce, che passato l'anno, e durando taluno nella scomunica, possa contro di esso procedere l'ufizio dell'inquisizione, come sospetto d'eresia. Ciò si pretese da *Roma* ne' tempi di *Filippo III.* governando il Regno il Duca d'*Alcalà* il giovine, coll'auditor *Figueroa*, contro il quale da *Roma* s'erano spediti ordini diretti a monsignor *Petronio* vescovo di *Molfetta*, che dimorava in *Napoli*, con carattere di ministro del santo ufizio, di doverlo carcerare, perchè passato l'anno della scomunica, citato a dire ciò, che sentiva della Religione Cattolica, non curò la citazione. Tentò quel ministro con la famiglia armata dell'Arcivescovo e del Nunzio d'arrestarlo, ma fu dal Vicerè cotanto ardire fortemente represso: fece egli riporre in libertà il *Figueroa*, e fece disarmare tutta la famiglia dell'Arcivescovo, del Nunzio, e dell'inquisitore, siccome fu da noi rapportato nel *tom.* 8 *lib.* 36. *c.* 2. *pag.* 9 *e* 10. della nostra *storia civile*.

Non mai s'interruppe per questo decreto del Concilio un tal costume; nè si verrebbe mai a capo se si volessero annoverare quì li molti esempj, che per il corso di tanti anni sono fra noi accaduti di essere stati prima con ortatorie, poi con esecuzioni di fatto costretti i Vescovi a ritrattare le loro ingiuste scomuniche, o loro próibito, che le fulminassero. Ne sono pieni gli archivi della regal cancelleria, e negli ultimi nostri tempi sono pur troppo note l'esecuzioni fatte contro i Prelati contumaci, o col sequestro della temporalità delle loro Chiese, ovvero con esiliarli dal Regno. Questi rimedi sono fondati, non meno sulla potestà economica de' Principi, che sopra una evidente giustizia, come il reggente *de Curtis*, nella seconda parte del suo *diversorio feudale* l'ha ben a lungo dimostrato. Ciò che non piacendo a *Roma*, fece sì, che la congregazione dell'indice proibisse il suo libro; ma non fu fatta valere la proibizione, siccome da noi fu narrato nel lib. 27 della nostra *storia civile* tom. 6. cap. 4. §. 2. pag. 88 89 Anzi nel nostro Reame da' tempi antichissimi sono stati praticati da' Principi religiosissimi, e per tutto il tempo che lo ressero i Re della non meno illustre che pia casa *Austriaca*, sotto il governo de' rispettosi *Spagnuoli* furono spessissime volte adoperati; siccome può vedersi presso

il *Cioccarello*, che ne rapporta moltissimi esempj. E già ora se ne trova introdotto stile, e stabilito certo modo di procedimento: poichè si spedisce in prima dal collaterale lettera ortatoria al Vescovo o suo vicario, che non proceda alla fulminazione della minacciata scomunica, ovvero, se l' ha già fulminata, che la revochi ed abolisca: se non obbedisce, gli viene spedita la seconda con termini più pressanti e forti, minacciandosegli, che facendo altrimenti, si metteranno in opera contro di lui quegli espedienti, che la potestà economica del Principe suol praticare in casi consimili: se pure durerà la contumacia, se gli spedisce la terza che è comminatoria, e non obbedendo, nello stesso tempo, o si chiama il Prelato in Napoli, con imporsegli che non mai più faccia ritorno alla sua Diocesi, fino che non ubbidisca, ovvero si procede alla carcerazione de' suoi più stretti congiunti; e se pure anche questo riuscisse inutile, si sequestrano tutte le sue rendite, e finalmente permanendo nell' ostinazione vien discacciato dal Regno, con ordine di non dover mai più in quello far ritorno.

SECONDO MODO.

L' altro modo di emendare tali abusi, non ricercando atto di giurisdizione alcuna, ma consistendo nella natural difesa, egli è comune non meno a' magistrati, che a' privati. Questo è di resistere alla violenza, non già con proibire che uno non sia scomunicato, o con comandare, che sia rivocata la scomunica, ma con impedire la pubblicazione o l' esecuzione, e far sì che quella rimanga inutile e vana, e senza alcun effetto. Questo modo usò la repubblica di *Venezia* nelle scomuniche di *Paolo V.* e così ancora senza romori e strepito d' arme si praticò in *Francia*; quando nel 1648. *Paolo II.* sottopose all' interdetto la città di *Nevers*, avendo il parlamento di *Parigi* per decreto fatto sotto li 2. dicembre del suddetto anno, ordinato, che il servizio divino fosse continuato, e gli Ecclesiastici costretti a non interromperlo: e nel 1488. *Innocenzo VIII.* avendo interdetto *Gand* e *Bruges*, il parlamento dichiarò l' interdetto abusivo, e comandò la continuazione de' divini ufizj. E lo stesso fece *Filippo il bello* Re di Francia, quando il Regno suo fu interdetto da *Bonifacio VIII* e *Lodovico XII.* quando lo fu da Papa *Giulio II.* e *Lodovico Richeomo* Provinciale de' Gesuiti, nella sua apologia al Re di Francia, loda e commenda il fatto del Re *Lodovico XII.* e lo propone ad ogni Re da imitare. Questa maniera la confessano per legittima, non pure i nostri giureconsulti, ma i migliori teologi e canonisti. Si può vedere il *Gaetano*, *Soto*, e *Vittoria*, che tutti a lungo trattano della resistenza che possono fare non pur i magistrati secolari, ma anche i privati ai mandati indebiti, non pur de' Vescovi, ma del Papa stesso, ed il Cardinal *Bellarmino* nel trattato *de romano Pontifice* non s' allontana dalla loro dottrina.

Non vi è cosa che così frequentemente s' incontri nelle storie, che d' aver sovente Principi per altro religiosissimi impedito, che ne' loro

Reami si pubblicasse scomunica o interdetto contro al prescritto dei sacri canoni fulminato, ovvero di averne impedita l' esecuzione, sicchè niente s' innovasse, e si continuassero ne' loro stati, come prima, i divini ufizj ed a' censurati non si vietasse d' esserne partecipi, nè si impedisse loro con gli altri fedeli la comunione della Chiesa. Tralasciando gli esempj della *Francia*, della *Germania*, e dell' altre straniere nazioni di sopra rapportati, le nostre storie stesse ce ne somministrano abbondantissimi esempi. I nostri Principi *Normanni* si burlarono sempre delle scomuniche di *Gregorio VII.* e le prendevano a giuoco, facendole rimaner vane ed inutili. Niente dico dell' Imperador *Federico II.* che non fece valere nel nostro Regno quante scomuniche mai, o interdetti potessero lanciare *Gregorio IX.* ed *Innocenzo IV.* Anzi per impedirne ogni pubblicazione sovente faceva prendere ed impiccare i portatori di tali scomuniche. Ed il Re *Manfredo* si faceva celebrare avanti di lui ne' luoghi interdetti i divini ufizj, nè curò le scomuniche di *Urbano IV.* nè d'*Alessandro* suo predecessore. Il Re *Pietro* d'*Aragona* per la Sicilia fece lo stesso, quando venne voglia a Papa *Martino IV.* di scomunicarlo ed interdire quel Regno. Insino una femmina, come fu la Regina *Giovanna I.* disprezzò le scomuniche di *Urbano VI* ed il nostro Re *Carlo III.* di *Durazzo* non si portò di lei men risoluto e forte, nell' impedire che nel nostro Regno di *Napoli* le scomuniche di costui avessero alcuna esecuzione, ed effetto. Il Re *Ladislao* niente curossi de' fulmini di Papa *Alessandro V.*, nè gli fece valere nel Regno; e di molti altri nostri Principi troverà lo stesso essersi con somma costanza praticato, chiunque vorrà prendersi la pena di leggere la *storia civile del Regno di Napoli.*

Sotto il regno de' Re *Austriaci*, ne' governi di tanti Vicerè, e particolarmente del Duca d'*Alcalà* queste scomuniche furono, e dai Vescovi del Regno, e da *Roma* lanciate, intorno alle note contese per l' accettazione della Bolla *in coena Domini* per l' *exequatur regium*, e per le tant' altre controversie giurisdizionali, accese in que' tempi lagrimevoli, che non si fecero valere, impedendosi o la pubblicazione, o l' esecuzione per modo che rimasero vane, e senza effetto alcuno. Leggasi il tom. 7. della *storia civile*, specialmente il lib 33. dove ciascheduno troverà esempj innumerabili, per li quali si rende manifesto essersi appresso noi ritenuta sempre questa pratica, di far resistenza alle scomuniche indebite, non meno de' Vescovi del Regno, che de' Papi stessi, e farsi che quelle non fossero osservate, e rimanessero inutili, o vane e senza effetto alcuno.

Ma quì, come cosa di gran momento, non bisogna tralasciar di notare i pregiudizj ne' quali i nostri maggiori vissero, per la forza che loro facevano le decretali de' Romani Pontefici, e le nuove dottrine de' canonisti, poichè attribuivano alle scomuniche effetti che i canoni stessi non osarono di fare, sicchè sovente nelle scomuniche vi avevano maggior parte i magistrati secolari, che gl' istessi giudici ecclesiastici, che le fulminavano; e con sommo disordine e pregiudizio non meno de' sovrani diritti del Principe, che delle ragioni de' popoli, reu-

devan più formidabili o terribili questi fulmini, che non erano in se stessi. Essi riputavano che scomunicati ingiustamente i magistrati o gli avvocati, o altre persone pubbliche, particolarmente per avere i primi sostenute co' loro voti, ed i secondi per aver difese le ragioni e preminenze reali in materia giurisdizionale, volendo continuare l'esercizio delle loro cariche, fosse bisogno di prender lettere di permissione dal collaterale consiglio, che chiamarono *dispense*, ovvero *licenze*; il quale, conosciuta l'ingiustizia e nullità della censura, suole concederle, perchè loro non s' impedisca non men l'esercizio delle loro cariche, che tutti gli atti civili, ed il corso de' loro giudizj ed azioni. Questa pratica s' introdusse per quietar le coscienze de' deboli e degli ignoranti, e per un documento più manifesto della ingiustizia e nullità della scomunica, affinchè li scrupolosi levassero da' loro animi ogni sospetto di non comunicare co' censurati, non già che fosse ciò precisamente necessario.

Le scomuniche presso di noi, unito che fu il Cristianesimo coll'Imperio, ancorchè validamente fulminate, quando non hanno l'assistenza del Principe, non possono partorire quest' effetto di separare i censurati dalla società civile della repubblica, e toglier loro quei diritti che la ragion delle genti, la potestà del Principe, e la ragione civile loro concede. Il primo effetto della scomunica considerata come semplice censura, non è altro che separare il fedele dal corpo della Chiesa, avendolo come etnico e pubblicano: effetto per altro il più spaventoso e terribile, e da temersi più di qualunque altra disavventura, che possa mai ad alcuno intervenire. Non vi è infortunio più calamitoso ad un fedele, che di vedersi separato dal numero de' figliuoli della Chiesa. Questo assorbisce tutti gli altri, e di questo solo, che non è piccolo male, intese di parlare Cristo Signor Nostro, *San Paolo*, e tutti i Padri della Chiesa. E la ragione è manifesta, perchè non essendo altro la Chiesa, che un adunanza di fedeli, siccome nelle società umane, coloro che non custodiscono i regolamenti dalla società prescritti per loro governo, come indegni di vivere in quella comunione, sono da essa separati; e questa separazione non importa altro che d'esser esclusi da tutto ciò che la società loro concedeva; così colui che viene separato da questa unione de' fedeli perde tutto ciò che la Chiesa lor dava. Nè l'effetto della scomunica come censura può esser altro, non potendo togliere allo scomunicato ciò che non dalla Chiesa, ma o dall'jus delle genti, o dalla società civile egli riceve. Dice *Otlato Milevitano* che la Chiesa è nella repubblica, non già la repubblica nella Chiesa; e per conseguenza, chi non è dentro la Chiesa può ben esser nella repubblica; nè colui che è separato dalla Chiesa, deve riputarsi anche fuori della repubblica. Se la Chiesa, siccome a' suoi fedeli dispensa i beni spirituali, i sacramenti, gli ordini, e tutto ciò che concerne alla salute delle loro anime, dasse ancora ciò che gli uomini hanno dall' jus delle genti, dalla repubblica e dal commercio civile, certamente chi è separato dalla Chiesa, dovrebbe riputarsi ancora fuori della repubblica. Ma la Chiesa tutt' altro pretende,

anzi ne' suoi inni altamente grida: *Non eripit mortalia qui Regna dat coelestia.* Nè Cristo Signor Nostro altro pretese, che di doversi avere lo scomunicato come un pagano; e per quest' istesso c' insegna che non volle, che si separasse dal commercio civile, e dalla repubblica, ma solamente dalla Chiesa, e non dovesse entrar a parte ne' beni spirituali che quella dispensa a' suoi fedeli.

Quando il nostro buon Redentore disse (Matth. VI) *si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus*, tutto il mondo era gentile. Gentili erano i magistrati, gentili le comunità, gentili tutti gli uomini, co' quali gli Apostoli stessi dovevano conversare. Se separato il fedele dalla Chiesa, avendosi come pagano, avesse dovuto ancora separarsi dal commercio civile, era bisogno agli Apostoli stessi uscire dal mondo per non conversare più con gl' infedeli. Ma se essi conversavano co' pagani, mantenevano con loro il commercio civile, anzi non ripugnavano d' esser giudicati da' magistrati civili, (riconoscendo in essi la loro potestà proveniente da Dio) non dovevano aver ripugnanza di trattare con lo scomunicato, per ciò che concerne la società civile; giacchè Cristo volle che dovessero averlo come ogni altro etnico e pubblicano.

Niun meglio che *S. Paolo* con la sua propria bocca e con i suoi propri esempi c' insegnò questa verità. Egli ammonisce i suoi discepoli (*Corinth. I*) che non debbano conversare cogl' incestuosi, con gli scelerati e ribaldi, per timore che non si contaminassero da' loro rei costumi. Egli aveva li scomunicati, come tutti gli altri etnici e pubblicani, e non migliore era la vita corrotta de' gentili, che de' mal convertiti Dice per tanto, che non per ciò dovevano evitare la loro società civile: *alioquin*, ei dice, *vobis esset ex orbe migrandum.* Bisogna dunque distinguere il commercio che proviene dallo stato civile, e politico, dalla conversazione cogli empj e seduttori Il primo come puro ed incontaminato, o che dipende dalla ragion delle genti, o dalle leggi del Principe, alle quali, che vive nella repubblica, è tenuto ubbidire anche in coscienza: siccome l' esempio degli Apostoli stessi ce lo dimostra, che ubbidivano a' magistrati secolari, ancorchè gentili, ed alle loro leggi: questo non si toglie nè si proibisce ad alcuno.

Tertulliano rispondendo nel suo *apologetico* alla calunnia che i gentili imputavano a' Cristiani, che questi fossero inutili alla repubblica, dice che i Cristiani, non meno che i gentili, mantenevano il commercio e la società civile, ed erano non meno che essi alla repubblica utili e fruttuosi: *Nullum fructum operum ejus*, dice egli, *repudiamus, plane temperamus, ne ultra modum aut perperam utamur. Itaque non sine foro, non sine balneis, non sine tabernis, officinis, stabulis, nundinis, vestris caeterisque commerciis cohabitabimus in hoc saeculo. Navigamus et nos vobiscum, et militamus, et rusticamur, et mercatu proinde miscemus artes, operam nostram publicamus usui vestro. Quomodo infructuosi videmur negotiis vestris, cum quibus et de quibus vivimus non scio?*

La conversazione con gl' uomini rei e scellerati s' inculca da Cristo e dagli Apostoli a fuggire, e ciò con savio e prudente consiglio, per timor di non essere infettati: dicendo Cristo altrove, che dalla mala pianta non può sperarsene frutto buono; e che una pecora morbosa corrompe sovente tutto l' ovile; e questa conversazione deve l' uom fuggire, non per effetto della scomunica, ma come di uomini reprobi e ribaldi, li quali o colle loro false e perverse dottrine, o co' loro empj costumi possono corrompere gli altri. Così *S. Paolo* stesso quando per quelle parole ci ammonisce (I. Cor: V. et XI.) co' peccatori *non commiscere*, *non comedere*, *communes non habere epulas*, ovvero *cibum non sumere*, non parla degli scomunicati, ma come opportunamente notò *Seldeno* de synedr. c. 8. p. 207. *cibum cum hujusmodi non capere*, *non commisceri*, *uti et haereticum vitare*, ad tit. IV. 10 *et id genus alia in novo testamento non magis mihi videntur excommunicationem*, *quo trahi saepius solent innuere aut spectare*, *quam in veteri*: Psalm. I. 1. *Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum*; aut ibid. XXVI. 34 *Non sedi cum consilio vanitatis*, *et cum iniqua gerentibus non introibo*: *et id genus complura*.

Di questa rea consuetudine parlò ancora *S. Giovanni* epist. II. ammonendo i suoi, che più d' ogn' altra cosa rea se ne guardassero, dicendo: *Si quis venerit ad vos*, *et hanc doctrinam non affert*, *nolite eum recipere in domum*, *nec ave ei dixeritis*: *qui enim dicit ei ave*, *communicat operibus ejus malignis*. Non parla quì *S. Giovanni* de' scomunicati, ma di seduttori, e rei uomini, de' quali si vieta ogni consorzio per lo timore, che si deve avere, che non si comunicassero assieme colle loro opere maligne e perverse; ond' è che i *critici sacri* sopra questo luogo di *San Giovanni*, e fra gli altri *Grozio*, notarono, che quivi si parla de' seduttori, la cui familiarità debbe evitarsi. *Et mos erat*, soggiugne Grozio, *multis gentibus*, *ne quidem atheis*, *quos aversarentur*; il Quale a tal proposito rapporta questo passo dell' interpetre d' *Ireneo* 33. Joannes *Domini discipulus in Epheso iens lavari*, *cum vidisset intus* Cerinthum, *exivit de balneo non lotus*, *dicens*, *quod timeat ne balneum concidat*, *cum intus esset* Cerinthus *inimicus veritatis*. E *Clario* sopra quelle parole, *qui dicit ei ave*, notò: *Reddit causam cur id prohibeat*, *non odio solius alicujus hominis*, *sed ne videare malefactorum ejus esse particeps*, *et per familiarem consuetudinem*, *qua per illud ave*, *intelligit*, *abduearis a veritate*. Essendo saggio consiglio aver sempre innanzi agli occhi questa cautela, e sfuggir ogni occasione di peccare.

Ma ciò, come si è detto, non dipende dalla scomunica, ne è suo effetto, come è egli effetto de' contagiosi e pravi costumi di poter con facilità corrompere i buoni. L' effetto della scomunica è di separare il fedele dal corpo della Chiesa, e da tutte le cose spirituali, che a colui, come a membro della Chiesa prima si appartenevano. Perdita piuntata in ogni tempo, ed allora maggi-

mamente gravissima. Quindi li scomunicati non si ammettevano alle pubbliche preci ed ai divini uffizj. Quindi erano rasi i loro nomi *e dipticis Ecclesiarum, eo quod* come dice *du Cange* in suo *glossario mediae et infimae latinatis verbo* dipticha, *habere nomen in dyptichis, et inter missarum solemnia ex iis nomen alicujus recitari, judicium esset, illum esse de communione et corpore Ecclesiae.* Quindi negavansi agli scomunicati gli ordini, ed ogni altro benefizio ecclesiastico: in breve, erano esclusi da tutti gli spirituali ajuti, e suffragj, che la Chiesa suol dispensare a coloro, che sono nella sua comunione.

E ciò è così vero, che i canonisti stessi avendoci voluto dare la definizione della scomunica, dissero, che è una pena spirituale e medicinale, la quale priva il fedele dell'uso di alcuni beni spirituali, siccome la definisce *Suarez de censuris disp. I. sect.* 3. La qual definizione viene seguita da *Valent. tit. de sent. excom.* §. *n.* 2. e da tutti gli altri moderni teologi. Anche coloro, che credettero la scomunica, per quanto riguarda la privazione de' beni spirituali essere *de jure divino*, insegnarono, che la separazione del commercio civile, non dipendeva dalla ragion divina, ma da ragione umana, procedente dalle tante costituzioni umane, le quali in ciò furono sempre varie e difformi, secondo i luoghi, tempi, persone, costumi, e l'infinite circostanze de' casi particolari; dipendendo tutto ciò dall'arbitrio dell'uomo, non già per instituto divino, che è sempre conforme, ed invariabile, nè è sottoposto a mutazione alcuna, siccome notò *Almaino* in tract. de potestate Ecclesiae quaest. 1. dicendo: *Tertium corollarium quod sequitur vitare excommunicatum quantum ad collocutionem, et illa quae sunt mere civilia, non videtur esse de jure divino;* ond'è, che Giovanni Driedo de libertate Christiana l. 4. insegnò. *Constitutione juris divini, non prohiberi cum haereticis edere et bibere.* E tal sentenza tanto più la riputarono vera i nostri canonisti, ed i teologi stessi scolastici, come *Covarruvias al cap. Alma mater* p. 1. §. 2. *n.* 7. *Navarrus in manuali c.* 27. §. 35. *Canisius in summa l.* 3. *tit.* 23. ed *Antonio Ricciullo t. de personis extra Ecclesiae gremium lib.* 4. *c.* 43 quantoche per ciò che riguarda la privazione di tal civil commercio cogli scomunicati, vi notarono di tempo in tempo una varietà ed incostanza grandissima. Nel IX. e X. secolo fu praticato tanto rigore, che fu di poi bisogno di rimetterlo in questa parte. *Gregorio IX.* intorno all'anno 1230. concede a' frati minori, che dovevano viaggiare per la terra de' Virginiani, che potessero liberamente praticare con gli scomunicati, come rapporta *Emmanuel Roderico in collectione privilegiorum Apostolic. regular. in Gregorio IX. bulla* 6.

Questo medesimo scrittore *quaest. regular. t. 2. q.* 61 rapporta altre bolle di antichi Pontefici Romani, li quali secondo il loro arbitrio permettevano ad alcune specie di persone di comunicare con gli scomunicati. E quindi nelle istruzioni, che la con-

gregazione de *propaganda* dà a' suoi missionarj, lor concede di poter aver qualunque commercio cogli eretici e scomunicati, che sono in *Germania et Gallia, in Ungaria, et Transylvania, in Polonia, et Svetia, in Dania et Anglia, in Saxonia, et Norvegia, et caeteris aliis partibus, ubi grassantur haereses Lutheranae et Calvinianae; sicut et cum schismaticis, cum quibus Catholici sunt mixti, potest haberi commercium cum ipsis juxta constitutionem Martini V. Pontificis, in Concilio Constantiensi et Lateranensi recepta: non obstante quod dicti haeretici sunt manifesti, et publici excommunicati, tamquam membra abscissa a Sancta Romana Ecclesia;* come si legge nel missionario apostolico di Andrea di Castellana, che fu prefetto de' missionarj; stampato in Bologna l'anno 1644. p. 4. q. 1. e 2. Parimente Raimondo di Pennaforte compilatore delle decretali, e penitenziere di *Gregorio IX.* il quale dipoi fu ascritto nel catalogo de' Santi, insegnò: che tutti i sudditi possono comunicare col Principe scomunicato, siccome si legge in que' versi della di lui summola, estratta dalla sua somma, impressa a Parigi l'anno 1511. ed in Colonia l'anno 1588. p. 120., dove: *Princeps; vel Rex populorum in bannо sit, sua gens communicet illi;* dove la glossa aggiugne: *subditi propter hoc sequuntur Dominum, quia bona, et dona a Domino recipiunt, ut ipsi serviant.* Siccome tutto al rovescio in Francia. *Dominum Regem pro participatione cum excommunicatis non incurrere sententiam; quod de Regina et ejus familia postea confirmatur*, come sono le parole di Marino Mersenno, *quaest. et com. in Genesim* c. 1. *p.* 666. ed in moltissimi altri casi così permettono i canonisti il comunicare con gli scomunicati: tanto che ora va per le bocche di tutti quel loro verso. *Utile, lex, humile, res ignorata, necesse.*

Non potendo dunque negare i canonisti stessi, che tanta varietà deriva perchè tal potestà nel commercio civile non dipende da ragion divina, ma umana; hanno ascritto alla ragion umana canonica, e non alla civile questa potestà; di maniera che, diconò, come fra gli altri scrisse Cristiano Lupo t. 5. schol p. 132. *Omnis haec res non est dogmatis, sed disciplinae, ideoque per Ecclesiam potest ex causis disponi varie, atque mutari.* E quindi nel l. c. p. 130. avendo rapportate alcune lettere d'*Innocenzo III.* scritte a Crocesignati, per le quali come disciplina della Chiesa quel Pontefice a suo arbitrio, mutava, variava, e disponeva di quell'affare, soggiugne *Et hinc placet Catholicos Galliae, Germaniae, et Angliae, ac Belgii incolas cum habitantibus isthic haereticis posse libere in civitatibus tractare.* Ma in ciò gli scrittori ecclesiastici, facendo la loro causa, si sono grossamente ingannati, essendo pur troppo chiaro e manifesto l'attentato, che essi fanno alla potestà civile del Principe, attribuendo alla disciplina della Chiesa ciò, che è del governo civile, e dello stato temporale e politico.

Durante il Romano Imperio, s'è veduto dalle cose precedenti che gl'Imperadori dopo la censura della Chiesa, per le loro leggi comandavano, che lo scomunicato, per cagion d'eresia, si discacciasse *a maenibus urbium, a congressibus bonorum et honestorum, ut huic hominum generi nihil ex legibus sit commune cum caeteris, et perpetua inusti infamia a caetibus honestis, et conventu publico segregandi.* Siccome stabilirono gl'Imperadori Graziano, Valentiniano, e Teodosio nella l. 6. 10. 11. 13. 14. e 40. tit. 5.

S'apparteneva ai Principi privare gli scomunicati del commercio civile, spogliarli del favor delle leggi; segregarli dal pubblico commercio; ed essi secondo la gravità de' delitti per li quali venivano i rei scomunicati, regolavano ora con moderazione, ora con rigore questi divieti, e tutto dipendeva dal loro arbitrio.

Nell'Imperio Germanico avevano i Teutonici una legge, con la quale era stabilito, che se lo scomunicato, passato l'anno non procurava l'assoluzione, era privato di tutte le sue possessioni e benefizj; tanto che Paolo Bernriedense scrittore della vita di *Gregorio VII.* data in luce da *Giacomo Gretsero* Gesuita, scrisse che *Errico IV.* ed i suoi seguaci, in tanto si affrettarono con tanta ignominia in Canossa, a ricevere l'assoluzione da *Gregorio*, perchè non restava loro, che un mese dell'anno, e che per tema di non perdere i loro beni la sollecitarono. *Ipsi vero* (sono le parole di *Paolo* p. 208.) *ejusque complices communionem utcumque ideirco festinaverunt recipere, quia juxta legem teutonicorum, se praediis et beneficiis privandos esse non dubitabant, si sub excommunicatione integrum annum permanerent, cujus unus adhuc mensis superfuit, dum ad reconciliationem redirent.* Consimile legge nei loro dominj stabilirono gli antichi Re di Francia, per rendere non meno formidabili, che a sè profittevoli le scomuniche; e questa pena, che loro piacque alle spirituali aggiugnere, come temporale non poteva se non da' Principi derivare, non già dalla Chiesa.

L'Imperador *Federico II.* fra gli statuti che concede in favore della Chiesa, registrati nel corpo del gius civile, stabilì, che eziandio passato l'anno, s'intendeva lo scomunicato soggetto ancora al bando imperiale, siccome si legge nel tit. *de statutis et consuetudinibus contra libertatem ecclesiast.* §. 5. *Quaecumque communitas vel persona per annum in excommunicatione facta propter libertatem Ecclesiae perstiterit, ipso jure imperiali banno subjaceat, a quo nullatenus extrahatur, nisi prius ab Ecclesia absolutus fuerit.*

Di questo medesimo Imperadore ancora leggiamo fra gli altri privilegj che concedeva agli Ecclesiastici, in breve annoverati da *Schattenio* annal. Paderborn. l. 10. p. 988. ex *Galeni* vita *Engelberti*, e ser ancora questo. *Excommunicati ab Episcopis postquam rite denunciati fuerint, non recipiantur, nec locus eis dabitur consistendi, in judicio, priusquam intra sex septimanas se absolvi curent.* Struvii *Syntagma hist. Germ.* dissert. 29. p. 632.

I nostri Re *Angioini* favorirono pure in questa parte le scomuniche, e fecero valere il divieto di non potere li scomunicati comparire in giudizio: e *Carlo II. d' Angiò* condannava in certa quantità di danari le concubine scomunicate, se passato l' anno duravano nella scomunica; ancorchè i chierici pretendessero che le loro scomuniche non dovessero soggiacere a questa pena. Ved. *Chioccarello manoscritti giurisdizionali t.* 10.

S' apparteneva ai Principi, come cosa appartenente al loro Imperio di togliere ai scomunicati ciò, che le leggi, la comunione civile, e il gius delle genti lor dava, d' impor loro multe, ed altre pene temporali: non appartenendo ciò alla disciplina della Chiesa, la cui censura non oltrepassava il suo potere spirituale, cioè di separare lo scomunicato dal consorzio de' fedeli, non averlo più per figliuolo della Chiesa, non ammetterlo alle pubbliche preci, agli uffizi divini, in breve escluderlo da tutti que' beni spirituali, che la Chiesa dispensa a coloro, che sono nella sua comunione. Pena in sè stessa la più grave, e terribile di qualunque altra, che nell' Imperio solevano gli Imperadori infliggere ai scomunicati; la di cui differenza è infinita, e quanto più l' anima, ed i beni spirituali sono stimabili, e da tenersi più cari del corpo, e de' beni temporali, tanto più la gravezza dell' una sopravanza l' altra. Per questa cagione gli antichi Padri esclamavano, che non si dovesse, se non per pura necessità, per gravi eresie, e per pubblici e scandalosi peccati, dopo un' ostinata contumacia venire a sì terribile e spaventoso rimedio: e *S. Gio. Crisostomo* non men che tutti i Padri di quel secolo, non inculcano altro, siccome è chiaro dalle sue omelie *hom.* 18. *in c.* 8. *II. ad Corinth. hom.* 4. *in epist. ad Hebraeos hom.* 70. *ad populum Antiochenum*; lib. de Babylâ martire, *et alibi.* E se è sua quell' orazione che si legge fra le sue opere dell' edizione *Duaeana* tom. 5. homil p. 599. G L. 7. tom. 1. homil. 76. p. 907. *Savilliana* tom. 6. homil. 37. p. 439. di *Basilea* tom 3. p. 724. di *Anversa* in 8. del 1553. p. 252. esclamò egli tanto contro l' uso delle scomuniche, che per enfasi venne a dire, che niuno dovesse scomunicare; *non debet quis* (sono le sue tradotte parole) *vel vivos vel mortuos anathematizare, aut anathema in eorum quempiam pronunciare.*

Dubitarono ancora, come *Domenico Soto* in sent. 4. dist. 22. p. 1. art. 1. ed altri, che possono vedersi in catal. *Haeschii*: in not. ad tom. 5. edit. *Savilianae* p. 708. se mai quest' orazione fosse di *S. Gio. Crisostomo*; ma altri non ne dubitarono punto, siccome si vede nelle note in edit. *Savilianam* tom. 6. col 802. Che che ne sia, la Chiesa riputava la scomunica tremendissimo flagello, perchè separava il fedele dal consorzio de' figliuoli di Dio, coll' escluderlo da tutti i beni spirituali, che era la perdita più grave di tutte le altre: niente impacciandosi, e niente curando della privazione degli altri beni temporali, che non s' appartengono a lei; perchè siccome ella non può darli, perchè non gli ha, come dice *S. Bernardo* lib. 2. de consider. c. 1. così nemmeno può torgli.

Quando dunque si riguarda la scomunica come separazione dal commercio civile è privazione de' beni temporali; e quando si dice, che tutto ciò dipende, non già da ragione divina, ma da ragione umana, per ragione umana non debbe intendersi che la legge del Principe, o delle genti; non già la ragione canonica, o l'economia della disciplina della Chiesa.

Che lo scomunicato non sia assistito dalle leggi, sia escluso dagli atti civili e legittimi, da' giudizj, da' magistrati, sia intestabile, non vagliano i suoi contratti e testamenti, e cose simili, che entra in ciò la Chiesa? Che entrano li Romani Pontefici a vietarlo, o a definirlo? Questo solo s'appartiene a' Principi, la cui potestà è di regolare, e dar norma ai testamenti, ai contratti, ai giudizj, ed a tutti gli atti civili e pubblici: ma non è ciò della potestà spirituale del sacerdozio, ma della potestà temporale dell'imperio, come è per sè stesso chiarissimo.

L'essersi confuse queste due potestà, che hanno fra di loro ben fermi e stabili confini, ed attribuito all'una ciò che si appartiene all'altra, nacque dalla decadenza del Romano Imperio, e dalla sterminata potenza che per ciò si arrogarono i Romani Pontefici, li quali abusandosi delle scomuniche, se ne servivano, non per cagione di religione, e secondo il prescritto degli antichi canoni, ma per cagioni leggerissime, e per cose temporali e mondane; e scorgendo, che quelle non legavano l'animo degli scomunicati, e che costoro consapevoli della loro coscienza, non avevano alcun rimorso; ed ancorchè essi scomunicassero e maledicessero, avanti Dio ed alla sua Chiesa, si avevano per suoi fedeli, e benedetti; per rendere per l'opposta via più terribili e spaventose le scomuniche, lasciato lo spirito, si rivolsero alle cose sensibili e mondane; e quando prima il terrore della scomunica era, perchè privava il fedele de' beni spirituali della Chiesa, dipoi ne' secoli incolti e barbari, ne' quali gli uomini furono più attaccati alle cose mondane e sensibili, che alle spirituali, dalle quali niente eran commossi, dava loro la scomunica maggiore terrore e spavento, perchè si credevano infelici, e mal avventurosi; riputando che perciò i lor campi non dovessero più fruttificare; non che abbondare; i loro traffichi sortir inutile successo, le loro intraprese andar tutte a vuoto; la morte loro, de' fratelli, figliuoli e della loro famiglia essere imminente, ricolme d'infermità e di miserie le loro case; essere da tutti fuggiti e maledetti, renduti spettacolo infelice, ed odiosi a tutto il genere umano. Per ciò s'inculcava tanto che agli scomunicati era la morte vicina, sicchè i nostri canonisti non hanno avuto rossore di porlo anche in istampa ne' loro insipidi volumi, ed in oltre dare a sentire a' sciocchi e creduli loro devoti, che i cadaveri de' scomunicati non si sarebbero corrotti e ridotti in cenere, ma che a guisa di timpani gonfj e tesi, sarebbero così rimasti sino al giorno del giudizio universale, e che perciò come cani morti, non meritavano ecclesiastica sepoltura; ma che gettati ne' fossi, ed esposti sopra la nuda terra, baguati dalla pioggia e mossi

dal vento, fossero agli altri d'esempio e di spavento. A questo fine le formule scomunicatrici s'inventarono le più terribili e spaventose; le anime de' scomunicati si condannavano ai perpetui infernali incendj, ne' più profondi abissi, in compagnia di Giuda traditore; che i loro corpi fossero da furia agitati, mangiando, dormendo, bevendo, ed ogn'altra cosa operando. Si valsero per ciò in fulminarle di strepitosi suoni di campane; di orribili e spaventose voci, di torchi neri di pece, e di altri lugubri apparati; tutte cose sensibili per movere nella fantasia degli uomini l'idee più funeste ed orribili, acciocchè avessero il maggiore, e più terribile spavento.

E tale fu lo spavento che per queste vie sparsero in que' secoli barbari, o quasi privi di umanità, che uomini per altro scelleratissimi, i quali senza alcun timore di Dio turbavano il prossimo, ed i capitani ed i soldati stessi avvezzi alle rapine e saccheggiamenti e stupri ed altre scelleratezze che commettevano senza alcun riguardo di offendere Sua Divina Maestà, si atterrivano poi dalle scomuniche, e abbandonando sovente l'imprese mettendo in iscompiglio i loro eserciti, guardavano con gran rispetto i beni della Chiesa, ed i comandi de' loro Prelati.

Era consueta formola di *Gregorio VII.* alle tante scomuniche che fulminò e contro i nostri Principi, e contro *Errico IV.* di aggiugnervi non meno la privazione de' beni spirituali, che temporali, ed ogni mondana prosperità; e che in vigore delle sue scomuniche fosse tolta alle armi di que' Principi ogni vittoria. Ecco le consuete sue formole che si leggono presso *Paolo Bernriedense* nella di lui vita p. 222. e 223. *Anathematis vinculo ligamus, et non solum in spiritu, verum etiam in corpore, et in omni prosperitate hujus vitae Apostolica auctoritate innodamus, et victoriam in armis auferimus, ut sic saltem confundantur, et duplici confusione et contritione conterantur.* E nella pag. 236. scomunicando e maledicendo Errico: *Praedicium Henricum, quem dicunt Regem, omnesque fautores ejus excommunicationi subjicio, et anathematis vinculo alligo, et iterum Regnum Teutonicum et Italiae ex parte omnipotentis Dei, et nostra interdicens ei omnem dignitatem et potestatem Regiam, illi et illo, et ut nullus ei Christianus, sicuti Regi obediat, interdico; omnesque qui ei juraverunt, vel jurabunt, de Regni dominatione a juramenti promissione absolvo. Ipse autem* Henricus *cum suis fautoribus in omni congressione belli nullas vires, nullamque in vita sua victoriam obtineat.*

Ma se si fossero contenuti in queste espressioni, ed in tali formole ed imprecazioni per atterrire i popoli, sarebbe stato comportabile, ma poi vennero a stabilire nelle loro decretali ciò che era dell'alta e suprema potestà de' Principi, mettendo la falce nell'altrui messe. I Principi, come s'è veduto, toglievano ai scomunicati il presidio delle leggi, gli separavano dal commercio civile, gli privavano di tutti gli atti legittimi e forensi, che non potessero comparire in giudizio, e sovente gli dichiaravano infami, poichè della loro potestà era di stabilire tali e consimili pene temporali.

Che entravan dunque le decretali d'*Innocenzio III.*, di *Gregorio IX*, di *Bonifacio VIII.*, di *Clemente V.*, e degli altri Romani Pontefici, a stabilire contro gli scomunicati consimili pene: di esser intestabili, di non poter comparire in giudizio, i loro contratti esser invalidi ed esser incapaci d'ogni atto legittimo e forense? I Principi non molto si curavano di queste sorprese sopra la loro potestà, poichè avendo essi stabilite consimili leggi, si credettero che queste decretali più tosto ajutassero, e dessero loro maggior forza. Ma essi di gran lunga s'ingannarono, poichè al correr degli anni si vidde che gli stessi magistrati secolari, avendo le decretali per lungo uso acquistata molta autorità ne' tribunali ed accademie d'Europa, particolarmente intorno alla fabbrica de' processi, ed all'ordine giudiciario, si credettero obbligati di non ammettere lo scomunicato in giudizio, o in altri atti legittimi, più per le decretali de' Romani Pontefici, che per le leggi del Principe.

Peggiori furono li pregiudizj che s'imbevettero di poi, delle false dottrine de' nostri dottori, e specialmente de' canonisti, i quali diedero in maggiori stravaganze; poichè tutta questa materia la vollero regolare con le decretali de' Romani Pontefici, niente attribuendo sopra di ciò alle leggi del Principe, ed introdussero per ciò nuove massime, stabilendo, come s'è detto, che unicamente ciò appartenesse alla ragione canonica, ed alla disciplina della Chiesa; sicchè dando alle scomuniche effetti diversi da quelli, che la Chiesa aveva loro dati, cioè non solo la privazione delle cose spirituali, ma molto più delle cose civili e temporali, e facendo maggior forza sopra ciò, perchè conducèva questa via a render le scomuniche, per ingiuste che fossero, assai più formidabili e tremende, fecero, che la scomunica, la quale prima era una arme spirituale, si riputasse per temporale e politica. Questo fu un gran passo, e produsse effetti perniciosissimi, perchè attribuendo alla scomunica, indipendentemente dalle leggi del Principe, questi effetti materiali e sensibili, sicchè per quella gli uomini fossero separati, non pur dalla Chiesa, ma dalla repubblica e dal consorzio civile, non si contentarono di sottomettere a questo giogo i popoli solamente, ma eziandio ardirono sopra i Principi stessi, e loro magistrati, stendere la loro imperiosa mano; poichè s'arrivò poi a dire, che il Principe scomunicato per solo effetto della scomunica perda la potestà di far leggi: tanto che i nostri dottori stessi non ebbero rossore di porre in disputa, se le costituzioni di *Federico II.* stabilite dopo che fu scomunicato da *Gregorio IX.* avessero fra noi forza di legge, sicchè potessero obbligare i suoi sudditi, siccome fra gli altri fece il nostro *Afflitto in comm. const. Regni in Prael. q. 1. n. 2.* Quando le scomuniche, considerate in se medesime come semplici censure, e spogliate dalle leggi e favori de' Principi, non hanno altro effetto che di separare il fedele dalla comunione della Chiesa, nè han niente che fare con la potestà che tengono i Principi in istabilire le leggi, che è una delle loro supreme regalie, inseparabilmente attaccata ed annessa alla loro corona, che non può torsi dalla scomunica.

Parimente insegnarono che i magistrati scomunicati per effetto della scomunica non possono più giudicare, e rimangon privi dell'amministrazione e governo della repubblica, e così gli ufiziali de' loro ufizj; cose, che non dovrebbero sentirsi senza orrore ed indignazione: come se la potestà di giudicare, e governare la repubblica, potesse dipendere da altri, che dal Principe, e che la Chiesa, la quale *non eripit mortalia*, potesse alla sua censura, che si raggira nelle cose puramente spirituali, attribuire effetti temporali, e sensibili. Non debbe non apportare meno stupore il sentirsi dai canonisti regolare per mezzo delle decretali, e de' loro dottori i contratti de' scomunicati, i loro testamenti, e tutti gli altri atti legittimi e forensi. Condannano se apre il loro partito, e per renderli più esosi, gli escludono da ogni giudizio, hanno i loro contratti e testamenti nulli ed invalidi. ed infine rompendo tutte le leggi dell'equità, e della giustizia, sono arrivati sino ad insegnare che il contratto celebrato da uno scomunicato avrà forza e vigore solamente per le obbligazioni, che riguardano la sua persona, sicchè sarà obbligato all'adempimento; ma per ciò che si appartiene all'altra parte, sarà ella sciolta da ogni legame nè obbligata ad adempire ciò che si troverà aver in quello, anche con giuramento promesso. Come se regolare i giudizj, dar norma a' contratti, dichiarar quelli validi o invalidi, giusti o ingiusti, non si appartenesse unicamente alla potestà del Principe, ed alla forza e vigore delle sue leggi, per mezzo delle quali debbono regolarsi le azioni umane.

A Principi della terra unicamente, non a' sacerdoti diede in mano la giustizia ed il giudizio: *Deus judicium tuum Regi da*, dice *David*, ed il popolo d'Israele dimandando a Dio un Re, disse: *Constitue nobis Regem, qui judicet nos; sicut caeterae nationes habent.* E quando Dio diede al Re *Salomone* la scelta di ciò che volesse, questi dimandò: *Cor intelligens, ut populum suum judicare posset:* dimanda che fu grata a Dio, laonde *S. Girolamo* disse (in Jerem II. 17.) che *Regum proprium officium est facere judicium et justitiam.*

Tutti questi effetti adunque, che consideriamo ora come provenienti dalla scomunica, non debbono riputarsi come appendici e dipendenze di quella, come semplice *censum*: ma come appartenenze de' Principi, i quali, come protettori della Chiesa, presero a favorirla ed unire le loro temporali pene alle spirituali di essa: la quale, come separava coloro che reputava indegni della sua comunione, così il Principe, quando la scomunica era scagliata secondo il prescritto de' canoni, separava lo scomunicato dal commercio civile e lo privava del favore delle sue leggi, e di tutti gli atti legittimi e forensi. Ma di poi siccome è avvenuto in tutte le altre cose, quello che era favore del Principe con somma ingratitudine, si è procurato di attribuirlo a propria virtù ed autorità; e con ciò non solo non hanno gli Ecclesiastici voluto riconoscere da lui questo beneficio; ma voltandosi contro questa medesima potestà, han preteso di sottomettervi gli stessi Principi, e stendere gli effetti della scomunica a cose non appartenenti al loro potere spirituale, cioè, che quella per se stessa, senza la prote-

zione ed il favore del Principe, fosse bastante a privar lo scomunicato, non solo della comunione della Chiesa, ma della repubblica, dal commercio civile e politico degli uomini, e di tutti favori delle leggi del Principe, o delle genti: e perchè non adoperandosi per lo più oggi le scomuniche, che per leggiere occasioni, e per cose temporali e profane, non potevano avanti Dio e la sua Chiesa produrre effetto alcuno spirituale, pensarono di voltarsi, per renderle spaventose e tremende, alle cose mondane e sensibili. Dond'è, che le scomuniche siano ora riputate più tosto armi temporali e politiche, che spirituali; e si faccia più forza per renderle incomode e moleste per questa via, che per quella dello spirito.

Ne si creda, che così oggi la reputino gli eretici e i politici solamente, ma i teologi e canonisti stessi alla svelata lo dicono, ed in più loro volumi l'hanno impresso. Il Cardinale *Pallavicino* nella *Storia del concilio di Trento* lib. 1. c. 8. 16. e 25 lib. 2. c. 6. ed altrove, fa la Chiesa corpo politico, ed il Papa supremo Principe e Monarca, e dice che a somiglianza degli altri Principi può valersi di tutti i mezzi che possono condurre per mantenere una reggia universale: così in provvedendosi di danaro, perchè rimanga sempre pieno il suo erario, come nell'imporre pene temporali, perchè altrimenti facendosi, sarebbe lo stesso che allentar la disciplina.

Ed oggimai a tutti è manifesto che sovente si adoprano le scomuniche per cose temporali, e per costringere i magistrati a viva forza, a metter sotto i loro piedi la giurisdizione de' Principi, e cedere ne' punti di giurisdizione, e perchè ad essi si permetta di far delle sorprese sopra i loro diritti, preminenze, e regalie, e sovente sopra i beni temporali, non men del Principe che de' sudditi.

L'uso degli interdetti generali oggi si sostiene, tuttochè l'esperienza abbia dimostrato, che ne' luoghi interdetti, oltre il rilasciamento della disciplina, e che vadano in perdizione molt'anime, si corra pericolo di perdersi affatto la religione: anzi sovente è avvenuto, che, restituiti poi i divini ufizj, la gente malamente poi vi si sia accomodata, e con rincrescimento abbia ripigliate le antiche usanze, e sovente abbia derise le cose più sante e religiose della nostra fede.

Ma si sostengono, perchè, siccome chiaramente dice la glosa canonica, in questa maniera i popoli attediati, con istanze e mormorazioni o se così piace, anche con sedizioni, costringono finalmente il Principe a conceder tutto quello che dalla Corte di Roma si pretende.

Avendo dunque gli Ecclesiastici stessi ridotta la scomunica ad arme temporale e politica; e così se ne pregiano; questa lor dottrina tanto è lontano che dobbiamo lor contrastarla, che più *tosto* conviene favorirla ed accreditarla. Essi han creduto finora cavarne profitto, come in verità ne han ricavato moltissimo. Ma nello stesso tempo avrebbero dovuto per ciò non così tardi far avvertiti i Principi, ed i loro magistrati, che non potevan far loro cosa più grata. Ridotte ora le scomuniche ad armi temporali, e rendute assai moleste ed in-

comode, per gli effetti sensibili e mondani, che si è procurato attaccar a quelle, viene per conseguenza a rimettersi in balia del Principe, e de' suoi magistrati, di potere con facilità darvi pronto ed efficace rimedio.

I Principi sono gli unici moderatori del politico de' loro stati, ed essendosi dimostrato, che sia nella loro potestà, togliere o aggiungnere alle scomuniche quelle pene sensibili, che lor piace: quando vedranno che si siano scagliate, non per cagion di religione, ma per cose temporali e profane, contro il prescritto de' sacri canoni, non prestando ad esse veruna assistenza, caderanno da se medesime e si renderanno vane ed inutili, nè saranno temute. Quando i magistrati non si asterranno di fare il debito loro, ma proseguendo nelle loro cariche, mostreranno non farne conto; quando agli scomunicati di questa sorte non proibiranno d' instituire le loro azioni & accusazioni in giudizio; quando a' loro contratti, anche a' matrimonj e testamenti daran tutto il vigore, quando con pene rigorosissime si comanderà a tutti li sudditi, che abbiano coll' ingiustamente scomunicato, quell' istesso commercio, che si aveva prima, ed in tutti gli atti, cariche ed ufizj saranno trattati come se la scomunica non vi fosse affatto; quando in fine si conserveranno loro tutti i diritti che non meno per lo gius delle genti, che per le leggi del Principe, per le consuetudini, e per le ragioni dei popoli, come posti nella società civile, loro spettano ed appartengono, senza permettersi novità alcuna, cesseranno tutti li timori che uom mai possa avere di simili scomuniche; avendo l' esperienza dimostrato che molte volte, le armi loro riuscirebbero inutili e senza effetto, se noi medesimi non dessimo a quelle corpo e vigore, trattando sovente l' ombre come cose salde.

Questo secondo modo per riparare a tali abusi, fu riputato sempre da' savj il più efficace e proprio, non già il primo, che deve dipendere dall' altrui volere. La potestà del Principe per governare i popoli a lui commessi è in se stessa perfetta, ne ha bisogno per reggerli d' altrui soccorso. Molto debole e vacillante sarebbe l' Imperio de' Principi, se dovesse dipendere dall' altrui arbitrio; e bene potrebbe dirsegli.

Scettro impotente e vergognoso Impero
Se con tal legge è dato, io più no'l chero.

Ritratti pure, o no, il Prelato le sue ingiuste scomuniche, sempre che a quelle il Principe torrà tutti gli effetti temporali e sensibili, non saranno più curate, e molto meno temute. I popoli son ora già persuasi de' fini e delle cagioni, onde quelle si lanciano, che non trovano le loro anime, e solo ne hanno spavento per la temporalità, e per li comodi di questa vita, che si è procurato per cotal via di toglier loro.

Ma se pure si troverà qualche timorosa coscienza, che desidera

anche per ciò, che riguarda questa parte, aver qualche conforto, ben i Padri della Chiesa, ed i più dotti e savj teologi ne han somministrato il rimedio. Ciò che sarà esaminato nel capo seguente.

CAPO XII

Come debba portarsi dinanzi a Dio ed alla Chiesa, lo scomunicato, quando la scomunica sia notoriamente nulla ed ingiusta.

È da notare in questa materia, che abbiamo ora per le mani la diligenza ed accortezza degli scrittori più addetti alla Corte di Roma, li quali, per maggiormente render timidi, e paurosi gli animi de' deboli e semplici, sicchè avessero spavento d'ogni censura, ancorchè fulminata temerariamente e per leggerissime cagioni contro al prescritto de' sacri canoni; e con notoria ingiustizia e nullità, s' han posto cotanto ad esagerare alcune parole di *S. Gregorio*, dette da quel Sommo Pontefice di passaggio intorno al doversi temere le scomuniche ingiuste, che non vi è libro di teologo o di canonista, nel quale perpetuamente non s' inculchino, e ben mille volte si replichino, e commendino; non sentendosi altro nelle bocche loro, che quel *sive justa sive injusta est timenda*; ed all' incontro un canone di Papa *Gelasio* anteriore a *S. Gregorio*, che sembra a quelle contrario ed opposto, si mette in profondo silenzio, e si vorrebbe che se ne perdesse ogni vestigio.

A *S. Gregorio* nell' omelia 26. *super Evangelia* tom. 1. p. 156, di passaggio e per maniera di digressione, gli scapparono di penna queste parole appunto. *Is qui sub manu pastoris est, timeat ligari, vel injuste; nec pastoris sui judicium temere reprehendat, ne si injuste ligatus est, ex ipsa timidae reprehensionis superbia, culpa quae non erat fiat.* Eppure egli stesso confessò, al medesimo luogo, che ciò lo diceva per *excessum*, e fuor del proposito: *Sed quia haec breviter per excessum diximus, ad dispositionem ordinis redeamus.* Tanto bastò; per far che quel detto fosse posto per un canone nel decreto di *Graziano II.* q. 1. *lib. sententia* con un altro tuono di parole. *Sententia pastoris sive justa sive injusta timenda.* All' incontro Papa *Gelasio* in una sua lettera scritta a' Vescovi di oriente sopra la condannazione di *Dioscoro*; e nel suo trattato sopra l' anatema, che si legge ne' Concilj del *Labbeo* tom. 4. donde fu formato il canone *Cui illata* q. 3. e che fu inserito nel gius canonico secondo la compilazione del *Pithaeo*, al primo vol. p. 226. ben a lungo c' insegna qual sia il debito dello scomunicato ingiustamente, e dice: *Cui est illata sententia, si injusta est, tanto eam curare non debet, quanto apud Deum et Ecclesiam ejus, nemo potest iniqua gravari sententia. Ita ergo ea se absolvi non desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum.* Non è contrario il detto di questo Pontefice a ciò che *S. Gregorio* di passaggio dice nella citata omelia 26. poichè siccome *Giov. Gersone* tom. 2. p. 3. avvertì che il detto di *S. Gregorio* non dee, come si fa, inten-

dersi assolutamente, ma tien bisogno di chiosa, e d' essere spiegato: *Patet*, dice *Gersone* loc. cit. *quod hoc communè dictum*, (Sententia Praelati vel judicis etiam injusta timenda est,) *indiget glossa*. Anzi altrove (*Consid.* 12.) dice quest' insigne teologo, che preso così generalmente, rende l' uomo sospetto in fede: *Nec assertio reddit asserторem suum in fide suspectum; et ita consequenter ad judicium fidei rationabiliter evocandum.*

Per ciò i più rinomati teologi, seguendo la traccia degli antichi Padri della Chiesa, hanno in due considerazioni distinta questa materia, ed insegnato: che a riguardo di Dio, sia proposizione falsa, erronea, e sospetta in fede, ed empia: ma che riguardandosi il rispetto della Chiesa esteriore e sensibile, abbia bisogno di altro temperamento; in questo caso il *timenda*, significa *non per contemptum spernenda*; non dovendo colui superbamente disprezzarla, ma dovrà temerla, massimamente se il disprezzo delle chiavi sia contumelioso, e possa cagionare scandalo e confusione. Non dovrà a patto alcuno temerla, sempre che con pazienza e moderazione la riceva, e con modi onesti e rispettosi renda poi notoria a tutti la sua ingiustizia e nullità; sicchè non si dia più occasione alcuna agli' uomini piccoli e deboli di scandalizzarsi, se lo scomunicato proseguisca a far il suo dovere come prima. E per ciò che riguarda il rispetto a Dio, l'ingiustamente scomunicato non deve temere di ciò che si facciano gli uomini, poichè Dio a costoro, specialmente alli pastori della sua greggia, non diede potestà assoluta e sregolata, e senza i debiti e convenevoli termini o confini; ma con discrezione, e che servisse non già in distruzione, ma in edificazione. *Non enim homines*, dice S. Paolo II. Cor. 13. *possunt aliquid adversus veritatem, sed pro veritate; quia potestas data est in aedificationem, non ad destructionem.* Quel che è giusto appresso Iddio, gli uomini non possono renderlo ingiusto: siccome ciò che è presso lui ingiusto, essi non possono farlo giusto; anzi essi si rendono abominevoli alla Divina Maestà, come dice Isaia: *Si quis dixerit injustum justum, abominabilis est apud Deum.* Quindi *S. Girolamo* ne' suoi commentarj (lib. 3. cap. 6. Matth. tit. 4. p. 75.) spiegando quelle parole, *Et tibi dabo claves Regni coelorum*, dice: *Istum locum Episcopi et presbyteri non intelligentes, aliquid sibi de pharisaeorum assumunt supercilio, ut vel damnent innocentes, vel solvere se noxios arbitrentur; cum apud Deum non sententia sacerdotum, sed reorum vita quaeratur.* Ciò che questo Santo Padre ripete nel c. 1. comm. ep. ad Titum t. 4. p. 417. *Origene* omilia 14. sopra il Levit. t. 1. p. 107. e *Tertulliano* de praescript. c. 4. insegnarono per ciò, che le ingiuste scomuniche tollerate con pazienza siano meritevoli di gran premio presso sua Divina Maestà; e *S. Agostino* in lib. *de vera religione* aggiugne: *Hos coronat in occulto, pater in occulto videns.* Questo stesso gran Padre della Chiesa in un frammento di una sua epistola scritta a *Classiciano*, che si legge al tom. 2. p. 819. mostra positivamente, che le scomuniche ingiuste, cadono più tosto sopra colui che le lancia, che sopra di chi sono lanciate. Ed altrove (epist.,

78. n 4. ad Hipponenses tom. 2. p. 184. F.) *Illud plane non temere dixerim, quod si quisquam fidelium fuerit anathematizatus injuste, ei potius oberit qui faciet, quam ei qui hanc patietur injuriam.*

I canonisti stessi dicono, che la potestà di legare, e di sciogliere, s' intende *clave non errante*; perchè Cristo Signor Nostro diede a San Pietro non una chiave sola, ma due; e che se anche non sono usate assieme, non siegue l' effetto del legare e dello sciogliere; una è della potestà, l' altra della scienza e discrezione, la quale se manca per la potestà sola non se ne segue verun effetto; siccome espressamente lo dichiara *S. Leone* Papa, parlando di questo privilegio dato a S Pietro, nel serm. 3. sopra l' anniversario di sua ordinazione c. 3. p. 53. d' onde n' è formato un canone che si legge nel decreto di *Graziano* 24. q. 2. *Mane Petri privilegium; ubicumque ex ipsius fertur aequitate judicium.* E quindi Papa *Gelasio*, ne' luoghi di sopra allegati, disse che se la scomunica è ingiusta, il fedele tanto *eam curare non debet, quanto apud Deum et Ecclesiam ejus nemo poterit iniqua gravari sententia*; e che perciò non potendo quella legare, e rimanendo senza effetto, non debba desiderare d' esser da quella disciolto.

L' istesso *S. Gregorio Magno* nel luogo medesimo (omilia 26. tit. 1.) dove favella così di passaggio delle scomunicazioni ingiuste, spiega il suo sentimento; che quelle non legano, anzi ricadono sopra colui che temerariamente le lancia; e se si debbono temere in quel senso che sarà da noi più innanzi spiegato, cioè non a riguardo ed innanzi a Dio, ma rispetto alla Chiesa visibile; se ne possa seguire scandalo alcuno egli si spiega con questi termini p. 1553. c. loc. cit. *Unde fit, ut ipsa hac ligandi solvendique potestate se privet, qui hanc pro suis voluntatibus et non pro subjectorum moribus exercet.* Per ciò questo stesso Pontefice scrivendo a *Magno* prete di Milano, gli dice: » Noi abbiamo saputo che *Lorenzo* vostro fratello vi abbia » ingiustamente scomunicato: il perchè noi vi scriviamo di non » curarvi di questa scomunica, e di continuare, come innanzi, ad » aver parte nella comunione de' fedeli ». *t. 2. p. 642. B. ep. 26. l. 3.*

Il celebre *S. Nicone* in una delle sue lettere della quale si vede un frammento nella *biblioth. patrum* t. 25. p. 327. H. dice ancora, che le scomuniche lanciate inconsideratamente, per niente percuotono il fedele, ma bensì in contrario colui che le scaglia. *Qui itaque inconsiderata sententia et intemperanti animo aliquem a fidelibus separavit, eum non solum attingit, sed in ejus caput recurrit. Et ipse eam debet observare sicut divini et sacri canones decernunt. Deus enim eum, qui injuste alligatus est, defendit et ulciscitur.*

Ed *Aulisio* l. 1. c. 34. riferito dal padre *Morino* nel suo comment. *sopra le ordinazioni* p. 292. c. 8. ec. parlando del luogo di *S. Gregorio* dell' omilia 26. dice, che la parola, *injuste*, della quale si valse ivi S. Gregorio, *non ita intelligenda, ut illud quod dicitur; injuste; sic accipiendum sit, tanquam in illis quae manifesta ratione Deo esse inimica probantur, cuilibet pastori obtemperandum sit, in his causis nullius excommunicatio est metuenda. nel osser-*

vanda; ma in altro senso, del quale parleremo più innanzi. *S. Lorenzo Giustiniano* nel suo trattato intitolato: *il casto matrimonio del verbo e dell' anima* c. 10. p. 163. ec. disse perciò: *Magna denique praesidenti aequitatis censura tenenda, ne reum absolvendo se liget, aut insontem judicando se damnet. Utroque in modo se privat authoritate sua, suoque mucrone se persutit. Non est injustus Deus*, soggiugnè questo Patriarca, *ut flagitiosum liberet, neque iniquus, ut innocentem damnet.*

Quindi tollerate con pazienza le scomuniche ingiuste, avanti Dio sono di tanto merito à chi le tollera, che la storia narra che essendo accaduto a taluni in tale stato morire, la loro morte fu preziosa nel cospetto di Dio, e come morti in martirio si resero chiari per molti miracoli che operarono. Narra *Palladio* Vescovo di *Ellenopoli*, nel dialogo che compose degli atti di *S. Giovan Crisostomo* con *Teodoro* diacono della Chiesa Romana, che avendo *Teofilo* Patriarca d' Alessandria, ingiustamente scomunicati alcuni Vescovi, e monaci, costoro morti scomunicati risplendettero vie più chiari e luminosi per molti miracoli. Ciò che non si dimenticò di rapportare *Cristiano Lupo* in scholjis et notis ad *Tertullianum* de praescript. c. 4. dicendo: *Venerabiles, quosdam Episcopos et monachos, quos inique damnarat* Theophilus *Alexandrias Patriarcha, miraculis post mortem coruscasse affirmat in dialogo quem de actis* S. Joannis Chrisostomi *habuit cum* Theodoro *Ecclesiae Romanae Diacono*, Palladius *Episcopus Hellopolitanus.*

E *Sant' Edmondo* Arcivescovo *Cantuariense*, questa pazienza in tollerare le ingiuste scomuniche la chiamò vero martirio, perchè mentre eh' egli era professore di teologia nell' università *Oxoniense*, spesso soleva dire a *Servolo* suo caro discepolo, che egli doveva morir martire, a cagione dell' ingiuste scomuniche che avrebbe dovuto soffrire da Papa *Alessandro IV.* siccome gli avvenne; poichè non avendo voluto quel Pontefice assolverlo, se ne morì scomunicato; ma non perciò non si rese chiaro per li molti miracoli che operò morendo, siccome narra *Matheo Paris* ad an. 1258., rapportato ancora da *Cristiano Lupo* nel luogo citato, con tali parole: *Sanctus Edmundus Cantuariensis Archiepiscopus istam patientiam dicebat esse verum martyrium. Etenim in Oxoniensi Universitate doctor sacrae theologiae et professor dilecto suo discipulo* Servulo *passim dixit:* » O Servule, Servule, martyr ab hoc saeculo transmigribis; ferro, » vel saltem gravibus et irreparabilibus in mundo tribulationibus » impeditus et trucidatus ». *Hae tribulationes fuerunt iniqua excommunicatio, qua postmodum* Servulum *Episcopum* Eboracensem *incognitis ecclesiasticorum beneficiorum reservationibus adversantem*, Alexander IV. *Pontifex percussit, et permisit in ipsa mori. Ita testatur* Matthaeus Paris *anno* 1258., *et addit* Servulum *in mortis lecto coruscasse miraculi.*

Non obbligano dunque a verun patto queste scomuniche ingiuste appresso Dio, nè si deve temere innanzi la maestà divina,

ma vivere secondo che la propria innocenza ricerca; nè debbe perciò ritenersi lo scomunicato di adempire il suo dovere, ma con pazienza raccomandare la sua causa a Dio, il quale *hos coronat in occulto videns*.

Ma vengo ora a ragionare del secondo punto, cioè come debba portarsi lo scomunicato ingiustamente dinanzi al mondo, ed alla Chiesa visibile, che lo stima colpevole, e se debba non curarla, nè temerla, nè astenersi d'adempire come prima il suo dovere. Ed in ciò non meno i canonisti, che i gravi teologi insegnano, chè debba procedersi con temperamento. Se la cagione della scomunica sarà ingiusta in verità, ma in apparenza giusta, come se si fosse errato nel fatto, onde sovente accade che un innocente sarà condannato senza sua colpa, ed alcune volte nemmeno del giudice; ed in questo caso, poichè nelle cose umane spesso la verità è così nascosta, che non è possibile scoprirla; bisogna che lo scomunicato per non scandalizzare il prossimo, che lo stima colpevole, ed ha la sentenza per giusta, mostri di temerla, e vivere con pazienza; nel qual caso parla *S. Gregorio* nell'omilia 26. Ma se l'errore sarà *in jure*, sicchè si possa manifestamente mostrare la cagione essere stata ingiusta, ovvero il modo tenuto in proferirla esser soggetto a chiare ed evidenti nullità, onde a tutti si renda palese la sentenza essere ingiusta e nulla, non solo in verità ma anche in apparenza; talchè non obbedendo non si cagioni scandalo veruno; in questo caso non solo non si deve temere, nè osservare, ma conviene opporsegli con tutto il potere. Manifestata l'ingiustizia o la nullità, non dovrà lo scomunicato temerla, nè osservarla non solo avanti Dio, ma nemmeno avanti la sua Chiesa, perchè in realtà tali censure non legano, ma perdono nello stesso tempo coloro che adoprano la potestà di fulminarla; ond'è che Papa *Gelasio* disse, che tanto *cum curare non debet, quanto apud Deum et Ecclesiam ejus nemo potest iniqua gravari sententia*; e perciò manifestata l'ingiustizia, non debba osservarla nè temerla anche al cospetto degli uomini, e per conseguenza non dimandarne assoluzione alcuna, come soggiugne questo Pontefice: *et solvi non desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum*. Ond'è che *Van Espen* tom. I. part. 3. tit. 2. n. 21. e 22. dice: *Hoc casu non absolvi desideret, qua se nullatenus prospicit obligatum; nec separatio nocebit, quin sacramenta Ecclesiae sumere non possit*.

Quindi *Aulisio* nel luogo citato insegnò che *S. Gregorio*, non si deve intendere nel caso quando cessa lo scandalo, e quando la censura non sia superbamente dispregiata, e con modi contumeliosi vilipesa: ma se con modi rispettosi sia manifestata la sua ingiustizia, e fattosi conoscere, che quella sia contraria ed inimica a Dio, ed alla sua santa legge, *in his*, ei dice, *nullius excommunicatio est metuenda vel observanda*.

Manifestata dunque la censura per ingiusta ovvero nulla, massimamente quando vi sia occorso errore *in jure*, e siasi proferita

senza legittima causa, e senza osservarsi alcun ordine giudiciario, senza le debite monizioni e temerariamente, talchè nè in verità nè in apparenza appaja reo il preteso colpevole, e per conseguenza non si tema occasione di poterne nascere scandalo alcuno, in questo caso non solo non si deve temere, ma conviene opporsegli con tutto potere.

Questa dottrina è stabilita da più canoni che si leggono nel decreto stesso di *Graziano* causa 1. q. 3. e nel corpo del giure canonico, secondo l'edizione di *Pithaeo*, can. *si quis non* p. 270. t. 1. can. *illud plane* p. 230. t. 1. can. *Cui est* p. 226. t. 1. ed altrove. È dottrina ancora insegnata da più gravi teologi e canonisti; come dal *maestro delle sentenze* l. 4. dist. 18. e da *Ugo di San Vittore* l. 1. de sacram. c. 26. p. 259. h. t. 3. da *Alessandro de Ales* q. 22. memb. 2. art. 1. in resol. p. 633. dal famoso *Gersone* t. 2. p. 425. e da tanti altri, li quali sono d'accordo, che non possa essere scomunicato alcuno, salvo che per peccato mortale notorio e scandaloso, nel quale voglia perseverare anche di poi, che dalla Chiesa sarà stato avvertito ed ammonito ad emendarsi. Talchè non solo le scomuniche inique non si debbono temere nè stimarsi, ma ciascheduno deve a quelle opporsi con tutto il suo potere, e sarà obbligato in coscienza di non osservarle. Anzi in questo caso il cristiano osservandole, scandalizzerà il prossimo, e *Giovanni Gersone* dice, che il soffrirle pazientemente si deve tal pazienza chiamare *asinina*, e tal timore *fatuo* e *leporino*: *Imo in casu pati illam, esset asininae patientia, et timor leporinus et fatuus.* E *Pietro di Palude* consigliando il cristiano come debba portarsi, se sarà stato ingiustamente e nullamente scomunicato, gli dice così in 4. dist. 18. q. 1. *Qui nulliter excommunicatus publice excommunicatus denunciatur; ita ex adverso ipse publice causam quare sententia non valet, puta appellationem, vel aliam justam causam, quo facto amplius non est scandalum pusillorum, sed pharisaeorum, unde contemnendum.*

Sant' Antonino Arcivescovo di *Firenze* segue la stessa dottrina, siccome *Navarro* cap. *Cum contigat rem* 2. ed altri moltissimi. E la ragione è manifesta, perchè in tal caso non può esservi timore di scandalo, quando la sentenza sia manifestata ingiusta, non solo in verità, ma anche in apparenza. Se l'errore consistesse *in fatto*; sicchè non potesse per le varie specie e circostanze che sogliono accompagnarlo, manifestare la sua volontà, e se sarà agevole al giudice redarguirlo d'errore, e convincerlo di colpa; in questo caso il disprezzare superbamente la sua sentenza, sarebbe temerità, onde per evitare lo scandalo, dovrà avanti il mondo, che stima colui colpevole, o almeno è in dubbio, pazientemente soffrirla, ma innanzi a Dio non dovrà temere; poichè a colui che è la verità e che sa i cuori degli uomini, niente è nascosto; *hos coronat in occulto videns.*

Ma sempre che l'errore sia occorso *in jure*, che da ciascheduno può sapersi, e facilmente dimostrarsi, il giudice che in quello s'inganna e falla in discernere il giusto, è in manifesta colpa, nè può

scusarlo qualunque ignoranza: e perciò la sentenza, che proferirà per manifesto errore *in jure* o come nulla o come ingiusta non ha verun vigore, nè può produrre effetto alcuno, e per conseguenza non obbligherà nè presso Dio, nè presso il mondo: e siccome l'innocente per errore *in facto* ingiustamente scomunicato, per non dare scandalo è obbligato a sopportar con pazienza la censura; così quando l'errore è *in jure*, e si scuopre l'ingiustizia manifesta, ciascuno è obbligato á resistere ed opporsi all'ingiuria.

Ma alcuno dirà, che ciò sarebbe di pessimo esempio, che senza autorità di superiore potesse ciascuno, facendo giustizia a sè medesimo giudicare delle scomuniche, riputandole giuste o ingiuste, secondo il suo capriccio ed arbitrio, ed a quelle opporsi o resistere a sua possa. Non permettono certamente i Principi, nè i loro magistrati che il reo possa scusarsi dall'ubbidire ad una loro sentenza, perchè un giureconsulto, o teologo in sua coscienza gli abbia detto, che quella non si debba osservare; e molto meno dovrà ciò tollerarsi nell'ubbidienza dovuta ai giudici e pastori della Chiesa.

Facilissima sarà la risoluzione di questo argomento, se si porrà mente alla gran differenza, che trovasi fra la potestà de' Principi e loro magistrati, e quella data da Dio alla sua Chiesa, e suoi Pastori: poichè la scrittura divina, che dell'una e dell'altra ha parlato, non ha detto lo stesso di ambedue. L'ubbidienza, che Dio ci comanda che si presti ai superiori ecclesiastici non è una soggezione stolida, o insensata, e la potestà de' Prelati non è un arbitrario giudizio, ma l'una e l'altra sono regolate dalla legge di Dio, il quale nel *Deuteronomio c.* 17. ordinò l'ubbidienza al sacerdote non assoluta, ma prescritta secondo la legge divina: *Facies*, ci dice: *quaecumque dixerint, qui praesunt loco, quem elegerit Dominus et docuerit te juxta legem ejus.*

Solo Dio è regola infallibile, a lui solo è lecito professar ubbidienza senza eccezione; chi la professa tale verso altri, non eccettuati i comandamenti di Dio, pecca: e chi si propone una volontà umana per infallibile, commette gran bestemmia, dando alle creature le proprietà divine. A Dio si renda assoluta ubbidienza: ai Prelati una limitata fra i termini delle leggi divine, e così usavano nella Chiesa antica. Abbiamo un esempio negli *Atti Apostolici* scritto da *S. Luca*, che i fedeli sentivano in contrario di *S. Pietro* e contrastavano con lui intorno alla vocazione delle genti: nè furono però con fulmini di scomuniche atterriti o minacciati da lui e fatti tacere; ma bensì con ragioni ed autorità delle rivelazioni divine, e dalle parole del Salvatore ammaestrati e persuasi. La carità Cristiana, dice *S. Paolo* (I. Cor. 14.) *patiens est, benigna est, non inflatur, non est ambitiosa.* Non minaccia, non rovina, ma tratta tutti come fratelli. Ecco come *S. Pietro* loro ammonisce (I. Pet. 5.) *Pareite, qui in vobis est, gregem Dei, providentes non coacte, sed spontanee, secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed forma facti gregis ex animo.* E S. Paolo

(*II. Cor.* 1.) *Non quia dominamur fidei vestrae sed adjutores sumus gaudii vestri* È deve la carità del Prelato esser così pronta all' insegnare, come ad imparare da altri: imperocchè quando *S. Pietro* fallò in Antiochia, non ebbe rispetto *S. Paolo* (Gal. 2.) di riprenderlo gravemente in presenza di tutti. Nè sia alcuno che dica, chi è come *S. Paolo*, che possa prender tanto ardire? quasichè S. Paolo per l'eccellenza sua avesse avuto ardire di opporsi a chi non fosse lecito di resistere Anzi bisogna al contrario fermamente dire: chi è come S. Paolo, che se gli possa comparare in *umiltà* e cognizione di sè stesso, e della riverenza debita al Sommo Pontefice? Dobbiamo ben credere certamente, che S Paolo siccome in tutte le virtù ha ecceduto, quanto non sapremo far noi, così nella riverenza dovuta al capo della Chiesa, abbia osservato quello, che ogni minimo di noi è obbligato ad osservare. La scrittura divina dice (Rom. XV.) *quaecunque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt.* Non avrebbe lo Spirito Santo scritta questa storia, se non fosse a nostro esempio, acciocchè fosse imitato da noi. E si vede che tutti i dottori, trattando come ciascuno debba opporsi al Papa, quando fa errore e indebitamente governa, ricorrono a quest' esempio, e ci insegnano di fare come fece S. Paolo verso S. Pietro. Non si spaventi dunque, alcuno, riguardando la sola autorità del Prelato, poichè questa non è assoluta, nè arbitraria, ma prescritta secondo la legge divina.

Ma l' ubbidienza che Dio comanda che si presti al proprio Principe, ed ai suoi magistrati, deve essere cieca, ai quali è necessario star soggetti, non solo per l' ira ma anche per la coscienza. Dice la scrittura santa, che bisogna ubbidire ai magistrati *etiam discolis*, e bisogna ubbidirgli prima *propter iram*, poi *propter conscientiam.*

Il mio Prelato non ha da comandarmi se non quelle cose che appartengono alla salute dall' anima mia, poichè per ciò vigila; ma sebbene uno vigili per l' anima mia, non debbo io dormire, ma vigilare quanto posso, che Cristo me lo comanda; ed a me conviene guardare, che il Prelato non vigili sopra altro che sopra l' anima mia; e non dorma, ovvero creda di vigilare, e si sogni. E se la mia vigilanza non basta, pregherò il mio prossimo, al quale tengo per non sonnacchioso, ad ajutarmi, e vigilare meco sicchè quando dubiterò se il mio Prelato vigili o dorma, ricorrerò al consiglio.

Ma il Principe vigila per esercitare la giustizia, come ministro di Dio; laonde non tratterà delle cose che spettano all' anima, ma alla temporalità, per lo che io non vigilerò, non ci penserò, ma dovrò ubbidirgli prima *propter iram*, poi *propter conscientiam.* Vero è, che se il Principe, mutato l' ordine, mi comandasse qualche cosa delle pertinenti alla salute dell' anima mia, come se mi volesse comandare di credere alcun articolo, io ci penserei; esaminerei secondo la legge di Dio, e se dubitassi che fosse pregiudiciale all' anima mia, anderei ai teologi per consiglio, ed il Principe

me lo dovrebbe permettere; e se non lo facesse, direi: *obedire oportet Deo magis quam hominibus.*

Ma se mi comandasse, che io introducessi nella città, o non portassi fuora alcuna sorta di robe o merci, che io pagassi una contribuzione, o un dazio, che guardassi le mura della città, ed in somma quando mi comandasse cosa che servisse per mantenre la tranquillità e la quiete, e sicurezza dello stato, che impedisca i tumulti ed altre novità che possono portare scandalo o perturbazione (cose che alla cura pubblica sono commesse, dove il privato non deve interporre il giudizio, ma eseguire quello del suo Principe) poichè in quelle non si tratta dell'anima mia, ma di cose temporali, non dovrò pensarvi sopra, ma ubbidirgli, *et propter iram, et propter conscientiam.* La cura della pubblica tranquillità spetta tutta al Principe, il privato non v'ha dentro cosa alcuna, se non l'esecuzione; e però non ho a pensarci. La cura dell'anima di ciascheduno non tocca al solo Prelato; il suddito v'ha dentro la parte principalissima, perlochè a lui appartiene principalmente il pensarvi sopra. E da questo si vede chiaramente la differenza frà i precetti de' Principi e de' Prelati, perchè a quelli bisogna ubbidire, quantunque non si vegga la cagione; in questi bisogna avvertir bene. Quando il Principe comanda, ordina cosa che tocca a lui, e a lui solo Dio l'ha commessa, e niente a me, se non passivamente. Quando il Prelato comanda, trattasi di cosa che appartiene più a me che a lui, e però sarò obbligato a pensarvi più di lui. Ma al Principe sarò obbligato d'ubbidire assolutamente, quando trattasi di cose temporali, senza considerare se siano contra la mia utilità temporale privata; imperocchè è necessario anteporre il ben pubblico al privato. Ma non dovrò già ubbidire al Prelato, se sarà contro l'utile dell'anima mia, sebbene vi fosse grandissima utilità per li fini del mio Prelato.

Tutto l'errore sta nel voler dar al Prelato potestà sopra le cose temporali, e trasformare il ministero ecclesiastico in un giudizio forense: perchè al ministro secolare Dio ha commessa la cura della tranquillità pubblica, e gli ha dato potestà d'imporre pene temporali per timor delle quali conviene essergli soggetto, che è il *propter iram*, oltre al precetto di Dio che comanda l'ubbidirgli che fa il *propter conscientiam.* Ma al ministro ecclesiastico Dio ha commessa la cura delle anime, la quale non ha che trattare con pene temporali direttamente; e per ciò non ha comandato che si ubbidisca *propter iram.* Della potestà temporale, dice S. Paolo, *non enim sine causa gladium portat;* ma del ministerio ecclesiastico, *exercetur per gladium spiritus, quod est verbum Dei.* La qual differenza fu da noi ampiamente dimostrata nel primo e secondo libro della nostra *storia civile* c. ult. della polizia ecclesiastica.

Non si spaventi dunque alcuno per sì fatte censure, e molto meno ne debbono temere gli uomini pii e di timorata coscienza, perchè questa stessa obbliga a resistere in faccia al loro Prelato quando s'abu-

sa della potestà delle chiavi. Anzi confortati nel Signore e nella potenza della sua virtù, debbono imbrandire lo scudo della fede, ed opporlo a sì indiscreti fulmini, e dando di piglio alla spada dello spirito, che è la parola di Dio, con animo pio e moderato, cristiano insieme ed eroico, difenderanno intrepidamente la libertà cristiana, affinchè non adempiendo il loro dovere, non s'imputi a debolezza e pusillanimità; e col santo Re David non si possa loro rinfacciare: *Trepidaverunt timore ubi non erat timor.*

Pubblicate queste cagioni dalle quali manifestamente apparirà l'invalidità della censura, comecchè l'Arcivescovo *Pignatelli*, che nel fulminarla non v'ebbe alcuna parte, ma sorpreso dagli alterati rapporti del Vicario e suoi curiali, non fece altro che non impedire la pubblicazione, informato di poi su quali vani e deboli fondamenti era appoggiata, non fece passar molti mesi, che dimorando il censurato nell'imperial corte di *Vienna*, gli mandò l'assoluzione, e nella forma più onesta che mai potesse concepirsi, dettata nelle seguenti parole.

Attenta suprascripta copia epistolae juris utriusque doctoris Petri Giannone, *transcriptae a suo originali, cum quo concordat, ejusdemque tenore involuntarii erroris: benigne procedendo secundum regulam et viscera Sanctae Matris Ecclesiae erga poenitentes delegamus et concedimus facultatem absolvendi praedictum oratorem, cuicumque confessario ab eo eligendo, approbato tamen ab ordinario loci; conditione adjecta ut in futurum abstineat similia perpetrare, et poenitentiam imponendam a confessario adimpleat et satisfaciat, etc. alias etc.*

Datum Neapoli in nostro Archiep. palatio, die 22. oct. 1723.
Franciscus Cardinalis Pignatellus Archiepiscopus.

De mandato illustrissimi et reverendissimi domini mei Archiep.
Jacobus Collez secretarius.

APOLOGIA
DELL' ISTORIA CIVILE
DI NAPOLI.

PARTE SECONDA.

CAP. I.

Delle false imputazioni che da alcuni ecclesiastici, e specialmente da' frati, furono inventate contro a' Libri della STORIA CIVILE DEL REGNO DI NAPOLI; *d'onde fu mossa Roma a proibirli; e qual forza e vigore debbano fra noi avere simili proibizioni.*

Chi avrebbe potuto mai credere che la *storia civile del Regno di Napoli*, la quale presi io a scrivere, con unico intendimento di rischiare le cose quivi accadute, nel corso di quindici secoli, per ciò che alla temporale ed ecclesiastica polizia s'appartiene, e per metter in chiaro le supreme regalie, e preminenze de' nostri Principi, avesse dovuto meritare un tanto strapazzo, quanto fu quello, che col fomento di alcuni invidi e maligni ne fecero i frati; e che perciò dovesse esser presa, e tirata a fine tutto diverso, e contrario all'intenzione dell'autore, massimamente in cose riguardanti la nostra cattolica religione? Dalle subite e stranissime imputazioni, cotanto da ogni mio aspettamento lontane, vennemi pensato che fosse ciò principalmente potuto avvenire, a cagione d'essersi l'opera letta a pezzi; dal qual modo non potendo le cose, che di tempo in tempo si trattano, ricever lume dall'altre precedentemente trattate, oscurità e dubbiezza ne fosse proceduta: accresciuta per avventura talora da poca felicità nello spiegarmi. Ma tante e sì strane eran le cose, delle quali si è preteso caricarmi, la maggior parte delle quali, non che dalla penna mi siano uscite, ma nè mai per la mente passate, ed altre di reità accagionate, che pure innocentissime sono, come che delle pretese più importanti neppur parola siasi da me detta, che in altri cattolici ed insigni scrittori non si trovi registrata, e quivi senza

niuna ammirazione, o rincrescimento e forse con plauso tutto di lette vengono ed osservate, che involto nella loro confusione ho lungamente desiderato, che più specialmente i luoghi particolari della mia opera additati mi fossero, in modo che o correggendo gl'involontari trascorsi, o i luoghi oscuri e dubbii rischiarando, o gli altrui abbaglj manifestando, avessi potuto da quelle velenose macchie purgarmi, con le quali la mia limpidissima credenza di contaminar s'è tentato. Ma non avendo dopo un lungo aspettare potuto ciò ottenere, mi sono studiato con somma diligenza raccorre ciò, che di veleno nelle piazze negli angoli e nei ridotti costoro andavano contro la mia opera vomitando, per far avvertiti gl'incauti, acciò non fossero da quello contaminati.

Certo è, che se in qualsivoglia altra parte fosse stata la mia storia attaccata, avrei potuto o almeno dovuto con cristiana sofferenza i di lei affronti sopportare; ma trattandosi di materia di religione, m'insegna non men col proprio esempio, che col consiglio *S. Girolamo*, che non si può nè si deve tacere. Da cotal desiderio dunque, da tali consiglj ed esempj essendo io stimolato, ho nel raccogliere delle imputazioni contro la mia opera l'animo di angoscia gravissima caricato, in veggendomi fatto reo di colpe, la cui sola rimembranza mi è d'orrore e spavento. E molto più quando mi avvidi, che costoro s'erano appigliati a tal partito, non già per zelo ed impulso di carità, affinchè io potessi emendarmi dagli errori forse in quella involontariamente trascorsi; ma per astio e vendetta, e con intendimento di concitarmi l'odio della plebe, perchè furiosamente contra me procedendo non rimanessi salvo dalle loro pazze e furiose mani; poichè qual cosa più adattata potea in Napoli più diabolicamente inventarsi per potermi inabissare, che dare ad intendere alla gente volgare, che io negassi l'evidentissimo annual miracolo del prodigioso scioglimento del sangue di *S. Gennaro*, per effetto della singolar protezione che di noi tiene? qual cosa più acconcia potea pensarsi per farmi credere al mondo per miscredente ed eretico, che disseminare che io negassi ne' Vescovi l'ordinazione con farli semplici capi de' preti? che avessi parlato dei santi, e de' loro martirj, e beatificazioni senza la debita venerazione? derise le particolari divozioni delle religioni mendicanti? che fosse lecito il concubinato? superstiziosi li pellegrinaggi, ed anche l'esecranda bestemmia, che fossero inutili l'orazioni e suffragj per l'anime de' defunti? E qual macchina più insidiosa potean costoro adoperare per rendermi più odioso alla corte di Roma, di ciò che comportava la materia, della quale trattano i miei libri, che d'esagerare e declamare cotanto, che io con troppa libertà e licenza e rotto ogni freno di rossore e di vergogna, mi sia burlato de' miracoli, abbia parlato con molta acerbità degli abusi introdotti nell'ordine ecclesiastico, e trattati i sommi Pontefici con ischerno e derisione? Ma Dio che scorge i cuori degli uomini, ed a cui niente è nascosto, e che non abbandona mai chi in lui ripone le sue speranze, hammi in

questa occasione dato ajuto di poter confondere le costoro false accuse; poichè non avendo io recitato qualche sermone, o fatta qualche arringa sicchè non rimanendone vestigio, si avesse potuto cavillare i miei detti e le mie parole, ma essendo la mia opera impressa, e correndo in mille esemplari per le mani di ciascuno, ho potuto facilmente con raccomandarne solo ai dotti e disinteressati la seguita loro lezione, convincerli per solenni impostori. Mi ha rincorato anche il considerare, che manifestate per aperte calunnie queste false imputazioni, potranno quindi i giusti estimatori delle cose prender argomento, con qual animo fossero inventate, e qual fede dovranno meritar l'altre, che l'invidiosa maldicenza potesse mai in alcun tempo inventare. Documento che servirà eziandio per far ricredere al mondo, non vi esser cosa che più amaramente trafigga i costoro petti, e che rotto ogni freno di rossore e di vergogna non gli faccia trascorrere all'estreme sceleratezze, ed all'ultime prove della loro impudenza; quanto che per i frati scoprire gli indegni modi de' loro immensi ed accessivi acquisti, e per tema che i popoli non siano scossi dal profondo letargo, nel quale studiano tenergli tufati; e quanto riesca agli altri di cordoglio d'esser manifestati li loro attentati, e le scandalose sorprese, che alla giornata si fanno sopra la giurisdizione de' Principi, affinchè i magistrati secolari ravveduti non frappongano alla loro ambizione di sottoporre intieramente l'impero al sacerdozio ostacolo alcuno o impedimento, e non si oppongano all'ardentissima sete di estendere la loro imperiosa mano non solo sopra le coscienze degli uomini, ma sopra le supreme regalie e preminenze de' Principi, e sopra i diritti e prerogative de' sudditi.

CAPO II.

Delle false accuse inventate per eccitar sedizione nella plebe, appoggiate sopra la calunnia, che io negassi il miracoloso scioglimento del sangue di S. Gennaro, che negassi i santi, e loro martirj e miracoli, e deridessi le particolari divozioni delle religioni mendicanti.

Niun v'è, che non sappia con quanta religione i Napoletani adorino il loro protettore *S. Gennaro*, e quanto meritamente si vantino della special cura e pensiero, che di lor tiene, dandone segni sensibili per lo miracoloso scioglimento del suo sangue, che al confronto del sacro teschio manifestamente agli occhi di tutti si vede apparire. Ciascun sa ancora, che non può recarsi loro offesa, ed onta maggiore, che metter in dubbio un così evidentissimo miracolo, e che rotto ogni freno a guisa d'impetuoso torrente, sarebbero per farne aspra e dolorosa vendetta contro chi ardisse negarlo.

Questa macchina appunto adoperarono contro di me cotesti uomini pii e religiosi. Si declamava per ogni angolo, che io negassi

un sì evidente miracolo; e di vantaggio che ne' miei libri avessi scritto, che quel discioglimento avveniva per cagion naturale, facendomi dire che non il cranio del Santo, ma quello del tiranno, che lo fece decapitare era rinchiuso in quel capo d'argento, indorato, e che per questa cagione il sangue del martire bolliva, quando si vedeva al cospetto del suo uccisore. Per chi sapeva almeno l'abbiccì, bastava leggere solamente i miei libri, per iscoprirli persolenni calunniatori; ma come poteva ciò ripararsi colle vili femminette, e colla gente semplice e plebea, che è la più numerosa e la più adatta a sollevazione, colta ancora ne' confessionari e nelle Chiese, dove s'andava la calunnia per lo più disseminando? Questi rumori furono spàrsi nel mese di aprile, poco dopo la pubblicazione della mia opera. Era perciò imminente il primo sabato di maggio, giorno nel quale dovea celebrarsi nel seggio di portanuova la festività del Santo: si debaccava perciò che per i miei empj ed ereticali libri, ne' quali si negava un tal miracolo, il Santo adirato non l'avrebbe giammai più fatto, e tolta a' Napoletani ogni sua protezione, li avrebbe lasciati nelle proprie miserie e desolazioni; che se ciò avveniva, per placar il suo sdegno, bisognava sacrificare un sì reo e sì malvagio uomo, segarlo per mezzo, e dividerlo in minuti pezzi, ovvero bruciarlo vivo, ma prima al cospetto di tutto il popolo esporlo a mille strazj e tormenti. Venne in fine il dì della festa, ed i più empj e perversi desideravano, che il miracolo non seguisse, per essere spettatori d'una sì fiera e crudel tragedia: ma il Santo confuse e disperse i malvagi loro pensieri; il miracolo siccome al solito si fece; la plebe ravveduta de' falsi pronostici e dell'imposture rimase consolata, ed i maligni pieni di rossore e di scorno attoniti e delusi.

Or dove mai cotesti impostori avevano letto nella mia opera, che io negassi un tal miracolo, e che il discioglimento seguisse per cagion naturale, perchè approssimandosi al teschio dell'uccisore, per virtù d'antipatia doveva di necessità liquefarsi? Non men pazzo che infelice filosofo doveva io essere, se avessi creduto a tali sciempiezze, le quali devono lasciarsi tutte ad essi, a cui bene stanno; a me non è occorso in tutta la mia opera far menzione di questo miracolo, se non una sol volta, quando descrivendo la guerra di *Lautrecht*, parlando della costernazione nella quale erano entrati i Napoletani, per lo stretto assedio posto alla loro città, di passaggio ed incidentemente si venne a narrare, che la costernazione s'accrebbe maggiormente, quando in quell'anno non si vide secondo il solito liquefarsi il sangue del Santo. Poichè il mio istituto non era di trattar dei miracoli che accadevano in Napoli, e nel Regno, di cui forse si trova da altri scritto tanto, che vi sarebbe piuttosto bisogno di scemare, che di aggiugnere; ma il principale mio intendimento era di scrivere della sua polizìa e governo, così temporale come spirituale. Eppure in tale occasione parlando di questo miracolo, tanto è lontano che io il

negassi, che lo confesso come indubitato, e come solito ad accadere ogn' anno al confronto del sacro teschio.

Si narra nel vol. 7. della mia *storia lib.* 31. *pag.* 29. che i Napoletani avendoli *Lautrech* cinti di stretto assedio, si erano posti in tale spavento, e costernazione, che per non fare più crescere il terrore, fu bisogno al marchese del Vasto di fargli cessare dalle pubbliche preci, che in numerose processioni facevano per le piazze, ed ordinare che le orazioni si facessero privatamente nelle chiese e ne' monasteri; ma tutte queste insinuazioni niente giovassero, quando il primo sabato di maggio, che in quell' anno fu alli 2. di quel mese, non si vidde secondo il solito liquefarsi il sangue alla vista del capo di *S. Gennaro* loro protettore. Allora sì, che s' ebbero per perduti, e la città nell' ultima costernazione, ma come più innanzi diremo, furono vani gl' infausti pronostici, e seguirono effetti tutti contrari.

Per queste parole io non solamente confesso il miracoloso scioglimento del sangue, ma di vantaggio dico esser solito liquefarsi alla vista del capo di *S. Gennaro*, non già del tiranno. Per non essersi liquefatto in quell' anno i Napoletani maggiormente si costernarono, pronosticando doversi perdere la città in quell' assedio. Nè ho veduto, che in ciò si dovesse credere alla sola mia narrazione; ma ho additato nel margine un autore contemporaneo; che lo scrive, maggiore d' ogni eccezione.

E questo *Gregorio Rosso*, che fu eletto del popolo di Napoli, il quale compose la *storia delle cose di Napoli sotto l' imperio* di *Carlo V* cominciando dall' anno 1526 per insino all' anno 1537., la quale fu impressa in Napoli nel 1635. Questo scrittore, come testimonio di veduta, narra tal avvenimento con queste parole appunto, che si leggono nel *fol.* 18. » Il primo sabato di maggio, che fu » alli due di quell' anno, *cioè* 1528, si fece la processione del sangue di *S. Gennaro*, conforme al solito per la città; ed il catafalco » si fece nel seggio di nido, dove non essendosi liquefatto il sangue » alla vista della testa fu tenuto per malissimo segnale, e per la » città si parlava che il sangue del Santo pronosticava Napoli doversi perdere in quell' assedio. » Prosiegue di poi il *Rosso* la storia di questo assedio, ed a narrare gl' infausti successi che poi avvennero al campo francese, come per avere *Lautrech* fatti tagliare gli acquedotti di poggio reale, l' acqua che si sparse per quel piano corruppe l' aria, ed empì di malattie quel campo: come la peste ivi penetrata attaccatasi a' Francesi, da assedianti divennero assediati; e come per ultimo infermatosi ancora *Lautrech* per l' infezione dell' aria, e per lo dispiacere di vedere quasi tutta la sua gente perduta rimanesse ancor egli estinto. Narra ancora gli avvenimenti felici del campo spagnuolo, che si rese più vigoroso per la venuta di *Andrea Doria*, il quale mal sodisfatto del Re di Francia, a persuasione del marchese del Vasto, lasciati gli stipendj di quel Re, passò a servire l' Imperadore; sicchè morto *Lautrech*, e rimasi i Francesi quasi

senza gente, e senza governo, levarono l'assedio da Napoli, e si ritirarano in Aversa, donde furono costretti ad uscire; siccome per ultimo d'abbandonare tutte le piazze del Regno. Onde i contrari effetti che seguirono renderono vani i pronostici fatti, che il sangue del Santo non liquefatto indicasse Napoli doversi perdere in quell'assedio. Di che colpa dunque siam rei noi, ed il *Rosso* in questo fatto?

Anzi di che sarà reo il padre *Girolamo Maria di S. Anna* Carmelitano scalzo, che nella *storia* della *vita di S. Gennaro l. III. c.* 2. valendosi pure dell'autorità del *Rosso*, scrisse » Nel 1528. in » quello di nido, ove non si fece il solito miracolo della liquefazione » del sangue in presenza della sacra testa del Santo Martire, secondo » che riferisce *Gregorio Rosso* ne' suoi giornali, che in que' medesi- » mi tempi vivea.

Forse averà dispiaciuto ad alcuni, che riuscissero vani quegli infausti pronostici, ed avrebbero voluto che Napoli con effetto si fosse perduta in quell'assedio, affinchè di tanti presagi, che con gran temerità si fanno sopra questo discioglimento, non ne fallasse pur uno. Ma non hanno essi sopra ai pulpiti spesse volte inteso declamare da zelanti, e sacri oratori, che questa sia una molto dannosa non men pusillanimità che temerità, attendere come inevitabili le calamità e le miserie, quando non succeda il miracolo, ed all'incontro quando si faccia promettersi sicurezza e prosperità; per modo che o ne segua costernazione ne' popoli, o (ciò che è più pernicioso) una dissolutezza di vivere, ed un total rilasciamento di costumi? imperocchè l'ingannata gente venendo assicurata, che per quell'anno sarebbe esente da ogni incontro sinistro, e che scamperebbe tutti i perigli, non ha freno che più la ritenga, a non lasciarsi impetuosamente trascorrere ne' vizj e nelle dissolutezze. Dovrebbero costoro almeno ricordarsi, che il P. *Francesco di Gerolamo* Gesuita, tanto pio e zelante della salute de'Napoletani, che non risparmiava nè travagli, nè angoscie per ridurli nel sentiero della salute, ne' tempj, e nelle pubbliche piazze non inculcava loro altro e con terribile e spaventevole voce, che dovrebbe sempre risuonare nelle loro orecchie, procurava toglierli da questo pregiudicialissimo inganno, e sovente loro rinfacciava, che d'un sì gran Santo, e d'un cotanto loro amoroso protettore essi facendone mal uso volevano obbrobriosamente ridurlo a fare il mestiere di spione.

Avrem dunque a credere, che non piacendo a Sua Divina Maestà per l'intercessione di questo Santo di consolarci, siano perciò inevitabili i mali e le presagite rovine? E non s'offenderebbe la Divina Sapienza, che sovente minaccia desolazioni e calamità per indurci a vera penitenza, acciocchè con questo valevol mezzo veniamo a scampare dai temuti mali?

Gravissimo a tal proposito è il sentimento del nostro padre *Antonio Caracciolo* Teatino, non men pio che accurato investigatore de' nostri sacri monumenti, il quale favellando appunto di questi pronostici, che si fanno dai Napoletani sopra questo miracoloso

scioglimento, dice che l'osservazioni fatte per li molti esempi seguiti o di scioglimento o di durezza, ci debbono regolarmente indurre a presagire o buoni o rei successi; ma accadendo talora, che Dio non si compaccia di far il miracolo, debba ciò ascriversi ai nostri peccati; secondo che ci ammonì pure S. *Odone* Cluniacense: *Quamquam* (dice il P. *Caracciolo* Hist. S. Januarii p. 258.) *peccatis quoque populorum id esse adscribendum, dicit S. Odo Cluniacensis, sermone de S. Benedicto abbate, in bibliotheca Floriacensi his verbis: cessare divina miracula nostrorum enormitas peccaminum facit; qui post revelatam Christi gratiam retro sumus conversi.*

Il padre *Girolamo Maria di S. Anna* Carmelitano scalzo nell'*aggiunta alla storia della vita di S. Gennaro*, capo V. pur disse, che il miracolo della liquefazione del sangue di *S. Gennaro* è un fatto appartenente alle cose non solo spettanti alla città e Regno di Napoli, del quale egli è il principal protettore, ma anche a quelle di tutto il mondo cattolico; per la qual cosa, non perchè alle volte non siegua nella città o il bene o il male, non potrà ciò verificarsi nell'altre parti del mondo cattolico. Ed è certo che in questa maniera i pronostici non falleranno mai; ma creda chi vuole il sentimento di costui; quello che *seriamente sopra tali vaticinj* dovrebbe avvertirsi come cosa di sommo momento si è, che per queste osservazioni non venga a pregiudicarsi al governo; essendosi ad alcuni data ansa di far presagire secondo le loro proprie passioni e proprj fini, adattandoli anche ad avvenimenti particolari, non che ai pubblici ed universali; ciò che potrebbe esser cagione di gravissimi disordini nello stato, siccome fecero alcuni, li quali (al riferir del *padre Giò. Rhò*, rapportato dal mentovato *padre Girolamo*) per non essersi liquefatto il sangue alcuni anni ne' principj del passato secolo, ciò attribuirono ad una offesa, che diceasi esser stata fatta alle immunità della chiesa di Benevento; e che il Santo martire con ciò avesse voluto dar chiari segni, quanto quel fatto fosse dispiaciuto non men a lui, che al gran Monarca de' cieli. Non è negli immensi od ingenerabili Divini arcani a noi mortali, conceduto di portar lo sguardo, sicchè con sicurezza ne potessimo dar certi giudizi; ed il presagio più accertato sarà, che a cagione de' nostri falli non segue alle volte il miracoloso scioglimento; laonde in cotal guisa ammoniti, rivolti ad una vera penitenza, plachiamo lo sdegno della Divina vendicatrice mano.

CAPO III.

Nega i Santi, i loro martirj, e miracoli.

Questa imputazione è vero, che presso ai dotti qualificò i miei calunniatori per ignoranti e degni non meno di riso che di compassione; ma che ciò giovava presso alla schiera infinita della gente

volgare e sciocca, dalla quale solamente essi si potevan promettere rivoluzioni e tumulti? Fu quella appoggiata secondo che io m'imagino a leggersi talora ne' libri della mia storia il nome di alcun Santo, senza essergli fatto procedere sempre un cotal glorioso attributo: tacendo essi per malignità, o per somma ignoranza non avvertendo che proseguendo io il mio instituto di narrare in ciaschedun secolo le nuove religioni introdotte nel nostro Regno, e dovendo parlare de' loro instituti, nel tempo che come uomini tra noi conversarono e che quelle fondarono, non poteva io certamente dar loro quel titolo di santo, che allora non avevano di *S. Domenico*, e di *S. Francesco*. Era cosa da movere il riso insieme e compassione sentire da costoro in ogni angolo dire: *Nega i Santi, nega i miracoli, chiama i martirj assassinamenti*; ed alcuni, che per me mostravano avere qualche spirito di pietà e di moderazione, vedendo nella mia opera, che nominando i santi non sempre ai loro propri nomi aveva proposto un tal aggiunto; tutti zelanti dicevano: oh Dio, che importava mettersi avanti un S. puntato? Da ciò manifestamente ciascuno s'avvide, che non essendosi la mia opera seguentemente letta, ma taluni scontratisi a caso in qualche pagina, ove si vedeva nominato un qualche santo, così in secco; nè comprendendo il mio instituto, la malignità ed invidia di alcuni potè dar facilmente fomento alle imposture. Io proseguendo il mio istituto di narrare in ciascun secolo le nuove religioni introdotte nel nostro Regno, parlo de' loro institutori nel tempo, che come uomini convèrsarono fra noi, e quando le fondarono, nè certamente poteva io dargli il titolo di *santo*.

Ecco come di *S. Domenico* e di *S. Francesco* si parla nel *t.* 3. *p.* 254. Ma all'incontro in questi medesimi tempi (cioè intorno all'anno 1215. nel Pontificato d'Innocenzo III.) a favor della Chiesa Romana, sorsero que' due gran lumi *Domenico* e *Francesco*, i quali con la loro santità resisi chiari da per tutto, fondarono le religioni de' predicatori, e de' frati minori. Ed altrove t. 5. pag. 212. parlandosi pure de' principj della fondazione delle loro religioni, dico: De' primi, come s'è veduto, fu autore *Domenico Gusmano*, il quale avendo gran tempo predicato contro gli Albigesi; prese nell'anno 1215. la risoluzione con nove suoi compagni di fondare un ordine di frati predicatori. E passando poi a frati minori alla pag. 214. scrivo così. Essi riconoscono per loro institutore *S. Francesco* d'*Assisi*, e sorsero nei medesimi tempi, che i Valdesi. E facendo confronto fra gli errori de' Valdesi con la vita tutta apostolica di *S. Francesco*, soggiungo pag. 215., che Papa *Innocenzo III.* siccome rigettò l'instituto de' Valdesi, avendolo conosciuto pieno di superstizioni e d'errori, così nell'anno 1215 approvò la regola di *S. Francesco* e l'ordine de' frati minori; i quali ancorchè non lasciassero di andare a piedi nudi, e di far voto di una povertà volontaria (anche i Valdesi facevano voto di povertà, ed andavano a piedi nudi, con sandali, onde furono detti *insabattati*) non aveano quelle tante super-

stizioni de' *Valdesi*. Qui io escludo dai frati minori tutte le superstizioni che aveano i *Valdesi*, non ch' essi ne ritenessero alcuna: perchè in altra maniera non sarebbe stato il loro istituto approvato da Papa *Innocenzio*. Anzi nel tom. 7. pag. 79. e 80. tornandomi occasione di parlare di nuovo di questi due Santi, e de' loro ordini, scrivo così. » Sorsero opportunamente in questi medesimi tempi a favore della » Chiesa Romana que' due grand' uomini, *Domenico* e *Francesco*, » i quali per la loro santità resesi chiari da per tutto, fondarono, » come si disse, le religioni de' *predicatori*, e de' *frati minori*; ed » in vero assai opportuni vi vennero per resistere a sì contrarj venti, » onde la navicella di Pietro era combattuta; ma tennero diverse « strade. *Francesco* per opporsi a Patareni, volle mostrare col suo » esempio, qual fosse la vera vita Apostolica, ed il vero imitare » Cristo, fondando la sua religione in una rigida povertà, nell' umil- » tà e nei puri ed incorrotti costumi; acciocchè coll' esempio e col- » l'opera riducesse i traviati in via. *Domenico*, di nazione Spagnuolo, » e del nobil lignaggio de' *Gusmani*, fu rivolto co' suoi frati ad » abbattere gli altri, e principalmente gli *Albigesi*, contro i quali, » amato di forte zelo, disputò, orò, declamò, e con le sue prediche » e concioni cercava convincerli de' loro errori, e far accorta la gente » a non lasciarsi ingannare. »

Puossi parlare con maggior lode e rispetto di questi due gran Santi? Occorrendo di poi nominar questi due fondatori d' ordini ne' seguenti tempi, per tutto il corso della mia storia si vedranno chiamati *Santi*. Così nel tempo d' *Innocenzo IV.* nel tom. 3. pag. 255. si legge. » E considerate l' opere che per l' addietro avevano fatte » in questo servizio i frati di *S. Domenico* e di *S. Francesco*. » Ciò che si ripete tom. 4. pag. 207. 213. 214. 216. 217. ed infinite volte nelle altre pagine de' seguenti tomi, che troppo nojosa cosa sarebbe il volerli quivi rapportare. Oltrechè, sebbene io non presuma cotanto, lo stile di una storia grave non comporta, che sempre in nominarli, lo scrittore abbia a servirsi di quell' aggiunta; così per sfuggire la spessezza di una medesima voce che cagiona soverchia sazietà, come per non iscemare la gravità dello stile; siccome ne possono essere a noi d'esempio tutti i buoni storici, che han creduto scrivere con eleganza, e fra gli altri i Latini, ed il presidente *Tuano* sopra ogn' altro, li quali si sono contentati del solo nome senz' altro aggiunto, particolarmente quando si tratta di santi cospicui e per fama assai rinomati e celebri. Così osservasi nella vita di *S. Ignazio Loiola* scritta dal *Padre Maffei*, ed in tanti altri scrittori; ond' è che io favellando di questo santo ne' tempi che fra noi visse, non potea chiamarlo come feci nel tom. 7. pag. 155. se non che *Ignazio Lojola*.

Parimente favellando al tom. 4. pag. 207. di *S. Pietro* martire Domenicano quando era inquisitore di Milano ai tempi d' *Innocenzio IV.* non potea chiamarlo, se non col suo nome di *fra Pietro di Verona*, come lo chiamano il *Pansa*, il *Leontino*, e tutti gli

scrittori che scrivono del suo martirio Nel che io mi son valso delle parole stesse di *Paolo Pansa* Genovese, che scrisse la vita d'*Innocenzio IV.* stampata in *Napoli* l'anno 1598. che sono queste appunto. » Tornando alla storia, cresceva in Milano l'eresia di alcuni che » si facevano chiamare *credenti*, ed avendo, come s'è detto, il Papa » dato cura dell'inquisizione a *fra. Pietro di Verona* de'predicatori, » costui come uomo di molta santità, e dottrina, facendo l'uffizio » con molta diligenza ed integrità, procurava l'estinzione di quella » setta; onde alcuni incarcerava, ad altri dava bando, e gli ostinati » in balìa della corte secolare faceva con l'ultimo supplizio del » fuoco punire; aveva già fatte molte esecuzioni, ed ordinato di » farne delle altre dopo pasqua di resurrezione; onde alcuni prin- » cipali Milanesi, non poco infetti di quel morbo, dubitavano » della vita, perchè i processi che contro loro aveva in mano » l'inquisitore erano molto chiari; e però congiuratisi di far morire » il buon padre, promisero ad alcuni assassini quaranta lire di Pavia, » perchè l'uccidessero. Mossisi questi scelerati per far l'effetto, si » ridussero in una solitudine fra *Milano*, e *Como*, dove all'inqui- » sitore occorreva passare con *fra Domenico* suo compagno, e ve- » dutolo gli corsero subito con le spade nude addosso e l'ucci- » sero. »

Soggiungo, che *Innocenzio* per questo martirio sofferto, volle canonizarlo per santo; siccome la prima domenica di quaresima del seguente anno 1253. con molta solennità fu celebrata la canonizzazione, ed ascritto nel catalogo de' Santi *Pietro* martire *da Verona*. Nel che pure volli valermi dell' autorità d' un altro scrittor sincero e cattolico, il quale fu *Tommaso Leontino* Patriarca di Gerusalemme, che scrisse la di lui vita; questi parlando di tal martirio e canonizzazione, scrisse così.

» Fu poi dato ragguaglio di questo caso a Papa *Innocenzio IV.* » il quale avendo avuta sufficiente informazione della vita e marti- » rio del sopraddetto, gli parve giusto di fargli l'onore che meritava, » cioè di metterlo nel catalogo de' Santi martiri, ed il fece il giorno » dell'annunziazione di Maria Vergine non essendo ancora passato un anno intiero dopo la sua morte.

Questa morte data dai sicarj al Santo martire, io la chiamo martirio, non assassinamento. Credevan forse, che costui avesse patito martirio ne' tempi di *Diocleziano*, o di qualch' altro Imperatore gentile, nelle antiche persecuzioni della Chiesa? e pare loro cotanto strano morir martire per mano d' assassini?

Nè agli intendenti de' riti che la Chiesa Romana suol praticare nelle canonizzazioni de' martiri deve parer cosa strana, che in così breve intervallo di tempo *Innocenzio* l'avesse ascritto nel catalogo de' santi romani, perchè oltre (al riferire dello stesso *Pansa*) della squisita diligenza praticata nell' informazione presa da *Lione* allora Arcivescovo di Milano: nella canonizzazione de' martiri molto minor diligenza vi si richiede, che in quella de' confessori, come, per tralasciar

altri; scrisse *Gonzalez* lib. 3. decret. tit. 45. de reliquiis et veneratione sanctorum c. 1. n. 5. *In martyribus autem non fit miracularum inquisitio, et multo minor diligentia adhibetur. Tantum inquiritur fortitudo et charitas, qua mortem subiere, quam intulit tyrannus in odium fidei*

Che cosa dunque di male avvi in questa mia narrazione rapportata coll' occasione di favellarsi in quel luogo del tribunale dell' inquisizione sotto a que' tempi in Lombardia? Forse altrove parlando io di questo santo, del suo martirio, e del monasterio, eretto in Napoli in suo nome, non ne parlo in appresso con tutto il rispetto e venerazione? Leggasi nel medesimo tom. 4. p. 213. ove favellando de' monasterj, eretti da Re *Angioini*, di quest' ordine in Napoli, dico che Carlo II. nell' anno 1274. ne costrusse un' altro in onore di *S. Pietro* martire *da Verona*, che, come si disse, nell' anno 1253. era stato da *Innocenzo VI.* ascritto nel catalogo de' Santi. E così troveranno infiniti altri luoghi, ove m' è occorso di nominarlo in tempi meno a noi lontani dopo la sua santificazione.

I Domenicani pure si dolgono, è vero, che io di *S. Pio V.* parli con istrapazzo, e pure a gran torto di ciò m' accagionano; poichè sebbene questo Pontefice in tempo del governo del Duca d' *Alcalà* nostro Vicerè avesse procurato mandar a terra la potestà de' nostri Principi, e fosse stato il più impegnato per far valere negl' altrui dominj la cotanto famosa bolla *in coena Domini*, che distrugge il Principato; con tutto ciò io dico che s' acquistò riputazione di santità, siccome ai dì nostri è stato dichiarato per santo da *Clemente XI.* perchè quel che operava non era per lui indirizzato ad altro fine, che ad un puro zelo di religione e di disciplina, soggiungendo, che per la sua severità di costumi, e per aver somministrate grosse somme nella guerra contro ai Turchi, s' acquistò riputazione di santità, come sono le mie parole tom. 7. pag. 282.

Più insoffribile è l' altra accusa, che mi fanno alcuni di aver parlato di *san Francesco di Paola* con poca venerazione, quando credo che niun altro più di me abbia favellato della sua santità con dimostrazioni più certe ed indubitate; appoggiandosi la mia narrazione al testimonio d' un uomo sincero e pio, quanto fu *Filippo di Comines* signor d' *Argentone*, che trattò con quel santo in Francia, e ci diede della sua santità sicure prove. Leggasi la pag. 226. del tom. 6. dove si dice, » che un uomo idiota e senza let» tere, era impossibile, che senza divina inspirazione potesse di» scorrere di cose sì alte e sublimi, con tanta saviezza e prudenza. Avrebbero forse costoro voluto, che io gli avessi trattenuti, e dato diporto con i favolosi racconti della trota fritta e risuscitata, o dell' agnello arrostito, e poi fatto correre nella caldaja, e con cento altre fole, che di lui narrano, stando al fuoco a filar le vecchiarelle? Trovinsi costoro altri, che non ne mancano non me; perchè io non ho preteso di scrivere la mia storia a gente sì sciocca, che si diletta co-

tanto andar dietro a queste frasche, pascendosi di vento; ed ho riputato, che la nostra religione sia così ben ferma stabilita e fregiata cotanto di veri miracoli, che non abbia bisogno per suo sostegno ricorrere a' finti e favolosi; essendo ormai a tutti noto e palese, che per lo più con falsa ed apparente pietà s'inventano per fini terreni, e per viepiù arricchire e accumular tesori, ed altre mondane grandezze; ma di ciò sia detto abbastanza.

CAPO IV.

Deride le particolari divozioni delle religioni mendicanti.

Non sono credibili li schiamazzi ed i susurri, che i frati accaniti fecero, per aver io (nel libro 19. della mia storia) posto per una delle cagioni dell'accrescimento delle loro ricchezze le loro particolari divozioni. Si sentirono toccati nel più vivo de' loro petti; e per vendicarsene declamavano come baccanti per ogni angolo, che io, senza che l'istituto della mia opera lo ricercasse (alla pag. 221. del tom. 4.) aveva voluti con brutti scherni burlarmi delle particolari divozioni delle religioni mendicanti, valendomi di vocaboli che essi credono nuovi, e da me inventati per loro derisione. Questa imputazione in gran parte nacque dal non aver essi letta la mia opera se non a pezzi, e per ciò ignari del mio istituto, e non intendendo il fine perchè io faccia memoria di tali divozioni, si sono scagliati come tante tigri, quasichè io volessi toglier loro gli emolumenti che da esse ritraggono. L'istituto della mia opera, (parlando io della polizia ecclesiastica, per ciò che riguarda gli acquisti de' beni temporali) non è stato altro, come è palese a chi seguitamente la legge, che di far vedere come di tempo in tempo, ora per un verso, ora per un altro, siansi gli ecclesiastici cotanto fra noi arricchiti; sicchè essendosi ora ridotti i loro sterminati acquisti a tanta grandezza, che assorbiscono il Regno; abbian dato occasione alla città e regno di *Napoli* di ricorrere alla maestà del nostro augustissimo Imperadore, perchè ponesse freno a tanti acquisti, con proibir loro d'acquistare stabili, siccome si osserva in *Milano*, e negli altri dominj de' Principi Cristiani. Questi acquisti non si sono fatti tutti in un secolo, ma sono nati da varie fonti, in diversi tempi. In un secolo crebbero per li *pellegrinaggi*, e per li *santuarj*; in un altro per le *crociate*; in altri tempi per le *decime*, che da volontarie si renderono necessarie; in altri per l'uso introdotto di lasciare alle Chiese *pro redemptione animarum*; ed in altri per le particolari divozioni ai santi. Le quali instituzioni non si biasimano ne' loro principj, quando furono con somma pietà e zelo introdotte; ma si detestano gli abusi che poi ne vennero, per maneggiarsi da frati col solo fine di arricchire. Per ciò favellando io del secolo XIII. nel quale sorsero la maggior parte di queste particolari divozioni, e degli acquisti che in decorso di tempo fecero per ciò le religioni mendicanti, dico che s'inventarono molte

di queste particolari divozioni, non biasimando l'instituzione, ma l'abuso che se ne faceva. Ne dovranno offendersi della parola *inventare*, la quale non denota altro che *instituire*, siccome li primi ritrovatori delle cose chiamiamo primi *inventori* ed *institutori*. Non si biasima l'avere i Domenicani introdotta la divozione del *rosario*, i Francescani quella del *cordone*, gli Agostiniani quella della *correggia*, i carmelitani l'altra degli *abitini*, ma gli abusi che da ciò nacquero, per arricchire con poco onesti mezzi, procurando seguaci, e mostrandosi gelosi che un ordine non si valesse della divozione dell'altr' ordine suo competitore, esagerando ciascuno la propria in depressione dell'altra; con far quindi insorgere fra loro gravi contese sino ad instituirne liti in Roma con formali processi; onde a tal fine i Domenicani impetrarono che di loro soltanto fosse il *rosariare*, e che fosse vietato a tutti gli altri ordini di poterlo fare. E di questi abusi, per fine di accrescere i beni temporali delle loro Chiese, si parla non già dell'instituzione che non si nega essere molto pia, quando viene discompagnata dall'interesse. Ne io sono il primo ed il solo che abbia fatti avvertiti gli uomini di tali abusi.

Il mondo già n'è ricreduto, e non mancano speciali libri, che li detestano e condannano per perniciosi; e che tali divozioni quando non siano praticate con moderazione e con una vera pietà, diano agio agli uomini di menar una vita tutta libera e licenziosa; poichè non è mancato chi per infiammare la gente volgare a valersene, abbia loro dato ad intendere, che non possono pericolar mai nè dannarsi, sempre che siano muniti di quest' armi.

Il *padre Francesco di Mendoza* Gesuita nel suo *viridarium sacrae et profanae eruditionis* l. 1. 2. de floribus sacris, probl. 9. n. 52. propone questo problema: *Utrum Beatae Virginis cultores in aeternum damnari impossibile omnino sit?* E lo risolve con questa distinzione, che se si riguarda il modo di parlare, dico, *periculosam non esse, sed securam hujusmodi locutionem: impossibile est damnari eum qui Beatam Virginem colit.* Per quel che poi riguarda a ciò che sia in realtà, soggiugne al n. 53: *Dicere possumus, cultores Beatae Virginis esse indamnabiles, quia etsi non sint impeccabiles, non perseverabunt tamen finaliter in peccato, Beata Maria Virgine illis impetrante congrua auxilia, quibus infallibiliter resipiscant, ac tandem salventur.*

E la esperienza ci fa vedere, che perciò gli uomini più scelerati ne siano i più armati, perchè credono in cotal guisa esser sicuri della loro salute, non ponendo per ciò alcun freno ai loro rilasciati costumi; e, tirando così la lor vita insino all'ultime agonie di morte, si lusingano che in quest'ultimi periodi gli abbiano tali divozioni a mettere in salvo.

Mostrano esser poco pratici de' vocaboli della curia Romana, e del linguaggio delle bolle stesse de' sommi Pontefici, se credono che fossero da me per derisione inventati questi vocaboli *correggiati*, *cordonati*, e le derivazioni de' *rosariati* ed *abitinati*; poichè di queste

voci è pieno il bollario Romano, e ne sono pieni i libri stessi de' canonisti; ed il Cardinale *de Luca*, che essendo avvocato in Roma ebbe a difendere sovente liti di tal sorta, istituite in quella curia, in più suoi discorsi non si vale di altri termini. Leggasi ancora *Tamburino* de jure abb. disp. 7. q. 3. n. 3 ove rapporta più bolle de' Sommi Pontefici che così li chiamano; con darne di più la derivazione, scrivendo che le donne si chiamano correggiate, *quatenus corrigiam Sancti Augustini cingunt.* E lo stesso ripete nella disp. 1. q. 10.

Il cardinal *de Luca de regular par.* 1. *dist.* 50 *n.* 4 fa un catalogo di questi nomi, che non altronde derivano che da simili instituti: *Et quae appellari solent,* (sono le sue parole) *conversae, tertiariae, beguinae, corrigiariae, mantellatae, pinzocherae canonissae, Jesuitissae* ec. Ciò che sovente questo medesimo scrittore rapporta in altri suoi discorsi, particolarmente *de jurisdict.* part. 1. dist. 45. n. 3. ed altrove. Non dovevano per ciò cotanto rabbiosamente contro me scagliarsi; e se alcun senso di pietà e di moderazione in loro fosse, dovevano riguardare, che io per mostrare questi abusi, mi sono contentato di rapportare solamente ciò che si raccoglie dalle bolle stesse de' Pontefici Romani, senza andar più a minuto descrivendo gli altri modi indegni, che si praticano in Napoli e nel nostro Regno, di farne pubblico traffico e mercato, con vedersi aperte tante botteghe, eretti pubblici telonj, ed infin dentro le Chiese, come se fossero tante dogane, esigere in ciascun mese dazj da coloro che sono ascritti ne' loro libri, oltre di far girare attorno tanti pubblicani, li quali per menar fuori de' chiostri una vita libera e licenziosa, non si curano di sottoporsi a gravissimi incarichi, con pigliar in affitto le loro cassette, che esposte al pubblico incanto, non si liberano se non a' più offerenti; onde poi per poter supplire ai gravi pesi addossatisi, e soddisfare alla loro dissolutezza, non v' è cosa scelerata ed empia che non commettano per riscuoter danari, e sovente alla gente semplice minacciano sterminj e calamità, incutono timore d' esser dannati, di non aver più la protezione del santo, sicchè periranno in miserie; talchè col premer tanto riducono specialmente le semplici e timorose femminette o a rubare ai proprj mariti, e fratelli, ovvero per non sentirgli debaccare tanto, contentarli ed arrendersi alle loro impudiche voglie, con prostituire il proprio onore.

Prima di terminare questo capitolo, non voglio dimenticarmi di un altra accusa posta in campo per consimil fine Non contenti costoro per sì indegni modi di sedurre la gente volgare, col fomento di alcuni invidi e maligni procurarono eziandio concitarmi l'odio de' Baroni, dando a sentir loro, che io nei miei libri insegnava la maniera come il Re dovesse tor loro la giurisdizione; e già ne avevano persuasi alquanti semplici, li quali senza neppur leggere una faccciata della mia opera la detestavano per questo solo rispetto; eppure se avessero voluto prendere la pena di leggere ciò, che

in due luoghi mi occorse di favellare di questa materia, avrebbero trovato, che io non solo non inseguo tal cosa, ma di vantaggio dico che senza metter in iscompiglio e disordini il Regno, non si può ai tempi presenti venire a tale risoluzione. Leggasi la pag. 190. del tomo 1.° nel lib. 3. ove dico che non potè praticarsi il disegno che *Carlo VIII.* Re di Francia in que pochi mesi, che tenne il regno di Napoli, aveva concepito di togliere ai Baroni ogni giurisdizione, e con ciò ridurli a simiglianza di quelli di Francia. Gli antichi nostri Baroni non si dolsero certamente di *Matteo d'Afflitto*, che vi allego in conferma di questo fatto, il quale ne' preludj alle costituzioni del Regno, scrisse lo stesso; anzi questo scrittore fu da essi cotanto ben veduto, e careggiato, che di buona voglia lo aggregarono ad uno de' loro seggj; e dice quel che io soggiungo, che ciò senza scompiglio non poteva praticarsi.

Per testimonianza dello stesso *Afflitto* rapporta il medesimo *Renato Choppino* de dominio Gallico *c. 2. tit. 1. n. 10.* dicendo. *Omnino jus et lex Regnorum vetat, non dicam remitti summum jus imperii, sed vel ullam quoque sacri dominii partem alienari. Imo vero successori cuivis liberum est, bona a predecessore disiracta, pristinum in statum reducere, ut ad jus Regis solidum revertantur. Id quod de Neapolitano Regno scriptis mandavit* Afflictus *in constitutionibus Neapolitanis q. 24. Proinde advocatus fisci Neapolitanus monuit Carolum VIII. Galliae Regem, qui Neapoli morabatur, ut jure suo a Baronibus reposceret merum, mixtumque imperium, quo ipsos donarat Alphonsus Rex, suprema Neapolitani senatus jurisdictione solutum. Quippe cum jus coronae individuum misere discerperetur ea plenissimae jurisdictionis concessione anno* 1494. *ut* Afflictus *notat in constitutione supra relata, et in* Goldast. *const. Neap. q. 2.*

Di vantaggio, occorrendomi di nuovo parlare di questa materia nel lib. 26. tom. 6. p. 47 e 48. nel regno di *Alfonso I.* che fu quello che diede a tutti i Baroni il mero e misto imperò con non piccolo detrimento delle supreme regalie della sua corona, scrivo che sebbene *Carlo VIII.* pensasse di toglierle loro, con tutto ciò per le difficoltà che s'incontravano non potè mettere in esecuzione questo sub disegno, e tanto è lontano, che io mostrassi la maniera di toglierle, che anzi soggiungo queste parole appunto: » Molto meno oggi è ciò » da sperare, che il male è antico, e che senza grandi sconvolgi- » menti non potrebbe ridursi ad effetto. » Che avrebbero detto questi calunniatori, se io avessi nella mia storia rapportato ciò che i nostri più moderni giureconsulti scrissero sopra questa materia, li quali compassionando le miserie e le oppressioni, che da ciò sono nate nel Regno ai poveri sudditi del Re, chi declamando contro *Alfonso*, e gli altri Re Aragonesi suoi successori, che ne furono autori, e chi inculcando, che un tal abuso si togliesse affatto, chiamano *deplorandа dies* quel giorno nel quale fu ciò introdotto? Leggansi li reggenti *Tappia* e più nostri autori, dove trovansi consimili espressioni e querele.

Non doveano per tanto costoro lasciarsi ingannare da questi impostori, i cui perversi fini doveano loro esser ben noti; poichè tanto è lontano, che io dovessi esser di ciò calunniato, che più tosto conosceranno aver in ciò trasgredito, quelle leggi che ad istorico si convengono, contro al quale debbono essere queste accuse affatto lontane; considerando che chi assume questo carattere sua eterna vergogna ed infamia sarebbe tradire la verità, la quale posposto ogni mondano rispetto dee essere l'unico suo scopo ed intendimento. Nè dee per ciò offendersene alcuno, poichè essendo suo preciso obbligo di narrare le cose, siccome avvennero, saggiamente scrisse *Luciano* nel suo dotto trattato, *quomodo conscribenda sit historia*; che *nemo sanae mentis existimabit eum in culpa esse, si quae infeliciter, aut stulte gesta sunt, narrabit, siquidem talium non est author, sed nunciator.*

CAPO V.

Delle false accuse addossatemi per farmi riputar eretico e miscredente, e prima che negata avessi l' ordinazione ne' Vescovi.

Egli è pur troppo vero quel che scrisse *S. Gregorio Nazianzeno*, che il molesto si fa passar subito per miscredente, *de laudibus Basilii*, 20. *n.* 84. detto; nato da lunga esperienza, e confermato sensibilmente nel mio fatto. Essi credettero, che pur troppo dovesse loro esser molesto e dannoso l'aver io scoperto i fonti delle loro ricchezze, ed i loro modi di cumularle; onde per discreditarmi a fine che la gente ingannata non si ravvedesse, mi dipinsero per eretico e miscredente: ma poichè non è della loro capacità e talento di saper distinguere il miscredente dal fedele, e separare il loglio dal frumento, accagionandomi di alcuni errori; si mostrarono non meno maligni che ignoranti. Essi m'imputarono in prima, che io negassi ne' Vescovi de' tre primi secoli l'ordinazione, con farli semplici capi de' preti. Ma la calunnia si manifesterà tantosto, perchè non avendo letto seguitamente nemmeno il primo libro della mia opera, saran convinti per impostori. Nè in ciò voglio valermi d'altro, che delle mie stesse parole, per manifestarli per tali. Leggasi la pag. 58. del tom. I. dove narro la polizia ecclesiastica de' tre primi secoli in oriente, nel qual luogo fa mestieri avvertire, che io quivi tratto della polizia, ovvero governo della Chiesa, non già d'elezione o ordinazione de' suoi ministri. Narro, che gli Apostoli riconoscenti per loro capo *S. Pietro*, stabilirono in molte città di quelle provincie più Chiese, le quali fondate che l'ebbero, come dice *S. Girolamo*, erano quelle governate dal comun consiglio del presbiterio, come in aristocrazia. Di poi cresciuto il numero de' fedeli, e cagionandosi dalla moltitudine confusioni e divisioni, si pensò dagli Apostoli, per ovviare ai disordini, di lasciare bensì il governo al presbiterio, ma di darne la soprintendenza ad uno de' preti, il quale fosse lor capo,

che chiamarono *Vescovo*, cioè a dire *inspettore*, il quale collocato in più sublime grado, aveva la soprintendenza di tutti i preti, ed al quale apparteneva la cura, ed il pensiero della sua Chiesa; governandola però assieme col presbiterio; tanto che il governo delle Chiese divenne misto di monarchico ed aristocratico.

Ed a fine che nelle mie parole, anche per ciò che riguarda il governo, non potesse occorrere qualche minimo equivoco, volli confatare espressamente l'opinione de' presbiteriani, che niente più danno ai Vescovi che ai preti, soggiungendo queste parole. » Alcuni » han voluto sostenere, che in questi primi tempi il governo, e » polizia delle Chiese fosse stato semplice, e puro aristocratico presso » ai preti solamente: niente di più concedendo ai Vescovi che ai » preti, non riputandogli di maggior potere ed eminenza sopra gli » altri; ma ben a luogo fu tal errore confutato dall' incomparabile » *Ugone Grozio*, ed il contrario ci dimostrano i tanti cataloghi » de' Vescovi, che abbiamo presso *Ireneo*, *Eusebio*, *Socrate*, *Teo-* » *doreto* ed altri; da quali è manifesto, che sin dal tempo degli » Apostoli ebbero i Vescovi la soprintendenza della Chiesa, e collo- » cati in più eminente grado soprastavano ai preti, come loro capi »; e volli in ciò valermi dell' autorità di *Grozio*, per maggiormente far vedere, che l'errore de' presbiteriani fu cotanto enorme, che non potè sopportarlo l'istesso *Grozio*, di cui rimane ancor dubbio se avesse avuto sentimenti in tutto conformi alla nostra cattolica religione.

Prosieguo in appresso la mia narrazione, e nella pag. 59. soggiungo. » Così col correr degli anni disseminata la religione » cristiana per tutte le Provincie dell' Imperio, ancorchè mancassero » gli Apostoli, succedettero in loro luogo i Vescovi, i quali sopra- » stando al presbiterio, ressero le Chiese ». Dico in oltre alla pag. 59. che gli Apostoli, non in ogni Chiesa instituirono i Vescovi, ma molte ne lasciarono al solo governo del presbiterio, quando fra essi non vi era alcuno che fosse degno del Vescovado; ciò comprovando con le parole di *Sant' Epifanio*, con soggiugnere tale essere stata la polizia di questi primi secoli dello stato ecclesiastico; e per autorità del medesimo *Epifanio* in questi primi tempi non ravvisarsi nella Chiesa altra gerarchia, se non de' Vescovi, preti, e diaconi, riconoscenti per loro capo i Vescovi, li quali erano succeduti in luogo degli Apostoli, e siccome questi riconobbero per loro capo *S. Pietro*, così essi riconoscevano per loro capi coloro, che succederono in luogo e nella sede di S. Pietro in Roma. Ciò dico del governo e polizia de' primi tempi, ne' quali non era stata ancora dichiarata dai canoni la ragion de' metropolitani sopra i Vescovi delle loro Provincie, come fu fatto di poi nel IV. secolo, siccome (seguendo l'opinione del famoso teologo di Parigi *Du Pin*) dimostro nel lib. 2. cap. ultimo.

Sin quì si è parlato del governo e polizia delle Chiese, non già dell'ordinazione de' suoi ministri; onde siccome non s'era niente detto dell'ordinazione de' preti e diaconi, così parimente non

toccava a parlarsi dell' ordinazione e consecrazione de' Vescovi. Di ciò se ne parla più innanzi nel medesimo capo al num. 7. p. 71. ove con molta chiarezza si discorre dell' ordinazione de' Vescovi fatta dagli Apostoli mentre vissero, e poi quelli mancati dai Vescovi più vicini della medesima provincia. Ecco le mie parole p. 71. » Essere » stata da Cristo conceduta anche questa potestà agli Apostoli di » sostituire nelle Chiese i loro successori, cioè i Vescovi, i preti ed » altri ministri. Ed in vero gli Apostoli, come si raccoglie dalle » storie sacre in molti luoghi, ordinarono i Vescovi, e gli lasciarono » al governo delle Chiese, che essi avevano fondate; ma dipoi » mancati gli Apostoli, quando per la morte di alcun Vescovo rima- » neva la Chiesa vacante si procedeva all' elezione del successore; ed » allora si chiamavano i Vescovi più vicini della medesima Provin- » cia, almeno al numero di due o di tre, e quelli unendosi assieme » col presbiterio e col popolo fedele della Città, procedevano all' e- » lezione. Il popolo proponeva le persone che desiderava s' elegges- » sero, e rendeva testimonianza della vita e costumi di ciascheduno; » e finalmente unito col clero e Vescovi presenti acconsentiva all' e- » lezione, onde tosto il nuovo eletto era dai Vescovi consecrato ». Soggiungo di poi, che alle volte il popolo solo s' avanzava ad eleggere: » il che quando accadeva, ed i Vescovi lo stimavano conve- » niente, era da essi l' elezione approvata, ed ordinato l' eletto, e » nello stesso tempo si faceva l' elezione e consecrazione; e li medes- » simi Vescovi erano gli elettori ed ordinatori ». Puossi parlare con maggior chiarezza delle ordinazioni de' Vescovi? Intorno ai preti e diaconi s' apparteneva al Vescovo, al quale unicamente toccava l' ordinazione.

CAPO VI.

Del concubinato de' Romani ritenuto nell' Imperio, dopo la sua conversione alla fede di Cristo; ed anche dopo la sua decadenza ne' nuovi dominj da' Principi Cristiani in Europa stabiliti; tolto come di poi si fosse in oriente e finalmente ne' secoli seguenti anche in occidente. 5

Tra le altre accuse, che, pubblicata la storia civile del Regno di Napoli, s' intesero contro il suo autore, la più strepitosa fu quella che in due luoghi di quella storia si reputasse lecito, non che tollerato il concubinato. In alcuni che erano i più ben si conobbe, che l' imputazione procedeva da ignoranza, poichè confondendo i costumi presenti co' passati, nè sapendo che cosa prima si fosse il concubinato, parlandosene ivi secondo l' antica sua instituzione, quando era riputato una congiunzione legittima, credettero che lo stesso fosse da dirsi de' concubinati de' nostri tempi, sicchè fortemente n' erano scandalizzati. Altri, li quali non erano cotanto ignari dell' antico concubinato, non potendo non confessare per vero, quanto ivi

erasi scritto, riprendevano lo storico, dicendo che poteva far di manco di favellarne; che ciò non era del suo istituto, e che a disagio ovvero per ostentare erudizione vi si era indotto, e che per ciò ben mi stanno le calunnie addossatemi; giacchè con poca prudenza aveva voluto con le mie proprie mani fabbricarmi tali accuse, e dar occasione e fomento maggiore ai miei calunniatori, per appoggiar l'impostura. Questi che si mostravano cotanto amorevoli, e che avrebbero desiderato in me maggior accortezza, mostrando di rincrescer loro, che per cose leggiere le quali si avrebbe potuto facilmente evitare, mi si fosse mossa una guerra sì crudele, io reputai più dannevoli nemici; perchè simulando compatimento, non tralasciavano di vomitare occultamente il loro veleno; ed erano essi molto più nocivi per la loro occulta malignità, che i primi per la loro aperta ignoranza. Ho inteso spesso simili accuse da uomini che si credono savj e prudenti, li quali non potendo in altra maniera, almeno cercavano di accagionarmi d'inconsiderato e d'imprudente. Io le sentivo più amaramente nel mio cuore che tutte l'altre, perchè conosceva che procedevano o da malignità, o dal non aver avuta la mia opera questa fortuna di meritar la loro protezione, e la pena di essere seguitamente letta; perchè se ciò fosse, sarei stato certamente libero da tali imputazioni. Si sarebbero accorti, che io non a disagio, ma necessitato dal mio instituto vengo a favellare del concubinato, e di altre cose tali, che essi come odiose avrebbero voluto che si fossero taciute. Io non poteva tradire la verità, sempre che compariva al mondo con questo carattere di storico, nè abbandonare il mio instituto di scrivere la storia civile del Regno, delle sue leggi e polizia. E questo stesso soggetto appunto, che abbiamo ora per le mani, potrà loro far ricredere, che così in questo come negli altri punti, che essi credono pericolosi, non ci sono venuto, se non costretto dal mio instituto, affine che si avesse una compita e perfetta cognizione del soggetto che io tratto, il quale altrimenti esposto, sarebbe l'opera riuscita difettosa e mancante.

A me in due luoghi è occorso favellare del concubinato, e si vedrà ora se fu dura necessità di trattarne, e se poteva tacerne. Il primo è al lib. 5: tom. 1. pag. 393. In questo capitolo io tratto delle leggi de' *Longobardi*, le quali non ostante il loro discacciamento d'Italia, furono da noi ricevute come riputate le più saggie e prudenti. Dico nel principio pag 385., che se queste leggi vorranno conferirsi colle leggi romane; il paragone certamente sarà indegno; ma se vorremo pareggiarle con quelle delle altre nazioni, che dopo lo scadimento dell'imperio signoreggiavano in Europa, sopra le altre tutte si renderanno riguardevoli; così se si considera la prudenza, e i modi, che usavano in istabilirle, come la loro utilità e giustizia, e finalmente il giudizio de' più gravi e saggi scrittori, che le commendarono. Provo con l'esaminarne alquante la loro giustizia ed equità, e finalmente con l'autorità di *Pgolo Warnefrido*, di *Guntero*, e di *Grozio* confermo lo stesso. Vengo

nello stesso tempo a difenderne alcune, che si credettero dal volgo barbare e ferine, come quelle de' duelli, della prova del ferro rovente, dell'acqua fervente ovvero agghiacciata, del costume di rendere schiavi i prigionieri di guerra e consimili.

Or fra le altre leggi, che al primo aspetto non meno che queste poterono dar negli occhi, se ne vede registrata una nel secondo libro delle leggi *Longobarde*, che permette il concubinato. Ella è la 7.ª sotto il t. 3. l. 2. dove viene quello permesso, vietandosi solamente, che in uno stesso tempo si possa tener moglie e concubina, non altrimenti che due mogli; perchè (sono parole della legge) anche presso i Longobardi era vietata ogni poligamia. *Nulli liceat in uno tempore duas habere uxores vel uxorem et concubinam.* Porta ancora la legge l'inscrizione di *Lotario*, e quel che è più notabile, contiene l'istessa sentenza d'un canone del Concilio *Toletano I.* rapportato anche da *Graziano* nel suo decreto. Dovèva passarsi sotto silenzio una tal creduta esorbitanza, doveansi lasciare i lettori così sorpresi, e mancando al mio istituto non illustrarla, e non farla vedere conforme alle leggi de' Romani, e degli altri Principi e Cristiani, ed a' canoni stessi; sicchè alcuno ingannato dalle cose presenti, non la riputasse licenziosa e poco onesta? Fui perciò costretto a favellare brevemente, e per quanto comportava il mio instituto d'un tal concubinato, che questa legge permette.

Il secondo luogo dove mi è occorso di nuovamente favellarne è nel lib. 11. del tom. 3. pag. 97. Quivi si parla del famoso Re *Ruggiero*, che fondò la monarchia; Principe veramente grande e glorioso; che le sue magnanime imprese inalzarono ad essere uno de' più potenti e grandi Re della terra. Si celebrano le virtù ond' era adorno, il suo valore, la sua prudenza, la sua pietà e l'arte del governo in un Regno nuovo da lui stabilito. Si difende dalle accuse onde fu da alcuni scrittori malmenato d'usurpatore di tiranno e di scismatico per aver seguito le parti di *Anacleto* falso Pontefice, e rifiutato *Innocenzio*, e si fa vedere, che a torto fu di ciò imputato. Bisognava ancora difenderlo da un altra accusa fattagli d'incontinente e libidinoso, per aver lasciati più figliuoli da quattro concubine, che successivamente tenne nel suo palazzo. Era mestieri discolparlo da questa falsa imputazione, nata dal non sapersi che cosa fosse il concubinato di que' tempi. E fui mosso a ciò fare dall'esempio di alcuni valenti scrittori francesi, li quali furono costretti a difendere Carlomagno da consimile accusa, che *Eginardo*, ed altri scrittori gli addossarono, per questo stesso d'aver avuto più concubine, ed aver con quelle procreati più figliuoli. Essi fecero avvertire ai detrattori della fama di questo gran Principe, che Carlo magno ebbe quando non avea moglie successivamente più concubine, le quali secondo i suoi capitolari stessi era permesso d'avere. Era presso i Francesi nel suo vigore quella stessa legge, che abbiamo rapportato di sopra, e che oggi giorno ancora si vede registrata nel

secondo libro delle leggi Longobarde. Pure in questi capitolari di Francia, particolarmente cap. 7. e 155. si legge. *Qui uxorem habet, eodem tempore concubinam habere non potest, ne ab uxore eum dilectio separet concubinae.* Avere nello stesso tempo e moglie e concubina non era permesso, siccome nè tampoco avere insieme due mogli, o due concubine. Queste concubine erano molto alle mogli somiglianti, e perciò si chiamavano *semimogli*, ed il concubinato *semimatrimonio*, ed era una congiunzione legittima e permessa, siccome si dimostrerà appresso; onde avere in que' tempi tali concubine non era vergognoso; sicchè colui che le tenesse dovesse riputarsi incontinente, o licenzioso Con molta ragione dunque que' due gran teologi della sorbona *Bournes*, e *Polet* nel l. 2. delle conferenze ecclesiastiche di Parigi sopra il matrimonio, compilate e distese con la loro direzione, nella conferenza 4. §. 5. difendendo Carlo magno dissero: » Parlarsi di coteste concubine ne' capitolari di Carlo » magno. E se *Eginardo*, il quale ha sì fortemente biasimato » questo Principe per averne avute, ed ha trattato di bastardi li » figliuoli, che da quelle nacquero, perchè non ebbero parte al- » cuna ne' suoi stati, avesse saputo quel che significava allora il » termine di concubina, non avrebbe egli punto offeso come egli » ha preteso di fare la memoria di questo Imperadore, che ha » solamente usato prudentemente della permissione della Chiesa, » e secondo li principj di *S. Agostino* egli era veramente maritato » con queste concubine ».

Or se i Francesi difesero Carlo magno da questa falsa accusa, non doveva io difendere il nostro *Ruggiero*, che fu uno de' nostri più savi e valorosi Principi, talchè queste Provincie meritamente si vantano averlo avuto per loro Re? Fu dunque a disagio, ovvero conforme al mio instituto di parlare questa seconda volta del concubinato? E se non m'è venuto fatto di sgombrar l'ignoranza di molti affatto nudi di queste cose, fu perchè non ne ho potuto se non di passaggio favellare; tanto appunto, e non più comportando il mio instituto; e perciò io dissi nella prima occasione, che n'ebbi di parlare (tom. 1. p. 386.) che vi bisognava sopra ciò un discorso a parte. Ma chi si mette a censurare, ha obbligo se non sa di quello che vuol decidere d'informarsene da savj e dotti, e poi proporre le accuse; poichè in altra maniera le imputazioni diverranno manifeste calunnie, siccome è avvenuto appunto nel caso mio, nel quale tralasciando le declamazioni degli sciocchi ed idioti, che non meritano riflessione alcuna, ciò che ha recato maggior meraviglia è stato che dagli uomini anche dotti e saggi si è pur inteso, averne parecchi ricevuto anche scandalo; in alcuni nato dalla loro precipitanza, li quali senza leggere gli additati passi, nè riscontrar le leggi, i canoni, e gli autori che si allegano nel margine, si sono lasciati tirar dietro alla turba; in altri da pregiudizj imbevuti sin dalla loro giovanezza, e da molti errori che ancora ingombrate le loro menti; per rischiarare le quali

principalmente mi sono indotto a spiegar loro questa materia, per toglierli da sì dannosa e perniciosa ignoranza. Ed affinchè possano ben capirla ho voluto prendermi la pena di distendere questo piccolo trattato, dove spiegherò loro, qual fosse stato il concubinato presso i Romani; e se di poi che fu abbracciata la nostra religione da Costantino magno fosse stato da lui, e dagli altri Imperadori e Principi Cristiani ritenuto nell'imperio, e ne' loro dominj nuovamente in Europa stabiliti.

CAPO VII.

Del concubinato de' Romani: si prova e si dimostra che i Romani, fra il matrimonio ed il celibato ebbero per legittimo questo terzo stato di concubinato.

I prudentissimi Romani, di cui fu tanto eccellente l'arte del governare, che per questo solo pregio s'inalzarono sopra tutte le altre nazioni del mondo, nel governo de' popoli a loro commessi, non solo invigilavano, perchè fra di loro non fosse violata la giustizia e l'osservanza delle leggi, ma ancora perchè in tutte le loro azioni rilucessero le altre virtù morali, e sopra tutte l'onestà. Per mantenere un'esatta giustizia li costrinsero col freno delle leggi; per mantenere l'onestà, non parve impor loro legame alcuno; e ciò fecero con savio e prudente consiglio, affinchè si lasciasse questa cosa al loro arbitrio, per poter esercitare spontaneamente e non isforzati atti di virtù, e rendersi per ciò più commendabili ed illustri. Questa ancora fu la ragione, siccome savissimamente ponderò *Seneca*, perchè ai nudi patti non diedero forza alcuna, sicchè presso di loro non partorivano obbligazione, e molto meno azione alcuna, siccome era ne' contratti. Vollero lasciare in loro arbitrio d'osservarli, affinchè avessero campo di esercitare la loro virtù, e perchè non isforzati dalle leggi, ma spontaneamente per propria virtù l'adempissero. E sin tanto che nella loro repubblica fiorirono nel più eminente grado i buoni costumi, non fu mestieri d'altro freno.

Ma deviando, come suole avvenire, dai primi instituti, e cominciando a cadere la loro disciplina, fu da poi bisogno che ciò che si era rimesso alla loro virtù si rimettesse alla vigilanza del pretore; sicchè fu duopo che costui ne comandasse l'osservanza con quel *Pacta servato*.

Non istimarono per cagion simile i Romani proibire i lupanari; permettevano le meretrici, e non si vietava ad alcuno dilettarsi di venere vaga. Ma nel medesimo tempo volevano che l'astenersene dovesse tutto dipendere dalla loro virtù, e però riputavano non essere cosa tanto contraria ai buoni costumi ed all'onestà, quanto che imbrattarsi di simili lordure; ed ad un uomo serio era di non leggier suo biasimo se si lasciasse cadere

in tali dissolutezze, e si contaminasse in laidezze e sozze libidini. Se non vi era legge che ciò proibiva, lo vietava però l'onestà e la buona morale. *Lex enim civilis* (diceva *Porfirio* de abstinentia ab esu carnium lib. 14.) *ad amicas accedere non vetat; sed cum tales praestare faciat, tamen honestis viris indignum judicat ex lupanari quaestum, et turpem talem concubitum.* All'incontro conoscendo anch'essi, *periculosum esse in tot humanis erroribus sola innocentia vivere* (siccome se ne dichiararono presso *Livio* dec. 1.) consideravano la fragilità umana esser tale, che era difficile potersi promettere una perpetua continenza. Noi instruiti in migliore scuola, abbiamo appreso ancora, che senza la divina grazia, ci riuscirebbe pure malagevole; ma essi che non conobbero questo soccorso, e che privi di un tanto lume non consideravano lo stato dell'uomo, che nel suo essere di natura, assolutamente l'ebbero per impossibile.

Non credettero che li soli matrimonj potessero a ciò dar rimedio; poichè quantunque li matrimonj fossero sufficienti per mantenere la perpetuità della repubblica, e perchè quella s'empisse di uomini liberi, nulladimeno portando seco grandi molestie incomodi e gradi dispendj, non potevano esser da tutti sopportati; e dovevano trovarsi molti, li quali non erano acconcj a sostenerne il peso. Essi ai matrimonj non ascrissero altro fine, che la procreazione della legittima prole, non per rimediare all'incontinenza. A questo fine come diremmo era necessario ne' *matrimonii usu*, la protestazione che si congiungevano *liberorum procreandorum causa*, per non confondere le mogli *usu* con le concubine. Perciò con la quinquagenaria eran proibite le nozze, ma non già il concubinato. In fine l'uso de' matrimonj non era per socorrere a coloro che non potevano vivere nel celibato, ma per empire la repubblica d'uomini liberi, per mantenere le famiglie, e perchè nella repubblica vi fosse una miglior distinzione e si evitassero le confusioni; e per ciò furono ai matrimonj conceduti tanti favori, e privilegi. Riputando dunque i Romani da un canto esser impossibile serbare una perpetua continenza, e che dall'altro dilettarsi con una venere vaga, o mescolarsi con meretrici era contrario all'onestà; ed all'incontro il peso del matrimonio esser pur troppo grave, o almeno in modo, sicchè non era da tutti il poterlo soffrire; ad esempio degli Ebrei e de' Greci ricevettero nella loro repubblica il concubinato. Era questo una congiunzione di un uomo sciolto con una donna sciolta, approvata dalle leggi, e pattuita; non a fine di aver prole, ma per soccorrere alla fragilità umana, ed alle cure domestiche; perchè era regolata dalle leggi civili, le quali gli dierero forma e stabilimento; perciò era riputato non men lecito e permesso che legittimo ed onesto. Perchè aveva gran simiglianza col matrimonio, era chiamato semi-matrimonio, siccome la concubina semimoglie.

Così essi approvarono quest'altra società di vita, e l'ebbero per legittima ed onesta, affinchè quelli che volevano vivere liberi dalle

tante molestie e sollecitudini del matrimonio, non offendere le santissime leggi dell'onestà, avessero quest'altro modo onesto per riparare l'incontinenza, e soccorrere al bisogno delle cose domestiche, e senza molte cure e sollecitudini menare una vita più comoda ed agiata. Si aggiungeva, che in cotal guisa non sarebbe insidiata la pudicizia delle donne oneste, non delle maritate, non delle vergini: si toglieva infine in gran parte l'occasione di commettere adulterj stupri ed incesti; potendo ciascuno esser contento della sua moglie, o non potendola avere, della concubina. A questo fine, perchè non s'insidiasse all'altrui pudicizia, si permetteva al preside o altro uffiziale avere per concubina la provinciale; ancorchè se gli proibisse averla per moglie *l.* 38. *de ritu scrip.* Ed in effetto sinchè durò la repubblica Romana in piena libertà, e non perdette l'antica disciplina, non vi fu bisogno di stabilire legge alcuna, nè certa pena per punir li adulterj: tanto erano rari; e quando accadevano, davasi potestà ai mariti di vendicarli con la morte degli adulteri. Ottaviano Augusto fu il primo, che vedendo la città di Roma già ne' lussi abbandonata e resa proclive ad ogni stupro e adulterio: *Leges retractavit*, dice Svetonio, *et quasdam de integro sanxit, ut sumptuariam, et de adulteriis, et pudicitia.* Questa cagione ancorá fece passare fra i Greci per legittimo e quasichè necessario il concubinato, siccome ne rende a noi testimonianza *Demostene: oratione* contra *Neerano*, il quale dice: *Concubinas propter quotidiana ministeria et curationem corporis alicujus.* Quindi *Eustatio Iliad.* 9. *v.* 340. parlando de' Greci, ebbe a dire: *Concubinas habere, legibus permissum erat, et concubinae nomen probrosum non erat*; il qual costume durò lungo tempo; e nel IV. secolo leggiamo in Eunapio nella vita di Libanio, che costui *conjugium respuit, et domi concubinâ usus fuit.* Quindi fu dai savj giureconsulti commendato un tale instituto presso i Romani, siccome frà gli altri dal dottissimo Connano l. 18. c. 13. de concubinis: *Certe enim*, dice, *eorum, qui in celibatu degere, et uxoria, sicut dixerim cum Metello Numidio molestiâ cavere vellent, maxime autem publicae honestatis gratia concubinatus adinventus, ac quibusdam legibus adstrictus est.*

E se si riguarderanno i non men savj che grandi personaggi, che lo costumeranno, dovrà un tal istituto più tosto essere commendato che biasimato. Presso Capitolino leggiamo di Marco Aurelio il filosofo, il quale, morta Faustina sua moglie, per sottrarsi dalle cure e sollecitudini del matrimonio, e affinchè ai figliuoli da quella nati non si recasse matrigna, prese per concubina la figliuola d'un procuratore di sua moglie: *Enisa est*, dice Capitolino, *Fabia, ut Faustina mortua in ejus matrimonium coiret; sed ille concubinam sibi adsiivit, procuratoris uxoris suae filiam; ne tot liberis superinduceret novercam*; ciò che anche notò *Brissonio ad l. Julian. de adult.* p. 493. *Exemplum oppositum suppeditat Capitolinus in Marco Antonio philosopho, qui Faustina uxore mortua, a secundis nuptiis eum imperatorem abstinuisse scribit. Enisam tamen Sse quam*

dam Fabiam, ut in ejus matrimonium coiret. Erodiano *loc. cit.* pur rapporta, che Commodo ebbe per la stessa cagione per concubina Marzia, per autorità di cui, *Arniseo de jure connub. p.* 207 scrisse: Habebat *Commodus Martiam non secus ac uxorem et diligebat et honorabat, sed intra terminos tamen concubinatus.* Leggiamo lo stesso presso Papiniano nella l. 16. § 1. *de his qui, ut indignis.* Nè si verrebbe mai a capo se io volessi qui tenere di moltissimi altri un più lungo catalogo. In fine anche S. Girolamo nell'epist. *ad Oceanum* fa memoria di un tal costume presso i Romani per questa cagione frequentissimo, i quali, come ei dice, *affectione maritali retinebant concubinas ad evitanda onera et minuendas impensas, quas tamen ad ampliores evecti divitias etiam uxoris non tantum nomine et dignitate sed et jure dignabantur.*

Ma affinchè stando noi pregiudicati molto dall'idea che si ha oggidì del concubinato, non si creda, che i Romani riputati cotanto savj ed onesti avessero ammesso nella loro repubblica una cosa obbrobriosa, e nello stesso tempo che tanto commendavano l'onestà, si fossero determinati ad introdurvi una società di vita scandalosa e disonesta: farà di mestieri, che si faccia conoscere la gran somiglianza, che presso di loro era tra il concubinato ed il matrimonio, e facendo paragone trà la moglie e la concubina, si conosceranno due cose, che meritano in questo soggetto di essere bene considerate, le quali faranno cessare ogni stranezza e meraviglia. Per la prima si conosceranno i tanti pesi e legami, i tanti riti e celebrità, le tante contemplazioni e rispetti, che accompagnano il matrimonio, onde si rese il peso non così leggero, sicchè si avesse potuto da tutti soffrire. Per la seconda si conoscerà, che il concubinato era ristretto pure a certe e determinate leggi, e che questa società matrimoniale, di cui riteneva molte essenziali qualità ed apparenze, meritamente fu riputata legittima ed onesta, e perciò chiamata semimatrimonio, e la concubina semimoglie.

Si vedrà in breve, che questo terzo stato del concubinato, posto in mezzo fra il matrimonio ed il celibato, siccome differiva dal matrimonio, anche da quello che i Romani chiamavano *usu*, così era tutt'altro e differentissimo dall'altre congiunzioni illecite, per lo che era distinta la concubina dalla moglie ingiusta, dall'amica, dalla pellice, dall'adultera, dall'incestuosa, e dalle altre persone disoneste.

CAPO VIII.

Della differenza, e convenienza presso i Romani, fra la moglie, e la concubina.

Non comporta il mio istituto, che io deva lungamente trattenermi in esporre li tre generi di matrimonj dai Romani praticati, cioè il primo chiamato per *coemptionem*, l'altro detto per *confarreationem*, che era proprio de' Pontefici, il terzo appellato *usu*; dei

quali (oltre *Cicerone* in top. c. 14.) dottamente scrissero *Sigonio* loc. cit. de jure civium Roman. *Conzio* 2. lect. 10. e *Reccardo* 4. varior. Solamonte di quest' ultimo detto *usu* è duopo fare alquante parole; poichè avendolo alcuni confuso col concubinato, mostrandosi che cosa quello fosse, e come era dai Romani praticato, si conoscerà manifestamente la differenza, che intercede fra l' uno e l' altro.

Era cosa molto facile da confondere la moglie *usu* con la concubina, perchè con quella non si richiedevano tante solennità e riti, quante ne ricercavano i matrimoni *per confarreationem e per coemptionem.* Bastava, che la donna usasse con un uomo, come con un suo giusto marito, senza che precedesse alcuna celebrità; senza che vi fosse necessità di costituirsi dote, nè tampoco confermarsi con tavole nunziali. Se per un anno continuo non era tal uso interrotto, già si aveva la donna come presa per giusta moglie, e passava per legittima non altrimenti che quelle, che per *coemptionem*, o *farreationem* divenivano tali; ma se, non essendo ancora compito l' anno, la donna per tre notti si allontanava dall' uomo, si diceva l' uso essersi interrotto, e perciò non potea dirsi essere stata presa per moglie; siccome per le leggi decemvirali riferisce *Aulo Gellio* 3. *noct. Attic.* 2.

Ma poichè non richiedevasi per tal matrimonio celebrità alcuna, e consisteva nel solo uso, nè tampoco ricercavasi alcun requisito di dignità nelle donne, che in cotal guisa si maritavano, di maniera che non meritavano il nome di matrona, o di madre di famiglia; ond' è che da *Ulpiano* nella *l.* 13. §. 2. *ad l. Juliam de adult.* queste mogli si chiamano volgari; affinchè si distinguessero dalle concubine, era necessaria la contestazione ovvero protestazione, per la quale era mestieri dichiarare il loro animo, che si congiungevano insieme, *non propter incontinentiam*, ma *liberorum procreandorum vel quaerendorum causa*, della quale contestazione fanno menzione *Varrone* presso *Macrobio* l. saturn II. *Valerio VII. hist.* 7. e più giureconsulti. Quando in tali matrimonj occorreva farsi le tavole nuziali, in queste era solito inserirsi tal protesta, siccome è chiaro da quel luogo di *S. Agostino II de moribus Manicheorum* per quelle parole: *Ad hoc enim ducitur uxor; nam id etiam tabulae indicant, ubi scribitur: liberorum procreandorum causa.*

Ma non per tanto era di precisa necessità, che v' intervenissero tavole nuziali, o scrittura: per provare tale contestazione bastava pure che si fosse fatta a voce, e che i vicini o qualsivoglia altra persona il sapesse per renderne testimonianza: siccome ne accorda *Cajo* nella *l.* 4. *ff. de fide instrumenti sicut et nuptiae sunt, licet testatio sine scriptis habita est*, ed è chiaro dalla *l. si vicinis C. de nupt.*, dove l' Imperadore *Probo* dice: *Si vicinis vel aliis scientibus uxorem liberorum procreandorum causa domi habuisti et ex eo matrimonio filia suscepta est, quamvis neque nuptiales tabulae, neque ad natum filium pertinentes factae sunt, non*

ideo minus veritas matrimonii, aut suscepta filia suam habet potestatem.

Era precisamente necessaria ancora una tal protesta, affinchè quella consuetudine di vita non facesse piuttosto presumere concubinato, che matrimonio: poichè erano tanto somiglianti queste congiunzioni, che dalla sola distinzione dell'animo dipendeva, se dovesse riputarsi matrimonio, ovvero concubinato. Siccome dottamente notò Brissonio *de ritu nupt.* p. 493 *Ex sola animi destinatione, qui eas habebant pendebat, utrum matrimonium, an concubinatus indiceretur.* Soggiugnendo poco appresso: *quamobrem obscurum jam nemini esse puto, concubinam ex sola animi destinatione aestimari oportere. Paulus scribit l. penult. ff. de concubinis.* Era ancor necessaria contestazione, perchè si conoscesse, che a questo sol fine era contratto il matrimonio; cioè *liberorum procreandorum causa;* nè produceva altri effetti, in guisa che la figliuola di famiglia rimaneva in potestà del padre come prima, *et in sacris patris manebat*, ne passava in potestà del marito, siccome era nelle mogli prese per *confarreationem et coemptionem;* come dottamente osservò *Domenico Aulisio in comment. ad tit. soluto matrimonio.*

Queste mogli dette *usu* erano eziandio distinte dalle mogli ingiuste non men che dalle concubine. Le mogli ingiuste erano quelle, che senza osservarsi prescritto dalle leggi si maritavano; così se il senatore prendea per moglie la libertina, ed il preside la provinciale se la donna era minore di 12. anni se peregrina se fosse seguito il matrimonio senza il consenso del padrone. ed in certi altri somiglianti casi, rapportati ed esposti dottamente dal *Reccardo Variar. l.* 4. nei quali, ancorchè le leggi proibissero tali nozze, non perciò contratte si dissolvevano; per la qual cagione anche potevano accusarsi di adulterio, siccome dice *Ulpiano* nella *l.* 13. *D. ad L. Juliam de adult.*

Bisogna dunque distinguere non men queste mogli ingiuste, che le mogli *usu* dalle concubine, e vi sono più marche differentissime, che le separano. Noi ne addurremo alcune altre, e poi faremo vedere, in che le concubine alle mogli fossero somiglianti, affinchè si conosca che l'una e l'altra era riputata una congiunzione legittima, e che siccome la concubina non bisogna confonderla con la moglie *usu*, così l'averla non era in que' tempi riputata cosa meno lecita ed onesta.

Non bisogna fare un sol paragone tra le concubine e le mogli prese per *confarreationem* ovvero per *coemptionem*, ma bensì colla moglie *usu*; e però mal fece don *Ferdinando Mendoza* ne' suoi *commentarii al concilio Illiberitano l.* 2. *c.* 8. che tessendo un ben lungo catalogo di queste differenze, miseramente le confuse. La prima differenza, che costui reca, ancorchè fosse comune a tutti li tre generi de' matrimonj nulladimeno non consisteva, come egli crede, che nelle mogli solamente possa cadere adulterio, non già nelle concubine; non men nelle mogli, che nelle concubine potea considerarsi adulterio, ma la differenza consisteva nel modo di accusare.

Trovata la moglie in adulterio, eziandio la volgare, poteva accusarsi d'adulterio *jure mariti*, non poteva però accusarsi *jure extranei* come dice *Ulpiano* nella *l. si uxor* 13. *ff. ad L. Jul. de adult.* Qual sia la differenza tra l'una e l'altra accusazione, non è questo il luogo opportuno di esporre; possonsi vedere *Brissonio l. sing. ad l. Jul de adult. Cujacio nella l. 6. de concubinis et l 6. observa. 12. Arias de Mesa l. 3. variarum c. 38. n. 18.* ed altri.

Questa differenza, che si considera tra le concubine e la moglie, che nasce dal modo di accusare, siccome distingue la concubina dalla moglie, così parimente convince che il concubinato fosse presso i Romani una congiunzione non tollerata, ma legittima ed onesta; talchè il violarla era commettere adulterio; e sebbene (perchè le concubine non erano mogli) potesse il concubinario valersi dell'accusazione *jure mariti*, non essendo egli tale, nè avere il foro, che è proprio de' mariti, nulladimeno violandosi un tal consorzio, non si commetteva adulterio, sicchè almeno *jure extranei* non si potesse contro di lei instituire accusazione di adulterio.

Questo nasceva, perchè il concubinato non era una società licenziosa e libera, ma regolata dalle leggi, le quali le diedero forma, e stabilimento; e quindi presso il nostro giureconsulto *Marciano* nella *l.* 3 *ff. de concubinis* si legge: *Concubinatus per leges nomen assumpsit*; e da *Giustiniano* nella *l. si quia illustris c. ad l. c. Orficianum*, si chiama *licita consuetudo*. Quindi presso *Zonara* in Michele Paflagone e in Costanzo gladiatore chiamasi la concubina *semimoglie*, e presso *Giuliano* professore nell'accademia di Costanopoli *imagine di moglie*; ond'è, che nelle antiche inscrizioni sovente chiamavasi la concubina *viceconjux*.

Il famoso giureconsulto *Giacomo Cuiacio* sovente avvertì questa gran somiglianza tra la moglie e la concubina, chiamando ambedue queste congiunzioni lecite ed oneste. Ecco le sue parole ne' *paratitli* in *tit. de concubinis*: *Concubinatus matrimonium imitatur, et est utraque legitima conjunctio. Et eleganter Julianus antecessor Constantino olitanus: concubinam imitari legitimam uxorem, qua ratione in antiquis incriptionibus viceconjux appellatur.* E ne' *paratitli ad cod.* sotto lo stesso *titolo de concubinis*, dice, che il concubinato *non erat infamis, vel turpis, immo honestus et legitimus.* Perciò non dee parere strano ciò, che *Ulpiano* nella citata *l. si uxor* dice, che nella concubina possa considerarsi adulterio, perchè essendo il concubinato congiunzione legittima, e sì al matrimonio somigliante, violandola potrà ella esser accusata d'adulterio; siccome soggiunse l'istesso *Cuiacio l. c.* et ut *l. Julia de adul tenetur uxor, ita concubina. l. si uxor ff. eodem.* e più diffusamente ciò insegnò nelle sue *opere postume* al *tit. del codice de concubinis: et vis nosse amplius*, ei dice, *quam concubina similis sit uxori? filio procreato ex justis nuptiis, concubina patris est quasi novenca, ut eam uxorem ducere non possit l. liberi supl. de nupta. Item si concubina in adulterio fuerit deprehensa, accusari potest adulterio ex l. Jul. quasi uxor ff.*

ad l. Jul. de adult. Ciò che opportunamente conferma coll'esempio dell'uccisore d'Eratostene rapportato da *Lisia*. Presso i Greci, come s'è detto, il concubinato era eziandio riputato una congiunzione legittima, onde *Eustazio* esponendo quell'istesso verso d' *Omero Iliad.* 9. *versu* 340. allegato da *Sesto Cecilio*, e rapportato da *Ulpiano* nella *l. uxor. ff. ad l. Jul. de aduli.* disse: *Concubinas habere, nomen probrosum non erat;* e perciò violandosi si commetteva adulterio: anzi presso questa nazione, siccome era lecito toglier di vita l'adultero della moglie, così parimente per legge degli Ateniesi era permesso l' uccidere l' adultero della concubina. Così difese *Lisia* l'uccisore di Eratostene, dicendo, che avendolo ucciso mentre adulterava con la sua concubina, non doveva esser punito. *Et Lisias*, soggiunge Cujacio, *de caede Eratostenis in adulteris deprachensi, reum caedis non esse cum, qui deprehensum in adulterio concubinae occciderit, ut eum jure non occiderit, quem deprehendit in adulterio uxoris, ut eo jure occidatur deprehensus in adulterio concubinae.*

Non poteva bensì il concubinario accusare *jure mariti*, perchè questa accusazione competeva unicamente a' mariti, di cui solo era aver loro di vendicare l'ingiuria per la violazione di quello, di maniera che chi non era marito per la *leg. Giulia* non poteva essere ammesso a proporla, e per questa ragione, affinchè li sposi potessero esser ammessi ad accusar di adulterio le loro spose *jure mariti*, vi fu duopo del rescritto di Severo e Antonino, li quali non per altro, che per quella cagione, che riporta *Ulpiano* nella detta *leg. si uxor* 13 gli ammisero: *Divini Severus et Antoninus rescripserunt, etiam in sponsam hoc idem vindicandum, quia neque matrimonium qualecumque, nec spem matrimonii violare permittitur.* Ma nell'accusazione legittima, e dalle leggi approvata perchè considerandosi perciò adulterio possa aver luogo l'accusazione, anzi pure nelle nozze celebrate senza essersi serbato il prescritto dalle leggi civili, se saranno violate cade l'adulterio, ed ha luogo l'accusazione *jure extranei.* Proibisce la *legge Giulia* al senatore aver in moglie la libertina al tutore la sua pupilla, al preside la provinciale, al figliuolo, che è in potestà contrarre matrimonio contro il consenso del padre o dell'avo, e cose simili. Queste congiunzioni nemmeno meritano nome di matrimonio, e per conseguenza li congiunti non si possono chiamare nè mariti, nè mogli, nè parimente può in quelle considerarsi dote, come dice *Giustiniano* nel cit. *l. inst.* 9. §. *Ivi* si adult. *ea quae diximus aliqui coierint, nec vir nec uxor, nec nuptiae, nec matrimonium, nec dos intelligitur.* E con tutto ciò perchè contratte che erano, non potevano dissolversi, se durando in questo stato ancorchè illegittimo venivano violate, cadeva in quelle adulterio, e poteva aver luogo l'accusazione almeno *jure extranei*, come soggiunse *Ulpiano* in questa stessa *l. si uxor*: *sed si ea sit mulier cum qua incestum commissum est, vel ea, quae quamvis uxoris animo haberetur, uxor tamen esse non potest* (ciò, che *Brissonio* a proposito esem-

plifica del senatore, che prese la moglie libertina, e puossi ancora adattare negli altri casi da noi riferiti) *dicendum est jure mariti accusari eam non posse, jure extranei posse.* Se adunque anche nelle congiunzioni non approvate dalle leggi può considerarsi adulterio, quando siano violate, quanto più dovrà ciò dirsi della violazione del concubinato, che fu una congiunzione legittima, e permessa, e per conseguenza che potesse istituirsi accusazione contro la concubina adultera, se non *jure mariti*, almeno *jure extranei*? Tanto maggiormente che non sono mancati autori gravissimi, trai quali non è da tralasciarsi l'istesso *Cujacio* ne' luoghi allegati, che insegnarono, che la concubina del *patrono* possa accusarsi d'adulterio anche *jure mariti*, perchè costei dandosi nel concubinato del *patrono*, non perde il nome di matrona, ed anche in dignità, e nel grado d'onore è uguale alla moglie; e per questa cagione *Ulpiano* nell'accusazione di adulterio distingue le altre concubine, (le quali regolarmente o erano nate di oscuro luogo, ovvero avean fatta prima copia di se stesse) da quelle del patrono: *quae in concubinatum se dando, matronae nomen non amisit*; ma di ciò sia detto abbastanza.

L'altre differenze considerate dal *Mendoza* tra la moglie e la concubina, siccome dimostrano, che non bisogna confondere l'una con l'altra congiunzione, così convincono, che non meno l'una che l'altra appresso i Romani era legittima ed onesta. Nelle concubine (toltone quelle, che si davano nel concubinato del *patrono*) non si richiedevano certamente tante qualità, e condizioni come nelle mogli. Per questo appunto fu il concubinato introdotto, perchè sciolto l'uomo da tanti legami, e contemplazioni, avendosi in tal congiunzione il solo fine di soccorrere alla fragilità, ed alle cure delle cose domestiche potesse trovare un più pronto, e spedito soccorso. Perciò proibiva la *legge Giulia* con la condannata di adulterio, potersi contrarre matrimonio; siccome parimente rescrissero gli imperadori Severo, ed Antonino *l. crimen castitati c. de adult.*; ed anche l'imperadore Alessandro *l. castitati c. eodem*; ma era permesso poterla avere per concubina *l. 1. §. qui autem ff. de concubinis.*

Con le mogli bisognava avere maggior rispetto, e per essere decorate del nome di matrone, ed erano riputate compagne del marito, così nelle cose umane, come nelle divine e sacre. Ma con le concubine, che si prendevano sovente dai lupanari, e da luoghi oscuri, ove erano nate, non vi erano tali riguardi. Non avevano codeste parte alcuna nelle robe, o nelle cose sacre de' concubinarj; ma si avevano in ciò come estranee. Per questa cagione poteva istituirsi contro di esse accusazione di furto, se involassero le robe de' concubinarj, come dice Ulpiano nella l. si concubinae 17. ff. *rerum amotarum*; ma con le mogli non poteva instituirsi accusazione alcuna di furto, ma solamente l'azione *rerum amotarum*, siccome praticavasi co' figliuoli di famiglia; considerandosi ancora

esse *quodammodo dominae* delle robe de' loro mariti, come per sentenza di Nerva, e di Cassio rapporta Paolo nella l., *rerum amotarum ff. eodem.* Ciò che non dee parere strano, perchè per le mogli ingiuste disse Ulpiano pure lo stesso *nella citata legge*, le quali, siccome le concubine non potevano accusarsi di adulterio *jure mariti*, ma bensì *jure extranei*, così ad esempio delle medesime contro di loro poteva instituirsi eziandio accusazione di furto. *Si concubina*, dice Ulpiano, *res amoverit, hoc jure utimur ut furti teneatur. Consequenter dicemus; ubicumque cessat matrimonium, ut puta in ea, quae tutori suo nupsit, vel contra mandata convenit, vel sicubi alibi cessat matrimonium, cessare rerum amotarum actionem.*

Dallo stesso principio nasceva, che le donazioni ch'erano proibite tra li mariti e le mogli, non erano vietate con le concubine. *l. donationes ff. de donat.* Parimente la moglie doveva seguitare il foro, ed il domicilio del marito, ma non già la concubina, che riteneva il proprio *foro de jure* 37. *ff. ad municipal.* Nei matrimoni si costituiva la dote la quale non aveva luogo nel concubinato; il divorzio era proprio de' matrimoni, non già del concubinato; e perciò volendosi disciorre il concubinato, non aveva bisogno di quelle cause, solennità, e requisiti che era duopo praticare nel discioglimento de' matrimoni *l. 6. ff. de his qui sunt sui, vel alieni juris.*

Perchè il fine del concubinato non era la procreazione della prole, ma per soccorrere alle nostre debolezze, perciò con colei che aveva passato i cinquant' anni poteva esservi concubinato *l. 1. §. cujusdam ff. de concub.* ma non già matrimonio. *L. Sancimus c. de nupt.* E se era vietato prender per concubina una minore di dodici anni, come insegna *Ulpiano* nella *legge c. cit. de concub.* era perchè usando con fanciulla di sì acerba ed immatura età, era più tosto guastarle, che farne quel buon uso, per lo quale la natura le ha prodotte.

Le nozze eran proibite non solo con la quinquagenaria, e con la condannata di adulterio, ma eziandio con la serva, e con la provinciale, ma non già il concubinato; pure per la stessa cagione, perchè ne' matrimoni ne' quali doveva riguardarsi la procreazione de' liberi figliuoli, e che questi fossero giusti e legittimi, per la distinzione e conservazione delle famiglie e delle schiatte, e per la successione ne' beni del padre, e della madre, bisognava attendere a tutte queste circostanze; ma nel concubinato nel quale, come si è detto, non si aveva altro fine, che di soccorrere all'umana fragilità, e di riparare come si potesse meglio, e senza molti dispendi all'economia delle cose domestiche, non era mestieri osservare tante condizioni, e riguardi; onde non dee ciò parere cotanto strano, e nuovo, siccome assai a proposito notò *Cujacio* L. 5. obs. 6. dicendo: *Non est novum hoc, ut cum qua non est connubium sit concubinatus, nempe et cum ancilla, cum adulterii damnata, cum quin-*

guagenaria, cum muliere ejus provinciae, in qua quis officium administrat, est concubinatus, non etiam connubium

Ma tutto ciò non fa, che, perchè il concubinato non era lo stesso che il matrimonio, dovesse perciò riputarsi una congiunzione illegittima, e dalle leggi riprovata. Non era certamente il concubinato matrimonio; ma per la somiglianza, che aveva con quello, era perciò chiamato *semimatrimonio*. Non era la concubina moglie, ma per la poca differenza, che era fra loro, era perciò appellata *vicecomux*. Tutte due queste congiunzioni erano approvate e legittime: le leggi civili ad ambedue diedero certi e determinati regolamenti; siccome a chi aveva moglie non era lecito prenderne altra, L. eum qui 8. c. ad *l. Jul. de adult. l. V. c. de incert. nupt.* così chi aveva concubina, non poteva prenderne altra *l. 1. c. de concub.* E siccome all'ammogliato non era permesso tener assieme e moglie, e concubina, *L. ex ea* 12. §. *mulier ff de vol unica c. de concub l.* 3. *c. comm. de manum.* così parimente al concubinario. Era presso li Romani, che la dannarono, riputata la poligamia non meno l'avere due mogli, che due concubine, ovvero una moglie insieme, ed una concubina; così *Arnobio lib. 4. adversus gentes*: così *Cassiodoro l. 9. var. c. 18.* E gli intieri titoli *de concubinis*, che leggiamo, così nelle pandette, come nel codice di Giustiniano dimostrano, che tal congiunzione fu riputata non meno lecita che dalle leggi regolata, e con certi regolamenti stabilita; quindi Cujacio nel citato tit. *de concubinis*, ebbe a dire: *Uxoribus igitur proximae sunt concubinae; in hoc titulo concubinae nomen non est infame, et turpe, immo honestum et legitimum, ut explicabitur infra: et hoc est quod illo loco ait concubinam imitari uxorem. Et ut uxori et uxorem superducere non licet l. 2. supra de incestis nupt. vel sponsae sponsum l. 5. supra de donatione ante nuptias; ita nec concubinam ex constitutione hujus tituli. Et rectissime Ignatius in epistola ad Antiochenos: Una uni, non multae uni datae sunt in creatione. Et ex Ermione apud Euripidem: Non est honestum unum virum duarum mulierum regere habenas, sed contentum quemcumque una esse debere; siquidem bene et beate vivere, remque suam tueri velit. Concubina igitur uxorem imitatur et ut uxorem uxori, ita concubinani uxori non licet superducere.*

Fu tal congiunzione dalle leggi regolata eziandio perciò che riguarda a' figliuoli, che dalle concubine nascevano. Prima dalle costituzioni di *Costantino Magno* e di *Giustiniano*, e più di *Lione* il filosofo, come diremo appresso, siccome presso gli Ebrei li figliuoli nati dalla concubina erano ammessi alla successione, come dimostra *Seldeno de successione Hebreorum* c. 3. così ancora presso a' Romani vi aveano parte, nè altrimenti, che se fossero nati da giuste nozze. Per le costituzioni posteriori fu ciò mutato, ma prima non era così, come notò *Cujacio* loc. cit de concub. *Constitutiones tituli sequentis damnant magis, quam probant concubinatum, cum liberos ex concubinatu susceptos in bonis patris no-*

lunt habere solidi capacitatem, sed portionis tantum certae capiendae jus: qui tamen olim habebant solidi capacitatem, sicut nati ex justis nuptiis, quia olim, idest ante constitutiones tituli sequentis, concubinatus erat prorsus legitima conjunctio, perinde atque matrimonium.

Parimente fu dalle leggi civili approvata tanto questa congiunzione, che al figliuolo nato da legittime nozze, la concubina del padre era sua quasi matrigna, in guisa che non poteva averla per moglie, onde l'istesso *Cujacio* nel luogo citato, dopo aver mostrato non essere il concubinato una furtiva ed illegittima congiunzione, nè commettersi per quello stupro alcuno, volendo dare a divedere quanto era grande la somiglianza fra la moglie, e la concubina, soggiunge: *Et vis nosse amplius, quam concubina similis sit uxori? Filio procreato ex justis nuptiis, concubina patris est quasi noverca, ut eam ducere uxorem non possit, l. liberi supra de nuptiis.* E siccome era riputata giusta ragione al padre di diseredare il figliuolo, se si fosse mescolato colla moglie e sua matrigna, così parimente potea diseredarlo, se lo stesso avesse commesso con la di lui concubina. *Novell. 115. c. aliud quoque 4. §. noverca 6.*

Era riputato ancora breve passo dal concubinato al matrimonio, e non era cosa cotanto dura e malagevole, la concubina farla passare per moglie, tanto erano consimili queste congiunzioni. La solennità de' riti, e la dote erano le note più dell'altre apparenti, che le distinguevano; onde la sola costituzione della dote bastava per trasformare la concubina in moglie; così coloro, i quali, come disse *S. Girolamo* nel luogo citato, *affectione maritali retinebant concubinas ad vitanda onera, et minuendas impensas, ad ampliores evecti divitias, etiam uxorem non tantum nomine et dignitate, sed et jure dignabantur.* E di questi passaggi ne abbiamo due esempi nelle pandette; uno nella *l. donationes ff. de donat.* l'altro nella *l. 13. §. 6. ff. ad l. Jul. de adult.* Constituita la dote, era un manifesto segno, che si riteneva poi per moglie, e non già per concubina: *Dos*, come dice *Cujacio*, nella novella 22. *concubinatus abolitio, et nuptiarum argumentum est.* Ciò che questo scrittore conferma per un luogo di *Plauto* in *trinummo*, dove, siccome la dote denota matrimonio, così il non essersi costituita, è un chiaro argomento del concubinato: *Ne germanam meam sororem in concubinatum tibi, sic sine dote dedisse magis, quam in matrimonium.* Il qual costume, se vogliamo prestar fede a *Busbequio epist. prima*, si osserva ancora appresso gl'imperadori de' Turchi, i quali rendono mogli le loro concubine per la costituzione della dote; siccome parimente rapporta *Arniseo*, de *poligamia*, dicendo: *Sicut Turçarum imperatores, qui a tempore capti Bajazethis, concubinis potius uti, quam uxoribus consueverunt, ex concubinis efficiuntur matres familiarum, si dotem eis constituunt.*

Da quanto sinora si è detto, ben si conosce in quanti gravissimi errori inciampasse il *Mendoza*, il quale perchè vide appresso i Romani sotto nome di moglie, non esservi certamente comprese le concubine, essendo l' une dall' altre distinte, si lasciò scappar dalla penna, che perciò il concubinato: *nec a veteribus jurisprudentiae consultis, nec ab historicis (ut hos non taceamus) receptum unquam fuisse memoria teneo, quinimo concubinae nomen semper in turpem partem ab omnibus accipi (rempublicam Hebraeorum excipio) mihi persuadeo.*

E quel, che è più degno di riso, perchè Lione il filosofo intorno all' anno 887., e poi Costantino porfirogenito proibirono affatto in oriente il concubinato, da ciò ne deduce, che nell' imperio non fu mai avuto per una congiunzione legittima e permessa: perchè se ciò fosse stato, ei dice, non l' avrebbero questi imperadori proibito: quasi fosse cosa nuova, che ciò, che un tempo si stimò permettere, non si possa di poi per nuovi motivi, e circostanze proibire e vietare.

Ma perchè ciò meglio s' intenda, è duopo far vedere, che il concubinato nella maniera di sopra esposta, fu ritenuto non solo nell' età de' nostri giureconsulti, mentre gl' imperadori ed i magistrati furono tutti gentili, ma ancora nell' imperio divenuto cristiano, da poi che Costantino magno abbracciò la nostra religione, e quel che è più, fu approvato da tutti gli altri imperadori, e principi cristiani d' occidente; ed anche coloro, che furono nella pietà eminenti, lo stimarono una congiunzione legittima; sicchè non riputavano vietarlo nell' imperio, e ne' loro dominj, siccome negli ultimi tempi fece Lione in oriente, al di cui esempio più concilj, e leggi de' principi lo vietarono poi in occidente.

CAPO IX.

Il concubinato de' Romani fu tenuto nell' imperio, dopo che per la conversione di Costantino magno, e degli altri imperadori suoi successori divenne cristiano.

Non dee sembrar cosa strana, se abbracciata da Costantino magno la religione cristiana, si fosse con tutto ciò ritenuto nell' imperio il concubinato; poichè siccome è vero, che la nuova legge evangelica tolse, e abolì molti riti e costumi, che erano nell' antica legge dagli Ebrei praticati; così è ancor verissimo, che molti se ne ritennero; anzi non sono mancati scrittori gravissimi, che con molta apparenza di vero, sostennero, che la polizia, ed il governo delle nostre chiese si fosse ad imitazione delle sinagoghe degli Ebrei ne' suoi principj regolata, siccome fu da noi rapportato nel lib. 1. della nostra storia civile al capitolo ultimo.

Or non v' è dubbio, chè presso gli Ebrei fu praticato un concubinato molto consimile a quello de' Romani, e de' Greci ed

ugualmente lecito e permesso; essendo stata tal congiunzione non men che presso i Romani riputata da essi per legittima ed onesta, la quale aveva molta conformità col matrimonio. Non vi è cosa, che occorra tanto frequentemente nella scrittura santa, quanto il nome di *concubine*, che non era riputato infame nè vergognoso. Sono pur troppo note quelle ritenute da Salomone, che arrivarono a 300.; quelle di Roboam al numero di 60.; le altre di David, che non furono meno pur di 10. e quelle di Nachor, Giacobbe, Eliphas, Esau, Ezriel, Manasse, e di tanti altri; e sono ancora famosi li nomi di Agar, e di Ketura, date da Sara per concubine ad Abramo, e di Bala, e di Zelfa concubine di Giacobbe. Genesi 16. 22. 29. 30. 33. 35. 36.; 2. Reg. 5. 15. 16. 19. 24., 1. Paralip. 3. 3. Regum 2. 2. Paralip. 1. E questo solo divario era trai Romani, e gli Ebrei, che siccome presso costoro era permessa la pluralità delle mogli, così ancora non era vietata quella delle concubine; siccome eziandio notarono Giuseppe Ebreo l. 17. antiq. c. 1. Tertulliano lib. *de exhortatione ad castit.* c 6.; ma perchè presso ai Romani la poligamia era riputata una cosa infame, così volevano, che ciascheduno fosse contento, o di una moglie, o di una concubina; e non meno presso loro era riputata poligamia aver due o più mogli, che due o più concubine; ovvero nello stesso tempo aver moglie e concubina insieme. Ciò che fu parimente, per tralasciar altri, avvertito da Arniseo *de jure connub.* il quale perciò scrisse: *Nam cum poligamia infamis esset jure Romano, impune non licebat una, vel uxore, vel concubina cuiquam habere; sed cum usu receptum esset apud Judaeos, ut impune licebat plures uxores, ita et concubinas una cum uxoribus habere.*

La nota più rimarchevole ed apparente, che presso gli Ebrei faceva distinguere la moglie dalla concubina, era la medesima, che presso li Romani, cioè la solennità de' riti, e la costituzione della dote. In tutto il rimanente presso quelle due nazioni, era il concubinato così somigliante al matrimonio, che se non per la destinazione dell' animo, era cosa molto malagevole potergli separare. Questo solo faceva distinguere le concubine dalle giuste e legittime mogli. Ecco ciò, che ne scrisse *Giovanni Seldeno* sopra questo soggetto, nella sua moglie Ebrea: *Concubinae primi generis non aliae habebantur a justis uxoribus, excepto quod, sine nuptiarum ritu, pactisque dotalibus justa uxor non fiebat, quae in concubinatu praetermissa. Unde ad illud Samuelis. David etiam duxit uxores, et concubinas Hierosolimis; Gemara Babylonica tit. sanhedrin, seu de tribunalibus, et judiciorum formulis: quid uxores? inquit; quid concubinae ait Rhab Jehuda? Uxores fieri pactis dotalibus, et ritibus nuptiarum; concubinis neque hos neque illa adhibita. Et Gemara Hierosolimitana, et Rab. Bechaj. Sic magistri nostri piae memoriae uxores cum instrumento, seu pacto dotali; concubinas sine hoc fieri.* Parimente siccome presso i Romani prima delle costituzioni di Costantino magno, di Valenti-

niano I. e di Giustiniano, i figliuoli nati dalle concubine *habebant solidi capacitatem, sicut natis ex justis nuptiis*, come disse *Cujacio;* così appresso gli Ebrei erano ammessi alla successione; siccome è chiaro dalla Genesi c 35. dove trai figliuoli di Giacobbe si noverano non meno quelli procreati da Lia, e da Rachele sue mogli, che da Bala, e da Zelfa sue concubine; ed osservarono ancora Arniseo loc. cit. e Giovanni Seldeno *de successione Haebreorum c.* 3. E siccome appresso i Romani la concubina era riputata cotanto simile alla moglie *usu*, che alcuni le confusero assieme, riputandole le medesime; così presso gli Ebrei vi era tanta conformità tra le loro mogli, e concubine, che sovente dalla santa scrittura sono confuse; siccome notò lo stesso *Seldeno* loc. cit. *Concubinae hujusmodi* (ei dice) *ingenuae et Israeliticae tantum non istae uxores erant, e sane uxorum nomine, interdum etiam in sacris litteris eas designari volunt magistri*

Quindi i nostri teologi riputarono, che avanti Dio, che solo attende il nostro animo, una tal congiunzione non fu aborrita, poichè appresso di lui, tali concubine erano in vece di mogli; siccome appresso i Romani erano perciò chiamate *vice-conjuges*; ond'è che *S. Tommaso* ebbe somma ragione di dire 4. sent. dist. 33. q. 1. art. 3. *Et cur id genus concubinae non appellantur merito uxores? cum revera coram Deo uxorum loco fuerint.* Ed il dottissimo Luigi Lipomano super Genesim c. 22. dice: *concubinae olim erant non illegitimae et fornicariae, sed uxores minime principales.* Il che fu eziandio da altri nostri teologi, e giureconsulti osservato, come da Antonio Couvar., dal cardinale Palèotto, ed altri rapportati da Arniseo de poligamia c. 4.

Ritrovandosi adunque introdotto nell'impero Romano, il concubinato non dissimile da quello degli Ebrei, non leggiamo, che il nostro buon Redentore, siccome abolì molti loro costumi, come la poligamia, la facilità de' ripudj, e l'esorbitanti usure, condannasse il concubinato. Non era questa congiunzione riputata cosa per sè stessa cattiva, ed intrinsecamente mala, poichè Dio l'aveva già permessa agli Ebrei, li quali lungo tempo la ritennero. All'incontro leggiamo avere per la nuova legge tolta la poligamia, poichè avendo innalzato il matrimonio, ed al dir di S. Paolo, fattolo simbolo della unione di se stesso con la Chiesa, e della natura divina con l'umana; siccome non possiamo considerare, che una Chiesa, con la quale Cristo sposossi, così non bisogna avere, che una sola moglie, oltre la quale non è per la stessa cagione permesso aggiugnere, non pure altra moglie, ma nemmeno altra concubina, come dissero Tertulliano l. de monog. c. 4.; Cipriano, Agostino, Girolamo, Grisostomo, ed Innocenzo III. *in cap. gaudemus de divortiis.*

Ma non perchè S Paolo assimigliasse il matrimonio alla congiunzione di Cristo alla sua Chiesa, dovrà dirsi essersi perciò tolto il concubinato, siccome fu tolta la poligamia. Era ben di dovere, che facendosi un tal paragone, ei parlasse del solo matrimonio, che era

una congiunzione più perfetta, più solenne, e legittima, e si lasciasse stare il concubinato così, com'era nello stato di semplice contratto. Quindi l'Apostolo I. ad Ephes. 32. del solo matrimonio disse: *Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo, et Ecclesia.* Ed essendosi la Chiesa fondata nell'imperio, non già l'imperio nella Chiesa, come dice Ottato Milevitano l. 3. de schismate Donatistarum, e dichiarandosi la Chiesa stessa, che Cristo Signor nostro non venne a togliere alcun diritto all'imperio, nè a sconvolgerlo, anzi a conformarsi al suo governo politico, e temporale, non perchè si voglia essere inalzato il matrimonio a sacramento, venne per conseguenza a togliere il concubinato, che era nella repubblica non meno Romana, che in quella degli Ebrei un contratto lecito e permesso; siccome più diffusamente sarà dimostrato a suo luogo; quando verremo a rispondere alle fantastiche opinioni degli ultimi nostri teologi scolastici, ed alle stravolte opinioni de' moderni nuovi canonisti. Il nostro stesso buon Redentore di sua propria bocca ci dichiarò, che egli non fu mandato dal Padre, salvo che per salvar l'uman genere, ed invitarlo all'acquisto di un regno celeste, non mondano; e per questo si protestò, che il suo regno non era di questo mondo; ed in conseguenza, che egli niente avrebbe innovato intorno alla forma del governo e reggimento della repubblica. Perciò comandò, che quello che era di Cesare si rendesse a Cesare, si pagassero a lui li tributi, siccome col suo esempio, e de' suoi discepoli lo confermò, si ubbidissero i suoi magistrati ed in nulla si alterasse la forma del governo politico, e temporale degl'Imperatori, ma rimanessero intatte le loro leggi, la civile amministrazione della repubblica, e come prima si mantenessero il commercio, i negozi, i contratti, e tutto ciò che al governo politico si apparteneva: *non eripit mortalia, qui regna dat caelestia.*

Quando Cristo Signor nostro volle mutare qualche antico costume o degli Ebrei, o de' gentili, che non ben si conformava alla sua divina legge, espressamente li riprese, e si dichiarò che non sarebbe per tollerarlo nella nuova legge; ma del concubinato che era a suoi tempi tanto frequente non meno presso gli uni che gli altri non ne fece alcun motto. Due esempj chiaramente mostrano, e maggiormente confermano quanto sia vero ciò, che fin ora abbiamo detto del concubinato; l'uno del divorzio, l'altro delle usure.

Certamente Cristo Signor nostro non poteva spiegarsi più chiaramente di non voler ammettere fra i cristiani il divorzio, siccome già fu fra gli Ebrej, di quel che fece quando espressamente dice, (Matth. 19.) che Mosè loro permise volendo lasciare le mogli di poter mandare ad esse il libello del repudio; ma che ciò fè *propter duritiem cordis eorum.* Di vantaggio precisamente comandò: *quod Deus conjunxit, homo non separet.* Ma non per questo non fu fra gli antichi padri della Chiesa gran contrasto su

quelle parole: *homo non separet*, se dovessero intendersi assolutamente, anche quando vi fosse legittima causa di separarsi. Alcuni l'interpetrarono, che dovessero intendersi per coloro, i quali per solo impeto d'una sfrenata passione senza legittima cagione volessero separarsi, ma se avendone giusta cagione, secondo prescrive il Concilio Agatense c. 25. la giustificassero avanti il consesso de' Vescovi della Provincia, per una di quelle dalle leggi civili prescritte, e ne aspettassero il giudicio de' Vescovi, certamente in questo caso non gia l'uomo verrebbe a separarsi ma Iddio stesso: *non eorum videtur homo, sed Deus ipse potius conjuges separare: cum ob justas legitimasque causas authoritate publica divertent;* dice il cap. *quas Deus* 33. quest. 1. e certamente, che S. Ambrogio in 1. Pauli ad Corint. c. 7. fu di questo sentimento. Anzi se dovesse attendersi ciò, che Innocenzo III. apertamente dichiarò l. 1. epist. 326. 355. 447. 491. 503. 532. et cap. 2. 3. 4. *de translat. Episcoporum*; il Papa solo, che si crede vicedio in terra, potrebbe farlo; poichè non per altra ragione, dice questo Pontefice, può egli disciorre il matrimonio rato già, e consumato fra'l Vescovo, e la Chiesa, e trasferire un Vescovo in un altra, perchè in tal caso, *quos Deus conjunxit homo non potest separare;* ma si bene Iddio, o il suo vicario in terra: *Non enim videtur homo, sed Deus ipse potius conjuges separare.*

Ma lasciando da parte tali dispute insorte fra i padri antichi della Chiesa intorno all'altre cagioni del divorzio dalle leggi civili prescritte, che finalmente furono dalla Chiesa sopite con quella distinzione della separazione in quanto al letto e coabitazione, non già in quanto al vincolo del matrimonio; certamente che fra i padri stessi fu maggiore il contrasto, se almeno fosse da praticarsi il divorzio per cagione dell'adulterio della moglie.

I padri antichi greci sostennero acremente che per la stessa legge evangelica ciò fosse permesso, allegando quel passo stesso dell'evangelio, Matth. 19. dove Cristo Signor nostro dice: *quicumque dimiserit uxorem suam; nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, mechatur;* onde per contrario senso essi inferivano, che chi repudia la sua moglie adultera, e si congiunge con un altra, *non mechatur;* e sebbene tal sentenza de' padri greci non fosse ricevuta da' latini, e specialmente da S. Agostino, il quale ne' due libri contro Pollenzio, et *l.* 1. *de adult. conjug. c.* 9. si studia a tutto potere impugnarla, non son mancati nella Chiesa stessa latina altri padri che l'hanno abbracciata; siccome infra gli altri Lattanzio *l.* 6. *divinarum institut. c.* 23 e S. Ambrogio in I. Pauli ad Corinth. 7. Ancorchè il Mendozza come al solito si sforzasse non meno infelicemente che stranamente di tirare ad altro senso le loro parole ne' suoi commentarj al concilio Illiberitano *l.* 2. *c.* 20. *p.* 171. *et seq. edit. Lugdunens. anno* 1665.

E quel che dovrà notarsi, le leggi Longobarde medesime seguitarono la sentenza de' padri greci, vedendosi, che la legge 6. al tit. 13. e che porta ancora l'iscrizione di Lotario, prescrive lo stesso.

Ecco le sue parole: *Nulli liceat, excepta causa fornicationis adhibitam sibi uxorem relinquere, et deinde aliam copulare, alioquin transgressori priori convenit soriare conjugio;* ed una tal dottrina fu tenuta per sana nella Chiesa Latina per più secoli, non già per eretica; talchè da nostri moderni teologi fu disputata, i quali furono divisi in fazioni. I sostenitori dell'opinione di S. Agostino furono S. Anselmo, S. Tommaso, Primazio, Beda, Babano, Aimo, Ugo di S. Vittore, S. Bonaventura, Alberto, Pietro Lombardo, S. Antonino, Cartusiano ed altri. All'incontro sostennero con valore la sentenza de' padri greci, Lattanzio S. Ambrogio Graziano, Catarino *in opusc. de matrim. quest. ultima.* Giovanni Alberto *l. theosoph. c.* 35 Roberto Cenale Vescovo Abrincense in una sua particolare opericciola composta sopra tal questione al Cardinale Gaetano *in comment. ad Matth. c.* 19. ed altri moltissimi; sinchè finalmente rimasé affatto decisa e terminata dal concilio di Trento, il quale nella *sess.* 24. *c.* 7. calcando le pedate di due concilj Provinciali, cioè dell'Illiberitano can. 9. e del Milevitano can. 17. generalmente stabilì: *maechati sunt, qui dimissa adultera, aliam duxerint, et quae dimisso adultero alii nupserit.*

Per questa ragione Costantino magno, siccome tutti gli altri imperatori cristiani suoi successori, ancorchè dassero nuovo sistema ai repudj, riprendessero la leggerezza de' divorzj, e stabilissero con più tenace modo la santità degli sponsali, e delle nozze, con tutto ciò non riputarono abolire affatto i divorzj dall'imperio, ancorchè nella nuova legge Cristo Signor nostro n'avesse espressamente favellato: poichè gli antichi padri della Chiesa variamente interpretavano quell'*homo non separet*; ed altri credettero, che almeno per l'adulterio della moglie, potesse il divorzio, anche serbandosi la legge evangelica, praticarsi. Quindi fu ancora che l'imperadore Teodosio il giovane, Principe non meno pio, e cattolico che Costantino, nella compilazione del suo codice non tralasciò d'inserire le costituzioni degli altri imperadori cristiani suoi predecessori, che sopra i divorzj promulgarono, non togliendoli affatto, ma dandovi nuovo sistema, e regola. E quindi ancora avvenne, che da Giustiniano Principe cotanto della fede cattolica benemerito, che fu tutto intento ad estirpare affatto dall'imperio tutti i riti, e costumi del paganesimo, e che prese con sommo zelo la protezione de' sacri canoni, e la cura dell'esterior polizia della Chiesa, siccome lo dimostrano i titoli del suo codice *de summa Trinitate, et fide catholica* l'altro *de Judaeis*, quello *de paganis* e tanti altri consimili; furono parimente inserite nel suo codice non solo molte costituzioni de' Principi cattolici suoi predecessori, che regolavano i divorzj, ma ancora molt'altre costituzioni da lui medesimo sopra questo soggetto stabilite, per le quali prescrisse le vere cagioni ai divorzi, tolse le leggiere, e diede nuova forma ai repudj, ad esempio de' quali gli altri Imperadori, risorto che fu l'Imperio in Occidente, fecero lo stesso e confermando anch'essi le medesime cagioni, e prescrivendo nuove leggi per i divorzj, siccome

è chiaro dai capitolari di Carlo magno, di Lodovico, e di Lotario, Principi religiosissimi, e della fede cattolica benemeriti, e zelantissimi; e quindi è che fra le nostre costituzioni stesse leggiamo, che Ruggiero primo Re di Sicilia, sopra i repudj stabilisse leggi, che si leggono sotto il tit. *de repudiis concedendis*; e che non meno gli antichi annali di Germania, che di Francia sono pieni d' esempj, che giustificata la cagion legittima nell' assemblea de' Vescovi della provincia, per giudicio de' medesimi, si permettessero i repudj, e si concedesse di prender altra per moglie.

D' onde si conosce chiaramente, che l' avere questi Principi ne' loro codici, e ne' loro capitolari trattato de' divorzj, non fu, come credette Gudelino *de jure novissimo s.* 1. *c.* 10. de divortiis, perchè essi per dura necessità furono costretti a tollerarli; non comportando allora lo stato della repubblica di sterminarli affatto; siccome vediamo oggi tollerati i postriboli, e i banchi de' feneratori, non altrimenti che Mosè permise il ripudio agli Ebrei per evitare mali peggiori Ciò è falsissimo, ed il paragone è indegno da proporsi, poichè tutti quei Principi non gli tollerarono solamente, ma credendogli anche per legge evangelica permessi, li riordinarono, e diedero loro nuova forma, vi costituirono certe e determinate leggi; ciò, che non fassi sopra cosa che solamente si tollera, e della quale si ha una semplice connivenza

La cagion vera è quella che s' è detta, e che insegnarono ancora due gravissimi nostri giureconsulti Andrea Alciato 6. *progr.* 20. il quale dice, che intanto Giustiniano non s' astenne di trattar de' divorzj, perchè a suoi tempi era quell' *homo non separet* variamente dai padri interpretato, e Francesco Duareno, il quale ne' suoi commentarj tit. de' divortiis ebbe a dire: *Non enim videtur homo, sed Deus ipse potius conjuges separare, cum ob justas legitimasque causas authoritate publica divertunt et quo Deus* 33, *q.* 1. *Nec verisimile est tempore Justiniani, qui haec nobis scripta reliquit, locum evangelii, quo uno Pontifices nituntur aliter a teologis intellectum fuisse, cum is se christianum ubique profitetur; ac memini me aliquando constitutiones quasdam Caroli magni Ludovici, et Lotarii Christianissimorum Principum volutisse, in quibus ejusdem fere divortii causae continebant, quae legibus Justiniani expressae sunt.*

Quanto poi all' usure, erano queste certamente fra gli Ebrei proibite, ancorchè coi stranieri le praticassero, e la nuova legge evangelica, che non era ristretta ad un sol popolo, ma *omni nationi*, e per conseguenza, che tutti dovevano riputarsi come fratelli, non che d' un popolo, dovevano in conseguenza esser fra i cristiani proibite. Anzi Cristo Signor nostro *Lucae* 6. aveva delle usure espressamente favellato, dicendo: *mutuum dantes, nihil inde sperantes*. E S. Ambrogio nel c de Tobia, declamò tanto sopra le usure, che non si ritenne di dire: *cui jure inferuntur arma, huic legitima judicantur usurae. Ab hoc usuram exige, quem non sit crimen occidere.*

Ergo ubi jus belli, ibi etiam jus usurae. Ma perchè queste parole dell' evangelio furono dagli antichi variamente interpretate; alcuni, come rapporta Alciato c. *par.* 10. prendendole per consiglio, non per precetto; altri che Cristo volle inculcare la carità, che dovevano i suoi fedeli praticare col prossimo, che siccome dovevano amare i loro nemici, a chi rubava il mantello, dargli ancora la tonaca, a chi gli avea percossi nella guancia, offerirgli l' altra; così colui, che dava in prestanza niente doveva sperare, non pur usura ma nemmeno il capitale stesso, e per effetto di carità lasciare ad arbitrio del debitore bisognoso la restituzione; siccome per sentenza di Tertulliano e di Basilio, interpretò Salmasio *de usuris* c. 20. *in fine*, et 21. altri, che niente per patto e convenzione fuor della sorte si possa ricevere, ma non già per ragion di mora o d' interesse, come interpretò Balsamone *ad nomocanon. Photii. q.* 27. ed altri, che fosse ciò solamente proibito ai chierici, dai quali era ricercata una maggior modestia ed esemplarità di vita e mondezza di costumi non già ai laici, tanto che nel concilio Niceno *can.* 17. nel concilio Illiberitano *can.* 20. in quello d' Arles 1. *can.* 13. e secondo *can.* 14. nel Cartaginese *I. can.* 13. e *III. can.* 16. ed in quello di Laodicea *can.* 4. si proibisce l'usura ai chierici, nè si parla de' laici; siccome questi non si vieta nel *can.* 43. fra quelli chiamati Apostolici; siccome non si proibisce nel concilio Trullano *can.* 27 e Salmasio *l.* 1. *cap.* 21. ciò acremente sostiene, dicendo, che siccome ai chierici era proibito ogni commercio e contrattazione, così era di dovere che si proibisse loro di dar denari ad usura ancorchè moderata e tenue.

Tanto bastò, che gl' Imperadori Cristiani non riputassero far cosa contraria alla legge evangelica, la quale non parlava che della maggior perfezione cristiana di trattare della usura, e per mezzo delle loro costituzioni darle forma e stabilimento; e legge è misura, prescriverne i modi legittimi, reprimere l'eccessive esazioni, e regolare la giustizia de' contratti, e definire, quali debbono riputarsi usurarj, e quali legittimi. Altre sono le leggi della carità cristiana, altre quelle del Principe, con le quali deve governare la sua repubblica. Ai Principi della terra Dio stesso diede in mano la giustizia. *Deus judicium suum Regi dedit*, dice il Salmista; ond' è, che S. Girolamo dice, che *Regum proprium officium est facere judicium, et justitiam. Can. Regum* 23. *quaest.* 15.

Non riputò Costantino magno quell' istesso piissimo Imperadore, che intervenne nel concilio di Nicea, offender la legge dell'evangelio, prescrivendo ai laici certa e determinata norma di esigere moderate e legittime usure. Nel codice di Teodosio leggiamo una sua legge, che è la prima sotto il titolo de usuris, dove stabilì, *ut quicumque fruges humidas, vel aventes indigentibus dederit, usurae nomine tertiam partem superfluam consequerentur.* Intorno la quale è da vedersi Jacopo Gotofredo, il quale notò, che questa legge Costantino la stabilì *eodem anno*, cioè nel 325, *unico tantum mense ante concilium Nicaenum.* Nè perchè questo concilio avesse proibito ai chierici

ogni usura, riputò Costantino per la cagione di sopra rapportata proibirla anche ai laici.

Non riputarono gli altri Imperadori parimente cattolici suoi successori, e fra gli altri Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio far cosa illecita, anzi di essere del loro proprio ufficio di regolare la giustizia di tali contratti da Dio ad essi raccomandata, e di seguitare le pedate di Costantino. Nè Teodosio il giovane Principe religiosissimo nella compilazione del suo codice si astenne perciò d'inserire tutte le costituzioni degl' Imperadori suoi predecessori, che sopra questo regolamento delle usure stabilirono; come è chiaro dall'intiero *tit. de usuris*, che si legge al *l.* 2. *tit.* 33.

Ma l'Imperadore Giustiniano tanto è lontano, che sopra ciò avesse avuto il minimo scrupolo, che con tutto che l'Imperio fosse a suo tempo già divenuto cristiano, talchè non potea meritare quella scusa, della quale forse era meritevole l'Imperadore Costantino, che non potè in un tratto abolire tutti i costumi e riti del gentilesimo, e perciò bisognò tollerarne alcuni; non tralasciò sopra l'usura stabilire varie sue leggi, e darvi forma e regolamento; siccome è manifesto dal l. 4. del suo codice; *tit.* 32. *l.* 26. e non pure nel medesimo inserì molte costituzioni dei Principi suoi predecessori, ma nella compilazione delle pandette fece inserire ancora le sentenze, ed i responsi di molti, che regolarono questa materia sotto gl' imperadori gentili, e volle, che fossero osservate come sue leggi. Non meno dalle sue novelle si scorge quanto gli sia stato a cuore il regolamento delle usure ne' contratti, e quali perciò debbano riputarsi lecite, quali illecite; talchè insopportabile è l'errore di coloro, fra quali oltre Gudelino *de jure novissimo l.* 2. *c.* 10. non dee tralasciarsi Gibelino *l.* 1. *de usuris c.* 7. *art.* 3 li quali pure per quella insulsa ragione di sopra riferita de' divorzi, vogliono difendere questi Imperatori cristiani, perchè tollerassero nell Imperio l'usure; quasichè non l'approvassero, ma per dura necessità fossero stati costretti di tollerarle; non comportando allora lo stato della repubblica per tema di maggiori mali e disordini di toglierle affatto; non si accorgendo, che questi Imperatori gli eccessi delle usure riputarono illeciti, e peccaminosi, non già queste quando fossero sobrie e moderate. Che bisognava stabilir tante leggi e regolamenti per esse, se per sola connivenza si fossero tollerate? Meglio era non parlarne, siccome si fa delle cose, che si dissimulano.

E qual timore vi poteva mai essere, specialmente nell'imperio di Giustiniano di toglierle affatto? Doveva forse aspettarsi più, quando l'imperio era già divenuto cristiano vecchio? Non credettero certamente questi Imperatori offendere la legge evangelica, che parla d'una maggiore perfezione cristiana prescrivendo al mutuo, ed agli altri contratti, moderate e sobrie usure; per la qual ragione, siccome notò eziandio Alciato *l.* 6. *parerg. c.* 20. Giustiniano, e gli altri Imperatori cristiani suoi predecessori ripu arono proprio del loro debito di darvi norma e legge.

Ma niuna prova più manifesta convince l' error di costoro, che le costituzioni seguenti di due Imperadori parimente cattolici, i quali furono gl'Imperadori Basilio il macedone, e Lione il filosofo suo figliuolo. Basilio, che fu gridato imperadore d' Oriente nell'anno 866. fu di sentimento, che si dovesse dall' imperio togliere affatto ogni usura, riputando, che il permetterla fosse cosa contraria al gius divino; e perciò riprovando quello, che gli altri imperadori cristiani suoi predecessori avevano fatto, promulgò una sua costituzione rapportata da Armenopulo leg. 3. tit. 7. §. 27. per la quale la tolse affatto: *Et si majorem nostrorum* (sono le sue parole) *plerisque visum est tolerandum esse usurarum praestationem forte propter creditorum duritiem et inhumanitatem; nos tamen, ut nostra christianorum republica plane indignum et adversantem censuimus tamquam jure divino interdictam. Ideoque nostra vetat serenitas, ne cuiquam liceat omnino in nullo negotio usuras accipere; ut ne dum jure servando studiosius addicti sumus, legem Dei violemus. Sed et si quis vel tantillum caeperit, sorti debebit imputare.* Ma appena fu promulgata questa legge, che si vide di mali maggiori, e di maggiori sconvolgimenti essere stata alla repubblica cagione, e fu a tutti di documento, che promettersi dal genere umano quella maggiore perfezione, che la legge evangelica esagera ed inculca, è cosa piuttosto da desiderare, che da ottenere: poichè tutti si ritennero di giovare ai bisognosi con l'imprestanza, e fu cagione di molti spergiuri; tanto che l'imperadore Lione suo figlio fu costretto di rivocarla e di ridurre le cose nel primiero stato. Ecco le parole della sua savissima costituzione che si legge tra le novelle di Lione cost. 83. e che porta questo titolo: *ut ad trientes usuras pecunia licite mutuetur. fol. 679. si a spiritu legum ita se mortale genus regi sineret, ut humanis praeceptis nihil indigeret, id vero et decorum et salutare esset: at quoniam se ad spiritus sublimitatem elevare, divinaeque legi vocem amplecti, non cujusque est; ac vero quos haec virtus ducat numero valde pauci sunt, bene sese adhuc res haberet, si saltem secundum leges humanas viveretur. Quae vocant pecuniae creditae usurae a spiritus decreto, condemnantur; idcirco pater noster aeternae memoriae Princeps usurarum solutionem sanctione sua prohibendam putavit, atque propter paupertatem res illa, non in melius (quem tamen finem legislator proposuerat) sed contra in pejus vergit. Qui enim antea usurarum spe ad mutuandam pecuniam prompti fuerunt, post latam legem, quod nihil lucri ex mutuo percipere possint, in eos, qui pecuniis indigent, difficiles atque immites sunt. Quin etiam ad facile jurandum, quodque id fere consequitur ad jusjurandum abnegandum id occasionem praebuit; breviter, propter redundantem in humana vita perversitatem, non modo non profuit legis virtus, verum etiam obfuit. Quamquam igitur ex se legem culpare (quod quidem etiam absit) nequeamus, propterea tamen quod humana natura (quam diximus) ad illius sublimitatem non pervenit, egregium illud praescriptum abrogamus, ac in con-*

trarium statuimus ut aeris alieni usus ad usuras procedat, idque quomodo veteribus legislatoribus placuit, ad trientes centesima, nempe quae quotannis in singulos solidos singulas feneratoribus siliquas pariunt.

Ecco come fu riputato propria appartenenza degli imperadori regolare ne' contratti l'usure. Al di cui esempio, caduto l'imperio Romano, non mancarono gli altri Principi ne' nuovi domini in Europa stabiliti fare il medesimo; siccome lo convincono le tante loro costituzioni e capitolari sopra ciò stabiliti; e senza andare molto lontano nel nostro Regno di Sicilia ne abbiamo più costituzioni non meno de' Re Normanni, e Svevi, che più capitoli dei Re Angioini. Egli è vero, che ne' secoli più incolti, e quando quel poco che si sapeva di lettere, e di discipline era ristretto nell'ordine ecclesiastico, i Principi non molto si curavano di questa loro appartenenza; e nello stesso tempo travagliando in più concilj l'ordine ecclesiastico di stabilire, e dar nuova forma a questa materia di usure per vari canoni, che perciò stabilirono, e sopra tutto sempre più inalzandosi la potenza de' Romani Pontefici sopra i canoni stessi, in decorso di tempo si venne a farsi che costoro per varie lor bolle costituzioni e decretali, le dassero altro sistema; ed i Principi si contentavano secondo i modi da essi prescritti di regolare sopra ciò i loro stati, senza che volessero prendersi essi la cura, ed il pensiero di farlo, mal imitando gli altri Principi loro predecessori. Così leggiamo che il nostro Re *Guglielmo II.* promulgò una sua costituzione, che si legge sotto il tit. *de usurariis puniendis*, per la quale stabilì che tutte le questioni, che si agiteranno nella sua corte appartenenti all'usure, si abbiano nella medesima a definire e terminare secondo il decreto novellamente pubblicato in *Roma*, intendendo *Guglielmo* del decreto, che nel concilio *Lateranense* celebrato in *Roma* l'anno 1179. dal Pontefice *Alessandro III.* fu stabilito contro gli usurarj, che fu inserito anche da *Gregorio IX.* nel suo decretale lib. 1. tit. 16. c. 6. siccome fu da noi avvertito nel lib. 12. della *storia civile* tom. 3. pag. 135.

Alfonso I. d'Aragona per regolare i contratti di censo nel nostro Regno fece inserire in una sua prammatica, che leggiamo sotto il tit. *de censibus*, la bolla di Papa *Nicolò V.* a sua richiesta pubblicata in *Roma* nel 1451, la qual bolla egli confermò, e volle che ne' suoi Reami avesse egual forza e vigore che le altre sue leggi, aggiungendo altri suoi ordinamenti intorno alla validità e modo da tenersi nella costituzione de' censi suddetti.

Egli è ancor vero, che perchè piacque a questi Principi di regolare questa materia secondo le bolle de' Pontefici Romani, non si tolse loro la potestà di poterlo fare per se medesimi, senza aver bisogno che altri in ciò s impacciasse ne' propri stati; ed in effetto niente nel nostro Regno avrebbero valuto i decreti di Papa *Alessandro*, nè la bolla di *Nicolò*, se Guglielmo ed Alfonso non avessero comandato per loro leggi, che si osservassero, siccome la bolla di *Pio* [illegible] che [illegible] prese

in altra maniera di regolare i censi, e non fu dai nostri Principi ricevuta, non ha nel nostro Regno forza, nè vigore alcuno; ma non per questo una tal imprudente condotta non recò loro fastidiose conseguenze; poichè da ciò nacque, che riputando gli ecclesiastici l'usura esser delitto ecclesiastico, pretesero che la cognizione di questo delitto si appartenesse a loro; e così potessero essi punire non meno gli usurarj ecclesiastici, che i laici, o almeno che tal giudizio fosse di foro misto, cioè che contro il laico potesse procedere così il Vescovo come il magistrato, dandosi luogo alla prevenzione; nel che sovente veniva a rimaner deluso il magistrato secolare, perchè gli ecclesiastici per l'esquisita loro diligenza e sollecitudine quasi sempre erano i primi a prevenire; onde non lasciando mai luogo al magistrato, si appropriavano essi la cognizione. Per togliere il qual abuso presso di noi, ebbe il Duca d'*Alcalà* nostro Vicerè a sostenere col Pontefice *Pio V.* gravi contrasti: perchè la cognizione contro gli usurarj laici si mantenesse privatamente ai giudici regi, e non ai prelati, senza dar prevenzione, come i Vescovi pretendevano, siccome fu da noi rapportato nel lib. 33. della *storia civile* a capo 7. tom. 7. pag. 245. 246.

Ora riducendo quanto insino ad ora s'è detto de' divorzj, e delle usure al nostro proposito, Cristo Signor nostro de' divorzj espressamente disse, che *Mosè* per la loro malizia e durezza gli permise agli Ebrei, ma che egli non sarebbe per tollerargli nella nuova legge, dicendo che ciò che Iddio aveva congiunto l'uomo non poteva separare. E pure si è veduto quante interpretazioni, e quante varie sentenze nacquero nella Chiesa intorno a questo punto; che per terminarlo fu duopo, che finalmente dopo il corso di tanti secoli non meno la Chiesa che i Principi, quella per i suoi canoni, questi per le loro leggi, sterminassero affatto il divorzio in qualunque caso anche per l'adulterio, per ciò che concerne il vincolo del matrimonio.

L'usure nell'antica legge erano espressamente vietate, e gli Ebrei le proibirono fra loro, ancorchè le permettessero con altri, come si legge nella sacra scrittura, e Cristo Signor nostro nella nuova legge confermò la proibizione, anzi proibì indistintamente poterle con tutti praticare, dicendo: *mutuum dantes, nihil sperantes.* Eppure *si è veduto* come fossero state interpretate queste sue parole: sicchè non fu stimato offendere la sua santa legge, permettendo moderate usure nell'imperio, e ne' Regni degli Imperadori, e Principi cattolici.

Or che diremmo del concubinato, di cui il nostro buon Redentore non fece alcun motto, ancorchè e presso gli Ebrei, ed in tutto l'imperio Romano lo vedesse pubblicamente praticato, e riputato una congiunzione legittima e permessa, approvata non meno dalle loro leggi, dagli esempj di uomini savissimi di gran probità e di vita esemplare ed incorrotta? Non faceva mestieri, se una tal congiunzione la riputava illecita, che espressamente la vietasse e proibisse? Se ciò fece per i divorzj tollerati solamente da *Mosè*, e per l'usure vietate già nell'antica legge, quanto più doveva farlo per lo concubinato, che vedeva universalmente praticato e permesso?

CAPO X.

Non men le leggi degli Imperadori Cristiani, che i canoni della Chiesa ritennero nell' Imperio il concubinato, e qual fosse in ciò il sentimento degli antichi padri.

È cosa molto chiara ed evidente, che ne' primi tempi della Chiesa, nè gli antichi suoi canoni stabiliti ne' tre primi secoli avanti il concilio *Niceno*, nè le leggi degli imperadori cristiani, cominciando da *Costantino III.* insino all' imperadore *Leone il filosofo* condannarono il concubinato, anzi come una congiunzione legittima lo ritennero nell' imperio divenuto già cristiano.

Que' medesimi canoni, che sebben falsamente s' attribuiscano agli Apostoli, non può dubitarsi che siano antichissimi, tanto è lontano che dannino il concubinato, come con manifesto errore credette il *Mendozza* ne' commentarj al concilio *Illiberitano*, che più tosto lo permettono. Questi regolamenti (che al num. di 85. ora si veggono raccolti sotto il tit. di *canones apostolorum*) ancorchè alcuni abbiano creduto, che sin dal principio del nascente cristianesimo fossero stati stabiliti dagli Apostoli, nulladimeno nè l' opinione di *Francesco Turriano* lib sing. *adv. Magdeb. Cent.* che stimò tutti essere stati opera degli Apostoli, nè quella del *Baronio* e del *Bellarmino*, i quali credettero che cinquanta solamente fossero apostolici, sono state da savi critici abbracciate; i quali comunemente giudicano esser quella una raccolta di antichi canoni, e propriamente de' canoni fatti dai concilj congregati prima del *Niceno*; come prova *Guglielmo Beveregio* cod. canon. eccles. primit. vind. *Gabriello d' Aubespine*, *Lodovico Ellies Du Pin*, ed altri; e quel che è più notabile Papa *Gelasio* gli dichiara apocrifi nel canone *Sancta Romana* dist. 15. Comunque sia questi stessi, e specialmente il can. 16. e 17. fanno conoscere che la Chiesa in que' primi tempi non aborrì il concubinato. L' ebbe egli, è vero, per una congiunzione non cotanto perfetta legittima e solenne, come il matrimonio, ma non per questo la riputò illecita e vergognosa. Così nel can. 16. si stabilì, che, siccome il bigamo non poteva essere assunto al Vescovado, e ricevuto nel consorzio sacerdotale, così nemmeno colui che ebbe la concubina, *Qui post baptismum duabus implicitus fuit nuptiis*, (che sotto nome di *bigamo* si spiega nella *l.* 3. §. 4. *cod. de Summa Trinit.* e nella dist. 3. *si quis post*) *aut concubinam habuit; is episcopus, aut presbyter, aut diaconus, aut denique in consortio sacerdotali esse non potest.* Parimente colui che aveva presa in moglie una vedova, ovvero una che per divorzio era separata dal suo primo marito, ovvero una meretrice, una serva, ed una scenica, non poteva essere ascritto al consorzio sacerdotale; nè tampoco chi s' era ammogliato con due sorelle, o colla consobrina: *Qui viduam duxit*, dice il can. 17. *aut divortio separatam a viro, aut meretricem, aut ancillam, aut actriculam quae*

publicis mancipata sit spectaculis, episcopus aut presbyter, aut diaconus, aut denique ex consortio sacerdotali esse non potest. Qui duas sorores duxit, aut consobrinam, clericus esse non potest. Donde chiaramente si scorge, che richiedendosi in colui, che aspirava ad esser ammesso nel consorzio sacerdotale, una maggior perfezione, e che non fosse contaminato di tali congiunzioni, le quali ancorchè permesse non perciò non lasciavano d'essere (al riguardo del matrimonio con una vergine e con una donna onesta) contrarie almeno alla pubblica onestà: e perciò ad uno che aspirava ad una vita tutta monda e pura dovevano essere di ostacolo e d'impedimento, ma non per ciò tali congiunzioni si dannano e si vietano agli altri. Che mal fa chi due o più volte prende moglie? chi si marita con una vedova, con una meretrice, o con una scenica, ed in que' tempi, (quando le nozze tra questi gradi non erano proibite) con una sua consobrina? E se al pari di queste congiunzioni andava unito il concubinato, ben si vede che a que' tempi l'avere avuta la concubina era d'ostacolo al sacerdozio, siccome l'aver avuto in moglie una vedova, ma non per questo era riputata cosa illecita ed obbrobriosa.

Non v'è dubbio, che sin da que' tempi si cominciò ad esortare i cristiani, che potendo aver moglie, che era uno stato di maggior perfezione, lasciassero stare le concubine. Siccome sin dagli stessi tempi si inculcava ancora ai preti di astenersi non meno dalle concubine, che dalle mogli stesse, ed il celibato era grandemente inalzato e commendato. *S. Paolo* pure esortava ed inculcava a tutti il celibato, che era pure anteposto allo stato conjugale; e le massime di questa nuova religione erano certamente opposte non meno a quelle degli antichi Romani che degli Ebrei stessi, i quali non pure anteponevano lo stato conjugale al celibato, ma stabilirono ancora gravi pene e castighi ai celibi.

Ma perchè il concubinato era posposto allo stato conjugale, e questo al celibato, e tutte due queste congiunzioni si opponevano ad una maggiore perfezione cristiana, quanto era quella di una perfetta verginità non perciò erano riputate illecite, e condannabili nella repubblica.

Niuno meglio che l'Imperador Costantino magno co' suoi propri esempi dimostrò questa verità. Questo piissimo Principe, abbracciata ch' ebbe la veneranda religione cristiana, fu tutto inclinato e desideroso di riformare l'impero con nuove leggi, ed adattarle alle regole di questa nuova religione, e mutare per ciò i costumi de' Romani, e la loro antica religione, onde da *Giuliano l'apostata* ne acquistò il nome di *novatore* e perturbatore delle antiche leggi e costumi, come rapporta *Ammiano Marcellino* lib. 16. e 21. p. 203. A questo fine promulgò molti editti indirizzati al popolo Romano ed ai prefetti di quella città, ed in tutti que' quattro anni che dimorò in Roma, (cioè dall'anno 319. sino all'anno 322.) non ad altro attese; proibì per ciò molte superstizioni dell'antica gentilità, alle quali era Roma tanto attaccata.

Adattandosi alle massime della cristiana religione, ed esagerando i padri della Chiesa, (fra i quali era *Lattanzio*) che li servi dovessero trattarsi dai loro signori come fratelli, non per questo riputò doversi togliere affatto dall' imperio la servile condizione, e che tutti dovessero esser liberi, mà prescrisse ai padroni, che non potessero valersi della potestà che avevano sopra i servi senza freno, ma con sobrietà e con moderazione (*l. cod. Theod. de emend. serv.* A questo medesimo fine introdusse nuovi modi di manomissione, perchè ai servi fosse più agevole e pronto l' acquisto della libertà (*l. ult. cod. Theod de his qui a non domino*) e volle per qualunque formula o parole, che nelle chiese si facessero le manomissioni, s' acquistasse ai manomessi piena libertà (*l. unic cod. Theod. de manumiss. in eccles.*).

Esortavano ancora i padri della Chiesa la santità delle nozze; e degli sponsali, e condannavano la facilità de' divorzj, e la leggerezza de' repudj. Per ciò egli, sebbene non gli avesse riprovati affatto, gli represse, e stabilì con più tenace nodo la indissolubilità de' matrimoni (*l. 3. cod. de sponsal.*) e fu terribile con coloro, che disprezzando la santità delle nozze si dilettavano di venere vaga. Commendavano i padri il celibato, e lo stato verginale anteponevano al conjugale; e perciò egli punì severamente i rapitori delle vergini *l. 1. cod. Theod. de raptu virg.* ed abolì le pene del celibato, *l. unic. cod. Theod. de inf. paen.* Inculcavano ancora doversi i fedeli astenere dall' usure, ed i padri del concilio di *Nicea* le proibirono affatto ai cherici, siccome era loro proibita ogni mercatura; poichè da essi era ricercata una vita più esemplare ed incorrotta; e *Costantino* proibì eziandio ai laici le usure immoderate, e le ridusse, come abbiamo detto di sopra, ad un ragionevole modo e misura.

Pure alcuni padri della Chiesa siccome commendavano il celibato sopra lo stato conjugale, così esortavano i fedeli, che lasciando stare le concubine fossero contenti delle mogli, che era uno stato di maggior perfezione, siccome diremo più innanzi. E *Costantino*, ancorchè non riputasse togliere dall' imperio il concubinato, che era stimata una congiunzione lecita e permessa, ed alla quale non si opponeva alcuna legge evangelica; con tutto ciò per disporre l' uman genere ad un più perfetto stato, come era quello del matrimonio, stabilì il primo la legittimazione de' figliuoli naturali per lo susseguente matrimonio. Pensò che in tal maniera potessero agevolmente indursi gli uomini di passare dal concubinato al matrimonio, poichè prima i figliuoli nati dal concubinato non si legittimavano per le nozze susseguenti; onde per allettare i padri per amor de' propri figliuoli a mutare il concubinato in matrimonio, stabilì che i figliuoli nati nel concubinato prima delle nozze fossero ugualmente legittimi che quelli nati di poi, costante matrimonio. Della qual costituzione ecco come ne parla l' imperadore *Zenone* che la confermò nella l. 5. c de natural. lib. *Divi Constantini, qui veneranda christianorum fide munivit Imperium, super ingenuis concubinis ducendis uxoribus, filiis quin etiam ex iisdem vel ante matrimonium, vel postea progenitis suis*

ac legitimis habendis sacratissimam constitutionem revocantes, jubemus etc. Nè altro fu l'intendimento di questo piissimo imperadore che in cotal maniera (secondo il desiderio di *S. Gio. Crisostomo*, di *Lattanzio* e degli altri padri della Chiesa) mutar pianpiano il concubinato nelle nozze, come savissimamente ponderò *Gotofredo* nel comment. alla l. 1. c. de natural filiis. *Constantinus*, ei dice *qui veneranda christianorum fide munivit Imperium, hac propria legitimandorum liberorum ratione patriaeque potestatis in liberos acquirendae, modo concubinatum in nuptias paulatim vertere sategit, at ita, si non concubinatum omnino tollere a republica christiana posset, saltem post susceptos jam liberos arctiorem et sanctiorem conjunctionem legitimo connubio mutare discerent; et ferre alioquin solet liberorum contemptio chariorem et sanctiorem copulam facere, et ad matrimonium contrahendum invitare. Videndus insignis, hanc in sententiam*, Chrysostomi *locus l. 1. 2. de providentia Dei, de Abrahamo et Ismaele.*

E sebbene *Costantino magno* non avesse in questi principj uguagliato in tutto la condizione de' figliuoli nati nel concubinato prima delle nozze coi figliuoli nati dipoi intorno alla successione de' beni; nulladimeno tanto bastò di avergli cominciato a favorire: perchè dipoi l'imperadore *Valentiniano il vecchio*, concedè loro anche in ciò maggior favore; come è chiaro da una sua costituzione, che si legge nel lib. 1. *de natural. filiis*; la quale credette *Giacomo Gotofredo*, che *Valentiniano* l'avesse stabilita a richiesta di *Libanio* cotanto da lui favorito, il quale avendo rifiutato come gravoso e pieno di cure il matrimonio e da una sua concubina procreati più figliuoli, non volendo cambiare il concubinato in matrimonio per potergli maggiormente giovare s'interpose con *Valentiniano*, e l'indusse a stabilire quella legge. Il di cui esempio seguirono dappoi gli altri imperadori suoi successori, come l'imperadore *Zenone* nella citata legge 5. e più d'ogni altro *Giustiniano*, il quale gli agguagliò in tutto ai figliuoli nati dopo le nozze; siccome non meno dal suo *codice* (l. 10. e 11. *de natural. liber.*) che dalle sue *novelle* 17. e 89. è manifesto.

Non men da quanto abbiam detto, che da un altra legge di *Costantino*, della quale fa menzione *Sozomeno lib. 2. hist. 8.* e *Marciano* nella novella 4. tit. 4. *de matrimon. senat.* e che *Giustiniano* inserì nel suo codice sotto il tit. *de concubinis*, si conosce che questo piissimo imperadore, siccome ritenne il legittimo concubinato nell'imperio, così volle affatto sterminare l'illegittimo ed obbrobrioso. Ciascuno, come abbiam detto, doveva esser contento o di una moglie o di una concubina, ed era affatto proibito all'ammogliato appresso di se avere la concubina. Ecco ciò che *Paolo* giureconsulto ne dice nel lib. 2. *recept. sentent.* tit. 20. *Eo tempore quo quis uxorem habet, concubinam habere non potest.* Lo stesso si legge presso *Papiniano* nella leg. 171. e nella legge ult. *in fine ff. de divortiis et repudiis.* Con tutto ciò alcuni si prendevan

questa libertà di avere insieme e moglie e concubina. Questa veramente i Romani non la chiamarono concubina, ma *Pellex*. E questo con la differenza tra Greci e Latini. I Greci sempre chiamarono παλλακὴ quella che i Romani dicevano *concubina*, cioè colei, che essendo libera si accoppiava con uno parimente sciolto senza la celebrità delle nozze, ed era tenuta in sua casa come moglie; come è manifesto dall' eglog. 2. c. 144. e dal *nomocanone* di *Fozio* 9. c. 29. ond' è che *Giustiniano* nella sua novella greca 157. c. 2. chiama *pellex* quella che così nelle costituzioni di altri Imperadori suoi successori, come nelle sue, che furono dettate in latino, e che furono inserite nel sub codice sotto il tit. *de natural. liber.* si chiama *concubina*. Gli antichi Romani pure un tempo chiamarono la concubina *pellex*, come per l'autorità di *Masurio* ne rende a noi testimonianza *Paolo* nostro giureconsulto nella legge 144. *ff. de us.* ove dice: *Libro memoralium* Masurius *scribit pellicem apud antiquos eam habitam, quae, cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat, quam nunc vero nomine* amicam, *paulò honestiore* concubinam *appellari*; nel che sono da vedersi *Suetonio* in Vespasiano c. 21. *Festo*, *Gellio*, e *Plinio*. Ma di poi comunemente i Romani chiamarono *pellice* colei, la quale s' accoppiava non con un sciolto ma con chi avea moglie. E in cotal guisa distinguevano la pellice dalla concubina, come per l' autorità di *Granio Flacco* soggiunse *Paolo* nella citata legge 144. *Granius Flaccus* in lib. de jure Papiniano *scribit pellicem nunc vulgo vocari, quae cum eo cui uxor sit, corpus misceat.* Or Costantino in questa sua legge rinnovò le proibizioni, e comandò che affatto mentre durava il matrimonio non si potesse avere concubina. *Nemini*, ei dice *licentia concedatur constante matrimonio concubinam penes sè habere.* Ciò che poi da *Giustiniano* fu confermato nella legge ult. *in fine, c. de commun. de manumiss.* e nella novella 18. c. 15. §. *Si autem*, e novella 89. c. 12. §. 5.

Questa legge di *Costantino* conformandosi a ciò che *Papiniano*, *Paolo*, e gli altri nostri giureconsulti avevano insegnato convince, che questo Imperadore niente stabilì di nuovo intorno al concubinato, lasciandolo come prima nell' Imperio, e lo vietò solamente agli ammogliati siccome era già; onde mai da questa legge argomentò *Jacopo Gotofredo* ne' suoi comment ad leg. 1. cod. Theodos. *de natural. liber.* che *Costantino* in qualche maniera per quella lo togliesse come sono le sue parole: *Ut ita si non concubinatum omnino tollere a republica christiana posset, (quem sane etiam quadantenus lege sustulit, pura l. unica c. cit. de concub.) saltem post susceptos jam liberos etc.*

Ritenuto pertanto nell' imperio cristiano il concubinato, non meno da *Costantino magno* e dai suoi figliuoli, che dagli altri Imperadori cristiani suoi successori fu da tutti riputato una congiunzione lecita ed onesta; e coloro che amavano piuttosto viver concubinati che ammogliati non erano per ciò puniti. Non fu certamente *Libanio* ac-

cusato all' imperadore *Valentiniano*, nè ripreso da *S. Basilio*, di cui era tant' amico, perchè rifiutò sempre lo stato conjugale, ed ebbe in casa la concubina; anzi impetrò da *Valentiniano* molti favori, e prerogative per li figliuoli naturali, che erano procreati dalle concubine, come s' è veduto di sopra.

Egli è ben vero de' sentimenti ch' ebbero i padri della Chiesa intorno al concubinato, che alcuni padri della Chiesa, che fiorirono in questi tempi, cioè nel IV. secolo, comandando ne' cristiani una maggior perfezione, e riputando com' era in verità lo stato conjugale più perfetto, esageravano che lasciando stare le concubine s' attenessero alle mogli. Fra gli altri *S. Ambrogio* lib. 1. de patriarch. c. 4. e 7. et serm. 65. de S. Joanne Baptista, diceva: » Perchè la tua donna, »che non ti grava averla per concubina, non la puoi mutare in moglie?» *Si talibus moribus praedita est, ut mereatur consortium; mereatur et nomen uxoris.* S. Gio. Crisostomo *in serm. de concub. in principio*, esclama pure lo stesso; e così fecero *S. Girolamo* ed alcuni altri, che ne parlarono in gergo, e con molta esitazione ed oscurità.

Ma non può negarsi, che commendando essi ed esagerando questa maggior perfezione, spinti dal loro zelo e fervore non dassero sovente in qualche eccesso, usando parole veramente enfatiche, o declamatorie. *S. Ambrogio* pure, come abbiamo veduto, declamando contro le usure diede in tali eccessi, che non si ritenne di dire: *ubi jus belli, ibi etiam jus usurae. Ab hoc usuram exige, quem non sit crimen occidere.*

Così arringando contro il concubinato non ebbero ritegno di chiamar adultero il concubinario, ed il concubinato adulterio. *Tertulliano* lib. de monogamia c. 16. e *S. Leone magno* epist. ad Ruffinum c. 4. chiamano *Agar* concubina d' *Abramo*, e semplice concubinato approvato dagli Ebrei quel congiungimento che fra loro era; eppure *S. Ambrogio* lib. 1. de Abrahamo c. 4. chiama adultero il concubinario, e perciò condanna il concubinato d' *Abramo* con *Agar*, e lo chiama adulterio; e lo scusa non per altro, se non perchè allora non era stato ancora da legge alcuna proibito l' adulterio. Anzi questo istesso padre nel lib. de paradiso c. 13. parla di quest' azione d' *Abramo* come d' un vero peccato. Ma *S. Agostino* parlando senza iperboli e seriamente nel lib. 16. *de civit. Dei*, dice queste parole: *nullo modo est inurendum de hac concubina crimen Abrahae. S. Giò. Crisostomo* non ebbe difficoltà di dire, che il concubinato era stato introdotto dai diavoli dell' inferno, come se i diavoli l' avessero introdotto presso gli Ebrei, e questi tutti usando con le loro concubine, avessero commesso tanti adulterj. Anche *S. Cirillo* declamando contro le nozze de' cristiani co' gentili, scrisse: *Mulieres christianas quae nubunt infidelibus, copias fieri diaboli.*

Non è cosa nuova, ed a chi è pratico del linguaggio de' padri, non debbono sembrare insolite formole queste loro iperboli, e declamazioni. *S. Basilio* nell' epist. 1. ad Amphilochium c. 4. parlando delle terze nozze, che e per divina e per natural legge

furono sempre lecite, le chiama *poligamiam, seu potius castigatam fornicationem.*

Fu per ciò savio ammonimento di *S. Girolamo* istesso, che dovrebbero aver sempre dinanzi agli occhi coloro che volgono e rivolgono i libri de' padri, dicendo che bisogna attender bene quando essi disputano contro gli avversarj, ovvero arringano e declamano contro i vizj, oppure quando scrivono seriamente insegnano e spiegano qualche dogma. Nei primi *vagam esse disputationem, et adversario respondetur; nunc haec, nunc illa proponit, argumentari ut libet, aliud loqui, aliud agere; panem, ut dicitur, ostendere, lapidem tenere.* E poco dopo soggiunge: *Tu me autem in praelio, et de vita periclitantem studiosus magister doceas?* Ciò che comprova coll' esempio *Origene, Methodio, Eusebio ed Apollinare* nelle dispute contro *Celso* e *Porfirio*, nelle quali, come ei dice, *non quod sentiunt, sed quod necesse est dicunt adversus ea quae dicunt gentiles. Taceo de latinis scriptoribus*, Tertulliano, Cypriano, Minutio, Victorino, Lactantio, Hilario, *nec non tam me defendisse, quam alios videar accusare.* Verità, che oltre moltissimi teologi, conobbe e conseguì l' istesso padre *Petavio* in notis ad *Epiphanium* dicendo: *Multa sunt a sanctissimis padribus aspersa, quae si ad exactae veritatis regulam accomodare volueris, boni sensus inania videbuntur.* Ma ne' loro sermoni e declamazioni molto più deve l' uomo essere accorto; poichè l' esperienza ha dimostrato, che sovente ciò che fu loro ardita espressione ed eccesso, i tempi posteriori l' han veduto passare in canoni e decreti. Essi ancora esageravano il celibato nell' ordine ecclesiastico, e declamavano contro i preti ammogliati, e non inculcavano altro chè dovessero astenersi affatto dalle mogli; tanto che nell' anno 418. in un concilio particolare tenuto in *Cartagine* stimarono que' padri che v' intervennero ciò che gli altri nelle loro omelie e sermoni avevano per una maggior perfezione di stabilirlo per un canone che si legge nel codice de' canoni della Chiesa d' Affrica con queste parole. *Placet ut episcopus et presbyter, et diaconus, et omnes qui sacra contrectant, pudicitiae custodes, ab uxoribus se abstineant.* Eppure non era cosa vietata, anzi lecita ed onesta agli ammogliati, purchè non fossero bigami, di passare al sacerdozio, e ritenere le loro mogli Il qual istituto s'ha sempre ritenuto la Chiesa greca e la latina fino al Pontificato di *Gregorio VII.* in cui l' ha affatto tralasciato, come diremo più innanzi.

Non vi era cosa più certa ne' tre primi secoli della chiesa, che le primizie e le decime fossero volontarie non necessarie. Non vi era cosa alcuna di forzato in quelle offerte; *nam*, come dice Tertulliano, *nemo compellitur, sed sponte confert.* Ciò che fu ben dimostrato da *Dupino* ad Censor. *in biblioth. tom. 9. in fine c. 3. § 13.* Ma in questo IV. secolo vedendo i padri della chiesa, che i fedeli si erano raffreddati in prestarle, cominciarono per via di sermoni ad inculcarle, e nell' esagerare che essi facevano ai fedeli, perchè non le tralasciassero diedero in qualche eccesso, paragonandole alle decime e primizie

degli Ebrei dell'antico testamento, le quali erano tutt' altro. Tanto bastò che poi ne' secoli seguenti più incolti e barbari vedendosi, che niente giovavano le prediche e l'esortazioni, fu mestieri ricorrere ad ajuti più forti e vigorosi; onde si pensò a stabilirle per via di precetti, e di canoni: per la qual cosa, nel VI. secolo molti concilj d'occidente, e ne' secoli seguenti più decretali de'Romani Pontefici fecero passare in legge l'uso di pagarle, e da volontarie divennero debite e necessarie; e quando non si pagavano, erano per via di scomuniche con molto rigore esatte.

Non è dunque cosa nuova, che per queste vie ciò che prima fu riputato lecito e permesso, di poi col correr degli anni si fosse riputato illecito e proibito. Prima si cominciava con l'esortazioni, e con sermoni da' padri, dipoi si venne a decretarlo per via di canoni, ed in fine al costringimento per via di censure e scomuniche. Ma egli è ben da notare in questo soggetto che abbiamo per le mani del concubinato, che sebbene era da' padri della Chiesa posposto allo stato conjugale, e si esagerava per ciò a tralasciarlo, non venne se non negli ultimi tempi la Chiesa ad espressamente proibirlo, ed i Principi a condannarlo. Sono più antichi li canoni riguardanti le usure, i divorzj, e le decime, che il concubinato. Fu tal congiunzione riputata da non più permettersi, nello stesso tempo che si stimò vietarsi ai preti l'aver moglie. E la ragione può esser manifesta a chi avrà innanzi agli occhi la storia de' passati secoli della Chiesa, ed i diversi modi e mezzi praticati sì nell'uno, che negli altri casi. Poichè ebbero i padri della Chiesa in più abominazione l'usure ed i divorzj, che il concubinato; e con molta ragione, poichè de' primi nella nuova legge vedevano che Cristo Signor nostro gli aveva espressamente proibiti; ma del concubinato, che era così presso gli Ebrei che presso i gentili, lecito e permesso, non ne aveva neppur fatta parola.

Ma niun meglio che l'incomparabile *Agostino* mette in più chiara luce questa verità. Aveva egli in più luoghi delle sue opere declamato contro il concubinato, come nell'omilia 49. ne' sermoni 243. *de castitate conjug.* et serm. 2. domin. 22. post pentecostem, ed altrove; ma siccome egli stesso si dichiara nel lib. unic. *de fide et operibus* c. 19. e molto più nel lib. *de bono conjugali*, egli declamò contro le concubine prese *ad tempus*, e contro quel concubinato, che dalle leggi stesse civili fu riputato obbrobrioso ed illecito, e che non meritava nome di concubinato, quando chi aveva moglie voleva tener anche la concubina. Pur *Costantino magno* detestò, come s'è veduto, il concubinato negli ammogliati. Altro è aver l'amica ovvero la pellice, altro la concubina. *Amica*, (dice *Cujacio* ad rubr. c. de concubinis) *turpitudinis nomen, concubina vero nonnihil dignitatis.* Nel vero e legittimo concubinato bisognava, come s'è veduto, serbar le leggi, ed i modi prescritti, perchè si reputasse una legittima congiunzione; bisognava che uno sciolto si accoppiasse con una parimente sciolta; bisognava non violar la fede data, mescolandosi con altre, perchè anche nel legittimo concubinato si commetteva

adulterio; bisognava in fine ritener in propria casa la concubina con affezione maritale, e *non ad tempus*, in guisa che si riputasse come moglie; perciò il concubinato era chiamato *semimatrimonio* e la concubina *semimoglie*. Questo concubinato, che è appunto quello che non meno gli Ebrei che i Romani riconoscevano per legittimo e permesso, non biasimò siccome certamente non poteva *S. Agostino*; ma nel citato lib. *de bono conjugali* espressamente lo commendò: giova quì rapportare le sue parole, che descrivono appunto il concubinato degli Ebrei e de' Romani: *Cum masculus*, ei dice, *et foemina, nec ille maritus, nec illa uxor alterius sibimet, non filiorum procreandorum, sed propter incontinentiam solius concubitus causa copulantur, ea fide media, ut nec ille cum altera, nec illa cum altero id faciat; potest quidem fortasse non absurde hoc appellari connubium, si usque ad mortem alicujus eorum id inter eos placuerit, et prolis generationem, quamvis non ea causa conjuncti sint, non tamen vitaverint, ut vel nolint sibi nasci filios, vel etiam opere aliquo malo agant, ne nascantur:*

Questo appunto era, come s'è detto, il concubinato degli Ebrei, e de' Romani: si distingueva solamente dal matrimonio per la solennità de' riti, e per la costituzione della dote; e perchè ne' matrimonj, anche in quello *usu*, si ricercava la contestazione d' accoppiarsi *liberorum procreandorum causa*, S Agostino stesso nel lib. *de moribus Manichaeorum*, per dinotar questa stessa differenza tra il matrimonio ed il concubinato, dice ancora: *Ad hoc enim ducitur uxor; nam et id etiam tabulae indicant, ubi scribitur, liberorum procreandorum causa;* e nel lib. delle *confessioni* replicò lo stesso: *Et hoc tabulae nuptiales indicant, nos jungi in matrimonio, liberorum procreandorum causa.* All' incontro nel concubinato, come s'è già detto, e conferma questo dottore nel loc. cit. *de bono conjugali, non filiorum procreandorum, sed propter incontinentiam solius concubitus causa copulantur.* Per ciò *S. Agostino* medesimo, nel lib. unico *de fide et operibus* c. 9. ancorchè commendasse il costume dalla Chiesa praticato a' suoi tempi di non doversi tosto battezzare gl' infedeli peccatori, ma prima con diginni pianti e rigorose penitenze fargli nettare dalle passate lordure; con tutto ciò ei fortemente dubitò, se lo stesso dovesse praticarsi con una infedele concubina, alla quale il preceduto concubinato, perchè era permesso, non poteva imputarsi a peccato.

I Romani approvarono il concubinato per soccorrere alla debolezza umana, e per evitare le maggiori spese ed incomodi, che porta seco il matrimonio, ritenendo le concubine con affezione maritale, e come fossero lor mogli: quindi *S. Girolamo* disse, (epist. ad *Oceanum*), parlando di questo loro istituto: *affectione maritali retinebant concubinas, ad evitanda onera, et minuendas expensas, quas tamen, ad ampliores evecti divitias, etiam uxorum non tantum nomine, et dignitate, sed etiam jure dignabantur.*

Che vi era dunque di male in questa congiunzione cotanto al

matrimonio somigliante? Se Dio la permise agli Ebrei, che difficoltà vi poteva essere lasciandola continuare fra i cristiani? Se innanzi a Dio, che non ricerca da noi riti o celebrità estrinseche, ma l'affezione di una sincerità d'animo, le concubine degli Ebrei erano in luogo delle mogli, perchè l'accoppiamento con una donna sciolta, che si ritiene da uno ugualmente libero con affezione maritale, e con proponimento di serbar la fede promessa, *ut nec ille cum altera, nec illa cum altero id faciat*, come dice *S. Agostino*, non dee avanti Dio riputarsi lecito, e quella concubina non aversi in luogo di moglie? *Et cur id genus concubinae*, dice S. Tommaso, *non appellentur merito uxores, cum revera coram Deo uxorum loco fuerint?* Chi niega, che volendosi essere stato da Cristo Signor nostro il matrimonio innalzato a sacramento, non sia più tosto da abbracciarsi lo stesso stato conjugale, come di maggior perfezione, e lasciarsi il concubinato come una congiunzione non tanto legittima e perfetta? Ma che per ciò? Dovremmo dunque, perchè il celibato è di maggior perfezione che il matrimonio, riputare illecite le nozze, ed attenersi al solo celibato? Cristo Signor nostro nella sua santa legge ci insegnò bensì la via della maggior perfezione, ma non per questo pretese di turbar la repubblica, e sconvolgere il suo governo politico e temporale. *Manete in ea vocatione in qua vocati estis*, dice S. Paolo, perchè per tutti, in qualunque stato e condizione, che essi siano, sono aperte più vie alla loro salute, e la bontà divina ha sì grandi e misericordiose braccia, che prende volentieri tutto ciò che a lei si rivolge.

Per questa ragione, ancorchè dai padri si esagerasse cotanto il lasciare il concubinato, potendosi mutare in matrimonio, non per tanto stimò la Chiesa in questo IV. secolo di dover abolirlo e condannarlo. Anzi non meno di ciò che fecero gli Imperadori cristiani, che lo ritennero nell' Impero, così si ritenne e si permise dalla Chiesa stessa.

CAPO XL

Il concilio Toletano I. e S. Isidoro *riputarono lecito il concubinato de' Romani.*

Chiarissima prova ne dà a noi il cotanto famoso concilio *Toletano I.* celebrato nel fine dell' anno 400. sotto il Pontificato di *Anastasio I.* I padri di questo concilio stabilirono per lo concubinato un canone che nel numero è il 17. tutto conforme alle leggi civili, ed alla riferita costituzione di Costantino magno rapportata da *Giustiniano* nel suo codice, sotto il tit. *de concubinis*. Le leggi civili, come abbiamo di sopra notato, comandavano che ciascuno dovesse esser contento di una moglie, o di una concubina: era riputata non meno poligamia aver nello stesso tempo moglie e concubina, che due mogli assieme. Per ciò a chi avea moglie non era permesso aver ancora la concubina. *Nemini licentia concedatur*, dice Costantino,

constante matrimonio concubinam poenes se habere. Legge conforme a quanto *Paolo* giureconsulto avea scritto. *Eo tempore, quo quis uxorem habet, concubinam habere non potest.* Ecco le parole del canone, che non si discostano punto dalla disposizione della legge: *Si quis habens uxorem fidelem, concubinam habeat non communicet. Caeterum is qui non habet uxorem, et pro uxore concubinam habet, a communione non repellatur; tantum ut unius mulieris, aut uxoris, aut concubinae (ut ei placuerit) sit conjunctione contentus; alias vero vivens abjiciatur, donec desinat, et per poenitentiam revertatur.* Si potrà desiderare un più illustre documento di questo, per lo quale si conferma, che la Chiesa si uniformò alla legge degl' Imperadori, i quali ritennero nell' imperio il concubinato, ancorchè divenuto cristiano?

Non era separato dalla comunione de' fedeli chi era contento dell' una o dell' altra congiunzione. Camminavano di ugual passo colui che aveva la sola moglie, e quel che era contento della sola concubina, perchè non meno l' una, che l' altra congiunzione era riputata nell' Imperio legittima e permessa. La Chiesa come fondata in quello non pretese guastare le sue ordinanze, ed il suo governo. Era ben da desiderare, che il concubinato si mutasse in matrimonio, essendo uno stato di maggior perfezione, siccome inculcavano i padri, e la Chiesa commendava bensì il farlo, ma non s' arrogò in questi tempi per suoi canoni di abolirlo, e conformandosi alle leggi civili ancor' ella l' approvò e ritenne; riputò non s' offendere per ciò la legge evangelica, che non l' aveva vietato; e che se fu lecito nell' antica legge presso gli Ebrei, doveva credersi che nella nuova legge fosse ancora da permettersi.

E perchè il canone di questo concilio non paja strano a coloro, i quali non bene informati del costume di que' tempi reputano ogni cosa che si discosta dal nostro stravagante e mostruoso: ecco ciò che *S. Isidoro* ne scrisse nel lib. *de distantia novi et vet. test.* c. 5. il quale ci assicura eziandio, che per due secoli appresso, durasse ancora presso i cristiani il concubinato. Egli fiorì nel fine del VI. secolo, e nel principio del VII., e seguendo i dettami di questo concilio declamava contro coloro che non si contentavano di una sola moglie, o di una concubina. Questa, ei dice, è la differenza tra l' antica e la nuova legge, che presso gli Ebrei, ai quali non era vietata la poligamia, si potevano ritenere più mogli e più concubine; ma fra noi cristiani una solamente o sia moglie o sia concubina. *Cristiano*, ei dice, *non dicam plurimas, sed nec duas simul habere licitum est, nisi unam tantum aut uxorem, aut certe loco uxoris, (si conjux deest,) concubinam.*

Nè si creda, che così il canone del concilio *Toletano*, come il detto di *S. Isidoro*, e la sentenza di *S. Agostino* di sopra rapportata; fossero stati ne' tempi meno a noi lontani dalla Chiesa riputati cotanto rancidi ed invecchiati, che non meritassero altra rimembranza. Tutto al rovescio di ciò che costoro credono, ci di-

mostra il decreto di *Graziano* nella di cui compilazione non si dimenticò quello insigne dottore inscrirvi non meno la sentenza del canone del concilio *Toletano*, con quelle parole: *Is, qui non habet uxorem, et pro uxore concubinam, a communione non repellitur, tamen ut unius mulieris, aut uxoris, aut concubinae, sit conjunctione contentus;* come si legge nella *dist.* 34. c. 14. che le riferite parole di *S. Agostino* nel can. *solet.* 32. q. 2. e l'altre di *S. Isidoro* cit. dist. 34. c. 5. D'onde si convince ancora, come diremo più innanzi, che anche ai tempi di *Graziano* il concubinato fu ritenuto; nè, se non molti anni in appresso fu affatto tolto, ed abolito nell'occidente non meno da più canoni di vari concilj tenuti nel X. XI. e XII. secolo, che per più leggi de' Principi.

Alcuni ancora misurando li costumi passati con i presenti, e vedendo che per le parole di *S. Agostino*, di *S. Isidoro*, e del canone di questo concilio era pur troppo chiaro, che non meno dalla legge civile che dal gius canonico si permetteva il concubinato (ciò che ad essi sembrava stranissimo) s'ingegnarono di dare a queste parole assai più stravaganti interpretazioni. Il nostro famoso cattedratico *Domenico Aulisio* ne' commentarj *ad tit. ff. soluto matrimonio, part. rubr. n. 2. p. 403.* credette che la concubina, della quale parlano il concilio e *S. Isidoro*, dovesse intendersi della moglie *usu*, la di cui congiunzione consistendo nel solo uso, e non richiedendo tanti riti e solennità, quanti erano ricercati ne' matrimonj *per confarreationem* e *per coemptionem*, possa eziandio chiamarsi *concubinato*, ed una tal moglie appellarsi ancora *concubina*; ma da quanto si è detto di sopra, e da ciò che *S. Agostino* stesso insegnò, ben si conosce quanto sforzata e vana sia questa interpretazione. Era ben rimarchevole e distinta la differenza tra la moglie *usu* e la *concubina*. Nel matrimonio *usu* era necessaria la contestazione che il congiungimento si faceva *liberorum procreandorum causa. Ad hoc enim ducitur uxor, et hoc tabulae ipsae nuptiales indicant*, disse *S. Agostino* ne' luoghi di sopra rapportati. Ma nel concubinato, che fu introdotto per soccorrere all'incontinenza, *S. Agostino* istesso c'insegna, che non bisognava tal protestazione, poichè ci dice, *non filiorum procreandorum causa, sed propter incontinentiam solius concubitus causa copulantur*. Nel matrimonio *usu* interveniva la dote, e la solennità delle nozze, ed era colei vera moglie siccome colui vero marito; talchè aveva luogo nell'adulterio commesso l'accusazione *jure mariti*, come s'è detto; ciò che non potea dirsi del concubinato. Quindi saviamente Brissonio *ad l. Jul. de adult.* riprese coloro, che confondevano queste due congiunzioni, dicendo: *Equidem assentiri iis non possum, qui solo usu uxores cum concubinis confondere conantur: aliud enim semper fuit uxorum, aliud concubinarum nomen.* Ed in effetto, nè in tutti i responsi de' nostri giureconsulti, de' quali l'imperador Giustiniano compilò le Pandette, nè in tutte le costituzioni de' Principi, dei quali così l'imperadore Teodosio, come Giustiniano stesso

compilarono i loro codici; nè in tutte le novelle, così sue come degli altri imperadori suoi successori, nè in fine presso scrittore alcuno si troverà che la moglie *usu* siasi appellata giammai concubina, o che questo nome potesse a quella convenire per la gran differenza, che fra loro intercede; e molto meno potea ciò dirsi in tempo del concilio Toletano, ed assai più ne' tempi di *S. Isidoro*, e di *Graziano*, quando non v'era rimaso vestigio alcuno di que' tre generi di matrimoni praticati dai Romani; nè si sapeva in que' secoli incolti, che cosa si fossero le mogli *usu*; ma all'incontro ben si sapeva, che cosa fossero le concubine; poichè il codice di Giustiniano, e le novelle degl'imperadori Greci suoi successori, ed i capitolari de' Principi d'occidente ne trattarono bene spesso ed ampiamente, come diremo più innanzi.

Ma assai più strana e mostruosa è l'altra interpretazione, che *Ferdinando di Mendozza*, ne' suoi commentarj al concilio Illiberitano l. 2. c. 8. dà alle parole del concilio, ed a quelle di *S. Isidoro*; non può negare, che quivi si parli della vera concubina, che era differente dalla moglie, ma dice che il concilio, e *S. Isidoro* intendono che ciascuno debba esser contento o di una moglie o di una concubina, riguardando le leggi del mondo non quelle dello spirito; erano permesse le concubine *jure fori*, *non jure poli*; e poichè permettendole le leggi civili il numero era grandissimo, perciò non istimò il concilio separare dalla comunione de' fedeli tanti che le ritenevano, tollerandoli per tema di un male peggiore, siccome si fa ne' peccati che da molti si commettono, per l'estirpazione de' quali la Chiesa per la moltitudine non può valersi de' rimedj forti e vigorosi per non cagionare maggiori disordini e turbolenze. Gran torto veramente fa questo scrittore alla santità e dottrina di que' veneraudi padri che intervennero in quel concilio, ed alla pietà e religione di quel Santo. Questa interpretazione appunto gli danno i più rabbiosi eretici della chiesa, ch'essi dicono riformata, come *Amelmano*, e *Teodoro Beza*, per declamare come fanno contro il concilio, che permettesse una tanta empietà. Come ammettere nella comunione della chiesa pubblici peccatori, e fargli partecipi de' suoi beni spirituali, de' sacramenti, e delle cose più religiose e sante? L'istesso *Mendozza* confessa, che per quelle parole del concilio non potendosi scacciare i concubinarj dalla comunione, ma dovendo in quella conservarsi e mantenersi come erano prima, dovevano per conseguenza essere ammessi alla partecipazione di tutti i sacramenti eziandio di quello dell'eucaristia; e per un passo di *S. Agostino* malamente inteso (che niente fa al proposito) crede giustificar nella chiesa questo, che sarebbe stato uno scandaloso e biasimevole abuso, cioè di ammettersi i pubblici e certi peccatori al sacramento dell'altare: *Constat igitur* (ei dice) *aetate Augustini ecclesiae fuisse consuetudinem, de antiqua et recepta ecclesiasticae disciplinae severitate non nihil remittendi, et concubinarios ad communionem dominicam impurissime accedentes ab ea non arcendi, quod peccantium multitudo*

ad tempus accepta ipse Augustinus refert. Non si aveva certamente ai tempi di *S. Agostino* difficoltà alcuna di ammettere i concubinari al sacramento dell'altare, perchè avendosi il concubinato per una congiunzione lecita e permessa, i concubinarj non erano avuti per peccatori. E ciò tanto è vero che *S. Agostino* stesso nel l. unico *de fide et operibus c.* 19. separa e distingue le concubine dagli altri infedeli peccatori: questi vuole, che non debbano subito ammettersi al battesimo, se prima non si saranno purgati da' loro peccati con digiuni, e lagrime, e non avranno fatto una vera penitenza de' loro passati falli, ma della concubina non si assicura dire lo stesso. E poi questo medesimo Santo nel l. *de bono conjugali* si spiega, che se le concubine avranno quelle tre qualità di sopra accennate, che le distinguevano anche presso ai Romani dalle amiche, dalle pellici, e dalle altre persone inoneste, non vi era dubbio che dovranno stimarsi come mogli, e perciò non reputarsi illecita e peccaminosa una tal congiunzione. Di questo concubinato appunto parlano il concilio, e *S. Isidoro*, e perciò non è da riputarsi cosa strana che l'avessero permesso; ed è ciò sì vero che non parlassero se non di cosa permessa, non tanto *jure fori* ma eziandio *jure poli*, chè espressamente chiamarono lecita ed egualmente permessa la concubina che la moglie: *Unius mulieris*, (dice il concilio) *aut uxoris, aut concubinae (ut ei placuerit,) sit conjunctione contentus.* Si agguaglia in ciò la moglie con la concubina; *se gli piacerà*, potrà esser contento o dell'una o dell'altra; e siccome colui che si contenta di una sola moglie dee comunicare, così parimente quello che si contenta di una sola concubina. *S. Isidoro* più chiaramente dice che non sarà lecito al cristiano aver due o più donne; ma bensì lo sarà contentandosi di una solamente, o sia moglie o se questa manca concubina. Leggasi ora Natale d'*Alessandro hist. t.* 3. *dissert.* 29. *saeculi* 1. *art. unic.* e chi non sarà sorpreso di tanti paralogismi, e strane *interpretazioni* sognate sopra questo detto di *S. Isidoro*, e sopra il canone del concilio Toletano, bisognerà confessare che non abbia non pure affinato discorso, ma nemmeno un buon senso comune. Ma qual dubbio vi potea cadere, che il concilio di Toledo, e *S. Isidoro* non intendessero di una congiunzione per ogni diritto lecita, ammettendo perciò i concubinarj alla partecipazione de' sacramenti eziandio a quello dell'altare, se ne' loro tempi tale era comunemente riputato il concubinato in tutto l'Imperio? Nel V. secolo leggansi l'intiero codice di Teodosio il giovine, le costituzioni degli Imperadori onde fu compilato, e le novelle di Zenone, di Marziano e degli altri Imperadori d'oriente, e si troverà il concubinato ritenuto nell'Imperio come una congiunzione lecita e permessa. Nel VI. secolo, nel quale visse *S. Isidoro*, come costui poteva dubitare di ciò, quando vedeva che Giustiniano imperadore, Principe cotanto pio e religioso, così nella compilazione delle Pandette come del suo codice tanto era chiaro ed evidente, che era

ritenuto per lecito il concubinato, che prescrisse sopra quello molte leggi, e sopra i figliuoli che nascevano dalle concubine, dandovi forma e regolamento? Anzi nella *l. si qua illustris* 5. *c. ad loc. cit. orficianum* espressamente lo chiama *licita consuetudo*. Niente dico delle sue novelle, specialmente della novella 18. c. 5. novella 89. e altrove, dove lo stesso s'inculca e si ripete; e ben si conosce, che tutti gli altri imperadori d'oriente suoi successori lo riputarono tale; giacchè non fu vietato se non ai tempi di Basilio il Macedone, e di Leone il filosofo suo figliuolo, e di Costantino Porfirogenito; e quel che prima era lecito, si reputò non più permettere anzi abolire, come diremo più innanzi.

A ragione dunque furono dai più gravi teologi e canonisti riputate sforzate e stravaganti le interpretazioni del Mendozza, che dà a quelle parole del concilio di *S. Isidoro*, le quali essendo chiare, e manifeste non si può negare, che ivi si parla delle concubine dalle leggi civili, e dai sacri canoni permesse, le quali erano come mogli, e delle quali parla *S. Agostino* nel *l. de bono conjug.* e che non meno i Romani, che gli Ebrei ritennero nelle loro repubbliche chiamate *semimoglj*, siccome il concubinato *semimatrimonio*, permesse nella antica legge agli Ebrei, e non proibite ai cristiani. Così intesero il concilio, e *S. Isidoro;* Germonio *L. 1. animad. c. 11.* Coqueo *in notis ad D. Augustinum de civit. Dei l. 16. c. 33.* Antonio Perez *ad tit. codicis de concub. concl. 3.* Tironio *ad tit. de donat. inter in fine*, Arias de Mesa *l. 3. variar. c. 38.* Copino *l. 1. de jurid. c. 41. n. 8.* Riterusio in notis ad Salvian. de guber. *fol. 177.* Ugon Grozio de jure belli, *l. 2. c. 5. n. 15.* Basilio *l. 7.* de matrimonio, Lovisa *in notis ad illum canonem*, e moltissimi altri teologi rapportati dal *P. Sherlogo*, *tom. 3. in cantica vestig. 34. §. 6. sect. 1. fol. 405.* Inoltre il Cardinale *Bellarmino* tom. 2. controv. l. 2. *de conciliis c. 8.* fu dello stesso sentimento; il quale a ragione si scaglia contro *Ermanno Amelvanno*, che malmena questo concilio, quasi che avesse approvata una congiunzione nefanda ed obbrobriosa, confondendo miseramente la *pellice* e l'*amica*, con la vera e dalle leggi approvata concubina, della quale parla il concilio. Quindi *Gonzalez* ne' nuovi commentarj che aggiunse a quelli del Mendozza sopra il concilio Illiberitano riprovò la costui interpretazione, e si attenne alla comune e più vera sentenza dei riferiti scrittori, parendogli troppo duro a credere, che que' gravissimi padri che interyennero in Toledo in quel concilio, avessero dovuto permettere con una pubblica legge, che i pubblici peccatori quali il Mendozza credette che fossero i concubinarj, potessero comunicar co' fedeli ed ammettersi alla partecipazione de' sacramenti anche di quello venerando dell'altare.

D'onde parimente si convince la calunnia; che i teologi della chiesa da essi pretesa riformata, fra i quali il celebratissimo fra di loro *Teodoro Beza* l. 2. de repud. et divort. addossarono ai padri di quello, quasichè avessero permesso una cotanto scandalosa e disonesta congiunzione, confondendo le amiche, delle quali parla *S. Agostino* nel

l. 5. omil. 99. con le vere concubine; errore, che non potè nemmeno sopportare Arniseo, il quale nel cap. *de poligamia* non si ritenne di aspramente riprendere il Beza ed i suoi seguaci che da ciò si mossero a declamare ingiustamente contro il concilio, e il decreto di Gregorio. Quindi i più dotti e savi nostri giureconsulti, anche Duareno, Ottomano, Alberto Gentile, e molti altri avvertirono non dover sembrar cosa strana, se ai tempi di Giustiniano Imperadore le concubine erano dalla Chiesa permesse, e perciò non doversi imputare a poca religione di questo per altro piissimo Principe, se nelle compilazioni delle pandette, e del codice, e nelle sue novelle non avesse tralasciato di parlarne, ed inserirvi il *tit. de concubinis*. Del qual sentimento fu anche Arniseo l. c. dicendo. *Qua ratione concubinas a jure civili concessas excusant etiam Duarenus, Albericus Gentilis dict. c. 4. et Hottoman de nuptiis; et non impie putandum toleratas fuisse etiam in Ecclesia tempore Justiniani l. unica c. de concubinis n. 12. 18. 28. 74. 117.* il quale nel medesimo luogo risponde ad Alessandro, che ne' suoi consigli ingannato da'volgari errori, e misurando da' suoi tempi i passati altrimenti credette.

CAPO XII.

Il concubinato tenuto ne' nuovi dominj de' Principi cristiani stabiliti in Europa dopo la ruina dell' Imperio.

Essendo tutto ciò vero, come è verissimo, si conosce ora chiaramente, che i Longobardi, i quali tolsero a' Greci l'Italia, e seguendo l'esempio de' Goti ritennero le leggi de' Romani, permettendo ai provinciali di potersene valere, siccome fu da noi dimostrato nel 3. 4. e 5. lib. della nostra storia civile; quando permisero il concubinato non fecero cosa nuova o strana, ma conformandosi alle leggi Romane, ed a ciò che il concilio di Toledo aveva approvato, e *S. Isidoro* commendato; niente di nuovo stabilirono quando nella l. 7. tit. 13. al l. 2. delle loro leggi Longobarde comandarono, che non si potesse in un medesimo tempo aver moglie e concubina, perchè ciò sarebbe stato poligamia, la quale presso ai Longobardi non men che presso i Romani era aborrita, dovendosi ciascuno contentare o di una moglie, ovvero questa mancando di una sola concubina; e se non ci dee parere cosa strana, che nella legge precedente si permetta il divorzio *causa fornicationis*, molto meno ci dovrà sembrare tale, se nella susseguente si permette il concubinato: *Nulli liceat* (dice la l 6.) *excepta causa fornicationis adhibitam sibi uxorem relinquere et deinde aliam copulare. Nulli liceat* (segue la l. 7.) *in uno tempore duas habere uxores, vel uxorem, et concubinam.*

Nè discacciati d'Italia i Longobardi da' Francesi, *Carlo magno*, Pipino, Lotario, e gli altri Imperadori d'Occidente, che come Re d'Italia governarono queste nostre Provincie, mutarono niente sopra.

ciò, ritenendo il concubinato come prima; siccome è chiaro dai capitolari stessi di *Carlo magno* e degli altri Imperadori d'Occidente, ove in capitul. Franciae 7. c. 155. pure si legge. *Qui uxorem habet, eodem tempore concubinam habere non potest, ne ab uxore eum dilectio separet concubinae.* Anzi questa stessa, che tra le Longobarde leggiamo, si vede aver l'iscrizione di Lotario, che la confermò, e tra le Longobarde unita. Nè può dubitarsi che avesse in Italia avuta forza e vigore anche dopo che da quella ne furono scacciati i Longobardi, eziandio quando da' Normanni furono conquistate queste nostre Provincie, che ora compongono il Regno di Napoli: perchè la compilazione, che fu poi fatta di queste leggi de' Longobardi, seguì ne' tempi de' Normanni, li quali parimente ritennero il concubinato, e perciò non riputarono cancellarla da quel volume.

Quanto i Normanni fossero stati osservantissimi delle leggi Longobarde già fu da noi diffusamente dimostrato nel X libro della nostra storia civile cap. 11. Le leggi allora dominanti erano le Longobarde, e ciascun tribunale secondo quelle definiva le cause. Quindi i nostri professori tutti s'applicavano allo studio delle medesime, e non essendo state sin allora raccolte in un solo volume, nel quale e gli editti de' Re Longobardi, e quegli che dagli Imperadori d'Occidente come Re d'Italia erano stati promulgati, fossero stati uniti insieme per uso de' tribunali, finalmente in tempo de' Normanni se ne fecé la prima compilazione. La più antica è quella, che ancor si conserva nell'archivio del monastero della Trinità della Cava, la quale secondo le congetture del giudiciosissimo Camillo Pellegrino in appendice l. 1. hist. Princ. Longob. p. 300. fu fatta da un Capuano nell'entrar del XI. secolo, intorno all'anno 1001., o poco dopo. L'altra più vulgata, che ora in alcune edizioni si vede aggiunta al volume delle novelle di Giustiniano, ed anche in un piccolo volume a parte divisa in tre libri, e distinta in più titoli, si crede essere stata fatta ne' tempi dell'Imperadore *Lotario II.* e del nostro *Ruggero I.* Re di Sicilia nel XII. secolo intorno all'anno 1136. da Pietro diacono monaco Cassinense; e ancorchè alcuni dubitino se ne fosse stato egli l'autore, e per gli argomenti che furono da noi rapportati nel cit. c. 11. n. 1. non può però dubitarsi, che si fosse fatta intorno a questi tempi; perchè alcune leggi che ella racchiude si vedono allegate ne' libri de' feudi nel l. 1. tit. 10. e nel l. 2. tit. 21. e 28. siccome avvertì Burcardo Struvio *hist. juris Gothici et Longob.* §. 2.

In tutte queste due compilazioni fatte nell' XI. e XII. secolo, pè l'autor della prima che fu un dottor Capuano, nè l'autore della seconda o fosse stato Pietro diacono monaco Cassinense, o qualunque altro di ignoto nome, ebbero difficoltà ovvero scrupolo d'inserire nelle compilazioni suddette quella legge, che permetteva il concubinato, nè potevano averlo, giacchè una consimile la vedevano registrata ne' capitolari di Francia, che il concubinato a questi tempi almeno a riguardo de' laici non era stato ancora in occidente proibito per legge.

espressa di alcun Principe. E quindi non dovevano cotanto meravigliarsi *Almemano*, *Teodoro Beza*, ed i loro seguaci e biasimare cotanto il monaco Graziano, che nel suo decreto aveva inserito il canone di Toledo, e la sentenza di *S. Isidoro*, quasi che permettendosi ivi il concubinato si parlasse di una congiunzione illecita e disonesta, come era riputata ne' tempi ne' quali essi scrissero. Graziano fece quella sua raccolta in Bologna nel monastero di *S. Felice* nel Pontificato di *Eugenio IV.* durando ancora il regno del nostro Ruggero I. Re di Sicilia intorno all'anno 1151., e c'inserì quei luoghi, che parlavano del concubinato de' Romani dalle leggi sin allora approvato, e non ancora condannato in occidente per legge di alcun Principe.

In questi medesimi tempi erasi fatta la compilazione da Pietro Diacono o qual altro si fosse delle leggi Longobarde, dalla quale non escluse o cancellò quella legge, che parimente lo permetteva, e conteneva l'istessa sentenza del canone del concilio, e di S. Isidoro.

Or riducendo quanto abbiamo sinora detto al nostro proposito, si conosce da ciò più chiaramente con quanta verità fosse stato da me narrato nella storia civile l. 2. c. ultimo in fine, occorrendomi di parlare de' figliuoli, che Ruggero I. Re di Sicilia procreò da quattro sue concubine, che non doveva sembrare strano, se questo Principe cotanto pio e religioso avesse nel suo palazzo, quando non aveva moglie, tenuto successivamente più concubine. Non era certamente ai suoi tempi avuto il concubinato per una congiunzione affatto illecita e vergognosa, come poi divenne. Le leggi Longobarde delle quali i Normanni furono esatti osservatori la permettevano: Graziano nel suo decreto ch'ebbe tanta autorità, che trasse a se li migliori canonisti di que' tempi a farvi glosse e commenti, e non meno nel foro per le decisioni delle cause, che nell'accademia di Bologna, e nell'altre scuole d'Italia era pubblicamente esposto, non ebbe scrupolo d'inserire il canone del concilio Toletano, che lo permetteva. I capitolari de' Re Francesi, e più l'esempio di *Carlo magno* e degli altri Principi d'occidente lo qualificavano per tale, quale i Romani, i Greci e gli Ebrei lo riputarono. Non doveva dunque a que' tempi riputarsi in occidente un tal costume cotanto biasimevole o vergognoso, quanto ora si sente, sicchè Ruggero dovesse perciò aversi per effeminato e molle; siccome per tale non ebbero certamente i Francesi il loro *Carlo magno* che pure da più concubine lasciò vestigi dell'umana fragilità e debolezza, per soccorrere alla quale fu dai prudentissimi Romani il concubinato istituito, e nella loro repubblica introdotto.

CAPO XIII.

Come il concubinato cominciò a proibirsi per loro novelle dagli Imperadori d'oriente, le quali in occidente non ebbero forza, ed autorità alcuna.

Le novelle degli altri Imperadori d'Oriente, di Basilio il Macedone, di Lione il filosofo suo figliuolo, e di Costantino Porfirogenito suo nipote, che nel IX. e X. secolo proibirono in oriente il concubinato, non ebbero nelle Provincie d'occidente alcun vigore, come quelle che erano state sottratte dal loro imperio, ed ubbidivano ai propri Principi, che se n'erano resi assoluti signori, e veri monarchi, siccome deve essere a tutti noto, e fu da noi diffusamente dimostrato nel 6. e 7. lib. della nostra storia civile.

Basilio Macedone essendo stato con istrano esempio di fortuna nell'anno 866. acclamato Imperadore d'Oriente, ed avendo associato all'imperio Costantino, e nominati cesari Lione ed Alessandro suoi figliuoli, diede poi nell'anno 879 il titolo d'Imperadore a Lione, il quale per lo studio, e somma perizia delle leggi della storia e della filosofia acquistossi ad imitazione di Antonino il cognome di filosofo. Questi Imperadori emoli della gloria di Giustiniano, siccome nella loro nuova compilazione de' basilici cercarono di oscurare la di lui fama, così furono tutti intesi per le loro novelle, e costituzioni a mutare e variare quanto avea quel Principe nel suo codice, e nelle sue novelle stabilito.

Basilio riputò, che dovesse dagli Imperadori abolirsi il concubinato, non meno di ciò che credette di non doversi soffrire più in quello usura alcuna: e siccome riprovando ciò, che gli altri Imperadori suoi predecessori avevano permesso promulgò una sua costituzione rapportata da Armenopulo, per la quale condannò l'usure; così per altra sua novella, che si legge presso Leunclavio in jure Graeco-Romano l. 2. n. 2. t. 1. tolse in oriente il concubinato, dichiarandosi che egli non conoscerebbe per l'avvenire altra congiunzione per legittima, che il matrimonio.

Lione suo figliuolo, sebbene come si disse rivocasse la costituzione riguardante l'usure, stimò nondimeno confermare quella riguardante il concubinato: poichè credette contro ciò, che gli altri savissimi Imperadori anche cristiani avevano riputato, che potendosi aver per moglie quella che si teneva per concubina, non fosse da permettersi altra congiunzione per legittima, che il matrimonio, e perciò a verun patto non volle ammettere questo terzo stato tra il celibato ed il matrimonio: *nihil enim*, (dice egli nella novella 89.) *inter celibatum et matrimonium quod reprehendi non debeat medium invenias conjugalis vitae desiderio teneris? Conjugii leges servès necesse est. Displicet matrimonii molestia? Celebs vivas, neque matrimonium adulteres, neque falsò celibatus no-*

mine culpam praetexas. Rivocò per tanto la legge de' suoi predecessori, che permetteva il concubinato, e seguendo i dettami di *S. Ambrogio*, e di *Salviano*, promulgò una sua novella, che si legge frà le sue costitutioni al n. 91. dove imputando ad errore ciò, che i suoi predecessori aveano sopra ciò stabilito, così dice: *Ne ergo hoc legislatoris erratum dedecore nostram rempublicam afficere sinamus. Itaque lex illa in aeternum sileto. Ab illa enim non modo Religionis, verum etiam naturae injuria, secundum divina, christianique convenientia praecepta prohibemur. Et quidem, si cum fontem habeas, sobrie inde haurire divino praecepto monere; qua ratione cum puras aquas haurire liceat, lutum tu mavis? Tum tametsi fontem non habeas, rebus tamen vetitis uti non potes. Caeterum vitae consortem invenire difficile non est.*

Costantino Porfirogenito suo figliuolo fu pure del medesimo sentimento, e per una simile costituzione rapportata da Armenopulo *in epitome juris l.* 4. *c.* 7. confermò quanto suo padre avea stabilito. *Quoniam autem*, ei dice, *apud majores nostros permissam fuisse concubinarum communionem reperimus, quicumque cum ea familiariter ac domestice degere vellet; non absurde nos facturos putavimus, si hujus quoque sanctionis mentionem faceremus; ne nobis commissa respublica defaedaretur nuptiis inhonestis, ac non decentibus: qua causa moti jubemus; ne cui exinde in suis aedibus concubinam habere liceat, quando perexiguum, aut nullum omnino discrimen inter concubinatum et fornicationem statuimus. Sed si cum ea communionem aliquam habere gestiat, contractum matrimonialem cum ea inito, observata legis solemnitate. Si vero eam legitimae uxoris appellatione indignam existimat, nullam per concubitum communionem cum ea exercito, sed eam repellito, et uxorem accipiat, quam judicarit sibi e re fore.*

Queste costituzioni poterono in oriente abolire il concubinato, ed ebbero quivi lo sperato successo; poichè ammettendosi i mariti al sacerdozio, nè obbligando la Chiesa Greca i preti a lasciare le loro mogli, non fu difficil cosa che potendo così i laici, come gli ecclesiastici aver moglie si astenessero dalle concubine.

Ma in occidente tutto al rovescio andò la bisogna. Le novelle di questi Imperadori Greci non ebbero forza e vigore alcuno. Anzi i capitolari di Carlo magno e degli altri Imperadori d'occidente suoi successori, le leggi de' Longobardi, che in Italia erano le dominanti, massimamente appresso di noi nel regno de' Normanni permettevano il concubinato; ed i molti concilj tenuti nel X. e XI. secolo, che procurarono estirparlo dai preti ebbero inutili successi: poichè trattandosi nella Chiesa latina nello stesso tempo di togliere ai preti non men le concubine che le mogli, volendo esigere da essi una esatta continenza; questo appunto fece, che resistendo essi non si potesse così facilmente sterminare in occidente il concubinato, come s'era fatto in oriente. Gli ecclesiastici furono quelli, che ostinatamente si opposero resistendo col fatto a tanti concilj, che

li detestavano; perchè non si volendo loro permettere nemmeno le mogli non volevano abbandonare le concubine.

CAPO. XIV.

Come finalmente fosse stato il concubinato proibito anche in occidente.

Avevano già a questi tempi varj concili adunati in occidente (ciò che gli antichi padri della Chiesa avevano ne' loro sermoni esortato) incominciato per mezzo de' canoni a proibire a' preti il concubinato. Non altrimenti che fu fatto dell'usure, le proibizioni delle quali, specialmente quelle fatte nel concilio Niceno nell'Illiberitano in quelli d'Arles e di Laodicea riguardavano l'ordine ecclesiastico solamente, dal quale con molta ragione se ne pretendeva una vita più esemplare e monda, si fece del concubinato. Prima si parlava de' cherici, poi siccome cresceva l'accortezza, e potenza ne' Pontefici Romani al pari della negligenza de'Principi, e loro magistrati, si estese anche la proibizione ai laici, e perciò si vede che nel concilio di Trento s'usarono nella sessione 24. c. 8. quelle parole: *concubinarios tam solutos, quam uxoratos cujuscumque status, dignitatis et conditionis existant.* Non vi era concilio, che si ragunasse in questo X. ed XI. secolo in occidente in Roma o altrove, in cui non si declamasse contro ai clerici concubinarj, perchè lasciassero ed avessero in orrore il concubinato. Lo dipinsero perciò al mondo per la più nefanda ed obbrobriosa congiunzione, peggiore dello stupro dell'adulterio e dell'incesto: ma poichè nello stesso tempo inculcava, che dovessero lasciare le mogli, e non potessero essere assunti agli ordini sacri, se non professavano voto di castità, tutti que' concili ebbero in questi tempi inutile successo. Non vi era Vescovo, nè prete, nè diacono, nè minimo cherico, che non avesse propria concubina, e tolto ogni rossore non facevano difficoltà di tenerle pubblicamente nelle proprie case, e quivi nudrire ed allevare i figliuoli nati da quelle. Pier Damiano può essere di tal costume a noi buon testimonio, il quale cotanto lo biasima, e detesta nelle sue opere.

Assunto al Pontificato *Niccolò II.* pose costui ogni studio per abolirlo affatto, e tenne perciò concilio in Roma contro tali concubinarj, minacciandogli di severe pene e gravi castighi; e poichè in queste nostre Provincie ond' ora si compone il Regno di Napoli il concubinato si praticava più che in ogni altra parte d' Italia, ed era pubblicamente dai preti ritenuto; per estirparlo gli piacque nell'anno 1059. tenere un altro concilio in Puglia nella città di Melfi, dove più severamente condannò e ne detestò l'abuso, imponendo severissime pene ai concubinarj, e depose perciò il Vescovo di Trani. Ma che pro? Tutti questi suoi sforzi ebbero inutil successo; non potè svellersi la mala radice, e parea quasi che impossibile che i preti potessero distaccarsene.

Ma inalzato poi al trono Pontificale il famoso e terribile Ildebrando, che sotto nome di *Gregorio VII.* resse la chiesa di Roma, costui impiegò tutti i suoi talenti per estirpare affatto dall' ordine ecclesiastico non meno il concubinato che le mogli. Fu perciò fiero ed inesorabile, nè per lo suo zelo risparmiò fatica e travaglio, nè curò esporsi ai più perigliosi casi, purchè venisse a capo del suo intento.

Non curò l' implacabil odio il biasimo le bestemmie le calunnie l' invidia, e la maldicenza di tutto l' ordine ecclesiastico, che perciò pubblicamente lo malediva esecrava ed aborriva. Chi legge la sua vita scritta da Paolo Bernriedense data in luce da Clenardo Gesuita, non trova che spesse imprecazioni anatemi e terribili minaccie contro tali concubinarj, e contro coloro che assunti al Sacerdozio volessero ritenere le mogli. Severamente comandò, rinnovando gl' instituti degli antichi canoni della chiesa Latina, che i preti non potessero aver mogli, e quelli che l' avessero dovessero tosto lasciarle, ovvero esser deposti dal sacerdozio; nè potesse per l'avvenire ammettersi alcuno al sacerdozio, se non faceva voto di una perpetua continenza. Fremeva perciò tutto l' ordine ecclesiastico, chiamandolo eretico perturbatore e novatore. Ecco ciò, che ne scrive Lamberto Scafnaburgense ad ann. 1074. p. 212. *Hildebrandus Papa cum Episcopis Italiae convenien[illegible] jam frequentibus synodis decretaverat; ut secundum instituta antiquorum canonum presbyteri uxores non haberent; habentes, aut dimittant, aut deponantur. Nec quisquam omnino ad sacerdotium admittatur qui non in perpetuum continentiam, vitamque celibem profiteatur. Hoc decreto per totam Italiam promulgato, crebras litteras ad episcopos Galliarum transmittebat, praecipiens, ut ipsi quoque in suis eccles[illegible] similiter facerent, atque a contubernio sacerdotum omnes omnino faeminas perpetuo anathemate resecarent. Adversus hoc decretum protinus vehementer infremuit tota factio clericorum, hominem plane haereticum, et vesani dogmatis esse, clamitans, qui oblitus sermonis Domini; quo ait, non omnes capiunt hoc verbum, qui potes capere capiat; et Apostolus, qui se non continet, nubat; melius est enim nubere; quam uri, violenta exaltatione homines vivere cogerentur ritu angelorum, et dum consuetum cursum naturae negaret, fornicationi, et immunditiae frena laxaret; quod si pergeret sententiam confirmare; malle se sacerdotium, quam conjugium deserere; et tunc visurum eum, cui homines sorderent, unde gubernandis per ecclesiam Dei plebibus angelos comparaturus esset. Nihilominus ille instabat, et assiduis legationibus episcopos omnes socordiae et desidiae arguebat; et nisi ocyus injunctum sibi negotium exequerentur, se censura in eos animadversurum minabatur.*

Lo stesso scrissero Mariano Scoto, Sigeberto Gemblacense, Alberico anno 1074. Golochero *de gestis Treving. c.* 39. Goffredo di Viterbo parte 17. p. 499 Giorgio Calisto *de conjugio clericorum.* e Gasparo Zeiglero *de diaconis veteris ecclesiae c.* 14. E furono compilati speciali trattati sopra questo soggetto cotanto commen-

dandosi la sentenza del Vescovo Pafnuzio, il quale, come narrano Socrate l. 1. c. 1. c. 18. Sozomeno l. 1. c. 22. Cassiodoro *in epist. tripart.* l. 2. c. 14. Niceforo l. 8. c. 19. fortemente s' oppose ad alcuni padri del concilio di Nicea; che avevano ciò proposto, e persuase al concilio non doversi impor legge alcuna di celibato ai preti, e che assunti al sacerdozio non dovessero lasciar le mogli, siccome fu fatto. Infra gli altri Alboino prete scrisse, *de conjugio sacerdotum per Hildebrandum Papam damnato*, contro l'epistola di Bernoldo di Costanza *de caelibatu clericorum.*

Giacomo Cuiacio nel l. 3. *decretalium ad tit. de cler. conjug.* riprende Lamberto, che scrisse aver Ildebrando ciò comandato *secundum instituta antiquorum canonum*, dicendo: non esser ciò vero *Idque*, ei dice, *Lambertus Scafnaburgensis, monachus Herveldensis in lib. de rebus gestis Germanorum scribit: Gregorium VII. fecisse secundum instituta antiquorum canonum, quod non est verum.*

Ma in ciò viene a torto ripreso Lamperto, poichè la Chiesa specialmente la Latina, prima di Gregorio per più suoi canoni stabiliti in varj concilj, che vengono rapportati da Gonzalez *in comm.* al *lib.* 3. *decret. tit. de cleric. conjug. c.* 1. aveva sempre inculcato ai preti il celibato, e che i maritati ascesi al sacerdozio si astenessero dall'usare con le loro mogli; ma questi canoni non ebbero nell' Europa uniforme osservanza e vigore.

In Ispagna come scrissero Mendoza, e Gonzalez ne' commentarj sopra il concilio Illiberitano can. 33. non si tolse affatto ai maritati di poter ritener le mogli; passando al sacerdozio, se non ai tempi di Gregorio VII. Questo Pontefice avendo tratto con le minaccie, e col rigore al suo partito i Vescovi nazionali, in tutte le maniere volle torre dal clero le mogli, e con l' effetto l' ottenne in Italia come rapporta Cujacio nel luogo citato. *Jus vero illud occidentale* (ei dice) *non admittendi maritos in clerum nisi ab uxoribus diverterint, in Italia fertur introduxisse Gregorius VII.* Quindi ne fu cotanto dai preti odiato, e con brutti scherni da essi proverbiato e motteggiato, e quando ramingo e profugo gli convenne in Salerno ricovrarsi, e quivi sotto la protezione dei nostri Principi Normanni menare una vita tutta oscura e privata, talchè di cordoglio morissene in quella città, non tralasciarono i preti di motteggiarlo con distici e altri versi lionini, ove a que' tempi era riposto tutto l'acume e perizia dell' arte, e fra gli altri con quello rapportato dall' istesso Cujacio, che diceva così.

Nudipes Antistes non curat clerus ubi stes;
Dum non incedis, stes ubicumque velis.

Egli è però da notare, che sebbene in Italia a questi tempi fosse stato ciò introdotto in alcune chiese della nostra Puglia e Calabria, ove era in questi tempi ritenuto ancora il rito greco, poichè prima

erano sottoposte al Patriarcato Costantinopolitano, gli stessi Pontefici Romani restituite che furono alla Chiesa Romana non osarono far novità alcuna, e insino ai tempi d' Innocenzio III. si legge, che questo Pontefice prescrisse all' Arcivescovo d' Acerenza, che non facesse difficoltà di consecrare il Vescovo eletto di Venosa suo suffraganeo, ancorchè figliuolo d' un sacerdote Greco. *Hoc igitur* (gli dice Innocenzio *in cap cum olim 6. de cler. conjug.*) *attendentes quod orientalis Ecclesia votum continentiae non admisit, quoniam orientales in minoribus ordinibus contrahunt, et in superioribus utuntur matrimonio jam contracto; mandamus quatenus ad confirmationem, et consecrationem sine dubitatione procedatur.*

Cujacio nel luogo allegato riputò cosa degna da notarsi questa decretale d'Innocenzo, ma non si maraviglierà chi leggendo la nostra storia civile vedrà nel *l. 8. c. 6.* che la chiesa di Acerenza inalzata poi a metropolitana, ed alla quale furono attribuiti per suffraganei i vescovadi di Venosa e di Tricarico era prima sottoposta al Patriarcato di Costantinopoli.

Travagliò ancora Ildebrando per introdurre lo stesso in Germania, ed in Francia, ma in Germania i suoi decreti e proibizioni non ebbero alcun effetto, e si sa quanto siasi travagliato in questo paese per introdurre il celibato ne' preti, ed insino all'ultimo concilio di Trento fu questo un punto, che tenne esercitate le penne e gl' ingegni de' più valenti teologi di que' tempi, per rintuzzare le fervorose dimande de' Germani, che pretendevano doversi permettere non meno la comunione *sub utraque specie*, che il sacerdozio ai maritati. In Francia scrisse Gregorio spesse e pressanti lettere ai Vescovi di quel regno, che nelle loro chiese sforzassero i preti a lasciar le mogli. Ma non ebbe nel suo pontificato gran successo, siccome è manifesto dall'epistola di Ulparico vescovo di Augusta scritta al Pontefice Niccolò III. *de caelibatu cleri*, e da ciò che il Battista poeta Mantovano cantò del matrimonio di S. Ilario, e di alcuni vescovi della Francia, i versi del quale sono rapportati dal Cujacio l. c. che soggiunge: *Galliam et Germaniam jus illud non recepisse, et certe tardius, et quam aegre recepisse, ut constat ex epistola ad Nicolaum III. Uldarici episcopi Augustani de caelibatu cleri, ex eo etiam, quod de S. Ilarii, et episcoporum Gallorum matrimonio Baptista alter poeta Mantuanus cecinit*. E narra questo medesimo scrittore, che non si perfezionò quest'opera in Francia se non nel pontificato di Calisto II. Questi nato di regal stirpe, come quegli che era figliuolo del conte di Borgogna, ai Re di Francia per sangue cotanto vicino, essendo arciduca di Austria e cardinale fu assunto al pontificato l'anno 1119. e fra le sue cure principali pose ogni studio in fare osservare in Francia i divieti di Gregorio VII. e per la sua autorità e gran clientela finalmente l' ottenne, non senza mormorazione e biasimo di tutto il clero di Francia, che non si ritenne pure di maledirlo, proverbiarlo co' suoi motti, e versi lionini, rapportati dallo stesso Cujacio, che sino a' suoi tempi erano in Francia vulgatissimi, e cor-

revano per le bocche di tutti: *Calistus n.* 11. (ei dice) *tandem effecit, atque perfecit, ut et Gallia non reciperet, vel retineret maritos in clerum; denique nec sicut clericos ullas sibi uxores adsumere; quamobrem et in illum, ut scitis, feruntur hi versus leonini.*

O bone Calixte, nunc omnis clerus odit te,
Olim praesbyteri poterant uxoribus uti,
Hoc destruxisti tu quando Papa fuisti;
Ergo tuum festum nunquam celebratur honestum.

Rinnovò ancora Calisto le proibizioni, che i preti non potessero aver concubine, ed Antonio Augustino l. 7. t. 17. e 18. epist. rapporta le parole del concilio, che tenne in Roma riguardante i preti di Francia, ai quali proibì affatto non meno le mogli che le concubine. *Praesbyteris* (si legge nel cap. 3.) *diaconibus et subdiaconibus concubinarum et uxorum consortia penitus interdicimus.*

Ma ancorchè questo Pontefice togliesse affatto le mogli ai preti di Francia, non per questo potè togliere in questo regno il concubinato. L'ordine ecclesiastico si oppose sempre vigorosamente, sicchè bisognò ricorrere all'autorità del Principe per dar freno ai loro concubinati, e quanto si potè fare fu che ai tempi del Re Luigi VI. si togliessero le concubine ai preti, diaconi, e sottodiaconi, e si permettessero ai clerici d'inferiori ordini. Presso du Fresne nel suo glossario mediae et infimae latinitatis v. *concubinatus*, si legge una carta di questo Re, dove si prescrive così. *Ut clerici ejusdem ecclesiae sicut usque modo vixerunt permaneant: hoc tamen praecipimus, ut praesbyteri, diaconi, subdiaconi, nullatenus deinceps uxores concubinas habeant. Caeteri vero cujuscunque ordinis clerici, propter fornicationem licentiam habeant ducendi uxores concubinas.* E bisognò travagliare lungo tempo dopo, perchè quivi s'estirpassero non men dai laici, che dai clerici; e Cujacio *ad tit. cod. de concubinis* rapporta, che sino ai suoi tempi era ritenuto ancora il concubinato dai Guasconi, e da coloro che abitavano ne' Pirenei, ancorchè l'altre nazioni di Francia l'avessero tralasciato. *Hodie* (ei dice) *in usu non sunt concubinae et abutitur vulgus eo nomine, dum scortas vocat concubinas: hic semimatrimonii usus in desuetudinem abiit. Audio tamen eum retinere districtos Vascones et Pireneos. Aliae nationes Gallarum non novere concubinatum.*

Ma presso gli Svizzeri insino ai tempi di Zuinglio non pure si tolleravano ai preti le concubine, ma quelli che avevano qualche assistenza di chiesa, i paesani parrocchiani non li ricevevano se non si fossero prima provveduti di una concubina; riputando così esser sicuri, che non insidierebbero l'onestà delle loro mogli, e figliuole. Zuinglio quando declamava che dovessero concedersi ai sacerdoti le mogli, questo appunto inculcava; che siccome lo facevano ritenendo le concubine, perchè non doveva loro permettersi

aver le mogli? siccome narra Sleidano *in comment. de statu religionis l.* 1. *p.* 44. *editionis Courteneau anno* 1559. dicendo. *Zuinglius auctor est apud Helvetios, ut sacerdotibus maritis nullam faciant molestiam. Nonnullis in ipsorum pagis hunc esse morem, quem novum quempiam ecclesiae ministrum recipiant, ut jubeant eum habere concubinam, ne pudicitiam aliorum tentet. Eam consuetudinem videri quidem a multis, verum prudenter esse receptam, ut quidem eo tempore, et in illis doctrinae tenebris atque depravatione. Quod autem illi de concubinis tunc fecerunt, idem nunc esset de legitimis uxoribus instituendum ubique.*

Non meno bisognò travagliare in Italia, perchè affatto il concubinato si togliesse ai laici, ed ai clerici. Per questo istesso, che Gregorio VII. volle in tutti i modi togliere ai preti le mogli, non potea mai ridurgli a lasciar le concubine. Declamava Gregorio contro i preti concubinarj, e con anatemi terribili, e pene rigorosissime procurava estirpare da essi un così pernicioso costume.

Ma i preti audacemente resistevano col fatto, e niente curavano tanti divieti e scongiuri, anzi per ciò pubblicamente lo maledicevano, lo chiamavano eretico novatore ambizioso crudele e senza fede, altiero perturbatore de' Regni, autor di sedizione, e di guerre crudeli, e che voleva co' suoi imperiosi modi stabilire un dominio insoffribile nella chiesa, e nel sacerdozio, e per discreditarlo anche fra i cristiani, ed incolparlo di quell'istesso che mostrava tanto abborrimento, non si ritennero di calunniarlo, che si contaminasse con sozze libidini con la contessa Matilde, e che nello stesso tempo che voleva che gli altri si astenessero dal concubinato, non perciò egli lasciava gli impudichi amori di questa principessa, ritenendola nel suo proprio palazzo di giorno e di notte. Procuravano di render verisimile l'impostura con fare avvertire a molti, che questa contessa, mentre visse Gozelone duca di Lorena suo marito, non si curò mai di seguirlo e di tenergli compagnia; ma lasciandolo in Lorena, non volle uscir mai d'Italia, e morto il marito, con tutto che subito avesse potuto rimaritarsi con uno de' più potenti principi d'Europa per gli stati floridissimi ch'ella possedeva in Italia, con gran parte del Genovesato, il marchesato di Toscana, la marca d'Ancona, e altre buone terre e città, con tutto ciò per non lasciare gl'impudichi amori del Papa, differì quanto più potè il rimaritarsi la seconda volta con Azone marchese di Este, nè con questo secondo marito ella vi durò lungo tempo; che sotto pretesto che Azone era a lei congiunto in quarto grado volle poi separarsi da lui, tanto che sebbene dopo contratto e consumato il matrimonio si fosse trovata questa parentela, Gregorio, al quale Matilda consultò il caso, la consigliò che dovesse affatto astenersi dal consorzio del nuovo marito, siccome narra *Enea Silvio l.* 3. *in decade*, 2. *Blondi* con queste parole: *quae mulier* (parlando di Matilde) *mortuo primo viro, Azonem marchionem Estensem, qui prioris viri consanguineus fuerat sibi quarto gradu conjunctus erat, ignorans accepit maritum; et cum per aliquot menses illi con-*

cubuisset, re cognita Gregorium consuluit, quod agere deberet. Ille mulieri imperavit, ut a consortio novi viri abstineret. Da ciò e non altronde nacque la favola che Gregorio avesse avuto la contessa Matilda per sua concubina, e che nel sinodo tenuto in *Wormazia* fosse stato questo Pontefice accusato non meu di negromanzia, che di adulterio, come riferisce Hoffman in lexico, *verbo Mathildis.* Ecco come appunto narra questo fatto *Lamberto Scafn. ad an.* 1077. *p.* 247. *Matilda derelicta ducis Lotharingorum Gozolonis filia Bonifacii marchionis; et Beatricis comitissae: haec vivente adhuc viro suo quandam viduitatis speciem longissimis ab eo spatiis exclusa praetendebat, cum nec ipsa maritum in Lotharingiam extra natale solum sequi vellet, et ille ducatus, quem in Lotharingia administrabat negotiis implicitus, vix post tertium vel quartum annum semel marcam Italicam inviseret: post cujus mortem Romani Pontificis lateri comes individua adhaerebat, eumque mire colebat affectu. Cumque magna pars Italiae ejus pareret imperio et omnibus quae mortales ducunt supra caeteros terrae illius principes abundaret ubicumque opera ejus Papa indiguisset ocyus aderat et tamquam patri, vel domino sedulum exhibebat officium. Unde nec evadere potuit incestuosi amoris suspicionem; passim jactantibus Regis fautoribus et praecipue clericis, quibus illicita, et contra scita canonum contracta conjugia prohibebat, quod die ac nocte impudenter Papa in ejus voluptaretur amplexibus; et illa furtivis Papae amoribus praeoccupata post amissum conjugem, retro secundas contrahere nuptias detrectaret. Sed apud omnes sanum aliquid sapientes, luce clarius constabat, falsa esse quae dicebant. Nam et Papa tam eximie, tamque Apostolice vitam instituebat, ut nec minimam sinistri amoris maculam conversationis ejus sublimitas admitteret, et illa in urbe celeberrima, atque in tanta obsequentium frequentia obscena perpetrans latere nequaquam potuisset.*

Fu veramente cosa da stupire, che nel nostro Regno, quando passò ai Svevi, ed agli Angioini, questi Principi conformandosi a tanti e sì innumerabili canoni stabiliti in tanti concilj, avessero ancora essi proibito il concubinato ai laici. Anzi *Carlo II.* d' Angiò impose pena della perdita del quarto alle concubine scomunicate, se passato l' anno non si emendassero, e persistessero nella scomunica. Con tutto ciò siccome fu facile estirparlo dai laici, che potendo aver mogli lasciavano volentieri le concubine, così anche in questi ultimi tempi durò la medesima difficoltà per estirparlo dai preti, i quali non essendo loro permesso d' aver moglie non potevano a verun patto ridursi a lasciar le concubine, ed era cosa maravigliosa il vedere che pubblicamente le tenevano nelle proprie case, e passavano come gente della loro famiglia, ed arrivarono a tale estremità, che pretesero di dover ancora godere dell' esenzione del foro, come loro familiari; nè si sono vergognati alcuni scrittori stampare ne' loro volumi, che le concubine de' clerici debbano godere dell' esenzione, per essere *de familia clericorum*, e che i Principi secolari non possano fare

statuti penali contro di esse, nè punirle di sorta alcuna, ed Ancarano essendo stato richiesto da Carlo Malatesta, se poteva imporre pene contro le concubine de' preti, rispose francamente di nò, perchè erano esenti dalla sua giurisdizione, come rapporta *Fulvio Pacciano* de probationibus lib. 1. cap. 26. num. 60. *quibus adenda erunt, quae notavit Ancharanus, de qua Marsilius non facit mentionem in c. 3. ex. n. 28. in q. 23. col. 46. ext. de regul. jur. in 6. ubi consultus a Carolo de Malatestis Principe religiosissimo, respondit; quod Principes saeculares non possunt facere statuta paenalia contra concubinas clericorum, nel ullo modo eas punire.*

Anzi a tempi del Re Roberto figliuolo del Re Carlo II. d'Angiò, avendo il giustiziero della provincia di Principato citra voluto procedere contro le concubine scomunicate de' preti per l'esazione del quarto, in esecuzione del capitolo del Re Carlo II. per esser passato l'anno, e non curavano farsi assolvere con' lasciare il concubinato, alla svelata si opposero tutti i clerici della città, e diocesi di Marsico, querelando il giustiziero al Re Roberto, che ardiva ancora dalle loro concubine esigere la multa, e furono così audaci e fervorose le loro dimande, che quel buon Re si arrese ai loro strepiti, e nell'anno 1317 ordinò al giustiziere, che non procedesse contro le loro concubine in virtù del suddetto capitolo del Re Carlo suo padre, nè tampoco le molestasse nelle persone nè nei beni, ma che lasciasse il castigo di quelle ai Prelati delle Chiese, come si legge dal suo ordine indirizzato al suddetto giustiziero, rapportato da Bartolomeo Chioccarelli nel tom. X. de' suoi manoscritti giurisdizionali, e fu da noi avvertito nel lib. 19. della nostra *storia civile*.

Bisognò per tanto travagliar lungamenre per estirpare nell'ordine ecclesiastico il concubinato, e la difficoltà non era tanto co' laici, che co' clerici e perchè presso di noi già i nostri Re specialmente dell'illustrissima casa d Angiò, non solo l'avevano proibito a' secolari, ma vi aveano imposta pena della perdita del quarto; perciò per estirparlo dai clerici bisognò in tutti i concilj che si tennero dopo declamar tanto contro il concubinato, e perchè ne avessero aborrimento e lasciassero con effetto, dipingerlo per una congiunzione illecita abominevole e peggiore dell'adulterio dell'incesto dello stupro, e di qualunque altra nefanda libidine, e molto più orrenda se si praticasse dagli ammogliati.

Il concilio di Basilea, il cui decreto è rapportato da *Gonzalez* nel c. 6. *de concub. cleric. et mulier.* con serie e gravi ammonizioni lo vietò al clero. *Lione X.* nel concilio Lateranense declamò contro i clerici, che ritenevano sino a' suoi tempi le concubine; stendendo la proibizione che si legge 7. decret. *l.* 5. c. 7. non solo ai clerici, ma ancora ai laici, inculcando che se ne astenessero affatto.

E finalmente il concilio di Trento nella sess. 24. de reform. matrim. c. 8. lo detestò ed abolì; ed i Principi del secolo davano tutto il favore ai loro divieti, perchè fossero eseguiti non meno contro i clerici, che contro i laici, per quanto s'apparteneva alla scomunica

ed altre pene spirituali, che contro i concubinarj stabilirono. E perchè questa materia del concubinato si vide in questi ultimi tempi più trattata dai canoni, che dalle leggi dei Principi, e le incessanti e spesse proibizioni si facevano più dai Prelati della chiesa, che dai magistrati secolari, le quali abbracciavano non meno i cherici che i laici; quindi forse la pretensione degli ecclesiastici di riputare il concubinato non meno che pretesero dell' usure delitto ecclesiastico, e di avere perciò la cognizione anche sopra i laici, o almeno che si dovesse stimare di foro misto, e perciò darsi luogo alla prevenzione: ma presso di noi questa pretensione non fu fatta loro valere, nè si è mai permesso fuori della scomunica di procedere contro ai laici con pene temporali, siccome da noi fu rapportato nel lib. 33. della nostra *storia civile* tom. 7. pag. 246.

Parimente l' istesso *c* 8. de reformatione matrim. del concilio Tridentino di sopra riferito non fu presso di noi ricevuto, per quanto concerne le pene temporali, che si procurano estendere anco ai laici; e fu uno dei notati dal reggente Villani nella relazione che fece al Re *Filippo II.* dei capi di quel concilio, che non si dovevano accettare nel Regno, perchè in quello oltre della scomunica di che non si muove agli ecclesiastici alcun dubbio, si vuole che i Vescovi possano cacciare dalle terre delle loro diocesi le concubine, che passato l' anno durando nella scomunica non lasciassero il concubinato, e di vantaggio si riserba ai Prelati d' infliggere loro quei maggiori castighi, che stimeranno convenienti, e per maggior disprezzo dell autorità secolare si soggiunge che se vi sarà bisogno, si permetta loro d' invocar l' ajuto del braccio secolare; quasi che se lor verrà in acconcio di farlo con l' opera dei propj esecutori bene starà: ciò che nel nostro Regno non s' è giammai permesso; ed avendo alcuni Vescovi ardito di farlo, e di procedere alla carcerazione dei laici per cagion di concubinato, ne furono ben ripresi dai nostri Vicerè, siccome fu praticato col vescovo di Gravina, col vicario di Bojano, coll' arcivescovo di Cosenza, e con altri prelati, i di cui esempi potranno vedersi nella nostra *storia civile* al *lib.* 33. del *tom.* 7. *pag.* 194. e 195.

Cotanto s' ebbe a travagliare nel nostro Regno per estirpare affatto il concubinato de' laici, e molto più dei cherici; cospirando assieme non meno le leggi dei Principi, che i canoni della chiesa a severamente proibirlo; quindi il concubinato, che ai tempi antichi era riputata una congiunzione legittima e permessa, divenne illecita e obbrobriosa, e se ora chiamiamo pure queste congiunzioni concubinati e concubine, *abutitur vulgus eo nomine*, come ben disse *Cujacio* poichè tali congiunzioni si fanno di soppiatto e celatamente, perchè contro il prescritto non meno de' canoni, che delle leggi civili; e non possono dirsi come prima legittime, perchè non hanno al giorno d'oggi veruna assistenza di legge; anzi sono da quelle riprovate ed aborrite. E le concubine presenti dovrebbero dirsi piuttosto amiche, o pelliche, che concubine. Non si tengono palesemente in casa, nè si commette loro l' economia e la cura delle cose domestiche, come già si

costumava, quando erano riputate semimogli. Non si attende ora a vedere se quelle sieno sciolte o maritate, ovvero se si congiungono con un altro parimente sciolto; non si cura più se in tal congiunzione sia serbata la dovuta fede o violata; anzi esse regolarmente si mischiano con altri, nè con maritale affetto si ritengono.

E se ora si ritenessero pubblicamente in casa, tanto maggiore sarebbe lo scandalo e la vergogna, perchè essendo state severamente proibite dai canoni e dalle leggi, e non ammettendosi ogni altro stato che il conjugale o il celibato, quel terzo stato che posto in mezzo fra questi due prima era riputato un congiungimento legittimo, perchè dalle leggi approvato, ora meritamente dovrà stimarsi per illegittimo ed obbrobrioso: e perciò non doveva alcuno offendersi di quello, che io soggiunsi nel tom. III. della mia *storia civile* nel fine del lib. XI. pag. 98. quando dissi: così il tempo muta le cose, e fa che quel che prima era onesto rendasi poi abominevole e vergognoso. È forse cosa nuova, che le cose le quali non sono intrinsecamente cattive, e che secondo i varj costumi delle nazioni, secondo i tempi e le tante altre circostanze possono ricevere varj cambiamenti, ora abbiano una sembianza, ed ora un altra ne acquistino varia e difforme? Ciò che s'appartiene al governo politico dell'imperio, o alla disciplina della Chiesa sta sottoposto a tali cambiamenti. Quante volte le nostre leggi, ciò che prima stimarono legittimo riputarono poi di proibirlo e condannarlo? Quant'altre la Chiesa stessa ciò che prima approvò stimò di poi riprovare ed abolire? Non si verrebbe mai a capo se si volessero quì annoverare i tanti esempi, che confermano questa verità, essendo innumerabili. Le purgazioni per mezzo dei ferri infuocati, o delle acque fervenți o gelate, furono non men dai Principi, che dai sommi Pontefici ammesse, e commendate, insino a prescriverne particolari riti ed esorcismi. Dipoi furono riputate non meno empie che ridicole. A que' tempi, come saviamente avvertì *Aventino* annal. Bojor. l. 4. *Istud tunc erat sapere, fidem in Deo habere, omnem spem in ipso collocare. Nostro saeculo nihil minus, quippe nihil aliud est, quam delirare, Deumque immortalem irritando ad iracundiam provocare.* Il quale autore termina il suo discorso appunto con simile epifonema, dicendo: *solet idem factum, ut video, diversis statibus, hic pietatis alibi erroris nomen accipere.* Potrebbe ancora essere di documento ciò, che dei divorzj per l'adulterio della moglie la Chiesa Greca permise, e la Latina riprovò; quello che la Chiesa stessa Latina praticò del celibato dei preti; la quale prima riputò non dovere escludere dal sacerdozio i maritati, nè obbligarli assunti a quello a lasciar le mogli, ciò, che come s'è veduto non volle negli ultimi secoli più permettere, obbligando tutti ad una esatta continenza, ed esigendone perciò voto di castità. Prima dunque era riputato lecito e onesto ai maritati ascesi al sacerdozio di poter ritener le mogli; e quando nel concilio di Nicèa si pensò da alcuni padri di obbligare i preti a lasciarle: *in medio eorum consessu* (dice Socrate l. 1. c. 18.) *surrexit Paphnutius, ac vehe-*

menter vociferatus est; non grave jugum cervicibus illorum imponendum esse, quia erant sacris initiati; honorabile esse conjugium inter omnes et totum immaculatum. E pur ora sembrerebbe cosa non pur non dicevole ed onorabile, ma pur troppo vergognosa e biasimevole se fra noi si vedessero i preti colle mogli a lato. Sarebbe perciò da desiderare nei miei accusatori un più caritatevole zelo, ed una maggior perizia e contezza di quelle cose, sulle quali non essendo bene intesi, si vogliono mettere a censurare, e non dare alle mie parole interpretazioni così strane ed impertinenti, che esse non meritano. Io ne' due luoghi additati parlo del concubinato di que primi tempi, quando era riputata una congiunzione legittima, e perciò non dovevano sì rabbiosamente scagliarsi contro sentimenti cotanto puri ed innocenti, che si leggono eziandio nei canoni stessi della Chiesa, e nei suoi più santi ed insigni dottori; nei quali senza alcuna maraviglia o rincrescimento, anzi con ammirazione e con plauso vengono tutto dì letti e commendati.

CAPO XV.

Reputa superstiziosi li pellegrinaggi.

Questa imputazione non meno che l'altre dipende da quel pregiudizio, in cui per lo più gli uomini sogliono misurare con i costumi presenti l'usanze antiche, e con le nuove riforme i passati abusi dei secoli più incolti e barbari, pieni di superstizione e d'ignoranza. Non altro ho io esclamato e grido ancora, che la mia storia non si legga a pezzi ma seguitamente; perchè l'imagine di un secolo sarà tutt'altra del precedente e del susseguente. Non bisogna confondere i costumi o gli abusi antichi con i nuovi. Intanto la storia viene commendata per la maestra e condottiera della nostra vita, perchè ponendoci innanzi agli occhi i tanti e varj stati delle cose mondane possiamo quindi apprendere una esatta norma, onde regolare i nostri affetti, le nostre opinioni, e giudizj. La cagione onde furono mossi alcuni a dire che io riputassi superstiziosi i pellegrinaggi, non fu altra se non perchè descrivendo io nel primo tomo della mia storia l. 5: cap. ultimo lo stato lagrimevole in cui si vide la disciplina ecclesiastica nell'ottavo secolo, la prodigiosa ignoranza in cui gli uomini vivevano, e la deplorabile corruttela de' loro costumi, dico de' pellegrinaggi nella p. 407. non' più che queste parole: *Per l'ignoranza, e superstizione de' popoli i pellegrinaggi erano più frequenti.*

Chi avesse tenuto avanti gli occhi lo stato di quel secolo, e de' due seguenti ancora, ne' quali l'ignoranza presso ai popoli fu veramente prodigiosa, e l'eccesso e superstizione de' frequenti pellegrinaggi fu tale, che bisognò per la loro corruttela, ed abusi, che non meno li particolari concilj per mezzo de' loro canoni, che i Principi co' loro capitolari vi dassero freno e riparo, perchè i

disordini non arrivassero all' ultima estremità ; assai moderate sobrie avrebbe dovuto riputare quelle mie quattro parole.

Chi può dubitare, che il pellegrinaggio non sia una opera pia e meritoria, e che quando s' intraprende come un' opera laboriosa e di penitenza, non sia una cosa gratissima a Dio, ed alla sua Chiesa? Nè io aveva potuto dar sospetto alcuno, che di ciò dubitassi; poichè in questa stessa mia opera al tom 2. pag. 174. 175. vengono da me cotanto commendati i pellegrinaggi de' nostri primi Normanni intrapresi veramente con ispirito di vera pietà e religione: siccome i tanti altri pellegrinaggi, che fra noi si costumavano nei santuarj di monte Casino, e di monte Gargano, per esercizio di penitenza e di somma pietà e zelo che si aveva della nostra religione.

Ma l' ignoranza profonda di que' secoli, e specialmente dell' ottavo, la quale siccome gli uomini malvagi precipita nell' ultime scelleratezze, così gli uomini religiosi fa passare in superstiziosi, aveva corrotta una opera sì pia e meritoria, facendo divenire superstizioso un atto sì religioso. Non vi è altro più efficace mezzo che l' ignoranza per far più speditamente questo per altro breve passaggio, cioè dalla religione alla superstizione, non essendo altro la superstizione, come la definisce *S. Tommaso* pag. q. 93. art. 2. ed i più gravi teologi, che *superfluus cultus;* cioè quel culto sregolato ed eccessivo, che da se non porta l' uomo a Dio, nè raffrena la concupiscenza della carne, ma per un certo fanatismo, ovvero credendo che altrimenti facendosi le divozioni non abbiano tanta forza ed efficacia, gli ignoranti per lo più s' inducono ad adoprarlo. Così il famoso *Giovanni Gersone lib. de directione cordis, consideratione* 16. mette fra le superstizioni quella credenza, *quod Sanctus Antonius plus habeat virtutis in curando sacrum, ut aiunt, ignem, quam alii Sancti.* Parimente, *quod in hac Ecclesia dedicata Beatissimae Virgini ipsius virtus sit potentior, quam in alia ad faciendà miracula, et succurrendum invocantes se; et hac praesertim ratione talis vel talis imaginationis suae, vel ratione solitae peregrinationis illic continuatae.* Nella stessa classe mette quest' insigne teologo il culto dei Santi piuttosto per novena, che per settimana, o quintana. Il padre Giacomo Passavanti nel suo specchio della vera penitenza novera molte consimili superstizioni, e le condanna nel cap. 5. dove tratta della terza scienza diabolica *p.* 255. *edit. Flor. an.* 1725 E quello che è detto delle parole, similmente si dice del digiuno del silenzio delle messe delle venie dell'andate fatte sotto certe osservanze di tempo o di novero; credendo che altrimenti non fossero valevoli, come si dice, dei 12. lunedì di *S. Caterina*, del venerdì di *S. Niccola*, delle messe di *S. Gregorio*, del mercoledì di *S. Lorenzo*, del silenzio dei dodici mila martiri, e di tutte le cose simili. E non si dica però, che le messe il digiuno l' orazione e gli altri beni non sia bene di farli, ma quelle osservanze di tempo del novero e di certi modi non sono nè lecite, nè buone. E che la vanità,

e la cupidità delle genti mortali voglia porre leggi alla divina giustizia, che per loro opere o parole o andate o offerte si traggano infra certo tempo anime del purgatorio, questa è gran presunzione, e pericoloso errore a credere o a dire. Il dottor Navarro in *enchiridio c.* 11. *n.* 24. ne porta altri esempi: *qualis est* (come ei dice) *coeremonia quaedam orandi ante solis ortum, vel audiendi sacrum a sacerdote qui vocetur Joannes: vel dicendi bis alleluia, vel pater noster, quando semel est dicendum: can. quisquis dist.* 41. e moltissimi altri possono vedersi presso Genetto *in primum praeceptum decalogi quaest.* 9.

Ora i pellegrinaggi in questi secoli incolti si resero frequenti, non perchè erano regolati dallo spirito di Dio, a cui non piacciono se non quando s' intraprendono come un'opera laboriosa e di penitenza; ma per una superstiziosa credenza, che adorar Dio e i Santi in una Chiesa più che in un altra fosse cosa più santa, e di maggior perfezione; o perchè credevano che prendere i sacramenti o indulgenze in una chiesa fosse assai meglio che prenderle nella propria parrocchia, o in altre chiese di sua patria, dove potevano ugualmente guadagnarsi. Ma se la superstizione si fosse contenuta sin quì, sarebbe stata comportabile. Molti avevano opinione, che visitando la tomba di un Santo o d' altro con lasciarvi una limosina, ovvero con ergere una magnifica chiesa, sarebbero saldati tutti i conti con Dio, e sarebbe fatta una buona pace con lui, senza passare alla contrizione de' peccati, alla restituzione della roba maltolta, ed alla emendazione della vita. Folco Conte d' Angiò angariava i suoi sudditi, rubava e non vi era rapina che non commettesse sopra i deboli, e credeva saldar con Dio queste partite con andare in pellegrinaggio sino a Gerusalemme, per farsi quivi flagellare da due suoi servidori con la fune al collo dinanzi il sepolcro di Nostro Signore, siccome rapporta Michele Montaigne nei suoi saggi l. 1. c. 40. e co' danari, che aveva rubati eresse dai fondamenti una magnifica chiesa nella campagna di *Tours*, e voleva che l' Arcivescovo di *Tours*, nella di cui diocesi era quella stata fabbricata, venisse a consacrarla; ma il Santo Vescovo rifiutò di andarvi, e gli fece dire come rapporta Glabro Ridolfo scrittore contemporaneo dell' XI. secolo *lib.* 2. *hist. c.* 4. che: *hoc potius illi videbatur competere, ut primitus si quid injuste diripuerat alicui, restitueret; sicque deinceps justo judici Deo propria, quae voverat, offerre deberet.* Ma furono in ciò pur troppo diversi i sentimenti del Romano Pontefice, e quel che n' avvenne sopra questo rifiuto, della collera di Folco, dell' avarizia ed ambizione di Roma, e della divina indignazione, perchè non si imputi a mia temerità, meglio sarà trascriverlo con le parole stesse dell' abate Ridolfo, che *l. c.* così siegue questa veramente memoranda e degna storia. *Cumque igitur ista Fulconi a suis perlata fuissent, diutina feritate resumpta, nimium indigne ferens Episcopi responsa, insuper comminatus illum valde, ac sublimius inde, quod valuit adegit consilium. Mox denique copiosa argenti, ac auri assumpta*

pecunia Romam pergens, ac Joanni Papae causam suae profectionis exposuit; ac deinde poscens, quod ab illo optaverat plurima ei munerum dona obtulit; qui protinus misit cum eodem Fulcone ad praedictam basilicam sacrandam unum ex illis, quos in beati Petri Apostolorum Principis Ecclesia cardinales vocant nomine Petrum, cui etiam praecepit veluti Romani Pontificis authoritate assumpta, quidquid agendum Fulconi videbatur intrepidus expleret; quod utique audientes Galliarum quoque praesules, praesumptionem sacrilegam cognoverunt ex caeca cupiditate processisse; dum videlicet unus rapiens, alter raptum suscipiens, recens in Romana Ecclesia schisma creavissent; universi etiam pariter detestantes, quoniam nimium indecens videbatur, ut is qui apostolicam regebat sedem, apostolicum primitus, ac canonicum transgrediebatur tenorem. Cum insuper multipliciter sit antiquitus authoritate roboratum, ut non quispiam Episcoporum in alterius dioecesi istud praesumat exercere, nisi praesule cujus fuerit compellente seu permittente. Igitur die quadam mensis maii congregata est innumerabilis populi multitudo ad dedicationem scilicet praedictae ecclesiae. Ex quibus multo etiam plures illuc Fulconis terror ob suae elationis pompam convenire compulit. Episcopi tantum, qui ejus ditione premebantur coacti, interfuere. Caepta igitur die constituto satis pompatice hujusmodi dedicatione, atque peracta; missarumque ex more solemniis celebratis, postmodum quique ad propria rediere. Denique imminente ipsius diei hora nona, cum flabris lenibus serenum undique consisteret coelum, repente supervenit a plaga australi vehementissimus turbo ipsam impellens ecclesiam, ac replens eam turbido aere diu multumque concutiens; deinde vero solutis laquearibus universae ejusdem ecclesiae trabes, simulque tota teges per pignam templi ejusdem occidentalem in terram corruentes eversum jerunt. Quod cum multi per regionem factum comperissent; nulli venit dubium, quoniam insolens praesumptionis audacia irritum constituisset votum, simulque praesentitur, ac futuris quibusque ne huic simile agerent evidens judicium fuit. Licet namque Pontifex Romanae Ecclesiae ob dignitatem apostolicae sedis caeteris in orbem constitutis reverentior habeatur, non tamen ei licet transgredi in aliquo canonici modera minis tenorem. Sicut enim unusquisque orthodoxae Ecclesiae Pontifex ac sponsus propriae sedis, uniformiter speciem gerit Salvatoris, ita generaliter nulli convenit quidpiam in alterius procaciter patrare Episcopi dioecesi.

Moltissimi altri col solo pellegrinaggio che per Roma intraprendevano, credevano di rimaner liberi e sciolti da tutti i delitti commessi, senza che fosse lor bisogno della contrizione de' peccati, della penitenza, ed assoluzione de' propri sacerdoti; e questa perniciosa superstizione si dilatò tanto nella moltitudine del volgo stolto ed ignorante, che fu duopo per toglierla dalla mente degli sciocchi che il concilio di Salgustat, che è il XVIII. espressamente la condannasse. Ecco le

parole del citato canone: *Quia multi tanta mentis suae falluntur stultitia, ut in aliquo capitali crimine inculpati, poenitentiam a sacerdotibus suis accipere nolint: in hoc maxime confisi, ut Romam euntibus, Apostolicus omnia sibi dimittat peccata; sancto visum est concilio, ut talis indulgentia illis non prosit, sed prius juxta modum delicti poenitentiam sibi datam a suis sacerdotibus impleant, et tunc Romam ire si velint, ab episcopo proprio licentiam, et litteras ad Apostolicum ex ejusdem rebus deferendas accipiant.*

S' intraprendevano ancora tali pellegrinaggi specialmente in Gerusalemme, e nella spedizione di terra santa in Palestina da' giovanetti, e da femmine, li quali mescolandosi insieme ne' lunghi e disastrosi viaggi, non vi era laidezza che non si commettesse, e non si contaminassero di abominevoli libidini. Si tralasciavano le arti, e i mestieri non senza gravissimo danno della repubblica, e sovente intraprendendosi dai capi di casa, questo portava l'abbandonamento delle famiglie, cosa che *S. Paolo I.* ad Timoth. 5. disse esser peggiore dell' apostasia e dell' infedeltà Non si teneva conto delle robe, delle mogli, e de' figliuoli; ma i mariti e i padri abbandonando le loro case non si curavano esporre a pericolo l'onore delle loro mogli e figliuole. Memorabili sono però le parole di Guglielmo Arcivescovo di Tiro nel l. 1. c. 6. della storia, che compilò di questa guerra sacra: *Dividebatur*, ei dice, *maritus ab uxore, uxor a marito, patres a filiis, filii a parentibus, nec erat charitatis vinculum, quod huic fervori posset facere praejudicium. Ita ut e claustris multi egrediebantur monachi et inclusi de carceribus, nec tamen apud omnes erat in causa Deus, sed quidam ne amicos desererent, quidam ne desides haberentur, quidam sola levitatis causa, aut ut suos declinantes deluderent. aliis se adjungebant. Omnes ergo ex causis variis properabant. Non erat in regnis occidentalibus qui aut aetatis, aut sexus vellet esse memor, aut aliquibus persuasionibus deterritus ab incepto desisteret. Sed omnes indifferenter manus dabant; omnes unanimiter corde et ore votum profitebantur.*

Sin da tempi di *S. Girolamo* un' opera cotanto pia quanto era il pellegrinaggio cominciò a contaminarsi; ond' egli lodò tanto *S. Ilarione*, che essendo nato in Palestina, ed ivi dimorando non avesse visitato Gerusalemme, se non una volta sola per la vicinanza del luogo, e per non mostrare di far poco conto de' luoghi sacri. Or se a ragione viene lodato *S. Ilarione*, che per quanto fosse vicino a Gerusalemme sia stato così ritenuto ad andarvi, per non parere di rinchiuder Dio in un luogo angusto come non potrà dirsi, che da ignoranza e superstizione non procedesse in que' secoli barbari tanta frequenza di pellegrinaggi, intrapresi da una turba infinita di gente, che abbandonavano le proprie case e i figliuoli, e tutti coloro dei quali dovevano avere maggior cura e pensiero? perciò esclamava S Girolamo. *Non magnum est Hierosolymis fuisse, sed bene vixisse magnum est.* can. glossa 69. caus 12. q. 2.

La malvagità che negli uomini è più comune e connaturale

che la probità, secondo che Dio stesso nella Genesi ce ne fece accorti dicendo: *sensus enim et cogitationes humani cordis proni ad malum sunt ab adolescentia sua*, ci sforza a credere, che quando ad un'azione possono concorrere più fini, uno legittimo ma laborioso ed arduo, l'altro pravo ma comodo e vantaggioso, li più donde nasce la frequenza di quella, sian mossi dall'utile anzi che dall'onesto. Ciò posto, noi vediamo nelle storie de' secoli andati, che tali pellegrinaggi godevano varie franchigie e privilegi, onde crediamo che la moltitudine piuttosto da questo spinta fosse che da altro, e per conseguenza che sia stata la loro più superstizione, che religione. Dei loro privilegi fa lunga menzione *Giacomo Gretsero* ne' suoi libri *de sacris et religionis peregrinanti*; e nel lib 2. c. 12. afferma: *Haec peregrinorum Romam concurrentium multitudo causam dedit nonnullis abusibus.*

Ma quel che poteva più adescare l'umana debolezza, era il beneficio della tregua, di cui si fa menzione al *tit. de decretali, de tregua et pace*, in vigor della quale credevasi, che durante il pellegrinaggio, non potessero esser molestati dai loro creditori, come se fossero *legati causa relpublicae*, come dice *Giovanni Andrea*, secondo il testo nella *l. 2. §. de legatis ff: de judiciis*; ed il cardinale *Ostiense*, appresso il *Panormitano* in c. 1. *n. 6. de clericis peregrinant.* insegna, che non si possa procedere contro di un pellegrino per giudice ordinario, o delegato, se prima non sia fatta la prevenzione: grande incentivo in vero era per la gente scolata e decotta!

L'altro stimolo per l'umana cupidità era il non essere obbligati a pagar dazi ed altre gravezze. Dal concilio *Viennese* celebrato sotto *Pipino* nell'anno 756. fu stabilito nel canone 22. con tali parole: *peregrini, qui propter Deum vadunt, telonium non solvant.* E che questo sia il significato della voce *telonium*, può vedersi presso il *du Cange* nel suo *glossario.* Il medesimo si ha dal canone, *Si quis Romae petit.* 23. causa 24. q. 3.

La storia ancora ci assicura, che in que' secoli per tali fini mondani s'intraprendevano i pellegrinaggi. Alcuni sotto abito mentito di pellegrini andavano tramando congiure; altri per isfuggire le pene dovute ai suoi delitti, e questo abuso era sì esteso e pernicioso, che bisognò reprimerlo anche con leggi de' Principi; siccome fecero i Franchi, i quali nel lib. 1. *legum Francicarum* c. 79. per estirparlo stabilirono questa legge: *Si isti mangiones, qui sine omni lege vagabundi vadunt per istam terram, non sinantur vagari, et deceptiones hominis agere; ne isti nudi cum ferro qui dicunt data sibi poenitentia irevagantes. Melius videtur, ut si aliquod inconsuetum, et capitale crimen commiserint, in uno loco permaneant laborantes, ut servientes et poenitentiam agentes, secundum quod sibi canonice impositum sit.*

Moltissimi altri erano mossi o da curiosità di veder paesi, o da voglia di procacciarsi da vivere; o da spirito di libertinaggio

ed allegria per andare così in tresca; che è quello che dicesi dal nostro volgo, *far la birba*; e bene spesso si azzuffavano, e facevano questioni, e risse nelle stesse chiese, che andavano a visitare; come della chiesa di *S. Giacomo di Compostella* ci attesta *Gonzalez* in c. 4. n. 1. *de cleric. peregrin.* Quindi in tutti i concilj tenuti in questi medesimi secoli de' quali io parlo furono tali pellegrinaggi qualificati per superstiziosi, e di pernicioso scandalo; e soprattutto il concilio *Cabilonese II.* celebrato nell' anno 813. stabilì un canone, che è il XVIII.; le di cui parole rapportate anche dal *Baronio* a quell' anno, sono le seguenti: *a quibusdam, qui Romam, Turonamque et alia quaedam loca, ubi sub praetextu orationis inconsulte peragrant, errantur. Sunt presbyteri et diaconi, et caeteri in clero constituti; qui negligenter vivantes, in eo se purgari a peccatis putant, et ministerio suo fungi debere, si praefata loca attingant: sunt nihilominus laici, qui putant se impune peccare, aut peccasse, qui haec loca oraturi frequentant. Sunt quidam potentes, qui acquirendi census gratia, sub praetextu Romani seu Turonici itineris multa acquirunt, multosque pauperum opprimunt, et quod sola cupiditate faciunt, orationum, sive sanctorum locorum visitationis causa, se facere videri affectant. Sunt pauperes, qui vel ideo hoc faciunt, ut majorent habeant materiam mendicandi; de quorum numero sunt illi; qui circumquaque vagantes, illo se pergere mentiuntur, vel quia tantum sunt recordes, ut putent, se sanctorum locorum sola visitatione a peccatis purgari; non attendentes quod ait* beatus Hieronymus: *Non Hierosolymam vidisse; sed Hierosolymis bene vixisse laudandum est. De quibus omnibus domini imperatoris qualiter sint emendanda, sententia expectetur.*

Quindi leggiamo ancora ne' trapassati secoli, essendo la moltitudine di tali pellegrinaggi veramente prodigiosa, come sogliono di quando in quando simili frenesie ingombrar la plebe ignorante, Roma stessa fu costretta sotto pena di scomunica a proibirgli, vietando che niuno più andasse in pellegrinaggio a Gerusalemme; siccome si legge nell' appendice di *Ottone Frisingense* c. 40. e presso *Altesserra* in cap. 3. *de cler. peregr.* E sebbene il divieto si appoggiasse ancora alla ragione, perchè si pagava perciò un certo dazio ai Saraceni, con tutto ciò bisogna credere, che oltre il gran profitto che ne veniva ai Saraceni per quel gran numero infinito di pellegrini, dovette conoscere il Papa, che quelle gran caravane de' pellegrini erano più tosto menate da ignoranza, e superstizione, che da spirito di vera religione; imperciocchè se avesse ravvisato esser quelle dirette da lodevol fine non avrebbe sì aspramente vietato ai cristiani opera cotanto fruttuosa, per quel solo motivo che si pagasse un dazio agli infedeli; poichè veggiamo che oggi per lo mantenimento de' luoghi sacri si permette che col danaro *ad redimendam vexationem* si appaghi l' ingordigia dei Turchi.

E qual meraviglia poteva nascere da quelle mie poche parole, che gli abusi introdotti ne' pellegrinaggi avessero tanto deformato la loro frequenza, che da atto di penitenza e di religione gli avesse trasformati in vane opere di superstizione ed ignoranza, se lo stesso abbiam veduto intervenire nelle spedizioni delle crociate? Egli è certo appresso tutti i cattolici che prender la croce, e con essa le armi per la liberazione di terra santa sia opera grandemente accetta a Dio. Ma chi dicesse che la frequenza delle crociate avesse avuto fomento più dall' ignoranza e dalla superstizione che dalla prudenza e dallo spirito di Dio, per avventura non sarebbe errato, nè altro direbbe che quel che confermano tutte le storie, e lo dimostra il disuso in cui sono ite, e l' infelice fine a cui toltone la prima che si fece sotto *Goffredo Bugliane*, quasi tutte l' altre mal capitate terminarono; anche quella che s' intraprese dal Re *Luigi* di Francia, e l' altra predicata da *S. Bernardo*, ove promise glorioso evento, che poi non riuscì; e non solo gran mortificazione recò al Santo, ma lo costrinse fare a se stesso l' apologia a Papa *Eugenio* nel lib. 2. *de consideratione* c. 1.

Nè ad altra cagione comunemente si attribuiscono tali sventurati eventi se non che alla corruttela dissolutezza e ribalderia de' crociati, che credevano presa quella croce e la spada per la causa di Dio esser loro lecita ogni brutalità rapina e crudeltà; onde dobbiamo persuaderci, che l' infinita giustizia di Dio avesse in abominazione di benedire quell'armi che benchè prese per giusta causa erano però maneggiate da gente così scelerata e rea, siccome ne fanno testimonianza *Ottone Frisingense* de gestis Friderici c. 60. *Rogerio* ne' suoi annali, *Giacomo de Vitres* cap. 82. e da essi il padre *Maimbourg* hist. des croisades lib. 4. nell' anno 1149.

Ma finalmente che direbbero costoro, se negli ultimi nostri tempi un cardinale, qual fu il padre *Franc. Maria d'Arezzo* nelle sue prediche nel palazzo apostolico impresse prima in *Roma*, e poi ristampate in *Milano*, avesse condannato per le ragioni stesse come dannevoli più tosto che salutari i pellegrinaggi, che con tanta frequenza s' intraprendono per visitare i santuarj di Roma stessa? Egli nella predica quarta al *tom.* 1. §. 12. *p.* 44. secondo l' edizione di *Milano* scongiura e declama contro coloro che si portano a Roma a questo fine; li quali credendosi migliorare nello spirito miseramente vanno in perdizione, e si vale delle parole stesse di cui *S. Girolamo* si valse per dissuadere *S. Paolino* suo grand' amico, che sospirava di visitare i santi luoghi di Gerusalemme a non andarvi. Ecco le sue parole: » Lesse l' eruditissimo vecchio, (intendendo di » S. Girolamo)» che *Paolino* suo grand' amico sospirava di visitare » Gerusalemme; egli non approvò tal pensiero: però rescrisse all' in» fervorato collega con sentimenti sì liberi, che cagionano meraviglia. » Uditeli. Che vuoi tu fare a Gerusalemme? Santificarti? Più facile » ti sarà farlo ove sei che ove pensi venire. Nella santa città vi sono » innumerabili Santi morti, ma i vivi non vivono tutti da santi. Vi » sono l' ossa de' profeti defunti, ma tra i successori de' profeti vi

» sono ossa e vi è carne; vi è la croce di Cristo, ma taluno della » croce non vuole altro che il titolo. V' è l'agnello di Sion, ma vi » sono a tendergli insidie e lupi e lupe. Quì sono molte indulgenze, » ma vi sono moltissimi peccati; e non si sa se tutte l'indulgenze si » guadagnano; si sa che si commettono tutti i peccati. » E dopo aver rapportate consimili espressioni, soggiunse le parole stesse di *S. Girolamo*, le quali sono: *De toto orbe huc concurritur: plena est civitas universi generis hominum, et tanta utriusque sexus constipatio, ut quòd alibi ex parte fugiebas, totum hic sustinere cogaris in urbe celeberrima, in qua curiae scortae mimi scurrae et omnia sunt, quae solent esse in caeteris urbibus. Summae ergo stultitiae est dimittere patriam, et inter majores populos periculosius vivere, quam eras victurus in patria.* Poi il savio oratore apostolico si rivolge a Roma, e si gli dice; » Roma, per amor di Dio vivi in maniera che » il livore e l'eresia con maschere di zelo non abbiano da strappar la » penna dalla mano di *S. Girolamo*, e a scrivere di te ai popoli lon» tani, quanto egli scrisse di Gierosolima a *Paolino*. Quanti vengono » a Roma per migliorare lo spirito, se vedessero in Roma non sola» mente vivere ma passeggiare con baldanza, *et scortas, et scuratos* » *et mimos*, ritornati ai loro regni, o fedeli o infedeli anderebbero » vociferando per le piazze e per circoli, che il concorrere a Roma » non è ormai divozione, ma frenesia. " *Summae stultitiae est dimittere patriam, et inter majores populos periculosius vivere.*

Che diranno dunque ora li miei censori? Che pure *S. Girolamo*, il concilio *Cabilonese* e l'altro di *Salgustat*, le leggi de' Principi, le costituzioni de' sommi Pontefici, tutti i gravi canonisti, e teologi, ed il cardinale *Arezzo* stesso reputassero per ciò tutti i pellegrinaggi inutili e superstiziosi?

Est modus in rebus, disse colui, *sunt certi denique fines,*
Quos ultra citraque nequit consistere rectum.

Non perchè alcuno rapporti gli abusi e le corruttele, e ponderi in que' secoli barbari ed incolti la frequenza di tali sregolati pellegrinaggi esser derivata da superstizione ed ignoranza, può da ciò inferirsi che assolutamente condanni il pellegrinaggio. Quanti autori cattolici hanno condannato la frequenza della comunione stessa dell'altare? e sarebbe pur troppo ingiusta conseguenza inferire da ciò, che abbiano condannata la comunione medesima; molto più ingiusti iniqui e maligni saranno coloro, che da quelle mie poche parole vorranno inferire, che io perciò riputassi inutili e superstiziosi tutti i pellegrinaggi, che s' intraprendono dai fedeli ne' più famosi e celebri santuarj del mondo cattolico.

CAPO XVI.

Provata inutili e superstiziose le orazioni e sagrifizj a fine di liberar l' anime de' defunti dal purgatorio.

Più sfacciata e nera calunnia non si è giammai intesa di questa che ora si propone; così se si riguardano le mie parole, che tutt'altro contengono, come l' animo maligno e perverso di avermi voluto attaccare in cosa così grave, quanto si è di articolo stabilito di fede. Se si riguardano le mie parole la calunnia è chiara; poichè io dopo aver parlato de' pellegrinaggi, (nella pag. 407. al tom. I.) non soggiunsi altro, che in questi medesimi tempi, cioè nell' VIII. secolo *le orazioni, e i sacrifizi affine di liberar l' anime de' loro defunti dal purgatorio erano viepiù raccomandati, e molto più praticati.* Si parla quivi dell' orazioni e sacrifizi per li morti, non come cosa allora introdotta per superstizione; ovvero per ignoranza, come lividamente mi s' imputa; ma che in questi tempi tali suffragi, erano vie più che prima raccomandati, e molto più praticati, poichè si videro con frequenza moltiplicare le private messe in più cappelle che si erigevano nelle chiese, quando prima in un altare che era il maggiore, al cospetto di tutto il popolo una o al più due solenni se ne celebravano e nulla più, come ne possono essere a noi testimoni le nostre antichissime chiese, le quali secondo la loro antica architettura mostrano ancora, che un altare solamente che era il maggiore era collocato in mezzo nella parte più alta della chiesa, e non vi erano le picciole cappellette, le quali si veggono aggiunte di poi, secondo che la frequenza de' sagrifizi in appresso più raccomandata, e molto più praticata ricercava. Nè dee sembrare cosa strana, che in un secolo ora siensi rese più frequenti alcune particolari divozioni, ora meno in un altro, dando sovente le antiche alle nuove luogo, siccome tutto dì veggiamo intervenire in moltissimi altri riti ed usanze. La prudenza però e lo spirito di Dio dee regolare tutte queste cose, altrimenti se la regola del proprio comodo o qualche mondano interesse n' è il direttore, il passaggio è molto corto e spedito, che un' opera di pietà e di religione passi in superstizione o in empietà.

Qual cosa più santa e meritoria può reputarsi giammai, che pregare per l' anime de' defunti, e per mezzo del sagrifizio della messa intercedere per la loro liberazione dalle pene, nelle quali gemono del purgatorio? Eppure in ciò vi può essere superstizione e perniciosa lusinga, che in cambio di recar suffragio all' anime de' morti, si cagioni per la perdizione dell' anime de' vivi. Quanti ripongono il presidio della salvezza della loro anima, non già nello studio di tenerla monda dalla contagione del secolo, ed in procurare in vita di sollevar le vedove e gli oppressi; ma credendo di saldare ogni conto con Dio sono tutti intesi a fabbricar cappelle sontuose, a moltiplicare i sagrifizi, e a far celebrare delle messe in tutti gli altari? Quanti rubano in

vita alle chiese vive, cioè ai fedeli che sono nella comunione della chiesa; per lasciare alle chiese morte, ampliandole ed erigendovi cappelle ed altari luminosi, e risplendenti di agate e di topazi? Leggasi il famoso teologo *Bossuet* vescovo di *Meaux*, il quale nella sua *Politica estratta dalla scrittura sacra* al lib. 7. part. 2. propos. 11. fa vedere quanto pernicioso sia quest' abuso introdotto nel cristianesimo.

Del rimanente il volere da ciò dedurre, che io riputassi inutile il pregare per li morti, ovvero negassi il purgatorio, è una calunnia pur troppo sfacciata. Io in più luoghi della mia storia detesto come errore gravissimo una tale bestemmia; anzi riputando che i Greci scismatici fossero in questa credenza, parlando (al tom. 2. pag. 162.) della diocesi di *Cattaro*, la quale era tutta sottoposta al metropolitano di *Bari*, dico che presentemente in buona parte è occupata dai Turchi, e che il rimanente ritiene ancora il rito greco scismatico, e con esso molti perniciosi errori e fra gli altri di negare il primato nel Pontefice Romano, di negare il purgatorio, e la processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figliuolo.

Ancora rapportando io al tom. 7. p. 85. l'empie eresie di *Lutero*, fra le altre sue follie reputo quella di negare il Purgatorio.

Parimente nello stesso tom. 7. pag. 89. narrando l'insidiose maniere, che praticava in Napoli *Pietro Martire Vermiglio* per insinuare in quella città di soppiatto la perniciosa dottrina di *Lutero* sopra questo punto del purgatorio, dico che costui spiegando quel passo di *S. Paolo* epist. I. ad Corinth. c. 3. *Si quis autem superedificat*, diede gran sospetto che non ben sentisse del purgatorio, talchè dal Vicerè don *Pietro di Toledo* gli fu fatta proibire l'esposizione, che ci faceva in S. Pietro ad ara sopra l'epistole di S. Paolo. Dunque non v'è uomo per quanto maligno e velenoso che possa sopra di ciò sospettare della mia sana dottrina; d'onde parimente si convince, che i miei detrattori hanno contro di me usate le armi più ree ed infernali, che potessè loro somministrare l'astio ed il livore, ed una malignità pur troppo sfacciata e detestabile.

CAPO XVII.

Qual forza e vigore debbano avere le proibizioni de' libri fatte in Roma, e massime nel regno di Napoli.

Dalle animose imputazioni, che io con troppa libertà e livore abbia favellato della corte di Roma e delle sue sorprese, che tutto dì per istabilirsi nella pretesa monarchia tenta sopra la giurisdizione ed imperio de' Principi, e che avessi per ciò disseminate nella mia opera dottrine false temerarie scandalose e scismatiche, e pur troppo ingiuriose alla gerarchia ecclesiastica, ed a tutti gli ordini della Chiesa, fu mossa Roma nel dì 1. luglio 1723. con suo decreto a proibirla.

Il decreto della proibizione de' miei libri interposto in Roma dalla congregazione del santo ufizio il dì 1. luglio del 1723. fa conoscere con molta chiarezza ed evidenza, che i qualificatori, che furono deputati ad esaminargli, contuttochè premuti e stretti da un inondamento di frati e monaci, che inalzarono le loro grida e schiamazzi tanto che insino a Roma se ne sentì il fremito ed il rumore, con tuttochè il nunzio di Napoli *Vicentini*, che si credette offeso per questa storia, avendo io per dura necessità del mio instituto dovuto narrare ciò chè accadde a lui in Napoli, ed al suo tribunale della nunziatura in tempo del governo del conte *di Daun*, avesse fatta in quella corte pur troppo animose relazioni contro tali libri, rappresentandogli per empj ed eretica li, e che bisognava usar rimedj forti ed esemplari, non men contro di essi che contro l'autore; nulladimeno i qualificatori stessi così agitati, e scossi da tanti e sì furiosi venti non poterono stender tanto il loro rigore ed animosità, sicchè potessero qualificare i miei libri per ereticali, che contenessero proposizioni d'eresia, come esageravano i miei detrattori; cioè che io negassi il purgatorio, l'ordinazione ne' vescovi, essere inutili le orazioni per li morti, e molti altri consimili errori; attribuendomeli secondo che s'è potuto vedere dalle imputazioni che sinora si sono intese.

Eppure essi sono così proclivi a ciò fare nella censura de' libri che loro si commette, che nelle più ordinarie proibizioni si leggono quasi sempre queste parole: *Continentes doctrinas et propositiones quamplurimas falsas temerarias scandalosas haeresim sapientes, et imo etiam haereticas.* Il decreto fu in cotal forma concepito.

Decretum feria quinta, die 1. julii 1723.

In congregatione generali sanctae Romanae et universalis inquisitionis, etc. Habita in palatio apostolico coram SS. domino nostro Innocentio *divina providentia* Papa XIII. *ac eminentissimis et reverendissimis dominis cardinalibus in tota republica christiana contra haereticam pravitatem generalibus inquisitoribus a sancta sede apostolica specialiter deputatis; Sanctissimus dominus noster* Innocentius XIII., *habitis prius pluriumque insignium in sacra theologia magistrorum, ac professorum, necnon venerande congregationis sanctae Romanae Ecclesiae et venerabilis inquisitionis qualificatorum consultationibus, ac auditis votis dominorum eminentiss. DD. sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium in tota republica christiana generalium inquisitorum, libros typis editos, et in quatuor tomos divisos, quibus titulus est:* Dell'istoria civile del regno di Napoli libri 40., scritti da Pietro Giannone giureconsulto ed avvocato Napoletano, in Napoli 1723. Per lo stampatore Niccolò Naso: *prohibendos atque damnandos censuit, prout praesenti decreto, authoritate apostolica omnino prohibet et damnat, uti continentes doctrinas et propositiones quam plurimas falsas temerarias scandalosas seditiosas per summam calumniam injuriosas*

omnibus ecclesiae ordinibus, et totae ecclesiae hierarchiae, praesertim sanctae sedis apostolicae erroneas schismaticas aliasque impias et haereses ut minimum sapientes. Hos igitur libros sic prohibitos et damnatos, Sanctitas sua vetat, ne quis cujuscumque sit status et conditionis ullo modo et sub quocumque praetextu iterum imprimere vel imprimis facere, neque jam quocumque loco et quocumque idiomate impressos apud se retinere et legere audeat, sed eos ordinariis locorum aut haereticae pravitatis inquisitoribus statim et cum effectu tradere et consignare teneatur, sub poenis in indice librorum prohibitorum contentis, aliisque poenis arbitrio Sanctitatis suae infligendis.

Antonius Lancionus sanctae Romanae et universalis inquisitionis notarius.

S.

Die 6. julii supradictum decretum affixum, et publicatum fuit ad valvas basilicae Principis Apostolorum, palatii sancti officii in acie campi Florae ac aliis locis et consuetis urbis, per me Petrum Remolatium sanctissimae inquisitionis cursorem Romae typis reverendissimae camerae apostolicae 1723.

Questo decreto smentì i miei calunniatori, che declamavano in ogn' angolo i miei libri per ereticali, poichè per appoggiare il divieto bisognò ricorrere ad altri mezzi. Il concilio di *Costanza* distinse negli autori varj gradi d' errori, che bisogna rapportargli colle parole di *Melchior Cano*, il quale nel suo famoso trattato *de locis theol. l.* 12. *c.* 6. *in fine*, intorno a ciò si distinse sopra tutti gli altri teologi. *Accepimus enim*, ei dice, *ex concilio praesertim Constantiensi alios propositiones haereticas esse*, e di queste i censori Romani non ne poterono qualificare neppur una ne' miei libri, *alias erroneas, alias sapientes haeresim, alias temerarias, alias scandalosas, alias piarum aurium offensivas.* Fu adunque questa proibizione non appoggiata ad altro, che alle imputazioni fattemi d' aver io scritto con troppo astio e livore contro Roma e suoi procedimenti, onde qualificarono alcune mie proposizioni per erronee scismatiche sediziose temerarie ed ingiuriose alla loro monarchia, che essi chiamano gerarchia, delle quali accuse intendo io purgarmi in questo capitolo, e farle conoscere eziandio per animose e false. Questo decreto gli fece ancora rimaner delusi e tutti di ghiaccio, perchè quando credevano che questa proibizione dovesse essere la più tremenda e formidabile, e che dovesse contenere le formole più spaventose e terribili, videro dipoi uscirne fuori una delle solite ed ordinarie.

Hanno li curiali di Roma stabiliti pure certi gradi in queste proibizioni, che furono accuratamente osservati da valenti teologi, ed ultimamente dal *padre Martino Harney* Domenicano teologo di *Lovanio*, il quale nel libro che compose contro *Antonio Arnaldo de Sancta Scriptura linguis vulgaribus legenda* (*al lib.* 1. *c.* 20. *n.* 3. *p.* 275.) dice: *Habent librorum condemnationes gradus suos:*

nam inter communiter usitatas aliud est, exempli grazia, *decretum quod edit sacra congregatio ad indicem; aliud est, quod congregatio Sanctae Romanae inquisitionis, item an Sanctissimus annuat tantum an etiam mandet; rursus an Pontifex maximus in tertia persona loquens inducatur; et an in prima et peculiari diplomate, sive breve (nam hoc est multo gravius) librum damnat, praesertim si poena excommunicationis latae sententiae cum derogatibus, ut ajunt, clausulis apponatur.* Così credevano questi miei accusatori che la proibizione de' miei libri dovesse farsi con particolar diploma o breve, e non per via di semplice decreto. Credevano che dovessero alcune proposizioni dichiararsi non solo scandalose e temerarie ma anche ereticali; ma poi videro che quanto si potè a duri stenti arrivare, li qualificatori non poterono far altro (senza però disegnarle) che dire: *haeresim ut minimum sapientes.* Si credevano, che la proibizione dovesse stendersi anco ai manoscritti, ma si vide poi ristretta ai soli libri impressi; che il Papa dovesse introdursi a parlare in persona prima e non in terza con quel *prohibet et damnat*; che dovessero fulminarsi scomuniche terribili contro i detentori e lettori, l' assoluzione delle quali fosse riserbata al solo Sommo Pontefice; e non dirsi semplicemente: *sub poenis in indice librorum prohibitorum contentis*, che niente ha di positivo, poichè al proposto notò *Van Espen* juris eccles. part. 1. tit. 22. c. 4. n. 19. *Poena variae sunt pro varia librorum prohibitione; neque juxta hodiernum congregationis stylum solet exprimi, quo ex capite liber proscribatur: incerta quoque manet poena, quam contravenientes incurrunt.*

Credettero che premurosamente dovesse comandarsi, che i libri dovessero consegnarsi agli inquisitori, ovvero agli ordinarj de' luoghi, *qui exemplaria sibi tradita illico flammis aboleri curent*; siccome suol ordinarsi nelle proibizioni de' perniciosi libri; ma poi videro che niente di questo si leggeva nel decreto, ma usandosi le consuete formole, solamente dirsi: *Sed eos ordinariis locorum aut haereticae pravitatis inquisitoribus statim et cum effectu tradere et consignare teneantur.* Si ammiravano ancora, che non si leggevano nel decreto quelle presenti, e gravi formole, *etiam de motuproprio et ex certa scientia, et matura deliberatione nostri, deque apostolica potestatis plenitudine*; ed altre simili spaventose e terribili clausule.

Questa istessa proibizione dunque così semplice ed ordinaria, e fuori d'ogni loro aspettazione avrà dovuto smentirgli di tante ree calunnie, che imputarono a' miei libri; ed avrà potuto ancora bastantemente chiarirgli che Roma stessa non gli ha riputati cotanto scellerati empj e sacrileghi, quanto essi gli andavano per le piazze, ne' confessionarj, e sin sopra i pulpiti declamando; e tanto maggiormente avranno potuto di ciò ricredersi, se della mia proibizione avranno fatto confronto colle proibizioni, che gli anni scorsi nel Pontificato di *Clemente XI* uscirono per i libri stampati in Napoli in difesa dell'editto del nostro augusto Monarca, col quale si vietava potersi conferire be-

neſizj de) ai forestieri. Uscirono come ciascuno sa nell' anno 1708. e 1709. tre nobili scritture dettate sopra questo soggetto da tre insigni giureconsulti Napoletani, nelle quali non fu altro lo scopo di questi celebri scrittori se non che di mostrare che l'editto delle, di doversi conferire tutti i beneſizj del Regno ai suoi nazionali fosse conforme non meno alle consuetudini, e statuti dell' altre nazioni del mondo cattolico, ma ai canoni stessi in più concilj stabiliti, alle costituzioni medesime de' Sommi Pontefici, alla dottrina de' padri antichi della Chiesa, ed alla comune sentenza de' più gravi teologi e canonisti.

Tanto bastò a *Clemente XI.* per proibirle tutte e tre, non già per via di decreti, ma con due suoi terribili brevi, uno sotto la data de' 17. febbrajo dell' anno 1710. l'altro sotto li 24. marzo dell' anno stesso, co' quali le dichiarò false temerarie sediziose erronee ed ingiuriose alla sede apostolica, eversive dell' unità e primato della Chiesa Romana, distruttive della libertà ed immunità ecclesiastica, sospette d'eresia, *imo etiam haereticas.* Di più, *motuproprio, ex certa scientia et matura deliberatione, deque apostolica potestatis plenitudine*, le condanna proibisce e riprova anche manoscritte, e che debbano tosto consegnarsi agli inquisitori, ovvero ordinari de' luoghi, *qui exemplaria sibi tradita illico flammis aboleri curent,* E coloro che contravverranno siano scomunicati *ipso facto, absque alia declaratione,* dalla quale scomunica, *nemo per quemlibet, nisi per nos sive Romanum Pontificem pro tempore existentem absolvi possit.* Perchè chiaramente si comprenda non meno quanto perversi ed iniqui fossero stati gli ampi giudizj che sopra i miei libri fecero costoro, che di quanto peso debbano a voi essere simili proibizioni, non ci rincresce di trascrivere qui in grazia di coloro, che non gli hanno letti, le copie di questi due brevi, affine che ciascuno maggiormente conosca al loro confronto il gran divario, che vi è fra l' una e l' altra proibizione; e che se della prima non si tenne fra noi conto alcuno, molto meno debba tenersi di quest' ultima.

Copia del primo breve.

» Sanctissimi Domini Nostri *Clementis*, divina providentiae *Papae XI.* damnatio et prohibitio nonnullorum librorum sub titulis. » *Ragioni del regno di Napoli nella causa de' suoi beneſizj ecclesiastici, che si tratta nel real consiglio della maestà del Re nuovamente a tal affare ordinato etc. De re beneficiaria dissertationes tres, ubi Caroli Austriaci Hispaniarum Regis pii felicis victoris patris patriae augusti edictum, quo fructuum capionem in sacerdotiis externorum, et vacantium clericorum jubet, tum summo tum optimo jure recte atque ordine factum demonstratur etc. Considerazioni teologico politiche fatte a pro degli editti di Sua Maestà cattolica intorno alle rendite ecclesiastiche del regno di Napoli etc.* Clemens Papa XI. ad perpetuam rei memoriam. Cum, sicut

» nobis innotuit, in lucem prodierint nonnulli libri sub titulis in-
» frascriptis etc. *Ragioni del regno di Napoli nella causa de' suoi*
» *beneficii ecclesiastici, che si tratta nel real consiglio della maestà*
» *del re nuovamente a tal affare ordinato* 17. giugno 1708. *De re*
» *beneficiaria dissertationes, ubi Caroli III. Austriaci Hispaniarum*
» *regis pii felicis victoris patris patriae augusti edictum, quo fruc-*
» *tuum capionem in sacerdotiis externorum, et vacantium clericorum*
» *jubet, tum summo tum optimo jure, recte atque ordine factum*
» *demonstratur.* Rex qui sedet in solio judicii dissipat omne malum
» intuitu suo. prov. 20. an. Domini 1708. *Considerazioni teologico-*
» *politiche fatte a pro degli editti di Sua Maestà cattolica intorno*
» *alle rendite ecclesiastiche del regno di Napoli;* Parte prima nel-
» l' anno 1708. Venerabiles fratres nostri Sanctae Romanae Ecclesiae
» cardinales, in tota republica christiana contra haereticam pravita-
» tem generales inquisitores, a sede apostolica specialiter deputati,
» auditis librorum hujusmodi censuris sibi relatis, illos tanquam
» continentes propositiones falsas, male sonantes, temerarias, se-
» ditiosas, erroneas, sedi apostolicae injuriosas, unitatis et pri-
» matus ejusdem Sanctae Romanae Ecclesiae eversivas, libertatis,
» et immunitatis ecclesiasticae penitus destructivas, suspectas de
» haeresi, schismati, et haeresi proximas: immo etiam haereticas
» respective, omnino damnandos et prohibendos, esse censuerint.
» Hinc est, quod nos pro commissa nobis divinitus gregis domi-
» nici cura animarum pretioso Salvatoris, et Domini Nostri Jesu
» Christi sanguine redemptarum, periculis atque detrimentis, quae
» ex illorum librorum lectione, et usu provenire possent; pastorali
» sollicitudine, quantum in Domino possumus, occurrere volen-
» tes, de memoratorum cardinalium consilio, ac etiam motu proprio,
» ac etiam ex certa scientia et matura deliberatione nostri, deque
» apostolicae potestatis plenitudine libros supradictos, et eorum
» quemlibet, ubicumque alio idiomate, seu quavis editione, et
» versione huc usque impressos, ac manu descriptos, aut in po-
» sterum imprimendos, et describendos, tenore praesentium dam-
» namus, et reprobamus, ac legi et retineri prohibemus; ipso-
» rumque librorum, et eorum cujuslibet impressionem, descrip-
» tionem, retentionem, lectionem, et viam omnibus et singulis
» Christi fidelibus, etiam specifica et individua mentione, et expres-
» sione dignis, sub paena excommunicationis per contrafacientes
» ipso facto, absque alia declaratione incurrenda; a qua nemo
» per quemquam, nisi per nos, seu Romanum Pontificem pro
» tempore existentem, praeter quam in mortis articulo constitutus
» absolvi possit, omnino interdicimus. Volentes, et apostolica au-
» thoritate praecipientes, ut quicumque libros praedictos, vel
» aliquem eorum, penes se habuerint, illos, seu illum statim ac
» praesentes litterae ad eorum notitiam pervenerint, teneantur tra-
» dere, atque consignare locorum ordinariis, vel haereticae pravi-
» tatis inquisitoribus, qui exemplaria sibi tradita illico flammis

» aboleri curent. In contrarium facientibus, non obstantibus qui-
» buscumque caeterorum, ut ipsae praesentes litterae omnibus fa-
» cilius innotescant, nec quisquam illarum ignorantiam valeat
» allegare, volumus pariter auctoritate praefata decernimus, ut
» illae ad valvas basilicae Principis Apostolorum, et cancellariae
» apostolicae, nec non curiae generalis in monte citorio, et in
» acie campi Florae de urbe per aliquem ex cursoribus nostris, ut
» moris est, publicentur, illarumque exemplа ibidem affixa relin-
» quantur. Sic vero publicatae, omnes et singulos, quos concer-
» nunt, perinde afficiant, et arctent, ut si unicuique illorum per-
» sonaliter intimatae, et notificatae fuissent, utque earum prae-
» sentium litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis,
» manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo personae in
» ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eaque prorsus fides
» ubique locorum, tam in judicio quam extra illud, habeatur quae
» haberentur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

» Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris
» die 27. februarij 1710. pontificatus nostri anno X. F. Oliverius.
» Anno a nativitate Domini Nostri Jesu Christi 1710. februarij
» indictione tertia pontificatus summi in Christo Patris, et Do-
» mini Nostri Divi Clementis divina providentia Papae XI., su-
» pradictae litterae apostolicae affixae et publicatae fuerunt ad
» valvas basilicae Principis Apostolorum, cancellariae apostolicae,
» et aliis locis solitis, et consuetis curiae generalis, in monte ci-
» torio et in acie campi Florae per me Andream Graecum apo-
» stolicum cursorem.
» Joseph Batialis promagister cursorum.

» Romae ex tipographia reverendae camerae apostolicae 1710.

Copia del secondo breve.

» Sanctissimi Domini Nostri Divi *Clementis* divina providen-
» tia *Papae XI.* Nova damnatio ac prohibitio libri, sub titulo:
» *Considerazioni teologiche politiche fatte a pro degli editti di*
» *Sua Maestà Cattolica intorno alle rendite ecclesiastiche del*
» *regno di Napoli;* damnavimus et reprobavimus, ac legi seu
» retineri prohibuimus, et alias prout in praedictis nostris litteris
» die 17. februarij proxime praeteriti expeditis, quarum tenorem
» praesentibus pro plene et sufficienter expresso, ac de verbo ad
» verbum inserto haberi voluimus, uberius continetur. Cum autem
» in nostris litteris praefatis titulo libri hujusmodi ex priori ejus
» pagina transcripto, praeter superius relata legantur etiam haec
» verba, part. 1. nell' anno 1708. atque exinde sicut ad aposto-
» latus nostri notitiam pervenit, a nonnullis dubitatum fuerit, num
» ejusdem libri damnatio ac prohibitio etiam ad secundam ejus
» partem anno 1709. ut accepimus in lucem editam, extendatur,
» seu potius ad primam ejus partem dumtaxat anno 1708., ut

» praefertur, typis impressam restricta' sit. Hinc est, quod nos
» ex injuncto nobis caelitus apostolicae servitutis munere quam-
» cumque dubitandi ansam hac in re penitus praecidere, animarumque
» periculis parare, utpote continentem propositiones falsas, teme-
» rarias, seditiosas erroneas, sedi apostolicae, praefatae injuriosas,
» jurisdictionis, et libertatis ecclesiasticae destructivas, usque etiam
» in schisma manifeste tendentes, et haeresi proximas, damnandas
» et prohibendas esse censuimus, consilio, ac etiam motu proprio,
» ex certa scientia, et matura deliberatione nostri, deque aposto-
» licae potestatis plenitudine, librum praedictum quoad utramque
» ejus partem ubicumque et quocumque alio idiomate, seu quavis
» editione, et versione huc usque impressum, vel manu descrip-
» tum, aut, quod absit, in posterum imprimendum, et descri-
» bendum, tenore praesentium denuo damnamus et reprobamus, ac
» legi, seu retineri prohibemus, ipsiusque libri, ac cujuslibet ejus
» partis impressionem, descriptionem, retentionem, lectionem et
» usum omnibus, et singulis Christi fidelibus, etiam specifica, et
» individua mentione, et expressione dignis, sub paena excommu-
» nicationis per contrafacientes ipso facto, absque ulla alia de-
» claratione incurrenda; a qua nemo a quoquam, praeter quam
» a nobis, seu Romano Pontifice pro tempore existente, nisi in
» mortis articulo constitutus absolutionis beneficium obtinere valeat,
» omnino interdicimus. Volentes, et authoritate apostolica man-
» dantes, ut quicumque librum supradictum, vel aliquam ejus
» partem penes se habuerit, illum, seu illam statim atque prae-
» sentes litterae ei innotuerint, locorum ordinariis, vel haereticae
» pravitatis inquisitoribus tradere, atque consignare teneantur. Haec
» vero exemplaria sibi sic tradita illico flammis aboleri curent. In
» contrarium facientibus, non obstantibus quibuscumque etc.

» Ut autem eaedem praesentes litterae ad omnium notitiam
» facilius perducantur, nec quisquam illarum ignorantiam allegare
» possit, volumus et authoritate praefata decernimus, illas ad
» valvas basilicae Principis Apostolorum, ac cancellariae apostolicae,
» nec non curiae generalis in monte citatorio, et in acie campi
» Florae de urbe aliquem ex cursoribus nostris, ut moris est,
» publicari, illarumque exempla ibidem affixa relinqui; ita ut sic
» publicatae omnes et singulos, quos concernunt, perinde afficiant,
» ac si unicuique illorum personaliter notificatae et intimatae fuissent.
» Ipsarum vero litterarum transumptis, seu exemplis etiam im-
» pressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo per-
» sonae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eandem pror-
» sus fidem, tam in judicio, quam extra, ubique locorum haberi,
» quae haberetur eisdem praesentibus, si exhibitae forent vel ostensae.

» Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris
» die 24. martis 1710. Pontificatus nostri anno X. F. Oliverius.

» Anno a nativitate Domini Nostri Jesu Christi 1710. ponti-
» ficatus summi in Christo Patris et Domini Nostri Divi Clementis

» Papae XI. anno X. supradictae litterae apos t
» publicatae fuerunt ad valvas basilicae Principis Apostolorum,
» curiae generalis in monte citatorio, et in acie campi Florae, et
» aliis locis solitis et consuetis urbis per me Ludovicum Capelli
» apostolicum cursorem. Joseph Bartoli magnus cursor.

» Romae ex typographia reverendae camerae apostolicae 1710.

Or se queste proibizioni non isgomentarono anche le coscienze timorose e pavide, sicchè non proseguissero di leggere quelle scritture, le quali non contengono che una valida difesa delle ragioni del regno, e de' diritti di sua Maestà intorno ai suoi benefizj; molto meno dovrà sgomentare quest' ultima non cotanto rigorosa e terribile; sicchè tralascino la lettura di questi libri, i quali non trattano che delle cose accadute nel Regno nel corso di XV. secoli, per ciò che si appartiene alla temporale ed ecclesiastica polizia di quello, e ne' quali vengono sostenute le supreme regalie, ed altre preeminenze de' nostri Principi contro gli attentati ed abusi dell' ecclesiastica giurisdizione.

Non si sgomenti dunque alcuno di questa proibizione; perchè i curiali Romani dovevan fare, ed avrebbero mancato al loro debito, se gli avessero lasciati correre liberi e franchi; ed avrebbero gravemente offeso le leggi, onde la corte di Roma regola ora quest' importante affare della proibizione de' libri, se avessero fatto altrimenti. Essi credono che qualunque libro, che non vada a seconda delle loro stravaganti massime specialmente in cose giurisdizionali debba subito proibirsi; affinchè poi, se venisse nelle occasioni di qualche contesa allegato in contrario, si possa tosto rispondere, che non fa autorità, perchè è proibito dalla sede apostolica.

Nè dee alcuno sorprendersi, quando legge in simili proibizioni quelle spaventose parole: *propositiones quamplurimas falsas temerarias scandalosas seditiosas injuriosas omnibus ecclesiae ordinibus et totae ecclesiasticae hierarchiae, praesertim sanctae sedi apostolicae, erroneas schismaticas atque impias, et haereses ut minimum sapientes*: poichè queste parole che ora si sono introdotte in Roma per formulario in quasi tutte le proibizioni, non hanno più quel senso del quale parla il concilio di *Costanza*, e dottamente espose *Melchior Cano loc. cit. c.* 10. ma hanno significazione tutto diversa, e lontana dal comune parlare, e dal comune scrivere de' più savi teologi, e dinotano tutt' altro secondo l'applicazione ed il nuovo vocabolario di Roma.

Tutto ciò che si scrive contro l' intraprese che fa la corte di Roma sopra la giurisdizione ed imperio de' Principi, e perciò che debbono questi procurare di contenerla ne' suoi limiti con opporsi ai di lei attentati, si chiama dottrina sediziosa, ed eversiva della loro pretesa monarchia, che essi cuoprono sotto il manto di primato; quello che scrive per porre argine alla loro pretesa libertà e licenza si chiama dottrina distruttiva dell' immunità ecclesiastica;

si chiamano proposizioni false temerarie ed ingiuriose quelle, che si raggirano sopra la rilasciata disciplina, ed i corrotti ed abominevoli loro costumi. Se si vogliono scoprire le molte superstizioni, dalle quali essi ricavano profitto, e mantengono per rispetti mondani, si dice che siano sentimenti scandalosi empj, e che pizzicano d'eresia, o che offendono le pie orecchie. Se si detestano i rilassati costumi dei frati e de' monaci, e le loro empietà e sceleraggini, si qualificano per espressioni ingiuriose a tutti gli ordini della Chiesa; e se del clero ancora, si aggiunge a tutta l'ecclesiastica gerarchia. E con nuovo vocabolario si chiamano gli ordini delle religioni de' frati, e de' monaci ordini della Chiesa, e la corte di Roma si cuopre sotto il nome di gerarchia ecclesiastica, e di sede apostolica. Tutto ciò che abbatte la loro pretesa monarchia, si chiama dottrina erronea scismatica e sediziosa; per sediziosi e scismatici essi intendono tutti coloro, che non riconoscono il Papa per supremo monarca, non meno dello spirituale, che del temporale.

Or se vorranno esaminarsi le proposizioni notate ne' miei libri per temerarie sediziose false erronee scismatiche con questo nuovo vocabolario, certamente che molte ve ne saranno; ma se si vogliono ridurre ai veri e propri sensi, secondo che dottamente ne scrisse *Melchior Cano* nel citato cap. X. del sec. XII. non se ne troverà pur una falsa temeraria ingiuriosa, ovvero empia ed erronea, o molto meno sediziosa e scismatica.

Non si potrà certamente ritrovar ne' miei libri proposizione alcuna falsa, perchè io contro il costume degli altri storici ho voluto astringermi a leggi pur troppo dure e strette; cioè di non doversi credere alla sola mia narrazione, ma con ogni studio ho procurato additare nel margine gli scrittori contemporanei, o almeno i più esatti, per prova di quanto io veniva di rapportare. Saranno costoro falsi, e non io. Forse vi saranno delle proposizioni erronee, avendo io facilmente potuto prendere degli abbagli, onde in alcuna parte avrò potuto errare; ma non sarà certamente stato l'errore volontario, ma cagionato dalla debolezza de' miei pochi talenti, ovvero dal tempo, del quale io non abbondava per esaminare più esattamente le cose; e di ciò nella prefazione ne ho dimandato ai miei lettori scusa e perdono; dicendo loro, che alcune cose avrebbero per avventura richiesto più pesato e sottile esame, ma che non potendomi molto giovar del tempo, sarebbe stato lo stesso che non venirne mai a capo. Gli errori involontarj meritano scusa e compatimento, e sempre che mi saranno manifestati, non solo renderò le dovute grazie a chiunque con carità cristiana me ne avvertirà, ma sarò prontissimo ad emendargli, e rimarrò contento che scoperti non daranno occasione agli altri di errar meco.

Molto meno potranno riputarsi alcune mie proposizioni ingiuriose, ovvero temerarie e scandalose, perchè io da semplice storico abbia rapportato del clero e degli ordini delle religioni ciò che nelle antiche loro cronache, ed annali trovasi notato, e in che dappoi l'u-

mana fragilità gli ha fatti cadere. E molto meno, se della loro rilasciata disciplina, e de' pravi costumi della corte di Roma avessi io alcune volte favellato; non debbono ancora queste cose più reputarsi scandalose o temerarie; pur troppo si sono rese familiari e comuni, nè ora fanno più ingiuria nè per la loro notorietà apportano più nota di temerità a chi è costretto rapportarle. Il mondo già n' è pieno, e sta persuaso che molto più si fa di quello che si dice.

Ma se mai alcuni libri potranno imputarsi di licenziosi, e temerari, certamente non potranno questa taccia meritare i miei; poichè io in quelli non assumo di proprio arbitrio il carattere di declamatore, o che avessi forse a disagio, e senza che il mio ufizio, ed instituto il ricercasse voluto, come hanno fatto moltissimi, entrare a biasimare i loro corrotti costumi, e la difformità nella quale hanno ridotta la Chiesa di Dio. Ma cotali miei censori doveano riguardare, che io avevo assunto in quest' opera il carattere di storico, ed ai storici non è raccomandato altro che di scrivere le cose così come avvennero, senza adulazione o detrazione, ma con nettezza e verità. Non dee lo storico essere commosso nè dal timore, nè dall' amore; non dee esser corrotto da doni, nè atterrito da minaccie; dee esser libero ed amante non men della verità, che della libertà. Gravissimo in ciò è l' ammonimento del famoso *Luciano*, conforme per altro agli ammaestramenti de' più antichi savi della Grecia, il quale nel suo trattato, *quomodo conscribenda sit historia*, dice queste memorande parole: *Talis igitur mihi historicus esto, ut metu careat, muneribus non corrumpatur; liber sit, dicendi libertatem, atque veritatem amet; et quemadmodum ait ille comicus, ficus ficus, ligonem ligonem nominet. Nihil odio, nihil amori tribuens, non parcens aut miserescens, aut erubescens; etc. Qualis judex, ac benevolus omnibus, ita ut alterutri plus aequo odio, nihil tribuat. Peregrinus in libris, civitate carens, suis legibus vivens, nulli subjectus. Non quod huic, illive sit placiturum cogitans, ed id quod actum est, exponens.* Ricercando dunque l' instituto della mia *storia civile del regno di Napoli*, di dover favellare non men della polizia, e stato civile di questo Regno, che dell' ecclesiastica e spirituale, non doveva badare ad altro che alla verità, e doveva posporre ogni altro interesse, o contemplazione: *Unum enim hoc*, dice l' istesso Luciano, *historiae est proprium, ac soli veritati immolandum ei, qui ad scribendam historiam se contulerit, caetera vero negligenda omnia.*

Nè io poteva sfuggire, trattando della polizia del Regno, di rapportare ancora la polizia dell' ordine ecclesiastico in quello stabilita; poichè, siccome s' è potuto osservare da ciò che si legge nella mia introduzione, il sistema presente del mondo cattolico non può comportare, che la storia civile di ciascheduna religione possa andare disgiunta dalla storia ecclesiastica; poichè lo stato ecclesiastico gareggiando col politico e temporale de' Principi, s' è per mezzo de' suoi regolamenti così forte stabilito nell' imperio, e cotanto in quelli radicato e congiunto, che ora non possono esattamente ravvivarsi li

cambiamenti dell' uno senza la cognizione dell' altro; e se ciò ha luogo in tutti gli stati cristiani, molto più nel Regno di Napoli, che è il più assorbito dall' ordine ecclesiastico di tutti gli altri Regni della cristianità. Sicchè se rapportando io nella mia storia i principj i progressi e gl' incrementi di quest' ordine, e come siasi, così se si riguarda l' infinito numero e qualità delle loro persone, come gli immensi loro acquisti e ricchezze cotanto innalzato, per modo che poco gli resta per assorbire tutte le robe de' privati, e l' imperio stesso temporale de' suoi Regi, e le sue più alte e supreme regalie, non dee ciò sembrare ad altri temerario ed ingiurioso: perchè siccome l' istorico viene astretto da tante leggi e legami di sopra rapportati, così all' incontro non si dee offendere alcuno, se scrivendosi il vero venga forse l' istorico ad altrui esser molesto, nè dee incolpare colui, non essendo egli l' autore, ma un semplice rapportatore, siccome dice l' istesso Luciano: *Nam quod est justissimum, nemo sanae mentis existimabit eum in culpa esse, si quae infeliciter, aut stulte gesta sunt, narrabit: siquidem talium non est auctor, sed nunciator.*

Oltrechè somma calunnia fu quella, che tra que' popolari rumori sparsero i frati, che io del Pontefice Romano, e della sua autorità parlassi con molto strapazzo, quando se bene io non acconsenta con gli adulatori della corte Romana di farlo monarca, e di aver la Chiesa di Dio per sua serva, non ho negato però nella sua persona il primato, ed avutolo se non per Principe, per capo certamente della Chiesa universale: anzi ho pur troppo stesi i confini delle regioni suburbicarie; e la sua potestà patriarcale sopra di quelle, la quale altri in troppo angusti termini aveano ristretta; ed ho condannati come attentati le sorprese, che i Patriarchi di Costantinopoli col favore degl' Imperadori d' Oriente fecero sopra le chiese, che appartenevano al patriarcato Romano, e commendati i nostri Principi Normanni, che sottrattele poi dal Costantinopolitano l' avessero restituite al Romano.

S' aggiunge ancora, che scoprendo io, secondo che il filo della storia portava, li molti attentati che si andavano commettendo di tempo in tempo dagli ecclesiastici in quel Regno sopra la giurisdizione dell' imperio de' nostri Principi, era mancare al mio debito se avessi taciuto i torti manifesti, che si usavano, ovvero con istile languido, e servile avessi voluto scusare le loro intraprese contro le regalie e preminenze reali, che si vedeano così miseramente oltraggiate. E pretendendo io, che non solo per soddisfare all'altrui curiosità, ma che i leggitori de' miei libri dovessero riceverne qualche frutto dalla loro lezione, ho creduto che non in altra maniera potessi loro giovare, se non palesando le cagioni de' mali, e potessero quindi con facilità trovare efficaci rimedi per guarire le piaghe della ferita giurisdizione de' loro Principi.

Non poteva ancora tradire la mia patria, dissimulando i torti, che tutto dì da Roma si ricevono, in defraudare i suoi nazionali de' propri benefizj, ed in permettere un così eccessivo acquisto

de' beni temporali all'ordine ecclesiastico; e perciò ho creduto potermi valere della stessa libertà, con la quale i nostri eletti in più memoriali dati alla maestà del nostro augusto Monarca, che si leggono nel secondo volume dei capitoli, e grazie della città e regno si sono valuti come per propria difesa, perchè si sottraesse il Regno dai tanti aggravi, e abusi introdotti dagli ecclesiastici, specialmente per por freno ai loro smoderati, ed eccessivi acquisti. E se senza nota di temerità, e di scandalo si leggono ivi tante giuste querele, molto meno dovranno perciò i miei libri riputarsi per temerari e scandalosi.

Il voler poi riputare alcune proposizioni in quelli contenute per ingiuriose a tutti gli ordini della Chiesa, a tutta l'ecclesiastica gerarchia, e specialmente alla sede apostolica, sol perchè dei frati e de' monaci, (che nel decreto s' appellano ordini della Chiesa) si sia parlato, e forse molto meno di quanto si avrebbe potuto; ovvero, perchè della corte di Roma (che se le dà nome di sede apostolica) e de' suoi corrotti costumi siasi sovente ragionato per occasione de' suoi attentati sopra la giurisdizione de' nostri Principi, ovvero sopra i diritti e ragioni de' popoli oppressi; questa è una pur troppo animosa censura de' nostri qualificatori. Tralasciando, che io non assunsi mai il carattere di declamatore, siccome hanno fatto moltissimi, quando è loro convenuto parlare degli abusi di quella corte; ma contenendomi nel mio instituto, non ho fatto altro che rapportare istoricamente ciò, che a noi è accaduto, non debbono cotali rapporti riputarsi ingiuriosi, sempre che sono fondati in una fedele e vera storia, ed appoggiati ad autori gravi e d'intiera probità e dottrina.

E che direbbero dunque questi qualificatori, se sotto la loro censura cadessero l'opere di *S. Bernardo*, il quale perpetuamente declama contro tanti e sì abominevoli costumi della corte di Roma, ed i tanti abusi che vedeva introdotti, i quali col suo zelo procurava togliere ed estirpare? che delle opere di *Gio. Gersone*, e di tanti altri insigni padri della Chiesa, e di tanti dotti e rinomati teologi? Saranno pur costoro riputati ingiuriosi alla santa sede, ed a tutta la gerarchia ecclesiastica?

Ma intorno a ciò io voglio espormi ad un cimento, il quale sarà forse da molti stimato pericoloso; cioè d' esporre i miei libri al confronto delle prediche del cardinale d'*Arezzo* cappuccino ed oratore apostolico; che se ne faccia paragone con conferire i miei luoghi, che forse costoro reputano ingiuriosi coll' innumerabili, che troveranno in quelle prediche, e dipoi fattone il paragone non altro giudice voglio che essi stessi a determinare, se l'opera mia al confronto di quelle possa notarsi di temeraria ed ingiuriosa; io sono sicuro che a tal confronto qualificheranno la mia per modesta e sobria.

Se alcune volte sono stato tirato dalla necessità del mio istituto a favellare della palese ed a tutti nota dissolutezza e deformità di Roma, odasi quel che sopra ciò ne scrisse il Cardinale d'*Arezzo* nella predica quarta del 1. tom. pag. 44. dell'edizione di *Milano*, dove

scongiurate declama, che debbano divertirsi i popoli ed ammonirsi, che non vadano a Roma, per migliorare forse nello spirito, perchè per gli esempi perniciosi e mali costumi degli ecclesiastici ne riceveranno detrimento e corruzione. Si vale però delle riferite parole di *S. Girolamo*, che dissuadeva *S. Paolino* di andare in Gerusalemme; e rivolgendo, ed adattando quel che il S. Padre diceva di quella città a Roma, ecco come egli esclama: » Roma, per l'amor di Dio vivi » in maniera, che il livore e l'eresia con maschera di zelo non ab- » biano a strappar la penna dalla mano di *S. Girolamo*, e scrivere » di te ai popoli lontani, quanto egli scrisse di Gerosolima a *Paolino*. » Quanti che vengono a Roma per migliorare lo spirito, se vedessero » in Roma non solamente vivere, ma passeggiare con baldanza *et* » *scortas*, *et scurras et mimos*, ritornati ai loro Regni o fedeli o in- » fedeli, anderebbero vociferando per le piazze e per i circoli, che il » concorrere a Roma non è ormai divozione ma frenesia? *Summae* » *stultitiae est dimittere patriam*, *et inter majores populos pericu-* » *losius vivere*. Quanti venuti a Roma per abbracciare la fede, acco- » modando la loro credenza non ai suoi dogmi ma ai suoi costumi, » urlerebbero: *non credam*; però ti supplico a vivere sì santamente, » che come il mondo crede per le leggi che da te ode, creda altresì » per gli esempi che in te rimira; affinchè li suoi nemici non abbiano » occasione di corrompere l'evangelio e farne satira, e dove Cristo » dice a Tommaso: *quia vidisti*, *et credidisti*; essi non possano mai » dire de' popoli; che ti credono e non ti vedono, *crediderunt quia* » *non viderunt*.

Io certamente dell'ambizione ed ingordigia, che hanno gli ecclesiastici d'arricchirsi, e de' ruinosi danni che all'ordine ecclesiastico hanno apportato le ricchezze non ne parlo con tanta abominazione facendo paragone tra Roma chiamata la città santa, e Roma idolatra, come fa questo cardinale nel tom. 1. nella predica 12. p. 139. dove, dopo di aver rapportato che in Roma idolatra per salire al delubro della concordia, che era fabbricato sul campidoglio, vi era una scala di cento gradini, e che quel tempio nella più elevata parte racchiudeva la cassa della moneta, per lo che non poteva ben dividersi, se chi andava al tempio, andasse per fermarsi a' piè dell'altare, o per avanzarsi all'erario, soggiunge di Roma cattolica queste parole: » Iddio guardi la Chiesa, che la superstizione di Roma idolatra » fosse stata ereditata con altri riti poco religiosi da Roma cattolica, » e che fosse anco a' dì nostri il tempio di sotto, e l'erario di sopra; » l'altare nell'infimo luogo, e nel supremo il gazofilacio, perocchè » in cotal guisa si potrebbe restare in dubbio, se chi entra al servizio » della Chiesa aspiri a' misteri del tabernacolo, o al profitto che si » ritrae dall'erario. Io credo costantemente, che lo spirito degli ec- » clesiastici sia sincero; ad ogni modo questo vedere tanta calca su » per le scale del tempio, e tanti sforzi per salire più alto, e tanti » urti per respingere in dietro i competitori, può fare che si sospetti

» da chi non penetra i santissimi fini della prelatura Romana, che » sopra il tabernacolo ci sia l'erario, ove si aspiri.

» E parlando nella predica 56. al tom 2. p. 152. de' danni, che » apportano agli ecclesiastici le ricchezze, dice così: Roma, questi » tuoi tanti tesori a te fanno sperare, a me fanno temere. Vengono i » Babiloni a Roma rapiti dallo strepito de' miracoli del vangelo, e » trovano che in vece di parlare si ostentano tesori. Tu speri che i tuoi » tesori ti concilino riverenza, ed io temo che stuzzichino l'invidia » de' tuoi nemici, *ut auferant omnia in Babyloñem.* Temo, che Id- » dio, il quale ha fondato la Chiesa sopra i miracoli non sopra i te- » sori, vedendo che ai miracoli siano succeduti i tesori, e che, come » piangeva Salviano, *quantum tibi copia accessit, tantum disciplinae* » *recessit*, per addurti agli antichi miracoli non ti abbia un giorno a » spogliare degli accumulati tesori.

E nella predica 79. al §. 20. p. 433. proseguendo a favellare della stessa materia, pur dice: » Che la Chiesa cresciuta in grandezza, » in favore, in opulenza, cominciarono a temersi i scapiti, perchè » l'amore fu da taluno trasferito dalla Chiesa agli emolumenti, ed » agli onori che dalla Chiesa sperava: e perchè si cominciò a prezzare » più la manna delle prebende, e la verga del dominio, che le tavole » della legge; però si videro rinnovati nella Chiesa i rigori dell'arca, » e si provocò la pesante mano di Dio con ribellioni con laceramenti » con scismi con eresie.

Leggasi ancora la predica 22. del t. 1. p. 273. dove dice, che lodevolmente la potestà secolare dee prender la cura di correggere le dissolutezze degli ecclesiastici; e lo comprova con l'autorità di *S. Isidoro Pelusiota*, il quale narra, che ne' suoi tempi la licenza dei cherici per la dissimulazione de' prelati era passata sì oltre, che i Principi secolari si prendevano la libertà di correggerli, e di far argine con la loro autorità ad inondazione così perniciosa: e perchè un tal Vescovo per nome *Cirillo* si doleva con *Isidoro*, che i laici si arrogassero tanta autorità sopra i ministri dell'altare, esenti per privilegio divino dalla loro giurisdizione rispose il Santo all'accorato pastore: monsignore non vi dolete, imperocchè *bene consulunt, aguntque Reges; non enim sacerdotium laedere propositum est iis, sed laesam dignitatem ab iis, qui non debitè administrant, satagunt vindicare.*

Si faccia ancora confronto di quello, che io dico degli spogli crudeli, che soffrono i Vescovi nella loro morte; anzi di quello che scrissero gli stessi *Chumazzero*, ed il Vescovo di *Cordova* nel loro celebre memoriale dato a Filippo IV. con quel che ne declamò questo insigne oratore apostolico nella predica 31. del tom. 1. §. 9. p. 383. » Posti questi infelici prelati nell'ultima agonia di morte (dice questo » Cardinale) i parenti i familiari gli amici collettori delle spoglie » a che pensano? All'anima del Vescovo? Nò. Al conforto del mori- » bondo? Nò, prelati cristiani, nò. Altri pensano a succedergli nella

» dignità; altri ne' titoli; altri a conseguire parte di sue pensioni, di » sue badìe, prima ancora che vachino, e pensano tutti insieme » allo spoglio. Girano, s'aggirano, scorrono da per tutto. Incatenano » i cellai, ed i granai; chiudono e segnano con più sigilli, che non » aveva il libro veduto da S. Giovanni sì le casse come li scrigni, » registrano quanto racchiudono le credenze, e le guardarobe; si » assicurano de' libri de' conti dell'entrate, e de' crediti (che quanto » a' debiti non pensano di sodisfarli) fanno esatti inventarj e rigorosi » sequestri, e tutto ciò talora sugli occhi per anche non chiusi dello » agonizzante prelato, *et antequam mortuus sit Aaron, expoliant* » *eum vestibus suis.* Tutti si affannano, tutti contendono, e tutti » dicono con voci tumultuanti, *Hylo hominis: velocius spolia, de-* » *trahe, cito predare.* E se trovano, che questi moribondi leviti non » abbiano consegnate, come già S. Lorenzo, nelle mani de' poveri la » facoltà delle loro Chiese, affinchè fossero trasportati da essi ne' te- » sori del cielo; se trovano *horrea impleta saturitate, et torcularia* » *redundantia vino:* se trovano *quod argentum thesaurizaverint,* » *et aurum, et non fuerit finis acquisitionibus eorum*, e se trovano » finalmente, che lo spoglio sia dovizioso, *laetantur coram eis,* » *sicut exultant victores, capta praeda, quando dividunt spolia,* » *quia omnis violenta praedatio cum tumultu.* E all'anima del Ve- » scovo, che amareggiata dalla memoria delle negligenze passate, » tormentata dalle angustie, e dalle trafitture de' rimordimenti » presenti, e spaventata dall'imminenza del giudizio futuro, e » dall'eternità vicina, prova doppia agonia, chi ci pensa, diciamo » il vero, o signori, chi ci pensa chi? Nessuno.

Odasi ancora questo cardinale quando nella predica 12. del tom. 1. §. 10. p. 142. declama contro l'abuso di darsi facoltà ai Vescovi di testare, e de' loro ambiziosi testamenti; per aver posto costoro nel fango ogni loro cura. „ Se taluno assunto al Vescovado „ (dice questo insigne oratore) si dolesse con incessanti querele „ di non esser provveduto a sufficienza, di non poter mantenere „ con decoro i suoi familiari, imbandire modestamente le tavole, „ e sovvenire opportunamente alla necessità del suo popolo, e „ della sua chiesa; se appena nominato ad un Vescovado, in vece „ d'informarsi dello stato delle anime, e di meditare la riforma „ de' costumi, si ponesse ad esaminare accuratamente i registri „ delle rendite, delle vigne, degli oliveti, e ciò che spremerebbe „ dagli occhi, e dai cuori di tutti i buoni gemiti d'alto dolore, „ e lagrime di vivo sangue, sarebbe, se dopo tante amare do- » glianze di scarsi provvedimenti, facesse poi alla morte a favore » de' nipoti testamenti sì alieni della moderazione evangelica, che » lasciasse un ragionevole timore di sua eterna salute. Io non „ dico, vedete, che de' beni paterni, e delle facoltà acquistate „ con lodevole industria fuori del santuario non si possa testare „ dagli ecclesiastici a favore de' loro congiunti. Si può, chi non „ lo sa? Lo permettono i sacri canoni, non vi è legge umana o

„ divina che lo vieti. Ma che un ministro del sacro altare, che
„ è mero dispensatore de' beni della sua chiesa, dopo avere spre-
„ muto dentro li scrigni, e dentro gli erarj quanto sangue di
„ Cristo è avanzato ai suoi calici, lo faccia poi colare alla morte
„ dentro i pozzi di casa; che con la penna destinata a commen-
„ tar gli evangelj, da' quali è tanto commendata la povertà, scriva
„ testamenti e codicilli, che pajono copiati da quello del riccone
„ descritto da S. Luca, e condannato da Dio; che un sacerdote,
„ il quale quanto tempo ha servito all'altare, altrettanto si è
„ doluto di non poter mantenersi con decoro convenevole al suo
„ grado, smentisca tra le agonie quelle querimonie, con lasciare
„ monti d'oro per feudi, per maggioraschi, per principati, che
„ sappia, che qualunque superfluità ritenuta dai sacerdoti, sin-
„ golarmente se proviene dal gazofilacio del tempio, è un furto
„ solenne fatto agli altari, ai seminarj, ai poveri, a chi marcisce
„ nelle prigioni, ed a chi pericola nell' onestà fra le insidie dei
„ licenziosi, o nella fede fra le catene de' barbari; che non possa
„ negare essergli superfluo tutto ciò, che gli avanza all' onesto
„ sostentamento, e che avanzandogli tanto, quanto forse non la-
„ sciano alle loro illustri famiglie i senatori del secolo ad ogni
„ modo viva quieto, e muoja senza temere condannazioni sempi-
„ terne; sacri prelati, non so che dire. *Ego non judico quem-*
„ *quam;* ma non oso neppure oppormi a *S. Bernardo* che dice:
„ *Ministri ecclesiae qui stipendiorum superflua, quibus egeni*
„ *substentandi forent, impie sacrilegeque sibi retinent, duplici*
„ *profecto peccant iniquitate, quod et aliena diripiant, et sacris*
„ *in suis vanitatibus abutantur.* Non oso oppormi ai sacri canoni,
„ li quali detestano somiglianti disposizioni, e le danno per nulle,
„ e francamente risolvono: *Ut generaliter omnia quae per*
„ *ecclesiam acquisita, ad eam clericorum obitu deferantur.*

In ciascheduna quasi delle sue prediche sono molti altri luoghi, che fanno vedere non doversi attribuire a temerità, o licenza favellare in siffatta guisa, della caduta della disciplina della Chiesa. Dovranno dunque le prediche di costui riputarsi ingiuriose agli ordini della Chiesa, e della gerarchia ecclesiastica? Dovranno forse riputarsi perciò temerarie scandalose, ovvero offensive delle pie orecchie? E se si dirà che a costui era lecito, come oratore apostolico, dentro le pareti del sacro palazzo declamare contro i depravati costumi della corte di Roma, ed ambizione de' suoi prelati; ma non sarà lecito ciò fare ad altri, che non sono deputati a questo sacro ministerio di predicare la parola di Dio? Si risponde, che tutto andava bene se la cosa si fosse finita nella sola declamazione, che si faceva a viva voce sopra il pulpito a porte chiuse; ma il Papa poi permise, che queste medesime prediche si fossero impresse in *Roma*, e pubblicate per tutta Italia in lingua popolare, sicchè sino il volgo l'intendesse; anzi ne fu permessa una seconda edizione in *Milano*; tanto che ora quest' opera corre per

le mani di tutti, nè però è riputata scandalosa, temeraria, ed ingiuriosa agli ordini della Chiesa, ma è tutto dì letta, e commendata da uomini pii e religiosi, poichè si declama contro abusi già palesi, e noti. Nè si fa perciò ingiuria ad alcuno, ovvero si cagiona scandalo, nemmeno alla minuta gente, ed ai pusilli, i quali ne sono pure abbastanza intesi, e consimili detti corrono già come proverbi per le loro bocche.

Anzi, come saviamente accenna il famoso teologo *Melchior Cano* l. 12. de locis theolog. c. 10. non debbono i teologi prudenti qualificare le proposizioni, che leggono in alcun libro per male sonanti, per ingiuriose offensive le pie orecchie ovvero empie, perchè il volgo sciocco ed imperito se ne scandalizzi, e le senta con orrore; sarà questo scandalo farisaico, e perciò da non curarsene. I farisei trovano anche di che scandalizzarsi nelle parole istesse di Gesù Cristo, e perciò la stolida e superstiziosa moltitudine imbevuta di false opinioni intorno agli abusi delle particolari divozioni ai Santi, delle idolatrie che fanno all'immagini, e di tant'altre loro superstizioni non dee dar regola e norma alla condannazione de' libri. Costoro subito ti qualificheranno per Luterano, se non consenti alle vane loro superstizioni. Non è questo giudizio da commettersi all'ottuso e grossolano ingegno del volgo, ma dee in ciò avere la maggior parte più la prudenza che la teologia stessa. Ecco come prudentemente sopra ciò discorre il savio *Melchior Cano l. c.*

Pharisaei audito Christi verbo scandalizabantur, plerisque discipulis durus erat illius sermo, turbis habere daemonium videbatur. Nec est ambiguum hoc tempore, esse phariseos quosdam, esse stolidam turbam, et multitudinem falsis opinionibus obtusam, [illegible] discipulos, quibus est sermo veritatis durissimus. Hi, si abusus [illegible] videndos, qui in imaginibus et colendis et ornandis in sacellis, templis, monasteriis, sepulchrorum monumentis, sempiternisque memoriis condendis, sunt plurimi. Si affirmas in hujuscemodi interdum, vel potius nimium saepe plus vanitatem valere, quam religionem, diabolum, quam Christum. Hi, inquam, fortasse dicent, te Lutheranis opinionibus occupatum intolerabiles sonos fundere. Non est igitur habenda ratio vulgi promiscui, imbecilli, perturbati, imprudentis, sed prudentis, sinceri, pii, incorrupti. Nec theologia modo requirenda est, sed pietas ac prudentia, sine qua nullae aures possunt consentaneos sonos, abhorrentesque discernere.

Non potevano dunque per gli esempj e ragioni addotte riputare i miei qualificatori niuna proposizione de' miei libri per temeraria e scandalosa, ed ingiuriosa agli ordini della Chiesa, e potevano certamente risparmiare quell'espressione animosa, che vi fossero delle proposizioni, *per somma calunnia ingiuriose*; e non attribuire ad altri quello che è proprio de' frati, e de' monaci loro compagni; poichè in calunniare essi ne tengono il vanto; onde non è di ragione che

altri usurpi questa, che è loro dovuta parte. Egli è vero che secondo il loro linguaggio, e pur troppo loro familiare ed ordinario, non suona tanto disonorata questa voce *calunnia*, perchè si vede che il cardinale *Bellarmino* istesso non fece difficoltà di dire nella risposta all'apologia di *Gio. Gersone*, che questo insigne teologo aveva calunniato sopra le parole di *S. Gregorio*. È una frase troppo lor pronta, e familiare, che l'usano spesso senza consultazione alcuna di parole. S'è potuto scorgere dalle calunnie di sopra riferite, inventate contro la mia opera, quanto in quest'arte fossero eccellenti. Oltre che non si sa vedere, qual calunnia si possa imputare ai miei scritti, quando io non rapporto se non la pura storia de' successi, così come avvennero; nè ho voluto che si credesse alla mia sola narrazione, ma ho sempre additato nel margine gravissimi autori, e per lo più contemporanei, che gli rapportano. Saranno dunque essi calunniatori, e non io. Ma che ci vuole, per dire così a caso due parolette? Costa ciò poca fatica; bisogna provarlo e non fare come il cieco irato e furioso, che a torto e a diritto fracassa e calca ciò che gli è fra piedi, e gli si para avanti.

Qualificar poi proposizioni, che sappiano d'eresia, è una cosa molto pericolosa. Ci vuole molta prudenza, ed un animo assai pacato e placido, per darne diritto giudizio; ciò che non era da sperare dai miei censori cotanto agitati e scossi dai tumultuosi stuoli de' frati, e monaci. Non dipende dalla sola teologia, specialmente da quella che è professata ne' chiostri, dar sopra di ciò esatto parere; ma si richiede un fino discernimento, ed una consumata prudenza. Non bastano le definizioni scolastiche, e gli argomenti di una speculativa disciplina; ma bisogna riguardar più cose, ed attentamente osservare le più minute circostanze. Alcune proposizioni che si leggono nell'evangelio stesso, lette ne' libri degli Ariani tramano altro sapore; e come dice *Melchior Cano* loc. cit. *Quae in Evangelio Christi dulcis erat super mel et favum, eadem propositio in Arii libris transfusa sapiebat haeresim, exalqua ejus gustui vel amarissima. Atque ut idem vinum ex vase uno sapit picem, ex altero non sapit, et res eadem illud olet unde sit; quo male, ex arcula muliebri bene; sic una, et eadem oratio ex uno corde, et ore odorem spirat jucundissimum, ex altero teterrimum; ex uno saporem suavem servat, ex altero insuavem: quemadmodum etiam vidimus aquam e radicibus et canalibus per quos transit, aliud atque aliud olere, et sapere. Non itaque e rerum ipsarum, orationumque natura sapor, odorve omnis existimandus est, sed tum res, tum orationes ipsae e venis aliquando, et viis, per quas permeant, saporem, odorem accipiunt. Saporem igitur propositionem, ut dixi, non tantum scientia, quam prudentia, dijudicat. Quocirca quae proxime ita haeresin sapiat, quae contra non sapiat; non theologi quivis, sed prudentes solum atque experientes poterunt judicare.*

I miei libri non potevano dar sapore alcuno che offendesse l'altrui palato, nè odor molesto che lo fastidisse, nè di cosa alcuna

sospetto. Erano scritti da un cattolico in una città, che passa piuttosto per superstiziosa che per miscredente, stampati con permissione pubblica del consiglio supremo del Principe; pubblicati non di soppiatto ma palesemente, e che portavano in fronte il nome proprio dell' autore, ed erano dedicati al più pio e religioso Principe del mondo cattolico. Furono esposti nelle più frequenti librerie, e palesati al mondo con tutta la buona fede e confidenza, che non vi fossero cose, che offendessero la nostra santa religione; e quel che è più scritti da me assumendo il carattere di un semplice storico, e con unico intendimento di scrivere la storia civile di un Regno, e di non intrigarmi in questioni di dogma, ed in controversie di religione, non essendo ciò nè del mio istituto, nè della mia professione; ma di tessere una storia, che fosse di profitto a' nostri compatriotti, e specialmente ai magistrati, agli avvocati, e a coloro che fossero curiosi delle nostre memorie. Non ho preteso di riformare i rilasciati costumi dell' ordine ecclesiastico, nè i loro abusi, ma semplicemente portando così l'instituto di una storia civile, far avvertiti i nostri magistrati e coloro, che hanno in mano le redini del governo, a non farsi sorprendere dai continui attentati, che si commettono sopra la giurisdizione del Principe, e sopra le ragioni e prerogative de' popoli, e della nazione. Non era perciò da dar io sospetto alcuno di miscredenza; nè le mie proposizioni dovevano prendersi se non in senso cattolico e pio, lontano affatto da ogni mal odore e sapore.

Non ho io insegnata alcuna nuova dottrina che fosse sospetta, nè mi sono avanzato ad asserire proposizione, che fosse pur poco lontana dalla sana dottrina, e dal sincero sermone della Chiesa. Alcuni non si sono arrischiati nemmeno di qualificar per sospette d' eresia, e male sonanti queste proposizioni, cioè: *Graduationes et magisteria universitatum ex vana gentilitate introducta; et tantum prodesse ecclesiae, quantum diabolum.... Sylvestrum, et Constantinum errasse Ecclesiam dotando.... Ecclesiam Romanam esse synagogam sathanae.... Electionem Papae a Cardinalibus, per diabolum fuisse introductam .... Papam non debere dici sanctissimum propter officium; alioquin diabolus diceretur sanctus, quia est officialis Dei.... Plures Romae nunc salvari ex conjugatis, quam ex clericis .... monachatum non esse pietatem.... Romani Episcopi monarchiam post divi Hieronymi tempus exortam esse.... Phocam instituisse Romanam ecclesiam omnium esse ecclesiarum caput.*

Di queste e consimili ne fece catalogo *Melchior Cano* nel cit. *lib. de locis theologicis* c. x. il quale dice, che giudicare che queste proposizioni abbiano sapore d'eresia, sia d' un palato pur troppo dilicato.

Or come mai ne' miei libri si potranno trovare queste consimili proposizioni, sicchè si possano qualificare per male sonanti, e che sappiano d' eresia? Ne mostrino pur una, che volentieri emenderemo l' involontario errore, e cambieremo le nostre parole, conformandole

ai veri, e cattolici sensi, affinchè ogni equivoco o dissonanza sia da quelle lontana.

Ma il fatto sta, che non pur non potrà additarsene una, che abbia sapore d'eresia, ma nemmeno che sia scandalosa. Dice *Melchior Cano loc. cit.* che quella propriamente sia scandalosa proposizione, *in qua scandalum notari potest.* E quali sono gli esempj, che questo insigne teologo adduce di queste proposizioni scandalose? Eccoli *Qualis illa fuit enumeratio incommodorum auricularis confessionis; in qua incommodorum enumeratione tanto cum Germania scandalo Erasmus versatus est; sic propositiones illae scandalosae sunt.... Praelatus malus vere est fur, et latro.... per censuras ecclesiasticas clerus populum supeditat, et avaritiam multiplicat.... sacerdotes criminose viventes sacerdotis pollunt potestatem... clerici epistolis decretalibus studentes, stulti sunt.... dantes elemosinas fratribus mendicantibus sunt excommunicati.... confirmatio juvenum, clericorum ordinatio, locorum consecratio, reservantibus episcopis propter cupiditatem lucri temporalis et honoris.... universitates et collegia vanitate hominum sunt inducta.., legumi-nibus et piscibus venter inflatur, et turget, atque adeo ad concubitum et venereas voluptates aptissimus redditur.*

Mostrinò pur una i miei qualificatori di queste o consimili proposizioni ne' miei libri, e poi con ragione le qualificheranno per scandalose.

È un gravissimo errore, come saviamente avvertì *Melchior Cano*, confonder lo scandalo del volgo ignorante, che si dice *farisaico*, e lo scandalo, che produce il mal esempio; talchè i deboli e imbecilli siano spinti ad imitarlo, ed a precipitarsi negli stessi vizj, e dissolutezze.

Scandalose certamente saranno (o siano favole ovvero istorie) quelle tante novellette, che ma[illegible] gli occulti vizj de' monaci, le loro laidezze, le nefande libidini, e gli altri loro impudichi costumi; perchè la gente volgare e semplice dal di loro esempio si rende più proclive ad imitarli; ma se si riprendono gli abusi, che fanno delle loro particolari divozioni, le tante superstizioni introdotte per tirar dal volgo non men la riverenza e l'ossequio che denari; i tanti traffichi indegni che sopra ciò commettono; i tanti miracoli finti per fini mondani; e le tante cabale e negoziati per arricchire; se si riprende nell'ordine ecclesiastico l'ambizione, l'ardente sete dell'oro e dell'argento, di dominare e di stendere la loro giurisdizione sopra quella de' Principi, non è questo recare scandalo, ma rimedio e salute. Scandalose certamente, se fosse così, sarebbero l'opere tutte de' padri antichi della Chiesa; di *S. Bernardo*, di *Gio. Gersone*, e di tanti altri, e sopra tutte, come s'è veduto, le prediche del cardinale di *Arezzo*. Non bisogna dunque dall'animosità farci bendar gli occhi, e ciò che sembra molesto e dispiacente qualificarlo per temerario scandaloso mal sonante ed ingiurioso. Non basta per saldar queste piaghe un rimedio cotanto facile e pronto; ci vuole emendazione e [illegible]

e ritirarsi indietro ne' primi instituti, che furono incorrotti, e puri; e in cotal guisa si sottrarranno da questi rimproveri, altrimenti sin tanto che durerà la loro corruttela, non ostante le proibizioni e divieti, saranno sempre rinfacciati e ripresi de' loro scandalosi vizj. E che ci vuole a fare un decreto proibitorio, senza sentire l' autore del libro, che si pretende condannare, senza additare le proposizioni, nè specificare quali siano le scandalose quali offensive le temerarie le sediziose o scismatiche? A ragione dunque di consimili decreti nel nostro Regno di Napoli specialmente quando siano proferiti dalla congregazione del santo uffizio non si tien conto, e molto più quando non sia a quelli conceduto regio *exequatur*, senza di cui qualunque decreto o scrittura, che vien da Roma non ha presso di noi forza o vigore alcuno; ciò che dimostreremo nel capitolo seguente.

CAPO XIX.

Che consimili decreti nel Regno di Napoli non possono aver forza e vigore alcuno, e molto meno debbano obbligare le coscienze degli uomini ad osservargli.

Non accade quì ripetere quanto degli abusi di questi decreti proibitorj fu da noi lungamente rapportato nel tom. 6. della storia civile al lib. 27. cap. 4. §. 2. p. 81. Chi avrà dinanzi agli occhi quel capitolo, conoscerà manifestamente che è un abuso intollerabile ciò che si pretende da Roma, di far valere questi suoi decreti proibitorj in tutte le provincie della cristianità, senza che i Principi li approvino, e senza che i popoli li accettino. Conoscerà ancora, che tutti i Principi non hanno mai voluto soffrire, che ne' loro dominj un tal abuso s' introducesse, ma hanno comandato a' loro vescovi nazionali, ed alla università delle diocesi, che prima tali decreti esaminassero; e quelli esaminati e corretti si presentassero ad essi, per interporvi il regio placito, e se ne comandasse poi l' osservanza secondo il loro *exequatur* e la loro censura, non già per quella di Roma. E ciò eziandio quando le proibizioni si siano fatte con particolar bolla o breve del Papa stesso. Anzi l'istesso indice proibitorio, che chiamano *Tridentino*, non ostante la bolla del Pontefice *Pio IV.*, che voleva che da tutti fosse osservato, fu posto in Ispagna sotto rigoroso esame; e dal Re Filippo II. fu commesso ai collegi ed università di ciascun Regno che attentamente lo rivedessero. Fu ciò eseguito con molta prontezza, ed alcuni libri fra gli altri l'opere di *Carlo Molineo*, che nell' indice Tridentino era arrolato fra gli autori di *prima classe*, non furono vietati; alcuni furono permessi, altri con piccole espurgazioni parimente concessi. Quindi sorsero in Ispagna, ed altrove gli *indici espurgatorj*; perchè i Prelati, e l' università, ed i collegi di ciascuna provincia vollero in ciò avervi anche la

loro parte, e credettero che la loro censura fosse più esatta per le provincie, ove dimorano, e che il Principe sa meglio ciò che nel suo stato possa apportar quiete incomodo, o disordine; che non si sa di fuori. Così in Ispagna s' introdusse stile di farsi questi indici, e dall'indice espurgatorio fatto compilare per comandamento del cardinale *Gasparo di Quiroga* arcivescovo di *Toleda*, e generale inquisitore di Spagna, ed impresso nel 1601. manifestamente si vede, che in Ispagna l'indice Tridentino istesso non fu giammai in tutto e secondo il suo rigore ricevuto; come rapporta *Van-Espen* de usu placiti regii 4. c. 2. §. 3. Questo scrittore istesso rapporta essersi fatta osservare in Fiandra dal medesimo Re Filippo II. l'istessa vigilanza, poichè divulgato che fu quell' indice in quelle provincie, non fu perciò ciecamente ricevuto, ma per autorità regia fu dato anche quivi ad esaminare; ed essendosi osservato che in quello si proscrivevano molti libri d' ogni facoltà e scienza, alcuni de' quali castigati e purgati da alcuni errori o falsa opinione potevano aversi in buon uso, e leggersi con utilità e profitto, il duca d' *Alba* allora governatore di quelle provincie, in nome del Re Filippo II, comandò che si fossero conservati que' libri proscritti dall' indice Romano, e solamente fece bruciare le opere degli eresiarchi: ed affinchè da quei riserbati non si cagionasse danno, commise ai Prelati, alle università, ed alle persone letterate di quelle provincie che esaminassero tali libri, notassero gli errori, e gli espurgassero con farne particolari indici. Fu con ogni diligenza ciò eseguito, e presentati poi al duca gl' indici, istituì egli in Anversa un collegio di censori, al quale per l' ordine ecclesiastico presiede un vescovo, ed in nome del Re vi fu preposto il famoso teologo *Arias Montano*, ch' era intervenuto al concilio di Trento.

Questi censori esaminarono di nuovo i libri contenuti in quei cataloghi; conferirono i luoghi notati dai primi censori con gli esemplari, e ne formarono un' esatta censura; dando di poi fuori un libro, al quale diedero questo titolo: *Index expurgatorius*. Questo indice poi nel 1570. per ispecial diploma del Re Filippo II. fu approvato, e per sua regia autorità fu comandato che s' imprimesse, come fu fatto; e di quello si servirono di poi tutte quelle provincie, non già del Romano. Erano questi due indici fra di loro differenti. In questo espurgatorio di Fiandra più libri, che per l'indice Romano erano assolutamente proscritti, furono ritenuti e permessa la loro lettura; essendosi solo in alcuni usata qualche espurgazione ed emendazione, siccome, per tralasciarne molti, fu fatto dell'opere istesse di *Carlo Molineo* affatto proscritte, e totalmente condannate dall'indice Romano. Il commentario alle consuetudini di Parigi fu senza alcuna correzione ritenuto, dicendosi: *in hoc opere nihil est, quod haeresim sapiat, quapropter illud admittitur.* De' suoi tr[illegible] *de manio, et inofficioso testamento* pur si disse: *Nihil habent quod religioni adversetur, aut pias aures offendere possit, quapropter admittuntur.*

Scrisse ancora questo giureconsulto un' esposizione sopra alcune leggi, e questi espurgatori pur dissero: *nihil continent, quod repurgari debeat, quapropter admittantur.* Di più scrisse un nuovo, ed analitico commentario sopra alcune altre leggi, e pur dissero: *nihil repurgatione dignum habet, quapropter admittatur.*

Lo stesso fu praticato in Francia, in Germania, e negli altri stati de' Principi cattolici; e la ragione era evidente, non solo perchè per legge fondamentale nata col Principato stesso non dee ammettersi scrittura alcuna che viene di fuori senza il debito esame, e beneplacito de' Principi, ne' di cui dominj si vuole introdurre e far ubbidire, siccome da noi ampiamente s' è dimostrato nel tom. 7. p. 205. seg. ma anche perchè in questa materia di proibizione di libri è più a parte, che tocca ai Principi del secolo, che ai Prelati della Chiesa: perchè se si riguarda l'antica disciplina della Chiesa stessa, solamente la censura de' libri, non già la proibizione s' apparteneva ai Vescovi a quale era unicamente riserbata al Principe. Così osserviamo per molti esempj, che ci suggeriscono il codice di *Teodosio*, e di *Giustiniano*, ed i più gravi e rinomati autori che gl' Imperatori dopo la censura de' Vescovi, e del concilio, proibivano i libri degli eretici, e gli condannavano al fuoco. Il proibire il bruciare, e molto più il vietare la vendita, e la stampa; il farne inquisizione o ricerca, il comandare che si portino i libri al Vescovo, o all' inquisizione, sospendere gli stampatori dal loro uffizio, impor loro sovente pene pecuniarie, come si pretende, anzi si comanda ora, erano riputati atti di giurisdizione sopra cosa temporale, non semplice censura. I padri del concilio *Niceno I.* condannarono semplicemente i codici di *Ario*, e poi *Costantino magno* fece editto, proibendogli e condannandogli ad essere bruciati; e l' istesso fu fatto de' libri di *Porfirio*, conforme apporta *Filesaco* de sac. epist. auth. c. 1. §. 7. fol. 14. I padri del concilio *Efesino* condannarono gli scritti di *Nestorio*, e l'imperatore promulgò legge proibendone la lezione e la difesa, come può vedersi presso *Liberat.* breviar. c. 10. Il concilio di *Calcedonia* condannò gli scritti di *Eutiche*, e gl' Imperatori *Valentiniano*, e *Marciano* fecero legge, condannandogli ad essere bruciati, come si legge nel codice di Giustiniano *l. quicumque §. nulli; et §. omnes c. de haereticis;* e presso *Evagrio* l. 1. c. 2. e *Socrate* l. 1. c. 6. Tanto, che fu stimato un grave attentato sopra la potestà de' Principi quello di Papa Lione, quando nell' anno 443. fece bruciare in Roma molti libri de' Manichei; non appartenendo alla Chiesa se non la censura, ma la proibizione e brusciamento al Principe; siccome avvertì *Fevret* l. 8. c. 2. n. 1. Lo stesso, restituito l' imperio in Occidente da *Carlo magno* veggiamo essersi praticato da questo savio Imperatore, come è chiaro dai suoi capitolari l. 1. c. 78. e così fecero tutti gli altri Principi ne' nuovi [illegible] si stabilissero in Europa; e senza andar tanto lontano, *Carlo V.* nel 1550. pubblicò in *Brussellles* un terribile editto contro *Luterani*, nel quale fra l' altre cose proibì vigorosamente i libri di *Lutero*, di *Gio. Oecolompadio*, di *Zuiglio*, di *Bucero*, e di *Gio.*

Calvino, li quali da 30. anni erano stati impressi; ed avendo commesso ai teologi di *Lovanio*, che gli facessero un indice di tutti i libri di eretici, ed altri sospetti d eresia, l' università de' teologi di *Lovanio*, al primo che fecero ne aggiunsero un più diffuso; e l'Imperatore con suo speciale editto emanato nel 1556. fece pubblicare quest' indice, ed insieme la proibizione da esso fatta de' libri in quello contenuti, come rapporta *Tuano* hist. l. 6. e si legge l' editto nella compilazione fatta dagli editti di Fiandra *l.* 1. *rubr.* 7. di cui fece anche menzione *Van-Espen* in jure eccles. univers. part 1. c. 4. n. 5.

È cosa manifesta, che ai Principi debba ciò appartenere, poichè ad essi importa che lo stato non solamente dai libri satirici sediziosi scostumati, e pieni di falsa dottrina non venga perturbato, ma anche da perniciose eresie. E siccome ai Vescovi s' appartiene perciò la censura, perchè la disciplina e la dottrina della Chiesa non sia corrotta; così ai Principi importa che lo stato non si corrompa, e che i suoi sudditi non s' imbevino d' opinioni che ripugnano al buon governo. La Chiesa oltre la censura non si attribuì per più secoli questa autorità di proibire, o far bruciar libri; e sebbene si legga un decreto sotto il Pontificato di *Gelasio I.* nel quale si dichiara di quali libri debba la Chiesa Romana valersi, e di quali non debba permettere la lezione, nulladimeno, siccome fu osservato dai savj teologi, ed è chiaro dalle parole del decreto istesso, quivi si parla della pubblica lezione, che si faceva de' libri nella Chiesa in tempo de' divini uffizj ad instruzione ed edificazione del popolo: poichè crescendo in quei tempi tuttavia gli atti de' martiri compilati da ignoti autori e pieni di falsi rapporti, la Chiesa Romana fu sempre vigilante di non ammettere senza maturo esame la di loro lezione negli ecclesiastici uffizj, siccome dicono le parole del canone: *Sed ideo secundum antiquam consuetudinem singulari cautela in Sancta Romana Ecclesia non leguntur, quia et eorum, qui conscripsere, nomina penitus ignorantur, et ab infidelibus aut idiotis superflua, aut minus apte scripta esse putans.* D'onde chiaramente si convince, che quivi si parla della proibizione de' libri deputati alla pubblica lezione della Chiesa in tempo degli uffizj divini; siccome notò assai a proposito *Van Espen* loc. cit. n. 2. *Haec satis ostendunt*, ei dice, *hoc unum voluisse, synodum a publica lectione, et divino officio amovere quidquid vel speciem falsitatis, aut aliquam fabulae mixturam habere videbatur, quod adhuc manifestius circa finem decreti indicatur his verbis: caeterum qui libri in ecclesiasticis officiis per anni circulum a nonnullis leguntur pro fidelium aedificatione adnotandum censuimus. Itaque*, soggiunge questo insigne teologo al n. 3. *Catalogus, sive index ille librorum nequaquam dici potest index librorum prohibitorum, juxta usitatam moderno [illegible]m; nimirum index inhibens libros omnibus, tam privatim, quam public legi prohibitos: qualis librorum index ante proxime elapsum saeculum extitisse non reperitur.*

Non prima, che nella metà del secolo XVI. incominciossi dai Romani Pontefici a francar questo passo, li quali volendo emular in ciò gl' Imperadori e i Principi d' Europa, si posero ancora essi a far indici proibitorj; e se la cosa si fosse fermata quì sarebbe stata comportabile; ma in decorso di tempo fu preteso anche, come senza rossore volle sostenere il cardinale *Baronio*, che non ai Principi, ma ai soli Pontefici Romani s'appartenesse il proibire i libri di qualunque sorte che fossero. Il primo dunque che osò di farlo fu il nostro *Paolo IV.* Romano Pontefice, il quale mentre fu cardinale essendo di grande autorità presso il Pontefice *Paolo III.* per la sua severità di costumi, e austerità di vita, si adoprò tanto con questo Pontefice, che gli fece inalzare cotanto il tribunale dell' inquisizione di Roma, e lo rese così spaventoso per tante vigorose leggi e nuove forme introdotte, che assunto poi egli al Pontificato, ai già stabiliti rigori aggiungendone altri nuovi terribili, rese questo tribunale d' orrore e di spavento non solo presso le nazioni straniere, ma all' istessa Italia ed a Roma; tanto che lui morto, i Romani la prima cosa che fecero, bruciarono il tribunale e le carceri, ed a quanti prigioni vi erano diedero la libertà. Egli credendo che non vi fosse mezzo più efficace per estinguere tanti novelli errori sorti nella Germania che il tribunale dell' inquisizione, che lo credeva un forte ariete contro l' eresia e la più valida difesa della sede apostolica, fu tutto applicato a porlo con rigorose costituzioni in maggior terrore. E vedendo, che l' Imperadore *Carlo V.* secondo la censura de' teologi di *Lovanio* aveva pubblicato in un suo editto il di loro indice de' libri, chè riputavano doversi vietare, e con severe pene ne aveva proibita la lezione; comandò ancor egli nell' anno 1557. ai suoi inquisitori di Roma, che formassero essi un indice de' libri, che stimavano doversi proibire. Questi ne fecero uno pur troppo numeroso e terribile, poichè avendolo distinto in tre classi, nella prima vi posero i nomi di coloro, i libri dei quali volevano che tutti si proibissero di qualunque argomento si fossero anche se fossero profani, e che niente appartenessero alla dottrina e disciplina della Chiesa, o ai buoni costumi; ancorchè molti di quei nomi fossero di autori veri cattolici: nella seconda parte si contenevano i libri uno per uno dannati, non proibendosi gli altri scritti dai medesimi autori. La terza abbracciava tutti li scritti senza nome di autore; con aggiugnervi una clausola generale, con la quale si proibivano tutti gli anonimi stampati dall' anno 1519. in poi, e finalmente si aggiungeva un catalogo di 60. stampatori con la proibizione di tutti i libri, che si fossero nelle loro stamperie impressi di qualunque autore e in qualunque idioma.

Questo indice fu nell' anno 1559. dagl' inquisitori di Roma terminato, e da *Paolo IV.* nel medesimo anno fu fatto pubblicare, e comandato che si ubbidisse in tutta la repubblica cristiana.

Questa fu la prima proibizione de' libri generale, che uscì da

Roma, e il primo indice generale de' libri proibiti, che si pretendeva da *Paolo IV.* doversi ciecamente ubbidire. Ma quest'istessa sua intemperanza e sommo rigore usato, il manifesto attentato ancora praticato di voler proibir libri d'ogni professione, per solo odio che si ha coll'autore, ancorchè niente contenessero di falsa dottrina, o timore di corruzione di costumi, e di metter mano all'autorità dei Principi, fece che di questo indice e di questa proibizione non se ne tenesse conto alcuno nemmeno dall'istesso Pontefice *Pio IV.* suo successore. E l'istesso *Spondano* all'anno 1557. §. 5. narra, che *Paolo IV.* fu il primo che non contento della proibizione de' libri degli eretici, volle promulgarne una universale, con mettervi pene non pure spaventevoli, ma eccedenti anche la sua potestà spirituale. Di questo Pontefice si scrive: *quod primus extiterit, qui universalem omnium perniciosorum librorum cujuscumque argumenti, etiamque prophani a quibuscumque etiamque religione catholicis scriptorum, vel etiam a suspectis typographis de quacumque arte editorum indicem contexere studuerit, cum ad eum usque diem librorum prohibitiones, tam a Pontificibus ab Imperatoribus factae nunquam excessissent terminos librorum haereticorum, aliique pestilentes lege prohibiti fuissent, nisi quorum authores etiam damnati extitissent.*

Notò ancora questo scrittore il sommo rigore usato da *Paolo* soggiungendo: *Illud in hoc indice Pauli rigidius visum, quam poena legentibus libros eo catalogo comprehensos ac prohibitos denunciata erat excommunicatio latae sententiae Pontifici reservata, privatio et incapacitas quorumcunque munerum, ac sacerdotiorum perpetua infamia cum aliis poenis arbitrariis, quo factum est, ut Pius IV. Pauli successor rigorem hunc temperans, totum illud librorum negocium ad concilium Tridentinum retulerit.*

Non tenutosi per tanto alcun conto dell'indice di questo Pontefice, e rimessosi questo affare da *Pio IV.* al concilio di Trento fu dato il carico, come s'è già rapportato, ad alcuni padri di esaminarlo, e non avendo il concilio potuto terminarlo per la fretta, che s'ebbe di finirlo, *Pio IV.* vi diede compimento, ed uscì fuori un nuovo indice con le sue regole, delle quali abbastanza è stato da noi favellato. Questo nuovo indice riuscì tutto difforme da quello del Pontefice *Paolo IV.*; ma con tutto che avesse emendato in gran parte il rigore di quello, non fu però come s'è detto ricevuto senza precedente esame, e beneplacito regio negli stati d'altri Principi, per la qual cosa scorgendosi dal Pontefice *Sisto V.*, che ne' dominj de' Principi cristiani nello stesso tempo che da Roma si cominciò a fare indici proibitori de' libri si badava molto alla promulgazione e accettazione di quelli, credendo quest'affare di somma importanza, e che la congregazione del santo uficio occupata in più gravi affari di religione non potesse con quella vigilanza che si richiede attendervi, instituì una nuova congregazione di cardinali, la quale perciò fu chiamata

dell' indice, composta di cardinali, che si eleggono a beneplacito del Papa, di un secretario dell' ordine di S. Domenico, e di un perpetuo e fisso consultore, il quale è il maestro del sacro palazzo, parimente Domenicano, oltre molti altri religiosi teologi, che si chiamano consultori.

Questa nuova congregazione, dice il cardinale *de Luca in relatione curiae disc.* 9. fu eretta come vicaria, e coadjutrice della congregazione del santo ufizio, di maniera che rimase presso questa la prima potestà di attendere anch' ella alla revisione e proibizione de' libri; anzi sovente è accaduto che un libro proibito con decreto della congregazione dell' indice sia stato poi con altro special decreto proibito da quella del santo ufizio, e di poi anche con particolar breve del Pontefice; siccome si praticò nella proibizione del libro di *Amadeo Guimenio*, il quale ai 5. d' aprile dell'anno 1666. fu proibito dalla congregazione dell' indice, e posto nell' indice de' libri proibiti, dipoi a' 17. settembre dell' anno 1675. fu di nuovo proibito con ispecial decreto della congregazione del santo ufizio, e finalmente a' 16. settembre 1680. con particolar breve di Papa *Innocenzo XI.* E perchè prima che sotto *Paolo III.* si fosse eretta la congregazione del santo ufizio il maestro del sacro palazzo aveva il pensiero e la cura dell' impressione, e di rivedere ed espurgare i libri, perciò anche dappoi fu introdotto che il maestro del sacro palazzo nella proibizione vi avesse anche la sua parte; di maniera che si veggono in Roma aperte quattro sorgenti, ond'escono tante proibizioni: il Papa con i suoi brevi, la congregazione del santo ufizio, la congregazione dell' indice, ed il maestro del sacro palazzo.

Si procurò dalla corte di Roma per questo, che i Vescovi non s' ingerissero più nella proibizione o espurgazione de' libri, che uscivano nelle loro diocesi, ed in effetto gli riuscì in Italia, e specialmente nel nostro Regno, dove niun Vescovo ardisce ora da sè proibire o correggere alcun libro, e Roma ciò lo stimerebbe per grande attentato, attribuendo a sè questa potestà, e spogliandone tutti i Vescovi di questo Regno; ma non così felicemente potè profittare negli stati d' Europa, dove non pure i Vescovi, ma anche le università ne hanno la loro parte, e molto più i Principi, i quali non hanno mai sofferto ne' loro dominj un simile attentato; e quantunque in Italia avesse fatto delle sorprese, ed ai Vescovi per dura necessità fosse convenuto cedere, per non essere reputati sediziosi, contrastando la sua monarchia, che per via di queste congregazioni si finì di stabilire, con tutto ciò per quel che s'appartiene ai Principi, nè in Venezia, nè in Napoli stessa, quando s' abbia voluto usare la debita vigilanza, si sono fatti valere simili indici, o decreti proibitorj di Roma, ad esempio degli altri Regni oltre i monti.

Si è veduto che con tutto il rigoroso esame fatto sopra l' indice chiamato *Tridentino*, e la bolla di *Pio IV.* indi emanata, non fu quella esente da ulteriori esaminamenti in Ispagna, Francia, Germania, e Fiandra; maggiore poi dovette essere la loro vigilanza,

quando si accorsero che in Roma si badava troppo sopra questa materia, e che oltre il Papa vi erano due congregazioni, ed il maestro del sacro palazzo, che tutto giorno non faceva altro che proibir libri, e che tuttavia l'indice Romano per le giunte di *Sisto V.* e di *Clemente VIII.* e di tanti decreti d'ambe queste congregazioni, e per tanti editti del maestro del sacro palazzo cresceva in immenso, proibendosi qualunque libro che usciva, nel quale si difendevano le regalie di qualche Principe, e si facevano vedere l'intraprese della corte di Roma sopra la loro autorità e giurisdizione e diritti delle nazioni.

Conobbero i Principi, e le nazioni, che il modo che si teneva in Roma in queste due congregazioni non poteva essere che loro pregiudiziale e ruinoso, e che erano inevitabili le proibizioni di qualunque libro, che non andasse a seconda delle stravaganti massime di quella corte, poichè i cardinali che compongono queste due congregazioni, ond'escono tali decreti, non esaminano i libri, ma si commette l'esame ad alcuni teologi, i quali se sono impiegati nella congregazione del santo ufizio sono chiamati *qualificatori*, se in quella dell'indice *consultori*. Questi sono per lo più frati, i quali secondo i pregiudizj delle loro scuole regolano le censure; ciò che non si accorda con le lóro massime riputano novità, e come opinioni ereticali le condannano. I casuisti che si hanno fatto una morale a lor modo giudicano pure secondo que' loro principj. Ma il maggior pregiudizio nasce quando si commette l'affare ai curiali stessi, ed agli ufiziali e prelati di quella corte per esaminare libri attinenti a cose giurisdizionali. Può da se ciascuno comprendere, quanto in ciò prevalgano i loro pregiudizj del gran concetto che hanno dell'ecclesiastica, e del poco della temporale giurisdizione. Si sa quanto da costoro s'inalzi sopra modo l'autorità del Romano Pontefice sopra tutti i Principi della terra, sino a dire che il Papa può tutto, e la sua volontà è norma e legge in tutte le cose; che i Principi e i magistrati siano invenzioni umane, e che convenga ubbidir loro solamente per la forza; onde il contraffare le loro leggi il fraudar le gabelle, e le pubbliche entrate non sia cosa peccaminosa, ma solo gli obbliga alla pena, la quale o con la fuga o con la frode non sodisfacendosi, non perciò restano gli uomini rei innanzi la Maestà Divina, compensandosi col pericolo che si corre; ma per contrario che ogni cenno degli ecclesiastici, senza pensare a ciò debba esser preso per precetto divino ed obblighi la coscienza. Sono tutti Arghi, e molto solleciti e vigilanti perchè non si divulghi cosa contraria a queste loro mal concepite opinioni. Ed è ormai a tutti per lunga esperienza noto, che la corte di Roma, a niente altro abbada più sollecitamente che a proscrivere tutti i libri che sostenendo le ragioni de' Principi, le loro prerogative e preminenze, gli statuti e consuetudini de' luoghi, e le ragioni de' loro sudditi contrastano queste nuove loro massime e perniciose dottrine.

Fatte che hanno questi qualificatori o siano consultori le loro

censure, le riferiscano ai cardinali, i quali senza esaminarle in conformità di quelle condannano i libri. È lo stile d'oggi in formare tali decreti è pur troppo curioso. Si condanna semplicemente il libro, senza esprimersi e disegnarsi niuno particolare errore, che avrebbe forse potuto dar occasione alla proibizione, ma generalmente come contenente proposizioni scismatiche sediziose erronee scandalose eretiche false empie che sanno d'eresia, e cose simili; senza impegnarsi però a spiegare, quali siano l'ereticali, le scismatiche; ma sovente si liberano da questo che per essi sarebbe un grand' intrigo con una parola *respective*, lasciando l'autore, e i lettori nella stessa incertezza ed oscurità di prima; talchè se l'autore vorrà emendarsi di qualunque errore, che forse involontariamente sarà trascorso nella sua opera non ha modo di farlo.

Parimente a questi decreti sogliono andar congiunte alcune clausole penali contro i lettori e detentori de' vietati libri, che sovente toccano la temporalità de' sudditi, e conturbano i privilegj ed i costumi degli stati. Sovente per alcuni errori, che si trovano sparsi in un libro, che ai professori ed alla repubblica sarà utilissimo si proibisce intieramente il libro, onde lo stato viene a riceverne incomodo e danno. Ed in fine tante e sì spesse proibizioni, che tutto giorno escono da queste congregazioni, se si facessero a ciechi occhi dai Principi ubbidire ne' loro stati, si cagionerebbe gran danno ai sudditi, specialmente a coloro che vivono con la mercanzia de' libri, e coll'arte della stampa. Si è sovente veduto, che libri in altri stati cattolici stampati con le debite licenze, perchè poi in Roma si è trovata in quelli qualche cosa contro qualche rispetto della corte, si sono subito proibiti. I poveri autori restano delusi, e molto più il librajo ed i mercanti, che si vedono proibito di poter vendere le loro merci con loro notabile rovina, e danno.

Più pernicioso ancora sarebbe il non resistere alla presunzione, che si ha che tali decreti si pubblichino e s'affiggano in Roma, perchè obblighino tutti all'osservanza; niente curando che siano pubblicati ed intimati secondo che prescrivono i canoni; cioè che siano mandati a' Vescovi, i quali debbano notificargli ai parrochi, e da questi alla plebe, perchè siano noti, come insegnano i più gravi scrittori; e per tralasciare altri, l'autore *de libertatibus ecclesiae Gallicanae* l. 2. c. 3. n. 10. il quale dice: *Decreta ecclesiastica primum quidem Episcopis, ab istis deinde inferioribus sacerdotibus, et a sacerdotibus plebi sunt intimanda, adeo ut si alia via proferantur in suspicionem merito veniant, nec satis sit ut fidelibus quoquo modo innotescant.*

Per queste ragioni negli stati d'Europa fu introdotta inconcussa pratica di non ammettere qualunque decreto, che venga da Roma per mezzo di queste congregazioni, ovvero editti proibitorj che si facciano dal maestro del sacro palazzo, onde senza un rigoroso esame, e senza il beneplacito regio simili decreti proibitorj non hanno avuto forza nè vigore alcuno.

E molto meno de' decreti che si fanno dalla congregazione de' santo ufizio in que' paesi, dove questo tribunale non è conosciuto: sarebbe veramente un grande attentato, e specialmente nel Regno di Napoli, dove questo tribunale si ha in orrore, e dove ora per la beneficenza del nostro augusto Monarca si è tolto di quello ogni vestigio, di far quivi valere i di lui decreti. Non si potrebbe ammettere cosa più perniciosa e rovinosa, che questa; sarebbe mandar a terra tutti gli sforzi e sudori de' nostri maggiori che ce ne liberarono, e le tante benignissime grazie concedute perciò da' nostri Re a questo loro fedelissimo regno. A tali decreti non può mai darsi *exequatur regium*, perchè sarebbe offendere e contravvenire all' ultime grazie del nostro invittissimo Principe.

Sin dall' anno 1695. questa congregazione de' cardinali del santo ufizio per mezzo di un suo editto che pubblicò in Roma, nel quale secondo il procedere di quel tribunale si prescrivevano ai Vescovi, ed inquisitori vari regolamenti, come dovessero nelle loro diocesi esercitare il loro ufizio santissimo, aveva tentato occultamente che un tal editto si pubblicasse in una diocesi del Regno, e si ubbidisse; poichè essi pretendono che senza esame e senza regio assenso o *exequatur* i loro editti e decreti pubblicati solamente in Roma dovessero obbligare tutte le nazioni. Ma nel Regno di Napoli vi si fece valida resistenza, e l'editto non fu fatto valere; e per simili attentati s' ebbero poi a' nostri tempi fervorosi ricorsi al nostro Principe, che teneva allora collocata la sua sede regia in Barcellona, il quale con una regal carta spedita ai 28. agosto dell' anno 1709. ed indirizzata al cardinale *Crimani* allora vicerè in quel Regno precisamente comandò, che non si dasse esecuzione alcuna a qualunque bolla, breve o altra provvisione, che venisse da Roma dalla congregazione del santo ufizio concernente affari d' inquisizione, o che avesse a quelli la minima anzi la più remota connessione: come si legge dal dispaccio regale nel tom. 2. de' capitoli e grazie di *Carlo IV.* p. 231.

Questa sola ragione sarebbe sufficiente perchè del decreto proibitorio de' miei libri come proferito dalla congregazione del santo ufizio non si debba tener conto alcuno, e grave attentato sarebbe e pur troppo ruinoso l' ubbidirlo. Deve a noi essere incognita questa congregazione del santo ufizio di Roma, e in niente a noi appartenere. Promulghi ella editti e decreti a sua posta, che niente toccano a noi. Avranno appresso i Napoletani i istessa forza e vigore che i decreti dell' impero della Cina, o del Mogol. Dobbiamo di tali decreti mostrarci affatto ignari, e come se non fossero pervenuti a nostra notizia, non solo perchè non sono resi esecutori con placet regio, ma anche perchè non sono stati pubblicati nemmeno secondo il prescritto de' canoni stessi. Non si veggono dal Papa tratti in un concilio o almeno in concistoro: sono tali decreti di congregazione incogniti alla Chiesa. E questi tribunali appartengono più allo stato politico della corte di Roma che alla gerarchia, ovvero alla santa Sede. I Gesuiti medesimi conoscono questa gran diffe-

renza fra i decreti di queste congregazioni, e quelli della Sede Apostolica; ed i libri proibiti da tali decreti, ancorchè approvati dal Papa, non si dicono proibiti dalla Chiesa. Ecco ciò, che ne scrisse il padre *Fabri* Gesuita nel suo *Prodromus veritatis p.* 22. che sebbene porti il nome del padre *Neuser* Francescano non si può metter in dubbio che non sia del *Fabri*, il quale acremente rimproverò ad *Enrico*, che aveva detto il libro di *Pietro Halloix* essere stato condannato dalla Chiesa: *Falsum est, Henrice*, ei dice, *in Petrum Halloix ab Ecclesia sententiam esse pronunciatam; ejus tantum liber a sacra congregatione confixus est, et prohibitus singulari eminentissimorum decreto, approbato a Papa, non tamen ab ecclesia, et Sede Apostolica ex cathedra.* Perciò tali decreti come di tribunali secolari non hanno nè possono tenere forza alcuna oltre i confini dello stato del Papa. Nè gli altri Principi senza precedente esame e loro beneplacito gli fanno valere ne' loro stati specialmente in materia di proibizione di libri.

Non riconoscono le altre nazioni queste congregazioni sia del santo ufizio, sia dell'indice per loro legittimi e competenti tribunali, ai cui decreti proibitorj dovessero ubbidire. La Francia è a tutti noto che non riconosce queste due congregazioni nuove istituite da *Paolo III.* e da *Sisto V.* per rendere l'autorità del Papa più assoluta, e per reprimere quella de' cardinali, ed *Antonio Arnaldo dans les difficultés proposées a m. Steyaert* part. 9. diffic. 100. ha ben dimostrato, che non men la Francia che tutti gli altri stati che non riconoscono i tribunali dell'inquisizione e dell'indice non sono meno cattolici degli altri.

In Ispagna narra *Salgado* de supp. ad S. S. part. 9. c. 38. n. 141. che quei Re avendo avvertito, che in Roma in queste due congregazioni non si faceva altro che proibir libri, solo perchè in quelli si difendevano le regalie e giurisdizione regia, e le ragioni della nazione e de' sudditi, ordinarono che simili decreti o editti del maestro del sacro palazzo fossero portati alla suprema inquisizione di Spagna, e secondo il costume di que' Regni fossero ritenuti, e non permessa la loro pubblicazione e molto meno l'esecuzione; affinchè non si allacciassero le coscienze de' sudditi per queste proibizioni non ad altro fine decretate, che per annientare le ragioni de' Principi e delle nazioni. Nè l'inquisizione di Spagna permette che si promulghi indice proibitorio emanato dalla congregazione dell'indice di Roma, ma ne assume ella il peso e l'esame, e secondo la di lei censura si pubblicano nuovi indici e nuovi espurgatorj; niente attendendo a ciò che si faccia in Roma la congregazione dell'indice; e non solo ciò pratica ne' Regni di Spagna, ma anche lo fa praticare nel Regno di Sicilia, come ne rende a noi testimonianza l'istesso *Salgado* l. c. c. 33. n. 145. *Nec in Sicilia*, ei dice parlando dell'inquisizione Spagnuola, *permittit expurgationem, et prohibitionem emanatam a congregatione de indice Romae existente publicari; nisi prius per concilium ipsum supremum sacrae inqui-*

sitionis Hispan. illi libri prohibiti expurgati noviter, et accurate examinentur, et expurgentur, ita ut si quid prohibitionis aut expurgationis dignum reperiat sub censura a dumtaxat sua, non attenta que a congregatione de indice emittitur, publicari. Super quo, ei dice *plurima exemplaria pre manibus habui ex registris hujus supremi consilii, quae facile hic potuissem inserere, nisi defessus calamus tam ingentem laborem recusaret.*

Non pur nella Sicilia, ma molto meno nelle Provincie di Fiandra che ubbidivano al loro imperio non fecero i Re di Spagna valere cotali decreti, o indici proibitorj, che tutto dì escono da queste congregazioni di Roma. Non si fecero valere in Fiandra le tante proscrizioni de' libri, che per più bolle de' Romani Pontefici, per più decreti della congregazione del santo ufizio, e di quella dell' indice emanarono in tutto il XVII. secolo. Non si tenne conto della bolla di *Urbano VIII.* emanata nel 1643., che comincia *In eminenti*; per la quale era proscritto il libro di *Cornelio Giansenio* Vescovo d'*Ipres*, intitolato *Augustinus*; non dei tanti decreti proferiti in Roma dalla congregazione del santo ufizio sotto i 7. settembre 1657. per i quali fra le altre opere, furono proibite le lettere di *Lodovico Montalto*, ovvero dell' incomparabile *Pascale*, volgarmente dette *le provinciali*. Anzi in quel medesimo anno dal consiglio di Brabante fu avvertito l'Arciduca *Leopoldo* che governava quelle Provincie che invigilasse sopra queste tante proibizioni di libri che uscivano da Roma; e quei consiglieri gli indirizzarono una loro consulta, nella quale l'ammonivano che trascurare questo punto sarebbe lo stesso che rovinar l'imperio del Principe: perchè già con lunga esperienza s'era veduto che Roma non fa altro che proscrivere que' libri, i quali difendono la regia autorità: tanto che ricevere que' decreti senza esame e senza *placito regio* era lo stesso che permettere che il Papa possa proscrivere ed interdire al Re di far editti, e di far imprimere libri o scritti per i quali sono difese le ragioni sue regali e de' suoi vassalli; e confermando tutto ciò con esempi di fresco accaduti, gli ricordarono che intorno a quattro anni prima erano stati in Fiandra impressi due scritti; uno sotto il titolo: *Jus Belgarum circa bullarum receptionem*; l'altro: *defensio Belgarum contra evocationes et peregrina judicia*. In quelli non si toccava niun dogma o articolo di fede, ma unicamente si difendevano le ragioni di sua Maestà di non ammettersi bolla senza il *placito regio*; ciò non ostante erano stati da Roma con decreto Pontificio proscritti; tanto che bisognò che il consiglio del Brabante con suo decreto facesse cassare ed annullare la proibizione, e il decreto si legge presso *Van Espen* nel suo trattato *de placito regio* in appendice secunda.

Parimente avendo Papa *Alessandro VII.* nel 1665. proscritto per sua bolla molte opere, e fra l'altre due censure della facoltà di Parigi, la bolla non solo in Francia ma nemmeno in Fiandra fu fatta valere; e così parimente fu fatto di altre proibizioni de' libri, dei quali *Van Espen* cit. tract. c. 3. 4. 5. e 6. fa lungo catalogo. Ciò che

fu fatto sempre con gran saviezza e maturità; perchè non è conveniente che l'uso e le costumanze di uno Stato abbiano a ricevere alterazione e sconvolgimento per simili decreti, che escono da Roma; e meglio sanno i Principi ed i Vescovi di ciascheduna nazione ciò che conviene ne' propri Stati e Diocesi, che chi ne vive lontano. Quindi *Van Espen* nell' jus ecclesiast. part. 1. tit. 22. c. 4. n. 35. dopo aver riportato che in Ispagna non ha veruna forza nè vigore l'indice proibitorio Romano, dice che lo stesso per notoria ed inconcussa pratica si osserva nelle Provincie di Fiandra, dove molti autori sono tutto dì senza scrupolo alcuno letti e citati, ancorchè fossero stati con simili decreti proibiti da Roma. *Sed neque hisce in provinciis*, ei dice, *indicem librorum prohibitorum in omnibus receptum esse notoria Belgii praxis evincit. Quis enim inter jurisconsultos, aut juris studiosos scrupulo angitur, aut cui scrupulus moveatur, dum passim legum commentaria* Joannis Schneidwini *ad institutiones Justiniani; commentaria* Francisci de Amava *in tres posteriores libros codicis; commentaria* Bavelli Enucleati; *opera* Andreae Corvini, Matthei Wesembecii; *aliosque libros quamplurimos decreto Romano in indicem librorum prohibitorum relatos.*

Chi mai in Fiandra non meno che in Francia ha avuto scrupolo di leggere le opere di *Carlo Molineo*, secondo l'espurgazione che essi ne fecero non ostante le rigorose proibizioni di Roma? Si offese di ciò Papa *Clemente VIII.* vedendo che non ostante l'indice Romano, per cui erano state queste affatto proibite venivano lette particolarmente in Francia e nelle Provincie di Fiandra, le cui università e censori avendole solamente espurgate di alcuni errori le permettevano; tanto che giravano per le mani di tutti i giureconsulti, ed altri professori di lettere, ed erano tenute in sommo pregio. *Clemente* riputando ciò a gran dispregio della Sede Apostolica, ai 21. agosto dell' 1602. cavò fuori una terribile bolla, con la quale sotto gravissime pene censure proibì di nuovo assolutamente tutti i suoi libri, anche gli espurgati, dicendo; che *non aliter quam igne expurgari possint.* Rivocò per tanto tutte le licenze date, e volle che per l'avvenire affatto non si concedessero; e quindi nacque lo stile che nelle licenze che danno in Roma quantunque siano ampissime, con permettere anche la lezione di libri laidissimi e perniciosi, si soggiunge sempre: *exceptis operibus Caroli Molinei.* Fu pubblicata questa bolla, secondo il solito in Roma ai 28. agosto di quell'anno 1602. ed affissa *ad valvas Principis Apostolorum, in acie campi Florae*, soggiungendosi, che a tutti, *ita autem et afficiant perinde ac si omnibus et singulis intimata fuissent.* Ma che pro? Niente valse questa bolla nè in Francia, nè nelle Fiandre, nè in Germania, nè altrove. Le opere di questo insigne giureconsulto niente perderono di pregio, nè venivano meno citate dai professori allora che prima. Tutti i giureconsulti, ed ogni pratico le avevano per le mani, ed era più studiato quest'autore e più frequentemente allegato nel

foro che *Bartolo*, e *Baldo*; e si rese così necessario che come dice *Bernardo Loth.* in resol. Belg. tract. 14 quest. 2. art. 3. in Francia, e nelle Fiandre niuno insigne pratico, o avvocato può starne senza: particolarmente nell' Artesia, dove le consuetudini di quella Provincia, essendo simili a quelle di Parigi, gli scritti di quest' autore sono stimati più di tutti gli altri, e molta autorità hanno ottenuta ne' loro tribunali. I prammatici Francesi le hanno così familiari che non vi è arringa o scrittura che si faccia, che non sia piena di allegazioni tratte da' quelle in qualunque materia sia di ragione civile o canonica, e l' ultima edizione fatta in *Parigi* di tutte le opere di quest' autore procurata per opera ed industria del *giovane Pinson* celebre avvocato di Parigi, fa maggiormente vedere qual conto si fosse tenuto della proscrizione di Roma. Fu divulgata questa nuova edizione di Parigi in cinque volumi in foglio con espresso privilegio del Re, dove non si è risparmiata spesa perchè l' impressione riuscisse magnifica ed esatta: nè dalla Francia poteva altrimenti sperarsi, essendosi sempre in quel Regno usata sopra ciò la debita vigilanza: leggendosi tra le prove della libertà Gallicana c. 10. n. 11. un' arringa fatta dall' avvocato del Re *Domenico Talon* nel consiglio regio per occasione di un consimile decreto proibitorio emanato dalla congregazione del santo ufizio di Roma, dove fa vedere che simili decreti non debbano pubblicarsi nè farsi valere come pregiudicialissimi alla corona, ed allo stato; ed avverte che fare il contrario cagionerebbe gravi disordini; poichè dá queste congregazioni tuttavia l' indice Romano proibitorio ed espurgatorio de' libri si va accrescendo, ed alla giornata prende aumento; e si proscrivono libri in diminuzione delle regalie del Re, e libertà della Chiesa Gallicana; siccome eransi avanzati a proibire sino i decreti del parlamento contro *Giovanni Castelli*; l' opere dell' illustre presidente *Tuano*, la libertà della Chiesa Gallicana, ed altri libri concernenti la persona del Re, e la sua regal giurisdizione.

Nè si creda, che in Italia, con tutto che piena di pregiudizj, e conculcata ed oppressa dalla vicina Roma, si fosse affatto in alcuni stati trascurata una tal vigilanza; non la trascurò certamente la repubblica di Venezia, nè i nostri vicerè istessi di Napoli, quando hanno voluto adempire le proprie obbligazioni, ed invigilare al servizio del Re hanno mancato nelle occasioni di mostrare il loro vigore e fortezza, col non far valere nel Regno simili decreti.

In Venezia fu sopra la pubblicazione di un nuovo indice fatto compilare da *Clemente VIII.* nel 1595. molto dibattuto. Durò questa discussione, come narra il padre *Servita*, nella storia dell' inquisizione al c. 29. quattro mesi: dalla parte Pontificia vi intervennero il cardinale *Priuli* Patriarca di Venezia, il Vescovo d' *Amelia* nunzio apostolico, e fra *Vincenzo da Brescia* inquisitor generale di Venezia; e dalla parte della repubblica i primi senatori di quella. Dopo un rigoroso esame fatto sopra quell' indice fu per ispecial concordato firmato a' 24. agosto 1596. quello accettato con molte dichiarazioni e

riserve; stabilendosi sopra ciò nove capitolazioni, e frà le altre la settima nella quale si dichiara, che dandosi libertà ai Vescovi ed inquisitori di poter nell' avvenire proibire altri libri non espressi nell' indice, ciò s' intenda de' libri contrari alla religione per cagion d'eresia o forestieri, o con finte licenze stampate: nè si faccia in avvenire proibizione alcuna senza giustissima causa e con partecipazione del santo ufizio, ed intervento de' clarissimi assistenti tanto in Venezia come nello stato. E nell' ottava fu stabilito, che la regola ivi prescritta del giuramento da darsi a' librarj o stampatori non si dovesse eseguire nel dominio Veneto. Con tali e simili limitazioni fu accettato quell' indice tanto che fra le ordinazioni stabilite dal consiglio di quella repubblica spettante all' ufizio dell' inquisizione raccolta in 39. capitoli dal medesimo padre *Servita* loro teologo, dopo essersi nel vigesimo ottavo comandato, che non si pubblicasse in *Venezia* bolla Pontificia, ovvero ordine alcuno delle congregazioni di Roma nè nuovo nè vecchio senza darne conto prima al capo della repubblica, si aggiunge nel 29, che parimente non si permetta in quel dominio, che sia pubblicata o stampata alcuna proibizione de' libri di qualsivoglia sorte fatta con qualsivoglia autorità dopo il 1595. se non osservate le condizioni del concordato fra la sede apostolica e la serenissima repubblica conchiuso l'anno 1596. 24. agosto. Ma con tutto ciò che questo concordato fosse stato fatto con comune e libero consenso d'ambe le parti, non fu però per una sottil malizia tralasciato dagli ecclesiastici di mandarlo in oblivione e desuetudine, poichè non potendo altro trattarono che del concordato non si stampassero se non 60 copie; e ciò non per altro se non perchè essendo innumerabili gli esemplari degl' indici, che vanno per mano di tutti, ognuno vedesse que' documenti, che danno l'autorità sopra ai libri agli ecclesiastici solamente, e la moderazione del concordato non fosse saputa se non da pochi e finalmente si perdesse.

E camminandosi con questi passi in Roma s' osservò che non v' era anno che sotto nome del maestro del sacro palazzo non uscisse un catalogo di nuova proibizione con clausole, che debba aver luogo in qualsivoglia città terre, e luoghi di qualsivoglia Regno nazione e popolo, e che obblighi ciascheduno eziandio senza pubblicazione in qualsivoglia modo e maniera, che verrà a notizia l'editto. Fu notato ancora, che questi nuovi indici si mandavano agli inquisitori, affinchè per mezzo de' confessori gli facessero mettere in esecuzione; ed in tal maniera si procurava deludere il concordato. E di vantaggio facendo stampare di nuovo l'indice 1595. in Venezia procuravano di fargli inserire dentro tutte le altre nuove proibizioni, ed in questa maniera distruggere il concordato.

A questo fine il padre *Servita* adempiendo le parti di consultore, e di teologo di quella repubblica non inculcava altro che si dovesse sopra materia sì grave ed importante usar di continuo

la debita vigilanza a non permettere, anzi resistere a tali sorprese, e consigliava che ristampandosi l'indice del 1595. si avvertisse à non farvi inserire altri nomi di autori nuovi, e che insieme col suddetto indice fosse stampato il concordato. E in effetto, secondo questo suo savio consiglio essendosi ultimamente ristampate in *Venezia* le sue opere in due volumi in 4. ed in fine di quelle al secondo tomo essendosi stampato l'indice del 1595. vi fu fatto ancora imprimere il concordato suddetto che si legge alla p. 481. Ciò che fu la cagione perchè Roma pose tanti ostacoli a fine che questa edizione non seguisse, perchè gli premeva molto che tal concordato non fosse saputo, e finalmente se ne perdesse affatto ogni memoria.

Così in Venezia secondo i loro capitolari e concordati non si ricevono decreti proibitorj de' libri, che escono dalla congregazione di Roma, nè si riceve condanna alcuna de' libri se ciò non si faccia con giustissima causa, e con partecipazione dell' ufizio dell' inquisizione della repubblica, ed intervento de' clarissimi assistenti tanto in Venezia, quanto nello stato.

I nostri Re non meno di quello che si praticava in Ispagna in Sicilia e nelle Fiandre volevano, che lo stesso si osservasse ancora nel Regno di Napoli intorno a questa materia di proibizione de' libri; e quando i vicerè Spagnuoli vollero adempire le loro parti con somma attenzione e vigilanza ci lasciarono sopra ciò non meno chiari ed illustri esempj Quando il Pontefice *Clemente VIII.* dopo l' aggiunta di *Sisto V.* accrebbe l' indice Romano, facendolo di nuovo imprimere e pubblicare, in tutto il tempo del suo Pontificato tenne così esercitate queste due congregazioni, ed il maestro del sacro palazzo, che non vi fu anno che da Roma non uscissero decreti ed editti proibitorj. Dal primo anno del nuovo secolo 1601. e per i seguenti anni sino alla sua morte non usciva altro da Roma che questi decreti e questi editti, per i quali furono successivamente proibiti molti libri di quasi tutte le professioni e scienze, sol perchè o gli autori erano separati dalla Chiesa, o perchè sostenevano le regalie, o altre ragioni dei Principi o delle nazioni, ovvero perchè qualche errore fosse in quelli trascorso. Furono proscritti molti libri legali, fra i quali come si è detto con molto rigore l' opere del *Molineo*, i trattati di *Alberico Gentile*, di *Gio. Corasio*, di *Scipione Gentile*, e di tant' altri. Infra questi il nostro reggente *Camillo de Curte*, uno de' più rinomati nostri giureconsulti di que' tempi, die' in Napoli 1605. alle stampe una sua opera, intitolata *diversorium juris feudalis prima et secunda pars*; nella seconda parte della quale trattò de' rimedi, che sogliono praticarsi nel Regno per difesa della giurisdizione regale, affinchè nè i regali diritti ricevano oltraggio, nè tutti i vassalli siano oppressi dai Prelati, usurpando la regal giurisdizione. Dichiara in questo libro il solito stile e per lunga usanza già stabilito di resistere ad essi; cioè nel principio di farsi loro una due o tre lettere ortatoriali; quando queste non bastano di chiamarli in Napoli; non obbedendo alla chia-

mata di sequestrar loro le temporalità; e finalmente persistendo nella contumacia di cacciarli dal Regno; modi legittimi permessi ed approvati da una inveterata pratica in tutti i Regni cattolici. Ma il libro appena fu dato alla luce, che si vide nel medesimo anno uscir da Roma un editto, col quale fra gli altri libri venne anche severamente proibito questo con tali parole: *Camilli de Curtis secunda pars diversorii, sive compremsorii juris feudalis. Neapoli apud Costantinum Vitalem* 1605. *omnimode, et sub anathemate prohibetur*, come si legge nell'editto del 1605. sotto *Clemente VIII.* nell'indice dei libri proibiti.

Il conte di Benavente che trovavasi allora vicerè in Napoli intesa la proibizione non volle a patto veruno concedere *exeq*. *atur* all'editto, anzi ai 14. dicembre del medesimo anno mandò una grave consulta al Re *Filippo III.* nella quale fra l'altre cose occorsegli in materia di giurisdizione gli diede ragguaglio di questa proibizione fatta del libro del reggente in Roma, sol perchè in questo si dichiaravano quei rimedj e diritti di sua Maestà che ha in simili occorrenze, rappresentando al Re che contro questi abusi bisognava prendere risoluti e forti espedienti: perchè altrimenti ciò soffrendosi non vi sarebbe chi volesse difendere la regal giurisdizione, come dalla consulta che si legge fra i manoscritti del *Chioccarello* al tit. 17. de typographia.

Parimente nell'anno 1627. sotto il Pontificato di *Urbano VIII.* dalla congregazione dell'indice uscì un decreto de' 4. febbrajo di quell'anno, dove oltre la proibizione dell'opere legali di *Treutlero*, di *Ugon Grozio*, e della storia della giurisdizione Pontificia di *Michele Roussel* fu anche proibito un libro, che *don Pietro Uries* avea allora pubblicato in *Napoli* in difesa del rito 235 della nostra suprema corte della vicaria intorno ai requisiti del chericato da riconoscersi da quel tribunale; e perchè quel rito ancorchè antico non mai però interrotto si oppone alle nuove massime della corte di Roma, fu tosto il libro proibito, *Petri de Uries liber inscriptus*: aestivum otium, *ad repetitionem ritus* 235 *magnae curtis Vicariae Neapolitanae*; come si legge nell'indice librorum prohibitorum sub *Urbano VIII.* anno 1627 4. februarii. Ma il Duca d'*Alba* vicerè non fece valere nel Regno quel decreto, e ne scrisse al Re da cui ne ricevè risposta sotto li 10. agosto del medesimo anno, meravigliandosi della proibizione, fatta in *Roma* di quel libro, dove non si difendeva che un rito antichissimo della vicaria del Regno, siccome leggesi nella lettera del Re tra i manoscritti del *Chioccarelli* tit. 17.

Questa vigilanza si tenne presso di noi, quando si volevano far valere i nostri diritti, le nostre patrie leggi e instituti; poichè noi affinchè non riceviamo bolle brevi decreti editti, e in fine ogni altra provisione che viene da Roma senza *exequatur regium*, ne siamo comandati da legge scritta stabilita sin dall'anno 1561., quando in qualità di vicerè governava il Regno il Duca d'*Alcalà*; e l'abbiamo impressa ne' volumi delle nostre prammatiche, e si legge sotto il titolo *de citationibus pragm.* 5. *requisito*, che in conformità della

legge è sostanziale e necessario anche ne' decreti che vengono da *Roma*, per li quali si proibiscono libri. E molto più quando tali decreti non siano pubblicati secondo il prescsitto de' canoni stessi. E tanto più quando escono dalla congregazione del santo ufizio tribunale a noi non pur incognito ma odioso e detestabile, ai quali ancora per altra nuova legge del nostro Monarca, stabilita in Barcellona nel 1709. non può darsi *exequatur* alcuno, premurosamente ordinandosi che a quelli nel nostro Regno non sia data forza nè esecuzione alcuna. Ed in ciò il Regno di Napoli, quando si voglia usare il dovuto vigore e vigilanza, non ha che invidiare nè Francia, nè Spagna, nè Fiandra, nè Venezia, nè qualunque altro stato ben instituito e regolato del mondo cattolico. Noi ancora *legem habèmus*, per la quale questi decreti quando non siano avvalorati di regio placito si riputano nulli e di niun vigore ed effetto, e come se non vi fossero. Noi dobbiamo ubbidire alla legge del Principe, che ci obbliga all' osservanza non solo per timore della pena, ma anche in coscienza, e percio per compimento di quanto s' è proposto, bisogna toglierè quest' altro pregiudizio delle coscienze scrupolose, e timide di alcuni semplici, li quali sono in un gravissimo errore; credendo che in ciò siano obbligati in coscienza ad ubbidire piuttosto i precetti degli ecclesiastici, che le leggi del Principe.

CAPO XIX.

Non obbligano tali decreti in coscienza, ma sì bene la legge del Principe.

È un errore, pur troppo pernicioso all' autorità del Principe quello che s' è procurato di seminare in questa materia di proibizione di libri, che si debba ubbidire piuttosto al precetto del Prelato che obbliga in coscienza, che alla legge del Principe che non obbliga se non per la pena temporale. Si è veduto nella prima parte al cap. ultimo, che questa è una dottrina contraria alla Scrittura Santa, a S. Paolo, ed a tutti i padri della Chiesa: poichè dice S. Paolo con chiare parole, che ognuno è obbligato ad ubbidire alla potestà temporale non solo per la pena, ma anche per la coscienza. Quando alcuno comanda, non avendone autorità da Dio allora chi non gli ubbidisce non offende Sua Divina Maestà; ma disubbidendo in quelle cose, in cui l'autorità viene da Dio, egli stesso viene disubbidito, ed offeso. L' autorità di proibire i libri, prima unicamente s' apparteneva ai Principi, è la sola censura in materia di fede agli ecclesiastici. Ed essendosi ora trasformata questa dottrina, che non si bada più agli articoli di fede ma alla giurisdizione e temporalità de' beni mondani, essendo questa appartenenza del Principe, il suddito è obbligato piuttosto di ubbidire al Principe, che ai precetti degli ecclesiastici, che comandano

nelle cose temporali; e non avendo essi in quelle autorità alcuna da Dio, non è peccato il disubbidirgli.

È ormai a tutti noto che non tanto si curano in Roma gli errori della religione, quanto se sia scritta cosa in diminuzione dell'autorità ecclesiastica; e perciò sono tutti intesi a proibire tosto la lezione, e procurano che i libri permessi siano solo quelli, che si scrivono in diminuzione dell' autorità secolare, ed in esaltazione dell' ecclesiastica; e tali libri non vanno più a numero ma a migliaja. Quei del popolo che intendono lettere non possono legger altro. I confessori parimente altra dottrina non sanno; nè per approvargli si ricerca saper altro che questo; onde regna una perversa opinione universale che il Principe ed i magistrati siano invenzioni umane anzi tiranniche, che convenga ubbidir solo per la forza solamente, perchè il contravvenire alle leggi, il fraudar le pubbliche entrate non obbliga a peccato, ma solo alla pena, la quale chi non paga opera che per la fuga non resti reo innanzi la Maestà Divina. E per lo contrario che ogni cenno degli ecclesiastici senza pensare ad altro debba essere preso per precetto divino, ed obblighi la coscienza. Non mancano in Italia persone pie e dotte che tengono la verità, ma queste non possono nè scrivere nè stampare. Altronde viene scritta qualche cosa, ma subito proibita; anzi poco si pensa ai libri di eretici massimamente che trattano degli articoli della religione. Ma se alcuno viene che difenda l'autorità temporale del Principe, e dica che anche gli ecclesiastici sono soggetti alle pubbliche funzioni ovvero giustiziabili; se violano la pubblica tranquillità, questi sono libri dannati e perseguitati più degli altri. Ed oltre a ciò sono arrivati sino a corrompere i libri degli autori antichi, levando nel ristamparli tutto ciò che poteva servire all' autorità temporale de' Principi.

Or qual coscienza sì scrupolosa, e timida potrà esservi al mondo giammai, che conoscendo il fine di queste proibizioni si atterrisca ora quando le vede uscir di Roma, sicchè debba osservarle ed ubbidirle? Ed ubbidirle contro la legge del Principe, che comanda che a tali decreti non si presti ubbidienza alcuna, se non saranno avvalorati dal suo placito regio? Uomo perciò non è obbligato di credere, come ben a lungo ha dimostrato l' incomparabile *Arnaldo* nelle *difficultés proposées a monsieur Steyaert part.* 9. *diffic.* 93. *q.* 1. che tutte le proibizioni de' libri che si sono fatte e si faranno in Roma siano fatte con giustizia e con ragione, poichè se si trattasse di una semplice censura o proibizione di una dottrina o dogma in generale, che non na alcuna mistura di fatto ma che si raggirasse al puro diritto, certamente la Chiesa unita in un concilio definendola, non potendo in ciò errare, tutti i fedeli a ciechi occhi sono obbligati di credere che la deliberazione siasi fatta con giustizia e con ragione. Ma quando si tratta di materia di fatto, sempre che non vi sia rivelazione, niuno può avere questa presunzione che non possa fallare; anzi non solo il Papa ma la Chiesa stessa in un concilio può nel fatto errare. E molto più sono soggetti ad errare in questa materia di proibizione di libri,

che dipende dall'esame che si commette ad altri, dai semplici rapporti de' quali o errando essi o non intendendo il senso dell'autore, ovvero pregiudicati da contrarie massime qualificheranno proposizioni per altro innocentissime per eretiche e scismatiche. Le opere di *Teodoreto* furono condannate nel quinto concilio generale; le lettere di Papa *Onorio* furono nel VI. concilio eziandio condannate. Ma scoperti gli errori di fatto commessi nel loro esame, furono tolte le proibizioni le quali niuno ebbe per infallibili, sicchè non s'avessero potuto ritrattare.

Il modo stesso e le regole stabilite in Roma intorno a queste proibizioni convincono, che non tutte debbonsi credere fatte con ragione, sicchè abbiano ad obbligare le nostre coscienze ad osservarle. Il fine di queste proibizioni ed il suo buon uso è, che si facciano perchè i lettori e specialmente gl' incauti e ignoranti non siano contaminati da perniciosi errori e false credenze, che possono corrompere non meno la loro fede che i loro costumi. Ma tali congregazioni, e le regole stesse dell' indice niente a ciò riguardano. Sarà un libro puro ed innocente senza alcun errore; se non porterà in fronte il nome dell' autore, il luogo ove siasi stampato e da chi. per le regole dell'indice rimane *ipso facto* proibito, e sotto pena di scomunica n' è vietata a tutti la lezione. Il libro conterrà dottrine contrarie a quelle de' qualificatori de' consultori, che non toccano la religione, e non meno sarà cattolico l' autore che le difende che i contrari che l' impugnano; e con tutto ciò il libro come erroneo sarà proibito. Tratterà un altro libro *de gratia* ovvero de *auxiliariis*, ma perchè vi è generale proibizione che tutti i libri stampati o che si stamperanno sopra questo soggetto siano *ipso facto* proibiti, perciò se ne vieta a tutti la lezione, ancorchè nel libro non vi sia errore alcuno.

Molti altri libri saranno innocentissimi, anzi pieni di carità e di zelo; ma perchè forse scritti con fervore tosto si proibiscono non per altro se non *ob acerbitatem styli*. Moltissimi altri se ne vietano per l' odio che si ha al solo nome dell' autore, con tutto che i libri siano utili ed innocenti. Or qual teologo o confessore sarà cotanto spigolistro, che ponga scrupolo ai suoi penitenti, o proibisca di leggere tali libri, ove non è timore alcuno di contaminarsi nella credenza e ne' costumi?

I moltissimi esempi accaduti sopra questa materia di proibizioni erronee ed imprudenti convincono eziandio, che non debbano riputarsi tutte fatte con giustizia e con ragione, sicchè dovessero obbligar tutti a chiusi occhi ad osservarle. Fu vietato il libro di *Gio. Tritemio de steganographia* come creduto magico, ma tosto si scoprì l' inganno e se ne permise poi a tutti la lezione.

Il libro del cardinale *Bellarmino de Romano Pontifice* fu proibito da *Sisto V.* il quale non si contentava che costui avesse data al Papa la potestà indiretta sopra le cose temporali, perchè la voleva diretta; e durò la proibizione sin tanto che quel Papa visse; ma dopo la sua morte fu riputato savio consiglio dai car-

dinali di cancellarlo *ex indice probrosorum scriptorum*. L'opere del *padre Natale d'Alessandro* ancorchè innocentissime e sol perchè secondando la dottrina della Chiesa Gallicana si sostenevano in quelle li 4. articoli, furono eziandio proibite; ed ai tempi nostri di *Clemente XI.* con tanto rigore che le eccettuava sino nelle licenze; con tutto ciò dai savi non fu tenuto conto di tal proibizione, ed ora si sente che il presente Pontefice *Benedetto XIII.* le abbia fatte cassare *ex indice librorum prohibitorum*.

Molti altri libri è evidente che non contengono errore alcuno; anzi sono utilissimi per le scienze e per le arti liberali e meccaniche; e pure ci vengono proibiti da Roma. Che vi è di male in *Grozio de jure belli et pacis?* nelle storie del presidente *Tuano*, nell'opere del *Galileo* e di tant'altri, di cui *Arnaldo* al loco citato fece numeroso catalogo, difendendole per sane ed innocenti, e che piuttosto recano all'uman genere utilità grandissima; tanto è lontano, che dalla loro lezione possa alcuno contaminarsi nella fede e ne' costumi? Anzi questo ammirabile scrittore avverte, che sovente Roma invigila ove non dee, ed è sonnacchiosa ove dovrebbe invigilare. E narra che da *Napoli* eragli stato avvisato, che l'opere di *Pietro Gassendo* avevano cagionati perniciosi effetti in alcuni, i quali troppo innamorati della filosofia d'*Epicuro*, restituita da colui nel suo antico lustro, e dai libri di *Lucrezio* a pochi prima noti, non ben sentivano dell'immortalità delle nostre anime. Eppur da Roma non s'intese uscire proibizione alcuna delle medesime. All'incontro l'opere di *Renato des-Cartes*, che abbatte fino all'ultima evidenza una dottrina cotanto pestilenziale, e che con valide prove dimostrate nelle sue *meditazioni* fa conoscere che il nostro corpo sottilissimo, che sia organizzato pure e posto nella maggior armonia che si voglia, non può produrre il nostro pensare; e che la mente ed il corpo siano due sostanze per sè distintissime, e che perciò l'una non dipenda dalla corruzione e scomponimento dell'altra, sono state da Roma rigorosamente proibite; anzi soggiacque alli stessi fulmini l'opera insigne di questo ammirabile filosofo, per la quale aveva dimostrato per falsa l'opinione di coloro, che dicevano l'immortalità dell'anima doversi credere per la sola fede, e che non vi fosse ragione alcuna fisica metafisica o morale, per la quale si potesse provare che le nostre anime insieme non muojano co' nostri corpi. Dunque, soggiunge *Arnaldo* (dopo aver recati moltissimi altri simili esempj) come dovremmo riputare tutte le proibizioni de' libri che escono da Roma per giuste e fatte con ragione, quando l'evidenza delle cose seguite sopra questo soggetto ci dimostra il contrario? Dovranno dunque senza esame ed a chiusi occhi riceversi, e senza farne prima scrutinio allacciare le nostre coscienze, e renderle timorose e pavide, dove non vi deve essere timore alcuno? Se i tribunali ond'escono non sono infallibili; se i giudici possono ingannarsi, anzi se ai giudici stessi che le proferiscono non siamo obbligati d'ubbidire, come dice la Scrittura Santa, *S. Paolo*, *S. Bernardo*, e tutti i padri della Chiesa, se non

quando comandano cose che sono conformi alla legge di Dio, come con una soggezione stolida ed insensata dovremmo osservarle, e metterci in una miserabile ed indegna schiavitudine? Nè per un'altra incontrastabile ragione possono tali proibizioni obbligare le nostre coscienze, e specialmente nel Regno di Napoli, quando si siano emanate dalla congregazione del sant' uffizio, tribunale a noi incognito, i cui decreti debbono riputarsi come se non vi fossero, o se venissero dalla Cina, li quali perciò non ci devono per rispetto alcuno obbligare.

Ed anche se venissero dalla congregazione dell' indice, non meno potranno obbligarci nel foro interno, poichè ambedue queste congregazioni non sono Chiesa, nè i loro decreti sono conciliari, ma piuttosto di tribunali laicali, i quali potranno aver forza nello stato temporale di Roma, non già in tutta la cristianità.

Il Cardinale stesso *De Luca* nella relazione, che fa de' tribunali di Roma qualifica queste congregazioni per tribunali della corte di Roma, non già delle Sede Apostolica. *Ejus tantum liber* (diceva il cardinale *Fabris* del libro di Pietro Halloix) *a sacra congregatione confixus est, et prohibitus, singulari eminentissimorum decreto, approbato a Papa, non tamen ab ecclesia, a Sede Apostolica, et cathedra.*

Quindi da quasi tutte le nazioni d'Europa non sono riconosciuti, e gli hanno come tribunali incompetenti ed estranei, e che perciò non possano obbligare niuno; ond' è che si rivocano a nuovo esame e si riformano; e sovente le proibizioni d' intieri libri si ributtano affatto senza nemmeno obbligare ad espurgarli, ma si permette distesamente la loro lezione.

E molto meno qui vale quell'argomento, che siccome non è in nostra facoltà esaminare i decreti del magistrato del Principe, così non è a noi concesso esaminare quelli ch'escono da tali congregazioni, non essendo altra in ciò la nostra parte che di ubbidire. Sarebbe troppa presunzione questa, alcuni altri dicono, volere un privato costituirsi giudice, e molto più in causa propria. E perchè egli non si può ancora ingannare? Pure *Martino Steyaert* s'era avanzato a dire: *Profecto si Ecclesiae judicium in libro prohibendo errare potuit, quomodo non timet ne erret suum? Et quomodo hoc non est se in judicem erigere supra ipsos indices a Deo constitutos?* Ma l' incomparabile *Arnaldo loc. cit.* diff. 95 quaest. 11. fa vedere quanti paralogismi contenga questa espressione rettorica di *Steyaert*. Primieramente qui non si tratta di giudizio della Chiesa, o della Sede Apostolica, la quale pure in tali proibizioni per contenere mistura di fatto se non siano rivelati, sta come s' è detto soggetta a falli ed errori: questi che compongono le due congregazioni dell' inquisizione e dell' indice non sono giudici costituiti da Dio, non sono nostri Vescovi, o nostri parochi destinati da Dio per lo ministerio spirituale; sono giudici mondani, che compongono tribunali secolari, niente riguardando la condotta delle nostre anime, di cui i Vescovi sono i più immediati inspettori. Le deliberazioni che escono da tali tribunali non sono

decreti conciliari, che potessero obbligare i fedeli all'osservanza, o almeno concistoriali, che fossero fatti dal Papa nel suo concistoro, coll'intervento ed approvazione de' cardinali, ma di congregazioni particolari e per conseguenza non hanno forza alcuna per obbligare quelle nazioni, che non le riconoscono per tribunali loro competenti; e perciò non solo sono rimessi a nuovo esame, ma sovente si rifiutano affatto, nè si fanno valere.

Ma anche se fossero del Papa e del proprio Vescovo, se intieramente esaminati non si conosceranno sussistenti, forse perchè non comandassero cose conformi alle leggi di Dio, bisognerà alle volte ubbidirle, per non recare scandalo, ma in coscienza non obbligheranno. E qui bisogna ricordar di nuovo la gran differenza, che passa tra l'ubbidienza, che si dee al Principe ed ai suoi magistrati, e quella che si dee al Papa ed ai Prelati. La Scrittura Divina, che dell'una e dell'altra ha parlato, non ha detto lo stesso di ambedue; dell'ubbidienza ai Prelati, ha detto agli Ebrei: *Ubbidite ai propositi vostri, perchè vigilano per l'anime vostre, per renderne conto;* ma dell'ubbidienza dovuta a Principi, dice ai Romani: *è necessario star soggetti non solo per l'ira ma per la coscienza.* Non ha da comandarmi il mio Prelato se non quelle cose che appartengono alla salute dell'anima mia, perchè perciò vigila; ma sebbene uno vigila per l'anima mia, non debbo io dormire; ma vigilare quanto posso, perchè Gesu Cristo me lo comanda; ed a me conviene guardare, che il Prelato non vigili sopra altro che sopra l'anima, e non dorma ovvero non creda di vigilare, e si sogni. E se la mia vigilia non basta, pregherò il mio prossimo, il quale tengo per non sonnacchioso ad ajutarmi, e vigilare insieme con me; sicchè quando dubiterò se il mio Prelato vigili o dorma, ricorrerò al consiglio.

Se io conoscerò dunque che tante e sì incessanti proibizioni de' libri, che escono tutto giorno da Roma con tanta vigilanza e sollecitudine, sia un vigilare sopra altro che sopra la salute dell'anima mia, sia perchè non si scuoprano le sorprese, che tutto dì si fanno sopra la giurisdizione de' Principi, e per maggiormente stabilire una potenza tutta mondana e temporale, non perchè ai lettori vi sia timore che porti nocumento la lezione di qualche innocente libro, allora io consiglierò con me stesso, e non ubbidirò in coscienza al precetto del Prelato; e se il mio consiglio non basta, ricorrerò a que' teologi e giureconsulti che avrò per i più dotti buoni e prudenti, dai quali appieno informato e chiarito, la mia coscienza sarà quieta seguitando il loro consiglio. Ed in effetto quanti savj teologi e confessori hanno liberato da questi timori panici le coscienze de' loro penitenti, con permetter loro la lezione di alcuni libri proibiti da Roma per mondani rispetti, non già perchè vi sia in essi timore alcuno di potersi contaminare di qualche errore, massimamente se i lettori saranno dotti discreti e prudenti?

E se conoscerò che il mio Prelato dorma, o creda di vigilare e

si sogni, io certamente non debbo dormire e sognare con lui, ma vigilare quanto posso, perchè Gesù Cristo me lo comanda.

È ormai a tutti palese che con la medesima facilità, con la quale Roma proibisce i libri, con la stessa suole poi conceder licenza di potergli leggere senza precedente esame, senz' altra cognizione e senz' altro documento fuor di quello di esponer colui che la cerca. Essi dicono: la sua coscienza ci penserà; se espone il falso, ovvero se non avrà forze bastanti o dottrina o probità per non lasciarsi ingannare o corrompere, non gli gioverà la licenza che ottiene. Or se il mio Prelato dorme in concedere così a' ciechi occhi queste licenze, dovrò io perciò anche dormire, e leggere libri perniciosi pieni di false dottrine scostumatissimi e ricolmi di mille laidezze, sicchè possa contaminarsi non meno il costume che la mia credenza? Certo che nò; debbo astenermene, ancorchè io avessi ottenute da Roma mille licenze; queste non tolgono il pericolo, nè niente mettono di nuovo, o infondono vigore o fortezza alcuna, sicchè io possa scampare dagli aguati del demonio del mondo e della carne. Dovrò consigliar con me stesso, e bilanciare le proprie forze, se saranno tali e sì efficaci, che possano resistere alle tentazioni del demonio e della carne ed al pericolo, nel quale io potrò inciampare con tale lezione.

Non soddisfacciamo noi al nostro dovere, con mostrar una cieca ubbidienza ai precetti del Prelato, ed abbandonandoci unicamente alla sua discrezione o indiscrezione; poichè, come s' è detto, l' ubbidienza che Dio comanda che si presti ai superiori ecclesiastici, non è una soggezione stolida ed insensata, e la potestà del Prelato non è un arbitrario giudizio, ma l' una e l' altra sono regolate dalla legge di Dio, il quale nel *Deuteronomio*, cap. 17. ordinò l' ubbidienza al sacerdote non assoluta, ma prescritta secondo la legge divina; *Facies*, ei dice, *quaecumque dixerint qui presunt loco, quem elegerit Dominus, et docuerint juxta legem ejus.* Solo Dio è regola infallibile. A Dio solo si rende assoluta ubbidienza, ai Prelati una limitata tra i termini della legge divina, perchè questi non debbono comandare con imperio, ma con esempj e correzioni di pietà, e di zelo.

Non dee per tanto riputarsi strano, se ad un privato per ciò che riguarda la sua coscienza sia lecito esaminare per se medesimo qual forza e vigore debba avere il precetto del suo Prelato, sicchè si disponga ad osservarlo o non ubbidirlo: or quanto più sarà lecito per questi decreti proibitorj, che escono dalle congregazioni di Roma, che non sono certamente precetti del mio Prelato, ma decreti di tribunali tutto secolari, e mondani, e che non si appartengono punto alla polizia ovvero gerarchia della Chiesa? Può ciascuno se si crede bastante da se stesso esaminarli e se nò chiami l' ajuto ed il consiglio de' giureconsulti e teologi, per iscioglersi ogni scrupolo per maggior sicurezza di sua coscienza. Non sarà sacrilego il ciò fare, nè presunzione di rivocargli in dubbio, e mettergli di nuovo in un più esatto scrutinio.

Non è così de' decreti del Principe, o de' suoi magistrati, ai quali scorsi i termini prescritti da dimandar rattazione siamo tenuti in coscienza ad una cieca ubbidienza, nè lice più rivocargli ad un nuovo privato esame

L'ubbidienza che Dio comanda che si presti al proprio Principe, e ai suoi magistrati, ai quali è necessario ubbidire non solo *propter iram* ma ancora in coscienza, deve essere tutta cieca e sommessa, perchè la Scrittura Sacra c'impone che dobbiamo ubbidire ai magistrati *etiam discolis*. Il Principe vigila per noi per amministrare la giustizia come ministro di Dio; laonde non tratterà delle cose, che spettano all'anima ma alla temporalità. Perlochè io non vigilerò, non ci penserò, ma dovrò ubbidirlo prima *propter iram* poi *propter conscientiam*; siccome per contrario, se mutato l'ordine, mi comandasse qualche cosa delle pertinenti alla salute dell'anima mia, come se volesse comandare di credere o non credere alcun articolo, io vi penserei, esaminerei secondo la legge di Dio, e se dubitassi che fosse pregiudiciale all'anima mia, anderei dai teologi per consiglio, ed il Principe me lo dovrebbe permettere; e se non lo facesse direi: *obedire oportet magis Deo, quam hominibus.* Ma se mi comandasse che io introducessi nella città, o non portassi fuori alcuna sorte di robe o merci, che io pagassi una contribuzione, o un dazio, che guardassi le mura della città, ed in somma quando mi comandasse cosa, che servisse per mantenere la tranquillità e la quiete e sicurezza dello stato, che impedisse i tumulti ed altre novità, che possono portare scandalo o perturbazione, in tutte queste cose, poichè son commesse alla sua pubblica cura, non dee il privato interrompere il suo giudizio, ma seguire quello del suo Principe; poichè in quelle non si tratta dell'anima mia ma di cose temporali, e non dovrò pensarvi sopra, ma ubbidire *et propter iram, et propter conscientiam.* Così quando il Principe per quiete del suo stato, o perchè non s'inducano novità che possano portare scandalo o perturbazione, mi comanda che io non debba ubbidire qualunque decreto che viene da Roma senza il suo placito regio, e quando suo special rescritto impone rigorosamente, che non eseguiamo nel suo stato decreti della congregazione del santo ufizio di Roma, io debbo non solo *propter iram*, ma in coscienza ubbidirlo: poichè la cura della pubblica tranquillità spetta tutta al Principe, e il privato non vi ha dentro parte alcuna se non l'esecuzione, e però non ha da pensarvi.

Ma la cura dell'anima di ciascuno non tocca al solo Prelato; il suddito vi ha dentro la parte principalissima, per lo che a lui appartiene principalmente il pensarvi sopra. E da questo si vede chiaramente la differenza fra i precetti de' Prelati, e i decreti del Principe, e de' suoi magistrati, perchè a questi bisogna ubbidire, sebbene non si veda la cagione; in questi bisogna avvertir bene, se quando il Principe comanda, ordini cosa che tocchi al suddito, poichè avendo Dio a lui solo commesso di ciò la cura e niente a me, devo ciecamente

ubbidirlo; ma quando il Prelato comanda, tratta di cosa che appartiene più a me che a lui, e però sarò obbligato a pensarvi più di lui. Al Principe sarò obbligato ubbidire assolutamente, quando tratta delle cose temporali, senza considerare se siano contro la mia utilità temporale privata; imperciocchè è necessario anteporre il bene pubblico al privato; ma non dovrò già ubbidire al Prelato, se sarà contro l'utile dell'anima mia, sebbene vi fosse grandissima utilità per i fini del mio Prelato. Tutto l'errore sta nel voler dare al Prelato potestà sopra le cose temporali, e trasformare il ministerio ecclesiastico in un giudizio forense. Non hanno che fare i decreti che escono dalle congregazioni e dai tribunali della corte di Roma con la salute dell'anima mia; sono questi giudizj forensi, che si appartengono piuttosto al ministerio secolare che all'ecclesiastico.

E perciò, siccome tutti li Cristiani sono obbligati ad esser soggetti ed ubbidienti ai loro Prelati nelle cose spirituali e pertinenti alla salute delle loro anime nel foro divino, e quando comandano secondo la sua divina legge; così nelle cose temporali, non essendo i Principi ad altri soggetti che a Dio, dal quale immediatamente viene la loro potestà, debbono in coscienza tutti i loro sudditi assolutamente ubbidire, poichè Dio ha dato al Principe questi due mezzi di esser ubbidito, cioè per timor della pena temporale e per coscienza, siccome *S. Paolo* ha tante volte inculcato, ed è gran mancamento lasciar perdere il secondo di questi mezzi che non è il men necessario, con lasciare disseminare l'opposto contro la dottrina cattolica professata dai padri antichi della Chiesa, ed insegnata dai più savi e rinomati teologi della cristianità. Dovrà per tanto in questi casi più tosto mordere la loro coscienza lo scrupolo di non ubbidire alle leggi del Principe, la cui autorità venendo da Dio, egli stesso vien disubbidito ed offeso, che qualunque altro rispetto, che non può essere se non mondano, e che più tosto è ruinoso alla loro salute; tanto è lontano che possa recar sollievo, e mettere le loro anime in istato di quiete e di tranquillità.

CAPO XX.

Risposta di PIETRO GIANNONE *giureconsulto ed avvocato Napoletano ad una lettera scrittagli da un amico, nella quale l'avvisava della poca sodisfazione d' alcuni in leggendo nel lib. 13. della di lui storia civile del regno di Napoli al cap. 1. la pretensione de' Napoletani intorno al dominio del mare Adriatico, e la storia de' trattati seguiti in Venezia con Federigo I. Imperatore, e l' atto di Papa Alessandro III.*

A pari della sua cordialità ed affezione, che non tralascia in tutte le occasioni di ricolmarmi de' suoi favori, crescono le mie obbligazioni verso la degnissima sua persona; ma sopra ogni altro devo riputar segnalatissimo questo che ora ricevo, cioè dell' avviso, che si è compiaciuta di darmi della poca soddisfazione che ha scorta in alcuni, in leggendo il cap. 1. del l. 13. della mia storia, ove tratto del dominio del mare Adriatico, e narro la gita di Papa *Alessandro III.* in Venezia, e ciò che con l'Imperatore *Federico I.* si trattasse; poichè mi dà occasione con le richieste fattemi, e le difficoltà propostemi, di mostrarmi non men fedele storico, che buono e leale cittadino. Son persuaso, che alcuni non bene informati delle nostre Napoletane memorie, e molto meno di quelle che sono più riposte, e non cotanto divulgate, avran creduto, che avessi deviato dal mio instituto nel trattar del dominio di quel mare, e di ciò che in Venezia accadde tra quel Pontefice e l'Imperatore. Ma coloro, che avranno attentamente lette non dico le accurate storie di quel Regno, ma le opere dottissime del *padre Paolo Sarpi*, e specialmente la continuazione della storia degli Uscochi aggiunta a quella di *Minucio Minuci* arcivescovo di Zara, ed i suoi prudenti e savi discorsi fatti d'ordine pubblico sopra il dominio del mare Adriatico, anzi l'allegazione stessa del *Frangipane*, che va impressa tra le di lui opere, non avranno certamente riputato, che fosse il trattarne fuori del mio instituto, e molto meno si daranno a credere, che fosse ciò una nuova intrapresa de' Napoletani. Per sodisfare adunque non meno agli uni, che agli altri, ed informarla di quanto mi richiede sopra questi due punti di storia, affinchè possa nel tempo stesso sincerar se medesima, e dileguar qualche nebbia, che si fosse sparsa negli occhi di que' pochi che m' accenna, volentieri prendo l' occasione di mostrarle, che non poteva io scusarmi senza grave mancanza di trattarne, e dovendone per necessità trattare, non poteva come buon cittadino Napoletano, che scriveva la storia di Napoli, e la dedicava a Cesare non men arciduca d'Austria, e signore delle provincie adjacenti, che Re di Napoli, e d'Ungheria, d' altra maniera parlare, ed avrei mancato al mio dovere, se con tale opportunità non avessi abbracciato le massime de' miei maggiori.

I. Intorno al dominio del mare Adriatico.

Non potrà sapersi il motivo, per il quale io fui forzato a trattarne quasi di necessità, se non si porrà attenzione ai tempi passati con ridursi a memoria quanto dai nostri maggiori fosse stato contrastato questo dominio ai Veneziani per ciò che riguarda la libera navigazione in quel golfo, specialmente dal capo d'Otranto al fiume Pescara, e sin dove il Regno confina con lo stato della Chiesa Romana, e che secondo il più o meno potere delle classi marittime, che scorrevano quel mare, ciascheduno rinvigoriva, o rallentava la vicendevole pretensione. Io non ebbi ardimento in quel libro della mia storia di decidere la gran lite tra il *mare liberum* di *Ugone Grozio*, e il *mare clausum* di *Gio. Seldeno*: ma ciascheduno può accorgersi che il mio sentimento sia, che sempre che i golfi si possano custodire con armate navali, le quali scorrano da per tutto, e gli tengan purgati e netti dai corsari, e altri predoni di mare, se ne possa acquistar dominio per quanto quell' elemento ne sarà idoneo di soffrirlo. Niun è che non conosca la gran differenza, che intercede tra il dominare, e il possedere il mare, e gli ampi spazj della terra ferma ed immobile, la quale dalla natura stessa sovente o da monti e da fiumi, o da valli vien circondata e divisa, ond' è che l'Alpi furono riputate termini ben fermi, onde l'Italia fosse divisa da tutto il rimanente d'Europa, e i Romani nella divisione delle provincie dell'Imperio non si valsero che di questi termini naturali; e quando pur questi mancassero, ben la terra per umano potere d'industria può esser terminata da confini stabili e manufatti, che possono essere custoditi da piazze di frontiera, validi presidj e barriere. Ma i seni o golfi del mare non potendo essere da confini terminati, non si possono dominare se non con la custodia e difesa (che è lo stesso che possederli) per mezzo di poderose armate navali, che spesso gli scorrano e riandino. Difficile sarà l'occupazione, ma più difficile sarà la la possessione, e l'una e l'altra è necessaria per acquistar dominio. Ma non perchè ciò sia molto difficile, sarà impossibile l'ottenerlo, quasi che ripugnasse alla natura, e alle leggi delle genti. Dopo *Ugone Grozio*, e *Seldeno*, si sono impegnati valenti giureconsulti di mostrare, che non meno la terra che il mare per diritto di natura possa occuparsi, e che il mare dalla sua prima origine non si fosse acquistato per altro titolo, che per l'occupazione e possessione indi ritenuta; siccome, per tacer d'altri, sin all'ultima evidenza ha dimostrato a' dì nostri *Cornelio Bynkershoek* famoso giureconsulto Olandese in quella sua dottissima dissertazione *de dominio maris*, c. 1. e 3. il quale per non urtare nell' opposita sentenza di *Grozio*, e di *Seldeno*, s' uniformò al *Seldeno* intorno al potersi occupare il mare ma non disprezzò la dottrina del *Grozio* intorno alla possessione, che la richiede perpetua, e che si conserva per la navigazione e custodia perenne. *Dominium maris* (ei dice nel cap. 3.) *prima ab origine*

non fuisse institutum nisi vacua occupatione loc. cit. *navigatione eo animo instituta, ut qui libera per vacuum ponit vestigia princeps, ejus quod navigat maris velit esse dominum: certum est porro consequi non aliter id dominium retineri, quam possessione perpetua, hoc est navigatione, quae perpetuo exercetur ad custodiam maris si exemptio est habenda.* Richiede in breve che l'animo di colui, che l'occupò, sia tale, che *post occupationem, mare ita pergat possidere, ut vires suas explicet ad tuendum, quod nactus est dominium.*

E non pur non ripugnano a questa occupazione le leggi di natura e delle genti, ma di fatto le storie c' istruiscono, che più nazioni ebbero dominio di mare, non pur di seno o di golfo. Per tralasciarne moltissime, illustre è l'esempio del mare mediterraneo occupato dai Romani, che ne ritennero il dominio per tutto il tempo; che il loro imperio si mantenne florido e possente: poichè possedendo essi l'Europa, l'Asia e l'Africa, dalle quali il mediterraneo è chiuso e circondato, ed essendo padroni di tutti i porti, e dei due stretti Erculeo, e Tracio per i quali devono passare i navigli per potervi navigare, chi può dubitare che non si rendessero eziandio padroni di quel mare?

A tutto ciò si aggiunga, che i Romani per conservare la possessione, e per conseguenza il dominio, vi mantenevano quattro classi marittime; le quali perpetuamente lo scorrevano. La prima era nel Miseno, la seconda presso Ravenna, la terza in Frejus nella Gallia Narbonese, e la quarta in Bisanzio. Quindi l'Imperatore *Antonino* nella l. deprecatio D. ad l. Rhodiam *de tactu* rispondendo ad *Eudemone*, gli disse: *Ego quidem mundi dominus, lex autem maris*: poichè colui che domina tutta la terra intorno ond' è il mare rinchiuso, può dar legge al mare stesso, e a tutti coloro che vi navigano. Ma bisogna che il mare sia custodito, poichè altrimenti la possessione si perde per l'instabilità dell'elemento, facile a ricevere armate straniere, che possano da per tutto scorrerlo ed occuparlo. Per la qual ragione *Gio. Seldeno* per prova del dominio del mare Britannico preteso dal Re d'Inghilterra, non potè portare miglior argomento, che la perpetua custodia, che il Re *Edgari* ne faceva fare dalle sue armate: *qui omni aetate* (come sono sue le parole lib. 2. *maris clausi* c. 16. trascritte dal monaco Malmesburiense) *emensa statim paschali festivitate, et insulam circumvectus mare explorabat, ne quid piratae turbarent, viriliter hoc agens ad defensionem contra exteros regni sui.* Or tale essendo la condizione del dominio del mare, mobile e vacillante, che se non sarà perpetuamente custodito e guardato, riesce cosa molto difficile e malagevole poterne avere una interrotta possessione: quindi se trascurata la custodia, ovvero mancheranno le forze marittime di un Principe, sorgerà altra potenza in mare più potente, e di numerosi navigli più florida e formidabile, d'uopo è che la forza minore ceda alla maggiore, e il vincitore in guerra n' acquisterà dominio, non altrimenti che la vittoria dà in mano del vincitore tutte le terre, dalle

quali avrà scacciato il vinto. Così i Romani sotto Scipione avendo vinti in mare i Cartaginesi, e toltegli le loro navi, dice *Polibio* lib. 3. *devictis hostibus, imperio maris potiti sunt*, e gli Ateniesi dopo la vittoria di Salamina contro i Persiani; dice *Erodoto*, che conseguirono l'imperio del mare. Così secondo le mondane vicende soggiacciono i mari a più spesse mutazioni e cangiamenti: onde sovente colui, che dava prima le leggi al mare, le riceve poi da altro poderoso e possente. Dopo la decadenza del Romano Imperio, non vi è dubbio, che gl' Imperadori Greci, finchè le loro forze marittime ebbero vigore e sussistenza, conservarono il dominio del seno Adriatico: ma quelle poi mancando, ed avendone perduta la custodia, e per conseguenza la possessione, e dall'altra parte la serenissima repubblica Veneta sempre più rendendosi potente in mare, a proporzione delle forze sue marittime che andavano aumentando, stendeva l'occupazione più oltre degli ultimi recessi di quel golfo, che furono i primi suoi acquisti: siccome apponendosi al favoloso con non minor sincerità, che dottrina scrisse il padre *Sarpi*: tanto più da commendarsi, che rifiutati i favolosi titoli de' suoi compatriotti stessi, s' attenne a questo titolo come il più fondato e plausibile.

Quindi i nostri autori riguardando la qualità del mare, uguagliano l' instabilità degli acquisti, e delle perdite a quello che gli antichi giureconsulti Romani nella l. 5 §. 1. e l. 6. in princ. d. *de rerum divis.* e nella l. 14. §. 1. d. *de acquir. dom.* scrissero di coloro, i quali ne' lidi del mare, che sono a tutti comuni fabbricano le loro case per la pescagione, i quali per tali edifizj si rendono padroni del suolo; ma se dirute le case ed abbandonate cesseranno di possederle, ritorna il luogo occupato *in pristinam causam*. Sicchè altri che l' occuperà poi se ne renderà padrone non meno, che il primo. Nel tempo che i Veneziani non meno contro gl' Imperadori Greci, che contro *Carlo magno* e i suoi figliuoli difendevano con le loro armate la possessione del golfo, non potevano certamente i Napoletani trarre alcun vantaggio in questa pretensione, come di forze marittime assai deboli e impotenti.

I Longobardi, come a tutti è noto, si resero formidabili per gli eserciti terrestri; ma non avendo armate marittime, non poterono togliere ai Greci non pur la Sicilia, ma nemmeno le piazze marittime della Puglia e della Calabria, che lungamente si mantennero sotto l' Imperio Greco, ancorchè fossero padroni di tutte le provincie mediterranee, ond' ora il Regno di Napoli si compone.

I Napoletani cominciarono ad entrare in questa pretensione ai tempi de' valorosi Normanni, quando resisi (parole del cap. 1. lib. 13. della *storia civile*) » questi potenti in mare, avendo discacciati » i Greci dalla Sicilia Puglia e Calabria, non può dubitarsi che scor- » revano a lor posta con poderose armate l'Adriatico; e tralasciando » cento altre occasioni, che ebbero di navigarvi con armate, nell' an- » no 1071. quando il famoso duca *Roberto Guiscardo* fu chiamato in » ajuto da *Ruggiero* suo fratello, mentre era all' assedio di Palermo,

» v' accorse egli con poderosa armata di 58. navi, traversando l'Adria-
» tico, come scrisse *Lupo Protospata* ad ann. 1071. *Mense julii, dux*
» *transmeavit Adriatici maris pelagus, perrexitque Siciliam cum*
» 58. *navibus*. E ne' tempi che seguirono, essendo passate sotto la
» dominazione di essi Normanni tutte queste nostre provincie, il fa-
» moso *Ruggiero I.* Re, non contento di tanti e sì sterminati acqui-
» sti, resosi potente in mare assai più che non erano gl' Imperadori
» stessi d' Oriente, portò le sue vittoriose insegne non pur in Dalma-
» zia, nella Tracia, e sino alle porte di Costantinopoli, ma corsero
» le sue poderose armate insino in Africa, ove fece notabili conquiste
» di città, e di provincie. Nè vi fu Principe al mondo in questi tem-
» pi, che lo superasse per forze marittime, ed armate navali, le quali
» sovente combattendo con quelle dell' Imperadore d' Oriente, anche
» potente in mare, ne riportò sempre trionfi e piena vittoria. Ciò si
» è potuto anche conoscere dalle tante armate che manteneva, tanto
» che non bastando un ammiraglio per averne cura, fu duopo crear-
» ne molti, ai quali prepose un solo, che perciò fu chiamato *admi-*
» *ratus admiratorum*; siccome era appellato *Giorgio Antiocheno*
» ammiraglio nei tempi di *Ruggiero*, e *Majone* nei tempi di *Gu-*
» *glielmo* suo figliuolo. E fu ne' tempi di questi Re Normanni così
» grande la loro potenza in mare, che non vi era ado o porto ne'loro
» dominj, che (oltre d' esser provvista ciascheduna provincia d' am-
» miraglio) non avessero questi ancora altri ufiziali minori a loro
» subordinati, alla cura de' quali s' apparteneva la costruzione dei
» vascelli, e delle navi, di riparargli e disporli per mantenere libero
» il commercio, e di tenere i porti in sicurezza, e ciò in tutta l'estes-
» sione de' loro reami, ed in tutti i lati marittimi; ed avendo l'Adria-
» tico molti porti nella Puglia, e per tutta quell' estensione che è la
» più grande di quel golfo (ne' quali sovente anche le armate, che
» venivano da Sicilia solevano ricovrarsi) nel regno di *Ruggiero*,
» de' due *Guglielmi*, e degli altri Re suoi successori fu quel golfo
» sempre guardato e ripieno di navi ed armate de' Re di Sicilia,
» anzi in congiunture di viaggi e di spedizioni navali, i porti
» più frequentati e scelti a tal fine erano que' di Barletta, Trani,
» Biseglia, Malfetta, Giovenazzo, Bari, Mola, e di Monopoli,
» oltre a quelli di Brindisi, d'Otranto, di Gallipoli, e di Taran-
» to, posti tutti quasi nell' Adriatico, ed i pellegrinaggi per terra
» santa in Soria sovente per l'Adriatico si facevano. L' armate di
» Federico, ed Enrico Imperadori indifferentemente ne' porti del-
» l' Adriatico si fermavano, per l' Adriatico si trasportava l' oste per
» Soria, ed in fine tutte l'altre imprese della Grecia, e di Le-
» vante per questo golfo si disponevano. E se bene nel regno degli
» Angioini non fosse stata tanta la potenza in mare de' Re di Si-
» cilia, nulladimeno non è che i due *Carli* d' Angiò e gli altri
» Re di quella stirpe non avessero mantenute poderose armate di
» fare, tanto che non avessero potuto disporre di quel golfo a
» lorò arbitrio e piacere. siccome quando dall' occasione si richie-
» deva il facevano. »

Ne' tempi posteriori, e particolarmente sotto gli Aragonesi di Napoli, dopo che *Alfonso d'Aragona* staccò il Regno di Napoli dagli altri Regni suoi ereditarj, e lo lasciò a *Ferdinando* suo natural figliuolo, non possedendo questi, siccome i suoi discendenti, altri Regni che il solo di Napoli, cominciarono a mancare ai nostri Re le forze di mare, ed all'incontro cresciute quelle di Venezia, nacque che navigando essi nel golfo senza timore di armata di Principe vicino, ne ripresero con vigore la custodia, con imporr legge a coloro, che vi navigavano, e di non permettere che entrassero in quello armate navali. Nè fra *Paolo Sarpi* si dimenticò nella sua prima scrittura composta d'ordine pubblico sopra il dominio del mare Adriatico, di valersi contro i Napoletani della sommissione, che il Re *Ferdinando* usò con la repubblica, scrivendo, che essendo fuggite due galee di questo Re dai porti di Napoli, ed entrate nel golfo Adriatico, *a quel Re*, ei disse, *non fosse lecito il seguitarle, ma mandò a pregare il serenissimo dominio, ch' essendo entrate nel mar suo, volesse perseguitarle e prenderle.* Ma non si dimenticò pure questo accurato scrittore nell'ultima sua scrittura di rapportare il passo di *Sabellico*, e la pugna navale accaduta a' tempi di *Federico* figlio del Re *Ferdinando*, il quale con 43. galere, e fuste, passò tutto l'Adriatico, e fugò la numerosa armata de' Veneziani sino a vista del loro generale Marcello, e ponendo Lissa a ferro e fuoco, andò ad assalire Corfù, ponendo tanto terrore ai Veneziani, che scrive il *Sabellico*, d. 4. lib. 3. *existimantes actum esse de imperio maris.* Fra *Paolo* contradice al detto di *Sabellico*, cioè che la repubblica avrebbe perduto l'imperio del mare, ma non lo perdè, perchè nelle battaglie navali si attende l'ultimo successo, che fu ai Veneziani favorevole, i quali finalmente fugarono l'armata nemica, obbligandola a ritirarsi: non dubitando questo scrittore, che si perda il dominio del mare, quando non sia custodito, e che nelle pugne navali, cacciati i possessori e vinti, la vittoria dia in mano al vincitore tutte le cose, e si trasferisca la giurisdizione sopra il mare a chi ne resta padrone, allegando perciò gli esempi de' Romani, che sotto Scipione vinsero i Cartaginesi, e degli Ateniesi, che conseguirono l'imperio del mare dopo la vittoria di Salamina. Sempre dunque che con perpetua custodia il Principe saprà conservarsi la possessione, sarà padrone del golfo, e siccome i vinti lo perdono, così se riacquistando forze maggiori sapranno discacciarne i vincitori, tornerà il mare *in pristinam causam* d'essere di colui che l'occupa e custodisce. I Napoletani cederono al tempo, ed alla forza maggiore de' Veneziani, i quali, e per la debolezza de' Principi vicini, e perchè sempre più resi potenti e formidabili in mare, aumentarono in guisa le loro classi, che giunsero nella declinazione della monarchia di Spagna sino a non permettere, che l'armate stesse degli Spagnuoli potessero navigare in quel golfo. Ma nel regno di *Filippo III.* su[illegible]ro tra la corte di Spagna e la repubblica brighe tali, che fecero riu-

novare ai Napoletani la pretensione, e metterla in campo con maniere più strepitose che mai, poichè per sostenerla con vigore diedero fuori i loro giureconsulti più scritture legali, alle quali i Veneziani non tralasciarono nel medesimo tempo dai loro giureconsulti far dare ampie e voluminose risposte. La cui storia forse ad altri ignota o non avvertita, oppure uscita di mente a coloro, che riputarono esser fuori del mio instituto trattarne, sarà ben a proposito quì rammentare, per togliere affatto qualunque nebbia, che si fosse potuta spargere negli occhi di quelli chè mostravano poca sodisfazione d'aver io trattato del dominio di questo mare.

Ne' principj del secolo scorso nacquero fra la serenissima repubblica, e le corti dell'Imperadore, dell'arciduca d'Austria, e quella di Spagna varj disgusti, che poco mancò che non prorompessero in una aperta e dichiarata guerra. Per ciò che riguarda le corti d'Alemagna vi diedero occasione le scorrerie, e depredazioni degli Uscochi, che infestavano il golfo, la cui storia fu tanto esattamente scritta dall'arcivescovo di Zara, e continuata poi sino ai suoi tempi dal *padre Paolo Sarpi*. Dopo varj avvenimenti si pensò di finire ogni contesa per via d'amicabile composizione. I ministri arciducali della corte di Gratz, che celatamente favorivano gli Uscochi, perchè delle loro prede avevano parte, per differire l'adempimento della promessa fatta di tenergli a freno, proposero di terminare ogni contesa per via d'accordo; e per dar ingresso a questa trattazione, oltre il presente affare degli Uscochi, posero in campo di doversi anche trattare di comporre la controversia della libera navigazione del golfo, che cominciata sin da tempi dell'Imperator *Massimiliano I.* e continuata sotto *Carlo V.* e *Ferdinando* suo fratello, di *Massimiliano II.* e *Ridolfo*, era ancora pendente. Ed ancorchè per parte de' Veneziani si dicesse, che bisognava prima finire il negozio degli Uscochi che era in piedi, e poi venire alla discussione di quell'altro affare spinoso, che non poteva servire ad altro, che a portar in lungo l'esecuzione delle cose promesse, nulladimeno i consiglieri di Gratz non si mossero dalla loro risoluzione, ma si fermarono costantemente in questo, che non occorreva parlare degli Uscochi, se insieme non si parlava di quest'altro punto della libera navigazione.

Con questa occasione ripugnando i Veneziani di venire a tal discussione, e tornandosi alle discordie di prima, sino a farsi vicendevoli rappresaglie, facevano le parti querele alle corti degli altri Principi d'Europa, e gli Austriaci rinnovando la controversia della libera navigazione, mettevan fuori le allegazioni e i discorsi, che al tempo dell'Imperadore *Ferdinando* fece il loro avvocato *Andrea Rapizio* nella raunanza instituita in Friuli nel 1565. di cinque commissarj, un procuratore, e tre avvocati per parte, dove inculcava la libera navigazione nel mare Adriatico, essendo il mare libero ed a tutti comune: aggiugnendo, che sebbene alcuni dottori dicessero aver la repubblica prescritto il dominio del mare Adriatico col lungo possesso, però non lo provavano, e ai dottori che affermavano una

cosa di fatto non si deve credere senza evidenza e chiara prova. Dall' altro canto per parte de' Veneziani si rinnovavano le risposte, che il loro avvocato *Giacopo Chizzola*, ed il *padre Paolo Sarpi* nella storia degli Uscochi, interrompendone il filo, non mancò con una lunga digressione rammentare minutamente: aggiugnendo gli atti possessivi per prova della prescrizione, ed i salvicondotti, e licenze date dalla repubblica ai Re di Napoli, ai Re d' Ungheria, agli arciduchi d' Austria, ed agl' Imperadori *Federico III.* e *Massimiliano I.* per navigare nel golfo; infra gli altri si esagerava il salvocondotto concesso a richiesta di *Rodolfo* conte di Sala per nome di *Ladislao* Re di Napoli, e di *Guglielmo* d' Austria nel 1399. in dicembre, che la sorella del predetto sposata al sopranominato arciduca si potesse condurre per mare dalla Puglia alle riviere dello sposo con galee ed altri legni al numero circa di dodici; con condizione che sopra quelli non fosse ricevuto alcun bandito da Venezia. Si allegavano le lettere di *Federico II.* al doge *Giovanni Mocenigo* dell' anno 1478. e del 1479 in data di Gratz, nelle quali richiede al doge, che avendo ordinato, che fosse portato di Puglia ed Abruzzo ai suoi castelli del Carso e dell' Istria certa quantità di formento, dasse permissione d' essere liberamente portata.

Si rammentava la lettera di *Beatrice* Regina d' Ungheria scritta nel 1481. allo stesso doge, pregandolo di dar permissione, che diverse cose che ella faceva venire da luoghi d' Italia le fossero liberamente portate, siccome altre consimili del Re *Mattia* d' Ungheria, di *Anna* Regina d' Ungheria del 1502. e per ultimo una lettera del 1504. di *Giovanni da Dura* ministro dell' Imperatore *Massimiliano* scritta al doge *Leonardo Loredano*. De' quali esempj, e di tutti gli altri atti possessivi addotti allora dall' avvocato della repubblica *Chizzola*, si valse poi il *padre Paolo* nella prima scrittura del dominio del mare Adriatico, come si vedrà più innanzi.

Con tal occasione ne' principj del secolo scorso sino all' anno 1616. sin dove *fra Paolo* continuò la storia degli Uscochi, si rinnovò fra le corti Austriache dell' Imperadore e dell' arciduca, e la repubblica di Venezia la controversia della libera navigazione del golfo, e diedesi motivo a nuove scritture, e nuovi discorsi sopra questa materia.

Dall' altra parte nel medesimo tempo si rinnovarono più fervorose che mai le contese per lo stesso soggetto tra la corte di Spagna, e la repubblica di Venezia per cagione di don *Pietro Giron* duca d' Ossuna, mandato da *Filippo III.* Re in Napoli nel 1616. Essendosi, come si è detto, il senato Veneto per cagion degli Uscochi disgustato coll' arciduca *Ferdinando*, fu d' uopo assistere all' arciduca cotanto a lui stretto di parentela, e di sovvenirlo. Si aggiunse ancora, che per la morte di *Francesco Gonzaga* duca di Mantova, per le cagioni rapportate da *Battista Nani* storico Veneto lib. 1. *Filippo III.* fu indotto ad entrare in questa nuova guerra accesa in Italia, ed opporsi al duca di Savoja, e i Veneziani all' incontro favo-

rivano il duca con forze e denari, onde maggiormente s'inasprirono i disgusti fra le corti di Spagna, e la repubblica. Con tutto ciò nè s'era fra la medesima e il Re dichiarata guerra aperta, nè licenziati dalle loro corti gli ambasciatori: ma il vicerè *Ossuna* per l'odio ed avversione, che aveva co' Veneziani, non solamente aderiva alla parte dell'arciduca, ma fomentava gli Uscochi alle prede, favorendogli, dando loro ricetto, se erano dai Veneziani perseguitati, gli allettava a ricovrarsi nel Regno con porto franco, e co' premj quelli più accarezzando. E persuaso il vicerè, che fosse una pretensione pur troppo insoffribile quella de' Veneziani di riputarsi padroni del golfo, ed impedire in quello la libera navigazione, era tutto inteso col pretesto della guerra che per cagion degli Uscochi si faceva dalla repubblica agli stati dell'arciduca, ad armar vascelli per infestar l'Adriatico e molestare i Veneziani, minacciando di sorprendere i porti dell'Istria, di saccheggiar isole, e di penetrare ne' recessi medesimi della città dominante. Spinse però dodici ben armati vascelli nell'Adriatico sotto il comando di *Francesco Riviera*; ed ancorchè la repubblica avendo comandato al *Belengo* d'accorrere con la sua armata per resisterli, obbligasse il *Riviera* a ritirarsi a Brindisi, non però *l'Ossuna* si ritenne d'inviare sotto *Pietro di Leyna* 19. galere ad unirsi al *Riviera*, il quale passato con questo nuovo soccorso a Santa Croce, e trovati in Lesina i Veneziani inferiori di forze, tentò di tirargli fuori a combattere; ma costoro fermi alla difesa sfuggirono il cimento; e quantunque i Veneziani seriamente pensando all'importanza dell'affare ingrossassero la loro armata, dall'altra parte non mancò *l'Ossuna* di accrescere la sua a dodici navi, e trentatre galere, la quale comparve sopra Lesina con animo di provocar la Veneta alla battaglia. Le due armate però intorno a Lesina, ancorchè la Spagnuola avesse provocato la Veneta, non vennero mai a battaglia, sicchè il *Leyna* vedendo, che i Veneziani s'erano posti su la difesa del porto, allargandosi si diede ad altre imprese, i successi delle quali e ciò che ne avvenisse sino alla pace, che finalmente trattata a Parigi si distese a Madrid, dove si conchiusero le condizioni di essa, accettate dalla repubblica per essere stati accuratamente descritti dal *Nani*, possono leggersi nella di lui storia Veneta ad an. 1617. lib 3. a cui volentieri ci rimettiamo.

Con tal occasione disputandosi dal Duca d'*Ossuna* ai Veneziani il dominio del golfo con cannoni ed armate navali, non si mancò per parte del medesimo di farlo disputare anche dai giureconsulti con scritture ed allegazioni, le quali non meno dai Napoletani, che dai giureconsulti di altre nazioni, come da *Gio. Batt. Valenzuela*, e da *Lorenzo Molino* Romano si fecero uscir in campo. Scrissero per la libera navigazione, e che piuttosto il dominio di quella parte del golfo, che riguarda il Regno, fosse del Re di Napoli, che de' Veneziani, dottissimi avvocati, e ministri Napoletani: e fra gli altri il famoso *Gio. Francesco da Ponte*, celebre per le molte opere legali, che ci lasciò. Tutte queste scritture furono unite assieme da *Barto-*

lommeo Chioccarelli celebre ed accurato investigatore delle Napoletane memorie, il quale ne compilò una raccolta, che si legge nel tomo XXI. varior. 5. de' manoscritti della real giurisdizione sotto la rubrica *del dominio del mare Adriatico*, se sia de' Veneziani, o più tosto de' Re di Napoli.

Londorpio ne' suoi atti pubblici tom. 1. lib. 2. c. 15. fece pure raccolta delle scritture, che uscirono a questi tempi con tal occasione, non meno di quelle date fuori per parte de' Spagnuoli e Napoletani, che per parte dell' arciduca d' Austria *Ferdinando*, affastellandoci ancora la scrittura composta in difesa della repubblica da *Francesco de Ingenuis de jurisdictione Venetae reipublicae in mare Adriaticum*, impressa in *Genova* in 4.° nel 1619. la quale ultimamente si prese a confutare *Gio. Augusto de Berger de imperio maris Adriaticis*, stampato in *Lipsia* nel 1723. Per rispondere alle scritture de' Napoletani la repubblica riputò, che non se gli potesse opporre altri con maggior vigore, che il rinomatissimo *fra Paolo Sarpi*, onde per ordine pubblico gli fu data l' incombenza, di farlo, siccome esattamente adempì il comando con que' due trattati del dominio del mare Adriatico della serenissima repubblica di Venezia, e l' altro dello stesso dominio, e sue ragioni per l' *jus belli*. In amendue queste scritture il principale intento dell' autore fu di rispondere a' dottori Napoletani, allegando contro ai medesimi que' medesimi atti possessivi della repubblica esercitati co' Re di Napoli, che furono rapportati dal *Chizzola*. Non trascurò gli esempj accaduti col Re *Ferdinando* per le riviere della Puglia, e per le due galee fuggitegli, mandando a pregare il senato, che essendo entrate nel mar suo, volesse perseguitarle, e prenderle, siccome si legge alla pag. 421. dell' edizione ultima. in quarto; e con la sorella di *Ladislao* Re di Napoli sposata con *Guglielmo* arciduca d' Austria, la quale volendo il fratello, e il marito condurre per il mare di Puglia alla riviera di Dalmazia con dodici vascelli, tre galere, e navigli, dimandarono salvocondotto per li legni, e per le persone pag. 422. e con *Manfredi* come tutore di *Corrado* Re delle due Sicilie, ed anche poi fattosi Re dopo la morte di *Corrado* pag. 431. Ma nella seconda scrittura, ove si studia di provare il dominio del mare per l' *jus belli*, si scaglia apertamente contro i dottori Napoletani, lagnandosi, che a bella posta andassero *a incontrar briga per essere adoperati, e metter da se medesimi necessità ai Principi loro in tali maneggi, massimamente nel Regno di Napoli, dove è fama, che le contenzioni sono state maggiormente nutricate per consentimento de' Re.* Sono sue le parole che si leggono alla pag. 446. Risponde nelle seguenti pagine ai loro argomenti, e nella pag. 446. si prende ad impugnare *Gio. Francesco da Ponte*, che lo chiama uno de' dottori avversarj, valendosi per prova del suo assunto, e per maggiormente convincerlo d' un passo del trattato del Ponte *de potestate Proregis*, trascrivendone sino le parole, che sono queste: *ubi Rex fertur contra hostem cum exercitu, ibi est terri-*

torium regis, et tale territorium dicitur a potestate tenentis, et sicut dicitur Gen. I. Spiritus Domini ferebatur super aquas, sic fertur super mare potestas habentis jurisdictionem. Risponde al caso allegato dai Napoletani della fuga data dall' armata di *Federico* a quella de' Veneziani, ed all' autorità di *Sabellico* allegata da' medesimi e ritorce contro di loro il successo, dicendo, che in quell' azione i Veneziani furono vincitori, e che l' armata di *Federico* si ritirò, ed i legni nemici sparvero come ombra, e che vi lasciarono il più bello da narrare, e del perdere nella guerra si fa conto in fine, e siccome nelle battaglie terrestri il vincitore si rende *jure belli* padrone del territorio, così nelle navali della giurisdizione del mare, allegando l' esempio de' Romani dopo ch' ebbero vinto i Cartaginesi, e degli Ateniesi dopo la vittoria di Salamina. Gli rimprovera, che essi avevano lasciato di dire, che l' armata Veneziana andò a prendere Gallipoli, e che il Re vedendo sì grave rotta in casa sua, pensò alla pace. In fine allegando altri esempj tratti dalla storia di Napoli del *Costanzo*, e dando risposta agli altri argomenti, de' quali si erano valsi gli avversarj nelle loro scritture ch' egli aveva prese a confutare, terminò dottamente la sua difesa.

Nel medesimo tempo, non si sa, se per privato studio, o per pubblico ordine *Cornelio Frangipane* diede fuori alle stampe in Venezia quella sua allegazione in difesa del dominio della repubblica di Venezia sopra il suo golfo, su la quale a giudizio di uomini saggi s'innalzano tanto le dotte scritture di fra Paolo *quantum inter viburna cupressus.* Comunque ella sia, non vi è dubbio, che *Frangipane* la compilò in risposta delle scritture date fuori da' Napoletani, siccome oltre di ciò, che si legge nel corpo della medesima manifestamente si conosce dal frontespizio, portando in fronte (così quello stampato a Venezia in 4.° nell' ann. 1618. come l' ultima ristampa fatta apparire in Almestad) questo titolo : Allegazione o consiglio *in jure* pel dominio della serenissima repubblica di Venezia sopra il suo golfo contro alcune scritture de' Napoletani.

Uscirono intorno a questi medesimi tempi altre scritture in difesa della serenissima repubblica come quelle di *Angelo Maneocci de jure Venetorum, et jurisdictione maris Adriatici* stampata in 4.° in *Venezia*, l' anno 1617. l' altra del famoso giureconsulto *Pacio de dominio maris Adriatici pro republica Veneta* in 4.° impressa in *Lione* nel 1619. quella di *Francesco de Ingenuis* pure impressa l' anno medesimo, della quale s' è fatta memoria, l' altra di *Gio. Palazzi*, ed altre di minor conto, che non fa d' uopo qui rammentare.

Or chi avendo innanzi gli occhi tutte queste brighe passate tra i Veneziani, e Napoletani intorno alla libera navigazione del mare Adriatico, si maraviglierà se ultimamente uscita fuori una nuova storia civile del Regno di Napoli, l' autore, che era un giureconsulto e avvocato Napoletano, il quale scriveva la sua storia in Napoli, e che la dedicava a Cesare, nella cui augustissima persona s' univano

le qualità di Re di Napoli, d' Ungheria, d' arciduca d' Austria, e signore di tutte le altre adiacenti provincie ereditarie, avendo dovuto in più occasioni favellare del mare Adriatico, che bagna per la maggior parte uno de' suoi più distesi lati, dove ha ampj porti e spaziose marine, ne abbia trattato con le medesime massime, e sentimenti de' suoi maggiori? Chi non conosce, che il far altrimenti non sarebbe stato altro, che esporsi all' ignominiosa taccia di aver mancato al dovere di buono, e leale cittadino, ed alla fedeltà, che ciascuno dee al suo proprio e natural signore? E tanto maggiormente doveva così fare, quanto che adempiendo a queste sue dovute parti, adempì anche a quella di fedel storico: poichè non venne punto a decidere la controversia, nè in minima parte ad offendere la verità, ma la lasciò nel suo essere di prima illibata ed intatta; anzi chiunque attentamente considererà il suo sentimento intorno al dominio del mare, che non lo disgiunge dalla perpetua custodia e possessione, i Veneziani potranno ben contentarsi, che nella storia civile si riduca la controversia più tosto a questione di fatto, che di diritto, e certamente che nella possessione la serenissima repubblica sarà sempre a tutti gli altri preposta, poichè avendola ella sempre conservata con la perpetua custodia, che ha tenuto e tiene del golfo, avendo per ciò sino da antichissimi tempi eretta una perpetua carica di capitan di golfo per invigilarvi, saranno riputati ora certamente invasori coloro, che oseranno sturbargliela. Nè più chiaramente poteva l'autore della *storia civile* ciò denotare, quando in fine del suo discorso non tace, che agli ultimi tempi della decadenza della monarchia Spagnuola, la repubblica non permetteva che entrassero in quello armate navali, che imponeva leggi a coloro, che vi navigavano, che vendicava le prede che in esso si facevano, e che con sua licenza si permetteva il trasporto della sposa Regina d' Ungheria, sorella del Re *Filippo IV.* di cui fra poco favelleremo, e dopo tutto questo conchiude. » In tanta declinazione si videro le » nostre forze marittime al tempo degli ultimi Re di Spagna; ma se » si voglia aver riguardo ai secoli andati, e specialmente a que' tempi » de' Re Normanni, con maggior ragione potean vantare il dominio » di quel mare i Re di Sicilia, che i Veneziani. Quindi è, che presso » di noi fra i manoscritti della real giurisdizione rapportati dal » *Chioccarello*, si trova notato per uno de' punti controvertiti, se » il dominio del mare Adriatico sia de' Veneziani, o più tosto de' Re » di Napoli ».

Mette dunque dinanzi agli occhi lo stato delle cose, in che si ridussero nel regno di *Filippo IV.*, rapportando molto indietro la pretensione de' Napoletani, cioè volendosi aver riguardo a' secoli andati, quando i Re Normanni eran potenti in mare, non meno che ora lo sono i Veneziani, e se senza custodia di mare non si concede dominio, e molto meno possessione, ben da quello stesso, che si legge nella storia civile, potrà comprendersi qual sia la conseguenza, che da ciò se ne deduce.

Potrà in fine ciascheduno dedurla dal leggere nella medesima storia civile (che in ciò l'autore volle, che non discordasse da quella di *Battista Nani*) che gli sforzi del duca d'Ossuna riuscirono tutti vani, e che nella pace, che si conchiuse di poi a Madrid sotto *Filippo III.* come prima si lasciò alla repubblica la custodia del golfo, la quale sotto *Filippo IV.* maggiormente rinvigorì le sue preminenze in quel mare, sino a non permettere, che la sorella stessa del Re con sue galere potesse passarlo; e questo successo non si dissimulà, ma schiettamente si narra nel paragrafo stesso del dominio del mare Adriatico p. 160. tom. 3. con tali parole.

» Giunsero i Veneziani insino a non permettere, che l'altre ar-
» mate potessero navigare il golfo, siccome con non picciolo scorno
« degli Spagnuoli avvenne, quando essendosi accasata *Maria* con
» *Ferdinando* Re d'Ungheria figliuolo di Cesare, sorella del Re *Fi-*
» *lippo IV.* e con numeroso stuolo di galee e con pompa degna di
» tanti Principi giuntà a Napoli, per passare per l'Adriatico a Trie-
» ste con l'istessa armata Spagnuola, i Veneziani per non pregiudi-
» care al loro preteso dominio di quel mare si opposero con tale
» ostinazione, che si dichiararono, che se gli Spagnuoli non accet-
» tavano la loro offerta di condurla essi con la loro armata, stassero
» sicuri, che converrebbe alla Regina tra le battaglie, e i cannoni
» passare alle nozze, tantochè bisognò vergognosamente cedere, e la
» Regina per la strada d'Abruzzo giunta in Ancona, fu ricevuta da
» Antonio Pisani con tredici galere sottili, che la sbarcò a Trieste.
» *Nani* lib 8. an. 1630.

Questo fatto, a chi ben lo considera, è il più sorprendente, nuovo e di più chiaro documento, di quanti mai ne siano stati nei passati tempi accaduti, e che supera di lunga mano quanti atti possessivi abbian mai, e l'avvocato della repubblica *Chizzola* ai tempi dell'Imperatore *Ferdinando I.*, e fra *Paolo* ai tempi di *Filippo III.* affastellati insieme per difesa del dominio del golfo, poichè in quel consimile, che narrano del salvocondotto chiesto alla repubblica in nome del Re *Ladislao*, perchè sua sorella sposata coll'arciduca *Guglielmo* d'Austria si potesse condurre per mare dalla Puglia alle riviere dello sposo con dodici galere, ed altri legni, almanco i navigli erano propri, e non somministrati dalla repubblica, oltre che caso non avvenne; poichè sebbene fra *Paolo* nella scrittura sopra il dominio del mare Adriatico taccia questa circostanza, nulladimeno nella storia degli Uscochi non manca di soggiugnerla con queste parole. » Non fu però la sposa condotta, perchè avendo il Re diffe-
» rito alquanto tempo la partenza della sorella, in quel mentre ella
» s'infermò, e passò all'altra vita ». Il caso che narra *Tuano* degli Inglesi, è interpretato come un grand'atto possessivo del dominio del mar Britannico, che pretendono i Re d'Inghilterra; eppure à *riguardo di ciò che i Veneziani ottennero in quest'incontro con la sorella di Filippo IV. e moglie di Ferdinando* Re d'Ungheria, figliuolo di Cesare, è nulla e sparisce come nebbia al vento. La Regina

Elisabetta avendo inteso che *Anna d'Austria* figlia di *Massimiliano* Cesare, sposata con *Filippo* suo zio, dovea imbarcarsi nei porti di Zelanda, e navigare il mare Britannico per passare in Ispagna a suo marito, poichè s' arrogava l'imperio di quel mare, mandò ordine al suo ammiraglio *Carlo Howard*, che con la sua armata, sopra la quale aveva mandata la più eletta nobiltà Inglese, andasse ad incontrare la sposa, e l'accompagnasse per tutto quel tratto di mare con quella ufiziosità, maggior fasto e pompa, qual si conveniva a sì gran Principessa, siccome fu prontamente eseguito. Gli Inglesi che cotanto magnificano questo fatto, adattando alla loro Regina l'ambasciata, che Nettuno mandò ad Eolo, espressa da Virgilio ne' suoi versi, non devono di ciò molto gloriarsi, poichè finalmente la Regina non pretese che la sposa dovesse lasciare i suoi navigli, ed esser condotta pel mar Britannico sopra l'armata Inglese, se intendeva passare in Ispagna; ma si contentò con termini ufiziosi ed urbani, che fosse solamente accompagnata e servita dalla sua armata, di cui i Veneziani non furono contenti con la Regina *Maria*. Ciò che s'interpretò ad ufizio di vicendevole amicizia, cercando allora la Regina *Elisabetta* con tali apparenti colori, coprire l'odio che internamente covava contro *Filippo*, siccome saviamente ponderò *Tuano* gravissimo storico, scrivendo: *Eodem tempore Anna Austria Maximiliani Cesari filia Filippo avunculo desponsata, ad maritum in Hispaniam tendens a Zelandia solvit, ad quam per mare Britannicum deducendam, Elisabetha, quae sibi illius imperium, rebus apud nos turbatis, arrogabat, officiose Carolum Howardum bellica classe, et selecta nobilitate misit, nondum renudato prorsus contra Philippum odio, et constantibus adhuc inter ipsam, et familiam Austriacam mutuis inimicitiae officiis.*

Or trattando in cotal guisa l'autore della storia civile del dominio del mare Adriatico, il quale ancorchè Napoletano, non tralasciò per l'ufizio che aveva assunto di storico, di riportare un documento sì illustre, per lo quale veniva secondo l'ultimo stato delle cose maggiormente a confermarsi la possessione del golfo ai Veneziani, qual savio prudente e giusto estimatore delle cose potrà imputarlo d'averne fuor del suo instituto, e con pregiudizio della serenissima repubblica favellato e scritto? Sempre che ella persevererà nella perpetua custodia di quel mare, ed agli auspicj suoi felici seconderanno per l'avvenire, siccome per lo passato avventurosi successi, niuno potrà contendergli questa sì insigne prerogativa, e sarà riputato invasore colui che oserà turbarla da una sì perenne possessione, e custodia. Onde con maggior ragione i Veneziani della loro repubblica, che gl'Inglesi del loro Re potranno valersi ed opporre a chiunque volesse contrastargliela, i rammentati versi di *Virgilio* e dire:

Non illi imperium pelagi saevumque tridentem,
Sed mihi sorte datum. VIRGIL. *Æneid.* lib. 1.

Intorno poi a' trattati dell' Imperador *Federico barbarossa*, e all' atto di Papa *Alessandro III.* seguiti a Venezia: s' imputa da alcuni cosa di pregiudizio alla serenissima repubblica di non aver l' autore della *storia civile* seguitata l' opinione volgare, che crede esser Papa *Alessandro* gito a Venezia sotto mentito abito di pellegrino, e che quivi per molto tempo si fosse trattenuto o nascosto con fare il mestiere di cuoco; che mentre l' Imperadore *Federico* fu ad inchinarsegli, vedendolo prostrato a terra il Papa superbamente recitando le parole del salmo LXVII. gli avesse calcata co' suoi piedi la cervice; che i Veneziani avendo vinto *Ottone* figlio di *Federico* in una battaglia navale, portatolo questi in trionfo al Papa, egli per gratitudine di aver debellato sì fiero nemico della Chiesa, avesse loro conceduto il dominio del golfo, e perciò si fosse instituito il dì dell' Ascensione la festa dello sposalizio del mare, ed altre particolarità e cose vane, le quali in altri tempi per l' ignoranza della storia e della critica erano condonabili, e dirò di vantaggio che furono comportabili a *Cornelio Frangipane* stesso che volle affastellarle tutte in quella sua allegazione, poichè scrivendo egli più di un secolo addietro, quando non essendo state date alle stampe le cronache vecchie, e gli autori contemporanei, anzi le epistole stesse di Papa *Alessandro*, nè la critica sopra la storia erasi cotanto ben raffinata come ora, non fu meraviglia, se impegnato per quella causa seguitasse i comuni errori.

Fra *Paolo Sarpi* per la profonda sua dottrina, e gran penetrazione del suo spirito, non si fece in tutto abbagliare, e scoprì alcuni di tali errori, specialmente intorno al titolo che si supponeva del dominio del mare per privilegio di *Alessandro*, e dell' atto superbo del medesimo, che credeasi aver usato coll' Imperadore *Federico*, ma per la stessa cagione di mancanza di codici antichi ora in varie raccolte già tutti impressi, che mettono in manifesta luce tutta questa storia, non potè intieramente ricredersi di tutti gli errori, e niun dubita se vivendo ai dì nostri avesse osservati i tanti monumenti che la rendono chiara, che non gli avrebbe intieramente confutati, siccome han fatto gli accurati e prudenti storici, che scrissero dopo di lui sino al presente. Anzi i documenti ritolti al tempo edace sono così evidenti, che insino gli scrittori Siciliani, che erano più degli altri invasi di queste opinioni se ne sono resi accorti, e l' istesso *Agostino Inveges* di Palermo non potè prestar fede alcuna a que' Siciliani scrittori, che avevano di tali rapporti riempiti i loro volumi.

Nè dubitano ancora i dotti, che fra *Paolo* stesso non li rifiuterebbe anch' egli di buona voglia, perchè tutto il favoloso che al vero si è sopra imposto, niente giova alla repubblica; anzi in qualche maniera l' offende, e siccome fra *Paolo* fece ben avvertiti i suoi compatriotti della favola, che si avevano inghiottita del privilegio di Papa *Alessandro*, presentemente in tanta luce di storia devono i

Veneziani riguardare, che non sarebbe verun decoro della repubblica, che durasse ancora nelle menti degli uomini quella credenza d'aver un Pontefice come *Alessandro III.* così indegnamente trattato l'Imperator *Federico*, il quale tutto umile e riverente si prostrò a terra ai suoi piedi, in faccia al doge, al patriarca, alla primaria nobiltà Veneta, e a tutto il popolo ivi concorso, ed avessero permesso di fargli usare un tale oltraggio.

Oltre che essendo stati i Veneziani i più efficaci e valevoli mediatori a comporre le contese, che tra il Papa e l'Imperatore erano accese, ed essi avendo condotto *Federico* ai piedi di *Alessandro*, certamente non avrebbero permesso che fosse stato dal Papa sì indegnamente accolto; nè all'incontro in *Alessandro* doveva ciò supporsi, il quale nelle stesse sue lettere scritte al capitolo Cisterciense, ed ai Vescovi *Ruggiero* Eboracense, ed *Ugone* Dunelmense, che ora si leggono impresse sin nel bollario Romano, e delle quali si dirà più innanzi, smentisce l'impostura ed il torto, che si è fatto alla memoria di quel gran Pontefice.

Non credesi dunque, che possa spiacere ai Veneziani quel che l'autore della *storia civile* pag. 157 scrisse sopra queste vane credenze, essendo tali le sue parole. » Ma non meno deve riputarsi vano » quel che parimente scrissero, che in quest'incontro Papa *Alessan-* » *dro* avesse conceduto ai Veneziani amplissimi privilegi della supe- » riorità e custodia del mare Adriatico, e che quindi sia nata quella » celebrità, che ogni anno costumasi in quella città nel dì dell'ascen- » sione di sposare il mare, quasi che ad *Alessandro* appartenesse » concedere il dominio de' mari, siccome gli altri Pontefici lo prete- » sero della terra. Dalla moderazione di *Alessandro* tali esorbitanze » non dovevano credersi, e gran torto si è fatto alla memoria di quel » Pontefice.

La superiorità e la custodia di quel mare molto tempo prima i Veneziani se l'avevano acquistata sopra gl'Imperadori Greci, che l'abbandonarono, e per conseguenza non gli venne da alcun privilegio Pontificio. Quindi nel Bucentoro costrutto nell' 1605. i savi Veneziani d'allora fecero nella poppa del medesimo intagliare a lettere cubitali quel motto: *Sanguine partum*, per denotare il vero e legittimo titolo del loro dominio, e la celebrità istituita dello sposalizio del mare è un atto consecutivo al dominio, che si presuppone, la quale se si fosse instituita ai tempi di *Alessandro* o dopo, nulla rileva. Egli è certo, che *Pietro Giustiniano* nella sua storia Veneta lib. 2. c. 27. per non entrar mallevadore del preciso tempo, si riporta alla tradizione col valersi della parola *ferunt*.

Molto meno dovrà dispiacere ai Veneziani, se siasi scoperta sopra il vero qualche altra menzogna, poichè la verità della storia che ora non si può nascondere, è quella che rende i medesimi degni di eterna lode, e eterna memoria, non già il favoloso sopra imposto. Chi può negare, che quelle contese, che ebbe il Pontefice *Alessandro III.* con *Federico*, si terminassero per gli patenti ufizj ed effi-

cace mediazione de' Veneziani, li quali furono cagione, che si dasse pace alla Chiesa, fosse *Alessandro* riconosciuto da tutti per vero Pontefice, e si dasse fine ad uno scisma, che per 17. anni continui era durato? Ecco ciò, che di vero si narra sopra la concordia seguita fra il Papa, e *Federico* per la mediazione de' Veneziani mentre il Papa era a Venezia, e l'Imperadore a Chiozza.

Essendosi pubblicata una grida a Rialto d'ordine della repubblica, che niuno avesse più ardito di favellare dell'entrata dell'Imperadore nella città, se prima non l'avesse comandata il Pontefice, quest'ordine del senato ridusse *Federico* a parlare più benignamente degli affari della pace; ciò che riferirò con le parole stesse dell'autore della *storia civile*, il quale a ragione seguì la fede di *Romualdo* arcivescovo di Salerno, testimonio di veduta; a fine che si conosca quanto in questo gravissimo affare abbia egli attribuito alla mediazione de' Veneziani.

» Pervenuta, ei scrive, a *Federico* a Chiozza questa novella » (cioè la grida pubblicata in Rialto d'ordine della repubblica) ve» dendosi fallita ogni speranza, cominciò a parlare benignamente » co' cardinali che colà dimoravano degli affari della pace, ed essen» dogli altresì apertamente detto dal suo cancelliere, e dagli altri » baroni Tedeschi, che bisognava finirla con *Alessandro*, e ricono» scerlo per legittimo Pontefice, finalmente alle persuasioni de' me» desimi s'indusse d'inviar addietro a Venezia co' cardinali il conte » *Errico* da Diessa a promettere con giuramento, che tosto che » egli vi fosse entrato, avrebbe giurata e confermata la tregua » con la Chiesa, con il Re di Sicilia, e co' Lombardi, nella stessa » guisa appunto, che era stata trattata per li deputati d'ambe le » parti. La qual cosa posta ad effetto dal conte ne girono d'or» dine del Pontefice sei galee a levar l'Imperadore e lo condus» sero sino al monastero di *S. Niccolò*; e nel seguente giorno, » avendo *Alessandro* udita la sua venuta, se n'andò con tutti i » cardinali, con gli ambasciadori del Re, e co' deputati de' Lom» bardi alla chiesa di S. Marco, ed inviò tre cardinali con alcuni » altri a *Federico*, i quali assolverono lui, e tutti i suoi baroni » dalle censure della Chiesa. Dopo questo andarono il doge, e il » patriarca accompagnati co' primi nobili di Venezia a S. Niccolò, » e fatto salir l'Imperadore sopra i loro legni, con molta pompa il » condussero insino a S. Marco, ove per vedere sì famoso spettacolo » era radunata immensa moltitudine di popolo, e *Federico* disceso » dalla nave n'andò tosto ai piedi di *Alessandro*, il quale coi » cardinali, e molt'altri prelati era pontificalmente assiso nel » portico della chiesa, e deposta l'alterigia della maestà imperiale, » levatosi il mantello si prostrò dinanzi a lui con il corpo disteso » a terra, umilmente adorandolo; dal qual atto commosso il Pon» tefice, lagrimando da terra il sollevò, e baciandolo il benedisse: » e poi cantando i Tedeschi il *Te-Deum*, entrarono ambedue in

» S. Marco, donde l'Imperadore ricevuta la benedizione dal Papa, » se ne andò ad albergare al palagio del doge, ed il Papa con » tutti i suoi ritornò al solito ostello ».

Questo solo basta alla repubblica di Venezia per farla riputare benefica insieme, e benemerente della sede apostolica, e che ben se gli convenghino quegli elogi d'essersi restituita per suo benefizio la dignità al Pontefice Romano. Furono i Veneziani quelli, che saputa la venuta di *Alessandro* a Venezia, a grand'onore lo ricevettero, facendolo albergare nel monastero di S. Niccolò del lido, e nel seguente giorno dal doge dal patriarca e da numeroso stuolo di vescovi con gran concorso di popolo fu condotto nella chiesa di S. Marco, e di là si fece passare al palagio del Patriarca, ch'era stato apprestato con gran pompa per suo alloggiamento. Nel portico della chiesa di S. Marco per la mediazione de' Veneziani fu veduto l' Imperadore, deposta l' alterigia della maestà imperiale, e spogliato di tutti gli ornamenti imperiali, prostrato a terra col corpo tutto disteso ai piedi di *Alessandro*, umilmente adorandolo. Tutto il favoloso, che i pittori, o i poeti vi hanno aggiunto di loro capriccio non merita alcuna attenzione, nè deroga punto alla sua gloria, anzi l'accresce, se tolte via le loro fantasie rimanga il serio ed il vero per lei, sopra di cui saranno meglio appoggiate le sue veraci lodi, ed i ben dovuti e meritati encomj.

La vera dipintura di questo famoso atto è quella, che ci viene delineata dalle epistole stesse di *Alessandro*, e da tutti gli antichi scrittori: e tanto ci deve bastare, togliendo il favoloso, che vi è sopra imposto, il quale è ingiurioso non meno a quel Pontefice, che alla repubblica stessa. Ecco come *Alessandro* stesso, descrivendo tutto il successo ai due vescovi *Ruggero* Eboracense, ed *Ugone* Dunelmense, così lo rappresenta. » *Nono* vero kal. augu- » sti (ei dice) praefatus Imperator, sicut tractatum fuerat et di- » spositum, venit ad ecclesiam beati Nicolai, quae per unum » milliare distat a Venetiis, et ibi tam ipse, quam archiepiscopi » episcopi et alii principes Teutonici regni abrenunciantes schisma- » ti, per fratres nostros episcopos et cardinales de mandato nostro, » praesentibus quibusdam illis, absolutionis beneficium meruc- » runt. Deinde venerunt Venetias, et ibi ante ecclesiam Beatae Ma- » riae, praedictus Imperator, innumera multitudine virorum et mu- » lierum praesente, et alta voce reddente gratias, et laudes Altissimo, » nobis sicuti Summo Pontifici, obedientiam et reverentiam hu- » liter et reverenter exhibit: et recepto a nobis pacis osculo, nos » devote dextravit, et cum reverentia qua decuit, et devotione usque » ad altare in ecclesiam introduxit. Sequenti vero die, in festo Beat. » Jacobi, ab eodem Imperatore rogati, ad praedictam Ecclesiam Beati » Marci solemnia celebraturi missarum accessimus. Et nobis illuc » venientibus praefatus Imperator extra ecclesiam obviam venit

» dextro latere nostro devote suscepto, nos in ecclesiam introduxit, et » peractis missarum solemniis, nos usque ad ipsius ecclesiae portam » dextravit, et cum ascenderemus palafrenum nostrum ibi paratum, » stapham tenuit, et omnen honorem et reverentiam nobis exhibuit, » quam praedecessores ejus nostris consueverunt antecessoribus ».

Questo insigne monumento si legge non meno presso *Ruggero Eudeno* negli annali d'Inghilterra part. 32. pag. 560. che presso *Cherubino* nel bollario Romano tom. 1. p. 72. e 73. ed è trascritto da *Burcardo Struvio* syntag. hist. Germ. dissert. 17. §. 47. L'istesso Pontefice *Iessandro* nell'epistola ad capitulum generale Cisterciense, che si legge nella raccolta di *Martene* e *Durand* tom. 1. p. 1848. parlando di *Federico* dice: » Venit Venetiam ad praesentiam no- » stram, et nobis sicut Summo Pontifici reverentiam et subjectionem » impendit, soggiugnendo: Imperator recepto pacis osculo in eccle- » siam Beati Marci usque ad altare humiliter et devote nos dextravit. « Spiegando poi più minutamente, il successo con queste parole. » In » festo Beati Jacobi ab Imperatore rogati ad ecclesiam Sancti Marci » ivimus, ibi celebraturi missarum solemnia, et cum audiret nos » advenire, continuo nobis occurrit, et nos a dextro latere cum ea » qua decuit reverentia, et humilitate suscipiens in praescriptam » ecclesiam introduxit, et finita missa, quam a nobis indignis audi- » vit, nos usque ad portam ecclesiae dextravit, et omnem honorem » et reverentiam exhibuit, quam praedecessores ejus etc.

Alla testimonianza di *Alessandro* concordano tutte le antiche cronache e gli autori quasi che contemporanei, che si leggono ora in varie raccolte ai dì nostri impresse.

Nel principio del secolo passato allegandosi dai dottori Napoletani e dal *Baronio* negli annali ecclesiastici la cronaca, che allora correva manoscritta di *Romualdo* arcivescovo di Salerno, e gli atti di Papa *Alessandro* di uno scrittore anonimo, » Ira *Paolo* gli di- » sprezzò, e così ne ragiona: Hanno prodotto per apparenza di testi- » monio uno straccio scritto [illegible] d'un altro Regnicolo, ed un » altro apocrifo senza nome, [illegible]amente a questo tempo tutti » due a farsi leggere de' successi [illegible]ltro cento anni ».

Ma che direbbe ora se oltre [illegible]sse impresse tante altre cronache e scrittori, che concordano con *Romualdo*, e negli atti dell'anonimo, ma nel cronografo Sassone [illegible] ann. 1177. pag. 312 si legge [illegible]esso. » *Alexander* Papa Venetias advenien[illegible], Imperatorem in [illegible] manentem expectat. In vigilia Sancti Jacobi Imperator Ve- [illegible]venit, ubi diu expectatus, et optatus a cardinalibus et epi- [illegible]is, et nobilibus, et populi infinita multitudine, honestissime [illegible]uscipitur, et ante monasterium Sancti Marci suum Papa in osculo pacis in concordiam, et [illegible]acem firmam rediit ».

[illegible]ella cronaca di Fossanuova di *Gio. di Ceccano* ad ann. 1177. [illegible]66. pur si legge. » Nono kal. augusti venit Imperator ad Papam [illegible]*lessandrum* ad Venetias, et receptus est honorifice a Papa ».

Goffredo Vosciense nella sua cronica cap. 70. p. 324. scrisse lo stesso: » IX. kal augusti venit *Federicus* coram Papa *Alexandro* » apud Venetiam, et incredibili honore receptus est. *Fridericus* ante » *Alexandrum* prostratus, elevatus a Pontifice, et deosculatus » est ».

La cronica di monte sereno ad ann. 1177. p. 42. dice il medesimo: » Imperatoris animositas ad tantam mansuetudinem devecta » est, ut in condemnationem erroris sui coram Summi Pontificis pe- » dibus prosterneretur. Fertur autem quod cum sublevandi eum Papa » moram faceret, *Tidericus* orientalis marchio, qui cum Imperatore » aderat, quasi cum querela et redargutione exclamavit. Cur Impe- » rialem auctoritatem tantae injuriae subjecisset? Papa vero idioma » Teutonicum non intelligens, inquisivit, quid diceret Alemanus? » quod cum didicisset, festinus accedens Imperatorem sublevavit, et » ad osculum suum erexit ».

Nell' auctarium Aquicinctinum ad ann. 1177. p. 228 si legge pure: » Primatus Regni cum episcopis convenientes, *Fridericum* » Imperatorem ad dominum Papam *Alexandrum* discalceatum, et » regiis ornamentis nudatum in Venetia in loco qui altus rivus nun- » cupatur, adduxerunt. Ipse vero cum tanta humilitate quod illi » fuerat indictum implevit, ut illius extitisse opus sine dubio cre- » datur, de quo dicitur: cor Regis in manu Dei. Sane quam timo- » ratum Deo, et obedientem Ecclesiae, et domino Papae se curave- » rit exhibere, lachrymis pedes ejus deosculando, et regiis muneri- » bus honorando, magnifice demonstravit ».

Quindi *Gervasio Tilberiense* nella decis. 7. otiorum Imperialium c. 19. p. 942. ebbe a dire: » *Fridericum*, quem atrocissimis » morsibus in gregem dominicum saevientem vidimus, in brevi » vinctum conspeximus coenis Regni coelestis. In concilio siqui- » dem Veneto poenitentem Imperatorem ad sinum matris ecclesiae » regressum intuiti sumus, cum summa humilitate stolam per » manus sanctissimi Papae *Al*[illegible] quam dedit pater poeni- » tenti filio, recepisse ».

Nè d' altra maniera ra[illegible] questo fatto *Matteo Paris* ad an. 1177. dicendo: » Eode[illegible] *Fridericus* Imperator venit ad » pedes *Alexandri* Papae, [illegible] liatus satisfecit illi per omnia et » sic cessavit schisma ». Nel[illegible] ono conformi *Arnoldo Lubecen*[illegible] lib. 2. c. 17. *Roberto del* [illegible], *Corrado* Uspergense ad [illegible] 1177. *Alberico* ad ann. 1179. [illegible]*tone di S. Blasio* cap. 2[illegible] *glielmo Neubringense* c. 2. e tutti gli altri scrittori pro[illegible] almeno non [illegible] lontani a que' tempi.

Ora in tanta luce non bisogna riputar affatto ciechi coloro che vogliono più tosto andar dietro alle fantasie de' pittori, e in cotal guisa pascersi di favole, che riguardar la faccia del vero che non meno manifesta la moderazione del Pontefice *Alessandro* che purga la repubblica di Venezia dalla taccia di aver soff[illegible]

un tal affronto in casa propria, che veniva a farsi ad un Imperatore da essi caramente accolto e favorito?

Ma è di mestieri, che quì si scuopra l'origine, onde si diede la spinta alla fantasia, ed alle penne degli scrittori del 15.° e 16.° secolo, ne' quali era poco nota la storia de' trapassati tempi, di prestar facile credenza a questi rapporti. Fu cosa molto facile ai pittori, ed agli scrittori, rappresentar *Federico* con tanta sommissione essersi prostrato a terra con tutto il suo corpo avanti i piedi del Pontefice, di aggiugnervi ancora qualche cosa, che gli paresse ben propria di lor capriccio, e fosse acconcia all'atto. Non mancò chi sovvenutogli quel versetto del salmo: *super aspidem, et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem*, riputasse, che in quella positura di *Federico*, che aveva il capo ai piedi di *Alessandro*, questi calcandogli la cervice, ne avesse citato quel motto, come sommamente a proposito e ben proprio; onde quel che fu forse argutezza d'ingegno, passò poi per storia vera: molto meno di questo avrebbe bastato alla feconda fantasia de' pittori, i quali ben si sa quanto in ciò fossero veraci. A chi sono ignote le capricciose fantasie de' pittori nelle dipinture de' pellicani, del serpente, che tentò Eva, del sacrifizio d'Abramo e di *Jefte*, d'Aman appeso ad un altissima forca, di *S. Giorgio*, di *S. Girolamo*, e di *S. Luca medico*, fattolo divenir pittore? S'aggiunge, che la favola prese tosto incremento a que' secoli incolti, perchè molto piaceva alla corte di Roma, che si credesse un Imperadore essere stato così aspramente trattato da un Pontefice: perchè deprimendosi la maestà imperiale maggiormente s'innalzava la Papale, onde non dee sembrar cosa strana, se nel pontificato di *Pio IV.*, dopo corsi tre secoli dal Pontificato di *Alessandro*, nel palazzo Lateranense se ne fosse comandata la dipintura (secondo ciò, che ne testifica il *Frangipane*) a *Giuseppe Salviati* celebre dipintore, e che di Venezia fosse stato chiamato. Nè in altra [illegible] Europa, che in Roma si faceva questa gran pompa [illegible] strapazzo usato all'Imperador *Federico*, facendosi p[illegible] certa e indubitata; sicchè fra poco tempo si cominciò [illegible] dagli scrittori. Il primo fu *Hermanno Schedelio*, il quale [illegible] supposto manoscritto Veneto lo registrò nella cronica Witem[illegible] [illegible] fol. [illegible] Costui diede poi spinta a *Giovanni Nauclero* [illegible] tale nel vol. 2. *cronici memorabilium omnis et omnium* [illegible]*m*, non si ritenne di scrivere: « [illegible]fex universo adstante p[illegible], Imperatori [illegible] ut se humi » sterneret, et veniam demisse postularet. At Summus Pontifex » Caesaris collum pede comprimens, ait: Scriptum est, super » aspidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem et » draconem. [illegible] *Fridericus*: non tibi, inquit, sed Petro, cui suc» cessores, pareo. Et Pontifex respondit: Et mihi et Petro ».

Seguitaron poi gli altri sulla fede di costoro a scrivere il

medesimo, come *Antonio Sabellico* lib. 7. rerum Venet. dec. 1. p. 200. Il *Muzioli* lib. 18. ad ann. 1177. *Fortunato Elmo* Cassinense, e tant' altri.

Ma Roma che fomentò l' errore, e diede corpo a quest' ombra, ben presto ne ricevè la ricompensa, poichè sorta in Germania nei principj del 16.° secolo l' eresia di *Lutero*, e sempre più diffondendosi, si diede ai novatori opportunità tra le marche di tirannia, ch' essi andavano notando nel Papato Romano, di metter questa usata con l' Imperadore *Federico*, come creduta vera, sicchè nell' anno 1545. diedero fuori un libro, con una prefazione di *Lutero* col titolo: *della tirannia di Alessandro III. praticata con l' Imperadore Federico barbarossa*. Di poi *Geremia Holfmanno* diede fuori una disputazione storica: *de tyrannica ignominia, quam Friderico oenobarbo Imperatori intulit Alexander III.* E non guari dopo *Giov. Artopeo* diede alla luce un' altra dissertazione: *Num Alexander III Fridericum barbarossam conculcaverit pedibus?* Con tale occasione nei tempi a noi più vicini vennesi a disputare più seriamente di questo punto, e col soccorso delle nuove raccolte fatte degli antichi documenti, e della critica, facilmente la fatta scoperta. Quindi si posero a confutarla di proposito [illegible] *in disputatione circulari*, *Lehmanno* V. c. 56. *Giorgio Lemo* nella dissertazione, *qua commentum esse putidam demonstratur conculcasse Fridericum I. Alessandrum III.* Papam *Giovann. Burcardo Mafo* in altra dissertazione » *Imperatorem Fridericum oenobarbam ab Alexan-* » *dro III. Pontifice pede non conculcatum*, *Cristoforo Augusto* » *Heumano*, che diede alla luce altra dissertazione istorico critica » *fabulam de Federico I. Imperatore a Pontifice Romano pedibus* » *conculcato refellens*, *Schilbero de libertate ecclesiastica* [illegible] 4. §. 16. e altri rapporti da *Burcardo Struvio* Syntag. Hist. Germ. dissert. 17. §. 47. Donde avvenne che gli scrittori Romani cominciassero anch' essi a cangiare stile, e [illegible] cardinal *Baronio* nell' ultimo tomo de' suoi annali ecclesiastici [illegible] 77. §. 124. la rifiutò pure come favola, siccome fece seg[illegible] *mo Gretsero* in appendice ad tractatum *de munifice* [illegible] *n in Sede Apostolica*.

Si cominciò pure a dubit[illegible] toria navale, che *Nauclero* vol. 2. gen. 43. p. 846. narra [illegible] seguita in quest' anno 1177. con *Ottone* figlio di *Federico*; so[illegible] cui fede si appoggiarono per *Kranizio*, Pietro *Giustiniani* [illegible] Veneta lib. 2. pag. 26. ed altri moderni, non avvertendo, che [illegible] avrebbe potuto succedere [illegible] tal pugna tra l' armata Veneziana [illegible] quella di *Federico*, co[illegible] da *Ottone* suo figlio, ma in tempi posteriori, e non in quest[illegible] 1177. e in questi trattati pacifici, ne' quali i Veneziani entrarono come mediatori, non come nemici dell' Imperadore *Federico*, e quando non vi era bisogno di combattimento navale, [illegible] allora *Federico* armata, che avesse potuto contrastare a quella dei Veneziani, e alle galere, che aveva mandato a Venezia il Re Ge[illegible]

glielmo per difesa anche del Papa. Non avvertendo eziandio, che ripugna alla cronologia de' tempi, di essersi dato il comando di quest' armata ad *Ottone*, che era figlio quartogenito di *Federico*, e d' età allora infantile, non potendo avere nell' anno 1177. che cinque in sei anni (e peggio sarà se si voglia riportare nell' anno precedente, come alcuni pur dissero) essendo indubitato dalla storia, che *Ottone* fu quartogenito di Federico natogli da *Beatrice* figliuola di *Rinaldo* conte di Borgogna, con la quale *Federico* si sposò nell' anno 1156. ed è ancor certo, che *Errico* figliuolo di *Federico*, che gli successe all' imperio come nato nel 1165. non aveva nel 1177. più che dodici anni; ed *Ottone*, che era suo fratello quartogenito certamente che non poteva allora essere, che di cinque in sei anni. Nel che, oltre il *Sigonio*, concordano tutti li più accurati storici Germani: fra gli altri *Struvio* hist. Germ. e *Simon Federico Hahn* in *Friderico I.* Per questa cagione, e perchè gli scrittori antichi tacciono di questa pugna navale, alcuni dubitarono che fosse accaduta in quell' anno o nel precedente, e in quello stato di cose, nel quale secondo le circostanze che l' accompagnavano, non vi fu d' uopo nè occasione di venire a fatto d' arme. Se ne posero adunque meritamente in dubbio *Lehman* chron. Spirensi lib. 5. cap. 56. *Conringio* de finibus Imperii l. 1. c. 11. p. 139. *Struvio* syntag. hist. Germ. dissert. 17. §. 54. ed altri molti, fra i quali bisogna pure annoverare il cardinale *Baronio* il quale rapportandola nel tom. 12. ad ann. 1177. non tralascia al §. 13. di porla in dubbio.

Ma non perchè si fosse scoperto in alcuni scrittori, e nei pittori qualche eccesso nel rapportare, e nel dipingere questi successi, non doveva riputarsi ingiuria quella, che Papa *Urbano VIII.* tentò nel tempo del suo Pontificato in far sopprimere nella sala regia del Vaticano l' elogio, che da molti anni ivi era stato posto per gratitudine, che la Sede Apostolica doveva alla repubblica, per avere per la sua mediazione restituita l' [illegible] al Pontefice, e data la pace alla Chiesa in tempi sì conf[illegible]. Non era forse vero, che la repubblica onorificamen[illegible] *Alessandro*? Che ai piedi del medesimo nel portico d[illegible] imperadore *Federico* prostrato tutto a terra l' adorò, e gli [illegible] ubbidienza? Non era forse vero, che fu restituita per benef[illegible] la repubblica la sua dignità al Pontefice Romano? Che impor[illegible] e alcuni scrittori, o pittori di [illegible] tempi seguendo o il proprio [illegible]ccio, o i comuni errori, avessero [illegible] nulla rilevava, dato [illegible] alche trascorso, ben sapendosi [illegible] stretta congiunzione [illegible] i pittori, e i poeti? A ragione [illegible] il senato Veneto dell' [illegible] fattali ne mostrò risentimento, facendo rifiutare l' udienza [illegible] nunzio di Papa *Urbano*, sicchè fu obbligata la Corte di Ro[illegible] di riporre le cose nello stato in cui prima [illegible], non essendo questa la maniera per correggere qualche errore leggiero con un pubblico attentato, far cessare ed abolire [illegible] la memoria riserbata ai posteri d' un sì chiaro ed illustre monumento.

Merita perciò ogni lode e commendazione la gran prudenza del senato Veneto, il quale, non potendosi negare che ne' tempi incolti si fosse permessa molta licenza ai pittori e scultori di secondare i loro capriccj, non con altro mezzo che col tempo edace, che tutto consuma, abbia in luogo dell'antico e favoloso surrogato il vero. Chiarissimo documento sarà quello, che ora tutti vedono nel portico di S. Marco, in quel luogo appunto, dove l'Imperadore *Federico* prostrato tutto a terra adorò il Pontefice Romano.

O sian vere o false le memorie, che ci restano in alcuni scrittori, egli è certo che nell'*itinerario Italiano*, del quale, oltre il *Frangipane* fa menzione *Giovanni Fabrizio* in *Oratione de utilitate itineris Italici pag.* 598. fra le cose più memorabili della città di Venezia, così era descritto questo monumento » Ante principem » portam templi inter antiporti ostia, lapis magnus rubeus quadra- » tus est, in quo aeris quadratus idem lamina infixa, foliis vestita, » in qua *Alexander III.* Federici Imperatoris collo pedem imposuit: » ubi propterea litterae incisae leguntur: *Super aspidem et basili-* » *scum ambulabis* », o sia falso o vero, che ai tempi antichi si fosse ivi collocata quella pietra quadrata con lamina di bronzo, ove erano scritte quelle parole, siccome lo crede il *Frangipane*, che dice per l'ingiuria del tempo essere stata abolita: certa cosa è, che il senato volentieri fece perire quella memoria ed in suo luogo fecene riporre un'altra, che si vede oggi, la qual non è che un segno di una figura romboide, lavorata di tarsia di marmo senza motto alcuno, siccome pure e forse meglio la descrive il *Fabrizio* dicendo: *Exiguam esse lapidem, solum pedis humani vix superantem, operis tessellati et varii coloris.* Questo solo bastando per mostrare ai cittadini e forestieri il luogo, ove seguì quel grande e memorabile atto.

L'istesso *Frangipane* scrive, che ai tempi antichi sul muro della porta della Chiesa di S. Marco, era una pittura antica a fresco di *Tiziano*, dove era dipinto Papa *Alessandro*, che metteva il piede su la gola dell'Imperadore [illegible], e che quantunque oggi più non si veda per [illegible] ceduto, con tutto ciò vien quella descritta in una [illegible] *Vasari* nelle vite de' pittori, e ne trascrive [illegible], che sono: *Federico Barbarossa alla porta della C[illegible] di S. Marco sta ginocchione dinanzi a Papa Alessandro II [illegible] gli mette il piè su la gola.* Ma fosse ciò stato vero o falso, [illegible] evidente, che non vi sia, e senato non curò certamente [illegible] più rifare, e fu contento d'[illegible] ne cancellasse la memoria.

Rimane per ultimo la pittura della sala del maggior con[illegible] di Venezia, e questa dice il *Frangipane*, che era pur dipinta per mano di *Tiziano*, dove il Papa si vedeva metter il piè su la spalla presso il collo dell'Imperadore, ma che rimase pur [illegible] cendio succeduto nel palazzo pubblico. Questa fu rifatta dal senato, ma non fu avvertito il nuovo pittore di aggiustare il sito del

gambe al Papa, con farlo a piedi ritti, e si fece correre come ora si vede. Il *Fabrizio* che la vide, la descrisse così: » Ipsa autem » pictura ut curiositati vestrae satisfaciam, ita se habet. Papa » stans, brachiisque a Venetorum duce et cardinali quodam suf- » fultus, pede sinistro cervicem Imperatoris, gradibus solii Pon- » tificii incumbentis, comprimit, in eumque quasi hoc ipsi agen- » dum esset, superbos oculos intendit, maxima hominum mul- » titudine sacram tragaediam pariter spectante ».

Jacopo Spigelio nelle note al Ligurino di *Guntero* pag. 434. narra aver anche veduta questa pittura a Venezia insieme con *Giorgio Merula*, ma soggiunge » Quod autem *Fridericus* apud » Venetias sub pedibus *Alexandri* succubuerit, veniam praeteri- » torum petendo, dicens, non tibi, sed Petro, ut exprimit pic- » tura, quam ego ipse vidi in comitio (locus est in palatio » Veneti ducis, in quo novi magistratus creari solent) cum ipso » *Merula*, poëticum magis argumentum, quam fidelem historiam » crediderim ».

Non essendosi ciò avvertito allora, poco importa al senato di farla mutare ora, ancorchè il cangiamento fosse leggero, non essendo riposto in queste minuzie *opes Graeciae*; ma non è da diffidare della somma prudenza de' gravissimi senatori, che incitando l'esempio de' lor maggiori, quali volentieri fecero perdere le due precedenti memorie, che vedendo l'opportunità, non abbiano a far ridurre la pittura alla sua giusta positura, la quale poi le cose già dette, recherà alla repubblica maggiore onore, e la renderà assai più degna di gloria, e di eterna commendazione.

PROFESSIONE

DI

FEDE

SCRITTA

DA

PIETRO GIANNONE

AL PADRE

GIUSEPPE SANFELICE GESUITA

Dimorante in Roma, per le cui sante, fervoroso zelo, e calde
esortazioni si è il predetto convertito a quella credenza,
che egli inculca nelle sue dissertazioni morali, e teologiche,
co' dubbj proposti alla sua morale.

MOLTO REVERENDO PADRE.

Chi avrebbe potuto resistere, padre santo, ai vostri pungentissimi coltelli, e a quelle ardenti spade, onde tutte le vostre lettere sono infiammate, e cinte? Chi qualsifo se più audace, e robusto non si sarebbe dato per vinto agl' invincibili, ed irrefragabili vostri argomenti? Ogni vostro detto è sì forte, e sì penetrante, che, nonchè il mio cuore, ma qualunque altro si fosse vie più duro, ed impenetrabile che lo scudo d'Ajace, si sarebbe intenerito, e in mille parti infranto. Vi siete adoperato tanto per la salute dell'anima mia, che certamente sarete perciò il mondo unico, e raro mostro. Non era però mestieri votar tante faretre, e consumar tante munizioni. Bastavano quelle tre ultime *lettere filosofiche*, che con tanta cordialità vi degnaste svelatamente indirizzarmi, affinchè fra noi due soli soli ed a quattr'occhi, come dite, si tenesse ragione del fatto mio, per potermi toglier da ogni errore, e da ogni inganno; sebbene non so donde vostra paternità prendesse argomento di credere, ch'io fossi seguace della filosofia d'Epicuro, e non più tosto della Cartesiana, ancorchè a confessarvi il vero io seguiti la dottrina di Cartesio, per quanto insegnò, e disse vero, che in filosofia niuno dee militare sotto gli altrui stipendi dietro particolar bandiera, nè giurar fedeltà ad alcun capitano, ma il suo [illegible] duce, e condottiere dee esser la ragione, e la [illegible]. Non so [illegible] cosa, come sia avvenuto, ch'io non potessi leggere quelle [illegible] amorevolissime lettere, se non in istampa, dopo che [illegible] sate sotto gli occhi di molti. Ma che potea riparare [illegible] ciò la [illegible] bontà e modestia, se prima di mandarmele foste importunato a [illegible] alle stampe in mezzo a Roma, perchè fossero da tutti lette? O [illegible] è la vostra carità non dovea essere ristretta da sì angusti confini, nè dovea ammettere alcuno umano rispetto. Ella mi voleva [illegible] divertito, ed importava poco, della [illegible] pubblica, contumeliosa, ed incivile, che si fosse. O inudito, man[illegible] esempio d'amore e carità! perchè si salvasse un reo e mer[illegible] scellerato uomo, non si è curata la paternità vostra apparire al mondo per un conviziatore, per un falsario, per un calunniatore, per un maligno, e per un prodigioso ignorante, anzi per un frenetico, e matto da catene. Ah quanto bene vi stanno impressi i sentimenti di S. Paolo, che non si curò d'esser riputato stolto in Atene, e altrove, purchè adempisse bene la sua missione, alla quale era stato da Dio eletto! A voi era stata destinata questa grand'opera della

mia conversione, poichè ad un'altro della vostra società, che si pose in Napoli sui pulpiti a tentar lo stesso gli riuscì l'impresa senza successo, e pur troppo infelice, essendo stato costretto a tacere ed a scappar tosto via: onde per conseguirla non dovevate curar punto nè lode, nè infamia, nè qualunque altra cosa, che il mondo stima, ed onora Egli è vero, che se non il vostro, almen doveva un poco toccarvi l'onore della compagnia a cui siete ascritto, la quale, se pnr vi ha tenuta parte, ciò che gli uomini savi non possono affatto credere, non potrà farvi altra comparsa, che d'una madre, che abbia nudrito in seno parto sì gentile, e così bene accostumato, che limatolo poi co' ferri della sua morale, abbialo dato in fine alla luce del mondo per un più ben fatto, e perfetto modello della medesima. Se più d'appresso aveste voi bene scorti i miei andamenti, e la mia indole, come vantate, non avreste avuto bisogno di ricorrere, come il cane o il villano dopo la percossa ai digrigni agli urli ed alle contumelie; avreste trovato un cuor docile e mansueto, ed un sol vostro argomento addirizzato con quella [illegible], della quale vi mostrate espertissimo, avrebbe fatto [illegible] più [illegible], che non fece quello di frate Rinaldo a madonna Agnesa. Immantinente avreste da me udito quelle stesse parole, che colui a suo pro' si intese: chi saprebbe rispondere alle vostre sevie parole? E pari sarebbe stato il vostro contento, anzi incomparabilmente maggiore: colui non ottenne che un fragile, e caduco mondano piacere; voi all'incontro ne conseguite un'eterno, ed inestimabile, qual'è quello d'aver posto in cammino dritto che conduce all'eterna salute, un traviato e perduto.

Dal concetto, che si ha delle vostre *riflessioni morali*, e *teologiche*, bensì vede chiaramente, che per la mia conversione non sarebbe stato niente sufficiente: come già fu a tempi antichi, se io vi avessi mandata la professione della fede contenuta nel simbolo chiamato apostolico. L'avreste riputato molto difettoso, e mancante. So, che ne chiedete un altro che mi costerà non picciola fatica; perchè io intendo soddisfarvi in tutto, [illegible] non tralasciar uno degli articoli da voi creduti, [illegible] credete esser necessarj per la salute delle nostre anime; e se [illegible] scapperà qualcuno, perchè è ora quasi impossibile farne un [illegible], e compito catalogo, vi do ampia facoltà di aggiungervelo, [illegible] prego voi, e i vostri amici, che chi più ne ha più ne metta; poichè oltrechè così facendo meglio le converrà il nome di simbolo, io son disposto trattandosi della salute dell'anima mia, di piegar il capo a quanto mi sarà suggerito dal vostro zelo, e dalla vostra carità.

ARTICOLI PRIMARI, E FONDAMENTALI.

I.

Primieramente io credo il Pontefice Romano essere signore di tutto il mondo non meno nello spirituale, che nel temporale, e che non solo indirettamente, ma direttamente abbia autorità sopra la terra, e quanto in quella si move, ed intende; e di potersi valere di tutti i mezzi, sieno spirituali, sieno temporali, di multe, carceri, esili, relegazioni, ergastoli, fiamme infine, e fuoco, perchè non sono adoperati, se non per fine della salute eterna del genere umano.

II.

Che perciò tutti i Principi anche nel temporale sieno a lui sottoposti, siccome fra i vostri moralisti m' insegna il Gesuita *Azorio* nelle sue *istituzioni morali lib.* 10. *cap.* 6. e che reggano i loro regni non per immediata autorità, che Iddio abbia loro concessa, poichè questo è un pregio, del quale sol può vantarsi il Pontefice Romano; siccome m'insegnate nella vostra *lettera* alla *pag.* 79. ma per autorità mediata conferitagli dal vicario di Colui, il quale disse *per me reges regnant*; e che quindi sia nato quel costume, del quale ce ne rende testimonianza il *cerimoniale pontificale lib.* 1. *tit.* 7. di benedir il Papa nella notte di natale una spada, *quem postea*, sono sue parole, *donat alicui principi, in signum infinitae potentiae Pontifici collate juxta illud*: data est mihi potestas in coelo, et in terra.

III.

Che da ciò ne deriva il diritto, che ha il Romano Pontefice di spiantare i regni, e fargli risorgere a suo arbitrio, e che a questo proposito bene se gli adatti quell' *evellet, et plantet*; possa perciò depor Imperadori, Re, e qualunque altro Principe dai suoi regni e stati: prosciogliere i loro sudditi dal giuramento di fedeltà, ed assolvergli dal pagare i tributi: che di più possan questi resistere in faccia ai loro sovrani, se imporranno nuovi dazi, e gabelle senza Papale assenso: possa in fine trasferire gl' imperi e i regni da una famiglia in un altra, e di gente in gente: investire delle terre, e isole discoverte, e da discovrirsi a chi sarà di suo grado, e renderle a sè tributarie; che l' imperio Romano Germanico sia suo beneficio, e perciò l' Imperadore sia obbligato a prestar giuramento al Papa di fedeltà, ed ubbidienza, e perchè non si facesse errore in concepirlo, dico essersi saviamente fatto, d' inserirne la formula nel decreto, che si legge nel *canone* 133. *dist.* 63. che incomincia *tibi Domino*; che sono suoi uomini i Re di Germania, di Francia,

di Spagna, d' Inghilterra, di Scozia, d' Aragona, di Sicilia, di Napoli, d' Ungheria, di Pollonia, della Russia, di Danimarca, della Croazia, e Dalmazia, e chi nò? La sua dominazione stendersi non solo sopra la superficie della terra continente, ma sopra il mare, e sopra tutte le sue isole: talchè niente fu d' improprio a Bonifacio VIII. di potere investire altri delle discoverte nel mediterraneo, e d' Alessandro VI. nell' oceano occidentale, tirando a sua posta linee da un polo all' altro, e ripartendo le terre del nuovo mondo discoverto ai re di Castiglia, e d' Aragona; e che molto meglio possa adattarsi a lui quel titolo: *Ego quidem mundi dominus, lex autem maris*, che non fece l' imperator Antonino, poichè del Papa fu detto: *dominabitur a mare usque ad mare, et a flumine usque ad terminos orbis terrarum.* Quindi non posso per tenerezza contener le lagrime [illegible] occhi, quando io leggo nella *IV. lezione del II. notturno dell' officio di S. Gregorio VII.* che essendo egli figliuolo di un legnaiuolo, scherzando, come i fanciulli sogliono, colle schegge di legno, che cadeano dai lavori del fabbro, senza che sapesse lettere, [illegible] di quelle a caso quel vaticinio di Davide: *dominabitur a mare usque ad mare. Mirum pueri*, così leggo nel breviario; *dictante numine, qui significaretur ejus fore amplissimam in mundo auctoritatem.* Con ragione adunque Giulio III. in una sua medaglia impressa non men dal *Luckio*, che dal vostro Gesuita *Bonanni*, e che si conserva nel museo Cesareo di Vienna, fece intorno alla sua imagine mettere questa inscrizione *D. Julius III. reipubl. Christianae rex, ac pater.*

V.

Che questa sua potestà non si restringa nella sola superficie della terra, e del mare, ma si approfondi più in giù ne' due altri sotterranei mondi, nel purgatorio, e nell' inferno. Seguitando perciò le pedate di Clemente VI. confesso con *Sant' Antonino* Arcivescovo di Fiorenza *part. 3. tit. 22. Papam tantam habere, tum in purgatorio, tum in inferis potestatem, ut quantum velit animarum, quae in illis locis cruciantur, per suas indulgentias liberare, et confestim in coelis, et beatorum sedibus collocare possit.* E quella disputa, che verte fra vostri teologi scolastici: *An Papa possit universum purgatorium tollere*; io brevemente la risolvo, e dico di sì; anzi, se me ne darete permissione, io colla stessa prontezza risolverò quell' altra: *An clementior sit Papa quam fuerit Christus; cum is non legatur, quemquam a purgatorii poenis recessasse*, E dirò, che l' esperienza ci ha dimostrato esser assai più clemente, anzi clementissimo per le tante liberazioni, che da più secoli in quà sono seguite, e tuttavia seguono di tante, e sì innumerabili anime da quelle pene per le sue indulgenze. Per la qual cosa non ho più dubbio alcuno di credere la liberazione dell' anima di Falconilla, e di tante altre, e specialmente di quella dell' Imperator

Trajano dalle pene infernali per le preghiere di Papa Gregorio magno, per quanto gentili stati si fossero; anzi ho per temerari que' presuntuosi, ed impertinenti critici, li quali ultimamente hanno avuto ardimento di metter in dubbio una sì verace, fedele, e autentica storia; siccome non dubito, che per tale la crediate ancor voi, e che se mai aveste avuta opportunità di prenderne perciò briga col padre *Natale* di *Alessandro*, colla vostra finissima logica, e nerboruto stile l' avreste ben battuto, e confuso per tanta temerità, e audacia, ch' ebbe di riputarla finta, e favolosa. Ammetto perciò per vera la dottrina di Felino nel c. *si Papa dist.* 40. che siccome può liberare quante anime vorrà dalle pene infernali, così possa mandarvi a migliaja dell' altre a farle ivi eternamente penare: *si Papa*, dice quell' insigne decretista, *catervas animarum in inferos detrudere, non tamen cuiquam liceret ex illo quaerere. Cur ita facis?*

V.

Confesso questa potestà non esser circoscritta dal nostro terraqueo globo; ma che sorvoli più in alto, e nell' empireo stesso può correggere, e comandare gli angeli del paradiso. Sicchè a quell' altra disputa fra i vostri pur agitata: *Utrum Papa possit praecipere angelis*, io risolutivamente rispondo di sì; poichè fu data a lui potestà *in coelo et in terra*; siccome ebbe diritto di fare, e di fatto fece Clemente VI. in quella sua bolla, la quale io credo, che co' migliori critici la crediate per vera, poichè sebbene nella vostra *lettera* 19. *tom.* 1. *pag.* 403. francamente dite, che non fu parto della penna di Clemente, però, secondo il costante vostro tenore, non apportandone prova, o almen congettura alcuna in contrario crederò che si rimanga nel suo essere come prima, e per vera la teniate ancor voi, non potendo io supporre della vostra discretezza, che abbia tale presunzione, che si debba credere alla vostra sola asserzione. In conseguenza di che tengo con voi, che il Papa può collocare, e mettere nella possessione di quel regno celeste chi vuole, ed assegnargli quelle sedi, e graduazioni che gli aggrada, nè possa essere a niuno impedita l' entrata in quello, sempre che ne gli abbia egli spedito diploma, ancorchè vi repugnassero i vescovi, i cardinali, e tutto il mondo. Mi conformo perciò alla sana dottrina di *Troilo Malvet in tract. de canoniz. sanctorum* 3. *dubio*, che m' insegna: *Papam habere tantam in coelo potestatem, ut quem velit hominem defunctum canonizare, et in divorum numerum referre possit etiam invitis episcopis, et cardinalibus.* E perciò confesso la mia ignoranza di non aver saputi tanti Papi santi, de' quali voi nella *lettera* 19 *tom.* 1. *pag.* 30. e 36. mi date notizia, e ch' io prima non leggeva nel mio calendario, e detesto i temerari, sediziosi, ed impertinenti romori, che si sono fatti in tutta Europa per aver voluto il presente Pon-

tefice far adorare per santo da tutto il mondo cattolico Papa Gregorio VII. non conosciuto, in molte provincie, e regni, che sotto il famoso nome di Ildebrando. Non reputo più perniciose alla potestà dei Principi, e per sorgenti di sediziose conseguenze quelle lezioni del suo uficio, nelle quali si celebrano come per virtù eroiche, ed inspirate da divin nume l' aver deposto l' Imperadore Enrico dal regno, e prosciolti dal giuramento di fedeltà i suoi sudditi; anzichè fu ben fatto, di farle passare ne' breviari, affinchè i popoli fra i divini ufici, e nelle pubbliche preci si imbevino di quelle salutari, e religiose massime. Egli è però vero, che se il vostro libro delle *riflessioni*, appena nato dopo la pubblicazione di quest' ufficio Gregoriano, non fosse stato bandito, e proscritto, sicchè avessero potuto leggerlo que' temerari, vi sarebbe corso gran pericolo di non farli maggiormente ostinare ne' loro errori; poichè il vostro zelo suole talmente accendersi per la salute delle nostre anime, che allo spesso vi fa dare in frenesie, e deliri tali, che fanno a tutti compassione, siccome vi è intervenuto anche sopra questo soggetto, lasciandovi scappar dalla penna *tom*, 1. *pag.* 165. che quell'infame autore dell'*istoria civile* mentisce, quando scrive, che Gregorio lasciasse appresso alcuni scrittori suoi contemporanei fama diversa. E come se fosse universale, e comune il sentimento di tutti gli scrittori di averlo per santo, pio, misericordioso, e giusto stupite di tanta impudenza, e temerità, ed esclamate: *E chi sono per vita vostra questi scrittori contemporanei, presso i quali lasciò Gregorio sì mala fama?* Come (l' avrebbero detto que' temerarj) così ignorante d' istoria è l' autor di queste riflessioni, che non sappia quanto di Gregorio variamente si è scritto, e pubblicato? non sa egli dunque ciò che ne scrisse a suo prò *Bertoldo Costanziense* ad ann. 1073. *Gerhoho Reichembergense*, ed alcuni altri, ed al rovescio i più numerosi esser quelli che scrissero il contrario? Non ha egli letto, oltre il cardinal *Benno*, *Alboino prete*, *Lamberto Scanaburgense*, e il suo continuatore *Alberto* Stadense, *Brunone*, *Goffredo* Viterbiense, il monico Helvediense, il cronografo *Sassone*, *Corrado Vespergense*, gli *annali Dildesheimensi*, la *cronaca Spagembergense*, *Golgenero de gestis Trevirorum*, *Sigisberto Gemblacense*, *Alberico*, *Giorgio Calisto*, *Schiltero*, *Reitembergio*, e tanti, e tanti altri? Non ha egli dunque mai letti i dettati di Gregorio stesso, e i tanti propri monumenti che ci lasciò, i quali soli basterebbero a qualificarlo per un ambizioso, e che avesse voluto stabilire nella chiesa un dominio insoffribile, tanto sopra lo spirituale, quanto sopra il temporale? Ed il fatto stà, che non vi manderebbero a quegl' istorici, che hanno ultimamente scritto delle cose di Germania più accuratamente, e sopra autentici documenti, come ad uno *Struvio sintagm. historiae Germ. in Henrico IV.* a *Weltramo*, allo scrittore della vita d' Enrico presso *Urstisio*, ed a *Simone Hans* istoria Germanica, perchè dopo esserne informato, subito gridereste eretici; ma a scrittori cattolici Romani, siccome sono

quasi tutti que' di sopra rammentati. Sicchè, se tanto è permesso ad un vostro umil discepolo, io vi consiglierei a non entrar in briga con questi sopra punti d'istoria, perchè il concetto, che si ha di voi, è che non ne sappiate verbo, e che stante la vostra ritiratezza in speculare, e riflettere sopra la vostra morale e teologia, di mondo materiale e sensibile, e di quanto in quello sia accaduto non ne sapete nulla, e ci state dentro sol per lasciarci letame. E questa è la ragione, che vi ha fatto credere di potere impugnare un'istoria senza libri; come se aveste dovuto comporre un poema: sicchè fate una volta a mio senno, e non v' impacciate di queste cose; ed abbiate a grado la proscrizione delle vostre riflessioni, perchè se si fossero lette si sarebbe molto scemata la divozione ad un sì chiaro, e rinomato Santo. Ma rimettendoci in cammino, dico:

VI.

Che riconoscendosi nel Papa sì alta indefinita sovrana ed illimitata potestà, ben gli stia il nome di vice-Dio, che non pur nelle pubblice tesi, ma nei libri stampati, che se gli dedicano in Roma, ed altrove, tutto dì leggiamo. Talchè tengo essersi oggi già decisa la questione, che pur si vide posta in campo, *Utrum Papa simplex homo sit, an quasi Deus participet utramque naturam cum Christo.* Gli antichi chiosatori delle decretali ci si confusero, e la *glos. in praefat. Clem.* reputò, che fosse non Dio, non uomo, ma un neutro di queste due nature: *Papa nec Deus est, nec homo, sed neuter est inter utrumque.* Altri riguardando sì alta, ed illimitata potestà, e che non era sottoposto ad alcuno, lo credettero non uomo, ma vicario di Dio, siccome c' insegnò la *gloss. nel c. fundamenta de elect. in 6.* dicendo: *Et in hac parte Papa non est homo, sed Dei vicarius;* sicchè a ragione fugli attribuito il nome di vice-Dio. E se vostra paternità non la stimasse bestemmia, io. m' avanzerei con *Agostino Steuco Eugubino* bibliotecario del Papa a chiamarlo anche Dio, poichè, se secondo questo scrittore alla cui fede io m' attengo, così lo chiamava quel grande Imperadore del mondo Costantino, anzi come Dio l' adorava; perchè non debbo anch' io così chiamarlo, e adorarlo, che sono un verme della terra? *Audis* (mi sgrida quel bibliotecario *in lib. de donat. Constant. p. 141. edit. Lugduni an. 1547.*) *summum Pontificem a Costantino Deum appellatum, et habitum pro Deo, hoc videlicet factum est, cum eum praeclaro illo edicto decoravit, adoravit ... Deum; uti Christi, ac Petri successorem, divinos honores ei quoad potuit, contulit, velut vivam Christi imaginem veneratus est.*

VII.

Che difficoltà adunque posso aver io ora, che a tutto ciò si s'accoppiano le vostre esortazioni, anzi dimostrazioni in credere, che

possa tutto tutto tutto? Non ho difficoltà da ora avanti di confessare con *Baldo* nella *L. ult. C. de sent. rescind.* che *Papa est Deus in terris*; con *Decio in c.* 1. *de Constit.* e con *Felin. in C. ego n. de jurejur.* che *Papa et Christus faciunt unum concistorium: ita quod excepto peccato, potest Papa quasi omnia facere quae potest Deus, et a nemine potest judicari*; coll' *abate in cap. licet de elect.* che ciò che *Papa facit, facit ut Deus, non ut homo*; col cardinal *Parisio consil.* 63. *n.* 162. *vol.* 4. che *Papa est quoddam numen, et quasi visibilem quemdam praeseferens.* Con *Baldo* stesso *in c. ecclesia, ut lite pend.* che *Papa est causa causarum, unde non est de ejus potestate inquirendum, quum primae causae nulla sit causa*; collo *speculatore in tit. de leg.* §. *nunc ostendendum vers.* 19. e con *Giasone in cons.* 145. *vol.* 1. *n.* 3. *et vol.* 4. *cons.* 95. *col. pen.* che *nemo potest dicere, Papa cur ita facis?* E finalmente con tutti i decretisti, che *de potentia Papae dubitare sacrilegium est.* Non deve imputare vostra paternità a poco mio rispetto, se io vengo in questi articoli ad annojarla con citazioni di curiali, perchè alla *pag.* 78. *tom.* 2. delle vostre *riflessioni* mi sgridate, ch' io siegua il costume degli eretici in spacciare queste odiose esagerazioni, che il Papa possa tutto, senza additare que' curiali, che così scrissero: ecco per qual fine io ora li addito, che non è altro, che per sodisfare in tutto al vostro zelo, e cristiana carità, ed adempire il desiderio, che avete di vedermi purgato da questa macchia di aver in ciò seguito il costume degli eretici.

VIII.

Qual difficoltà potrò ora avere di confessare, che possa tramutare il male in bene, l'ingiustizia farla giustizia, e i vizi virtù; ed al rovescio il bene in male, la giustizia in ingiustizia, e le virtù in vizi, il quadrato in rotondo, ed il rotondo in quadrato? In fine che sia sopra, contro, e fuori d'ogni legge, e d'ogni dritto anco naturale, ed apostolico? Confesso colla *glossa di Graziano c.* 15. *qu.* 6. *c. authoritatem*, et dico *quod Papa potest dispensare contra jus naturale, et apostolicum.* Confesso con *Ludovico Gomes in Regi cancell.* che *Papa potest. de injustitia facere justitiam.* Confesso con *Baldo in l. Barbarius de officio praet.* che *Papa est omnia, et super omnia*; e col medesimo: *in cap. cum super de caus. propriet. et possess.* che *Papa supra jus, et extra jus omnia potest.* Con *Ostiense in c. cum venissent de judic.* che *Papa potest mutare quadrata rotundis.* Sicchè non mi sembra più bestemmia quella, che al rapporto del *Varchi* nella sua *storia di Fiorenza* soleva spesso aver in bocca il cardinal Lorenzo Pucci, che al Papa, che tutto può non si disdice cosa alcuna, anzi che tutte ancorchè ingiustissime gli fossero lecite. Posso ancora con franchezza decidere tutte quelle questioni, che tennero lungamente esercitati i vostri ingegni, e le vostre scuole. *An Papa possit abrogare id, quod scriptis apostolicis*

decretum est. An possit novum articulum condere in fidei symbolo; an possit aliquid statuere, quod pugnet cum doctrina evangelica; utrum majorem habeat potestatem, quam Petrus, an parem; an solus omnium non possit errare, e mille, e mille altre, delle quali i vostri religiosi d'ogni ordine, che vi sono tanto a cuore, ne hanno empiti più volumi, che io a tutte resolutivamente rispondo, e dico di sì, onde ammetto per veri, e legittimi i dettati di Papa Gregorio VII. e per niente stravagante la bolla *unam sanctam* di Papa Bonifacio VIII.; l'altra *in coena Domini*, e quante di simil farina se ne leggono nel bollario Romano, anche in quello di Clemente XI. dato ultimamente alle stampe pro regimine urbis, et orbis. Confesso ora col vostro cardinale *Bellarmino tom. 1. lib. 4. de Rom. Pont. cap.* 5. che se il Papa errasse *praecipiendo vitia, vel prohibendo virtutes, teneretur ecclesia credere vitia esse bona, et virtutes malas, nisi vellet contra conscientiam peccare. Tenetur enim in rebus dubiis, ecclesia acquiescere judicio summi Pontificis, et facere quod ille praecipit, non facere quod ille prohibet, ac ne forte contra conscientiam agat; tenetur credere bonum esse quod ille praecipit, malum quod ille prohibet.*

IX.

Ora conosco, e detesto il mio errore d'aver creduto, che il Pontefice Romano fosse un pastore, a cui fu commessa la cura di una gregge non sua, ma di Cristo, e che questi fosse il solo sposo, e il signore della sua chiesa; e perciò chiedo perdono, se tali sentimenti voi avete scorti ne' primi miei libri dell'istoria civile, e che a ragione gli avete altamente sgridati, sì, ma non giammai convinti per falsi, ed erronei. Con tutto ciò io ora li detesto, e quando prima S. Paolo, e i padri vecchi diceano, che lo sposo della chiesa era Cristo, io ora dico meglio, che sia il Papa, e m'uniformo al detto di Bonifazio VIII. il quale nel *cap. quoniam de immunit. in* 6. se stesso così chiama, *dicendo nos justitiam nostram, et ecclesiae sponsae nostrae nolentes negligere*, anzi non la dirò più sposa del Papa, ma sua serva. E non tanto m'induco a crederlo dall'insegnamento del vostro *Bellarmino*, ma da quello che leggo ancora nel *decreto di Graziano*, che so, che per voi passa per libro canonico, dove *c. 1. dist* 93. a chiare note si legge: *Papa is est, cui tota parere debet ecclesia*, e la ragione mi vien additata nel *cap. inter corporalia de translat. episcopor.* poichè essendo un Dio in terra, deve in conseguenza la chiesa tutta soggettarsi, o dipendere da' suoi comandi; e così, *quando Papa*, come ivi si legge, *dissolvit matrimonium, videtur, quod solus Deus dissolvit, quia Papa canonice electus est Deus in terris*, e da *Felin.* nel *cap. de jurejur.* che pur m'intuona all'orecchia. *Papa gerit vicem in terris, non puri hominis, sed veri Dei.* Sicchè avendomi voi messo in questa buona strada, che per diritto cammi-

no mi conduce alla vita eterna, non avete più da sgridarmi, e a disputar meco se il Papa possa errare, o nò; se sia sopra la chiesa rappresentata in general concilio; se abbia solo egli il diritto di convocarlo; e se gl' Imperadori abbiano alcuna ragione di convocarli, o di esserne solamente intesi, e consapevoli. Non avrete più occasione di contender meco del suo assoluto imperio sopra tutti i vescovi, arcivescovi, e patriarchi, che non sono finalmente che suoi uficiali, e ministri; poichè egli loro dà tutta quella giurisdizione che esercitano nelle loro diocesi, e i metropolitani, se non se gli mandasse il pallio, *in quo est plenitudo pontificalis officii*, non varrebbero un fico, nè potrebbero esercitare funzione alcuna pontificale nelle loro provincie, e perciò, come suoi ufficiali, meritamente vengono costretti a prestar giuramento di fedeltà al Papa, siccome glielo prestano. Non mi fa ora più maraviglia, che possa crear tanti vescovi, quanti ne vuole, e in Asia, e in Affrica, e in tutta quanta è lata, e grande la terra; che possa abbassargli, e ingrandirgli a sua posta, denudargli degli antichi lor diritti, e prerogative, e ridurgli ad esser servi vilissimi, non pur suoi, ma de' cardinali, che son oggi i primi, e i grandi della sua corte, e al dire del vostro *Pallavicino* suoi grandi senatori, che formano la reggia universale di sì gran Principe.

X.

Non mi sorprendono più ora le cerimonie, e le celebrità, ch' io leggo nel libro *cerimoniale Pontificale*, quando vien eletto, e incoronato un sì gran Principe, ch' è il signore de' signori, e il Re de' Re, e protesto essergli ben dovute. Eletto ch' egli è in Roma, si incammina a S. Pietro, e i cardinali diaconi, che gli sono al lato gli sostengono le fimbrie del pluviale; ma chi gli alzerà la coda di dietro? se si troverà in corte l' Imperadore, avrà egli quest' onore; se no un Re, che per sua ventura vi si trovasse, altrimenti l' alzerà un laico più nobile, ed otto altri nobili, ovvero ambasciatori di Principi sosterranno le otto aste del suo baldacchino: *Caudam autem pluvialis*, sono le parole del cerimoniale, *portabit nobilior laicus qui erit in curia, etiamsi erit Imperator, vel Rex; supra eum octo nobiles, sive oratores portat umbrellam hastatibus octo sustentatam, quam hodie baldacchinum appellat.* Le acclamazioni devono esser concepite dal popolo consimili a quelle, che si usarono, quando fu eletto in Imperadore in Roma Carlo magno Carlo augusto a Deo coronato magno, et pacifico Romanorum Imperatori vita; così pur il cerimoniale fa gridare al popolo. *Domino nostro Innocentio, a Deo decreto summo Pontifici, et universali Papae, vita.* Finita la consacrazione, viene elevato al soglio sopra un eminente sede, e deposta la mitra, se gli adatta sul capo il triregno, detto così, perchè è ornato non di una ma di tre corone. Queste tre corone secondo m' insegna *Angelo Rocca in biblioteca Vaticana commentario illustrata p.* 5. (libro impresso in Roma l'anno 1591 dalla

stamperia Vaticana) rappresentano nel Papa, *tres potestates, hoc est imperatoriam, regiam, et sacerdotalem, plenariam scilicet, et universalem totius orbis auctoritatem repraesentantes.* Si dispone dappoi una solenne cavalcata, nella quale cavalca il Papa sopra un cavallo bianco ben corredato, sotto il baldacchino sostenuto da otto nobili, ovvero ambasciatori. Ma chi mentre cavalca, gli terrà la staffa, e guiderà il freno? Se si troverà l'Imperadore, o un Re, avrà egli questo onore; se vi si troveranno presenti l'Imperadore, e Re, il più degno guiderà il cavallo alla man destra, e l'altro alla sinistra; dappoi saranno sostituiti, ed in lor luogo, due grandi nobili. *Cum Papa ascendit equum; major Princeps, qui presens adest, etiamsi Rex esset, aut Imperator stapham equi Papalis tenet, et deinde ducit equum per frenum aliquantulum: si Imperator, aut Rex soli essent, idest non esset alius Rex, soli equum ducerent cum dextera manu; sin vero esset alius Rex dignior a dextera, alius a sinistra frenum tenerent; si non sint Reges, digniores ducant equum, et postquam Imperator, Rex, sive aliis magnus Princeps aliquantulum equum duxerit, substituantur alii duo magni nobiles eorum loco, et mutentur.* Ma se, o per vecchiaja, o qualche altra indisposizione, il Papa non può cavalcare, sicchè sia d'uopo mettersi in sedia da mano, chi dovrà portarla su le sue spalle almeno per brevè cammino? In questo caso devono scegliersi quattro più grandi Principi, e se fra questi vi si troverà l'Imperadore, o uno, o più Re, devono questi in onore di Gesù Cristo, restare sotto l'incarico, e colle proprie spalle sostenerlo, e portarlo per picciolo tratto. Indi saranno sostituiti altri quattro familiari del Pontefice più validi, e robusti. *Si vero Pontifex non equo, sed sella veheretur, quatuor majores Principes etiam si inter eos Imperator, aut quivis maximus Princeps adesset, in honorem Salvatoris Jesu Christi, sellam ipsam cum Pontifice humeris suis portare aliquantulum debent.* In questa cavalcata, siccome in tutti i viaggi, che dal Papa si fanno, si vuole per cerimoniale, che sia accompagnata anche dall'eucaristia, che dentro una valigia vien adattata sopra un cavallo bianco, mansueto, e ben ornato, che deve aver nel collo una campanella bene sonante, guidato da un famigliare del sagrestano vestito di rosso. *Vehitur etiam super equo albo mansueto, ornato, habente ad collum tintinnabulum bene tinniens, sacramentum corporis Christi.* Protesto ancora essergli ben meritati consimili onori, che il cerimoniál Pontificale vuole che se gli rendano nei solenni conviti co' cardinali, e prelati; sorgerà, in capo della sala, un talamo quadrato, sopra il quale sarà collocata la mensa papale, e al muro si porrà una ornata sede del Papa, che avrà un panno d'oro pendente sopra il suo capo; se nel convito interverrà l'Imperadore, *paratus pro eo sedes ad dexteram Pontificis, et mensa super plano suggesta, super quam solus comedet Imperator; sedens habebit scabellum parvum viride, et erit ornatum panno aureo, non tamen habebit pendentem super caput.* Se per sua sorte vi si troverà qualche Re, non avrà sede

a parte, perchè gli converrà sedere alla mensa de' cardinali dopo il primo vescovo cardinale, preparandosegli solo una credenza poco da quella lontana. *Si vero adesset Rex aliquis, paratur, credentia pro eo paulo remotior ab ea: sedes vero nulla paratur, quia sedet in mensa post primum episcopum cardinalem*: se vi saranno più Re, *mixti erunt cum primis cardinalibus: primo cardinalis; deinde Rex successive: si erunt mixtim principes, aut filii, vel fratres Regum, si non serviunt Papae, debent sedere inter diaconos cardinales, vel post eos, pro eorum dignitate, et conditione. Primogenitus autem Regis, qui Rex futurus putatur, post primum presbyterum cardinalem erit, sed nullo modo inter episcopos; et hoc tam in conviviis, quam in aliis publicis actibus.* Qui fa una chiosa l'autor del cerimoniale, e dice: *Quod autem de Imperatore dicimus, intelligimus de Imperatore Romanorum, non autem Graecorum; nam ille, ut Rex tractatur.* Ma chi sarà il primo, che avrà l'onore di portar l'acqua a lavar le mani al Papa? *Nobilior laicus*, ci risponde colui; *etiam Imperator, aut Rex aquam ad lavandas Pontificis manus, primo ferat. Et dum Papa lavat manus, praelati, et laici omnes genuflectant, cardinales, et praelati stant capite detecto*: chi sarà il primo a portarli da mangiare? Eccolo: *Primum ferculum portabit nobilior princeps, sive Rex sit: secundum alius dignior post eum, et sic successive.* Quai saranno que' favoriti, che avran l'onore di servirlo a tavola fin che quella duri? Eccoli: *Pontifici servire solent nobiliores, qui sunt in curia, laici; etiamsi sint fratres, aut filii Regum, praesertim in illorum praesentia.* Ora sì, che confesso, e chiedo a vostra paternità perdono dei miei trascorsi, se nei miei libri dell'istoria civile non ho tenuto del Pontificato Romano que' concetti, che voi, e queste pandette mi suggeriscono, ed inculcano. Gli detesto ora, e gli abomino, e dirò per l'avvenire, che in onore di Gesù Cristo tutto se gli dee.

XI.

Confesso ancora doversi ai suoi cardinali, che sono i grandi senatori di questa reggia universale, maggiori o almeno uguali onori di quelli che si danno ai Re della terra. Non solo che nei papali conviti debbano sedere prima i cardinali vescovi, e poi i Re, ma ch'essi sieno, siccome sembrarono all'ambasciadore del Re Pirro i senatori Romani, tanti Re, e che formano il senato ed il concistoro a sì gran Principe; che sieno, quando gli sarà data qualche legazione tanti proconsoli, siccome gli chiamava Clemente IV. e che siccome de' proconsoli erano proprie divise, ed insegne, così questi legati, quando gli toccherà uscire dalla città di Roma, avranno proprie insegne, come le vesti di porpora, la mazza, il cavallo bianco, il freno, e gli sproni d'oro.

XII.

Confesso col vostro cardinal *Pallavicino*, che per mantenere con decoro, e pompa conveniente ai Re, questi grandi senatori, e per conservar con onore questa reggia universale del cristianesimo, abbia ben fatto il Papa Principe supremo, di tirare a sè tutte le grazie, le dispense, le collazioni de' benefici, e tanti altri emolumenti per le rassegnazioni, regressi, annate, pensioni, e siensi a questo fine introdotti con molta sapienza infiniti altri modi per tirar danaro in Roma. Ammetto per veri, e ben propri quei paragoni, che in conformità di ciò, mi suggerisce lo stesso cardinale dicendo, che, siccome qualunque Principe riscuote senza biasimo i diritti per le grazie, e per le dispensazioni, che egli concede secondo le tasse del governo, così non debba biasimarsi il Papa principe supremo, e monarca per ciò, che concede, e dispensa nel cristianesimo; e che i mezzi più propri per conservar con isplendore questa reggia, sien la copia, e l' unione di più benefici in una persona senza obbligarla a residenza. E che siccome l'erario del Principe per ben governarsi lo stato, bisogna stia sempre pieno: così tenere il Papa Principe supremo vuoto l'erario, è lo stesso che allentare la disciplina: onde il riformare la datcria, proibire ai giudici ecclesiastici d'impor pene pecuniarie, ed il levare i diritti delle dispensazioni, è lo stesso che rallentare la disciplina ecclesiastica. E per non annojarvi con un più tedioso catalogo di consimili articoli, che si leggono sparsi nelle opere di questo vostro insigne dottore, specialmente nella sua *storia del concilio di Trento*: essendosene già fatta raccolta, che fu impressa in Parigi l'anno 1676. sotto questo titolo: *Les nouvelles lumières politiques pour le gouvernement de l'Eglise, où l'evangile nouveau du cardinal Palavicin., revelé par lui dans son histoire du concile de Trente;* e che dopo il disegno, e divisione dell' opera comincia *chapitre premier. La necessité, utilité, nature, et excellence de la politique religieuse artic.* 1. e prosegue per più capitoli divisi in più articoli, e termina alla pag. 264. fine anche della conclusione del libro, voglio, che di parola in parola questo nuovo vangelo si abbia qui per inserito *juxta sui seriem, continentiam, et tenorem*, secondo il quale intendo di fare la presente professione di fede per ciò che riguarda questi primarj, e principali articoli, colle cose ai medesimi annesse, connesse, dipendenti, ed emergenti. Scusi la paternità vostra se queste frasi le sembrassero un poco goffe, perchè essendo io un misero curialetto, non so allontanarmi dalle consuete formule nostre forensi.

ARTICOLI SECONDARJ.

Comprendo ancora dalle vostre *riflessioni morali*, *e teologiche* che poco ci debba calere de' vescovi, preti, diaconi, ed altri ordini, i quali prima formavano l'ecclesiastica gerarchia. Tutti questi ora spariscono all'apparire di quel gran Principe, e di quei grandi senatori, e non devono riputarsi, che suoi ufficiali, e servitori. Conosco bene, che per ordini di Chiesa, che oggi formano questa nuova gerarchia, ivi intendete gli ordini de' religiosi, e le nuove congregazioni di tanti monaci, e frati, e che a ragione le chiamate alla *pag.* 148. *del tom.* 1. lumi, e sostegni del cristianesimo. Queste veramente, chi può negarlo? riuscirono tante legioni per conservare, e mantenere la monarchia Romana. I Pontefici Romani non essendo stati mai dagli altri cotanto ben serviti, quanto da costoro, i quali han militato sempre con ogni fervore, per inalzare in infinito, e sostenere anche per proprio interesse la loro autorità, a dovere di tanti privilegi, e prerogative li cumularono. Chi può negare ancora, che il lor credito, e più le loro ricchezze, importava molto a Roma di accrescerle, perchè finalmente ivi doveano andare a terminare i loro acquisti? Le tanto ricche commende, i tanto doviziosi benefizi, i tribunati, le decime, onde di quando in quando sono tassati, gli emolumenti delle liti che spesso fra di loro sorgono, i diritti de' privilegi, e brevi, e bolle, che a gara sono richieste, e con danaro concedute; l'esenzioni, elezioni, e tante altre preminenze ambite, forniscono questa reggia, e di stipendj, e di soldati. Perciò detesto i miei primi sentimenti, e per l'avvenire avrò le loro istituzioni, e particolari divozioni da essi inventate per pie, e sante, come quelle, che son indrizzate ad un fine sì giusto, e commendabile, qual'è l'ingrandimento della Papale autorità, e lo splendore, e la pompa d'una reggia universale del *cristianesimo.*

Egli è però vero, che io non posso darmi in colpa, per aver nominati i loro divoti rosariati, correggiati, abitiniati, e cordonati, come se mi fossi valso di questi vocaboli per derisione. Io gli ho chiamati così, perchè così gli leggeva nominati nelle bolle stesse papali, ne' canonisti, e ne' curiali stessi di Roma. Il bollario Romano è pieno di questi nomi; e il cardinal *de Luca*, che essendo avvocato in Roma ebbe a difender sovente liti istituite in quella curia, o dagli uni, o dagli altri, in più suoi discorsi non si vale di altri termini. Leggasi ancora *Tamburino de jure abbatissarum disp.* 7. *qu.* 3. *n.* 3. ove rapporta più bolle de' sommi Pontefici, cui così li chiamano, con darne di più la derivazione, scrivendo che le donne si chiamano *correggiate*, *quatenus corrigiam S. Augustini cingunt*, e lo stesso ripete nella *disp.* 7. *qu.* 10. Il cardinal *de Luca de regularibus p.* 1. *disc.* 50. *n.* 4. fa un catalogo di questi nomi, che non d'altronde derivano, che da simiglianti ragioni. *Quae appellari solent*, ei dice, *conversae*, *tertiariae*, *biguinae*, *carrigiatae*, *mantellate*, *pinzo-*

cheriae, *canonissae*, *jesuitissae*. Ciò, che sovente questo medesimo scrittore rapporta in altri suoi discorsi, particolarmente *de jurisdict. p.* 1. *disc.* 45. *n.* 3. e altrove: sicchè non dovevate tanto sgridarmi, che ancor me ne duole il capo. E non vorrei, che sotto il correggiare, intendeste qualche altra cosa, che forse solo in Napoli potrà fare equivocazione; siccome avete fatto del pronome costui, forse dai soli Lombardi preso per indicatura sprezzante, poichè questo sarebbe in uno, che si picca di lingua toscana, un solenne sproposito. E gli scrittori che danno alla pubblica luce le loro opere non devono guardare agl' idiotismi di particolar nazione, che sono infiniti, e tutti varj, e difformi; ma solamente la forza, e proprietà de' vocaboli secondo la propria significazione di quella lingua generale, e dominante, colla quale si metton a scrivere, affinchè sieno da tutti intesi. Sicchè non doveano tanti Papi, e canonisti, e curiali di Roma, astenersi di chiamar coloro, e correggiati, e correggiate, come fecero; perchè questa voce forse in Napoli poteva esser cagione di qualche equivoco.

Non posso ancora darmi in colpa d'aver io biasimato le istituzioni di queste particolari *divozioni*, che nei loro principj poterono essere pure ed innocenti, ma gli abusi, che poi cominciarono i frati a farne, indirizzandole affine di guadagno, ed esagerando perciò in esse una prodigiosa virtù ed efficacia, e fingendo per accreditarle innumerabili miracoli, sicchè si vede stabilito un nuovo fondo de' loro acquisti. Ed intanto venni a parlarne nell' istoria civile del Regno, perchè trattandosi dello stato ecclesiastico, che per questi eccessivi acquisti deformò il civile, l' origine d' onde sorgessero, poichè non vennero tutt' insieme, e per una cagione, ma in varj tempi e per varie occasioni, così siccome in un secolo crebbero per li pellegrinaggi, e per i santuarj, in un altro per le crociate, in altri tempi per le *decime*, che da volontarie si fecero necessarie, in altri per l' uso introdotto di lasciare alle chiese, *pro redemptione animarum*, ed in altri per le particolari divozioni ai Santi: ricercava l' istituto dell' opera, che si trattasse ancor di queste; onde nel XIII. secolo, nel quale esse per la maggior parte furono introdotte, se ne parla, additandosi i fonti, d' onde poi i frati derivarono i loro emolumenti con maniere pur troppo sordide, e scandalose. Non si biasima l' aver i Domenicani introdotta la divozione del rosario, i Francescani quella del cordone: gli Agostiniani quella della correggia; i Carmelitani l' altra degli abitini: ma gli abusi, che essi ne fecero, per arricchire con poco onesti mezzi; procurando seguaci, e mostrandosi gelosi, che un ordine non si valesse della divozione dell' altro suo emulo; esagerando ciascuno la propria, in depressione dell' altra; con far quindi insorgere gravi contese fra loro, sino ad istituire liti in Roma con formali processi; onde a tal fine i Domenicani impetrarono che di loro solo fosse il rosariare; e di questi abusi, per fine di accrescere beni temporali alle lor chiese si parla, non già dell' istituzione, la quale

qnando sia discompagnata dall'interesse può rimanersi pietosa, ed innocente. Nè io sono il primo e il solo, che abbia fatti avvertiti gli uomini di tali abusi. Il mondo n'è già ricreduto, e non mancano speciali libri, che gli detestano, e condannano per perniciosi; e che tali divozioni quando non sieno praticate con moderazione, o con vera pietà, dieno agio agli uomini di menare una vita tutta libera, e licenziosa; perchè non è mancato chi, anche de' vostri Gesuiti, per infiammare la gente semplice, e volgare a valersene, abbia lor dato ad intendere, che non possono pericolar mai, nè dannarsi sempre che sieno muniti di queste armi. Quindi son sorte in Napoli e nel Regno quelle abominazioni di essersene fatto pubblico traffico, e mercato, con vedersi aperte tante botteghe, eretti pubblici telonj, e insin dentro le chiese, come se fossero tante dogane, esigersi in ciascun mese dazi dagl' insigniti, che sono scritti nei loro libri. Quindi il far girare attorno tanti pubblicani, i quali per menar fuori de' chiostri una vita libera, e licenziosa non si curano sottoporsi a gravissimi incarichi, con pigliar in affitto le loro cassette, che esposte al pubblico incanto non si liberano se non ai più offerenti; onde poi per potere supplire ai gravi pesi addossatisi, e soddisfare alla loro dissolutezza, non v'è cosa scellerata ed empia, che non commettano per riscuoter denari, e sovente alla gente semplice minacciano sterminj, e calamità; incutono timore d'esser dannati, di non aver più la protezione del Santo, sicchè moriranno in miserie. Talchè col premere tanto, gli riducono specialmente le semplici, e timorose femminette, o a rubare ai propri mariti, e fratelli, ovvero per non sentirgli gridar tanto, contentargli, ed arrendersi alle loro impudiche voglie, con prostituire con essi, o con altri il proprio onore.

Queste cose mi mossero, padre santo, a scrivere in quella guisa, spinto da ciò, che co' propri occhi vedea, e colle proprie orecchie sentiva. Ma se ora vostra paternità riputasse, che io feci male son pronto a chiedervene perdono e confesso la mia ignoranza, che siccome non hò saputo, che S. Raimondo scorto da lume celeste fosse stato l'istitutore del tribunale del sant'ufficio, come m'insegnate nel *tom.* 2. *pag.* 102. così non sapevo, che di queste particolari divozioni ne fossero stati gl' istitutori gli stessi fondatori delle religioni. Ho creduto, che quella del cordone, non S. Francesco, ma i suoi monaci lungo tempo dappoi l'inventassero; poichè nelle bolle d'Innocenzio III. ed Onorio III. che furono suoi contemporanei, per le quali fu ammesso, e confermato allora questo nascente ordine, di sue regole, instituzioni, e forme si parla, non già di cordone, e della sua virtù, ed efficacia; dell'altra del rosario, non S. Domenico, ma i suoi frati l'introducessero, e così dell'altre. Ora che nel *tom.* 1. *pag.* 155. *e* 166. m'insegnate il contrario, e che furono ispirate da Dio medesimo a que' loro patriarchi (*se bene al solito senza dirmene il come, e il quando, e senza allegarmi legittimi documenti di scrittore alcuno contemporaneo*) io terrò delle medesime altro con-

cetto, ed avrò in maggior credito la lor vantata forza, ed efficacia, e che chi n'è armato, sia pur sicuro di non potersi dannare grammai. Crederò per veri tutti i miracoli, che per darle maggior credito si contano nelle loro cronache; e per maggiormente sodisfarvi, mi prenderò la pena di dettarne, sopra questo soggetto, un particolar simbolo co' seguenti articoli, che intendo che si abbiano ad avere, non per primarj per la nostra salute, ma almeno per secondarj.

I.

Primieramente scorgendo dalle vostre riflessioni, che vi stièno più a cuore i Francescani, che i Domenicani, e i Carmelitani, ed io potrei bene scoprirvene la ragione; comincerò da quelli giacchè tanto mi sgridate alla *pag.* 145. *tom.* 1. che io gli abbia paragonati ai Valdesi, quando io de' medesimi ho maggior venerazione, e stima di quel, che forse crede la paternità vostra ed a torto m' incolpaste, sia detto con vostra buona pace, ch' io non li distinguessi dai Valdesi, poichè se ben leggeste la *pag.* 214. *del tom.* 4. *dell' istoria civile*, io scrivo di loro così » Essi riconoscono per loro istitutore » S. Francesco d' Assisi, e sorsero ne' medesimi tempi dei Valdesi », e facendo confronto tra gli errori dei Valdesi colla vita tutta apostolica di S. Francesco, soggiungo a *pag.* 215. » che Papa » Innocenzio III siccome rigettò l' istituto dei Valdesi, avendolo » conosciuto pieno di superstizioni, ed errori, così nell' anno 1215. » approvò la regola di S. Francesco, e l' ordine de' frati minori, » i quali ancorchè non lasciassero di andare a piedi nudi, di far » voto di una povertà volontaria (anche i Valdesi facean voto » di povertà, e andavano a piedi nudi con sandali, onde furono » detti insabattati) non aveano quelle tante superstizioni dei » Valdesi ». Qui io escludo dai frati minori tutte quelle superstizioni, che aveano i Valdesi, non ch' essi ne ritenessero alcuna, poichè dico, ch'esaminato il loro istituto dal Papa, fu da Innocenzio, come puro e semplice approvato.

Io di S. Francesco prima delle vostre prediche, siccome avrete potuto notare in più luoghi dell' istoria civile *tom.* 3. *pag.* 254. e *tom.* 7. *pag.* 80. ne avea quel concetto, che si dee di un' uomo veramente apostolico, e che più coll'esemplarità di una vita tutta austera, ed innocente, che con dispute, e concioni, procurava ridurre la religione cristiana ai suoi primi principi. De' Francescani, che secondo porta la condizione dell' umana debolezza, deviarono in decorso di tempo dai suoi istituti, ed innocenti regole, certamente che non sentiva tanto, quanto me ne fate accorto; ed a voi devo l' occasione di avermi spinto a far di loro più diligenti ricerche, e di scorgere più d' appresso i prodigiosi miracoli da essi registrati nelle loro cronache; non solo intorno all' infinito valore, ed efficacia del cordone, ma in altri punti più importanti, l' ignoranza de' quali potea farmi passare per eretico,

e così *actum erat* della mia salute. Ora m'avveggo del pericolo nel quale io era, e lo ripenso appunto, come voi nel chiuder delle vostre lettere mi consigliate.

» Qual chi campò dall' onda e all' onda mira ».

Delle cinque piaghe, colle quali si narrava, che fosse S. Francesco in sua vita punto da Gesù Cristo in quelle medesime parti, dove fu trafitto in croce, talchè perciò lo sentivo chiamare Gesù tipico, e imagine di Cristo; io solea dire, che ben era pietà di crederle: ma ora, che m'assicurate alla *pag.* 148. *tom.* 1. che visibilmente Gesù crocifisso impresse in lui le sue sembianze, e che leggo nelle *conformità Francescane*, libro autenticato, ed autorizzato da più Romani Pontefici, non pur questa veracc istoria, ma tutte le sue più minute, ed individuali circostanze, che non possono farmene più dubitare, e che chi tiene il contrario, come eretico da tutti debba riputarsi. *Quare hoc est firmissime tanquam verum tenendum, et oppositum tenentem, ut haereticum ab omnibus dispiciendum* (m'intuona quel libro) lo pongo per primo articolo fra i secondarj di questa mia professione, ed ho per vera non solo la stigmatizzazione, ma tutte quelle minute circostanze, e maniere, colle quali mi vien al vivo dipinta in quel libro *pag.* 228. Tengo per tanto in prima, che non solo le mani, e i piedi furono perforati, *sed conclavati, ita quod clavi in eis apparuerunt;* 2.° che le teste di questi chiodi erano di color negro, *cum tamen carni, vel nervis similes esse deberent, ex quibus facti erant;* 3.° *capita clavorum erant oblonga, et repercussa, cum tamen martellus, nec ictus affuerit;* 4.° *in loco ossoso, et non molli stigmata sunt impressa;* 5.° *licet clavi essent carnei, vel nervei, ad instar tamen ferri erant duri, fortes, et solidi;* 6.° *ipsi clavi non erant breves, solum acumina habentes, et capita; sed erant longi ad partem aliam resultantes;* 7.° *clavi non stabant ex parte alia longi, sed recurvati, sic ut digitus intra recurvationem arcualem istorum immitti valeret;* 8.° *cum clavi essent facti ex carne, vel nervis, et ex utraque parte pedum, et manuum resultarent; et excederent, profecto non erant, nec pedes, nec manus deformatae, vel contractae;* 9.° *clavi erant circumquaque a carne alia reparati, ut peciae circumcirca ponerentur propter sanguinis restrictionem;* 10.° *clavi movebantur, et tamen a manibus, nec a pedibus removeri poterant, cum beata Clara, et alii hoc facere attentassent;* 11.° *vulnera clavorum, et lateris per tantum tempus non sunt putrefactae, scilicet per duos annos, et ultra;* 12.° *vulnus laterale erat ad instar vulneris lateris Christi. Insuper miraculum erat quomodo beatus Franciscus, cum maximum haberet dolorem ex aperitione corporis in quinque locis, videlicet manibus, pedibus, et latere, et sanguis jugiter a locis praedictis emanaret, potuerit per tantum tempus vivere scilicet post biennium, quod supervixerit a stigma-*

tum susceptione. Di tutto ciò ora non dubito punto; poichè oltre della testimonianza, che ne date, e che lasciarono i maligni spiriti in quel libro, dove si legge, che un demonio scongiurato da un sacerdote in Ravenna a deporre la verità su questo fatto, costretto a forza d'esorcismi, per bocca di una femmina chiamata Zandese così depose. *In coelo sunt duo signati, scilicet Christus, et stomachosus Franciscus. Sciens igitur Christus se daturum illi stomachoso bullam suorum stigmatum, non permissit illi accipere a Papa bullam manu hominis fabricatam.* Haec diabolus. Vi sono anche le deposizioni, e testimonianze di più Papi, i quali, alcuni come testimoni di veduta, per più loro bolle, così m' impongono di dover credere. Papa Gregorio IX. così leggo nel medesimo libro *pag.* 234. *col.* 3. *de sanctitate beati Francisci, et de ejus stigmatibus plures bullas fecit in quibus asserit beatum Franciscum stigmata Domini Jesu veraciter in suo corpore impressa a Christo habuisse. Et hoc tenendum mandat fidelibus, et credendum, et sub nota haeresis puniendum oppositum sapientem. Dominus Alexander IV. qui stigmata vidit propris oculis beati Francisci, ipso beato Francisco adhuc vivente, qui in bulla sic loquitur. Stigmata in ejusdem sancti corpore, dum adhuc vitali spiritu foveretur, viderunt oculi fideliter intuentes, et certissimi contrectantes digiti palpaverunt. Tertio, Dominus Papa Nicolaus III. dedit similem bullam. Quarto Dominus Papa Benedictus XII.* il quale per testimonianza di questo medesimo autore nell'esordio del suo libro *pag.* 3. *festum de stigmatibus colendum concessit ordini; et cum sanctae Romane ecclesiae determinatio* (prosegue cit. pag. 234.) *sit certissima, et verissima, et ipsa ecclesia Romana declaravit beatum Franciscum stigmatizatum a Christo, ut patet a bullis praefatis. Quare hoc est firmissime tamquam tenendum, et oppositum tenentem, ut haereticum ab omnibus dispiciendum, et praesertim cum dicti duo summi Pontifices Gregorius, et Alexander, non solum oculis propriis viderint, sed fide dignis testibus, hoc esse attestatum dicant expresse.* E come volete, che io più ne dubiti, quando a tutto ciò concorda la testimonianza che me ne dà pure *S. Antonino* Arcivescovo di Fiorenza? Questi, nel *lib. histor.* 3. *tit.* 24. §. 10. narra, che Papa Alessandro IV. nell'anno 1254. sottopose il monte Alverna, dove accadde la stigmatizzazione all'immediata protezione della Chiesa Romana; e nello stesso anno *Anagniae existens*, sono sue parole, *misit unum servum Christi fidelibus literas deferentem, juxta seriem literarum Gregorii IX. de sacris stigmatibus beati Francisci, in quibus innuit, se illa propriis oculis vidisse. Item alias literas misit archiepiscopo Genuensi, praecipiendo, ut illos qui de imagine sancti Francisci in ecclesia sanctae Mariae, et monasterio Salvatoris Christi malitiose deleverant stigmata, citaret personaliter coram ipso, pro meritis recepturos ultionem: inhibendo sub interminatione anathematis, ne quis de caetero similia attentaret. Nicolaus III. Papa*

circa annum 1280. *misit literas universis Christi fidelibus de sacris Francisci stigmatibus certum testimonium continentes.*

II.

Tengo ora per veri tutti i miracoli, che si raccontano di tanti salvati, perchè sol cingevano i loro lombi di quella corda, poichè, che non si possono promettere i cordonati dall' intercessione di questo Santo, quando il suo domicilio in cielo coi suoi frati non è come gli altri fra i cori degli angeli, e degli altri santi del paradiso? Hanno colà i Francescani il loro nido dentro il torace stesso di Cristo. Narra questo stesso scrittore delle *conformità Francescane pag.* 66. ch' essendo stato rapito in cielo un lor divoto, vide Gesù Cristo colla vergine Maria, e gli altri santi, i quali santi processionalmente andavano a prestar reverenza a Cristo, e alla sua madre. Non vide fra tanti Francesco co' suoi monaci; dimandò perciò all' angelo, che lo guidava: *ubi est beatus Franciscus cum suis in isto loco?* l' angelo gli rispose: *Expecta et videbis beatum Franciscum, et quem statum habet. Et ecce Christus elevavit brachium dexterum; et de ipsius vulnere laterali exivit beatus Franciscus, cum vexillo crucis explicito in manibus, et post ipsum maxima multitudo fratrum, et aliorum; tunc civis ille bona sua dedit fratribus, et factus est frater minor.* Cercate dunque ora di sgridarmi, come fate ad alta voce alla *pag.* 149. *tom.* 1 e di chiamarmi empio, villano, e che non abbia credenza della croce. Come volete, che io da ora innanzi non abbia viva la divozione verso la santità di un' tant' ordine, quando io lo veggo uscire dalla costa di Gesù Cristo? come volete, che io non creda que' miracoli, che ivi aggiungete, se mi fate vedere co' propri occhi i conventi tramutati in fiamme, e sentire colle proprie orecchie tuoni di spaventose voci, che mi sembra udirle, non altrimenti che se io stessi come Moisè nel monte Sinai?

III.

E se non vi sembrassero esecrande bestemmie, quel che si legge in questo medesimo libro autorizzato da tanti Sommi Pontefici, e specialmente dai due Sisti IV. e V.°, perchè conosciate quanto sia grande la mia mansuetudine e docilità, non avrò ripugnanza alcuna di approvare, e conformarmi a que' paragoni, che ivi si leggono *pag.* 18. tra S. Francesco, e S. Gio. Battista: *Franciscus plus fuit quam Joannes Baptista, quia Joannes Baptista tantum fuit poenitentiae praedicator, Franciscus fuit praedicator, et ordinis poenitentiae institutor. Ille fuit praecursor Christi; hic praedicator, et signifer Christi, qua in re ipsum Joannem excedit; item Joannem Franciscus praecedit, quia plures ad Dominum convertit, et pluribus in locis, videlicet in toto mundo. Joannes duos annos, et parum plus praedicavit; Franciscus XVIII. annos, Joannem ver-*

bum de poenitentia accepit a Domino: Franciscus a Domino et a Papa, quod plus est. Joannes Baptista qualis esset futurus per angelum patri, per Spiritum Sanctum et prophetas fuit declaratus. Sanctus Franciscus vero a prophetis, et a Domino Jesu Christo, item per angelum matri, et famulis in specie peregrini declaratus. Sanctus Joannes in utero, et extra prophetavit; beatus Franciscus in utero, idest in carcere apud Perusium captus, cum gaudio, se magnum futurum praedixit. Sanctus Joannes amicus sponsi; beatus Franciscus similis Domino Jesu Christo; Joannes mundo singularissimus fuit sanctitate; Franciscus excellentissimus fuit ad Christum prae aliis stigmatizationis conformitate. Sanctus Joannes in ordine seraphico sublimatus; beatus Franciscus in ipso ordine in sede luciferi collocatus. E se ciò non vi basta, aggiungerò quegli altri encomj, che si leggono *pag.* 39. *Franciscus est melior apostolis, quia illi navem tantum, et alia reliquerunt, non tamen vestimentum, quod in dorso habebant; beatus vero Franciscus, non solum omnium terrenorum facultati abrenunciavit; sed etiam pannos, et foemoralia rejecit, atque mundum corpore, et mente se obtulit brachiis Crucifixi, quod de nullo alio legimus; unde bene poterat Christo dicere: reliqui omnia, et secutus sum te.*

IV.

Non essendovi voi dimenticato de' Domenicani, neppur voglio scordarmene io, tanto più che pure li trovo collocati in paradiso in sede a parte, e se bene non così degna, come i Francescani, con tutto ciò assai più onorevole e distinta degli altri Santi; poichè mi assicura un testimonio degnissimo di fede, quale e quanto è un *S. Antonino* Arcivescovo di Fiorenza *hist. part.* 3. *tit.* 23. 24. *pag.* 190. che rapito una notte S. Domenico in cielo vide ivi Gesù, e a destra la sua madre Maria, la qual'era ammantata di una gran cappa *coloris saphyrini*, e girando gli occhi intorno, vide un innumerabile moltitudine di religiosi di tutti gli ordini, e d'ogni nazione; ma ancorchè diligentemente fissasse il guardo da per tutto, non vide in alcun luogo i suoi figliuoli Domenicani; onde tutto contristato e dolente, prostratosi in terra si pose amaramente a piangere: ma il Signore sentendo questo piagnistèro, fecelo alzare, e lo chiamò a se, interrogandolo. *Cur sic amarissime ploras?* Domenico gli rispose; come volete, che io non versi lagrime; se io guardo nel cospetto della vostra gloria gli uomini di tutte le religioni: *de mei vero ordinis filiis hic proh dolor! nullum aspicio?* Il Signore gli disse: *vis videre ordinem tuum?* Ed egli. *Hoc desidero Domine.* Allora Gesù stesa la sua mano, e postala sotto lo scapulare di sua madre, voltatosi a lui gli disse: *ordinem tuum Matri commisi.* Ma non rimanendo di ciò

Domenico niente sodisfatto, e sempre più mostrando l'ardentissimo desiderio di vedere i frati del suo ordine, di nuovo il Signore gli disse: *omnino vis eum videre?* ed egli: *Hoc affecto mi Domine.* Ed ecco allora: *Mater Domini complacuit filio, cappamque decoratam, qua operiri videbatur, evidenter patefaciens, aperuit, et expandit coram lacrymoso Dominico servo suo; eratque hoc tantae capacitatis, et immensitatis vestimentum, quod totam coelestem patriam amplexando dulciter continebat, sub hoc securitatis tegmento, in hoc pietatis gremio, vidit ille contemplator sublimium, et prospector Domini secretorum, Dominicus, fratrum sui ordinis innumeram multitudinem; conversus est ergo luctus in gaudium, et lamentum in jubilum.*

V.

Come potrò ora più dubitare di quel che mi dite alla *pag.* 166. *tom.* 1. che S. Domenico ricevè dalle mani proprie della Vergine il santo rosario, in vigor del quale armandone i soldati del conte di Montfort furono sconfitti cento e più mila Albigesi combattenti? Come posso ora metter in dubbio l'infinito valore, ed efficacia de' rosarj, e di tutte quelle particolari divozioni che dispensano ai divoti di quest'ordine, per la cui virtù niuno che l'adopera può dannarsi giammai, quando mi assicura ancora questo santo, ed insieme arcivescovo, che da Dio fu comunicata a Domenico quella stessa potestà, che diede al suo figliuolo Gesù Cristo, quando lo mandò in terra per salvar l'uman genere? Ecco ciò, che io leggo nel *cit. tit. cap. seq. pag.* 187. *Dominus ait, data est mihi potestas in coelo, et in terra. Haec potestas non parum est communicata Dominico coelestium, terrestrum, et infernorum. Nam angelos sanctos in sui ministerium habebat sedes ipsi angeli accedentes in humana specie ad fratres; panes ad escam ministrabant eis: si de elementis loquimur; vim virtutis suae oblitus est ignis et aqua fluminis et terra quoque et signo crucis obedivit pluvia ex aere: et quid de infernalibus dicam? certe ad nutum ejus doemones contremiscebant, nec imperium ejus recusare valebant. Quod patet, quando apparentem ipsum in forma fratris secum duxit per convertos, officinas scilicet dormitorii, chori, refectorii locutorii, et postea capituli, et interrogavit de singulis locis, quid cum fratibus ibi lucraretur, quae omnia coactus est explicare.* Come posso dubitare di questa efficacia, quando io leggo pure in questo scrittore, che più facilmente conduce al cielo la via additata da S. Domenico, che quella di S. Paolo? narra *S. Antonino*, verace in questo luogo, che prima di nascere al mondo S. Domenico, si vedeano in Venezia nella Chiesa di S. Marco, dipinte due immagini: in una si rappresentava un religioso vestito coll'abito de' predicatori, che avea in mano un giglio, nell'altra era dipinto, come si vede, l'apostolo Paolo, sopra la quale era

scritto così: *Agios Paulus;* e sotto i piedi della figura si leggeva: *per istum itur ad Christum.* Nella prima era scritto pure, *Agios Dominicus.* E sotto i piedi *facilius itur per ipsum.* Quì fa una chiosa l'istorico, e dice: *nec mireris de scriptura hujusmodi; quia doctrina Pauli, sicut et caeterorum apostolorum erat doctrina inducens ad fidem, doctrina Dominici ad observationem consiliorum, et ideo facilius per ipsum itur ad Christum.* E se non vi sembrassero eziandio bestemmie, que' paragoni assai più alti, che fa quest' arcivescovo, non già con S. Gio. Batista, o S. Paolo, ma con Gesù Cristo stesso, avvisatemelo, poichè tanto io confesserò, che sieno ben tirati e propri, e che di valore fra di loro poca sia o nulla differenza. Lunga e nojosa cosa sarebbe, se io volessi quì trascrivere quell' infinibile catalogo, che ei ne tesse Ben merita la pena ed il travaglio di leggerlo alla 3. *parte* dell' intiero *tit.* 23. e 24. perchè son sicuro che ne riceverete un gran contento, ed una celeste consolazione degna del vostro spirito,

VI.

E giacchè nella *pag.* 157. *del tom.* 1. vi mettete a parlare anche de' Carmelitani, come posso dubitare io ora di quanto mi narrate, dell' istituzione, ed infinito valore ed efficacia de' loro scapulari; quando mi assicurate, che per autentici documenti (dei quali ancorchè non ne portiate alcuno, io con tutto ciò rimango nella vostra fede) costa, che la gran Madre di Dio, visibilmente con lo scapulare in mano fisico e reale apparve a S. Simone Stocco, e colle sue proprie mani glie lo pose addosso, dicendogli queste notabilissime, e memorande parole: *dilectissime fili recipe tui ordinis scapulare, meae confraternitatis signum, tibi et cunctis carmelitis privilegium, in quo quis moriens, aeternum non patietur incendium. Ecce signum salutis, salus in periculis, foedus pacis, et pacti sempiterni.* Come dunque posso più temere, ch' io mi abbia a dannare portando addosso questo scapulare, quando per osservanza di questo contrasto irrevocabile ed eterno, la Vergine Maria, che so che con lealtà attende le sue promesse, e i suoi patti, non permetterà che l'anima mia grave di colpe, che fosse, sia assorbita dal tartaro, a penare ivi eternamente in perpetui incendi? È vero, che il patto si restringe alle sole pene infernali, ed eterne, e non può abbracciare quelle del purgatorio, che sono temporanee. Ma chi promette il più, son sicuro, che darà il meno. E i nostri curiali sogliono dire, che la somma minore è contenuta nella maggiore, e quando ciò mi si contrastasse, io potrei ben dimostrarlo con allegazione a parte, e mi farei far giustizia. E che m' importa che *Launoi*, anzi lo stesso vostro padre Gesuita *Papebrochio* reputi queste apparizioni, e questo scapulare dello Stocco per favoloso, quando voi, oltre di un sì legittimo documento, mi aggiungete anco de' miracoli, per quel che accadde nell' esercito di Luigi XIII. Re di Francia ad un soldato abitiniato? E solo stupisco

della trascuraggine di quel Re a non fare abitiniare all' istante tutti i suoi soldati, i quali forniti di tali impenetrabili armature gli avrebbero in poco tempo conquistato tutto il mondo. E poi qual difficoltà posso io più avere, quando voi mi aggiungete eziandio la testimonianza di un Papa, quanto e quale fu Giovanni XXII. il quale depone, che la Vergine stessa per sua viva voce avea pronunciato il riferito decreto, con ingiungerli che non differisse punto di confermare, e promovere cotal divozione nella Chiesa; onde egli incontanente promulgò la sua prima famosa bolla, che dipoi confermarono ben altri sette Sommi Pontefici, siccome leggo alla *pag.* 159. *del tom.* 1. delle vostre *riflessioni*. Ora comprendo, che possono pur gridare, e *Launoi*, e il *Papebrochio*, e cento altri loro pari, e l' esperienza stessa, e i fatti perenni, ancorchè chiari e manifesti, che convincono per favolosa, non men l' origine de' Carmelitani da Elia, che lo scapulare Stocchiano, che in queste materie devo io credere più al detto di un Papa, che a mille riprove ed esperienze in contrario; e conosco che in casi simili, bisogna aver sempre in bocca quella risposta, che diede colui a chi gli fece toccar con mano, l' origine dei nervi procedenti dal cerebro e non dal cuore, dicendogli, che così confesserebbe, se *Aristotile* non avesse scritto il contrario.

VII.

Poichè osservo nelle vostre *riflessioni*, che de' religiosi degli altri ordini poco o nulla vi cale, e sol di passaggio fate d' alcuni pochi motto; perciò di questi anch' io in un passo mi varco, e non già perchè non potessi darvi consimili documenti del profitto, che mercè delle vostre lettere ho fatto sopra le loro cronache, e non sia ora ben istrutto per tanti prodigiosi miracoli, che vi ho letti in loro conferma dell' infinito valore, ed efficacia delle proprie insegne di ciascun ordine. Piacevi solo accennarmi i Teatini e gli Olivetani, ed in ciò con vostra buona pace avete il torto d' incolparmi di poca stima, che io d' essi abbia fatto; quando nei primi io non condanno il loro instituto di vivere abbandonati unicamente alla Divina provvidenza, senza poter nemmeno cercar limosine, ma ammiro la semplicità, e dabbenaggine de' nostri Napoletani, che gli corsero dietro ad arricchirli per forza, e a loro dispetto. E noto in ciò l' equabilità del vostro animo spassionato, che con tutto che tra i Teatini, e quei della vostra compagnia ci sieno passate non meno antiche che nuove emulazioni, con tutto ciò mostrate, che vi sieno molto a cuore. Dei secondi, a torto pure m' accagionate di poco rispetto, quando io non ho tralasciato di commendare la gratitudine, che gli Olivetani usarono ai loro benefattori i Re Aragonesi, come avrete già osservato nella *pag.* 224. *del* 6. *tomo dell' istoria civile*; virtù che di radosi legge esercitata dagli altri religiosi nelle loro cronache, e molo meno negli annali della vostra compagnia. Ed in fin che non mi risolverete que' dubbi che mi occorrono intorno alla vostra morale, che

vi proporrò più innanzi, io crederò che fosse una sfacciata calunnia quella che leggo alla *pag.* 95. *del tom.* 1. delle vostre *riflessioni*, e che leggo ancora nel vostro indice tra le proposizioni ingiuriose, dove m' imputate che io gli accagionassi di costumi superstiziosi; se con animo pacato e non agitato zelo, che sovente vi fa travedere, aveste ben letto quel che io scrivo nella *pag.* 292. *tom.* 5. intorno all' istituzione di quest' ordine, avreste scorto che quei tre Sanesi, i quali si ritirarono a menar vita solitaria nel monte Olivetano, furono accusati al Pontefice Giovanni XXII. come inventori di nuove superstizioni; onde furono costretti giustificare il loro istituto a quel Pontefice, il quale diede commissione al vescovo d' Arezzo, che prescrivesse loro la regola, colla quale dovessero vivere; siccome il vescovo fece, dando loro la regola di S. Benedetto, e facendoli vestire di un abito bianco. Quel nuovo ordine fu poi approvato nel 1372. da Gregorio XII. e da Martino V. anche confermato. Dove sono dunque i costumi superstiziosi degli Olivetani, quando fu istituito il loro ordine sopra le regole di S. Benedetto, dopo che i Sanesi si purgarono dalle accuse fatteli di inventori di nuove superstizioni, e giustificarono a Papa Giovanni il loro instituto per molto pietoso, ed innocente?

VIII.

I vostri Gesuiti, sì, che vi muovono a parlarne in più luoghi, ed ancorchè non potete negare i fatti, ricorrete da valente avvocato alla legge per legittimare i loro prodigiosi acquisti; onde scovrendomi i nuovi titoli, io ora gli riputerò, non pure non ambiti, e procurati, ma miracolosi. E qual maggiore, e più stupendo miracolo può essere di questo, che non ostante un sì solenne decreto definito dai vostri padri in una congregazione generale, per la quale siccome me ne assicurate alla *pag.* 141. *tom.* 1. *Placuit magno consensu patribus, ut cederemus cuicumque juri ex concilio nobis provenienti, et juxta nostras constitutiones, et vota, quae post professionem emittuntur, paupertatem in professis, ac ipsorum domibus retineremus, et ita cesserunt totius societatis nomine.* E non ostante che il padre *Vincenzio Caraffa* vostro generale perpetuamente, e sempre che sedete a mensa vi ricordasse ciò, che dagli altri generali era stato ordinato e proibito; che di niuna maniera trattino, o ascoltino chi proponesse di fondar nuovi collegi, se non fosse di fondare qualche nuova casa professa; contuttociò ripugnando i vostri superiori per adempimento delle regole a non fondarne, pure miracolosamente se ne vedono eretti tanti, che le case professe, come che poche, si possono numerare, ma de' collegi come che innumerabili, non se ne può ora tener più conto, nè ridursi a quinterno. Confesso ora che non già l' eccellente lor condotta in procurare di rendersi padroni non men delle coscienze, che delle case de' nobili, e de' po-

polari, nelle loro congregazioni instituite per tutta sorte, e condizioni di persone, nè la lor morale adattata alle inclinazioni di tutti i penitenti di qualunque umore, costume, o sentimenti che si fossero, produssero tanti, e sì prodigiosi acquisti; nè per aver aperta pubblica scuola di traffico, e di mercanzia, siccome fanno in Napoli, non tralasciando di far la mercatura di porci, di panni forestieri, di formaggio, e di vino, per cui tengono aperto un pubblico magazzino; nè finalmente per aver in Napoli, e in Roma, aperto banco da rimettere in ogni angolo del mondo ogni gran quantità di danaro, talchè non mancò il padre *Rinaldo* per questa cagione, trattarli da trapeziti, e nummularj; gli vennero tante ricchezze, ma piovvero da alto per vie soprannaturali, e miracolose. E che sebbene il padre *Ribadeneira*, il quale per essere stato compagno di *S. Ignazio*, scrivendo la sua vita, dica, che *S. Ignazio in vita non facesse alcun miracolo*; molti però ne fece dopo la sua morte, e specialmente quello di arricchire la sua compagnia di tanti beni, non ostante che per adempimento della regola si facessero dai superiori tutti gli sforzi di rifiutarli.

IX.

Che sebbene quei della vostra compagnia non inclinassero a foggiar nuovi scapulari, e non molto badassero ad istituire particolari divozioni; poichè la loro morale gli ha posti in istato di non aver bisogno di aprire consimili botteghine, con tutto ciò scorgendo, che pur essi spediscono patenti di sicurtà, e franchigia a coloro, che prendono per loro particolar protettrice la gran Vergine Maria, recitandole alcune particolari divozioni, in virtù delle quali è impossibile, che possano dannarsi, ammetto ora, e mi conformo alla sana dottrina del vostro padre *Francesco di Mendozza* Gesuita, il quale nel suo *viridarium sacrae et profanae eruditionis ad lib. 2. de floribus sacris, problema IX. n. 52.* proponendosi questo problema; *Utrum Beatae Virginis cultorem in aeternum damnari impossibile omnino sit?* lo risolve con questa distinzione, che se si riguarda il modo di parlare, *dico periculosam non esse, sed securam hujusmodi locutionem. Impossibile est damnari eum, qui Beatam Virginem colit;* se poi si riguarda a ciò che sia in realtà; pur ci soggiunge al n. 13. *dicere possimus, cultores Beatae Virginis esse indamnabiles, quia, etsi non sint impeccabiles, non perseverabunt tamen finaliter in peccato, Beata Maria Virgine illis impetrante congrua auxilia, quibus infallibiliter resipiscant, ac tandem salventur.* E così poi sono pure tali divoti menar quella vita licenziosa e libera, che loro piace, che saranno sicuri di non morire in peccato, ed infallibilmente si salveranno.

Quì per non darvi maggior noja ho stimato finire il mio simbolo, e finendolo ripeto quello stesso, di che mi sono protestato nel principio, e torno a concedervi ampia facoltà d'aggiungervi ciò che

vi piace, perchè intorno a questi punti di dottrina, io non voglio; che fra noi vi sia la minima discordanza: uno spirito reggerà i nostri cuori, e un sol concetto le nostre menti. E se il demonio vi tentasse (che io non crederei poter esser d'altri opera, che di lui) a dirmi che in Roma non tutti tengono questa credenza, nè tutti gli scrittori mostrarono nelle opere loro tai sentimenti: non vi fate ingannare. Tollera ella questi *mediani* (voce antica) e non ardisce scovertamente nuocerli, ma la lunga esperienza vi dee aver fatto accorto, che questa razza è la più mal vista, e mal gradita. Non molto essi profittano in quella corte, che aborrisce questi terzi partiti. Li vuole interamente e assolutamente convertiti, e se non gli ha per eretici, almeno passano per ingegni torbidi, per troppo saputi, per sediziosi, e temerari. Voi sapete i guai, che passò il vostro cardinal *Bellarmino* per quella distinzione di potestà diretta, e credo, che sappiate ancora il rischio che corse il cardinal *de Luca*, perchè della giurisdizione ecclesiastica non sentiva sì altamente, quanto conveniva. Niente vi dico di *Melchior Cano*, di *Natale Alessandro*, di *Pietro* di *Marca*, di *Fleury*, di *Tillemont*, del *Pagi*, di *Dupino*, che voi non potete nemmeno sentir nominare, e di tanti altri. Per istorici vi vogliono i *Baroni*, e i *Battaglini*, vi vuole il vostro padre *Juvenzi*; che con tanta veracità scrisse gli affari, e le controversie della Cina, ed altri di simil farina, i quali abbiano incalliti i volti in mentire, e addestrate le mani a storcere i passi, e troncarli, mutarli, e sovente anche a fingerli. Per giuristi vi vogliono i *Rubeis*, i *Pignatelli*, i *Marta*, e chi potrebbe rammentarne tanti della turba innumerabile e infinita? Sicchè non mi state in questo a storcere dal mio proponimento, perchè io intendo intorno a questi punti di dottrina, più tosto abbondare che esser posto tra quella dispetta, e mal consigliata razza de' mediani.

DUBBI INTORNO ALLA MORALE.

Le mie difficoltà unicamente si riducono intorno alla morale, e se mi assicurerete di quest'altra via, che ci è più agevole, amena, e spaziosa della nostra salute; che chi crede negli articoli precedenti, per merito d'una tanta fede acquisti franchezza, e libertà di vivere, e regolare le sue azioni, come glie ne viene voglia, talchè non se gli imputerà a peccato qualunque trascorso: allora sì, che le mie obbligazioni verso la vostra cordialità, ed affezione saranno veramente memorabili ed eterne. Con ragione potrò chiamarvi il mio nume tutelare, il mio liberatore: mi mette in isperanza che sarà così l'esempio vostro. Io ancorchè non avessi avuta la sorte di giammai conoscervi, nè di sapere il vostro nome, se non in questa occasione, nè mi fossero noti i vostri fatti, e i vostri andamenti: pure da questa opera delle *riflessioni morali*, che vi è piaciuto dar fuori alla luce del mondo, comprendo che tutte le altre vostre operazioni debbano corrispondere alla medesima, e che le avrete regolate colle stesse massime, e colla stessa morale. Sicchè i dubbi che io ora vi propongo

non si restringono solamente a quelle virtù, che veggo esercitate in quella, ma a tutte le altre umane azioni, e in tutto ciò che può occorrere nella società civile degli uomini, ne' contratti, ne' giudizj, ne' traffichi, ed in fine in tutte le umane faccende.

DUBBIO PRIMO.

Primieramente dimando se chi professa una tal dottrina possa impunemente malignare il suo prossimo, presso il Principe, e suoi ministri; anche valendosi di menzogne, e d' impudenti calunnie.

Me ne mette in dubbio questa vostra opera; poichè essendo *l' unico vostro intento di discreditarmi in questa corte*, senza che io vi avessi fatto alcun male come a me ignoto, e lusingandosi la vostra semplicità, e dabbenaggine, che qui, e in Napoli fossero uomini simili a voi, e così scemi di cervello, che non conoscessero il vostro perverso fine, e melensaggine, sicchè vi potesse riuscire farmi cadere nell' abominazione di tutti: veggo a questo fine poste in opera le più sciocche sì, ma che non lasciano d' esser insieme le più nere, e sfacciate malignità, che da tristi diavoli dell' inferno, possano mai a mente umana suggerirsi. E perchè nell' impudenza non vi sia chi vi oltrepassi; cominciate sino a dire *tom.* 1. *pag.* 3. che io, nell' *istoria civile* parli ingiuriosamente, e con molto strapazzo degli Austriaci stessi, e non risparmiate lo stesso nostro *augustissimo* Monarca, a chi l' opera fu dedicata, e consagrata. Ma il buono è che siccome queste accuse danno orrore per la loro manifesta malignità, così muovono stomaco per la loro scipitezza, e compassione insieme, in vedere sin dove, ed a qual estremità di delitti possa arrivare un cervello d' uomo, una volta che forte passione lo alteri, e stravolga. Forse io terrò miglior ordine di voi, e perciò senza conturbarlo, siccome vi è accaduto spesso nelle vostre fanatiche lettere, comincerò da Carlo VI., facendomi indietro sino al Re Ferdinando il cattolico.

Parvi dunque, che sia ben fatto, e lo possa permettere questa nuova morale, che fra le lodi, che io dò a questo augustissimo Principe, avendovi annoverata anche quella d' aver distinti i confini tra il sacerdozio, e l' imperio, talchè oggi ammirasi la giustizia, e la giurisdizione ecclesiastica nel suo giusto punto, lasciandosi al sacerdozio quel che è d' Iddio, ed all' impero quel ch' è di Cesare: parlo, che questa lode dopo averla anche trascritta colle mie parole, con inaudita impudenza e malignità, siavi permesso di guastarla, torcerla, ed interpretarla a sì perverso senso, che ciò fosse lo stesso, che stabilire a Cesare un trionfo, in cui tra le insegne di tanti Regni e Provincie conquistate, la più bella a vedersi, sia la sola del sacerdozio strascinato in catena? Queste sono le vostre parole, che si leggono al *tom.* 1. *pag.* 6. delle vostre *riflessioni*. E se per voi, come l' date a sospettere nella *pag.* 4. il ridurre ad armonia queste due po-

tenze, sia lo stesso, che strascinare il sacerdozio in catena, perchè siete nella credenza de' primi articoli fondamentali del precedente simbolo, che il sacerdozio non meno nello spirituale, che nel temporale dee signoreggiare, e non avere altri in questo mondo, che *suddìti;* dovevate avvertire, che quando allora io scrissi così, non potevo avere questo sentimento, poichè la mia conversione, non era ancor seguita, nè io la devo ad altri, se non alla vostra opera, che ultimamente ebbi nelle mani.

Di Carlo II., e come senza aver punto di rossore e con fronte dura più, che un macigno, avete potuto francamente dire nella *pag.* 9. che » per tutti gli anni del suo governo, di cui si contano gli av» venimenti, non meritò aver nome nell' istoria civile? « Quando nella *pag* 161. del *tom.* 8., che voi stesso additate nel margine (che è una forte riprova, che nell' impudenza non avete pari) non fu risparmiata alcuna delle sue lodi, di pietà, di clemenza, di coscienza, e di beneficenza inverso la città di Napoli, e nel Regno per molti privilegi, e grazie concedùtegli, e che lasciò pure a noi questo piissimo Principe alcune sue leggi? E questa vostra morale dunque, che vi ha pure addestrate le mani a malignamente stravolgère, e falsificare le mie parole, e trascriverle tutt' altro che sono nell' originale? Io favellando di Carlo II., scrivo così: » Fra le sue virtù, » furono ammirabili la pietà, e la religione; giammai se ne intese » parola alcuna ingiuriosa: avea una somma applicazione al dispac» cio, privandosi sovente dell' ore del divertimento per non mancare » alla spedizione di quello: nè mai risolveva cosa, senza che prece» desse il consiglio de' suoi ministri; ed eseguiva i loro dettami con » tanta esattezza, che anche le cose, che egli ardentemente desidera» va, si asteneva di farle, e sovente ne ordinava di molte, anche » contro il proprio sentimento, sempre che così egli era da' suoi » ministri consigliato, riputando, che in cotal guisa operando, non » avea di che render conto a Dio dell' amministrazione de' suoi regni.» Or rileggete ora le vostre trascritte *pag.* 10. dove oltre i crudeli scempi, e troncamenti, vi aggiungete anco quella benigna interpretazione: che io col proporne la pietà, lo fo apparire qual Re da niente. Sarà pure, un fine tratto dalla vostra morale, quello che scopro nella vostra opera, che nell' indice fra le proposizioni ingiuriose, notate questa, che „ Carlo II. condusse nel suo „ Regno la monarchia a miserabile stato „ riportandovi al *tom.* 1. *pag.* 10., dove non recate altro, che le mie parole del principio del *lib.* 33., dove riferendosi l'opinione di alcuni, che credettero, che la monarchia di Spagna da Filippo II. cominciasse a declinare, si prosegue a dire „ Onde le Fiandre si perderono, ed „ in decorso di tempo nel regno di Filippo IV. suo nipote, la „ Catalogna, Napoli, e Sicilia si videro in pericolo; Portogallo „ sottratto, e la monarchia finalmente ridotta in quello stato „ miserabile, che fu veduto nel regno di Carlo II. „ Forse alcuni diranno, che questo non sia difetto della vostra morale, ma della

vostra logica, credendo esser lo stesso aver Carlo II. ridotta la monarchia a stato deplorabile, che cominciando a declinare sino dai tempi di Filippo II. si fosse poi, tratto tratto, ai tempi del suo pronipote, ridotta in quello stato, che ciascuno coi suoi propri occhi vedea. Ma costoro immaginando così, mostrano non meno essere ignoranti, che temerarj. Come posso avere un tal ardimento di attaccare per iscimunita la vostra logica, quando in raziocinj ben tirati non ha pari al mondo? Ignoranti, perchè non hanno avvertito, che voi in quell' indice per renderlo più orrendo, avete assentata non pur questa, ma moltissime altre proposizioni, le quali riportandosi anche il lettore alla stessa pagina delle vostre *riflessioni*, non si trovano affatto. Essi ripiglieranno: ma ben matto, e scimunito sarà costui, che faccia un indice, il quale poi non corrisponda coll' opera. Questo appunto è il non sapere la finezza di questa morale, e non intendere i sottilissimi suoi artificj. Vi riderete della loro semplicità, non sapendo che l' unica vostra fiducia, e appoggio di potermi discreditare in questa corte e altrove, era riposto in questo indice, il quale senza l' opera, in una nuova maniera, faceste subito volar attorno, ed aveste la cura di farne pervenire anche in Vienna in mano de' vostri compagni alcuni esemplari, ma l'opera non mai. Costoro mostrandogli ad alcuni idioti, dov' è l' ordinaria loro pastura, e ad altri, che non avean letta l' istoria civile, nello stesso tempo che ne inculcavano l' orrore, non lasciavano per la lor carità di compatire il mio stato infelice, in vedermi in un baratro d' errori, e confusioni. E tengo di certo, che quando loro avviserete questa mia conversione, ne avranno non disugual piacere, e contento di quello, che sarà stato il vostro.

Per non rompere il filo di tutti i Re Austriaci, con Filippo IV. avete voluto unire anche Filippo III. e così nell' indice, come nella opera *pag.* 9 *dite* „ Di Filippo III. e IV. sarebbe lungo riferire le „ maniere dispregevoli, con cui spesso ne fa menzione fin a dar anche „ loro nome di grande, come suol darsi al fosso „ Quì sì, che io scuopro apertamente quanto sia grande l' efficacia di questa morale, in virtù della quale io potrò da ora innanzi sicuramente far ciò, che voglio. Non additate però, contro il vostro costume, la pagina ove dò io a questi Re tal nome. Taci, so che mi direte all' orecchio, se io scuopro il foglio, la calunnia sarà manifesta. Senti, *figlio caro*, quando noi trattiamo d' infamare e discreditare qualcuno, poichè lo facciamo per fine di ridurlo in via e di salvargli l' anima, tutto si lece, tutto si può E vero che voi nella *pag.* 24. *del tomo* 8. della vostra *storia* del solo *Filippo IV.* scriveté; e che del fastoso titolo di grande, che gli fece assumere il conte Duca, ne incolpate questo ministro, a cui e non al Re erano drizzati i motteggiamenti de' suoi emuli, dicendo „ Tanto che gli emuli del conte Duca con argutezza „ Spagnuola solean motteggiarlo dicendo, che il Re era grande come „ il fosso, il quale s' ingrandiva tanto più quanto più si scemava il terreno della sua circonferenza „. Contuttociò quando io a Filippo

IV. ho aggiunto di mio capriccio anche il III., e che questo motteggiare, ancorchè fosse d' altri, io l' ho addossato a voi; questo niente vi dee importare, e molto meno a me, quando si tratta di salvare un' anima traviata, e perduta. Sì, io vi rispondo, tutto va bene, e tanto e non meno si potea sperare dall' efficacia di questa morale. Ma come facciamo per quel passo, che soggiungete, tratto dal *tom.* 8. *pag.* 40. dove si rapporta ciò, che tutti gl' istorici concordemente scrissero del sistema d' allora della corte di Madrid, e che que' regali confessori erano Gesuiti, e quel che è peggio, che niente l' istorico civile ripone del suo, ma non fa altro, che trascrivere le parole stesse di *Battista Nani*? Quì la vostra morale certamente non potrà giovarvi; poichè si entra in punti d' istoria, ed io un' altra volta vi ho riverentemente avvertito, che non vi lasciate far tirar dentro questi intrighi. Il vostro forte sia la morale, e la logica, in che niuno potrà vincervi, e lasciate andare tutto il resto. Ecco per non dipartirmi da ciò. Voi pure alla *pag.* 19. declamate contro quello stesso passo, lusingandovi, che bastasse a far conoscere l' odio intestino concepito contro la nazione Spagnuola, e che non mi cadesse neppur in pensiero quanto ha Cesare d' amore per quell' inclita nazione. Eppure quelle non sono mie parole, ma del *Nani* stesso, e i sentimenti sono di quanti mai hanno scritto istoria di quei tempi. Che voi, per non far manifesta la calunnia abbiate taciuto le lodi, che io dò a questa nazione al *tom.* 6. *p.* 203. *e* 204., questo si può difendere colla vostra morale; che voi non sappiate le leggi dell' istoria, che prescrivono, nè per amore doversi tacere i vizj delle nazioni, nè per odio occultar le virtù, si condona alla vostra ignoranza; ma aver allegati in prova dell' impostura que' sentimenti che sono universali di tutti gli storici, e quelle parole che non sono mie, ma del *Nani*; a questo sì, che io non vi trovo scampo. Non mi maraviglio perciò, che notiate quel che non io, ma quanti mai scrissero de' costumi, e difetti di questa nazione; e che non notaste quelle lodi, le quali mi lusingo, che non troverete in altro scrittore Italiano. Le replicherò quì per farvi rosso, se ben' io fortemente dubito, se questo colore fosse mai noto al vostro volto. „ Non vi ha dubbio (sono le mie parole della „ *pag.* 545.) che gli Spagnuoli per ciò che riguarda l' arte del regnare „ s' avvicinassero non poco a' Romani, e' *Bodino*, e *Tuano*, ancorchè „ Francesi, siccome ancora *Arturo Duck* Inglese portarono opinione, „ che di tutte le nazioni, che dopo la caduta dell' Impero, signoreggiarono l' Europa, la Spagnuola, in costanza, gravità, fortezza, e prudenza civile fosse quella che più alla Romana s' assimigliasse. „ Nello stabilir delle leggi, niun' altra nazione imitò così da presso i „ Romani quanto che la Spagnuola: Essi diedero a noi leggi savie, e „ prudenti, nelle quali non vi è da desiderar altro, che l' osservanza „ e l' esecuzione ».

Di Filippo II. ve ne sbrigate in poche parole, e di Carlo V. un poco più. Ma nel primo vi accade lo stesso, poichè alla *pag.* 8. non rapportate che alcune parole, le quali troverete pure in quanti han-

no scritto delle azioni di quel Principe. Nel secondo sì, che vi potrebbe entrare un poco della vostra morale, e della logica ancora, poichè alla *pag.* 6. indefinitamente e generalmente dite, che io scrivo, *Carlo V. non aver avuto consiglio*, e poi la cosa si riduce ad una spedizione particolare, qual fu quella di Tunisi, e chi legge la *pag.* 62. del *tom.* 7. dell' *istoria civile*, troverà che non io, ma a quei tempi non mancò chi giudicasse quella spedizione aver avuto infelice, ed inutile successo per poco consiglio di Cesare, che potendosi fare assoluto signore di quel Regno, avesse col renderselo solo tributario, voluto lasciarlo al Re Muleasser; *e Tommaso Campanella* in que' suoi fantastici *discorsi sopra la monarchia di Spagna* non si ritenne perciò di biasimarlo. Ma in ciò che poi vi siete voluto inoltrare, eccovi caduto ne' medesimi intrighi; poichè quanto trascrivete delle somme riscosse da Clemente VII., che si governasse col consiglio di M. Gerres, e de' donativi: credendo declamare contro di me, gridate contro il *Guicciardino*, e contro tutti gli storici di que' tempi, e intorno ai donativi, contro gli scrittori Napoletani, che hanno tessuti de' medesimi particolari cataloghi.

Per la stessa cagione io non so trovarvi scampo perciò, che alla *pag.* 3. riflettete sopra Ferdinando il cattolico. E vero che per difesa vi potrebbe entrare un poco di morale, primieramente, perchè additate un foglio falso, rimettendo il lettore al *tom.* 3. *pag* 153. affinchè non trovando niente in quello, ed all' incontro trascrivendone le parole, almeno lo mettete in dubbio; e per secondo, perchè vibrate l' accusa nel principio della vostra prima lettera, affinchè i lettori nel cominciare, si raccapricciassero nel sentire correre ingiurie espresse di Carlo, e degli Austriaci. Ma quali saranno queste ingiurie espresse? Ah male avveduto: Ecco che lasciando la morale, non ve n' accorgendo date di piglio all' istoria, e precipitate nel fosso. Trascrivete quelle parole, che non già si leggono alla *pag.* 153. ma alla *pag.* 203. *del* 6. *tom.* e credendo di trascrivere le mie parole, non v' accorgete, che trascrivete quelle del *Guicciardino*. Le mormorazioni, che s' intese Ferdinando d' Aragona per aver spogliato il casato suo proprio del Regno d' Aragona, per fare maggiore la grandezza del successore degli altri Regni di Castiglia, qual era il Re Carlo d' Austria, e consentire contro il desiderio comune della maggior parte degli uomini, che il nome della casa sua si spegnesse, e si annichilasse, sono rapportate non pur dal *Guicciardino*, ma da quanti storici mai scrissero di que' tempi; ma la vostra disgrazia è stata, che l' autore dell' *istoria civile* non si contentò solo di narrarle, ma si è servito in narrandole delle parole stesse del *Guicciardino*, sicchè tutti costoro si sono lasciati in far correre ingiurie sì espresse degli Austriaci. Chiamate dunque voi ingiuria il rapportare, che fanno gli storici i vari discorsi, che il mondo fa sopra le azioni de' Principi grandi? Ma l' intrigo non finisce quì. *Quest' infame autore dell' istoria civile al tom.* 8 *pag.* 159., narrando le insinuazioni che gli Spagnuoli „ e fra gli altri il

„ cardinal Portocarrero, suggerivano al Re Carlo II., perchè tutta
„ intiera facesse pervenire la monarchia di Spagna al Duca d'Angiò,
„ poichè altrimenti essi l'avrebbero veduta lacerata, e divisa in mille
„ pezzi: „ *soggiunge queste parole* „ Ricordavangli, che il savio Re
„ Ferdinando il cattolico, ancorchè avesse potuto inalzare al trono,
„ almeno de' Regni propri, e da lui acquistati colle forze d'Aragona
„ uno del suo casato, volle nondimeno chiamare alla successione di
„ tutti, Carlo d'Austria Fiammingo, perchè ben conosceva, che nella
„ persona di quel potentissimo Principe, e per quel che era, e per
„ quel che dovea essere, potevano que' Regni mantenersi uniti, for-
„ mando una ben' ampia monarchia, la quale avrebbe potuto lunga-
„ mente durare, e non dissolversi con iscadimento della sua gloria,
„ e dell'inclita nazione Spagnuola „. A quale de' due partiti vi ri-
solverete ora; di lodare il Re Ferdinando, o di biasimarlo per quel-
l'azione? Voi che volete mostrarvi sì buon lodatore degli Austriaci,
avvertite bene dell'inviluppo, in cui siete dal quale nè la vostra mo-
rale, nè la vostra logica, son sicuro che potrà distrigarvene. E così vi
lascio in pena della vostra curiosità, di voler fuori del vostro forte
spiare ciò, che si passa nell'altre professioni, delle quali e specialmente dell'istoria osservo, che ne state affatto ignudo, non sapendo nemmeno, che obbligazione dell'istorico sia, parlando di qualunque gran Principe, o nazione, rapportare non meno le sue virtù, che i vizj, niente per amore amplificando, niente per odio detraendo. Queste sono le prime, e pur troppo note regole: eppure a voi son ignotissime. Che dovrò fare? Rimettervi a *Luciano* in quel suo trattatino, *Quomodo conscribenda sit historia*. Ma voi, o avete scrupolo di leggerlo, o difficoltà d'intenderlo; leggete il *Mascardi*, e se pur questo che scrive italiano non v'aggrada, almanco leggete il *Don Chisciotte* tradotto in nostra lingua, che vi riuscirà più facile insieme, e più piacevole.

Vi lascio perciò, e v'abbandono in tutto il resto che non sia morale; ed io intanto ho voluto parlarvi delle cose precedenti, perchè poteste con maggior certezza assicurarmi sin dove possa stendersi nel malignare la forza e l'efficacia di quella che voi possedete. Del rimanente so, che perderei il tempo in seguir la vostra traccia intorno a ciò, che pure per lo stesso fine soggiungete degli elettori, e dell'origine della dignità elettorale. E che dovrei dire intorno a ciò, che notate alla *pag.* 18. additando nel margine la *pag.* 5. *e* 6. del *tom.* 8. *dell'istoria*, dove si parla delle gare passate per l'elezione all'impero tra Carlo V. e il Re di Francia, e che tutto il successo è narrato quasi colle stesse parole del *Guicciardino*, di cui pur s'allegra il suo *lib.* 13 *dell'istoria d'Italia*? Ma ove mi metterei se entrassi a parlare dell'origine del collegio elettorale, di cui oggi tanto si trova scritto, e pubblicato, che è venuto ormai il più trattarne a nausea? E pur voi ne siete così digiuno che chi ne scrive contro il vostro concetto, credete che l'abbia preso da *Mattia Illirico* autore da me neppur veduto nella corteccia, quando specialmente de' mo-

derni, ve ne sono delle migliara assai più accurati, e diligenti investigatori di una tale istituzione. Ve ne farò sapere i nomi e i trattati, quando mi darete più accertati riscontri d'aver fatto miglior profitto in questo mestiero.

Ma fin dove potranno stendersi queste arti maligne che lecitamente possono usarsi presso Cesare, e suoi supremi ministri? Forse al sol fine, che il traviato venga corretto con carceri, proscrizioni, ergastuli o esigli? Più oltre, insino alla morte. Non senza tremar da capo ai piedi io leggo alla *pag.* 17. che perchè io non sento col *Baronio* e *Bellarmino*, intorno all'istituzione del collegio elettorale, dovrebbe il nostro Augusto mosso da furor giusto far sentire all'empietà per prova il taglio, non che vedere il lampo di quella spada, che cinge la difesa del Vaticano. Non vi sarà per me spirito di pietade alcuno? niuno tornate a replicarmi alla *pag.* 283. Bisogna per far salvo il tempio recidere il capo indegno. Oimè! Non vi sarà di perdono speranza alcuna? Una. E qual sarà? Questa vostra conversione. O mio gran liberatore; e come potrò io aver parole bastanti per esprimere i grandi, ed eterni obblighi, che vi debbo? voi in un punto salvate il mio corpo da crudel morte, e date vita eterna, ed immortale alla mia anima. Il solo Pontefice Romano, giusto non meno, che liberal dispensiero di premi e di corone; potrà rimunerare questa vostra sì gloriosa memoranda e pietosa azione. Non vi è umano premio, che basti: vi son dovuti gli eterni immortali ed incorruttibili; e poichè ve gli avete meritati, giusto è che gli conseguiate ancora, e non frapponga maggior dimora ad introdurvi nella possessione del regno celeste, di cui ne ha egli ambo le chiavi.

DUBBIO SECONDO.

Se chi professa la dottrina contenuta ne' riferiti articoli possa francamente calunniare il suo prossimo presso tutti gli ordini delle persone, addossandogli delitti gravissimi; sicchè venuto in odio, ed abominazione di quelli, la sua rovina sia certa e irreparabile.

Mi mette di ciò in dubbio pure la vostra opera, poichè osservo dalla medesima, che non si è risparmiata calunnia sfacciata, e nera che si fosse, che non si sia adoperata per rendere abominevole presso tutti, l'autore dell'*istoria civile*. Osservo, che con tutto che vi mettiate a scrivere contro un'opera, nella quale la più rigida, e sforzata censura di Roma non ha potuto trovare alcuna proposizione ereticale, essendosi contenuta nell'*haeresim ut minimum sapientes*: quando ora par, che quelle congregazioni abbiano ridotto ad un certo formulario le proibizioni de' libri, nel quale con facilità, quasi per ogni libro fanno correre eziandio il *imo etiam haereticas*; siccome si vide in Napoli ai tempi di Clemente XI. nelle proibizioni de' libri stampati per difendere l'editto regio, intorno a doversi conferire i

beneficj a nazionali; voi all' incontro co' soli gridi, e schiamazzi senza provarle, piantate nel vostro indice:

PROPOSIZIONI ERETICHE.

E quali sono queste eresie? Eccole: al *tom.* 1. *pag.* 58. *Voi dell' esterior polizia della Chiesa dei tre primi secoli, e del governo dei Vescovi, e del Presbiterio parlate come un calvinista. Date il repete a S. Cipriano;* il repete a S. Cipriano? *Vi mostrate un Presbiteriano; seguite il sentimento di Grozio intorno al governo delle Chiese.* Che volete che in ciò seguissero l' esempio delle sinagoghe. Miserabile! e non v' accorgete del delirio ben lungo, che vi ha sorpreso, perchè dalla *pag.* 329. del 1. *tom.* continuate insino alla *pag.* 355. che vuol dire sino al fine di quella lettera. Come potete parlar tanto di ciò che non intendete, e senza rispondere a *S. Girolamo*, a *S. Basilio*, a *S. Epifanio*, a *S Cipriano* stesso, a *Pietro di Marca*, e a tutti quegli argomenti ed autori che si adducono alla *pag.* 58. 59. 60. del 1. *tom. dell' istoria civile;* con ispaventosi gridi solamente, e con urli credete aver già dimostrate le proposizioni eretiche? Miserabile! E non v' accorgete, che parlando di quel che non intendete, mostrate una prodigiosa ignoranza, in non saper distinguere ne' Vescovi ciò, che sia amministrazione e governo delle lor Chiese, e ciò che sia lor proprio ordine, ed istituzione? chi ha mai negato, che la lor istituzione, ed ordine non sia di ragione divina? E non avete voi letto al 1. *tom. pag.* 72., che „ fu da Cristo conceduta potestà agli apostoli di sostituire nelle Chiese i loro successori, „ e che con effetto gli apostoli ordinarono molti Vescovi, i quali poi dopo la loro morte succederono nella Chiesa in loro vece? Intorno al governo, e polizia. Non avete voi letto alla *pag.* 70. „ che fu anche „ da Cristo conceduta agli apostoli questa potestà di far de' canoni „ appartenenti alla disciplina della Chiesa, essendo indubitato che „ Nostro Signore diede autorità ai suoi apostoli, e loro successori di „ governare i fedeli in tutto ciò che riguarda la religione, così circa „ il rischiaramento de' punti della fede, come intorno alla regola „ de' costumi »? Così governo di Chiesa, ed istituzion de' Vescovi, tutto procedè per ordinazione Divina. Ma non bisogna confondere l' uno coll' altro; e perciò del governo separatamente si trattò alla *pag.* 58. 69. 70. e della istituzione alla *pag.* 72.

Cristo Signor Nostro diede autorità ai suoi Apostoli, e loro successori di governare i fedeli; ma qual forma di governo questa si fosse, vario, e discorde fu il parere de' teologi. *Pietro di Marca* disse così: *Juxta receptum ab omnibus theologis axioma, Monarchicum ecclesiae regimen aristocratico temperari.* I presbiteriani lo vogliono semplice, oppure aristocratico, niente più concedendo ai vescovi, che ai preti. Questo errore fu dallo storico civile non pur rapportato, ma espressamente confutato, e detestato. Ecco le sue parole *pag.* 58. » Alcuni hanno voluto sostenere, che in questi

« primi tempi il governo, e polizia della Chiesa fosse stato sem-
» plice, e puro aristocratico presso ai preti solamente, niente di
» più concedendo ai vescovi, che ai preti, non riputandogli di
» maggior potere, ed eminenza sopra gli altri: ma ben a lungo
» fu tal errore confutato dall'incomparabile Ugone Grozio; ed il
» contrario ci dimostrano i tanti cataloghi de' Vescovi che abbiamo
» appresso *Ireneo*, *Eusebio*, *Socrate*, *Teodoreto*, ed altri, dai quali
» è manifesto, che fin dai tempi degli Apostoli, ebbero i vescovi
» la soprintendenza della Chiesa, e collocati in più eminente grado
» soprastavano ai preti, come loro capo » E volli in ciò valermi dell'autorità di *Grozio*, per maggiormente far vedere, che l'errore de' presbiteriani fu cotanto enorme, che non potè sopportarlo lo stesso *Grozio*, di cui rimane ancor dubbio, se avesse avuti sentimenti in tutto conformi alla nostra cattolica religione.

Si prosegue poi, e nella *pag.* 59. si soggiunge » Così nel cor-
» rer degli anni disseminata la religione cristiana per tutte le pro-
» vincie dell'Imperio, ancorchè mancassero gli Apostoli, succedet-
» tero in lor luogo i vescovi, i quali soprastando al presbiterio
» ressero le Chiese. In oltre alla stessa *pag.* 59. dicesi, che gli
» Apostoli non in ogni Chiesa istituirono i Vescovi, ma molte ne
» lasciarono al solo governo del presbiterio, quando fra essi non
» v'era alcuno, che fosse degno del vescovato. » ciò comprovando
» colle parole di *S. Epifanio*, le quali non danno il repete a *S. Ci-
priano*, siccome, non senza poter contenere il riso, leggo nella vostra lettera 18. *pag.* 333.

Quell'*abate* » che ha fatto un grande studio ne' Santi padri,
» che non potè contenersi di gridare ben due volte. Oh mio Dio!
» Un curialetto di Napoli dà il repete a *S. Cipriano*, il repete a
» *S. Cipriano* »? Non già due volte ha fatto rider me, e la brigata, ma lo fa sempre, quando vogliamo prenderci spasso a sentirlo tutto spaventato gridare così: il repete. Se fosser veri i vostri delirj, non il curialetto di Napoli, ma *S. Epifanio*, e *S. Girolamo* de' quali usando le solite arti, non avete voluto trascrivere le parole, lo darebbero a *S. Cipriano*, di cui anco vi è piaciuto occultar le parole. Ma il fatto stà, che l'abate con tutto il suo grande studio ne' santi padri, si vede, che non ha letto nè gli uni, nè gli altri, poichè questi padri in ciò concordano. *S. Cipriano* disse così: *Jam quidem per omnes provincias, et per urbes singulas constituti sunt episcopi.* S. Epifanio. *Presbyteris opus erat, et diaconis; per hos enim duos, ecclesiastica compleri possunt; ubi vero non inventus est quis dignus episcopatu, permansit locus sine episcopo, ubi vero opus fuit, et erant digni episcopatu, constituti sunt episcopi.* Ciascun vede, che l'un detto non distrugge l'altro; poichè *S. Cipriano* dice generalmente, che in tutte le provincie, e città furono costituiti i vescovi: il che non esclude, che se in una non si fosse trovata persona degna del Vescovato, non avesse potuto rimanere senza vescovo, siccome di Meroe città dell'Egitto

testifica *S. Atanasio*, che fin ai suoi tempi non avea avuto vescovo, e si governava dal suo presbiterio. Onde *S. Girolamo* ebbe a dire, che queste Chiese *communi Presbyterorum consilio gubernabantur*, Che ve ne pare? Replichi ora il signore *abate*, e non ridendo, ma da dovero dica: *Confice, namque instat factum mihi triste.*

Questa fu la polizia di que' primi tempi dello stato ecclesiastico, e secondo *S. Epifanio* a questi tempi non ravvisavasi nella Chiesa altra gerarchia, se non di vescovi, preti, e diaconi, riconoscenti per loro capo i vescovi, i quali essendo succeduti in luogo degli Apostoli, siccome questi riconobbero *S. Pietro* per loro capo, non già signore, così essi, quei, che succederono in suo luogo nella sede di Roma.

Tutto ciò si dice, parlandosi del governo della Chiesa dei primi tempi, ne' quali non era stata ancor dichiarata da' canoni la ragion de' metropolitani sopra i vescovi delle loro provincie, come fu fatto dipoi nel IV. secolo, siccome lungamente fu dimostrato nel *lib.* 8. al *cap. ult. della storia civile*; al quale vi rimetterei, se foste capace d' intenderlo.

Della elezione, ed ordinazione de' vescovi si parla nell'*istoria* più innanzi al *tom. 1. p. 72.* come mancati gli Apostoli, erano ordinati da' vescovi più vicini, li quali unendosi insieme col presbiterio, e col popolo fedele della città procedevano all' elezione, la quale seguita, tosto il nuovo eletto era da' vescovi consacrato. E perchè non vi fosse occasione di dubitare, e di confondere la loro ordinazione con quella de' preti, e de' diaconi, e per far conoscere anche in questo l'eminenza de' vescovi sopra de' medesimi, si soggiunge alla *pag. 73*, » L' elezione de' preti, e de' diaconi si apparteneva al » vescovo, al quale unicamente toccava l' ordinazione, ancorchè » nell' elezione il clero, ed il popolo vi avessero la lor parte ».

Dove sono adunque le proposizioni eretiche? E se non vi piace il sentimento di *Grozio*, che questa forma di governo si fosse introdotta ad esempio della sinagoga degli Ebrei, datene voi un' altra migliore, e sarò contento di rifiutar quella suspicata di *Grozio*. Ma da voi non è da pretender tanto: Vorreste forse, che il modello si fosse più tosto preso dai gentili, siccome fa sovente il cardinal *Baronio*, il quale è più inclinato a derivar molti riti, ed istituti dai gentili, che dagli Ebrei. Ma i più diligenti investigatori delle origini cristiane fanno meglio ad attenersi più agli Ebrei, che a qualunque altra nazione. Siccome saviamente fecero intorno al governo delle prime loro Chiese; poichè gli Apostoli predicando per la Palestina, e per le Provincie d' intorno il Vangelo, trovarono in que' tempi molte sinagoghe bene istituite sin dai tempi della dispersione Babilonica, e ricevendo queste per la predicazione degli Apostoli la fede di Cristo, giacchè ad esse prima d' ogni altro fu predicato il Vangelo, non v' era cagione, perchè dovessero mutar polizia, e allontanarsi da quella, che l' esperienza di molti secoli aveva approvata, e commendata per

buona. Così dagli Ebrei fu presa anche la forma delle chiese materiali divise in nave, in atrio, ed in sagrario, la dedicazione altresì, e la memoria del giorno anniversario: le feste della pasqua, e della pentecoste: la lettura delle epistole degli Apostoli conforme a quella dei profeti, che si faceva nelle sinagoghe; e tanti, e tanti altri riti, ed istituti.

Nè il disputare che si è fatto fra i teologi intorno al governo della Chiesa di que' tre primi secoli, se fosse stato misto di monarchico, e di aristocratico, ovvero semplice monarchico, o pur aristocratico, offendeva punto i principali dogmi della Chiesa, e la sua fondamental dottrina: che da Cristo Signor Nostro avesse avuto la Chiesa potestà di governare sè stessa, e i suoi fedeli in tutto ciò che riguarda la religione, così circa il rischiaramento de' punti di fede, come intorno alla disciplina, e regola de' costumi, non v' è dubbio alcuno; talchè la divina istituzione, e ordinazione riconosce il suo governo, e perciò non ad altri, che a Dio dee riportarlo, da chi direttamente gli venne; ma qual forma avesse avuto questo governo in que' tre primi secoli, alcuni reputano ciò esser più tosto question di fatto, che di diritto Le forme de' governi, come dipendenti da disciplina stan sottoposte a variazioni, ma il governo è sempre stabile, e fermo. Iddio lo diede alla sua Chiesa, e glie lo manterrà in eterno. Parimente Iddio alle somme potestà della terra ha dato egli il potere, che esse esercitano in governare, e reggere i popoli a se commessi, e questa potestà lor viene immediatamente da lui, dal quale solo la riconoscono, ed al quale devono rapportarla: che poi queste somme potestà sieno sopra la terra variamente rappresentate, quali in forma di repubbliche, o democratiche, o aristocratiche, ovvero miste; quali in forma di monarchia pura, e semplice, ovvero temperata d' aristocratico; questo non toglie, che o il Monarca, o gli ottimati, o il pubblico non eserciti quella potestà assolutamente, e independentemente da ogni altro, e che non la debba che unicamente a Dio, *a quo omnis potestas*.

Avverta vostra paternità, che io parlo così, per ispiegare i sentimenti, che ebbi allora quando stava componendo quella *storia civile*, per far conoscere, che in ciò non m' allontanai dalla dottrina degli antichi padri della Chiesa, e de' più gravi, e seri teologi moderni: sicchè niuna proposizione ereticale mi poteva essere scappata, siccome non ve la trovò la censura di Roma, e sol la vostra finissima morale l' ha scoverta. Del rimanente dopo questa mia conversione, so che debbo tenere altra credenza, e secondando quella che mi mostrate nelle vostre *riflessioni morali*, e *teologiche*, per li precedenti articoli fondamentali, devo tener con voi, secondo m' insegnate alla *pag.* 79. del *tom.* 2. » che non i Principi, e le somme potestà, ma » solamente il Pontefice Romano tien da Dio potestà immediata, tutti » gli altri l' hanno mediata: che la Chiesa ha il suo Monarca, e non » vi è ora più da disputare del suo governo, essendo assolutamente » monarchico, puro, e semplice, niente affatto contaminato d' ari-

» stocratico, al qual Monarca dee tutta la Chiesa ubbidire, siccome » pure m'avverte il vostro padre *Bellarmino* ».

Ma d'una cosa, prima di passare ad altro, voglio che mi diate istruzione, perchè dubito che avendomi fatto avanzar troppo in quella professione, non sia colto in qualche intrigo. Voi non vi contentate d'aver la Chiesa per isposa del Pontefice Romano, ma i vostri canonisti, e il padre *Bellarmino* la vogliono anche serva. Or perciò non vorrei espormi al pericolo di dover professare eziandio, in conseguenza di ciò, che dal monarchico si dovesse passare un poco più in là, ed entrare nel Turcico. E non vorrei, che siccome voi andate dicendo, che io non conosca altra ragion d'Impero, che d'Ottomanno, in vece di cercarla in Costantinopoli, non la trovassimo in Roma. E la mia paura nasce, non da leggieri sospetti, che forse voi non gli avrete, perchè io leggendo il cerimoniale pontificale, veggo di quando in quando sfavillar certi lampi, che mi fanno temere del tuono. Sento parlare di marescialli, di soldani della corte, e d'altri nomi, che non troppo mi piacciono. Ecco quando cavalca il Papa, dice, che *circa Pontificem aliquando ante, aliquando post equitabit marescallus, sive soldanus curiae*: Guardate dunque bene in che mi mettete, e sappiate premunirmi da queste tentazioni, che sarebbero per farmi rinegar la fede, che vi ho fin ora professata. Nel vostro indice leggo pure a lettere cubitali scritto:

PROPOSIZIONI EMPIE.

Ma poi riportandomi alle vostre *riflessioni* osservo che voi lasciando l'opera dell'*istoria civile*, vi rivolgete all'empietà, non di quella, ma del suo autore, e contro del medesimo vomitate le più orribili bestemmie, che si fossero intese mai da bocca infernale, ed esecranda. So, che voi di quanto vomitate non ne siete convinto, nè potete convincerne altri, perchè se ne aveste avute prove, non vi sareste astenuto di rapportarle. So che con gridare all'empio, allo scellerato, al senza Dio, e senza croce, lo fate per assordar la gente semplice ed idiota, e tirarla dove volete; e poichè avete ben appreso in buona scuola, che bisogna badar più nel mondo al numero dei più, che alla qualità de' pochi: sapete con isperienza, che quei si tirano per le orecchie, non già con prove, e ragioni, delle quali non son capaci, ma con gridi, e schiamazzi, e con altre apparenti, e strepitose immagini. Ed io di questo appunto vi dimando per mia istruzione, perchè vedendo nell'opera vostra, che lo fate a maraviglia, e in cose gravissime, entro a credere, che facendolo voi, possa ognuno in virtù di quella fede professatavi, lecitamente farlo affine di perdere il suo emulo, o rivale: anzi non ci bisogna che sia rivale, o nemico, ma sia qualunque anche incognito, e di cui non se ne sappiano nè gli andamenti nè i costumi Prova evidente ne danno più passi delle vostre lettere; poichè scrivendo contro uno a voi ignoto, e che non vi ha fatto alcun male, vi mettete a declamare

non solo contro i suoi andamenti e costumi, che non avete mai veduti o scorti, ma aneo contro la sua credenza e pensieri, a Dio sol noti.

INTORNO ALLA MORALE.

Ecco voi dite alla *pag.* 205. *del tom.* 2: che io puto forte d'ateismo, eppur non m'avete ancor fiutato. Dite ancora alla *pag.* 136 *tom.* 1. che il sospetto che di me corre sia, o che non creda in Dio, o che pensi, non prendersi Dio cura, e pensiero delle nostre cose. Fingete perciò nelle vostre *tre ultime lettere filosofiche*, che io sia seguace della dottrina d'*Epicuro*; eppure d'onde voi prendiate argomento, ch'io segua questo filosofo, e non più tosto *Cartesio*, o qualche altro, non si sa, nè voi lo dimostrate. Ma vaglia il vero, a fingermi tale, non fu la sola calunnia cagione, ma vi ebbe ancor parte la vostra vanità. Voi forse per caso vi eravate abbattuto nel *Marchetti*, vi piacque forse quella traduzione di *Lucrezio*, e cominciaste a saper qualche cosa di questa filosofia; e siccome il costume de' poveri novizj, che prendono volontieri ogni occasione che si presenti, per mostrare agli altri quel poco, che sanno: così voi, non sapendo niente, nè di *Cartesio*, nè degli altri filosofi, non voleste perder la congiuntura, di fingermi epicureo, per disputare contro *Epicuro* e *Lucrezio*, come farebbe frate *Cipolla*, e per potere infilzare quelle tante vaghezze, venustà, ed argutezze, che a ragione ponerebbero a riso, ed a sollazzo chi vorrà esporsi al rischio del remo nel prendersi il travaglio di leggerle. E mi date maraviglia come voi, che v' intendete tanto, e sì bene di attitolar libri, siccome ne date saggio nella *lettera* 5. *pag.* 72., e ne avete tanto compiacimento, che lo ripetete nel fine della 7. alla *pag.* 128.; non avete attitolate queste vostre *riflessioni morali, e filosofiche*, poichè quel teologiche ve lo leggo scritto a disagio, sapendo tanto di teologia questa vostra opera, quanto appunto, *ne oliva Guccio Imbratta*. Almeno quel filosofiche vi calzava meglio: poichè sebbene avrebbe potuto anche in questo farvisi la medesima difficoltà, non vi si potrà negare, che vi stava bene, riguardandosi almanco la vostra logica.

Voi forse direte: io vi ho così creduto, perchè tal vi dimostrate nella vostra *istoria civile*. Ho detto alla *pag.* 135. del 1. *tom.* che davate » prove evidenti di non conoscere religione in » più luoghi delle vostre istorie » Vi ho ridetto alla *pag.* 179., » che in quei fogliacci non si perdona, neppure a Dio » e nella *pag.* 90. *del tom.* 2. vi torno a dire che » la vostra istoria dà a » credere, che non credete in Dio » Ma questo appunto è quello che io torno a domandare, se senza provare ciò che dite, e senza dimostrarlo, si possa gridare impunemente all'empio, al miscredente, al senza Dio? Voi alla *pag.* 155. senza volervi impegnare a portar que' luoghi, ov'erano le prove evidenti di non conoscere

religione, ve ne sbrigate così » Piacemi tralasciarle per ora » Da poi saltate (per dimostrare, che io non conosca religione) ai monaci rosariati, cordonati, correggiati. E di questa religione dunque voi intendete? Or se è così, già siamo fuori d'ogni pericolo: abbiamo saldati già i nostri conti, le nostre partite. I miei precedenti articoli secondarj avranno fatt'ora, che in ciò forse avrò io più religione, che voi: a quelli mi rimetto, e più di lor non dico avanti.

Avete con tutto ciò alla *pag.* 179. additati i fogliacci, in cui non si perdona, neppure a Dio. E quali sono? Eccoli la *pag* 28. *del* 1 *tom.* ivi si legge, che nello stabilir savie, e prudenti leggi, bisogna che alla Romana ceda la gente Ebrea » La cui legal disciplina essendo molto semplice, e volgare, non fu mai avuta » in molta reputazione » Come? Per legal disciplina degli Ebrei, voi intendete forse le leggi eterne, ed immutabili del decalogo dettate da Dio a Mosè? Par che vi sembri così per quella chiosa, che fate alla *pag.* 182., dove dite » la disciplina legale degli Ebrei, » cioè la Divina parola » E non sapete dunque qual fosse la legal loro disciplina, specialmente ai tempi di Gesù Cristo, quando siccome la Romana era arrivata al più alto grado di sua elevatezza, così l'Ebrea era caduta in mano de' farisei, e de' saducei in quello stato miserabile, che Cristo stesso, se non vi basta S. Paolo (e tutti quattro i Vangelisti) ve ne può dare colla sua propria bocca autentici riscontri? Non sapete in qual altro ridicolo e fantastico stato si ridusse poi in mano di que' fanatici rabini e cabalisti? A questo io non posso rimediare, e se a voi piace di scriver tanto sopra cose, che non intendete: io non vi potrei dare altro consiglio, che di tacere e di mandarvi altro consiglio che di tacere, e di mandarvi a scuola a cominciar da capo. Per ora non avete a far altro, che fortificarvi bene e non uscir mai dal vostro forte, morale e logica; e non pensate a parlar affatto di altra disciplina.

Poichè quai rimedi potrei io prescrivere a quel delirio, che vi ha sorpreso nella *lettera XI.*, parlando delle leggi Romane; e delle compilazioni dei codici Gregoriano, e Ermogeniano? Che dovrei dire intorno a quegli invincibili argomenti *tom.* 1. *pag.* 28. e *tom.* 2. *pag.* 54. tirati così bene dalla vostra logica, che se ne persuaderebbe pure madonna Agnesa? che di quei vaniloqui sopra la giurisprudenza Romana rovinata per gli Vangeli di Cristo? E quì veramente cadono a proposito altre *riflessioni morali* che le vostre, e che mi fan seriamente pensare alla miserabile condizione delle umane menti, che per niente alle volte sogliono dare in tali frenesie, che arrivano sino a fare sconoscere chi si ha continuamente innanzi agli occhi, e tra le mani; ecco: la vostra professione vi obbliga certamente ad aver sempre in mano gli evangeli di Cristo, e pur ivi ne parlate come a voi affatto ignoti e sconosciuti, e quel che è peggio la forza del delirio arriva sino a non farvi distinguere, non dico due cose diverse, ma a confondere le contrarie. Voi dite, e dite vero, che io abbia scritto, che

la giurisprudenza in Roma fu in fiore fin ai tempi di Costantino (cosa che a niun' altro, che a voi dovea parer nuova, perchè è così trita, e volgata, che io credo che vada scritta sino ne' boccali) ma poi freneticando, soggiungete, che io scrivo esser decaduta per li vangeli di Cristo, e per la veneranda religione cristiana. Questo è un delirio, che a niun' altro che a voi potea venire in mente; essendo a tutti notissimo che gli evangeli di Cristo, e la veneranda religione Cristiana non furono in altri tempi tenuti in tanta purità ed osservanza quanto in quei tre primi secoli, che a Costantino precedettero, quando appunto la giurisprudenza Romana era nel suo bel fiore. Sono forse a voi solo ignoti i comuni voti e desiderj di tutti gli uomini pii e dotti, che non lasciano d' incessantemente pregare Iddio, che gli piaccia di ridurre la sua Chiesa in quella santità, in quello spirito, in quella illibatezza di costumi, ne' quali si mantenne in quei tre secoli, nei quali le leggi del vangelo eran la norma delle azioni dei fedeli, in cui espressamente leggevano, che il regno che Cristo prometteva ai suoi credenti non era mondano, e terreno, ma tutto celeste; e che perciò egli era stato mandato dal Padre in terra, non per distruggere l' impero, e le sue leggi, anzi per istringere maggiormente la divozione de' popoli inverso i loro Principi, ed ubbidirgli, non solo per timor delle pene che minacciavano, ma per obbligo ancora di coscienza, siccome altamente predicava S. Paolo, e tutti i padri antichi di que' tempi? E se a voi era tutto ciò ignoto e per lo furor pazzo che vi ottenebrava la mente; non avete scorti questi stessi sensi nell' *istoria civile*, che nei primi libri non v' ha pagina, che non ne sia piena; almeno vi dovea esser impresso quell' inno della Chiesa, che spesse volte avrete dovuto recitare, o sentir almeno cantare, il quale v' intuona le orecchie con quel

Non eripit mortalia
Qui regna dat coelestia.

Non fu dunque un miserabil vostro delirio prendere per cose opposte, e che l' una distrugge l' altra, buone leggi latine ed evangeli di Cristo? Chi non sa, che la giurisprudenza Romana cominciò a decadere ai tempi di Costantino? Ma ciò avvenne non per la veneranda religione Cristiana, ma per quelle tante cagioni, che vi furono additate nel principio del 2. *libro dell' istoria civile*, che io non voglio qui ripetervi: le leggi di Costantino, e degli altri Imperadori suoi successori sino a Valentiniano III. portarono all' antica giurisprudenza cambiamento, anche per la religione Cristiana, per quella parte che risguardava l' antico jus Divino e Pontificio de' Romani, che doveva essere certamente tutto vario, e diverso, siccome si vede dall' intiero *libro* 16. *del codice Teodosiano*. Si portò anche cambiamento per i nuovi riti, e vari istituti introdotti in sequela d una nuova religione, siccome furono le manumissioni in Chiesa, la derogazione delle pene del celibato, la moderazione nel concubinato, nei

divorzi, e nel dominio dei padroni inverso i servi, nello stabilire nuove feste per i dì di domenica, ed andar pian piano abolendo l'aruspicina, prima la privata e dappoi la pubblica. Le naumachie, il combattimento con le fiere, le lotte, i giuochi de' gladiatori, ed altri antichi riti, e superstizioni gentili, siccome potrete vedere alla *pag.* 112. Giuliano, che volle tornare alla religione gentile, ed ebbe intendimento di ristabilire le cose nello stato primiero, andava perciò cassando, quel che Costantino avea innovato; e quindi avvenne, che questo Principe acquistò varia fama presso i gentili, e presso i cristiani; questi lodando Costantino, quei biasimandolo, come novatore. Or un istorico che rapporta le accuse, e le lodi, così degli uni, come degli altri, e che non vi mette niente del suo, additando nel margine gli scrittori contemporanei, anzi le leggi stesse del codice Teodosiano: vorrei sapere in ciò, che male ha fatto? Rileggete di nuovo attentamente, ma con mente chiara, e serena, quando v'accorgerete d'essere in qualche lucido intervallo tutto l'intiero *cap.* 5. del 2. *libro*, che lo troverete alla *pag.* 111. del 1. *tom.*, e son sicuro che avrete compassione di voi medesimo, ed orrore insieme di tanti deliri, e vaniloquj, de' quali è tessuta tutta intiera quella vostra lettera. Altro scampo adunque non vi resta, che la vostra morale, ed in questo siamo d'accordo. Conosco bene, che così dovevate fare, per far cadere nell'odio, e nell'abominazione di tutti gli ordini, quell'istorico per perderlo. Al popolo non v'è mezzo più efficace per conseguir questo fine, che gridargli all'orecchio fino a stordirlo: all'empio, all'ateo, al senza Dio, e senza croce.

INTORNO AI COSTUMI.

Vi è piaciuto ancora usare delle medesime arti intorno ai miei andamenti, e costumi per farmi creder tale; e come se mi foste stato sempre attaccato a' fianchi, con una franchezza mirabile vi mettete così ad esclamare a *pag.* 115. *tom.* 1. Si vede pur una volta assistere quest'uomo ai sacri uffizj? Alle Chiese de' Gesuiti certamente che nò, perchè non avendo coro, onde perciò rendete tante benedizioni al *P. Claudio*, che non ve lo lasciò, non vi era niente ivi da ufficiare, ma presso i Benedettini, e specialmente in settimana santa nella lor Chiesa di *S. Severino* spessissime volte, e mi maraviglio, com'essendo quella Chiesa così prossima al vostro maggior collegio, non ve ne sia stata data notizia. Ascoltar divina parola? Veramente prediche de' Gesuiti io ne ho poche intese, poichè non avendo avuto la sorte di nascere ai tempi del vostro padre *Lubiani*, che era lo spasso de' pulpiti, ed essendo poi succeduti tutti gli altri, assai sciapiti, e sgarbati, stimai meglio ascoltarle nel duomo, poichè la vigilanza di quell'Arcivescovo lo solea provvedere de' più insigni oratori, dove intesi il *P. Casaretti* il famoso *P. Dollera*, ed altri assai

celebri, e veramente apostolici. » Gli venne mai in pensiero di dar il nome a qualche oratorio? A niuno certamente de' vostri collegj o casa professa, dove in quelle tabelle, che a lettere dorate, e cubitali hanno l'epigrafe: *nomina scripta in libro vitae*, non troverete sicuramente scritto il mio nome, ma in quello de' padri pii operarj in *S. Niccolò* alla carità forse lo leggerete ancor oggi, e vi fu scritto, quando vi presedeva il *P. Torres* celebre per dottrina, e per santità di costumi; e nel quale, io per dirvela con sincerità, vi scorgeva un' altra morale totalmente diversa da questa vostra. Onde tanto più vi prego a risolvermi nettamente questi miei dubbj, e senza equivoci, perchè io non cerco altro, che la quiete, e la tranquillità della mia coscienza. Del rimanente a quel che soggiungete di non esser io stato veduto mondare prima l'anima ai piedi d' un confessore, non ve ne maravigliate, perchè io non mi sono confessato mai ai Gesuiti, ancorchè fossi assicurato, che erano indulgentissimi, e che in loro bottega vi era roba per tutta sorte di persone, e a buon mercato. Ora conosco, che ebbi in ciò un capriccio bestiale di non appartarmi dal mio paroco, e dal *P. Torres* e dai propositi in quell'oratorio dopo la sua morte; ma da ora innanzi vi assicuro, che procederò in altra maniera.

Alla *pag.* 254. dello stesso *tom.* 1. dite » chè sia stato io veduto, » piegar bensì il ginocchio agli altari, ma non altrimenti di quello che » piegavalo Naaman Siro all' idolo di Rammon, quando porgea il » braccio al suo Re, che l' adorava » Io veramente non posso ricordarmi in qual Chiesa fossi stato osservato in tal positura. Ho avuto sempre in costume con ambo le ginocchia a terra pormi innanzi agli altari, e starmi al possibile ritirato in me stesso con quella debita riverenza, e divozione che si richiede. Forse avrebbe potuto avvenir il contrario, quando dalla brigata ero forzato d' entrar nella Chiesa del Gesù nuovo; dove ordinariamente la gente corre, o per veder qualche magnifico apparato di tappezzerie, e argenti, o qualche sorprendente illuminazione, ovvero per sentir qualche eccellente musica; poichè per dirvela con ingenuità, entrando io in quella Chiesa, ho creduto d' entrare in una magnifica, e ben' ornata galleria, ove il popolo andasse a ricreare gli occhi, e l' orecchie in quelle si vaghe, ed aggradevoli apparenze, e in quei numerosi, ed armonici concerti. Non devo tacervi, che fui sorpreso in questo passo dalla vostra erudizione, come non sapendo niente degli Ebrei, nè di Scrittura vi fosse venuto a mente quell' istoria di Naaman Siro? Ma poi m'accorsi, che era potuta pervenire a vostra notizia, perchè nella famosa controversia dell' adorazione permessa ai novelli convertiti Cinesi, giovò molto a vostri Gesuiti quel fatto, e non tralasciarono d' ingrandirlo, ed inculcarlo in tutte le contese, ch' ebbero perciò co' Domenicani.

Proseguendo l' analisi de' miei andamenti, e costumi vi siete ancora avanzato in dire, che io abbia sostenuto esser lecito il concubinato non meno *in jure*, che *in facto*. Dite nella *lettera* 7. alla *pag.* 217., che » io manifesto espressamente il mio concetto, che il con-

» cubinato *non* era già disdetto ne' secoli da noi alquanto remoti, » ma che siasi poi tenuto per mostruoso dal pregiudizio de' nostri tempi ». Tornate da poi nella *lettera* 16. *pag.* 30. a ripetere lo stesso con dire, che io reputi il concubinato » niente disconvenevole, e pudica congiunzione, » che lice, e che può chiamarsi secondo mari» taggio; come ivi si comprova a lungo con due erudite disserta» zioni. »

Intorno al dritto, io non intendo disputar con V. P. per quell'attenzione, e riverenza, che vi si dee; poichè sarebbe lo stesso, che farvi bruttamente arrossire della vostra ignoranza: oltrechè niuno profitto ne cavereste, stando in questo stato d'innocenza, e di purità, non intendendone, ne meno i termini, tanto più, che in ciò a niente vi potrebbe giovare la vostra logica, e molto meno la morale. E che dovrei dirvi, quando prendete per due dissertazioni ciò, che io brevemente accennai in due occasioni, quando ebbi a spiegare che cosa fosse il concubinato di quegli antichi tempi, del quale fui quasi forzato a parlare, per difesa dell'onestà delle leggi Longobarde, e del nostro Ruggiero I. Re di Sicilia?

Nel *primo tomo* alla *pag.* 386. fui obbligato parlarne, acciocchè niuno si offendesse in leggendo nel 2. *libro* delle *leggi Longobarde* una legge, nella quale si vede permesso il concubinato, vietandosi solamente di potersi ritenere in un medesimo tempo, e moglie, e concubina, dovendo ciascuno esser contento, o d'una sola moglie, o d'una sola concubina: additai solamente nel margine gli autori, i canoni, e le leggi, che lo spiegavano, e soggiunsi di più, che per maggior intelligenza, ciò » meriterebbe un discorso a parte, » ma tanto basterà per ciò, che riguarda il nostro istituto, » il quale era d'illustrare quella legge, perchè non sembrasse disonesta, e scostumata, secondo l'idea, che si ha presentemente del concubinato ne' nostri tempi, affatto diverso da quello, del quale parlarono le leggi Romane, e le Longobarde. Forse altri avranno riscontrati quegli autori, quei canoni, e quelle leggi, e se ne saranno persuasi, ma voi con tutto che vi abbiate presa la briga di confutar quell'istoria non vi siete ne pur curato di vederne uno, ma tirando avanti il consueto, e costante vostro costume, proseguite a gridare, e a declamar solo, ed a parlar maravigliosamente di ciò, che non intendete. Io ora mi difenderei di farvelo capire, anche se vi mandassi quel discorso a parte, che io dissi. E che gioverebbe con voi allegarvi i canoni de' concili Illiberitano, e Toletano, di cui forse non avete sentito, ne pur anche il nome? Che *S. Isidoro*, i *Capitolari di Carlo magno*, e di *Lodovico*, il *decreto* stesso di *Graziano*? Che le leggi di Costantino, e di Giustiniano? Che le novelle di Zenone, e di Marziano? Sarebbe tutta opera perduta. Conosco, che per voi dovrebbe esser questo un racconto molto lungo, e si dovrebbe cominciare da primi rudimenti, con ispiegarvi i vocaboli; poichè avete dato manifesto indizio di non solo non intenderne la forza, ma nemmeno il latino. Eccovelo dissi, che i Romani chiamavano il concubi-

nato » *Semimatrimonium* » e voi alla *pag.* 301. dite, che io voglio, che si chiami *secondo matrimonio.* E perchè non vi sia occasione di dubitare d'esservi ciò accaduto per inavvertenza, lo replicate alla *pag.* 392. dicendo; » So, che definisce per secondo » matrimonio il concubinato. » Ed è veramente da ridere, che declamiate tanto contro il concubinato, nello stesso tempo, che lo fate passare per secondo matrimonio; poichè se non siete seguace della dottrina de' Montanisti, che detestavano le seconde nozze, ognuno dovrebbe credere, che ammettete per legittime non solo le seconde, ma anche le terze, e quarte nozze. All' incontro in que' due luoghi ed in tutte le leggi, e canoni, che ivi si allegano, si parla del concubinato, come d'una congiunzione permessa, serbandosi però quei requisiti, che se gli prescrivono dalle leggi, onde fu detta anche legittima, perchè le leggi gli davano forma, e metodo. Era ancor chiamato *semimatrimonio*, siccome la concubina, semimoglie, perchè se bene intorno a riti, ed alle solennità, ed al fine della procreazione della prole era dal matrimonio diverso: in moltissime altre cose però era conforme: siccome di non poter aver luogo se non tra sciolto con sciolta con deliberazione di viver sempre in tale stato con affezione maritale, ed astenersi da altri illeciti congiungimenti, poichè anche nel legittimo concubinato si commetteva adulterio. Or voi altrove lo prendete al rovescio, ed alla *pag.* 118. lo confondete colla fornicazione, credendolo simile a quella congiunzione, con la quale vostro padre si accoppiò con vostra madre, ed alla quale il mondo è cotanto obbligato per aver dato alla luce un tal' eroe, qual voi siete: dando perciò di piglio a quella sentenza veramente a pochi nota, ed assai pellegrina. *Qui jungit se fornicariis?* Or non è questo un delirare, ed un parlar più di quello, che meno s' intende, che vi porta sin ad infamare la vostra origine, ed i vostri natali?

Ebbi un'altra occasione di parlare del concubinato di que' tempi e fu nel 3. *tom. alla pag.* 98., quando ebbi a favellare del nostro Ruggiero, per noi grande non meno di che fu presso i Francesi Carlo magno. Nella serie de' suoi figliuoli, pur di colui se ne annoverano alcuni, che lasciò non dalle mogli, ma dalle concubine, che successivamente tenne nel suo palazzo. Gli scrittori Francesi per levare i pregiudizj, de' quali secondo i costumi presenti sono ingombrati comunemente gli uomini, che non sanno la differenza tra l'antico concubinato, col presente, affin di purgar Carlo magno dalla macchia d' incontinenza per aver avuto successivamente oltre le mogli anche le concubine, avvertono i lettori a non iscandalizarsi, se di Carlo magno, che in più Provincie della Germania, non meno che della Francia si vuol far passare per santo, si scrivono tali congiunzioni; poichè a quei tempi non erano come quelle d' oggi, ma permesse, e legittime, come quelle alle quali, dalle leggi s' era prescritta certa forma, e metodo, e che poi le leggi stesse, e i nuovi costumi introdotti abolirono, e dannarono. Or questo appunto intesi far io al nostro Ruggiero, di purgarlo da questa taccia,

e di far accorti i lettori a non riputarlo per questo per un Principe dissoluto, ed incontinente. Agli altri che sono intesi d'istorie, e d'antichi costumi, e leggi, non sembrò questo rapporto cosa strana, e nuova: ma a voi, che vi mostrate così fanciullo, e semplice di queste cose, che mi pare, che siate or ora nato, parrà certamente ogni cosa mostruosa; e stravagante Sicchè stimo esser opera perduta il dovere trattenermi di vantaggio a parlare con voi di questo concubinato *in jure*, che ricerca un più istrutto, e addottrinato novizio, e che ne sappia almeno i termini.

Ma del concubinato *in facto*, in questo sì, che posso accettarvi per maestro; poichè oltre l'esperienza, potrete colla vostra morale suggerirmi de'bei lumi, come in effetto me ne porgete in queste vostre lettere. E chi meglio che voi potea istruirmi de'presenti concubinati di fatto (poichè oggi non hanno questi assistenza veruna di legge) quando ne avevate in casa un domestico esempio, anzi ad uno di questi concubinati voi dovete il vostro essere, e la vostra nascita? chi meglio dunque di voi potea esser inteso di tutte le sue minute circostanze, e de'travagli, che passò vostro padre bazzicando con vostra madre, e de'pericoli, che forse corse di non vedere descritto il suo nome nel pubblico cedolone *de'concubinari scomunicati*? Voi però senz'additar d'onde di me aveste sì minute, e particolari notizie con una franchezza mirabile addossate a me ciò, che forse dovette intervenire in casa vostra, e scrivendo alla *pag.* 120. della 7. *lettera*, che io fui mosso a scrivere con que'sentimenti contro i frati per l'amor di libertà di vivere a mio talento, soggiungete queste parole; per le quali certamente avrete nella rabbia, ed impudenza superati quanti sfacciati menzogneri, e neri calunniatori fossero stati nel mondo giammai » Lo commosse per fine (voi » dite) l'onta del non vedersi per poco descritto il nome indegno » nel pubblico cedolone *de' concubinari scomunicati*. « Come sapete questo rischio, che io era per passare? Eravate forse uno di quei, chè compongono in Napoli quella particolar congregazione de'preti, che invigilano sempre con non minor avvedutezza, che stretto e sommo segreto e per maniere occulte, e impenetrabili a sciorre tali congiungimenti, e staccar tali conjugati? Certamente, che l'esperienza domestica vi dovea far sapere, che in quella non vi hanno parte, nè frati, nè monaci, e molto meno Gesuiti: Aggiungete appresso » Ebbe allora egli dall'altrui autorevole intercessione, » il favore di esser sottratto da quell'infamia » A me veramente di quella congregazione, erano stati fatti rapporti totalmente contrarj: che sotto l'Arcivescovo *Pignatelli* era molto severa, e rigorosa, che non si perdonava a persona di qualunque condizione, ch'era sbandita ogni connivenza, e tolleranza, e si rifiutavano intercessioni di persone per autorevoli che fossero, che mai fu veduta in tanta austerità, e rigidezza, quanto in questi ultimi tempi. Poichè gli Arcivescovi passati non molto vi andavano, ed erano in ciò assai indulgenti: sicchè io certamente non avrei potuto compromet-

termi quella tolleranza, e connivenza, che forse ai tempi passati fu praticata con vostro padre dai predecessori Arcivescovi. È vero, che la vostra morale vi è di grandissimo scampo, ma nel fingere bisogna pur avvertire al verisimile, poichè altrimenti la favola riesce sciocca, ed insipida. Questa, che avete or tessuta la potrà difendere la vostra morale, per ciò che riguarda la calunnia, e l'impudenza, e toglierle quell'orrendo aspetto di protervia, e di malignità; poichè secondo le massime di quelle si possono usare tutte le arti maligne, quando s'indrizzano al fine di perdere un uomo per salvargli l'anima, ma non la potrà difendere per l'inverisimilitudine dalla goffaggine, e scipitezza. È vero però, che l'eccesso della carità, che veggo praticare in questo particolare potrà coprire tutti questi, ed ogn'altro difetto: poichè a niun altro, che a voi dovea passar in pensiero di parlar di concubinato per non rinfrescar la memoria de' vostri natali; e se pur aveste voluto entrare a parlarne, dovevate conformarvi almeno in questo co' sentimenti di quell'autore, il quale per altro vi dava in mano cose tali da poter giustificare in qualche maniera la vostra concezione, e natività, e non farla credere cotanto inonesta ed obbrobriosa al mondo, quanto oggi si sente. Ma il vostro zelo, e l'ardor che avete avuto per salvarmi l'anima, non potea arrestare per qualunque umano rispetto il corso della vostra penna, e se non curaste nè disonore, ne infamia, molto meno poteva arrestarvi questo vano, ed ideal rispetto di legittimità di natali

Tanto avete creduto bastante per farmi entrare nell'odio, e nella generale abominazione di tutti; ma per far conoscere, che la vostra morale era provveduta d'armi più fine e più corte, date ora di piglio alle particolari, e che riputate esser più proprie, e adattate per i soli Napoletani. Intorno al miracolo di *S. Gennaro* con vostro dolore avrete forse scorto, che non si negava alla *pag.* 29. dell'8. *tomo*; ma sol si parlava de' pronostici, che si fanno sopra: onde scorgendo, che non v'era da profittar molto, contro il vostro costume appena nel 2. *tom.* alla *pag.* 210. l'accennate, senza spendervi quelle solite vostre esclamazioni, e schiamazzi, e passate ad altro. Io non credo, che vi siate astenuto da urlare, perchè forse avevate letto nel *P. Antonio Caracciolo historia Sancti Januarii pag.* 258., che se bene per l'osservazioni fatte, e di scioglimento, e di durezza, alcuni s'inducono a presagirne o buoni o rei successi, con tutto ciò il miglior frutto, che da tali avvenimenti dee il cristiano cavarne, sia d'imputare la durezza; che talora si sperimenta, ai nostri peccati; secondo che ci ammoniva pure *S. Odone* Cluniacense del cessamento de' miracoli, affinchè rivoltandoci ad una vera penitenza, plachiamo lo sdegno della Divina vindicatrice mano. Son sicuro, che nè voi avete letto questo autore, perchè è Teatino, nè vi possono entrar in capo questi concetti. Ma vi avrà fatto andar in ciò un poco ritenuto il ricordarvi forse, che il vostro *P. Francesco S. Girolamo* nelle pubbliche piazze sopra le botti, con terribile ed ispaventosa voce non inculcava altro ai Napoletani, che

non bisognava confidar tanto al miracolo fatto in quell' anno, sicchè fosse loro data impunità di vivere con dissolutezza, perchè erano già assicurati di esser esenti da tutti i pericoli rinfacciandogli, che d' un sì gran santo, e d' un cotanto lor amoroso protettore, essi facendone mal' uso, volean obbrobriosamente ridurlo a far il mestiero di spione.

Vi riducete adunque, usando delle solite arti, a dire, che io avessi scritto de' Napoletani, essere mancatori di fede, e ladri; che si feriscono ancora in quell' istoria le dame Napoletane nell' onore, e che de' loro magistrati, e giureconsulti se ne parli con istrapazzo, e specialmente di *Andrea di Capua*. Per dar risalto a tali accuse le avete collocate nel vostro Indice sotto la rubrica delle

PROPOSIZIONI INGIURIOSE.

Ma quì è da notarsi cosa forse non ancor intesa, e che fa conoscere che in quest' arte siete giunto all' ultimo punto di perfezione. Quanto sia grande la vostra verecondia, e modestia ben si è potuto vedere dalle cose precedenti; in quest' indice però ne avete voluto dar un saggio più chiaro per lo quale non potrà alcuno più dubitarne, poichè infingendolo dite così » Erano caduti NN. NN. NN, in mille spropositi, e laidezze » Chi legge quelle lettere puntate, certamente che raccapriccerà i capelli, e aggriccerà le carni, credendo che sotto que' caduti in mille spropositi e laidezze, saranno nascosti personaggi grandissimi, sacrosanti, e d' alto affare, giacchè lo scrittore non ha avuto animo, ancorchè non facesse altra parte, che di relatore, di chiamarli per nome. O l' inudito pudore, o ammirabile verecondia! Temea il volto delicato, e tenero di non tutto arrossire in nominarli. E quali mai questi saranno, poichè non si cita foglio alcuno, per poterli ravvisare? Volete saperli? sono suor *Giulia di Marco da Sepino* del terzo ordine di *S. Francesco*, il *P. Agnello Arciero* crocifero, e il dott. *Giuseppe de Vicariis*, i quali in Napoli facendo mal uso della mistica diedero in mille spropositi, e laidezze, ed avean dato principio ad una abominevol compagnia, alla quale avean arruolato più loro discepoli, e maschi, e femmine. Così appunto gli leggerete alla *pag.* 124 del 7. *tomo dell' istoria civile*. E perchè si è avuto rossore di nominarli? Furono forse i loro delitti occulti, e le loro assemblee sì segrete, ed impenetrabili, che non furono a niuno scoverte? Tutto al rovescio. Questa fu una causa in Napoli, e in Roma così strepitosa, e per le forti, ed alte protezioni di ciascuna delle parti così contrastata, e accesa che durò molto tempo, e non fu terminata, se non nel Pontificato di Paolo V. nel 1615. e furon fabbricati più processi, e fatte strepitose esecuzioni. I Gesuiti, che presero la difesa di suor Giulia, e degli altri caduti in mille spropositi, e laidezze, contrastarono ferocemente co' Teatini, che voleano i rei puniti. In fine trasmessi i carcerati in Roma nelle prigioni

del santo uffizio, Paolo V. con particolar attenzione fece esaminare con molta diligenza, ed assiduità dagli inquisitori la causa: e convinti i rei dei loro falli, furono dichiarati eretici il padre *Agnello*, suor Giulia, e Giuseppe de Vicariis, e come tali furono condannati alla pubblica abjura, ed a carcere perpetuo; onde ai 12. luglio dell'anno 1615. essendosi fatto erigere nella Chiesa della Minerva un ben solenne apparato, in presenza del collegio de' cardinali, di molti altri principali signori, e d'un infinito popolo, tutti e tre abjurarono i loro errori, e nelle abjure confessarono tutte le sporcizie, ed i loro mistici deliri; ed affinchè i partigiani di suor Giulia finissero di credere la sua falsa santità, per ordine dello stesso Pontefice furono ai 9. agosto letti nel duomo di Napoli non senza stupore, ed ammirazione di tutti, i sommarj de' loro processi. Così pure si legge nella storia suddetta alla *pag.* 127. ed alla seguente si aggiunge ancora, che accaddero altri casi consimili in Napoli, dopo d'essersi trasmessi i rei in Roma, di che se non fosse il rispetto di alcune famiglie, che ancor durano, potrebbero recarsi molti esempi. Qual fu dunque vergogna la vostra di tacer nomi così diffamati, e i pubblici, ovvero una delle solite finezze della vostra morale per dar errore a coloro, ai quali senza mandar loro l'opera, avevate trasmessi questi vostri indici? Venga ora qualunque più fino impostore, e maligno, che fosse stato al mondo giammai, e veda se può contendere con voi in espertezza di quest'arte.

Non dissimili sono le altre vostre prodezze intorno ciò che notate nella *lettera* 3. *alla pag.* 31. e 32. dove la sola vostra logica vi può difendere; la quale sovente sopra un fatto particolare tira induzioni generali: così voi, che niente sapete d'istoria e che la taccia che in quel fatto di Manfredi si diede ai Pugliesi, non v'è scrittore, che non la rapporti; volete per quell'avvenimento ch'io faccia passare indefinitamente tutta la nazione Napoletana per traditrice insigne dei suoi Re.

Non imputo io, alla *pag.* 185. *del tom.* 8., i Napoletani di ruberia, ma dico che i forestieri viaggianti, e riflessivi che vivono in questo mal concetto, vedendo tante ricchezze nelle Chiese, maggiormente ci si confermano, sapendo le massime che si fan correre, che si salda con Dio ogni conto, quando chi ruba in vita, lascia alla Chiesa in morte, e molto più vi si confermerebbero, se più d'appresso avessero scorta questa vostra morale.

E che volete che io dica de' nostri giureconsulti, magistrati, e di *Andrea da Capua*, sopra i quali in quella lettera vomitate tante inezie, e scurrilità, che oltre il riso, muovono anche il dubbio, se voi avete letta quell'istoria, la quale per la sua maggior parte non contiene, che il pregio e l'eminenza che in giurisprudenza ebbero sempre i dottori Napoletani sopra tutti gli altri dell'altre nazioni, massimamente nella feudale? Che vi dovrei dire di *Andrea di Capua*, che corre luminoso in tutta quell'istoria e che non vi era affare di stato più grave e rilevante del regno, che non si commettesse alla

sua insigne dottrina, e prudenza? Talchè chi oggi rappresenta questa non meno antica che illustre casa ne diede espressi e perenni documenti all'autore di suo compiacimento e gratitudine? Che in fine sopra quel che delirate intorno alle dame Napoletane? Ed un semplice rapporto delle querele portate dai suoi emuli alla corte, contro il Duca d'Ossuna affinchè fosse rimosso dal governo, imputandogli fra l'altre cose che si facesse lecito di conversare con troppa libertà colle dame, senza nominare quali fossero, voi tosto lo addossate allo scrittore, quasi chè egli volesse con ciò toccarle nell'onore? E non fate voi peggio alla *pag.* 40. che quando ivi si parla generalmente, voi venite a particolarizzare, e ci additate » per sua favorita una tal illustre per nobiltà di sangue, ma però unica » e con ciò mettete curiosità alla gente di sapere chi quella si fosse stata, e di qual famiglia?

I favori, che poi spargete nelle vostre lettere, a Napoli, sono singolari; or ravvisando in quel gran mondo spiriti sublimi, e forti, i quali nulla stimano, anzi dispregiano i Santi, la Chiesa, e l'indulgenze; talora vi ravvisate anche de' libertini, anzi non arrossite alla *pag.* 208. *del tom.* 2. dire, » che io l'abbia posto in sospetto di » giudaismo, di maomettismo, d'eresie di varie sorti, » ed alla fine » sin d'ateismo. » Ed in fine, per quanto a voi gli avreste tolto quel pregio, onde và gloriosa nel concetto di tutte le nazioni del mondo, di aver avuto sempre in odio, ed aborrimento l'orrendo tribunal del santo ufizio. E voi all'incontro con una inaudita impudenza, e sfacciata menzogna, dite essere ostinazione di pochi il non volerlo accettare. Ora intenderete la forza, e la proprietà di quelle parole del decreto della meritata proscrizione: *Conviciis, et contumeliis refertum, et satyram perpetuam contra privatos, et publicum agente;* » e del ben dovuto bando: » di lacerarsi crudelmente la reputazione de' privati, e del pubblico. » Almen per questo fu ben fatto, che la vostra opera condannata a perpetua dimenticanza giacesse sepolta in tenebre oscurissime, e che appena nata dormisse un eterna e tenebrosa notte. Ma cade pure a proposito quella stessa dimanda che si fece nel precedente dubbio. A che tanti ordigni, e macchine? A qual fine si mettono in opera arti sì nere, e maligne? Per correggere forse il traviato, e ridurlo in via? Nò. Affinchè questo istorico curiale si trovi in bando infame per furor pubblico? non basta. Che dunque si avrà da fare? Bisogna che Napoli incrudelisca contro sì perfido cittadino. Bisogna, per far salvo il tempio recidere il capo indegno: così gridate alla *pag.* 222 e 283. della vostra 15. *lettera.* E quella diminuzione di capo dovrà esser civile o naturale? Naturale. Di modo che il capo fisicamente sia separato dal busto. È forza, che viva altrove, se non vuole essere morto; così con voce orrida e tremenda mi sentenziate alla *pag.* 50. della *lettera* 4. Chi mi salverà, e trarrà fuori dal gran periglio? Questa vostra conversione, per conseguire la quale, e non per altro fine si sono adoperati tali mezzi giusti, legittimi, ed onesti, perchè non altronde derivano, che da una pura sincera e perfetta carità cristiana. Amen.

DUBBIO TERZO.

Se un tal credente possa impunemente addestrar la bocca a mentire, e le mani a falsificar passi, sensi, e date, ancorchè ne possa seguir danno al suo prossimo, o nella stima, o nella roba, o nell'onore.

Più cose mi mettono di ciò in dubbio, poichè sapendo, che avete sempre in bocca gli evangeli di Cristo, ne' quali non s'inculca altro, che schiettezza e sincerità con quell' *est est, non non*: insino a vietarsi perciò il giurare. Voi all'incontro non so per qual virtù, ed efficacia, con una franchezza ammirabile mentite prodigiosamente più e spesse volte in tutta quella vostra opera, e sovente avete addestrate le mani così bene a falsar parole, e sensi, siccome li avete a stroppiar versi, e nomi. Intorno a' miei andamenti, e costumi, ne avete pur dette delle grosse, ma assai maggiori, e più impudenti intorno ai miei avvenimenti, che non sapendogli, franco fránco gli narrate nella *lettera 4: pag.* 45. 46. 47. 48. Non voglio perder il tempo a convincere di falso tutta quella mal tessuta favola, perchè penso, che a tutti fuor che a voi sarà nota la verace istoria; nè io pretendo giustificar con voi la mia condotta, e se la deliberazione presa di venir a presentare in persona la mia opera a Cesare, a cui era dedicata, fosse stata, o nò maggiormente spinta, e accelerata per li romori, e schiamazzi d'alcuni frati parasiti, e ghiottoni, i quali temendo non si dovessero chiudere tosto le loro botteghe, e seccar tutte le sorgive, e le mine de' loro tesori, si posero non pure ne' confessionarj, ma nelle pubbliche piazze a guisa di baccanti a declamare, ed un de' vostri Gesuiti a farlo sin sopra i pulpiti; solamente intendo di palesarvene alcune, le più sfacciate, non ad altro fine, che per sapere, se l'efficacia della vostra morale sia così grande, che ci salverà anche da quelle che avranno una simil tempra.

Ecco voi parlando della mia opera, francamente dite alla *pag.* 46. » che io con un sottil ritrovato andava tercando una maniera di » darla alle stampe, senza interessarvi l' autorità d'alcun pubblico » magistrato. » E poi soggiungete alla *pag.* 47. » Che con tale arti » ficiosa maniera ottenni dalla connivenza altrui la balia di mettere » in effetto quanto avea per appunto avuto in pensiero » E stato così intrepido, e forte in questo, che lo tornate a replicare nel 2 *tom alla pag.* 70. dicendo: » che certamente non sarebbe stata mai messa » in campo, s'egli non avea modo d' usar torchi privati, ed invo- » larla agli occhi dell' uno, e dell' altro magistrato. » Che? Voi non sapevate che io non potessi mai aver licenza dalla curia Arcivescovale di stamparla, perchè contenendo quell' opera infinite dispute giurisdizionali, che si risolvono contro l'ecclesiastica giurisdizione, distesa oggi prodigiosamente oltre i suoi confini, ho fermamente creduto,

che non fosse necessaria, e che siccome non era io obbligato a cercarla, così quella curia non poteva darmela, giacchè i revisori ecclesiastici, il meno che curano ne' libri è di vedere, se vi sieno cose contrarie alla nostra santa fede, e ai buoni costumi, ma la maggior loro premura, e che se gl' impone, è di spiar diligentemente, se occorra cosa contrariá all' ecclesiastica giurisdizione, libertà, ed immunità, secondo quell' alto concetto, che essi ne tengono: non è maraviglia, perchè queste cose vi pajono strane, e nuove, e non potevate nemmeno arrivare ad immaginarle, ma all' incontro sapendo un fatto così pubblico e notorio, ch' io n' ottenni dal collateral consiglio, precedente revisione fatta, licenza in iscritto di poterla stampare, e pubblicare in Napoli, e poi dire francamente, che la sottrassi non men dall'uno che dall' altro magistrato: or questo sì, non altro, che la vostra morale potea permetterlo. Vi condono pure di chiamar pubblico magistrato quella curia e tanto più ora, stante questa mia conversione, perchè io in altri tempi avrei stimato offendere i tribunali del Re, se avessi dato questo nome, ch' è lor proprio, ai tribunali ecclesiastici.

Dite ancora nella *lettera* 3. *pag.* 42. » Che propostosi alla città » di Napoli, ragunata per i suoi eletti in S. Lorenzo ». Come? Questa vostra morale suol indurire i volti in guisa, che non ostante che le pubbliche conclusioni registrate ne' libri autentici possano smentire il bugiardo, con tutto ciò si acquista tal vigore, e intrepidezza, sicchè si possa e voglia francamente dire il contrario? Ecco che in quegli atti si trova non pur conchiuso, di doversi rimunerar l' autore, con eleggerlo avvocato ordinario della città, e mandarsegli un dono » in segno di gratitudine per il libro composto dell' *istoria* » *civile di Napoli*, che può ridondare in tanto beneficio di questo » pubblico »; come sono le parole della conclusione de' 17 marzo 1723. ma di più essersi effettivamente il dono mandato, e l' autore averlo ricevuto; e quel che ora gli sa a male è di averselo anche speso. Aspetta però con desiderio ardentissimo di sapere in questi casi la vostra morale, che rimedi dà per i perduti, e sfacciati mentitori; perchè io, per dirla, mi sconfido altronde poterli trovare scampo. Soggiungete alla *pag.* 48., scordandovi così presto di ciò, che avevate detto nella precedente *pag.* 42. » Che rivocarono incontanente » il voto accordato di commettergli l' onorato carico di avvocato », eppure negli atti medesimi non si legge tal rivocazione, e molto meno quel che con inudita sfacciataggine aggiungete: » provvedendo, che » non mai si mentovasse l' odiatò nome di lui, non che si avesse con» siderazione per tal uomo ». Che ve ne pare? siam dunque sicuri di poter avanzare le nostre mentite sin a questo grado?

In oltre tutti sanno, e niun meglio di voi, la mia dimora in questa Imperial corte, sostenuta da Cesare con quella stessa benefica mano, colla quale clementissimamente accolse me, e quel mio umile, e basso dono. Eppur mentite alla *pag.* 49. della 4. *lettera*, dicendo, essermi convenuto passar l' Alpi bandito, ed alla *pag.* 282. ripetendo lo stesso, dite » che mi trovo in bando infame per furor pubblico ».

Ed in sul principio dell'avviso a chi legge *pag.* 9. per far credere maggiormente la calunnia, fingete di non sapere, per la sorte disgraziata avvenutami, dove io mi trovi. Si crederebbero, se co' propri occhi non si leggessero menzogne sì sfacciate ed impudenti?

Ma un altra io ne ravviso al *tom.* 2. alla *pag.* 73., la quale eccede di gran lunga tutte le precedenti; poichè parmi, che assicuriate di poter mentire anche sopra i libri sacri, noti eziandio che fossero, e da tutti letti. Puossi dir cosa, che più giri fra le mani degli uomini quanto gli atti degli Apostoli? E pure osservo, che fin qui possiamo avanzarci, ancorchè fosse imminente il pericolo d'esser tosto scoperti. Voi al solito mettendovi a parlare di quel, che non sapete, voleste pure entrare a discorrere nella *lettera* 24. di proibizione di libri; ed eccoci piantata questa carota, e quel che è più gustoso increpando, ed insultando. In quegli *atti* al *cap.* 19. *vers.* 19. si legge, che essendo S. Paolo in Efeso convertì molti, onde alcuni de' credenti, i quali prima avean atteso all'arte di magia, e ad altre vane curiosità, da per se stessi, e di loro spontanea volontà bruciarono al cospetto di tutti questi loro superstiziosi libri. Or voi dite così » ed avvegnachè (sono vostre parole alla *pag.* 73.) lo storico voglia espresso, quei libri essere apocrifi, non così espresso vorrà, che apocrifi sieno gli atti scritti da S. Luca, ove leggiamo, che ebbero gli Apostoli in costume di far ardere in loro presenza i libri di falsa dottrina ai novelli convertiti » Ed il mirabile è, che non dite, che lo facessero una, o due volte, ma che l'ebbero in costume. Andavano dunque gli Apostoli per l' Asia, per la Giudea, e per la Galilea, e per le altre Provincie d'Oriente bruciando i libri a que' tempi? non citate, nè il capitolo, nè il numero, dove negli atti degli Apostoli si legga tal costume. Credevate con ciò sfuggir d' impaccio, ma dovevate avvertire, che quegli atti si riducono a pochi fogli, e vanno in giro per le mani di tutti; specialmente degli ecclesiastici, sicchè la menzogna era facile a scoprirsi. Ed io perciò l'ho collocata a questa classe, perchè, prodigiosa che fosse la vostra ignoranza, non ho potuto mai credere, che non gli aveste letti; e che per mentire, non per ignorare la piantaste.

Risolvetemi ancora quest' altro dubbio; se non ostante i divieti del concilio di Trento, e le regole dell'indice prescritto di suo ordine, si possa mentire nell' edizione de' libri? Io leggo in un decreto di quel concilio sotto il *tit. de edit. et usu librorum*, che proibisce i libri, li quali si fossero impressi *mentito praelo*, *et quod gravius est sine nomine authoris*: voi all' incontro, in mezzo a Roma, avete stampato le vostre *riflessioni* con mentir il luogo dell'edizione, facendole apparire impresse a Colonia, e di più senza mettervi il vostro nome, avete finto quello di *Eusebio Filopatro*: scipitamente per altro, perchè voi non potendo mostrare chi fosse vostro padre, poichè i nostri giureconsulti dicono, che *nuptiae patrem demonstrant*, e se questi gli avrete per curialetti,

sappiate, che lo stesso dice l'Imperador Giustiniano, perciò, come a voi ignoto, non potendolo amare, meglio vi sarebbe stato il nome di Filopatride: ma da voi non è da ricercar tanto; solamente dimando, se avendo pure soggiunto con licenza de' superiori, nella sola Roma vi sia questa impunità, e franchigia, e se colà solamente, i superiori soglioun dare, contro il prescritto del concilio di Trento, tali licenze? Di ciò vi prego risolvermi, e senza equivoci, o restrizioni mentali a voi cotanto familiari; poichè il mio capo non lo veggo niente disposto, nelle cose morali, a tali astrazioni.

A questo fine vi lascio al fuoco con le vecchiarelle a raccontare quelle fole, onde avete empite le *p.* 48. e 49. *del* 1. *tom.*. perchè sono degne di voi, e della vostra semplicità. Io non pretendo altro, che d'essere rassodato in questi punti, ch'io reputo più gravi, e più necessarj per ottener la tranquillità della mia coscienza; poichè l'altre menzogne sparse da per tutto, delle quali io non istò qui a far catalogo, non mi danno alcuna pena, perchè, o nascono da ignoranza, o da una somma credulità, e dabbenaggine.

FALSIFICAZIONI DI PASSI.

Cerco ancora di sapere, come io possa lecitamente addestrar le mani a falsar passi, sensi, e ciò che verrà fra loro, e se il solo vostro esempio basti, ovvero vi bisogni qualche altra cosa a me forse ignota. Me ne pose in dubbio, oltre que' troncamenti crudeli, sui rapporti di Carlo II. e V., e de' Filippi, una annotazione, che trovai nell'esemplare venutomi da Napoli delle vostre *riflessioni*, dove nel margine del *tom.* 2. alla *pag.* 26. lessi una postilla simile a quella, che si trovò nell'*istoria di don Chisciotte* scritta da *Cide Hamete Benengeli* storico Arabo. Quella dicea così » Questa Dulcinea del » Toboso, che tante volte la ricorda questa istoria, dicono, che per » salar porci, ebbe la miglior mano di quante donne nacquero mai » nella Mancià ». In questa si leggerà così. » L'autore di queste » *riflessioni* per istroppiar nomi, e versi, variar sensi, troncar pa- » role, e falsar passi, ha le migliori, e più diligenti mani di quanti » falsarj nacquero al mondo giammai ». Mi posi perciò in sospetto, e a farne altre ricerche e trovai, che voi in quella *pag.* raccorciando quel che io dico alla *pag.* 50. *del* 1. *tom.* orridamente falsificate il mio senso, e le mie parole. E quando io parlando della potenza ecclesiastica, dico, che non può appartenere agli uomini in proprietà, nè per diritto di signoria, come le cose mondane, ma solamente per esercizio, ed amministrazione, fino a tanto che Iddio commetta loro questa potenza soprannaturale, per esercitarla visibilmente in questo mondo sotto suo nome, ed autorità, come suoi vicarj, e luogotenenti, ciò, che non è della potenza mondana conceduta alle somme potestà, il cui oggetto consistendo in cose terrene, è capace di ricever la signoria, o potenza pubblica, siccome i Principi l'hanno ottenuta ne' paesi del mondo, de' quali alcuni, non solamente hanno

ottenuta la signoria pubblica, ma ancora la privata, riducendo il loro popolo in schiavitudine. Voi malignamente ciò, che io dico della potenza mondana di questi ultimi, lo rapportate alla potenza soprannaturale, ed ai vicari e luogotenenti di Dio, e dite, che » l'hanno essi guadagnata da gran tempo in tutti i paesi del mon» do, ed in molti hanno ottenuto dominio così pubblico, come » privato, riducendo il lor popolo in ischiavitudine ». Che ve ne pare? Quell'annotazione non fu opportuna per avvertirne i lettori?

Alla *pag.* 362. del 1. *tom.* vedete pure, come bruttamente avete falsificato quel passo dell'*istoria civile tom.* 1. *pag.* 63. per far credere, che l'autore fosse del sentimento di *Salmasio*. Il passo è tale. » Il più impegnato per questa parte si vede esser *Salmasio* » (si addita nel margine il luogo soggiungendosi » *de quo admiratur* » *Grotius defendere sententiam a toto orbe destitutam; Grotius* » *epist.* 53.) » il quale contra ciò, che credettero i padri antichi della Chiesa » (e qui s'allegano *S. Ireneo*, *Tertulliano*, *S. Ciprià*» *no*, *Arnobio*, *Lattanzio*, *Cajo*, *Dionisio Corintio*, ed altri rap» portati da *Lione Allacci*) » e ciò che a noi per antica tradizione fu tramandato da nostri maggiori, vuol egli per ogni verso, che S. Pietro non fosse mai stato a Roma, ponendo in disputa quel, che con fermezza ha tenuto sempre, e costantemente tiene la Chiesa, il che diede motivo a *Giovanni Duveno* di credere falsamente, che rimanesse questo punto ancor indeciso:

An Petrus fuerit Romae, sub judice lis est.

Ma checchè sia di questa disputa, la quale tutta intiera bisogna lasciarla agli scrittori ecclesiastici, che ben a lungo hanno confutato quest'errore; rileggete ciò, che farneticate nella *cit. pag.* e nelle susseguenti, e se non arrossirete, sarà perchè avete indurita la fronte a simili scempi, resivi già pur troppo famigliari, siccome lo dimostrano la *pag.* 249. *tom.* 1., e quasi tutti i vostri trasportamenti, e addestrate le mani a foggiar altre sconciature assai più mostruose, che queste non sono.

Alla *pag.* poi 379. e 380. del *tomo stesso*, quali scempi, e falsità non si vedono praticate? Credevate forse con non citare il foglio dell'*istoria civile*, di passar libero, e franco? Ve lo citerò io. È la *pag.* 352. *del* 1. *tom.* Or rileggetelo, e se potete, arrossite di vergogna. Vi dispiacque di vedere il vostro Gesuita *Giannettasio*, tra la folla di questi eretici, e scismatici, che in tutte le maniere vogliono, che Gregorio II. avesse scomunicato l'Imperador Lione, avesselo deposto, comandando, che non se gli pagasse il tributo, e quel che è più, che offerendosegli il Principato da ribellanti Romani, l'avesse accettato. Or via, voglio io ora toglierlo da questa mischia, e doppiamente stringerlo con voi, e rendervelo indivisibil compagno. Sappiate, che colui non men che voi si dilettava di simili finezze, ed ancor che in quella sua storia non avesse assunte altre parti, che di

traduttore, pure di quando in quando faceva delle simili scappate. Ecco che rapportandosi la permissione, che diede l'Imperador Zenone a Teodorico di scacciare Odoacre d'Italia, concedendogli tutto ciò, che domandava; nel partir, che fece Teodorico da Costantinopoli, l'imperadore caricatolo di ricchissimi doni, gli raccomandò sopra ogni altra cosa il senato, e popolo Romano, di cui dovesse avere ogni stima, e rispetto. Così questa storia la narrano *Giornando*, *Procopio*, ed altri, che avrete potuto pur osservare nell'*istoria civile al tom.* 1. *pag.* 182. Or questo vostro compagno, sapete come rapporta questo fatto? Leggetelo nella sua storia, e consolatevi: ciò che que' scrittori dicono, che l'Imperador Zenone raccomandò a Teodorico il senato, e popolo Romano; egli in vece di S. P. Q. R, scrive, che caldamente gli raccomandò il Pontefice Romano. Ed osservo, che in usar queste delicatezze, non si sgomenta che vi sia contraria tutta l'istoria, e i varj cangiamenti delle cose, poichè dovea essere a tutti notissimo, che l'Imperadore Zenone non avea alcuna corrispondenza col Papa, nè i Pontefici Romani nella corte di Costantinopoli erano a quei tempi, reputati più che sudditi de' loro Cesari, ed all'incontro del senato Romano si aveva tutto il rispetto, siccome è manifesto dai libri di *Cassiodoro*: sicchè sempre più cresce la mia curiosità di sapere, se fra voi v'è qualche nuovo spirito di morale, che vi dirige, e v'assicura di potere impunemente commettere simili attentati?

Ma dove, e sotto qual classe porrò gli altri scempi crudeli, che si leggono sparsi in tutta l'opera delle vostre *riflessioni*? Il loro numero mi sgomenta, e più la lor qualità, non sapendo se dovrò collocarli sotto quella della falsità ovvero della calunnia. E dove collocherò ciò, che farneticate nella *lettera* 1. *pag.* 17., e l'avete pur piantato nel vostro indice sotto le *proposizioni sediziose*, che io reputi la più giusta elezione de' Principi esser quella degli eretici, e dell'armi? Dove quel vaneggiare nella *pag.* 29. intorno all'Imperio Ottomanno, che pur nel vostro indice sotto le *proposizioni ingiuriose* avete voluto per me farlo passare per il più giusto, e legittimo? Dove quel lungo delirio intorno al Re Teodorico, e l'Imperador Federigo II., il quale non si sa perchè volete farlo passare per eroe della mia storia? E perchè non far quest'onore fra i Normanni a Roberto Guiscardo, o al gran Ruggiero Re di Sicilia? perchè fra gli Angioni al savio Re Roberto, e fra gli Aragonesi al magnanimo Alfonso? Dove quella impudente calunnia sopra Gregorio magno, non arrossendo di dire alla *pag.* 244. che nell'*istoria civile* si narra espresso, che fra moltissimi miracoli ne spacciasse de' falsi, e ne componesse libri a guadagno? Dove tante, e tante altre, delle quali non mi fido tenerne conto, e ridurle in quinterno? Io mi confondo, e perciò commetto a voi la cura, come espertissimo, d'arrolarle sotto quella classe, che stimerete lor dovuta, e dove crederete che fossero più propriamente, e ben collocate; ponetele, poichè io per non più lungamente attediarvi, e perchè ho paura, che troppo fa-

cendomela fra tanti delirj, e vaniloquj, non travolga anco il mio cervello, voglio finirla, e passare al

DUBBIO QUARTO.

Se in virtù di una tal morale si acquisti franchigia di poter impunemente conviciare il suo prossimo, ancorchè l'ingiurie fossero gravi, ed offendessero l' onore, e la reputazione dell' ingiuriato. E se passando, non pure in iscritto, ma in istampa tali libelli famosi rendano immuni, ed esenti i loro autori dalle pene stabilite dalle leggi.

Io cerco essere risoluto di questo dubbio, non perchè pretendessi di andar ingiuriando il terzo, e'l quarto, e quanti, stando forse di mal' umore, mi si parassero davanti; perchè la vostra morale, se costoro si trovassero di peggiore umore, che'l mio, non mi potrebbe salvare dalle bastonate: ma unicamente lo voglio sapere per mia regola, e per quiete della mia coscienza. Véggo, che voi in ciò vi avanzate sino all' ultima estremità, e non risparmiate le ingiurie più orrende, e capitali: non pure sul volto, ma in istampa mi date dell' ateo, che non creda in Dio, nè alla Croce, che non conosca religione, che la mia empietà sia pur troppo chiara, e manifesta; che ne' miei fogliacci non la perdoni, nè meno a Dio; che la mia istoria dà a credere, che io non conosca Iddio, perchè io sia acciecato da rabbia, e furor pazzo contro la Chiesa; che i miei costumi sieno empj, e nefandi, mi volete alla *pag.* 118. del *tom.* 2. per calunniatore, e bugiardo, e nel primo *alla pag.* 120. per un concubinario non meno *in jure*, che *in facto*, e per un curialetto; mi chiamate infame stolto, e sbandito; che il mio cognome racchiuda in se quante mai ingiurie, e villanie si dieno al mondo, e senta più orrendo, ed esecrabile che quel di diavolo, o capo infame *pag.* 48. Voi non sapendo il luogo della mia origine, anzi nè meno quello della mia nativitá, mi fate un villano, ed or volete, che io sia nato » in » un villaggio non guari da Napoli discosto, di niun nome » come dite alla *pag.* 50. del 1. *tom.* ed ora nel secondo mi fate rinascere in Ischitella nel monte Gargano. Tutto va bene, e tutte queste carezze io rimetto, e lascio a voi, a cui bene stanno.

Che faremo però nel resto, e in quel, che io vi dimando, dove consiste tutta la mia difficoltà? Potrò dunque io da ora innanzi dopo questa mia conversione far con gli altri il simigliante? Dalle bastonate son certo, che non mi potrete campare, nè io lo pretendo; mi salverete almanco dalle pene infernali nell' altra vita, e nella presente dalle pene criminali, che son pur troppo gravissime? Voi mostrate nell' 8. *lettera* alla *pag.* 30. essere inteso, che tali libelli appena sorti alla luce si dieno tosto alle pubbliche fiamme. Però, se alla proscrizione, e bando de' vostri fossevi stato anche aggiunto il bru-

ciamento, siccome era di dovere, e voi stesso lo confessate, io credo che quelle fiamme non vi avrebbero arso nemmeno un pelo. Così per dirla con sincerità, me non atterriscono tanto le pene de' libelli, quanto quelle stabilite dalle leggi ai loro autori, delle quali scorgo, che voi non ne state appieno inteso, e perciò non vi avranno spaventato tanto, quanto atterriscono, e fanno paura a noi poveri curialetti, onde stimo di accennarvele, affinchè vedendo il pericolo, nel quale mi mettete, possiate meglio, e più posatamente consigliarmi, se ciò non ostante, possa esser assicurato dalla vostra morale, che me ne salvi. Dalle pene infernali potrei promettermene maggior fiducia, perchè essendo la vostra compagnia una delle legioni, e forse la più distinta, e benemerita, che militano sotto l'insegne di colui, il quale, secondo mi assicura *S. Antonino*, può *quantum quantum velit animarum numerum, quae in illis locis cruciantur, per suas indulgentias liberare, et confestim in coelis, et beatorum sedibus collocare*, voglio credere, che vi avrà conceduta facoltà, se non di tirarle *ad superas auras* almeno di trattenerle, e non farle precipitare nel tartaro.

Delle pene criminali, che le leggi impongono, è il mio maggior tremore; poichè il magistrato non mi manderebbe tanto lontano, ciò è alle leggi delle XII. tavole, dove in un frammento presso *Cicerone l.* 1. 4. *de republica*, rapportato da *S. Agostino* 2. *de civit. Dei*, e restituito da *Revardo*, si legge *si quis accentasset actitasset, sive carmen condedisset, quod infamiam faceret, flagitiumque alteri precaretur, capite poenas luito*: poichè potrei difendermi, e dire, che per la loro vecchiezza essendo arrugginite, non possono più quelle ora ferire, nè al *codice Teodosiano*, dove gl'Imperadori Valentiniano, e Valente *tit de famos. libell.* la stessa pena impongono; perchè pure potrei difendermi, e dire, che quel codice presso noi non ebbe alcuna autorità, nè uso; ma mi manderebbe al *corpus Juris*, al *codice di Giustiniano*; dove non senza aggricciar le carni leggo nella *l. un. c. de famosis libellis*, che per chi compone libelli famosi vi sia pena capitale di morte: *capitali poena plectentur*. Anzi non men nell'uno, che nell'altro codice ne leggo un'altra più terribile; poichè gl'Imperadori Valentiniano, e Valente non solo puniscono di pena capitale gli autori di tali libelli, ma anco coloro, i quali trovatigli, non subito gli lacerassero, e bruciassero l'autore. *Universi, qui famosis libellis inimicis suis velut venenatum quoddam telum injecerint, hi etiam, qui famosam seriem scriptionis impudenti agnita lectione, non illico discerpserint vel flammis excusserint, vel lectorem cognitum prodiderint: ultorem suis cervicibus gladium reformident.* Ed il peggio sarebbe, che seguitando io l'esempio vostro non mi potrei giovare di niuna benigna interpretazione di criminalista, nè di qualunque lor distinzione, insegnando doversi attendere, se ne' libelli si apponessero delitti gravi, e capitali, ovvero leggieri, e non capitali, poichè osservo, che la vostra morale gli permette sino all'ultima estremità, capitalissimi che fussero, come di non credenza, nè alla

Croce, di non conoscere nè religione, di empietà pur troppo dura, e manifesta, ed in fine di ateismo.

Questo è quel, che mi sgomenta, tanto più, che io non posso in ciò giovarmi dell'esempio vostro, perchè voi, e i vostri avete una gran cappa, che vi cuopre, e che vi rende *ex-leges*, la qual non ho io. E perciò vi prego, prima di risolvermi, a studiar bene questa materia, passando in tanto al dubbio quinto.

DUBBIO QUINTO.

Se tali credenti, possano tuta conscentia *usar l' arti d' imposturar il prossimo, affettando di apparir dotti, e probi, quando non lo sono, e possano francamente parlare di quelle cose, che non intendono, e nello stesso tempo insultare altri per sciocchi, e ignoranti.*

Osservo con gran stupore nella vostr' opera, che vi date un'aria così franca di parlar di cose, che non intendete, di voler esser riputato intendentissimo non men di lingua Toscana, e Latina, che d'istoria, e di ogn' altra facoltà, mostrando nello stesso tempo una prodigiosa ignoranza, che mi mette in dubbio, se tal bravura nasca pure da questa credenza. Ecco voi al *tom.* 2. nella *lettera* 28. vi mettete a parlare della Monarchia di Sicilia, e pur si vede chiaro da quanto ne dite, che non sapete che cosa si fusse, ed in che consista. E nella *pag.* 34. ci fate veramente ridere per quella savia postilla, che aggiungete alle mie parole, poichè dicendo io al *tom.* 2. *pag.* 99., che » li Papi non hanno fatta difficoltà di praticarla in » più occasioni, nominando legati per giudicar materie di fede, » e cause di Vescovi » Voi mi correggete, e dite » Ignorante, » che non soggiunge: secondo le istruzioni prima ricevute dai » medesimi, come se i Papi mandando legati per giudicar materie di fede, e cause di Vescovi, non fosse lo stesso, che darle potestà sufficiente, o per via d' istruzioni o di brevi, e bolle di poterlo fare. » Vi poneste a parlare di leggi Romane, e non sapevate, che quelle si fossero, nè l' origine, nè l' incremento, nè quando cominciasse il lor declinamento. La disciplina legale degli Ebrei la pigliaste per i precetti del decalogo; ed avete sempre in bocca gli evangelj di Cristo, quando date forte indizio di non averli mai letti.

Vi piacque entrar a parlare delle istituzioni delle feste nel *tom.* 1. alla *pag.* 249., e nello stesso tempo, che credete di notare gli altrui svarioni, non v' accorgete della propria ignoranza. Notate per errore il non avere io distinto la circoncisione dall' ottava di natale, e pur non devono distinguersi, essendo la festa della circoncisione la stessa, che l' ottava di natale; della quale si ha, che fosse istituita nel VII. secolo, nel qual secolo appunto io porto l'accrescimento di questa festa nelle Chiese. Ed i canoni del concilio di Reims celebrato

nell'anno 630, e i scrittori sacri di que' tempi, e de' seguenti chiamano questa festa, ora di circoncisione, ora ottava di natale. Nel canone del concilio di Reims si legge così: *Festa . . . . celebranda haec sunt: Nativitas Domini, circuncisio, epiphania, annunciatio beatae Mariae.* Leggete poi Godegrando Vescovo di Metz, che fiorì ai tempi del Re Pipino, e troverete, che di queste feste serbando il medesimo ordine, dice così: *In solemnitatibus pracipuis, idest natali, et in octava, et in epiphania Domini.* Vedi che questa festa, che il concilio di Reims chiamò circoncisione, Godegrado la chiama ottava di natale. Il concilio di Magonza celebrato l'anno 813. pur chiamò ottava del Signore ciò, che quello di Reims disse circoncisione: *In natali Domini,* (ci dice) *dies VII. octavam Domini, epiphaniam Domini.*

E quel che in voi è ammirabile, è che nello stesso tempo, che insultate, e che il vostro Fabio sorridendo si maraviglia di tanti svarioni: mostrate in questo stesso soggetto delle feste una ignoranza prodigiosa, poichè non sapete altra esser la festa dell'epifania, che non si dubita esser più antica, e conosciuta nel IV. secolo non pur da Crisostomo *Homil.* 36., ma dagl'Imperadori Valentiniano, Teodosio, e Arcadio, e della quale si fa memoria in molte leggi del *codice Teodosiano*, ed altra esser la festa dell'ottava dell'epifania, della quale io parlo, ch'è di più moderna istituzione, e della quale dai capitolari di Carlo magno cominciasi ad aver notizia, poichè riferendosi nel *lib.* 1. *cap.* 164. le feste, che questo Imperatore ordinò doversi in ciascun'anno venerare, si dice così. *Hae sunt festivitates in anno, quae per omnia venerari debent, natalis Domini, S. Stephani, S. Joannis Evangelistae, innocentium, octavae Domini* (che qui è lo stesso che la circoncisione) *epiphaniae octavae epiphaniae, purificatio S. Mariae?* E notò questo passo *Giovanbatista Thiers* teologo di Parigi nel suo libro: *de festorum dierum imminutione cap.* 11. La differenza, che vi è tra 'l novero delle feste di Carlo magno, e quello, che quasi nel medesimo tempo fece il concilio primo di Magonza nell'anno 813. poichè in quest'ultimo non vi è la festa dell'ottava dell'epifania, e quella della litania maggiore, cioè delle rogazioni, ma vi è quella dell'assunzione di Maria, all'incontro in quel di Carlo vi sono quelle due, e dell'assunzione dice l'Imperatore così. *De assumptione sancta Mariae interrogandum relinquimus. Contra vero* (sono le parole di *Thiers*) *Carolus magnus octavam epiphaniae letaniam majorem, idest rogationem, tres dies praecurrit, quos insalutatos dimittit concilium Magúntinum. Assumptionem Sanctae Mariae interrrogandum relinquimus.* Ciò, che mi mosse a chiamar questa festa della morte; siccome altri la chiamavano della dormizione. *Dormitionis beatae Virginis;* poichè a que' tempi dell'assunzione se ne dubitava assai, siccome potrete osservare nell'*istoria* del padre *Natale d'Alessandro sec.* 2. *cap.* 4. *artic.* 3. §. *unic.*; e molto meno potevo metterci quella della concezione; quando (poichè allegate *S. Bernardo*) credo, che sa-

pete, che questo Santo nella *lettera* 174., scritta ai canonici di Lione, siccome non dubita di quella della natività, così biasima quella della concezione. E così vi prego ad avvertire al vostro signore Fabio, che non sorrida, e si maravigli tanto; perchè il riso, e la maraviglia alle volte suol nascere da pazzia, e da ignoranza, e a voi di legger meglio quel mio passo, nel quale brevemente accennai l'accrescimento di queste feste, e dovendolo trascrivere non lo stroppiate di vantaggio, ma lasciatelo stare, come si trova scritto così. ». Si » accrebbero nella Chiesa le feste, l'ottava di natale, quelle del- » l'epifania, l'altra della purificazione, dell'annunziazione della » Vergine, della sua morte, della sua natività, e finalmente quella » di sutt'i Santi. » Dove desidererei, che avvertiste, che io non intesi, che tutte queste feste si restringessero nell'VIII. secolo, come furono quelle della circoncisione, ch'è la stessa dall'ottava di natale, della purificazione, e dell'annunziazione della Vergine, che pure da scrittori è rapportata nel VII. secolo, ma agli altri due seguenti ottavo, e nono: anzi perchè della tusanti, il primo, che ne facesse memoria, siccome fu avvertito dal *Thiers. cap.* 13. fu Eraldo vescovo Turonense, che divulgò i suoi capitoli nella metà del nono secolo l'anno 858., perciò soggiunsi. « E finalmente » quella di tutti i Santi » Con voi chiamo questa festa Tusanti, perchè so quanto v'intendete di finezza di lingua Toscana. E se il vostro signor Fabio di quanto sopra ciò brevemente vi scrivo ne vorrà maggiori riprove, legga questo libretto del *Thiers* stampato in Lione l'anno 1668. legga il *Tommasino de celebrat. festor. lib.* 1. *cap.* 4., e se non vi avrà scrupolo il *Van-Espen in jure Eccl. part.* 2. *tit.* 17. *cap.* 2.

Vi piacque ancora di parlar tanto del sant'ufficio, che par che non ve ne mostriate mai satollo; non contento di empirne ben 116. facciate (che tanto dura la vostra *lettera* 25. del 2. *tom. pag.* 97.) tornate di nuovo nella *lettera* 30. *pag.* 286. ad empirne altre trenta. Chiunque vorrà prendersi la pena di leggerle tutte intiere avrà certamente bisogno di uno stomaco straordinariamente forte, e robusto, perchè è impossibile, che agli ordinarj, o non gli provochi il vomito, o alla prima non si atterriscano. Scipitamente, e con un delirio non men lungo, che forte volete mostrare non meno la santità, che l'utilità, anzi la necessità di quel tribunale; che non se ne debba aver tanta paura, anzichè i Napoletani, toltine alcuni pochi, non l'hanno in orrore, e dite alla *pag.* 127. » Che » perchè io dica al *tom.* 7. *pag.* 83. » essere per i Napoletani questo » tribunale cotanto odioso, ed aborrito, e che per questo stesso » motivo, che io abomino, ben si vede, che ci dà poca pena, che » la gente ci tenga per nemici dichiarati del sant'ufficio. » Volete in fine, che sia questa una macchia obbrobriosa, con la quale io pretenda bruttare i Napoletani quando che essi non l'aborriscono, e nella *pag.* 208. dite, che' io riputandogli tali, gli metto » in sospet- » to, ed anco più che in sospetto di Giudaismo, di Maomettismo,

» e di eresie di varie sorti, ed alla fine sin d'Ateismo. »E chi potrà annoverare i tanti prodigiosi deliri, per i quali siete stato miseramente sorpreso in distendere tante sconcezze, e pazzie? Basterà questa per tutte, che la lor forza è stata tanta, che vi ha spinto alla *pag.* 210. sin a farvi dire, che impugnando» le mie stravaganze circa del sant'ufficio, la città glie ne saprà buon grado. »

Qual maraviglia sarà dunque, che oltre al vostro costume di parlar sempre più di quel, che manco intendete, un delirio sì forte, vi abbia fatto ignorare ciò che tutti sanno, e non sapete che fosse, e in che consistesse questo tribunale del sant'ufficio? Poichè voi farneticando non solo non intendete ciò, che parlate, ma togliete affatto una delle singolari, e pregiatissime grazie conceduta dal nostro Monarca alla città, e Regno, ciò che deve per altro condonarsi, stante il brutto accidente, che vi tenne sì lungamente sorpreso. Ecco alla *pag.* 118. rimproverandomi, che io non senza calunnia dica essersi per quest'ultima grazia di Sua Maestà l'inquisizione affatto sterminata, delirate così. » E smentono il calunniatore bugiardo, » così Carlo II piissimo Re dal cielo, come altresì con tutto insieme » il mondo cattolico, il nostro Augusto dal trono religioso del sacro » Imperio. Fu provvedimento del prenominato Re, che la Chiesa » tenesse il governo delle cause del sant'ufficio per mezzo de'Vescovi » ordinarj, e non gia di straordinario inquisitore, e questo stesso fu » confermato con suo diploma dall'Augustissimo, e l'esterminio, » ch'ei vanta niun lo vede: come l'abbia a gloria de'regnanti cat- » tolici niun l'intende; e dove si vedesse, e fosse anche gloria, sa- » rebbe non già di Cesare, ma di Carlo II. suo antecessore. » Si crederebbero in uno, che dice, aver letta l'*istoria civile*, se non coi propri occhi si leggessero, sì portentose matte, alle quali, io credo, che Orlando nel suo maggior furore non arrivasse giammai? E la mia costernazione è questa, che temo, che il male non sia insanabile. Orlando pur trovò chi andasse a raccogliergli il cervello, e glie lo restituì; ma voi chi troverete? Ben la città stessa di Napoli, ragunata in deputazione del sant'ufficio, ha cercato di farvi questa carità con due conclusioni, l'una de 7., e l'altra de 23. maggio, nelle quali fu decretato pubblico rendimento di grazie al Vicerè, e la proscrizione, e bando delle vostre *riflessioni*, avendo in quelle scorto, oltre i molti pregiudizi alla sacra potestà de'Sovrani, non men che contro i privati, e del pubblico, i vostri delirj: » particolar- « mente (sono le parole della conclusione de 7. maggio) dove trat- » tate dell'orrendo tribunale del sant'ufficio, tanto odioso a questo » fedelissimo pubblico per l'irregolarità delle sue procedure per la » via straordinaria, dicendo, che sia ostinazione di pochi particolari » di questo comune il non volerlo accettare, per lo che si è deter- » minato, e conchiuso: che debba questa eccellentissima deputazione » portarsi da sua eminenza il Vicerè, e sincerarla dell'universal sen- » timento, ed aborrimento del detto tribunale con dargli le dovute » grazie per la data proibizione di un tal libro, la quale anco ha ri-

» dondato in benefizio di questo fedelissimo pubblico. » Ma con tutto ciò io ancor temo del vostro ravvedimento, e dubito forte, che non vi sia bisogno di forza maggiore per rendervi sano; poichè, e non ha bastato l'ignominiosa vostra proscrizione, e del vostro libro, che lo qualifica per un libello famoso, e voi per uno scostumato, maligno, sfacciato, satirico, ignorante, e ingiurioso alla sacra potestà de' Principi, e per un conviziatore, e crudel laceratore della reputazione de' privati, e del pubblico, qual' altra speranza mi rimane, se non che ritorni a noi Astolfo, e vada nelle valli della luna a cercar l' ampolla del vostro perduto cervello? E pur temo, che non la trovi poichè egli trovò quella d' Orlando, perchè era ben grande; ma la la vostra, che dee esser sì piccola, e minuta, che appena fra tante potrà ravvisarsi, chi m' assicura, che con tutta la diligenza, che si usi, e dopo mille ricerche si possa trovar giammai? »

Non più ora mi sorprendono quelle tante altre bravure, ed insolenze, delle quali è piena la vostra opera, poichè nascono da un furor pazzo, che vi ha talmente ottenebrato, che non sapete voi stesso quel che vi dite. Ecco voi non sapendo che fosse polizia, e governo di Chiesa, e molto meno polizia d' Imperio, arrivate a delirar tanto nella *pag.* 24. del *tom.* 2. che vi pare aver detto un solenne sproposito *Ottato Milevitano* quando scrisse, che la Chiesa era nell' Imperio, e non già l' imperio nella Chiesa. » E se la Chiesa è nella re» pubblica (sono le vostre parole) come dice *Ottato Milevitano*, » non già la repubblica nella Chiesa: » e dove scrisse questo S. Vescovo un tanto sproposito, che la repubblica non sia nella Chiesa? Che voi non abbiate mai veduto nemmeno nella corteccia questo autore, non fa maraviglia, poichè se non sapete gli altri padri più noti, e familiari, come volevate saper questo? Ma che vi sia ignoto questo detto di *Ottato* cotanto celebre, e famoso, che non v' è libro, che non lo rapporti, e poi con tanta franchezza chiamarlo sproposito. Or questo sì, che non solo dimostra la vostra prodigiosa ignoranza, ma molto più la vostra sfacciataggine, e inudita impudenza. Delle edizioni di *Ottato* io ne so due le più emendate, e moderne, quella di Parigi del 1679., e l'altra d' Antuerpia in foglio del 1702. In questa io les i nel *lib.* 3. *de schismate Donatistar. pag:* 56 così: *non enim respublica est in ecclesia, sed ecclesia est in republica, idest in Imperio Romano.* Or andate, e se potete, arrossite per tanta petulanza, ed impudenza.

Delirate ancora sin a muover lagrime per compassione alla *pag.* 252. e 253. *del* 1. *tom.* quando vi mettete a parlare del Patriarca di Costantinopoli, e dell' estensione del suo Patriarcato, che nel vostro indice sotto la rubrica delle proposizioni scandalose, avete voluto, che invadesse anco la Francia. La bravura poi, e la franchezza, con la quale parlate al *tom.* 2. *pag.* 74. delle proibizioni de' libri è maravigliosa. Come franco asserite, ch' ebbero gli Apostoli in costume di far ardere in loro presenza i libri di falsa dottrina ai novelli convertiti! Come franco dite alla *pag.* 86. del 1. *tom.* che perchè io scrissi

ne' primi tempi esservi stato gran contrasto, se il ricever i monasteri nell' entrar delle monache, doti, e livelli fosse simonia, fossi io » il »»primo, e il solo che con accortezza mirabile scuopro una maligni- »» tà esecranda. » E nell' istesso tempo, che insultate me, mostrate in ciò una prodigiosa ignoranza di non aver letto, non dico *Van Espen*, che questo autore sarebbe a voi sospetto, ma neppur uno de' canonisti.

E che dirò della franchezza colla quale maneggiate tutte le altre professioni? Che dirò della filosofia? Basta leggere quelle tre vostre ultime lettere filosofiche, e poi mi dica chi l'avrà lette, se non vi lasciate di gran lunga indietro, e Guccio Imbratta, e Calandrino, e gli stessi frati Rinaldo e Cipolla.

Che dell' istoria? In questo sì, che veramente avete superati tutti, poichè ne avete dato un saggio, che fa vedere averne somma perizia e di averle tutte così a memoria, che senza libri avete potuto confutare que' quattro ben grossi volumi dell' *istoria civile*. E' stato mai al mondo alcuno, che avesse potuto darsi questo vanto? Vi è stato mai chi avesse fatto abbattere gli Ussiti da S. Domenico, e S. Francesco, come avete fatto voi nella *pag.* 131. del 1. *tom.* delle vostre *riflessioni*? E chi potrebbe annoverare le singolari prerogative, che in ciò possedete, che col solo urlare e declamare senza impegnarvi ad altro, avete rovinati, ed abbattuti quanti storici mai fossero stati al mondo, togliendogli ogni fede ed autorità, siccome avete fatto sopra i miei rapporti di Teodorico, e di Federico II.

Intorno poi alla perizia delle lingue, e specialmente della latina, chi poteva dubitarne, quando fu vostra professione propria, e l'avete insegnata ai fanciulli? Perciò vi dilettate spesso di spargere a tempo, e luogo così graziosamente per tutte le vostre *riflessioni* que' tanti versi di *Orazio*, di *Lucrezio*, e di *Marziale*; e mostrate alla *pag.* 317. *tom.* 1. che sapete ancora foggiarne di pianta. Ma come vi è accaduto, che volendone al vostro intento stirar uno di *Giovenale* nella *pag.* 330. del tomo stesso, vi avete fatto scoprire, che non solo avete una buona mano a stroppiargli, ma che non v' intendete affatto di latino? Ecco voi guastate un verso di *Giovenale* che nell' autore dice così. *Occidit miseros crambe repetita magistros:* dove *crambe*, che vuol dire *cavolo* è nominativo greco, e *repetita* è il suo adiettivo, che poi si è detto per forma d' adagio *brassica recale facta*. Or questo verso, voi per acconciarvelo a vostro modo, lo portate così. *Fastidiunt miseri crambe repetita magistri.* Così in un colpo rovinate la sintassi, dando al verbo *fastidio* due nominativi, e l' arte metrica, perchè *fastidiunt* non è parola, che possa capire in verso. Che ve ne pare?

E che dirò finalmente della vostra fina perizia mostrata nella Toscana favella? Or in questo sì, che bisogna che tutti i Toscani vi cedano. Vedete, se un Salviati, o qualunque altro più esperto maestro di questa lingua può parlare più misterioso, e grave, come voi fate alla *pag.* 56 del 2. *tomo*? Imputandomi d' aver io con disprezzo parlato di Papa Clemente XI. per averlo indicato

col pronome costui, dite così. » Lascio d' indicarlo con quel pro- » nome sprezzante costui, perchè dall' uso, che ne fa altrove ho » veduto, che nè egli nè i suoi ajutanti di studio, per quanto si » picchino di finezza di lingua Toscana, ne sanno la vera forza. » Chi vi sente parlare in questo tuono, non vi crede almeno un Salviati, un Pergamini, un Castelvetro? E pur mostrate che non avete letta grammatica alcuna Italiana, che vi avrebbe potuto insegnare, che questo pronome niente dà, e niente toglie, ma è solo indicativo della persona, sia illustre, sia infame, che si fosse precedentemente nominata. Ed il peggio è che tutti gli scrittori di questa lingua in ciò concordano; nè vi è stato pur uno a chi fosse venuto in mente un delirio tale. Ma in quanto a me vi condono questa comunque sia jattanza, o ignoranza. Come facciamo, che mi pare, che pizzichi anche di calunnia? perchè voi non contento di mostrar le vostre prodezze in grammatica, vi avanzate a dire che tal sia l' uso che io fo di questo pronome altrove. Come? Non avete voi letto nell' immediate pagine precedenti *tom.* 8. *pag.* 169. che io dò il costui eziandio a Innocenzio XIII., del quale avendolo prima commendato così. » Che ora con » somma lode di prudenza e bontà regge la sede Apostolica » Soggiungo immediatamente. » Non ha costui etc. » Del nostro incomparabile giureconsulto *Francesco d'Andrea* non dissi pur lo stesso alla *pag.* 173., e di tanti, e tanti altri, da me in tutto il corso della mia istoria lodati, e commendati? Questo è l' uso, che io ho fatto sempre di questo pronome in tutti i miei libri, perchè il Signore per sua bontà ha voluto preservarmi da simili delirj, ai quali io vedo che voi siete pur troppo soggetto in ogni cosa che vi ponete a dire; e perciò prima di finire mi è entrato in testa quest' altro dubbio, che vi propongo, e che io voglio in tutte le maniere, per non più annojarvi, che sia l' ultimo.

DUBBIO VI. ED ULTIMO.

Se non vi sia altra pena per tali credenti, che la perdita del cervello, e di esser condannati ad un perpetuo delirio.

Questo dubbio ancorchè lo vedete posto nell' ultimo luogo, non credete però che sia di poca importanza. Ed io per me lo stimo di sì gran momento, che questo solo mi potrebbe fare rinnegare tutta quella fede, che sin' ora vi ho professata. Se si trattasse della sola pena dell' esilio e bando, che vi avete meritata e conseguita, a me non graverebbe tanto. La terra è molto larga e lunga, nella quale troverei qualche ricovero, siccome voi l' avete trovato in Roma, la quale per altro suol nudrire altri sciopelati scimioni, e parasiti, qual voi siete. Ma esser condannato ad un perpetuo delirio: or questo sì, che forte mi sgomenta, e m' atterrisce. E a qual delirio? Al più portentoso, e mirabile, quale è quello che si vede nelle vostre lettere.

Puossene sentire un altro più sconcio, e stravolto di quello, che vi prese nella *lettera* 10. e 11. Di quell'altro, onde foste agitato, e scosso nella *lettera* 18? E dove lascio quegli altri più orrendi della pazzia stessa d' Orlando, che non senza muover lacrime di compassione, si leggono nelle *lettere* 23. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. e 32. del 2 tomo? Dove finalmente quelli, onde foste tutto sorpreso nelle tre ultime lettere filosofiche? se a così caro prezzo doverà comperarsi quella impunità, e franchigia che promette questa vostra morale, io per dirvela con sincerità non mi ci veggo niente disposto fin ora. E' vero che potrete dirmi, che quello che presso gli uomini sarà riputato stoltezza, appresso Iddio sarà sapienza. Ma chi mi assicura, che ciò non sia anche flagello, e gastigo di lui, poichè leggiamo eziandio, che *Deus quem vult dementat*, e che sovente per punir gli uomini permette, che siano invasi da spirito di vertigine, che tutto li scuote, e contorce? A questo fine, quanto più posso, e vaglio, vi scongiuro che con una risposta assoluta, e senza equivoci facciate cessare il soffio di venti sì contrari, ed impetuosi, che han mossa questa gran tempesta nell' animo mio, e che in vece di portargli voi riposo, e tranquillità, lo tengono ancora agitato e mosso.

Questi sono i dubbi che mi occorrono, e che vi propongo in sequela della professione di fede, che vi mando, i quali tanto più ho affrettato per tosto mandarvegli, perchè mentre io era sull' opera, sento che avete quì drizzata un' altra scrittura, attaccando il decreto regio e il bando della proscrizione del vostro libro, la qual è di quattro fogli stampata in Roma, che per voi si chiama colonia, ed avendola letta, non solo mi confermo nel concetto che il vostro male sia incurabile, ma mi dà maggiori stimoli, e porge altre cagioni di affrettare questa mia conversione.

Primieramente perchè mi lusingo, che dopo averla letta vi leverete ogni collera e stizza, ed avendo rasserenato l' animo, e resolo tranquillo vi quieterete; perchè io temo, che se prima che vi giunga, vi pervenisse in notizia, che il comune di Napoli rappresentato per la deputazione del santo ufizio vi ha pure smentito in ciò, che avevate farneticato intorno a questo tribunale, voi contro la città non faceste qualche altra bravura, ed insolenza, siccome l' avete fatta contro il collateral consiglio di Napoli, e suo Vicerè.

Per secondo vedendo, che tanto gridate, e vi dolete che quel supremo consiglio abbia riputata la vostra opera per un libello famoso, pieno d' ingiurie, di gravi contumelie, e contra *bonos mores*, maggiormente cresce il mio desiderio d'esser presto risoluto de' dubbi propostivi intorno alla vostra morale; poichè se voi non riputate essere contra *bonos mores* quel tanto, che avete vomitato in quell' opera, dunque bisogna che la vostra morale sia tutt' altra di quel che comunemente si tiene, e bisognerà veramente mutare i vocaboli, e quelle che sono scelleraggini, ed empietà, chiamargli buoni costumi.

Se bene in quel vostro parlare io vi conosco più difetto di logica, che di morale, e difetto tale, che mi toglie ogni speranza di ravve-

dimento, e che il vostro delirio veramente sia insanabile. Poichè può sentirsene una più prodigiosa e stupenda, che voler far passare quel vostro indice per la mia opera, ove volete che il lettore corra di volo? A don Chisciotte nel più forte della sua frenesia le greggie gli sembravano eserciti armati; i molini a vento giganti; e le osterie cavalli; così a voi quel vostro indice vi sembrano i *quattro volumi dell'istoria civile*. Ed affinchè conosciate, che il delirio vostro quanto più si stà, più si avanza, e si rende insanabile, ecco prima nell'opera vostra rimettevate il lettoré alla mia, siccome era di dovere, quando volevate appurare le mie scelleraggini, ed empietà e non le vostre. Dappoi nell'indice rimettete il lettore non alla mia, ma alla vostra opera, ed ora in questa novella scrittura non volete che ricorra più nè alla mia, nè alla vostra, ma al vostro indice. Volete far vedere le mie scelleraggini, ed empietà subito subito? Eccolo: corra di volo il lettore ai titoli dell'indice, vedrà ben venti passi dell'istoria sotto il titolo di *proposizioni empie*, ne vedrà altri sotto le *temerarie*, altri sotto le *scandalose*: passi all'*eretiche*: alle *offensive*: alle *ingiuriose*. Non è questo un far ridere i morti? Il lettore troverà nell'indice le vostre, non le mie scelleraggini: troverà le più inudite falsità, e le più nere calunnie; troverà le più orribili impudenze, e malignità: troverà le più sfacciate menzogne, e le più imprudenti ed infami contumelie. Veda se io mi apposi al vero, che intanto voi senza l'opera mandaste attorno quell'indice ai vostri emissarj, perchè volevate farlo passare per testo autentico, sopra il quale dovessero appoggiarsi tutte le vostre malignità, e calunnie, e pretendete farlo ancor oggi dopo tante riprove della vostra prodigiosa ignoranza, della vostra nera malignità, ed impudenza, ed inudita loccaggine, e sciocchezza, e credendo che gli altri uomini fossero così matti, come voi, non vi curate di niuno, e imperversate contro tutti.

Ma quello di che a ragione molti stupiscono è, che queste mattie vi si permetta di farle in mezzo Roma, e quel che è più dite alla *pag.* 23. di questa vostra ultima scrittura, che siete stimolato a farlo per consiglio di una autorità pubblica, anzi con qualche cosa di più. Ed avete pure messo in quella *con licenza de' superiori*. Or voi certamente, e chi vi ha consigliato a questo (poichè non credo esser voi solo matto nel mondo) ci avete divolgato un grande arcano, e datoci un bell'esempio. Ciò che voi dunque avete fatto con licenza de' superiori in quel decreto del consiglio collaterale, potremo fare ancor noi in tutti gli altri decreti proibitorj di libri, che escono dalle congregazioni del santo ufizio, e dell'indice di Roma, e forse con maggior ragione.

Poichè i vostri Gesuiti stessi, e specialmente il padre *Fabbri* nel suo *prodromus veritatis pag.* 222. (che sebbene porti il nome del padre *Neuser* Francescano, non si può metter in dubbio, che non sia del *Fabbri*) insegnano, che tali decreti proibitorj, che escono dalle congregazioni di Roma, non sono decreti di Chiesa, perchè non ci vengono dal Papa stabiliti in un concilio, o almeno

in concistoro; ma da particolari tribunali eretti modernamente in Roma, i quali riguardano più lo stato politico di quella corte, che la sede apostolica, e che perciò vi sia gran differenza fra i decreti di queste congregazioni, e quelli della Chiesa. Onde i libri proibiti da tali decreti, ancorchè approvati dal Papa, non si dicono proibiti dalla Chiesa. Quindi il padre *Fabbri* acremente rimproverò ad Errico, che aveva detto il libro di *Pietro Halloix* essere stato condannato dalla Chiesa. *Falsum est Henrice* (ei dice) *in Petrum Halloix ab ecclesia sententiam esse pronunciatam, ejus tantum liber a sacra congregatione confixus est, et prohibitus singulari eminentissimorum decreto approbato a Papa, non tamen ab ecclesia, et sede apostolica ex cathedra.*

Donde è nato, che non riconoscendo le altre nazioni queste congregazioni, o sien del santo ufizio, o dell'indice per loro legittimi, e competenti tribunali, quando ne' loro dominj capitano tali decreti proibitorj di libri, non si ricevono se non precedente l'esamina de' loro propri consigli, e si ributtano e si ammettono secondo si troverà convenire co' loro stati. La Francia è a tutti noto, che non riconosce queste due congregazioni, perchè sono invenzioni nuove di Paolo III. e di Sisto V. per render l'autorità del Papa più assoluta, e deprimer quella de' cardinali, ed *Antonio Arnaldo* nelle *difficultés proposées a mons. Steyaert p. 9. diffic. 100.* ha ben dimostrato, che non meno la Francia, che tutti gli altri stati, che non riconoscono i tribunali dell'inquisizione, e dell'indice non sono meno cattolici degli altri. In Ispagna narra il *Salgado de supplic. ad SS. part. 9. cap. 38. n. 141.*, che que' Re ordinarono, che tali decreti proibitorj di libri fossero portati alla suprema inquisizione di Spagna, e secondo il costume di que' Regni fossero ritenuti ed esaminati. Onde quell'inquisizione non permette che si promulghi indice proibitorio emanato dalla congregazione dell'indice di Roma, ma ne assume ella il peso, e l'esame, e secondo la di lei censura si pubblicano nuovi indici e nuovi espurgatori, niente attendendo ciò; che si faccia in Roma; e non solo ciò pratica nei Regni di Spagna, ma anche lo fa praticare nel Regno di Sicilia, siccome ce ne rende testimonianza lo stesso *Salgado cap. 33. n. 145.* siccome nelle provincie di Francia, ch' eran sottoposte a quella Monarchia non facevano i Re di Spagna valere cotali decreti, e indici proibitorj chè tutto dì escono da queste congregazioni di Roma, ma li facean prima esaminare nei supremi consigli di ciascuna Provincia, siccome infiniti esempi di questa pratica ce ne rapportano gli scrittori Fiamminghi.

Nel Regno di Napoli pur ciò si ha sovente praticato ne' decreti proibitorj, che escono dalla congregazione dell'indice, siccome fu fatto ne' libri di *Camillo de Curte*, e di *Pietro de Uries*; poichè quelli che escono dalla congregazione del santo ufizio, non solo non sono riconosciuti, ma sarebbe un grave attentato in Napoli, dove questo tribunale si ha in orrore, e dove ora per la beneficenza del

nostro Augusto Monarca si è tolto di quello ogni vestigio di far quivi valere i di lui decreti. Non se gli dà mai *regio exequatur*, perchè sarebbe offendere, e contravvenire all' ultime grazie, che per occasione d' un editto pubblicato in Roma da questa congregazione nel 1695., e che poi si volea far osservare nel Regno, furono concedute dal nostro Re, mentre tenea la sua sede regia in Barcellona, a chi si ebbe ricorso, il quale con sua regal carta spedita ai 28. agosto dell'anno 1709., e drizzata al cardinale Grimani allora Vicerè, precisamente comandò, che non si desse esecuzione alcuna a qualunque bolla breve, a altra provvisione, che venisse da Roma della congregazione del santo ufizio, concernente affari d' inquisizione, o che avessero a quelli la minima, anzi la più remota connessione, come si legge nel *regal dispaccio* al *tom. 2. dei capitoli, e grazie di Carlo VI. pag.* 231. Talchè presso i Napoletani questa congregazione è affatto incognita, siccome lor sono incogniti i tribunali della Cina, e del Mogol.

Or voi, che fate il bravo, e credete farlo con licenza de' superiori, facendo passare sotto il vostro esame un decreto d' un tanto senato, quanto è quello del supremo consiglio collaterale di Napoli, riprendendolo, deridendolo, sprezzandolo, e dicendo *pag.* 24., che vi farà poco male, anzi alla *pag.* 22. colla solita vostra impudenza non v' arrossite di chiamargli autori calunniatori: che direste, e che direbbero que' superiori, che vi danno queste licenze, se noi facessimo pure lo stesso ai decreti delle loro congregazioni? E pur avremmo maggior ragione di farlo Che direbbero, se se gli rinfacciasse, che nei primi tempi la proibizione de libri s'apparteneva unicamente ai Principi, e ai loro magistrati, e la censura era solamente della Chiesa?

Voi pretendete alla *pag.* 12. che il collaterale vi dia conto, e vi additi quali siano le proposizioni contro la potestà dei Principi, che sono nella vostra opera, perchè non sapete trovarcene alcuna. E di questo dite il vero, perchè, nè voi, nè i vostri superiori saprebbero trovarcele. E qual per essi sarà proposizione contro la potestà dei Principi, se non le sanno trovare nemmeno nell' opera del *Pignatelli*, nè in tanti altri libracci, che tutto dì escono di Roma, e che permettono stamparsi altrove? Niente per essi è contro l' autorità dei Principi semprechè tutto quello, che si toglie ai medesimi, si rifonda al Papa, e sue congregazioni. Piacemi ancora, che voi, e i vostri superiori cerchiate, che si additino le proposizioni contumeliose, temerarie, satiriche delle quali sono stati incolpati i vostri libri, poichè da ora innanzi questo stesso potremo noi pretendere dei decreti delle loro congregazioni, e tanto maggiormente quanto che i cardinali, che lo compongono, non esaminano essi i libri, ma gli commettono ad altri, ed ordinariamente ai frati, che han ridotte le proibizioni a formolari, e con un *respective* sogliono gentilmente uscire d' ogni impaccio. Ed in questo avete preso errore, credendo che il collaterale di Napoli dovendo proibir qualche libro, commet-

tesse ad altri l'esaminarlo. Non ha questo consiglio di Napoli revisori, censori, consultori, o qualificatori, come hanno le congregazioni di Roma. In questi casi i reggenti stessi, che han da giudicare veggono i libri, e sopra ogn'altro il delegato della giurisdizione, che n'è il commissario, o sia relatore, o ponente, che ha l'incombenza d'esaminargli, e proporgli. Nè sono così delicati, che cercano per amor di Dio sfuggir il travaglio, come si fa in Roma, ma chi giudica, esamina; e non si stà all'informazione dei frati, ma di chi deve giudicare con essi nella causa stessa. Così que' censori, che voi dite, sono i reggenti medesimi ai quali avete fatta grazia di dare quell'onorevole titolo di calunniatore. Ma se l'avete fatto con licenza de' superiori, state pur sicuro, che non possono farvi alcun male.

Minacciate pure alla *pag.* 16., che se tornate a stampare la vostra opera, vi bisognerebbe aggiungere più lettere in difesa dalla giurisdizione ecclesiastica. Fatelo pure, che i difensori della regale ve ne avranno grazia; anzi vi so dire, che senza dispendiare l'erario Pontificio, s'impegnerebbero a farvi costituir salario, e farvelo prontamente pagare dalla camera di Napoli, tanto piacer gli fareste.

In fine pare che i vostri delirj tutti finiscano in bravure, e rodomontate, pessimo segno di ravvedimento, e brutto indizio d'essere il vostro male veramente insanabile; poichè alla *pag.* 29., ch'è l'ultima di questa vostra scrittura, che non è più, che quattro fogli di stampa, dite che » in sì pochi fogli avete messa in » breve la sostanza per altro di quattro tomi d'istoria, e due di » *riflessioni*, perchè si possa da tutti con miglior agio pesare il » merito delle censure Napoletane, che nuocono meno al censu» rato, e più ai censori » che vi pare? È stato mai alcuno nel mondo, che abbia potuto darsi questo vanto di sei ben grossi volumi stringere il sugo in soli quattro fogli, e sì nettamente che da questi soli può ciascuno, e con agio discernere tutto, e dar esatto giudizio di ciò che si passa? Peccato a non aver in Lipsia i compilatori di quegli atti un sì bravo abbreviatore; ed esser priva la Francia, l'Olanda, e l'Inghilterra di uno, che ha in ciò le mani sì diligenti, che in minor tempo, e con maggior esattezza potrebbe mettere a sesto il loro giornale.

Io adunque vedendo ridotto il vostro male a tale estremità, ho pensato di far quest'ultimo sperimento, se mai vi fosse qualche altra speranza di ravvedimento, credendo che vi possa giovar molto questa mia conversione. E perciò vi mando questa *professione di fede co' dubbj intorno alla vostra morale.* Ma con questa indispensabil legge, e patto, che non gli palesiate a persona del mondo; poichè intendo, che il tutto passi fra noi due soli soli, come voi dite, ed a quattr'occhi, senza che altri il sappia. Sol vi dispenso, se vorrete, potergli comunicare ai vostri Fabi, e Marcelli, al vostro Campano, e a quel signor abate, di cui » per

» aver fatto un grande studio ne' santi padri » come mi assicurate nella *lettera* 18. *pag.* 333. forse potrete giovarvi per una risoluzione pronta, ed accertata. Ma se, o voi, o i vostri amici, per gloria vana d'avermi convertito, foste tentato dal diavolo, o consigliato da altri a rendergli pubblici, e per maggior mio affronto, che tale io lo reputo, di dargli alle stampe: sappiate, che per vendicarmi di questa ingiuria, io senza aspettare altra vostra risposta, comincerò a valermi della vostra morale; e con franchezza non minore della vostra impudenza dirò, che voi ne mentite, e che questa professione, e dubbj sieno tutte vostre invenzioni, per vantarvi di aver finalmente debellato, e vinto un'inimico sì rabbioso della Chiesa, ed un che si era studiato di mettere ne' cuori dei Principi implacabil odio contro gli evangelj di Cristo. Così altamente vi protesto, e vi sgrido; e così vi lascio: addio.

PROIBIZIONE E BANDO.

Del libro Italiano di Eusebio Filopatro *diviso in due tomi in 4.° col titolo di* riflessioni morali, e teologiche sopra la storia civile del Regno di Napoli, *colla data di Colonia* 1728.

DECRETUM

Dal collateral consiglio di Napoli toccante la proibizione del libro Italiano sotto il finto nome di *Eusebio Filopatro*, e col titolo di *Riflessioni morali, e teologiche sopra la storia civile del Regno di Napoli, esposte al pubblico in più lettere familiari di due amici: diviso in due tomi in 4.° colla data di Colonia dell' anno* 1728.

In causa prohibitionis libri infrascripti die 4. aprilis 1729. Neapoli. Facta de contentis in libro praedicto relatione coram excellentissimo domino in regio collaterali consilio per illustrem ducem spectabilem regentem DON CAJETANUM ARGENTO praesidem sacri regii consilii, ac regalis jurisdictionis delegatum, visisque videndis, ac consideratis considerandis.

Illustrissimus et excellentissimus dominus vice-Rex locumtenens et capitaneus generalis providet, decernit, atque mandat damnari ac proscribi prout praesenti decreto proscribit et damnat librum Italico sermone impressum, in duos tomos bipartitum sub titulo: Riflessioni morali e teologiche sopra la storia civile del Regno di Napoli, esposte al pubblico in più lettere familiari di due amici da *Eusebio Filopatro. In Colonia* 1728. Con licenza de' supe-

riori. *Tanquam contra bonos mores laicae potestati injuriosum, conviciis et contumeliis refertum, et satyram perpetuam contra privatos et publicos agentem; jubetque ne quis in posterum cujuscumque gradus et conditionis librum praedictum, vel quocumque idiomate, et inscriptione imprimat vel sic, aut aliter, aut ubicumque impressum legat, vel retineat, vel quoquo modo distrahat, sub poenis relegationis per tres annos contra nobiles, et triremium contra ignobiles. Habentibus autem modo, et retinentibus praecipit sub eisdem poenis eum in regiam cancellariam deferre. Mandat insuper praesens decretum ad formam banni redactum per loca solita publicari; lapsoque triduo post ejusdem promulgationem magnam curiam vicariae regiasque provinciales audientias contra secus facientes ad poenarum executionem procedere.*

MAZZAVERA regens. ULLOA regens.
CASTELLI reg. caeteri illustres regentes non intersunt.
MASTELLANUS regius a mandatis scribi.

Concordat cum suo originali penes me scribente, meliori collatione semper salva, et in fidem

MARIANUS MASTELLANUS regius a mandatis scriba.

B A N D O

Per esecuzione del sopraddetto decreto del collaterale consiglio di Napoli, toccante la proibizione di detto libro di *Eusebio Filopatro*.

CAROLUS *Divina favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus et Hispaniarum Rex.*

DON ALOYSIUS THOMAS COMES DE HARRAC, *eques, insignis ordinis aurei velleris, intimus consiliaris status et conferentiae financiarum, S. C. et C. Majestatis senescalcus major haereditarius provinciarum Austriae inferioris et superioris marescallus et tribunus militum generalis, Austriae inferioris, et in praesenti Regno Vice-Rex, locumtenens, et capitaneus generalis.*

La saggia sperienza ha dimostrato, che certi libri di niuno o poco conto, i quali troppo per loro stessi, mercè la loro insipidezza, o sfacciata malignità resterebbero negletti, sogliono il più delle volte ricever pregio e corso dalla proibizione, la quale per un terribile capriccio della umana ordinazione non serve, che di una piacevol cote alla curiosità degl' ingegni cattivi. Su questo

piede dovrebbe abbandonarsi nella sua ben degna oscurità un certo libro di consimil farina, o piuttosto un libello famoso, che diviso in *due tomi in 4.°* con la data di *Colonia* dell'anno 1728. sotto il finto nome di *Eusebio Filopatro*, e col titolo di *riflessioni morali e teologiche sopra la storia civile del Regno di Napoli, esposte al pubblico, in più lettere familiari di due amici*, si è ultimamente introdotto in questa capitale senza la dovuta permissione regia, ed in fraude del rigoroso divieto di più regie prammatiche. Ma poichè nel medesimo si lacera crudelmente la riputazione de' privati, e del pubblico, e si ardisce anche di sacrilegamente attentare alla sacra potestà de' Sovrani; e poichè potrebbe all' incontro l' indolenza dei magistrati in questa occasione esser sinistramente interpretata, come una tacita approvazione di tutte le false massime, e di tutte le ingiurie, che nel medesimo si vomitavano: convenendo dunque di reprimere l'audacia, e la nera malignità di questa satira, abbiamo stimato col voto e parere del collateral consiglio presso di voi assistente, di fare il presente bando, col quale condanniamo, proscriviamo, e proibiamo il libro suddetto impresso in Italiana favella, ed in qualunque lingua, o sotto qualunque titolo fosse per ristamparsi: vietando a tutti di qualunque grado e condizione di leggerlo, tenerlo, reimprimerlo, venderlo, o di qualunque modo alienarlo, sotto pena di tre anni di relegazione per i nobili, e di galera per gl' ignobili, ordinando e comandando sotto le stesse pene a tutti coloro, che presso d'essi lo ritrovano, di portarlo nella regale cancelleria fra lo spazio di tre giorni, ed alla gran corte della vicaria, ed alle regie udienze provinciali di procedere irremissibilmente all' esecuzione delle pene contro quelli, che contravverranno. E a fine che venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo che il presente bando si pubblichi nei luoghi soliti e consueti di questa illustrissima e fedelissima città, e nelle città, terre, e luoghi del presente Regno, e con la debita relata, torni a noi. *Datum Neapoli in regio palatio die 16. mensis aprilis* 1729.

LUYS CONDE DE HARRAC.

Vidit MAZZACCAVA regens.
Vidit ULLOA regens.
Vidit CASTELLI regens.
D. NICOLAUS FAGGIANI a secretis.
MARIANUS MASTELLONUS regius a mandatis scriba.

In banno I. fol. 85. imparatus. Banno ut supra. A dì 16. aprilis 1729. Io *Luise Moccia* lettore dei regi bandi dico di aver pubblicata la retroscritta prammatica con li trombetti reali ne' luoghi spliti e consueti di questa fedelissima città di Napoli. *Luise Moccia*,

In Napoli per Secondino Porfile regio stampatore 1729. a dì 7. maggio.

Uniti e congregati gli eccellentissimi signori deputati del sant' ufficio S Lorenzo luogo solito.

Essendosi discorso sopra la proibizione fatta con pubblico regio bando del libro in due tomi con la data di Colonia dell' anno 1728. sotto il finto nome di *Eusebio Filopatro*, e col titolo di *riflessioni morali e teologiche sopra la storia civile del Regno di Napoli, esposte al pubblico, in più lettere familiari di due amici;* nel qual libro si contengono molti pregiudizj alla sacra potestà de' Sovrani, non meno che contro de' privati, e del pubblico, e particolarmente dove tratta dell' orrendo tribunale del sant' ufficio tanto odioso a questo fedelissimo pubblico per l' irregolarità delle sue procedure per la via straordinaria, dicendo che sia ordinazione di pochi particolari di questo comune il non volerlo accettare. Per lo che si è determinato e conchiuso, che debba questa eccellentissima deputazione portarsi da Sua Eccellenza Vice-Re e sincerarla dell' universale sentimento del detto tribunale, con dargli le dovute grazie per la data proibizione di un tal libro, la quale anco ha ridondato in benefizio di questo fedelissimo pubblico. Et ita conclusum.

ASCANIO ROSSIS.
IL DUCA DELLA ROCCA
FRANCESCO DI SANGRO
GENNARO VILLANI
MICHELE CARAFFA di monte calvo
IL PRINCIPE DI VALLE
IL PRINCIPE DI S. NICANDRO
GIACOMO ROSSIS.

Fine del Tomo I.

INDICE

DELLE COSE NOTABILI

NELLE OPERE POSTUME

DI PIETRO GIANNONE.

Adriatico, e suo dominio. *Pag.* 242
— quanto sia stato contrastato ai Veneziani per ciò che riguarda la libera navigazione in quel golfo, specialmente dal capo d' Otranto al fiume Pescara, e sin dove il Regno confina con lo stato ecclesiastico. *ivi*
— e suo dominio conservato da gl' Imperadori Greci finchè ebbero forze marittime dopo la decadenza del Romano Imperio. 244
— occupato dalla repubblica Veneta anche più oltre agli ultimi recessi di quel golfo, che furono i suoi primi acquisti. *ivi*
— e sua possessione difesa dai Veneziani colle loro armate non meno contro gl' Imperadori Greci, che contro Carlo Magno, e suoi figli. *ivi*
— dominato in guisa dai Veneziani, che nella declinazione della Monarchia di Spagna giunsero sino a non permettere, che l'armate stesse de' Spagnuoli potessero navigare in quel golfo. 247

Adriatico contrasti circa la libera navigazione dell' Adriatico, quando nati, tra chi, e come composti. 248 e 249
— salvi-condotti e licenze date dalla repubblica Veneta ai Re di Napoli, ai Re d' Ungheria, agli arciduchi d' Austria, ed agl' Imperatori per navigare nell' Adriatico, e nuove contese insorte per la libera navigazione tra la corte di Spagna e la repubblica di Venezia, per ragione di don *Pietro Giron* duca d' Ossuna, mandato da Filippo III. Re in Napoli nel 1616. 249
— pace conchiusa di poi a Madrid sotto Filippo III. 253
— Veneziani si opposero ai Spagnuoli che con stuolo numeroso di galee volevano accompagnare a Trieste per l'Adriatico con l'istessa armata, Maria sorella del Re Filippo IV. accasata con Ferdinando Re d' Ungheria, e convenne ai Spagnuoli cedere. *ivi*
— Giunta per la strada d'Abruzzo in Ancona, fu ricevuta da *Antonio*

Pisani con 13. galere sottili, che la sbarcarono a Trieste. 253

Adriatico e solennità di sposarlo il dì dell'ascensione; quando instituita dai Veneziani *ivi*

Adulterio: era permesso ai mariti dalle leggi Romane di vendicarlo con la morte. 141

Adultero della concubina: era permesso ucciderlo per le leggi degli Ateniesi. 137

— lo stesso contro l'adultero della moglie. *ivi*

Adulterio si commetteva anche nel legittimo concubinato. 314

Agar e *Ketura* date da *Sara* per concubine ad *Abramo*. 143

Agnello Arciero crocifero dichiarato eretico, e come tale condannato alla pubblica abjura, ed a carcere perpetuo. 52

Alboino prete scrisse *de conjugio Sacerdotum per Hildebrandum Papam damnato* contro l'epistola di *Bernoldo di Costanza* de cœlibatu clericorum. 176

Alfonso I. Re di Napoli fu quello che diede a tutti i baroni il mero e misto impero con non picciolo detrimento delle supreme regalie della sua corona. 123

Alfonso I. d'Aragona, per regolare i contratti di censo nel Regno di Napoli, fece inserire in una sua prammatica la bolla di Niccolò V. pubblicata in Roma, a sua richiesta nel 1451. 152

— disordini nati da ciò. 153

— staccò il Regno di Napoli dagli altri Regni suoi ereditarj, e lo lasciò a Ferdinando suo natural figliuolo. 246

Alessandro III. Papa: sua istoria piena di manifestissimi errori. 255

— scoperti alcuni dal padre *Paolo Sarpi*, specialmente quello del dominio del mare, ottenuto dai Veneti per privilegio d'Alessandro, come anco quello dell'atto superbo che credesi aver usato coll'Imperador Federico. *ivi*

— accolto con grand'onore dai Veneziani che lo fecero albergare nel monastero di San Niccolò del lido. 258

— nel dì seguente condotto con pompa nella Chiesa di San Marco, lo fecero passare al palagio del Patriarca. *ivi*

— descrive lui stesso il successo a due vescovi, Ruggiero Eboracense, e Ugone Dunelmense. 259

Alessandro III. Perchè sia stata comandata nel Pontificato di Pio IV. dopo tre secoli del Pontificato d'Alessandro, la dipintura del fatto nella maniera che si vede nel palazzo Lateranense. 262

— non si faceva in altra città d'Europa eccetto che in Roma, uso d'una tal pittura. *ivi*

— si cominciò poi a farne registro dagli scrittori, e il primo fu Hermano Schedelio. *ivi*

— ciò diede motivo ai protestanti di metter questo fatto d'Alessandro, creduto da loro vero, tra le marche di tirannia dei Pontefici. *ivi*

— famoso è il libro dato fuori l'anno 1545., con una Prefazione di Lutero col titolo: *della tirannia di Alessandro III.* praticata coll'Imperador Federico. *ivi*

— Scrittori che han confutato tal fatto come non vero. 263

Alessandro IV. per quello rapporta *S. Antonino* arcivescovo di Fiorenza, sottopose l'anno 1254. il monte Alverno, dove accadde la stigmatizzazione di S. Francesco all'immediata protezione della Chiesa Romana. 287

Alessandro VI. nell' oceano occidentale tirò a sua posta una linea da un polo all'altro; e ripartì le terre del nuovo mondo discoperto ai Re di Castiglia ed Aragona. 272

Alpi furono riputate termini ben fermi, onde l'Italia fosse divisa da tutto il rimanente d'Europa. 242

— non si valsero che di questi naturali termini i Romani nel dividere le provincie dell' Imperio. *ivi*

Amadeo Guimenio, e suo libro proibito con decreto della congregazione dell' indice; di poi con altro del sant'uffizio e con breve del Papa. 221

Ancarano richiesto da *Carlo Malatesta*, se poteva imporr pene alle concubine de' preti, rispose di nò, perchè esenti dalla sua giurisdizione. 181

Apostoli ubbidivano ai magistrati secolari, ancorchè gentili, ed alle loro leggi. 87

— riconoscenti per loro capo San Pietro, stabilirono in molte città delle provincie d'oriente più Chiese, quali erano governate dal comun consiglio del presbiterio, come in aristocrazia. 125

— cresciuto il numero de' fedeli per ovviar confusioni e disordini lasciaron bensì il governo al presbiterio, ma diedero la sopra intendenza ad uno de' preti, che fosse lor capo, che chiamarono vescovo, cioè inspettore, e con ciò divenne il governo delle chiese misto di monarchico e d'aristocratico. *ivi*

— non in ogni chiesa instituirono i vescovi, ma molte ne lasciarono al solo governo del presbiterio, quando fra essi non vi era chi fosse degno del vescovado. 125

— ordinarono i vescovi mentre vissero, e poi, quelli mancati gli ordinarono i vescovi più vicini della medesima provincia, almeno al numero di due o tre. 126

— hanno ricevuta da Cristo potestà di far canoni appartenenti alla disciplina della Chiesa. 303

Arcadio ed *Onorio* Imperatori restrinsero ai primati ed agli archisinagoghi de' Giudei, la giurisdizione de' loro sinedrj alle sole cause spettanti alla loro religione, l'anno 398. 66

— nell' anno 399. con altra costituzione prescrissero ai vescovi cristiani di non dover usar delle scomuniche, che per sole cagioni spirituali appartenenti alla religione. *ivi*

Arcivescovo di *Tours* non ha voluto consecrare a *Folco* conte *d'Angiò* una Chiesa da lui eretta nella campagna di Tours, e perchè? 186

— quali sieno state le collere del conte intorno a ciò, ed i sentimenti del Romano Pontefice. *ivi*

Arcigro. Ved. *Agnello*.

Arias Montano famoso teologo, che intervenne al concilio di Trento. 216

Ario. *Ved.* Libri.

Arnaldo (*Ant.*) e di lui sentimento intorno alle proibizioni seguite di molte opere. 235

Artopeo stampò una dissertazione: Se *Alessandro III.* abbia messi i piedi sul collo di *Federico barbarossa*. 262

Atti della disputa tenuta sopra la validità delle scomuniche, che Innocenzo II. imputava ai seguaci di Anacleto, rapportati da *Pietro Diacono* nella continuazione delle

cronica Cassinese, reputati per finti ed apocrifi dal *Baronio*; difesi per veri ed autentici dall'abate *della Noce*. 76

Atti de' martiri compilati da ignoti autori, pieni di falsi rapporti. 218

— stata per ciò sempre vigilante la Chiesa Romana di non ammettere senza esame la di loro lezione negli ufizi ecclesiastici. *ivi*

Azorio Gesuita sostiene nella sua morale che i Principi anche nel temporale sieno sottoposti al Papa. 271

Bala e *Zelfa* concubine di Giacobbe. 143

Baronio rifiutò come favola, che *Alessandro III.* abbia posto i piè sul collo di *Federico barbarossa*. 262

Basilio fu acclamato Imperatore nell'anno 866. 151

— fece toglier dall'Imperio ogni usura, riputando il permetterla una cosa contraria alla legge divina. *ivi*

— riprovò quanto in ordine a ciò era stato dagl'altri Imperatori suoi predecessori stabilito. *ivi*

— promulgò una sua costituzione su questo proposito rapportata da *Harmenopulo*. *ivi*

— questa appena promulgata, si viddero de' mali peggiori alla repubblica. *ivi*

— l'Imperator *Lione* suo figlio fu costretto rivocarla. *ivi*

Basilio Macedone acclamato Imperadore d'oriente nell'anno 866. 172

— associò all'imperio *Costantino*, e nominò Cesari *Lione* ed *Alessandro* suoi figliuoli. *ivi*

— emoli questi della gloria di *Giustiniano* cercarono nella compilazion de' *Basilici* oscurarne la fama. *ivi*

— attesero tutti per le loro *Novelle* e *costituzioni* a mutare quanto quel Principe avea nel suo *codice*, e nelle sue *novelle* stabilito. *ivi*

Beatrice Regina d'*Ungheria* cercò con lettera al Doge *Mocenigo* permissione, che gli fossero liberamente portate per l'Adriatico diverse cose che faceva venir dall'Italia. 248

— simile ricerca con lettera del Re *Mattia* d'Ungheria. *ivi*

— simile di *Anna* Regina d'Ungheria. *ivi*

— simile di *Gio. da Dura* ministro dell'Imperotor *Massimiliano*. *ivi*

Bellarmino e suo libro *de Rom. Pontefice* proibito da *Sisto V.* perchè non aveva data al Papa la potestà diretta sopra le cose temporali. 234

— dopo la morte di questo Papa, cancellato dall'indice de' libri proibiti. 235

Benedizione della spada, perchè venga fatta dal Papa, la notte di natale. 271

Benefizi: in Napoli era proibito conferirgli a forestieri. 198

— Scritture emanate in difesa di questo editto, proibite da *Clemente XI.* con due terribili Brevi. *ivi*

S. Bernardo, e sue acclamazioni contro i costumi della corte di Roma. 208

— nella lettera 174. scritta ai canonici di *Lione*, siccome non dubita della festa della natività, così biasima quella della concezione. 330

Bigamo non potea esser assunto al vescovado, nè esser ricevuto nel consorzio sacerdotale per i canoni apostolici. 154
— il simile per chi aveva presa per moglie una vedova, ovvero una separata per divorzio dal primo marito, ovvero una meretrice, una serva, e una scenica, o che s' era ammogliato con due sorelle, o colla consobrina. 155
Bolla di Clemente VIII. *de largitione munerum* ed intorno ai conservatorj, non ricevuta da Napoletani. 52
— di *Gregorio XIV.* intorno all' immunità della Chiesa, non ricevuta da' medesimi. *ivi*
— così quella *in coena Domini* e le regole della cancelleria. *ivi*
— non han vigore alcuno quasi in tutte le parti d' Europa. *ivi*
— di *Pio V.* regolativa de' censi non ricevuta da' Principi di Napoli. 153
Bolle, brevi, ed altra provvisione che viene da Roma, non viene, ne può esser eseguita in Napoli senza il regio *exequatur.* 232
Burcardo majo fece una dissertazione in cui sostenuta che *Federico Barbarossa* non fu conculcato co' piedi dal Papa *Alessandro III.* 262

Calisto II. nato di regale stirpe, perchè figlio del conte di *Borgogna*, fu arcivescovo di Vienna, e cardinale, e fu eletto Papa l' anno 1119. 177
— pose ogni studio per far osservare in Francia i divieti di *Gregorio VII.* e l'ottenne non senza mormorazione del clero di Francia. 178
— rinnovò questo le proibizioni che i preti non potessero aver concubine. 178
— ancorchè togliesse ai preti di Francia le mogli, non per questo potè togliere il concubinato. *ivi*
— solo ai tempi del Re *Lodovico VI.* si tolsero le concubine ai preti, Diaconi e sotto diaconi, e si permisero ai clerici d'inferiori ordini. *ivi*
Calunnia di *Teodoro Beza* ed altri teologi della chiesa riformata addossata a i padri del concilio di Toledo ed a *Graziano*, che inserì nel suo decreto le parole di quello, circa il concubinato, convinta. 168
Canones Apostolorum sotto tal titolo raccolti al numero di 85. giudicati apocrifi dai savj critici. 154
— giudicati per apocrifi da Papa *Gelasio* nel can. *Sancta Romana.* *ivi*
Canone 17. del concilio Toletano intorno al concubinato, tutto conforme alle leggi civili e alla costituzione di *Costantino Magno* rapportata da *Giustiniano* nel suo codice. 164
Canonizzazione de' martiri si fa con molto minor diligenza, che quella de' confessori. 119
Caraffa (P.) generale de Gesuiti, sedendo a mensa sempre ricordava ciò che dagli altri generali era stato ordinato e proibito a non voler trattare, o ascoltare chi proponesse di fondare nuovi collegj, se non fosse di fondare qualche nuova casa professa. 293
Carlo III. d'Angiò Re di Napoli condannava in certa quantità di danari le concubine scomunicate, se passato l'anno duravano nella scomunica. 92
— nell' anno 1274. costrusse un

monastero in onore di *S.* Pietro martire 119
— impose pena della perdita del quarto alle concubine scomunicate, se passato l'anno non si emendassero e persistessero nella scomunica. 180
— e sue virtù. 297
— ordinò che la chiesa tenesse il governo delle cause del sant'uffizio per mezzo de' vescovi ordinari, non già di straordinario Inquisitore. 331
Carlo III. di *Durazzo* resistè nel Regno di Napoli alle scomuniche di *Urbano VI.* 85
Carlo V. pubblicò in Bruselles un terribile editto contro i Luterani. 217
Carlo V. proibì con questo i libri di *Lutero, Zuiglio, Oecolampadio, Bucero* e *Calvino.* *ivi*
— *Vid.* Imperatore
— poteva farsi assoluto signore di Tunisi. 300
— volle lasciarlo al Re *Muleasser* col renderselo solo tributario. *ivi*
— biasimato per ciò ne' suoi discorsi da *Tommaso Campanella* *ivi*
Carlo VIII. Re di Francia pochi mesi tenne il Regno di Napoli. 123
Carlo magno accusato da *Eginardo*, ed altri scrittori d'aver avute più concubine, e d'aver con quelle procreati più figliuoli. 148
difeso da alcuni valenti scrittori. *ivi*
— in più Provincie della Germania, e della Francia si fa passare per santo. 314
Carlo Molineo: sue opere non furono vietate in Ispagna; quatunque arrolato nell' indice Tridentino fra gli autori di prima classe. 215
— proibite nuovamente con una bolla terribile da *Clemente VIII.* anche l'espurgate, e perchè? 227
— rivocò tutte le licenze date per leggerle, e volle che in avvenire più non si concedessero. *ivi*
— niente valse questa bolla nè in Francia, nè in Fiandra, nè in Germania. *ivi*
— uso che viene fatto di quest' opere. 228
Carmelitani si biasimano, non per l'introduzione della divozione degli *abitini*, ma per l'abuso. 120
Cartesio, e sue opere da Roma rigorosamente proibite. 235
Celibato veniva punito dagli ebrei. 155
— inculcato ai preti per più suoi canoni dalla chiesa Latina, prima di *Gregorio*, stabiliti in varj concilj; come pure che i maritati ascesi al sacerdozio si astenessero di usare colle lor moglj. 194
— non ebbero questi canoni gran successo, nè ebbero nelle Provincie di Europa uniforme osservanza e vigore. 176
— degli Ecclesiastici ebbe effetto in Francia, solo nel Pontificato di *Calisto II.* 177
Censure delle facoltà di Parigi, ed altre opere proscritte l'anno 1665 dal Pontefice *Alessandro VIII.* 226
— questa bolla non fu fatta valere nè in Francia, nè in Fiandra. *ivi*
Chierici: era loro proibita ogni mercanzia e negoziazione. 140
— loro licenza arrivata a segno per la dissimulazione de' prelati, che i Principi secolari si prendevano la libertà di corregerli. *ivi*
Chierici risposta data da S. *Isidoro* a *Cirillo* vescovo, che si doleva di quest' autorità, che arrogavansi i laici sopra i ministri dell'altare. *ivi*

Chiese prima di *Costantino* riputavansi collegj illeciti e proibiti 65
— non avevano a que' tempi imperio, o giurisdizione alcuna. *ivi*
— fatte collegj legittimi per la conversione di *Costantino magno*, allora gl' Imperadori cristiani presero anch' essi a regolare l'esterior disciplina della chiesa. *ivi*
Chiesa proferiva la censura dei libri, ma la proibizione e 'l bruciamento s' apparteneva all' imperio. 66
— fondata nell' Imperio, non già l' imperio nella chiesa. 145. e 332
— di *Acerenza* fu poi innalzata a Metropolitana. 177
— a questa furono attribuiti per suffraganei i vescovadi d'*Anglona* e di Tricarico. *ivi*
— era prima sottoposta al trono di Costantinopoli. *ivi*
— Romana non si attribuì per più secoli l' autorità di proibir libri, e farli abbruciare, oltre la censura. 218
— Romana fu sempre vigilante di non ammettere senza esame la lezione degli atti de' martiri, e perchè? *ivi*
— anche unita in un concilio può fallare nel fatto. *ivi*
Chiesa e suo governo: se ne' tre primi secoli sia stato misto di monarchico e d'aristocratico. 306
Chiese materiali, e lor forme, prese dagli Ebrei. *ivi*
Chiesa, canti e tanti suoi riti, ed istituti tolti dagli Ebrei. *ivi*
Chioccarelli accurato investigatore delle memorie Napoletane. 250
Chizzola avvocato eletto da i Veneziani nella controversia della navigazion libera dell' Adriatico. 248
Chumazzero scrisse circa i spogli crudeli de' vescovi nella lor morte. 208
— suo memoriale dato a Filippo IV. *ivi*
Cide Namete Benengeli storico Arabo. 323
Circoncisione non deve distinguersi dall' ottava di Natale. 328
Citazione non praticata rende nullo il giudizio, in modo che nemmeno il Principe può rimediarlo. 10
— allora massime necessaria quando si tratta di venire a sentenza di scomunica 11
— non può pretermettersi nemmeno ne' giudizj di cose minime. 15
— non può rinunciarsi dall' istesso scomunicato. *ivi*
— necessaria anche ne' delitti pubblici e notorj. 16
— deve essere personale prima di fulminarsi le scomuniche. 24 e 31
Clemente VIII. dopo l'aggiunta di *Sisto V.* accrebbe l'indice Romano. 56
Clemente XI. fulminò scomuniche contro coloro che osservassero le convenzioni fatte col duca di Parma per le contribuzioni accordate alle truppe Imperiali sopra i suoi stati dipendenti dall'Imperio, come anche contro quegli che di fatto sopra quei stati l' esigessero. 76
— dette scomuniche dichiarate nulle dall' Imperator *Giuseppe I.* con pubblico manifesto *ivi*
— dichiarò Santo *Pio V.* 130
Codici compilati da *Giustiniano* e *Teodosio* Imperatori, delle costituzioni de' Principi 166
Commodo ebbe per concubina *Marzia*, e perchè? 172
Concilio di *Trento*, o suo decre-

to in materie di scomuniche, non fu ricevuto nel Regno di Napoli, come contenente notorj pregiudizj alla potestà temporale de' Principi: notato per uno de' capi pregiudiciali dal reggente *Villani*. 83
— non fu pure ricevuto ciò che nella fine del decreto si stabilisce; cioè che passato l'anno, e durando taluno nella scomunica, possa contro di esso procedere l'ufizio dell'inquisizione come sospetto d'eresia. *ivi*
— *Frigueroa* per ciò arrestato per ordine di Roma, fu per ordine regio posto in libertà, e fece disarmare tutta la famiglia dell'arcivescovo, del nunzio e dell'insiquisitore. *ivi*
— di Trento non ricevuto da i Napoletani per quello spetta alle pene temporali che si stendono da quello anche ai laici concubinarj. 182
Concilio di *Nicea* proibì a chierici ogni usura. 149
Concilj celebrati nel X. e XI. secolo per estirpare dagli ecclesiastici il concubinato, ebbero inutile successo, perchè nell'istesso tempo s'inculcava lasciar anche le mogli 174 175
Concordato tra la repubblica Veneta e la santa Sede con Clemente VIII. 228
— motivi per cui gli ecclesiastici allora trattarono che del concordato suddetto non se ne stampassero se non 60. copie. *ivi*
— altre maniere per deluderlo. *ivi*
— seguito l'anno 1595. sopra l'indice proibitorio de' libri. *ivi*
— avvertimento di *fra Paolo*, che ristampandosi quest'indice si avvertisse a non farvi inserire altri nomi d'autori nuovi, e che insieme coll'indice fosse stampato il concordato. 229
Concubina, e moglie e loro differenza fra i Romani. 134
— perchè con facilità confondevasi con le mogli *usu*? *ivi*
— chiamavasi sovente nell'antiche inscrizioni *viceconjux*. 136
— del patrono può accusarsi d'adulterio in sentenza di *Cujacio*: *jure mariti*, e perchè? 138
— non poteva prendersi una minore di dodici anni. *ivi*
— del padre era quasi matrigna del figlio nato da legittime nozze. 141
Concubina poteva trasformarsi in moglie per la sola costituzione della dote: due esempj di ciò nelle pandette. *ivi*
— presa insieme con la moglie era chiamata *pellex* dai Romani. 158
— diversa dell'amica. 161
Concubine si chiamavano semimogli, e il concubinato semimatrimonio, e perchè? 129
Concubinato era una congiunzione legittima e permessa. *ivi*
— era congiunzione di un uomo sciolto con una donna sciolta. 132
— perchè considerato dai Greci legittimo e quasichè necessario. 131 e 136
— quanto somigliante al matrimonio fra i Romani. 134 135
— presso i medesimi era una congiunzione non tollerata, ma legittima, e onesta. 136
— il violarla era commettere adulterio. *ivi*
— non era una società licenziosa e libera, ma regolata dalle leggi. *ivi*
— poteva darsi con colei che aveva passati i cinquant'anni, non già matrimonio. 139
— non solo fu ritenuto mentre gl'Imperadori ed i magistrati erano tutti gentili; ma ancora nell'

perio divenuto cristiano, dappoichè *Costantino magno* abbracciò la fede di Cristo. 142 143
— approvato da tutti gl' Imperadori e Principi Cristiani d' occidente, vietato poi da più concilj e leggi. 143

Concubine commettevano adulterio non men che le mogli: e la differenza consisteva nel modo di accusare. 135
— non avevano parte alcuna nelle robe o nelle cose sacre de' loro concubinarj; ma si avevano in ciò come estranee. 139
— contro di loro poteva instituirsi azione di furto, non con le mogli. *ivi*
— costume (secondo *Busbequio*) osservato presso gl' Imperadori dei Turchi, i quali rendono mogli le lor concubine, per la costituzione della dote 141
— ritenute da Salomone furono in numero di 300. quelle di Roboam 60. non meno di 10. quello di David ed altri. 143
— distinguevansi delle mogli presso gli Ebrei per la solennità de' riti e la costituzione della dote. 144
— permesse dalla chiesa ai tempi dell' Imperador *Giustiniano*. 168
— de' preti esentate perfino dal foro come *de familia clericorum* da alcuni scrittori. 181
— esempio di *Ancarano*. Ved. A.
— di *Roberto* figlio del Re *Carlo II.* d' Angiò. *ivi*

Concubinario non poteva accusare *jure mariti*, ma bensì *jure extranei*. 136
— non poteva esser assunto al Vescovado, e ricevuto nel consorzio sacerdotale, per i canoni Apostolici. 154
— chiamato adultero da *S. Ambrogio*. 160

Concubinato de' Romani ritenuto nell' Imperio dopo la sua conversione alla fede di Cristo, ed anche dopo la sua decadenza, nei nuovi dominj dai Principi cristiani in Europa stabiliti. 127
— ricevuto da' Romani ad esempio degli Ebrei e Greci. 131
— come di poi si fosse tolto in oriente e ne' secoli seguenti anche in occidente. 127
— permesso dalle leggi Longobarde. *ivi*
— vietavasi solo di tenere in uno stesso tempo moglie e concubina. *ivi*
— permesso anche presso i Francesi. 129
— dai Romani come legittimo, e perchè? 130 e 132
— presso gli Ebrei riputato per una congiunzione legittima ed onesta. 142
— non condannato dal Redentore. 144
— approvato non men dalle leggi che dagli esempi d' uomini di gran probità e di vita esemplare ed incorrotta. 154
— ritenuto come una congiunzione legittima ne' primi tempi, dalla chiesa e dagli Imperadori. *ivi*
— legittimo ritenuto dall' Imperador *Costantino III* ed abolito l'illegittimo ed obbrobrioso. 157
— dice *S. Gio. Crisostomo* essere stato introdotto dai diavoli dell'inferno 160

Concubinato reputossi di non più permetterlo quando stimossi vietar ai preti l'aver moglie; e la ragione. 161
— meno abominato dai padri della Chiesa, che l' usure, i divorzj, e perchè? *ivi*
— cosa ricercavasi per un vero e legittimo concubinato. 162

— dei Romani riputato lecito dal concilio Toletano I. e da *S. Isidoro*. 164
— fu abolito nell' occidente non meno da più canoni di vari concilj tenuti nel X. XI. e XII. secolo, che per più leggi de' Principi. *ivi*
Concubinati al tempo di *S. Agostino* venivano ammessi senza difficoltà al sacramento dell' altare. 165
Concubinato tenuto ne' nuovi donfinj dei Principi cristiani stabiliti in Europa dopo la ruina dell' Imperio 169
— come principiò a proibirsi per loro novelle degli Imperadori di oriente, le quali in occidente non ebbero forza ed autorità alcuna. 172
— proibito in oriente dalle novelle degl' Imperadori *Basilio* il macedone, di *Leone* il filosofo, e di *Costantino Porfirogenito* suo nipote nel IX. e X. secolo. *ivi*
— che non ebbero vigore in oriente. *ivi*
— come proibito finalmente in occidente. 174
— fra gli ecclesiastici praticato nel Regno di Napoli più che in altra parte d' Italia. *ivi*
— rapporta *Cujacio* ritenuto sino ai suoi tempi dai Guasconi, come anco da quelli che abitavano nei Pirenei. 178
— de' preti tollerato infino ai tempi di *Zuinglio* presso gli Svizzeri, e perchè? 179
— quelli che assistevano alle chiese, non erano ricevuti dai paesani parrocchiani, se non si fossero prima provveduti di una concubina. *ivi*
— non potè togliersi da *Gregorio VII.* in Italia. *ivi*
— resistenza de' preti. *ivi*
— vietato al clero dal concilio di Basilea. 181
— detestato finalmente ed abolito dal concilio di Trento *ivi*
— preteso dagli ecclesiastici *delitto* ecclesiastico, e perchè? 182
Concubinato d'Abramo con Agar condannato da *S. Ambrogio*. 170
Congregazione di *Propaganda* concede ai suoi missionarj facoltà di poter aver qualunque commercio con gli eretici e scommunicati. 90
— dell' indice instituita da *Sisto V.* 221
— fu eretta come vicaria e coadjutrice della congregazione del santo ufizio. *ivi*
Congregazioni instituite da *Paolo III.* e da *Sisto V.* per rendere l' autorità del Papa più assoluta e per reprimere quella de' cardinali, non riconosciute dalla Francia. 225
Congregazioni: i loro decreti, o editti del maestro del sacro palazzo vengono portati per ordine dei Re

creto Pontificio, di due scritti impressi in Fiandra, uno sotto il titolo, *Jus Belgarum circa bullarum receptionem*: l'altro, *Defensio Belgarum contra evocationes et peregrina judicia.* 226

Corrado I. Imperatore anatematizzò *Ecchingero* e *Bertoldo* duchi di Svevia, e così altri Imperatori e Re. 69

Correggiati e *cordonati* son vocaboli della curia Romana. 121

— è pieno il bollario Romano di queste voci. 122

— fa un catalogo il cardinal *De Luca* di questi uomi, e degli abitini e rosariati. *ivi*

Cornelio Giansenio vescovo di *Ipres*: suo libro intitolato *Augustinus* proscritto da una bolla di *Urbano VIII.* emanata nel 1643. 226

— non si tenne conto in Fiandra della suddetta bolla, e perchè? *ivi*

Costantino magno assolse dalla scomunica *Eusebio* vescovo di Nicomedia, e *Teogni* di Nicea. 69

— intervenne nel concilio di Nicea. 149

— non riputò offender la legge del vangelo, prescrivendo ai laici certa e determinata forma di esigere moderate e legittime usure. *ivi*

— nominato *novatore* da *Giuliano* apostata, e perchè? 155

— ne' quattr'anni che dimorò in Roma, non attese altro a mutar i costumi de' Romani, e la loro antica religione. *ivi*

— fu terribile con coloro che sprezzando la santità delle nozze, si dilettavano di venere vaga. *ivi*

— abolì le pene del celibato. 156

— stabilì il primo la legittimazione dei figliuoli naturali *per subsequens.* *ivi*

Costantino Porfirogenito proibì in oriente il concubinato. 142

— sbaglio perciò del *Mendoza* circa le concubine. *ivi*

Costituzioni Pontificie ed i loro motuproprj in molti Regni e Provincie non ricevuti, e perchè? 52

— Chiesa orientale non viene obbligata dal gius Pontificio e sue decretali, per non esser ivi ricevuto. *ivi*

Costituzioni, o decreti del concilio di Trento riguardanti la disciplina, non sono osservati in molte parti d'Europa. *ivi*

Costituzione Paolina che proibisce l'alienazione de' beni ecclesiastici, non si osserva nel Regno di Scozia. *ivi*

— di *Pio*, che prescrive i casi in cui gli ordinari possono ammettere le rassegnazioni, non fu ricevuta nella Spagna. *ivi*

— così quelle di *Gregorio XIII.* riguardanti lo stesso. *ivi*

— così quella di *Pio V.* intorno all'abito e tonsura de' beneficiati. *ivi*

— li motuproprj di *Pio V.* non furono ricevuti nel Regno di Napoli. *ivi*

Costituzioni moltissime spettanti alle cose non meno, che alle persone sacrate, leggonsi ne' codici *Teodosiano* e *Giustiniano.* 66

Costumi e loro censura appartiene alla chiesa quanto al solo foro penitenziale, per ciò che riguarda la mondezza dell'anime. 47

Credenti, specie d'eresiarchi, nati e cresciuti in Milano. 118

— loro congiura contro *S. Pietro* martire inquisitore di Milano *ivi*

Credenza superstiziosa, quale sia. 185 186

— di certi sciocchi condannata dal concilio di *Salgustat XVIII.* che

credevano bastasse il solo pellegrinaggio per Roma, per rimaner liberi da tutte le colpe commesse. 188
Crociate: opera accetta grandemente a Dio 190
— e loro frequenza fomentata più dall' ignoranza e dalla superstizione, che dalla prudenza e dallo spirito di Dio. *ivi*
— loro fine infelice. 191
— si fece la prima sotto *Gottifredo Buglione*. *ivi*
— intrapresa dal Re *Luigi* di Francia riuscì infelicemente. *ivi*
— simile predicata da S. *Bernardo* non riuscì. *ivi*
— tali sventurati avvenimenti attribuiti alla corruttela de' crociati. *ivi*
— testimonio di *Otto Frisingense*. *ivi*

Davide non ebbe meno di dieci concubine. 145
Decime sono dovute nella nuova legge per diritto divino, in quanto suona il diritto naturale: ma sono *de jure positivo* per quello concerne la quantità, il modo, la necessità, ed i vari regolamenti, restrizioni, ed amplificazioni dal gius canonico ricevuti. 72
— e primizie ne' tre primi secoli della Chiesa erano volontarie, non necessarie. 160
— diedero in qualche eccesso i padri nel quarto secolo, nell' inculcarle ed esagerarle ai fedeli. 161
Decime: le paragonavano alle decime e primizie degli Ebrei dell' antico testamento, quali erano tutt' altro. *ivi*
— tanto bastò ne' secoli seguenti più incolti, per stabilirle per via di precetti e di canoni. *ivi*
— uso di pagarle, passato in legge nel sesto secolo. 161
— divenute per ciò, di volontarie che erano, necessarie. *ivi*
— quando non si pagavano, erano per via di scomuniche *ivi*
Decreti delle congregazioni dell' indice e del santo ufizio di Roma proibitorj di libri, anche approvati dal Papa, non si devono proibiti dalla Chiesa. 337
Dedicazione delle chiese presa dagli Ebrei. 306
Delubro della concordia fabbricato sul campidoglio in Roma, quando era idolatra. 207
Devozioni particolari surte per la maggior parte nel secolo XIII. 121 e 283
— superstiziose quali sieno. 125
Disciplina ecclesiastica in stato lagrimevole nel VIII. secolo. *ivi*
— legale Romana a' tempi di Gesù Cristo era arrivata al più alto grado di sua elevatezza 100

se dovesse attendersi ciò che *Innocenzio III.* dichiarò potrebbe esser fatto dal solo Papa, e ragione 146
— se fossi da praticarsi per cagione dell' acculterio della moglie; opinione de' padri *ivi*
— sentenza de' padri Greci intorno a ciò non ricevuta dai Latini, e da *S. Agostino.* *ivi*
— abbracciata da altri padri nella chiesa Latina. *ivi*
— sentenza de' padri Greci seguitata dalle leggi Longobarde. *ivi*
— decisa finalmente nel concilio di Trento. 147
— non riputarono gl' Imperatori Cristiani successori di *Costantino magno* di abolirlo affatto dall' Imperio. *ivi*
— non levato affatto dall' Imperator *Teodosio* il giovane, ma ridotto a nuovo sistema e regola. *ivi*
— Costituzioni dell' Imperator *Giustiniano* intorno al divorzio. *ivi*
S. *Domenico Guzmano* nell'anno 1215. fondò con nove suoi compagni un ordine di frati predicatori. 116
— quanto vide una notte rapito in cielo. 289
— ricevè dalle mani proprie della vergine il santo rosario. 121
— di questo armati i soldati del conte di *Montfort*, furono sconfitti cento e più mille Albigesi combattenti *ivi*
— ciò che rapporta *S. Antonino* arcivescovo di Fiorenza di questo santo. 290
Domenicani si biasimavano per l' abuso che fanno della divozione del rosario, non per averla introdotta. 121
Donazioni: che presso i Romani erano proibite tra li mariti e le mogli, non erano vietate con le concubine. 139
Doria *Andrea* mal soddisfatto del Re di Francia a persuasione del marchese del *Vasto*, passò a servire l' Imperadore. 164
Dote si costituiva alle mogli non alle concubine. 139
— costituita bastava per trasformare la concubina in moglie. 141
— due esempi di ciò nelle Pandette *ivi*

Ecclesiastici, e suoi trascorsi venivano corretti durante il regno degli Angioini in Napoli per commissione regia dalla gran corte della vicaria, allora il più eminente degli altri giustizieri delle provincie. 82
— a tempo di *Alfonso I.* rimediava il consiglio di santa Chiara ai loro eccessi. *ivi*
— nel regno degli Spagnuoli incominciando da Ferdinando il cattolico insino all' ultimo Re *Carlo II.* si variò alquanto questo procedimento. *ivi*
— intorno alle scomuniche però ha voluto sempre il collaterale consiglio aver la conoscenza tanto in esaminar la giustizia o ingiustizia della censura, come in valersi dei rimedi economici per impedire di farla pubblicare, e fulminata ritrattare. *ivi*
— tal costume ha durato dopo anche la pubblicazione del concilio di Trento, per tutto il regno degli Spagnuoli. *ivi*
— nè potè il concilio togliere ai Principi e suoi magistrati questo potere. *ivi*
— sterminati acquisti da loro fatti e come. 120

— ridotti a tal grandezza nel Regno di Napoli, che fu costretto l'Imperadore a proibir loro d'acquistare stabili. 120

S. Edmondo arcivescovo Cantuariense chiamò vero martirio la pazienza in tollerare le scomuniche ingiuste. 102

— diceva a *Servolo* suo discepolo che egli doveva morir martire a cagione dell' ingiuste scomuniche che avrebbe dovuto soffrire da Papa *Alessandro IV.* *ivi*

Edoardo III. Re d'Inghilterra comandò a *Guglielmo* vescovo Norwicense, che aveva scomunicato *Riccardo di Froysell*, di risarcirlo di tutti i danni, e di assolverlo. 81

Edoardo I. e II. *Ved.* Odoardo.

Elisabetta Regina d'Inghilterra fece accompagnare per tutto il tratto del mare Britannico, per passare in Ispagna, *Anna d'Austria* figlia di *Massimiliano* Cesare, sposata con *Filippo* suo zio, con la sua armata comandata dal suo ammiraglio *Carlo Howard.* 254

— con ciò viene interpretato che la Regina *Elisabetta* con tali apparenti colori coprir volesse l'odio che covava contro *Filippo.* *ivi*

Epifania è più antica, e più conosciuta nel quarto secolo. 329

— diversa dall' ottava dell' epifania. *ivi*

— è di più moderna instituzione. *ivi*

Eraldo vescovo Turonense, fu il primo che fece menzione della festa di tutti i santi. 330

Errico III. Re d'Inghilterra comandò al vescovo *Erfordiense*, che aveva scomunicato il contestabile di *Bojonello* ed alcuni altri, ed interdetti i loro stati per alcuni beni sottratti ad una badia a rivocar la sentenza. 80

Errico obbligò pure i Vescovi *Conventriense* e *Lincolniense* a ritrattar le loro scomuniche ancorchè proferite secondo il prescritto de' canoni; perchè contro le consuetudini del Regno, senza placito regio, e fu scritto da lui a' suoi ufiziali, che facessero rivocarle. *ivi*

— figlio di *Federico barbarossa* successe all' Imperio. 263

— Imperadore deposto dal Regno dal Pontefice *Gregorio VII.* 274

— prosciolse dal giuramento di fedeltà i suoi sudditi. *ivi*

Evangelj di Cristo non furono in altri tempi tenuti in tanta purità ed osservanza, quanto ne' tre primi secoli che precedettero a *Costantino.* 309

Falconilla, e sua anima liberata dalle pene infernali per le preghiere di Papa *Gregorio magno*, riputato [illegible] dai critici [illegible]

Federico II. Imperadore non fece valer mai nel Regno di Napoli le scomuniche o interdetti di *Gregorio IX.* e d'*Innocenzo IV.* facendo anzi per impedir le pubblicazioni sovente impiccare i portatori delle medesime. 85

— [illegible] gli statuti che concede in favor della chiesa, registrati nel corpo del già civile, stabilì che passato l'anno s'intendeva lo scomunicato soggetto ancora al bando imperiale. 91

— [illegible] lettere al doge *Mocenigo*, [illegible] la permissione di trasportar liberamente dalla Puglia ed Abruzzo ai suoi castelli del Carso e dell' Istria certa quantità di formento. 248

— figlio del Re *Ferdinando* passò tutto l'Adriatico con 43. galere e fustè. 245
— fugò l'armata de' Veneziani. *ivi*
— pose Lissa a ferro e fuoco. *ivi*
— andò ad assalire Corfù *ivi*
— fugata finalmente dai Veneti l'armata nemica. 246
Federico barbarossa, e sua istoria con *Alessandro* III. piena d'errori sospetti anco da fra *Paolo*. 256
— *Vid.* Alessandro.
— errore, che sia stato indegnamente trattato dal Papa. *ivi*
— dall' istesso lettore del Papa smentito. *ivi*
— origine di quest' errore. 261
— sue contese con *Alessandro* Papa furono terminate per l'efficace mediazione de' Venezioni. 257
— per opera di questi fu data pace alla chiesa. *ivi*
— fu fatto riconoscere per Pontefice da tutti, *Alessandro* III. 258
— diedero fine ad un scisma, che per 17. anni continui era durato. *ivi*
Ferdinando Re di Napoli mandò a pregare la repubblica Veneta, che essendo entrate nel suo mare due galere fuggite dai suoi, partì di Napoli, volesse perseguitarle e prenderle. 246
Ferdinando d'Aragona spogliò il suo proprio casato del Regno di Arragona per far maggiori le grandezze del successore degli altri Regni di Castiglia. 300
— consentì contro il comun desiderio della maggior parte degli uomini, che il nome della casa sua si spegnesse. *ivi*
Feste di Pasqua prese dagli Ebrei 306
— lo stesso di quella delle Pentecoste. 306
— da venerarsi per i capitolari di *Carlo magno*. 329
— differenza che vi è tra il numero delle feste di Carlo magno e quello che fece quasi nel medesimo tempo il concilio di *Magonza*, notata da *Gio. Batista Thiers* teologo di Parigi. *ivi*
Festa di tutti i santi, quando instituita. 330
— il primo che di questa ne fece menzione, fu *Eraldo* vescovo Turonense. *ivi*
— della concezione, biasimata da *S. Bernardo*. *ivi*
Figlio in potestà non può contrarre matrimonio per la legge Giulia contro il consenso del padre, o dell'avo. 137
— co' figliuoli di famiglia non poteva presso i Romani instituirsi accusazione di furto; ma solo l'azione *rerum amotarum*, e perchè? 139
Figliuoli nati della concubina, presso i Romani, e presso gli Ebrei erano ammessi alla successione. 141
Figlio poteva esser diseredato dal padre, se si fosse mescolato colla moglie e sua matrigna, come pure con la di lui concubina. *ivi*
Figliuoli nati dalle concubine presso i Romani, prima delle costituzioni di *Costantino magno* di *Valentiniano I.* e di *Giustiniano*, erano capi della successione, come i figli nati *ex justis nuptiis*. 144
— il simile degli Ebrei. *ivi*
Figli di *Giacobbe* si noverano nella Genesi, non men quelli procreati da *Lia* e da *Rachele* sue mogli, che da *Bala*, e da *Zelfa* sue concubine. *ivi*
Filippo di Comines signore di

Argentone trattò con S. *Francesco di Paola* in Francia. 119

Filippo III. indotto per la morte di *Francesco Gonzaga* duca di Mantova, entra nella nuova guerra accesa in Italia, ed opporsi al duca di Savoja. 248

— favorivano i Veneziani il duca con forze e danari; *hinc* inaspriti i disgusti fra la corte di Spagna e la repubblica. 249

— il Vicerè *Ossuna* per l'odio che aveva co' Veneziani aderiva alla parte dell'arciduca non solo, ma fomentava gli Uscochi alle prede. *ivi*

Filippo III. tutto era inteso ad armar vascelli per infestar l'Adriatico, minacciando di sorprendere l'Istria, saccheggiar isole, e penetrar ne' recessi della dominante. *ivi*

Folco conte d'*Angiò* angariava i suoi sudditi, rubava ed altro, e credeva saldar i conti con Dio, con andar in pellegrinaggio sin'a Gerusalemme, per farsi quivi flagellare da due suoi servidori, con la fune al collo, dinanzi al santo sepolcro. 186

— fondò con danari rubati una chiesa magnifica nella campagna di Toars, volendo fosse consecrata dall'Arcivescovo di Tours. *ivi*

— rifiutò d'andarvi l'arcivescovo, e perchè? *ivi*

S. Francesco: sua regola, e suo ordine approvato nell'anno 1215. da Papa *Innocenzio III.* 117

Francescani: si biasimano per l'abuso che fanno della divozione del *cordone*, non per averla introdotta. 121

S. Francesco: paragoni che vengoni fatti tra il medesimo, e S. Gio. Battista nel libro intitolato: *Conformità Francescane.* 288

— *Vid.* Ordini etc.

Gelasio Papa, in una sua lettera scritta ai vescovi d'oriente sopra la condanna di *Dioscoro*, e nel trattato sopra l'anatema insegna ben a lungo qual sia il debit dello scomunicato ingiustamente. 99

Gerarchia ecclesiastica ne' primi tempi non era che de' vescovi, preti, e diaconi, riconoscenti per loro capo vescovi. 125

Gesuiti: loro condotta e morale. 293 294

— In Napoli fanno scuola pubblica di mercanzia e di traffico. 294

— hanno aperto in Roma e in Napoli banco da rimettere in ogni angolo del mondo ogni somma di danaro. *ivi*

— trattati per ciò dal Padre *Rinaldo* per trapeziti e nummulari. *ivi*

Giovanna I. Regina disprezzò le scomuniche di *Urbano VI.* 85

S. Girolamo insegna, che trattandosi di materia di religione, non si può, nè si deve tacere. 110

Giulia di Marco da Sepino suora del terzo ordine di San Francesco, dichiarata eretica, e condannata alla pubblica abjura ed a carcere perpetuo. 318

Giuliano Imperatore volle tornare alla religione gentile. 311

— [illegible] ristabilire le cose nello stato di prima [illegible] cassando quello che [illegible] aveva innovato. *ivi*

Giulio III. Papa in una sua medaglia, che si conserva nel museo Cesareo di Vienna, fece imprimere intorno alla sua immagine quest'inscrizione. *D. Julius III. Reipublicae christianae Rex ac pater* 272

Giureconsulti Napoletani, eminenti sopra tutti gli altri dell'altre nazioni, massime nella feudale. 318

Giurisdizione, libertà, immunità ecclesiastica, son nomi, secondo l'osservazione di molti, ignoti, e per dodici secoli non intesi nella chiesa. 48

— Ecclesiastica, che oggi è nell'ordine ecclesiastico, tutta è goduta e dipende per privilegj del Principe, ed a lui tocca mantenergliela. 50

Giurisprudenza Romana fu in fiore sino a' tempi di *Costantino*. 310

— cominciò a cadere dai tempi del medesimo. 311

— antica ricevette cambiamento dalle leggi di *Costantino*, e degl'altri Imperadori, suoi successori, sino a *Valentiniano III.* anche per la religione cristiana, per quella parte che riguardava l'antico gius divino e pontificio de' Romani *ivi*

— si cambiò anche per i nuovi riti e varj instituti introdotti in sequela di una nuova religione. *ivi*

Giuseppe I. Imperatore dichiarò nulle ed invalide, con solenne manifesto, le scomuniche fulminate da Papa *Clemente XI.* contro chi osservasse le convenzioni fatte coi duca di Parma per le contribuzioni accordate alle truppe imperiali, sopra i suoi stati dipendenti dall' Impero, come anche contro quegli che di fatto l'esigessero in que' stati. 76

Giuseppe de Vicariis dichiarato eretico, e per ciò come tale condannato alla pubblica abjura ed a carcere perpetuo. 318

Giustiniano Imperatore nella novella 123. proibisce espressamente ai vescovi ed ai preti di potere scomunicare per altre cagioni che per quelle spettanti alla religione. 65

— questa novella stata osservata per tutto l'oriente, e confermata dagl'altri Imperatori è stata ricevuta in occidente. 66

— benemerito della fede cattolica; intento ad estirpar dall'Imperio i riti e costumi del paganesimo. 147

— Protettore de' canoni, *ivi*

— fece molte costituzioni con cui prescrive le vere cagioni a divorzj *ivi*

— confermate, risorto che fu l'Imperio *in occidente*, dagli altri Imperadori, *ivi*

— non si astenne trattar de' divorzj, perchè quell' *Homo non separet*, era a' suoi tempi variamente interpretato dai padri. 148

Gonzalez aggiunse nuovi commentarj a quelli del *Mendozza* sopra il concilio Illiberitano. 168

Graziano, fece la sua raccolta in Bologna nel monastero di San Felice nel pontificato di Eugenio IV. intorno all' anno 1151. durante ancora il regno di *Ruggiero I.* Re di Sicilia. 171

Gregorio II. vogliono alcuni eretici e scismatici, che avesse scomunicato l' Imperadore *Leone*, avesselo deposto, e che offertogli il principato dai ribellanti Romani, l'avesse accettato. 325

— tra questi anche *Giannettasio* Gesuita. *ivi*

Gregorio VII. alle scomuniche che fulminò e contro i Principi di Napoli, e contro *Errico IV.* aggiunse non meno la privazione dei beni spirituali che temporali, ma

che all' armi di que' Principi fosse tolta ogni vittoria. 95
— più d' ogn' altro Pontefice s' adoperò per estirpare non meno il concubinato che le mogli agli ecclesiastici. 175
— maledetto per ciò ed aborrito dall' ordine ecclesiastico. *ivi*
— ordinò che non si ammettesse alcuno al sacerdozio se non faceva voto di una perpetua continenza. *ivi*
— profugo e ramingo si ricoverò in Salerno, menando una vita privata sotto la protezione de' Principi Normanni.
— e morì di cordoglio.
— trasse colle minaccie e col rigore al suo partito i vescovi nazionali, togliendo al clero in tutte le maniere le mogli. *ivi*
— travaglio d' introdurre lo stesso in Germania ed in Francia, ma inutilmente. 262
— non ebbe effetto in Francia che nel Pontificato di *Calisto II.* 177
— incolpato per quello che si contaminasse con sozze libidini con la contessa *Matilde*. 179
— da ciò nata la favola, che *Gregorio* l' avesse avuta per sua concubina, e che nel sinodo tenuto in Wormazia fosse stato accusato di negromanzia, e di adulterio. *ivi*
— non conosciuto in molte Provincie e Regni che sotto nome d' *Ildebrando*. 274
— lezioni del suo uffizio reputate perniciose alla potestà de' Principi. *ivi*
— depose l' Imperadore *Errico* dal Regno. *ivi*
— sciolse dal giuramento di fedeltà i suoi sudditi. *ivi*
Gregorio IX. concede ai frati minori intorno all' anno 1230, che dovevano viaggiare per la terra de' Virginiani, che potessero liberamente praticare con gli scomunicati. 90
— lo stesso concede anche la sacra congregazione di propaganda ai suoi missionarj. *ivi*
Gregorio Rosso compose la storia delle cose di Napoli sotto l' Imperio di *Carlo V.* cominciando dall' anno 1526. sino all' anno 1537. 126
Guimenio. *Ved.* Amadeo.
Guzman. *Ved.* Domenico.

Hermano (*Cristof.*) sostenta che sia una favola quella di *Alessandro III.* d' aver posti i piedi sul collo dell' Imperator *Federico*. 262
Hoffmano diede fuori di una dissertazione storica, de tyrannica ignominia quam *Frederico oenobarbo* Imperatori intulit *Alexander III.* *ivi*
Hugone. *Ved.* Ugone.

Sant' *Ilarione* lodato da *San Girolamo*, perchè nato in Palestina, non avesse visitato Gerusalemme, se non una sol volta. 188
Immunità ecclesiastica *Ved.* Giurisdizione.
Imperatori nella Germania, come fecero valere la loro preeminenza intorno alle scomuniche. 75
— convocati in Francfort o altrove, nelle diete degli elettori, o degli altri Principi, baroni, conti, e signori di Germania, solevano esaminare se le scomuniche fossero state fulminate contro il loro prescritto o de' canoni, e dichiararle nulle ed invalide. *ivi*

Imperatore *Carlo V.* nell' ordinazione del giudizio della camera Imperiale stabilita nell'anno 1548. comandò che in pena delle parti contumaci, o vinte o soggiacenti nel giudizio camerale non si potesse, se non per arbitrio del vincitore, usare scomunica alcuna ecclesiastica. 76

Lotario II. mentre calò in Italia, fu accordato per giudice dal Papa *Innocenzio II.* sopra la validità delle scomuniche, che imputava ai seguaci di *Anacleto.* *ivi*

Indice proibitorio: le regole di questo sono state ordinate per commissione del Pontefice *Pio IV.* dopo terminato il concilio di Trento. 32

— chiamato *Tridentino*, fu posto in Ispagna sotto rigoroso esame, quantunque la bolla di *Pio IV.* volesse, che fosse da tutti osservato. 216

Indici espurgatorj, quando nati in Ispagna, e perchè? *ivi*

Indice espurgatorio fatto compilare dal cardinale *Gaspare di Quiroga*, arcivescovo di Toledo, e generale inquisitore di Spagna. *ivi*

— impresso l' anno 1601. *ivi*

— proibitorio non ciecamente ricevuto in Fiandra. *ivi*

— dato ad esaminare dal Re *Filippo II.* *ivi*

— il duca d' *Alba* governatore di quelle Provincie comandò che si conservassero i libri proscritti dall' indice Romano, e fatte abbruciare solamente l' opere degli eresiarchi. *ivi*

— questo duca instituì un collegio di censura in Anversa, a cui per l'ordine ecclesiastico presiede un vescovo *ivi*

Indice espurgatorio dato fuori dai censori deputati dal duca d' *Alba*, approvato dal Re *Filippo II.* 217

— di questo serviron*si* di poi tutte quelle Provincie, non del Romano. *ivi*

— lo stesso fu praticato circa l' indice proibitorio in Francia, in Germania, e nell' altre Provincie de' Principi cattolici. 217

Indici proibitorj nella metà del secolo XVI. cominciarono i Pontefici a farli, volendo in ciò emulare gl' Imperadori e Principi d'Europa. 219

— loro pretese in decorso. *ivi*

— il primo fu *Paolo IV.* *ivi*

— di Roma non vengon fatti valere in Venezia, ne in Napoli. 221

Indice fatto compilare e pubblicare da *Clemente* VIII. quali dibattimenti abbia causati coi Veneziani. 228

Innocenzio III. in alcune lettere scritte ai crocesignati, rapportate da *Cristiano Lupo*, permette ai cattolici della Francia, della Germania e dell' Inghilterra, di poter comunicar liberamente cogli eretici abitanti in quelle parti. 90

— rescrisse all' arcivescovo di *Acerenza*, che confermasse e consacrasse il vescovo eletto *d' Anglona* suffraganeo: ancorchè figlio d' un sacerdote greco. 177

Inquisizione sorta in Lombardia a' tempi *di S. Pietro Martire.* 119

— di Roma innalzata da *Paolo* IV mentre era cardinale. 219

— inalzata molto più da *Paolo* IV. fatto poi Pontefice. *ivi*

— dopo sua morte bruciato dai Romani questo tribunale, e sue carceri, e messi in libertà i prigioni. *ivi*

— non ricevuta in Napoli. 223
— ricorsi de' Napoletani fatti al loro monarca contro gli attentati della congregazione del sant'uffizio. 224
— comando ed ordini indirizzati al cardinale *Grimani* allora Vicerè in quel Regno, che non si dasse esecuzione alcuna a qualunque bolla, breve, o altro che venisse da Roma dall' inquisizione. *ivi*
— e suoi decreti sono affatto incogniti alla chiesa. *ivi*
— appartiene più allo stato politico della corte di Roma, che alla gerarchia, ovvero alla santa sede. *ivi*
— suoi decreti non hanno, nè possono tener forza alcuna oltre li confinj dello stato del Papa. 225
— di Spagna non permette che si promulghi indice proibitorio emanato dalla congregazione dell' indice di Roma, ma ne assume ella il peso e l' esame. *ivi*
— ciò fa praticar anche nel regno di Sicilia. *ivi*
— il simile fecero praticar nelle provincie di Fiandra, che ubbidivano al loro Imperio, i Re di Spagna. *ivi*
— incognita, anzi odiosa nel Regno di Napoli. 232
— suoi decreti per legge stabilita in Barcellona nell' 1709. non possono eseguirsi, nè può darsi *exequatur* alcuno. *ivi*
— suoi indici proibitorj de' libri non obbligano in coscienza. 233
— nemmeno quelli della congregazione dell' indice, e perchè? 237
— questi due tribunali da quasi tutte le nazioni d'Europa non sono riconosciuti, e gli hanno come tribunali incompetenti ed estranei. *ivi*
Interdetti generali, perchè oggi sostengansi nonostante i pessimi effetti che han sempre causato. 98

Ladislao Re di Napoli niente curossi de' fulmini di Papa *Alessandro V.* ne gli fece valere nel Regno. 85
— e *Guglielmo d'Austria*, fan cercare alla repubblica di Venezia per *Rodolfo* conte *di Sala* la permissione di poter condurre per mare dalla Puglia alle riviere dello sposo con galee ed altri legni al numero di dodici sua sorella sposata al sopranominato arciduca. 247
Lanfarpio fece raccolta delle scritture che uscirono al tempo delle contese del mare Adriatico. 248
Legge *Giulia* proibisce al senatore avere in moglie la libertina, al tutore la sua pupilla, al preside la provinciale, al figliuolo in potestà contrarre matrimonio contro il consenso del padre o dell'avo. 137
— Evangelica tolse ed abolì molti riti, cerimonie e costumi dell' antica legge degli Ebrei; molti però ne ritenne. 142
Leggi prescritte dal pontefice *Leone* intorno all'edizione de' libri; e si adducon le cause. 33
— de' Longobardi, non ostante il loro discacciamento d'Italia, furono dai Napoletani ritenute come riputate le più sagge e prudenti. 128
— se vorranno conferirsi colle Romane, il paragone è indegno; pareggiate però con quelle delle altre nazioni, che dopo lo scadimento dell' Imperio signoreggiavano in Europa, sopra l' altre tutte si rendono ragguardevoli. *ivi*
— da queste leggi era vietata la poligamia. *ivi*

— Longobarde furono compilate ai tempi de' Normanni. 170
— erano allora le leggi dominanti, e ciascun tribunale secondo quelle definiva le sue cause. *ivi*
Leggi raccolte sin allora in un solo volume, in cui gli editti dei Re Longobardi, e quegli che dagl' Imperadori d' Occidente erano stati promulgati come Re d' Italia, furono uniti insieme per uso dei tribunali. *ivi*
— furono poi compilate al tempo de' Normanni. *ivi*
— la più antica si conserva nell' archivio della Trinità della Cava. *ivi*
— fatta da un Capuano nell'entrar dell' XI. secolo, intorno all' anno 1001., o poco dopo, secondo le congetture di *Camillo Pellegrino*. *ivi*
— la più vulgata che vedesi aggiunta al volume della novella di *Giustiniano* ed anche in un picciol volume a parte, credesi fatta nei tempi dell' Imperatore *Lotario II.* e di *Ruggero I.* Re di Sicilia nel XII. secolo, intorno all' anno 1136. da *Pietro Diacono* monaco Cassinese. *ivi*
Legge del Principe: obbliga il suddito all'osservanza non solo per timor della pena, ma anche in coscienza. 232
Legittimazione de' figli naturali per lo susseguente matrimonio stabilita prima da *Costantino* magno. 156
— confermata poi dall' Imperator *Zenone*, e perchè? *ivi*
Legittimati *per subsequens* come favoriti dall' Imperator *Valentiniano* il vecchio. 157
— aggiugliati dall'Imperator *Giustiniano* in tutto ai figliuoli nati dopo le nozze. 158
Lentino. *Ved.* Tommaso.
Leone. *Ved.* Lione.
Lettere Provinciali di *Lodovico Montalto*, ovvero di *Pascale*, proibite dalla congregazione del sant' uffizio. 226
Libanio rifiutò sempre lo stato conjugale, ed ebbe in casa la concubina; nè fu accusato per ciò all' Imperator *Valentiniano*. 159
— nè ripreso da *S. Basilio* di cui era amico. *ivi*
— impetrò anzi molti favori e prerogative per li figliuoli naturali nati dalle concubine. *ivi*
Libelli infamatorj capitalmente puniti dalle leggi delle XII. tavole. 328
— l' istessa pena gli viene imposta dagl' Imperadori *Valentiniano* e *Valente*, e dall' Imperador *Giustiniano*. *ivi*
— capitalmente puniti da *Valentiniano* e *Valente* gli autori di tali libelli, ma anche coloro li quali trovatili non subito li lacerassero, e bruciassero, e manifestassero l' autore. *ivi*
Libertà ecclesiastica non si trova definita in tutta la legge canonica. 48
— come diversamente definita dai canonisti. *ivi*
— Immunità ec. *Ved.* Giurisdizione.
Libri: la censura ne' tre primi secoli della Chiesa apparteneva ai vescovi, e la proibizione ai Papi. 32 e 33
— ai tempi di *Leone* gli ecclesiastici si avevano arrogato molto più di autorità intorno all'approvazione o condannazione de' libri. 33
Libri: la bolla di *Leone*, il decreto del concilio, e le regole dell'indice non sono state ricevute nel regno di Napoli. 37

— anzi detta bolla non è stata ricevuta da alcun Principe del mondo cattolico. 37
— dar licenza di stampar libri, e proibirne le vendite, è de' soli Principi ne' loro stati. 38
— se in alcuni Regni o repubbliche si vede ciò fatto dagli ecclesiastici, questo succede in vigor di qualche concordato, non già per disposizione di legge comune. *ivi*
— in Francia, in Castiglia, ed altrove basta, per stampar libri, la licenza de' ministri regj. *ivi*
— in Napoli non fu ricevuto il decreto rapportato dal concilio di Trento, sotto il titolo *de editione et usu librorum.* 39
— intorno a quelli che si stampano in Venezia non spetta altro all' inquisitore, se non vedere se possono quegli stampati o proibirsi non per altra cagione che d' eresia; e che per tutti gli altri rispetti ciò si appartiene al Principe. 44
— che non sia pubblicata o stampata alcuna proibizione di libri di qualsivoglia sorte, fatta con qualsisia autorità dopo 1595., se non osservate le condizioni del concordato fatto nel 1596. *ivi*
— proibizione in Francia ed in altri Principati non vien tollerata, se non in cagione di eresia. 49
— e scritture non si posson stampare in Napoli senza licenza *in scriptis* del regio collaterale consiglio. 58
— a queste leggi soggetti anche gli ecclesiastici; anzi gli stessi vescovi che non possono stampare i loro sinodi, i loro editti, sino i calendarj intorno alle feste nella loro diocesi, e le bolle dell' indulgenze concedute dal Papa alle lor Chiese. *ivi*
— di *Ario* proibiti dall' Imperador *Costantino*, e condannati dallo stesso ad esser abbruciati stante il ricorso ad esso fatto dai padri del concilio di Nicea, dopo aver essi prima proferita la censura contro i medesimi. 65 66 e 217
— di *Porfirio* condannati dagli Imperadori *Teodosio* e *Valentiniano* 66
— il simile de' scritti di *Nestorio*. *ivi*
— loro censura secondo l' antica disciplina della Chiesa apparteneva ai vescovi, non la proibizione. 217
— esempi nel codice di *Teodosio*, e di *Giustiniano*. *ivi*
— degli eretici, dopo la censura de' vescovi e del concilio, venivano proibiti dagl' Imperatori. *ivi*
— di *Nestorio* dannati dai padri del concilio Efesino, proibiti poi dall' imperatore. *ivi*
— di *Eutiche* condannati dal concilio di Calcedonia, proibiti e fatti abbruciare dagl' Imperadori *Valentiniano* e *Marciano*. *ivi*
— di *Lutero*, *Oecolampadio*, *Zuinglio*, *Bucero* e *Calvino* proibiti da *Carlo V.* in Bruselles. 218
Libri degli autori antichi corrotti dagli ecclesiastici, levandogli nelle ristampe tutto ciò che poteva servire all' autorità temporale dei Principi. 233
— molti se ne vietano per l'odio che si ha al solo nome dell'autore. 234
— proibiti, e poi, scoperto l' inganno, permessi. *ivi*
— loro edizione senza nome dell' autore, proibita dal concilio di Trento. 322
Lione il filosofo intorno all' anno 887. proibì in oriente il concubinato. 142
— sbaglio sopra ciò del *Mendozza* circa le concubine. *ivi*

— cognominato *il filosofo* per lo studio delle leggi, della storia e della filosofia. 172
— voluto da alcuni eretici e scismatici (tra cui da *Giannettasio* Gesuita) scomunicato da *Gregorio II.* e deposto (*Ved.* Gregorio). 325
Lione X. declamò nel concilio Lateranense contro il concubinato de' clerici. 181
— lo proibì ai clerici ed ai laici. *ivi*
— IV. fece bruciare l'anno 1143. in Roma molti libri de' Manichei 217
— stato ciò stimato un grave attentato sopra la potestà dei Principi, e perchè? *ivi*
Lione X. prima di dannare le proposizioni con i libri di *Lutero*, volle invitarlo a dir prima le sue ragioni. *ivi*
— *Ved.* Libri ec.
Lisia difese l'uccisor di *Eratostene* perchè ucciso mentre adulterava con la sua concubina, 137
Lodovico Bavaro Imperatore, scomunicato dal Pontefice *Giovanni XXII.* e suoi fautori. 76
— dichiarata nulla la scomunica dagli elettori ed altri Principi della Germania con pubblico decreto. *ivi*
— Re d'Ungheria proibì ai vescovi fulminare senza permesso del Rè scomuniche contro i nobili di quel Regno, per occasione di lite. 77
Longobardi tolsero ai Greci l'Italia. 169
— seguendo l'Imperio de' Goti, ritennero le leggi de' Romani, permettendo ai provinciali di potersene valere. 169
Ved. Leggi ec.
— discacciati d'Italia da Francesi. 169
— formidabili per gli eserciti terrestri. 244
— non avendo forze maritime non poterono toglier a Greci la Sicilia, nè le piazze marittime della Puglia e della Calabria. *ivi*
Lotario. Ved. *Imperatore.*
Lubiani Gesuita era lo spasso de' pulpiti. 311
Lutero; e sua eresia sorta in Germania ne' principj del XVI. secolo. 262

Maestro del sacro palazzo: aveva la cura dell'impressione de' libri, prima che sotto *Paolo III.* si fosse eretta la congregazione del sant'uffizio. 221
— dappoi anche gli fu reservata in ciò la sua parte. *ivi*
Magistrato secolare, e suo uffizio. 63
Majo. *Ved.* Burcardo.
Manfredo Rè di Napoli: si faceva celebrare avanti di lui ne' luoghi interdetti i divini uffizj; nè curò le scomuniche di *Urbano IV.* nè d'*Alessandro* suo precessore. 85
Marco Aurelio il filosofo, morta *Faustina* sua moglie, per sottrarsi dalle cure del matrimonio, e perchè non divenisse matrigna de' figliuoli da quella nati, prese per concubina la figliuola di un procuratore di sua moglie. 132
Mari: e loro dominio si acquista sempre, che si possano custodire con armate navali, che gli tengan purgati e netti dai corsari. 242
— differenza che passa tra il dominare, e il possedere il mare, e gli ampj spazj della terra ferma. *ivi*

— in sentenza di valenti giureconsulti non s' acquistarono per altro titolo, che per l'occupazione e possessione indi ritenuta. 243
— così la terra. *ivi*
Mare mediterraneo, occupato da Romani, che ne tennero il dominio per tutt' il tempo che il loro Imperio si mantenne florido e possente. *ivi*
— chiuso e circondato dall' Europa, l' Asia, e l' Africa. *ivi*
— per conservarne la possessione e dominio, vi mantenevano i Romani quattro classi marittime, che perpetuamente lo scorrevano. *ivi*
— bisogna che sia custodito, altrimenti si perde la possessione, e il perche? *ivi*
— Britannico, e suo dominio preteso dal Re d' Inghilterra. *ivi*
— ragioni di tal dominio addotte da *Giovanni Seldeno*. *ivi*
— e suo imperio conseguito dagli Ateniesi dopo la vittoria di Salamina contro i Persiani. *ivi*
— conseguito dai Romani sotto *Scipione*, avendo vinti in mare i Cartaginesi, e tolte le navi. *ivi*
Martiri si canonizzano con molto minor diligenza che i confessori. 119
Matilde contessa moglie di *Gozelone* duca di Lorena. 179
— possedeva stati floridissimi in Italia, con gran parte del Genovesato, il marchesato di Toscana, la marca d' Ancona, ed altro. *ivi*
— morto *Gozelone* si rimaritò con *Azone* marchese Estense. *ivi*
— si separò dal medesimo, perchè a lei congiunto in quarto grado. *ivi*
Matrimonj: fra i Romani non era per soccorrere chi non poteva vivere in celibato, ma per empire la repubblica d' uomini liberi, per mantenèr le famiglie, e perche nella repubblica vi fosse una miglior distinzione, e si evitassero le confusioni. 132
Matrimonj di tre generi fra i Romani: 1.° *per coemptionem*, 2.° *per confarreationem*, 3.° *usu*. *ivi*
Matrimonio *usu* come differente dal concubinato. *ivi*
— ne' matrimonj *usu* era necessario la protestazione, o la contestazione, e perchè? *ivi*
Meroe città dell' Egitto, sino ai tempi di S. Atanasio non aveva avuto vescovo. 304
Messa: prima dell' ottavo secolo non se ne celebrava che una, o al più due solenni in un altare, che era il maggiore. 193
— si videro moltiplicate con frequenza in più cappelle nell' ottavo secolo, che si erigevano a bella posta nelle chiese. *ivi*
Metropolitani e loro ragione sopra i vescovi delle loro provincie nei primi tempi non ancora dichiarata dai canoni. 126
— fu dichiarata nel IV. secolo. *ivi*
Mirandola. *Vid.* Pico.
Moglie *usu* fra i Romani non meritava il titolo di matrona, o di madre di famiglia. 134
Mogli ingiuste, quali dicevansi presso i Romani. 135
Moglie trovata in adulterio presso i Romani, anche *in volgare* poteva accusarsi *jure mariti*, ed anche *jure extranei* 136
Mogli de' Romani erano decorate del nome di *matrone*; non così le concubine, e perchè? 138
— con esse non davasi l' accusazione di furto; ma solo l' azione *rerum amotarum*. *ivi*

Moglie doveva seguitare il foro, ed il domicilio del marito, non già la concubina, che riteneva il proprio. 139
Molineo Ved. *Carlo*.
Monizione, suo uso, quando incominciato? 12
— necessità delle monizioni. *ivi*
Montanisti destavano le seconde nozze. 314

Napoletani vinti di stretto assedia *Lautrech*, [illegible] si erano intimoriti, che fu bisogno al marchese del *Vasto* di farli cessare dalle pubbliche preci, per non far più crescere il terrore. 113
— quando cominciarono a pretender dominio sopra il mare Adriatico. 244
— rinnovarono tal pretensione maggiormente quando sursero le brighe nel regno di *Filippo* III. tra la corte di Spagna e la repubblica. 246
Natale d'Alessandro: sua storia ecclesiastica proibita sol perchè, secondando la dottrina della chiesa Gallicana, si sostenevano in quella i quattro articoli. 235
— proibizione ai tempi di *Clemente XI.* eccettuata sino nelle licenze. *ivi*
— fatta cassare dall'indice de'libri proibiti, da *Benedetto* XIII. *ivi*
Nauclero fu il secondo che registrò il fatto d'*Alessandro* III. con *Federico Barbarossa*, come viene dipinto nel palazzo Lateranense di Roma. 261
Niccolò II. pose ogni studio per abolire affatto il concubinato degli ecclesiastici. 174
— tenne in Roma un concilio contro tali concubinarj. *ivi*
— e come il concubinato de'preti si praticava nel Regno di Napoli più che in altra parte d'Italia, tenne un altro concilio nell'anno 1059. in Puglia nella città di *Melfi* per estirparlo. 174
— depose perciò il vescovo di *Trani*. *ivi*
— riuscì inutile ogni studio. *ivi*
Normanni conquistarono le Provincie che compongono il Regno di Napoli 170
— nei tempj di questi seguì la compilazione delle leggi Longobarde. *ivi*
— osservantissimi di queste leggi. *ivi*
Novelle compilate dall'Imperator *Giustiniano*, e da altri Imperatori suoi successori. 166
Nozze dai Romani proibite colla femmina quinquagenaria, e perchè? 132
— erano proibite non solo con la serva, e con la provinciale, non già il concubinato. 139
— loro santità stabilita con più tenace modo da *Costantino magno*. e da tutti gli altri Imperadori cristiani. 147

Odoardo I. Re d'Inghilterra, arrivò sino a mandare in esilio i prelati che contro le leggi del Regno avessero ardito fulminar censure. 80
— vide esiliato l'arcivescovo Cantuariense per avere scomunicato il priore e li canonici della cappella regia, ordinando al decano e capitolo Cantuariense, che non rivocando la scomunica l'arcivescovo, la rivocassero essi. 81
Odoardo II. comandò all'Arcivescovo *Guglielmo* Eboracense, ed a

Waltero Rainoldo Cantuariense d' assolvere senza dilazione *Ugone le Despensier* scomunicato da *Waltero*, perchè per ordine reale avesse carcerato un monaco vagabondo. 81

Odoardo III. *Ved.* Edoardo.

S. Odone Cluniacense, e suo avvertimento circa il cessamento de'miracoli. 316

Olivetani, e loro gratitudine verso i suoi benefattori li Re Aragonesi. 292

— loro ordine instituito da tre Sanesi ritirati a menar vita solitaria nel monte Oliveto. 293

— accusati tutti e tre al Pontefice *Giovanni* XXII. come inventori di nuove superstizioni. *ivi*

— furon costretti giustificare il loro instituto a quel Pontefice che diè commissione al Vescovo di *Arezzo* di loro prescrivere la regola di *S. Benedetto*. *ivi*

— li fece vestir d'un'abito bianco. *ivi*

— quest' ordine approvato nell' 1372. da *Gregorio* XII. e da *Martino* V. confermato. *ivi*

Onorio Papa, e sue lettere condannate nel VI. concilio. 234

— scoperti poi gli errori di fatto, commessi nel loro esame, furono tolte le proibizioni. *ivi*

Orazioni e suffragj per i morti erano vie più che prima raccomandati, e molto più praticati nell'ottavo secolo. 193

— *Vid.* Messe &t.

Ordini minori non si trovano nella scrittura santa. 62

— di chiesa, e che debba intendersi per questi. 282

Ordine di *S. Francesco* fu ammesso e confermato da *Innocenzio* III. e da *Onorio* III. 284

— *Vid.* Francescani.

— Divozion del cordone inventata non da *S. Francesco*, ma lungo tempo dopo, dai frati. 284

Origini cristiane, meglio è trarle dagli Ebrei, che da qualunque altra nazione, e perchè? 305

Ottava di natale istituita nel VII. secolo. 328

— è lo stesso che la circoncisione. 329

Ottone fu quarto figlio di *Federico Barbarossa*, nato da *Beatrice* figlia di *Rinaldo* conte di Borgogna, sposato da lui, l'anno 1156. 263

Santi Padri insegna *S. Girolamo*, che bisogna attenderli bene, quando disputano contro gli avversarj, quando declamano contro i vizj, quando insegnano o spiegano qualche dogma. 160

— ne' loro sermoni e declamazioni deve molto più l'uomo esser accorto, perchè sovente ciò che fu loro ardita espressione ed eccesso, i tempi posteriori l'han veduto passare in canoni e decreti. *ivi*

— esempio de' Padri intervenuti in un concilio di Cartagine. *ivi*

Pafnutio Vescovo grandemente commendato per aver persuaso il concilio di Nicea a non dover imporr legge alcuna di celibato ai Preti, ed essersi fortemente opposto ad alcuni Padri del suddetto concilio. 176

Pandette compilate dall' Imperatore *Giustiniano* dei responsi degli antichi giureconsulti. 165

Paolo Bernriedense scrittore della vita di *Gregorio* VII. fuori del Pontificato *Ildebrando* 91. e 175

— scrisse che *Errico* IV. e i suoi

seguaci in tutto si affrettavano in Canosa a ricevere l'assoluzione da *Gregorio*, perchè loro non restava che un mese dell'anno, e che per tema di non perdere i loro beni, la sollecitarono. 91

Paolo Pansa Genovese scrisse la Vita d'Innocenzio IV. 118

Paolo IV. fu il primo che osò far indici proibitorj de' libri. 219

— fu di grand'autorità presso il Pontefice *Paolo* III. mentre fu Cardinale. *ivi*

— fece innalzare dal suddetto Pontefice tanto il tribunale dell'inquisizione di Roma. *ivi*

— innalzandolo di più, lui fatto Pontefice. 220

— comandò l'anno 1537. ai suoi inquisitori di Roma, che formassero un indice de' libri che stimavano doversi vietare. *ivi*

— ne fece fare uno numeroso distinto in tre classi. *ivi*

Vid. Pio IV.

S. Paolo non si curò d'essere riputato stolto in Atene ed altrove, per adempir bene alla sua missione. 232

— convertì molti in Efeso. *ivi*

— alcuni de' credenti che prima avevano atteso all'arte di magia, ed altro, da perse bruciarono, al cospetto di tutti, i loro libri superstiziosi. *ivi*

Papa può errare in fatto. 233

— cerimoniali che gli si fanno in Roma, elette che sia al trono di San Pietro. 278

— in tutti li viaggi che fa, viene per cerimoniale accompagnato anco dall'eucaristia. 279

Patriarchi di Costantinopoli, e loro attentati col favore degl' Imperadori d' oriente, sopra le Chiese che appartenevano al trono Romano, condannati. 205

Patti nudi per niente riputati dai Romani; e sua ragione. 230

Peccatori infedeli non si battezzavano subito ai tempi di *S. Agostino*. 162

— costume commendato dal suddetto *ivi*

— dubitò se ciò si dovesse praticare colla concubina infedele. *ivi*

— pubblici creduti per i concubinarj, dal *Mendoza*. 168

Pellegrinaggi ridotti nell' ottavo secolo a tal eccesso e superstizione, che bisognò per la loro corruttela ed abusi vi dassero freno e riparo i concilj ed i canoni. 185

— opera pia e meritoria 184

— cominciarono a contaminarsi fin da' tempi di San Girolamo, 188

— corruttele dei medesimi. *ivi*

— godevano varie franchigie e privilegj. *ivi*

— fa menzione di tai privilegj *Giacomo Gretsero*. *ivi*

Pellegrino non poteva durante il suo pellegrinaggio esser molestato da' suoi creditori. 189

— non era obbligato pagar dazj. *ivi*

— abuso de'pellegrinaggi represso con leggi dai Franchi. *ivi*

— qualificati per superstiziosi, e di scandolo da tutti i concilj negli ultimi tempi celebrati. *ivi*

— Roma stessa fu costretta proibirgli sotto pena della scomunica. 190

— condannati come dannevoli per le corruttele ed abusi, dal Cardinale *Arezzo*. 191

— per terra santa in Soria si facevano sovente per l'Adriatico. 245

Pequafote. *Vid* Raimondo.

Pietro d'Aragona Re di Sicilia non fece valere la scomunica di Papa *Martino* IV. quando gli venne voglia di scomunicarlo e interdirlo. 85

S. Pietro quando fallò in Antiochia, non ebbe rispetto S. Paolo di riprenderlo gravemente in presenza di tutti. 106

— Martire Domenicano, inquisitore di Milano ai tempi d'*Innocenzo* IV. 117

— fra Milano e Como ucciso da alcuni assassini per ordine d'alcuni Milanesi infetti dell'eresia dei credenti. 118

— canonizzato per Santo dal Papa *Innocenzo* per questo martirio sofferto l'anno 1253. *ivi*

Pietro Diacono Monaco Cassinese credesi aver compilato le leggi Longobarde ne' tempi dell'Imperator *Lotario* II. e di *Ruggero* I. Re di Sicilia, nel XII. secolo intorno all'anno 1136. 170

— *Martire Vermiglio*, e di lui insidiose maniere praticate in Napoli per insinuare la dottrina di *Lutero* sopra il punto del purgatorio. 194

— gli fu proibito dal Vicerè *don Pietro di Toledo* l'esposizione che faceva in S. Pietro ad ara sopra l'epistole di S. Paolo. *ivi*

Pio IV. successore di *Paolo* IV. non tenne conto alcuno dell'indice proibitorio da lui pubblicato. 220

— rimessa tal materia al concilio di Trento da questo Pontefice. *ivi*

— ne fu formato un'altro tutto difforme da quello di *Paolo* IV. *ivi*

— non fu ricevuto senza regio placito ne' stati d'altri Principi. *ivi*

Pio V. in tempo del governo del Duca d'*Alcalà* Vicerè di Napoli procurò mandar a terra la potestà de' Principi Napoletani. 119

— fu il più impegnato per far valere negli altrui dominj la famosa bolla *in Coena Domini* che distrugge il Principato. *ivi*

— dichiarato per Santo da *Clemente* XI. *ivi*

Pipino figlio di *Carlo magno* nacque da una concubina. 314

— lo fece il padre Re d'Italia. *ivi*

Pollacchi hanno alcuni particolari per cui [illegible] i casi, per i quali si può scomunicare. 77

Poligamia presso i Romani era riputata non meno l'avere due mogli, che due concubine, ovvero una moglie insieme ed una concubina. 140

Poligamia permessa dagli Ebrei, non solo riguardo alle mogli, ma anche riguardo alle concubine. 142

— riputata infame da Romani. 143

Polizia della Chiesa, qual fosse ne' primi tempi. 125 e 126

Pontefici Romani acquistarono una sterminata potenza per la decadenza dell'Imperio. 74

— a' tempi dell'Imperator *Zenone* non erano riputati più che sudditi de' loro Cesari. 325

Porfirio. *Vid.* Libri ec.

Potestà spirituale e temporale fra di loro confuse allora quando i Romani Pontefici servivansi delle scomuniche, non per cagione di religione, o secondo il prescritto degli antichi canoni, ma per cagioni leggierissime, e per cose temporali e mondane. 93

— de' Principi e loro magistrati differente da quella data da Dio alla sua chiesa, e suoi pastori. 105

— Ecclesiastica come appartener possa anche agli uomini. 323

— mondana qual sia. 324
Precetti de' Principi differenti da quelli de' prelati. 107
Prelato non ha da comandar che quelle cose, che appartengono alla salute dell' anima. 106
Prelati, quando si abusano della potestà delle chiavi, non devonsi obbedire. 107
Prencipi *Vedi* Principi.
Presagj posson essere cagione di gravissimi disordini nello stato. 115
Presbiteriani niente più danno a vescovi che a' prati. 125
— errore confutato bene a lungo da *Grozio*. *ivi*
Preside non poteva aver in moglie la provinciale per la legge Giulia. 137
Pretese di Roma sopra i decreti proibitorj. 223
Primizie ne' tre primi secoli della Chiesa erano volontarie, non necessarie. 161
— diedero in qualche eccesso i padri del quarto secolo, inculcandole ai fedeli. *ivi*
— Principi: ad essi spetta emendare gli abusi de' giudici ecclesiastici non meno nelle altre cose, che nella scomunica. 64
— quali modi usarono nella decadenza dell' Imperio per non perder affatto la loro potestà intorno alle scomuniche. 74
— privavano gli scomunicati del commercio civile, spogliavanli del favor delle leggi, segregavanli dal pubblico commercio 91
— come cosa appartenente al loro Imperio, toglievano ai scomunicati ciò che le leggi, la comunione civile, ed il gius delle genti lor dava. 92
— ad essi unicamente, e non ai sacerdoti diede Dio in mano la giustizia ed il giudizio. 96
— sono gli unici moderatori del politico de' loro stati. 98
— loro potestà per governare i popoli a se commessi è in se stessa perfetta, ne ha bisogno d'altrui soccorso. *ivi*
Vedi Potestà.
Principi e magistrati, che siano invenzioni umane e tirannìche, errore perverso. 233
— Normanni si burlarono sempre delle scomuniche di *Gregorio* VII. 85
Proibizioni di libri fatte in Roma qual forza e vigore abbiano. 195
— vari gradi d'errori distinti negli autori de' libri dal concilio di Costanza. 196
— gradi stabiliti dai curiali di Roma in materia di proibizioni. *ivi*
Proibizione spetta più a' Principi del secolo, che ai Prelati della chiesa, e perchè? 217
— de' libri in Roma vien fatta dal Papa con breve, dalla congregazione del santo ufizio, da quella dell' indice, e dal maestro del sacro palazzo. 222
— si mostra il perchè. *ivi*
— che praticasi oggidì de' libri, curiosa. 223
— del libro stampato l'anno 1605. dal reggente de' *Curtis*, in cui tratta de' rimedi che sogliono praticarsi nel Regno per difesa della giurisdizione regale, ragguagliata al Re *Filippo* III. dal conte di *Benevento* Vicerè di Napoli, come cosa occorsagli in pregiudizio della sua giurisdizione. 230
— del libro pubblicato in Napoli da don *Pietro Uries* in difesa del rito 235 della vicaria intorno ai requisiti del chiericato seguita in Roma; perchè opposto alle nuove massime della corte di Roma. 231
— non fece valere il Duca d'*Alba*

Vicerè tal proibizione nel Regno. 231
Proibizioni, per qual fine si facciano. 234
Proposizioni che leggonsi in alcun libro non posson dai prudenti teologi qualificarsi per ingiuriose, ed offensive le pie orecchie, perchè il volgo sciocco se ne scandalizzi e le senta con orrore. 212
Proposizione scandalosa qual sia 213
Purgazioni per mezzo de' ferri infuocati o dell'acque ferventi o gelate, ammesse un tempo e commendate dai Principi e dai Pontefici. 132
— di poi riprovate come empie. *ivi*

Raimondo di Pennafort compilatore delle decretali, e penitenziero di *Gregorio* IX., ascritto dipoi nel catalogo de' Santi. 91
— insegnò che tutti i sudditi possono comunicare col Principe scomunicato. *ivi*
Rapizio avvocato eletto dagli Austriaci nella controversia pendente della libera navigazione dell'Adriatico, nella radunanza instituita in Friuli nel 1565. 247
Religion Cristiana non fu in altri tempi in tanta purità ed osservanza, quanto ne' tre primi secoli che precedettero a *Costantino*. 309
Repudj ridotti a nuovo sistema da *Costantino magno* e da tutti gli altri Imperadori Cristiani suoi successori. 147
— non solo tollerati da' Principi, ma credendogli per legge evangelica permessi, data a'medesimi nuova forma. 148
Repudio permesso da Mosè agli Ebrei per evitar mali peggiori. *ivi*
Residenza de' vescovi nelle proprie Chiese stabilita di precetto Divino dal concilio di Trento. 21
— pene comminate ai non residenti. *ivi*
Ribadeneira Gesuita fu compagno di S *Ignazio*. 294
— scrisse nella sua vita che in vita non fece alcun miracolo. *ivi*
Riccardo di Froysell scomunicato da *Guglielmo* vescovo Norwiçense. 81
— *Vid.* Edoardo.
Roberto Re di Napoli, figlio del Re *Carlo II. d'Angiò*, ordinò al giustiziero della Provincia di Principato citra, che non procedesse contro le concubine de' preti, ma che lasciasse il castigo ai prelati delle Chiese. 181
Roboam ebbe 60 concubine. 143
Romani eccellenti nell'arte di governare 130
— permettevano le meretrici, e perchè? *ivi*
— ai matrimoni non ascrissero altro fine che la procreazione della prole 131
Ruggero famoso Re, che fondò la monarchia di Napoli 128
— a caso imputato scismatico per aver seguito le parti di *Anacleto* falso Pontefice, e rifiutato *Innocenzio*. *ivi*
— difeso da un'altra accusa, che gli vien fatta d'incontinente e libidinoso per aver lasciati più figliuoli da quattro concubine. 129 e 171
— stabilì leggi sopra i repudj 170
— resosi potente in mare, più che non erano gl'Imperadori stessi di oriente. 245
— portò le vittoriose sue insegne in Dalmazia, nella Tracia, e sino alle porte di Costantinopoli; e corsero le sue armate sino in Affrica. *ivi*
— non vi fu Principe in quei tem

pi, che lo superasse per forze marittime. 245

Sagramentali, ovvero le appendici de' sacramenti, e tutti gli altri riti e cerimonie hanno ricevuto, secondo la prudenza ed arbitrio degli uomini, varie mutazioni, vari usi e regolamenti. 71

Salmasio vuole che S. Pietro mai sia stato a Roma. 324

— ciò diede motivo a *Gio. Owen* di credere che rimanesse questo punto ancora indeciso. *ivi*

Salomone ebbe 300 concubine. 143

Sara diede per concubine ad *Abramo* Agar e Ketura. *ivi*

Scapolari e loro instituzione. 291

Scapolare posto indosso colle sue proprie mani dalla gran Madre di Dio a S. *Simone Stok*. *ivi*

— ciò riputato per favoloso dal sig. *Launoy*, e dal *Papebrochio* Gesuita. *ivi*

— testimonianza di Papa *Giovanni XXII.* intorno a questo scapolare. 292.

Schedelio fu il primo che registrò il fatto d'*Alessandro III.* con *Federico Barbarossa* come viene dipinto nel palazzo Lateranense di Roma. 261

Scomuniche, perchè poste in uso dalla Chiesa. 11

— come chiamate dai padri. *ivi*

— non puon fulminarsi, se non precedono le monizioni. *ivi*

Scomunica *latae sententiae* non conosciuta prima dalla Chiesa, ma introdotta dal diritto Pontificio. 13

— differenza tra la scomunica *latae et ferendae sententiae*. *ivi*

— questa ignota nell'antica disciplina della Chiesa, che non conosceva che quella, che diciamo ora *ferendae sententiae*. *ivi*

Scomuniche secondo la vera dottrina della Chiesa non possono fulminarsi se non o per eresia, ovvero per pubblici e scandalosi peccati. 17

— prima di fulminarsi, la citazione deve essere personale. 24

— Costituzione Pontificia, che impone pena di scomunica in sentenza de' migliori teologi, basta il solo dubbio se sia ricevuto o nò, perchè non si possa contra colui che ne dubita, procedere a censure. 53

Certe scomuniche *latae sententiae* furono per dieci secoli incognite alla Chiesa. 55

— ne' tempi che seguirono, incominciarono le decretali ad introdurle; ma non erano così frequenti. *ivi*

— fa il conto *Martin Navarro* che sin all'anno 1398. nel quale fu promulgato il sesto delle *decretali*, appena arrivarono a 36. casi. *ivi*

— promulgato il sesto, questo volume ne aggiunse 32. *ivi*

— poco dopo le *Clementine* ne accrebbero 50. *ivi*

— al tempo di *Leone* X. si dava la potestà di scomunicare sino ai secolari. 56

Scomunicava prima la Chiesa, cioè il vescovo col consiglio e partecipazione del Presbiterio. *ivi*

— oggi il vescovo, o il suo vicario scomunicano senza consiglio, nè partecipazione di alcuno, anzi molte volte anche il notajo solamente. *ivi*

— anzi un Chierico di prima tonsura deputato, per autorità delegata e per commesso in qualche causa particolare ben leggiera, scomunica un sacerdote. *ivi*

— *Leone* X. nel concilio Lateranense alla sess. 11. per una sua costituzione diede facoltà ad un secolare di scomunicare anche i Vescovi. *ivi*

Scomuniche moltiplicate cotanto dal Pontefice *Leone* nel concilio Lateranense, che il mondo non potè non scandalizzarsene; talchè non furono poste mai in uso, nemmeno nello stato della Chiesa di Roma. 56
— introdotte anche per valersene per riscossione de' crediti, e per qualunque altro bisogno; insino per servire di formole a' notaj ne' contratti. *ivi*
— in molte Provincie d'Europa impedite dai Principi, che non permettono che si fulminino se non nei casi stabiliti dai canoni. 57
— abuso che ne fanno i Vescovi ne' loro sinodi, condannato da' teologi. *ivi*
Scomunicato come debba portarsi dinanzi a Dio, ed alla sua chiesa, quando la scomunica non solo sia ingiusta ed offensiva delle reali preminenze, ma notoriamente nulla ed invalida. 62
— qual sia l'ufizio del magistrato secolare nell'emendare i trascorsi de' Prelati quando s'abusano delle scomuniche; e quando le fulminano contro la forma prescritta da Cristo, da S. Paolo, e dai canoni. 62 e 65
Scomuniche introdotte nel cristianesimo, non furono che propagini di quelle che usavano i Giudei particolarmente gli Esseni nelle sinagoghe. 65
— ad imitazione di quelle gli Apostoli e la primitiva Chiesa le praticavano come semplici censure, non già come dinotanti alcun atto di giurisdizione e d'impero, sino al tempo di *Costantino magno*. *ivi*
Scomunicando la Chiesa, non sortiva così subitamente la censura il suo effetto legittimo e forense, se non quando il Principe approvandola, vi dava poi forza ed esecuzione. 66
Scomuniche non potevano fulminarsi da' Vescovi per legge degli Imperatori, se non per delitti di eresie, e per sole cagioni riguardanti la religione; non per omicidio, adulterio, per furti, e molto meno per altri minori delitti. *ivi*
— non fatte valere da molti Imperatori perchè fulminate per altre cagioni che per quelle prescritte dai canoni. 67
— facendo altrimenti i Vescovi, ordinarono che non già coloro, ma che essi rimanessero scomunicati. *ivi*
— Costituzione dell'Imperadore *Leone* in materie di scomuniche. 68
Scomunicavano anche gl'Imperatori gli eretici, conosciuta prima la giustizia della censura fatta dai Vescovi. *ivi*
— gl'Imperadori *Graziano*, *Valentiniano*, e *Teodosio* scomunicarono tutti quegli eretici che non vollero ricevere la fede di *Nicea*. *ivi*
Scomunicati sovente venivano assolti dagl'Imperadori, ed era quando gli ricevevano nella loro grazia, 69
Scomunicati: vedi esempi. *ivi*
— da ciò nato il costume presso più nazioni e principati, sorti dopo la decadenza dell'Imperio, che qualunque scomunicato, che era ammesso alla grazia del Principe, s'intendeva assolto, sicchè tutti dovevano ammetterlo alla loro comunione. 70
— famoso nel proposito il canone 3. del concilio Toletano celebrato l'anno 680. *ivi*
— altro in altro concilio celebrato in Toledo nell'anno 683. *ivi*
— il simile osservato anche in Germania, ed in Francia. *ivi*

— il simile in Inghilterra. 70
Scomunica riputata per una pena introdotta dalla Chiesa, non già di ragione e d'instituto Divino, ma d'instituto umano e positivo. 71
— varia sopra ciò l'opinione dei teologi e canonisti. *ivi*
— per opinione di molti, è una pena cotanto umana, che fu usata non solo fra i Giudei, ma presso quasichè tutte le nazioni del mondo pagano, e che nel Cristianesimo fu introdotta ad imitazione, e secondo i riti e costumi di molte nazioni, che l'usarono prima. 72
— secondo autori gravissimi, e specialmente i nostri giureconsulti, ha avuto origine non già dal gius canonico, ma dai riti e dalle leggi d'altre nazioni. *ivi*
Scomuniche nell'anno 1522. nei principj dell'impero di *Carlo V.* pretesero i Principi ed i magistrati dell'imperio nelle diete di Norimberg, che non potessero essere usate se non per cose appartenenti alla religione. 74
— non venivano ricevute in Inghilterra, anche prima che si fosse sottratta dalla chiesa Romana, che quelle sole che erano state ricevute dalle consuetudini del Regno. *ivi*
— che *Giovanni* XXII. aveva fulminate contro l'Imperador *Ludovico Bavaro*, e suoi fautori, dichiarate nulle con pubblico decreto dagli elettori ed altri Principi della Germania l'anno 1338. in Francfort. 76
Scomunica di Papa *Clemente* XI. fulminata contro chi osservasse le convenzioni fatte col Duca di Parma per le contribuzioni accordate alle truppe Imperiali sopra gli stati dipendenti dall'Impero, come anche contro quegli che in fatti le esigessero in que' stati, dichiarata nulla ed invalida con pubblico manifesto dall'Imperator *Giuseppe* I. 76
Scomuniche non potevan fulminarsi da' Vescovi per decreto di *Lodovico* Re d'Ungheria, contro i nobili di quel Regno, per occasione di lite che avessero co' medesimi. 77
— in Francia, o si riguardino i modi, o le cause, o i rei stessi, tutto è regolato, ammesso, prescritto, e temperato dal Re, o da' suoi magistrati. *ivi*
— sovente s'appella ai loro parlamenti, quali dichiarano nulle ed abusive le scomuniche. *ivi*
— in Spagna per le antiche leggi del Regno venivano regolate dalla potestà regia, e le nuove leggi che si stabilirono di poi furono conformi all'antiche. 78
Scomunica di *Paolo V.* impedita dai Veneziani quanto alla pubblicazione o esecuzione. 84
— lo stesso praticato in Francia quando del 1468. *Paolo* II. sottopose all'interdetto la città di Nevers. *ivi*
— lo stesso fece nel 1488. quando da *Innocenzio* VIII. fu interdetto Gand e Bruges. *ivi*
— lo stesso quando al tempo di *Filippo il bello* Re di Francia fu interdetto il Regno da *Bonifacio* VIII. e *Lodovico* XII. *ivi*
— maniera confessata per legittima dai giureconsulti, teologi e canonisti. *ivi*
Scomuniche lanciate al Regno di Napoli intorno alle contese per l'accettazione della bolla *Coenae* per *l'exequatur regium*, e per tant'altre giurisdizionali controversie sotto il regno de' Re Austriaci, ne' governi di tanti Vicerè, e particolarmente nel governo del Duca

d' *Alcalà*, non si fecero valere, imponendosi o la pubblicazione, o l'esecuzione. 85
— nel regno di Napoli, da che fu unito il cristianesimo coll' imperio, ancorchè validamente fulminate, quando non hanno l' assistenza del Principe, non possono partorire l'effetto di separare i censurati dalla società civile della repubblica, e toglier loro que' diritti che la ragion delle genti, la potestà del Principe, e la ragion civile concede. 86
Scomunicato: vuol Cristo che si separasse dal corpo della Chiesa, non già dal commercio civile, e dalla repubblica. 87
Scomunicati non si ammettevano alle pubbliche preci ed a' divini ufizi. 90
— i loro nomi erano rasi è dypticis Ecclesiarum. *ivi*
— ai suddetti negavansi gli ordini ed ogni altro benefizio ecclesiastico. *ivi*
Scomunica, e sua definizione secondo i canonisti. 90. 91
— in sentenza anco di quelli che insegnano esser *de jure divino* per quello riguarda la privazione dei beni spirituali, sostengono che per quello spetta alla separazione del commercio civile, non dipende dalla ragion Divina, ma umana. 90
— varietà ed incostanza grandissima notata di tempo in tempo circa ciò. *ivi*
Scomunicato: s'è veduto durante l' imperio Romano, che dopo la censura della Chiesa, gl' Imperadori per le loro leggi comandavano si discacciasse *a moenibus urbium, a congressibus bonorum et honestorum etc.* 91
Scomunicato per una legge dei Teutonici nell' Impero Germanico, se passato l' anno non procurava l' assoluzione, era privato di tutte le sue possessioni e benefizj. (*Ved.* Teutonici). 91
— con simil legge stabilirono ne' loro dominj gli antichi Rè di Francia. *ivi*
— passato l' anno s' intendeva per certi statuti concessi dall' Imperador *Federico II.* in favor della Chiesa, soggetto al bando Imperiale. *ivi*
Scomunicati: per divieto de' Re Angioini non potevano comparire in giudizio. *ivi*
Scomunica: sclamavano gli antichi padri, che non si dovesse fulminare che per dura necessità, per gravi eresie, per pubblici e scandalosi peccati, dopo un' ostinata contumacia. 92
— riputata anco dalla Chiesa per tremendissimo flagello. *ivi*
Scomunicati e loro cadaveri: non hanno avuto rossore di scrivere certi nostri canonisti ne loro insipidi volumi, che non si sarebbero corrotti e ridotti in cenere, ma che a guisa di timpani gonfi e tesi sarebbero così rimasi sin al dì del giudizio. 94
Scomuniche: quali formole terribili e spaventose sieno state inventate per fulminarle. *ivi*
— loro effetti. *ivi*
— Decretali di *Gregorio* IX., d' *Innocenzo* III., di *Bonifacio* VIII., di *Clemente* V. e d' altri Romani Pontefici, quali pregiudizj han causato ai Principi nel correr degli anni per esser state troppo da essi badate. 96
— sovente oggi si adoprano per cose temporali, e per costringere i magistrati a viva forza a mettersi sotto i loro piedi la giurisdizione de' Principi, e cedere ne' punti di giurisdizione. 97

Scomunicato: come debba portarsi dinanzi a Dio ed alla sua Chiesa, quando la scomunica sia notoriamente nulla ed ingiusta. 99
— passo di *S. Gregorio* in questo proposito, che lui poi confessò, che ciò diceva *per excessum*, e fuor del suo proposito. *ivi*
— non bastò questo, perchè quel detto fosse posto per un canone nel decreto di *Graziano*. *ivi*
Scomuniche ingiuste tollerate con pazienza, insegna *Tertulliano* che siano meritevoli e di gran premio presso Dio. 100
— mostra *S. Agostino* in un frammento d'una sua lettera scritta a *Classiciano*, che cadono piuttosto contro chi le lancia, che sopra chi sono lanciate. *ivi*
— lo stesso anche *S. Gregorio magno* nell'Omelia 26. 101
— scrive questo Santo a *Magno* prete di Milano, di non curar la scomunica di *Lorenzo* suo fratello vescovo, perchè ingiusta. *ivi*
Scomuniche inconsideratamente lanciate, dice *S. Nicone* in una delle sue lettere, che per niente percuotono il fedele, ma bensì colui che le scaglia. *ivi*
Scomunicati ingiustamente morti narra la storia esser stata così preziosa nel cospetto di Dio la loro morte, che come morti in martirio si resero chiari per molti miracoli che operarono. 102
Scomunicato ingiustamente, come debba portarsi dinanzi al mondo, ed alla Chiesa visibile. *ivi*
Scomunica, manifestato che sia ingiusta e nulla, non deve lo scomunicato temerla nè osservarla non solo avanti Dio, ma nemmeno avanti la sua Chiesa. 103
— manifestata per ingiusta, massime quando vi sia occorso errore *in jure*, e siasi proferita senza legittima causa, e senza ordine giudiziario, in questo caso lo scomunicato non solo deve temerla, ma conviene opporsegli con tutto potere. 103
— in sentenza d'alcuni teologi non può fulminarsi se non per peccato mortale, notorio e scandaloso, in cui voglia perseverare anche dipoi che dalla Chiesa sarà stato avvertito ed ammonito ad emendarsi. 104
Scomuniche inique non si devon temere, nè stimarsi, ma ciascheduno dee a quelle opporsi con tutto il potere, e sarà obbligato in coscienza a non osservarle. *ivi*
— anzichè il cristiano osservandole, scandalizzerà il prossimo. *ivi*
— *Giovanni Gersone* dice che il soffrirle pazientemente, si deve tal pazienza chiamare *asinina*, e tal timore *fatuo leporino*. *ivi*
Senatore non può aver in moglie la libertina per la legge Giulia 137
Ved. Legge ec.
Senatori Romani sembrarono all'ambasciatore del Re *Pirro* tanti Re che formassero il Senato. 280
Sinodo pubblicato da monsignor *Trapani* vescovo d'Ischia a ricorso di quegl'isolani, abolito dal collaterale consiglio di Napoli. 58
Sinodi provinciali o diocesani, non legano quando non sono legittimamente pubblicati. 60
Sisto V. instituì la congregazione dell'indice. 220
Spagnuoli nell'arte del regnare s'avvicinarono non poco ai Romani. 299
Sponsali stabiliti con più tenace nodo da *Costantino magno* e da tutti gli altri Imperadori cristiani suoi successori. 148

Sposi, per poter esser ammessi ad accusar d' adulterio le loro spose *jure mariti*, vi fu duopo del rescritto di *Severo* e d' *Antonino*. 137

Stato ecclesiastico, così forte stabilito e radicato nell' imperio, che non possono ora ravvisarsi li cambiamenti dell' uno senza la cognizione dell' altro. 205

Statuto particolare come differente dal gius comune. 60

Steuco (*Agostino*) bibliotecario del Papa chiamò Dio il Pontefice. 275

Stigmate di S. Francesco. 286

Stigmatizzazione accadde nel monte Alverno. 287

Ved. Alessandro IV.

Storia maestra e condottiera della nostra vita. 184

Storico dee esser libero ed amante della verità e della libertà. 204

— famosa in ciò l' ammonizione di *Luciano*. *ivi*

Suffragj per i morti, moltiplicati con più frequenza di prima nell' ottavo secolo. 193

Ved. Orazioni.

Svizzeri insino ai tempi di *Zuinglio* tolleravano il concubinato dei preti. 178

— quelli che assister dovevano alle Chiese, non erano dai paesani parrocchiani ricevuti, se prima non si provvedevano d' una concubina, e perchè? *ivi*

Superstizione come definita da *S. Tommaso*. 185

— come da *Giovanni Gersone*. *ivi*

Teatini, e loro istituto di vivere abbandonati unicamente alla Divina Provvidenza, senza poter nemmeno cercar limosine. 292

Teodoreto, e sue opere furono condannate nel V. Concilio generale. 234

— scoperti poi gli errori di fatto, commessi nel loro esame furono tolte le proibizioni *ivi*

Teodosio Imperatore il *giovane* nella compilazion del suo codice inserì le costituzioni degli altri Imperadori cristiani suoi predecessori che promulgarono sopra i divorzj. 147

Teofilo patriarca d' Alessandria avendo scomunicati alcuni vescovi e monaci, morti costoro scomunicati, risplendettero vie più chiari e luminosi per molti miracoli. 102

Teutonici nell' Imperio Germanico avevano una legge, con la quale era stabilito, che se lo scomunicato, passato l' anno, non procurava l' assoluzione, era privato di tutte le sue possessioni e benefizj. 91

— per questo scrive *Paolo Bernriedense*, scrittore della vita di *Gregorio VII*, che *Errico IV.* e suoi seguaci affrettavano in Canossa di ricevere l' assoluzione dal Pontefice *Gregorio*, perchè loro non restava che un mese dell' anno, e per tema di non perdere i loro beni, la sollecitarono. *ivi*

Tiraquello intorno all'anno 1560 fu uno de' più celebri senatori del parlamento di Parigi. 72

Tommaso Lentino patriarca di Gerusalemme scrisse la vita di *S. Pietro Martire*, inquisitore di Milano. 118

Trajano Imperatore, e sua anima, che sia stata liberata dalle pene infernali per le preghiere di Papa *Gregorio magno*, posto in dubbio dai critici. 273

Triregno perchè ornato di tre corone.

Tritemio autor del libro de *Steganographia.* 234
— proibito perchè creduto magico; dopo poi scoperto l'errore, permesso. *ivi*
Tutore non può aver in moglie la sua pupilla per la legge Giulia. 137

Valdesi: loro instituto rigettato da Papa *Innocenzio III.* come pieno di superstizioni e d' errori. 116
— facevano voto di povertà ed andavano a piedi nudi con sandali, onde furono detti *Insabattati.* *ivi*
Ubbidienza che si dee al Principe ed a suoi magistrati come differente da quella che si dee al Papa ed a prelati. 237
— a i prelati ordinata da Dio, non assoluta, ma prescritta secondo la legge divina. 238
— a Principi deve essere tutta cieca e sommessa. 239
Veneziani e loro vittoria navale, che si dice riportata l'anno 1177. contro *Ottone* figlio di *Federico barbarossa*, non è verisimile. 262
— posta in dubbio da più valenti scrittori. 263
Vescovi non devon procedere a fulminazion di scomuniche se non serbando il prescritto dai canoni. 64
— sin dal tempo degli Apostoli ebbero la sopraintendenza della Chiesa, e collocati in grado più eminente soprastavano ai preti come loro capo. 125
— non instituiti dagli Apostoli in ogni Chiesa, perchè molte ne lasciarono al solo governo del presbiterio, quando fra essi non vi era alcuno che fosse degno del vescovado. *ivi*
— succeduti in luogo degli Apostoli 126
— ordinati dagli Apostoli mentre vissero, e poi quelli mancati, dai vescovi più vicini della medesima provincia, al numero almeno di due, o tre. *ivi*
— alle volte il popolo solo s' avanzava ad eleggere il vescovo. *ivi*
Vescovo di *Trani* deposto dal Pontefice *Nicolò II.* tutt' intento a estirpar dagli ecclesiastici il concubinato. 174
— di *Cordova*: suo memoriale dato a Filippo IV. intorno agli spogli crudeli che soffrono i vescovi nella loro morte. 208
Ugone *le Despensier* scomunicato da *Waltero* per aver carcerato per ordine regio un monaco vagabondo. 81
Ved Odoardo II.
Vicariis (*Giuseppe*) *Ved* Giuseppe.
Urbano VIII. fece sopprimere nella sala regia del Vaticano l'elogio che da molti anni era stato ivi posto per gratitudine, che la Sede Apostolica doveva alla repubblica Veneta. 263
— risentendosi di ciò i Veneziani fecero rifiutar l' udienza al nunzio di Papa *Urbano.* *ivi*
— fece per ciò la corte di Roma riporre le cose nello stato di prima *ivi*
Uscochi, e loro storia scritta esattamente dall' arcivescovo di *Zara*, e continuata ai suoi tempi da fra *Paolo Sarpi.* 247
Usure erano fra gli Ebrei proibite, ancorchè le praticassero co'stranieri. 148
— il *mutuum dantes, nihil inde sperantes* dell' evangelio variamente interpretato dagli antichi. *ivi*

— prescritte ai laici in certa determinata norma da esigere, da *Costantino* magno. 149
— l'istesso fecero molt' altri Imperadori suoi successori. *ivi*
— ridotte a forma e regolamento con varie leggi dall' Imperator *Giustiniano*. 150
— loro eccessi riputati illeciti e peccaminosi dagl' Imperadori. *ivi*
— non già quando sobrie e moderate. *ivi*
— errore insopportabile di coloro che imputano gl' Imperadori, perchè le tolleravano nell' imperio. 151
— comandò l' Imperatore *Basilio* che fossero tolte dall' Imperio, reputando cosa contraria al gius divino il permetterle. *ivi*
— riprovò quello che gli altri Imperadori cristiani suoi predecessori avevano fatto; e promulgò una sua costituzione rapportata da *Armenopulo*. *ivi*
— Ved. *Basilio*.
— loro materia non molto curata dai Principi ne' secoli incolti. 152
— lo che diede motivo ai Romani Pontefici di stabilire e dar nuova forma a questa materia, colle bolle, costituzioni e decretali. *ivi*
— i Principi si contentavano secondo i modi da essi prescritti regolare sopra ciò i loro stati. *ivi*
— questioni che nascono intorno ad esse, stabilì *Guglielmo II.* Re di Napoli, e ordinò che fossero definite e terminate secondo il Decreto pubblico in Roma 52
— Ved. *Alfonso*.
— disordini nati da ciò. 153
— riputate dagli ecclesiastici per delitto ecclesiastico. *ivi*
— loro pretesa di punire gl' insarj non solo ecclesiastici, ma laici *ivi*
— guai sofferti dal duca d' Alcalà Vicerè di Napoli, per levare un tale abuso col Pontefice *Pio V.* *ivi*
— dall' antica legge erano espressamente vietate. 54
— Cristo Signor nostro non ha nella nuova legge la proibizione. *ivi*

Zenone Imperadore diede permissione a *Teodorico* di scacciare d' Italia *Odoacre*, concedendogli tutto ciò che domandava. 25
Zenone caricò di ricchi doni *Teodorico* nel partire che fece da Costantinopoli. *ivi*
— gli raccomandò sopra tutto il senato e il popolo Romano *ivi*
— errore sopra ciò di Giannantonio Gesuita. *ivi*

Fine dell' Indice ragionato.

Digitized with financial assistance from the
Government of Maharashtra
on 02 July, 2018